GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

DI

G. D. ROMAGNOSI

NUOVA EDIZIONE

ARRICCHITA D'ALTRI SUOI SCRITTI IN MATERIA CRIMINALE

ED ILLUSTRATA

DA NOTE RICAVATE DAI PIU' CELEBRI CRIMINALISTI

E DI CENNI SULLA VITA E LE OPERE DELL'AUTORE

NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY

MILANO
PER FRANCESCO SANVITO
Successore a Borroni e Scotti.
1857.

NOTIZIE

INTORNO

ALLA VITA ED ALLE OPERE PRINCIPALI

DI

G. D. ROMAGNOSI

Quando, nel secolo scorso, la face della civiltà cominciò a diradare le tenebre che avviluppavano le scienze, la filosofia aveva già scosso il giogo del Peripato, e Galileo avea fatto crollare il trono d'Aristotile, e a poco a poco, divezzandosi gli uomini dall'essere pecorame, pensarono da sè stessi; l' umanità oltraggiata nei suoi più sacrosanti diritti innalzò alla sua volta la voce, e uomini di potente ingegno si consacrarono a perorarne la causa. Mentre due sommi dai due estremi d' Italia si faceano apostoli dell'umanità e persuadevano i governi della necessità di riformare la criminale giurisprudenza, i cui eccessi e barbarie non erano ormai più compatibili coll'aurora della civiltà che andava raggiando su l'Europa, Giandomenico Romagnosi, giovinetto, frequentava le scuole nel collegio fondato dall' irrequieto cardinale Alberoni in Piacenza, che tentò di mettere a soqquadro tutta Europa. Egli ivi sviluppò quella potenza d' ingegno che lo rese uno dei più forti pensatori dell' Italia in questo secolo, ed il cui nome è per essa una gloria imperitura.

Comunque sia il campo della filosofia combattuto da potenti intelletti con metodi diversi, e sistemi oppugnantisi, lasciando a ognuno tutta intera la gloria, noi traccieremo un rapido schizzo dei medesimi onde emerga il merito dell' autore della *Genesi del diritto penale.*

Questo libro debbesi riguardare non come fonte di nuove teorie, che spingendo la mente degli uomini a leggi fino allora arcane, od a fatti inavvertiti, abbia esteso il dominio delle scienze speculative, ed accresciuto il patrimonio della storia delle idee; ma a rincontro vuolsi considerare come una rigorosa grammatica della giurisprudenza penale esposta con metodo severamente logico e matematico. Sotto a questo lato è il libro per eccellenza, poichè riassunse tutte le discussioni degli scrittori del secolo XVIII su le materie criminali, raccolse i risultamenti e separò il vero dall'errore. Due sommi filosofi prese a studiare nel comporre la *Genesi del diritto penale*, Hobbes e Bonnet. Hobbes, allevato alla scuola di Bacone, ma logico più vigoroso del maestro, spinse le conseguenze del suo sistema e camminò diritto al materialismo. Egli pretese ad una illimitata libertà del pensiero ed al maggior vigore delle sue deduzioni.

Si applicò a rigettare tutti i fatti che non ci riconducono al moto e alle sensazioni. Ogni cognizione, secondo lui, procede dai sensi. L'anima è un corpo sottile, le speculazioni sull'infinito sono vane. In politica la conservazione dell'individuo e dello Stato è lo scopo dei governi; ma siccome per la natura delle cose vi ha una lotta e guerra continua d'individuo con individuo, così per assicurare la pace ed il riposo rendesi necessario il dispotismo; la potenza assoluta tra le mani del capo, e l'obbedienza assoluta dal canto de' sudditi, divengono indispensabili condizioni, e la forma monarchica è perciò la migliore.

Rifuggiatosi in Parigi nel 1642, ivi pubblicò il famoso suo libro *De Cive*, nel quale dipinse l'uomo come un animale solitario, egoista, una fiera rapace, indomabile, costituendo dello stato di natura un teatro di guerra e di diffidenza. L'altro filosofo fu Bonnet, il quale, riproducendo molte volte le teorie di Loke e di Condillac, appartiene alla scuola del sensualismo, scuola che regnò in Francia nel secolo scorso e che ebbe a maestri oltre a Condillac e Bonnet, Laucelin, Cabanis e Tracy.

Il saggio analitico di Bonnet fu scorta a Romagnosi nel suo metodo, ma l'italiano superò in merito il francese. Fondamento della teoria della scuola francese, e specialmente di Condillac, si è che la natura ci detta le fondamentali lezioni dell'arte di pensare, siccome l'analisi formò gli spiriti giusti.

Le facoltà primarie, alle quali rivolgiamo lo sguardo e le nostre contemplazioni, sono i nostri sentimenti. Per unico loro mezzo le impressioni degli oggetti giungono a penetrare fino all' animo. Non avremmo alcuna idea nè della luce, nè de' colori se stati fossimo privi della vista; senza gli organi dell' udito ignoti a noi sarebbero gli effetti del suono, in una parola: se non fossimo stati giammai dotati di alcun sentimento, sforniti totalmente saremmo d' ogni cognizione risguardante gli oggetti della natura.

Ma basta egli aver sentimenti per conoscere questi oggetti? No, che non basta; imperciocchè, quantunque tutti posseggano gli stessi sentimenti, non è però ciascuno fornito delle medesime cognizioni. L'origine fondamentale di simil disuguaglianza esser deve, perchè tutti non sappiamo fare de' nostri sentimenti quell' uso per cui gli abbiamo ricevuti. Acquisteranno le mie cognizioni estensione minore di quella d' un altro, qualora non impari a dirigerle; per la ragione medesima che il grado a cui si giunge di saper regolare i suoi passi, forma la maggiore o minor perfezione nell' arte del ballo. Tutto si apprende; e siccome avvi un' arte per condurre le facoltà corporee, così un' altra pur ne esiste per il regolamento di quelle dello spirito. Ma imparasi a condurre le prime, perchè si ha di esse cognizione; dunque, rispetto alle seconde, fa d'uopo conoscerle per saperle regolare.

I sentimenti sono la causa producente le impressioni che fanno sopra di noi gli oggetti. L' anima è quella che sente; ad essa soltanto appartengono le sensazioni, e la primaria facoltà che rileviamo in essa è quella de' sentimenti. Perchè noi possediamo cinque specie di sensazioni, così in cinque specie dividesi pure questa facoltà. Sente l'anima per mezzo della vista, dell' udito, dell' odorato, del gusto, e particolarmente poi del tatto.

Poichè l' anima sente per mezzo degli organi del corpo, è evidente che noi apprenderemo ad assoggettare a regole certe e determinare la sensibilità della nostr' anima qualora impariamo a portare con regole fisse i nostri organi sensorii sopra quegli oggetti che bramiamo rendere scopo delle nostre contemplazioni e del nostro studio.

Ma quale esser deve il metodo da tenersi per appren-

dere a ben regolare i suoi sentimenti? Operando in quella medesima guisa, nella quale si operò allora quando furono da noi giustamente regolati. Niuno esiste, a cui, qualche volta almeno, non sia riuscito di ben condurli. I bisogni e l'esperienza sono in ciò i nostri solleciti precettori: ce ne convincono i bambini. Senza ottener da noi alcun soccorso fanno acquisto di cognizioni: a fronte degli ostacoli che noi opponiamo allo sviluppo delle loro facoltà, ne giungono essi al possesso. Dunque hanno un'arte per fare simile acquisto. Egli è vero che ne seguitano le regole senza che sapiano di farlo; ma però le seguitano. Dunque non è di mestieri che fare ad essi osservare ciò che qualche volta eseguiscono, onde insegnar loro a farlo sempre; e si rileverà che da noi s'instruiscono soltanto in quello che già sapevano fare da sè medesimi. Siccome soli hanno incominciato a sviluppare le proprie facoltà, così comprenderanno che più oltre possono portare tale sviluppo, se per condurlo a perfezione seguiteranno a fare ciò che posero ad effetto nell'atto d'incominciarlo. Tanto più facilmente giungeranno a comprenderlo, in quanto che avendo incominciato prima di apprendere cosa alcuna, hanno essi giustamente incominciato, perchè allora non era che la sola natura che li regolava in questo principio delle loro azioni.

La natura, vale a dire le nostre facoltà, alle quali prescrivono i limiti e danno moto i nostri bisogni, sono quelle che incominciano ad ammaestrarci; imperciocchè i bisogni e le facoltà sono realmente quello che noi appelliamo natura di ciascun animale, ed in tal guisa favellando altro dire non intendiamo, se non che un animale è nato con i tali bisogni e le tali facoltà. Ma perchè questi bisogni e queste facoltà sono dipendenti dalla organizzazione, e variano a seconda di essa, è giusta conseguenza che per natura intendiamo la costruzione degli organi, ed infatti altro essa non è ne'suoi principii.

Gli animali che s'alzano a volo per l'aria, quelli che fanno la lor dimora sulla terra, o che vivono entro dell'acque, sono tante specie delle quali ciascuna, in differenti maniere formata, possiede bisogni e facoltà a sè medesima particolari, ovvero, che significa lo stesso, ciascuna specie ha la sua natura.

Questa natura è quella che incomincia, e sempre

bene, perchè incomincia sola. Tale è stato il volere di quella Suprema Intelligenza che l'ha creata; ha voluto infondere in essa tutto ciò che era necessario per bene incominciare. Faceva d'uopo che ciascun animale potesse di buon'ora vegliare alla propria conservazione; egli dunque non aveva il potere d'instruir sè stesso con la necessaria sollecitudine, e le lezioni della natura esser dovevano pronte egualmente che infallibili.

Fa acquisto di cognizioni un bambino, perchè sente in sè il bisogno d'instruirsi. Per modo d'esempio, egli ha un interesse a conoscere la di lui nutrice, e presto vi riesce; la distingue fra molte persone; invece di quella non ne prende un'altra, e questo appunto è un possedere una giusta percezione. Infatti l'acquisto delle nostre cognizioni sta in ragione diretta delle separazioni che far sapiamo in una abbondantissima quantità di cose, ed in proporzione delle più esatte riflessioni intorno alle prerogative che le distinguono: le nostre cognizioni riconoscono la loro origine dalla primaria distinzione che abbiamo appreso a fare sul primo oggetto che si è presentato ai nostri sensi.

Quelle che ha un bambino della sua nutrice, oppure di qualunque altro oggetto, per esso ancor non sono che qualità sensibili. Dunque le ha acquistate dal modo col quale ha regolati i suoi sentimenti. Un urgente bisogno può condurlo all'inganno, perchè lo fa giudicare precipitosamente; ma questo errore non può essere che momentaneo. Deluso ne'suoi desiderii, sente tosto la necessità di rinnovare il suo giudizio, e lo forma più giusto: l'esperienza, che gli dà legge, emenda il di lui abbaglio. Cred'egli vedere la di lui nutrice, perchè scorge in lontananza una persona che ad essa è somigliante. Presto svanisce in lui un tale equivoco. Se il primo fissar d'occhio gli ha formata un'illusione, un secondo lo disinganna, e gira lo sguardo per nuovamente ricercarla.

Laonde i sentimenti stessi distruggono talora quell'errore in braccio del quale ci hanno strascinati: per simil causa se una prima osservazione non corrisponde al bisogno pel quale l'abbiamo noi fatta, siamo per questo mezzo avvertiti che abbiamo male osservato, e conosciamo la necessità di replicare le nostre ricerche. Giammai privi siamo di tali avvertimenti allora quando assolutamente

necessarie a noi si rendono quelle cose sulle quali cademmo in inganno: imperciocchè in conseguenza di un giudizio falso alla soddisfazione, succede il dispiacere, come nasce il contento per un giudizio vero. Dunque i nostri primi precettori sono il contento ed il dispiacere: essi ci prestano i necessarii lumi, mentre ci avvertono qualora bene o male giudichiamo; e per questo nell' infanzia, senza bisogno di alcun soccorso, facciamo progressi rapidi ugualmente che maravigliosi.

Dunque inutile del tutto a noi sarebbe un' arte di ragionare, se non dovessimo giudicare che di cose le quali hanno soltanto rapporto ai bisogni della massima necessità. Naturalmente giusti formeremmo i nostri raziocinii, perchè dietro gli avvertimenti della natura daremmo regola ai nostri giudizii. Ma appena incominciamo ad uscir dall' infanzia, che già nasce in noi una folla di sentimenti e d' opinioni, sulla quale più non ci avverte la natura. Al contrario sembra che il piacere seguace si renda nei giudizii falsi come nei veri, e sotto la buona fede siamo guidati in seno dell' errore; in simili casi la curiosità prende il carattere del nostro bisogno, e la curiosità cieca, ignorante, è paga di tutto. Si pasce de' suoi errori con una specie di piacere; talora ostinatamente si assoggetta ad essi, prendendo per risposta una parola senza significato, e non essendo capace di riconoscere che questa risposta altro non è che una parola. In tal caso non isvaniscono i nostri abbagli. Se, come suole pur troppo ordinariamente accadere, abbiamo giudicato di cose delle quali non possediamo le sufficienti cognizioni, non potrà disingannarci l' esperienza; e se d' altre precipitosamente e senza riflessione giudicammo, ella non ci riconduce ad una più giusta opinione, perchè la prevenzion nostra non ci permette che noi la consultiamo.

Dunque in quel momento nel quale la natura cessa d' avvertirci de' nostri abbagli, hanno vita e principio gli errori; vale a dire, allorchè, giudicando delle cose che hanno poca relazione coi bisogni di prima necessità, non sappiamo mettere a prova ed esperienza i nostri giudizii, onde rilevare se giusti sono o falsi.

Per apprendere un' arte meccanica non basta concepirne le teorie, fa d' uopo unire a quelle la pratica, imperciocchè la teoria è soltanto la cognizione delle regole,

e con questa sola non si può essere meccanico; si addiviene tale soltanto colla consuetudine dell'opera. Acquistato che si abbia questa abitudine, inutili si rendono le regole; non si ha più bisogno di farvi sopra veruna riflessione, ed in qualche maniera si opera bene naturalmente.

Nella stessa guisa conviene apprendere l'arte di ragionare. Non basterà intendere questa logica, se non si forma un abito del metodo ch'ella insegna; e se quest'abito non è tale che si possa ragionar bene senza la necessità di riflettere sulle regole, non si avrà la pratica, ma la sola teoria dell'arte di ragionare.

Per mezzo di un lungo esercizio soltanto si può giungere a formarsi quest'abito, come accader suole in tutte le altre cose. Dunque fa d'uopo esercitarsi intorno a molti oggetti. L'analisi quindi è il solo mezzo per scoprire il vero, e la natura stessa nello spiegare le sue bellezze, ci addita il modo di analizzarle.

Raccolto in sè Romagnosi a meditare su le più importanti discipline sociali, fermò il pensiero intorno alla giurisprudenza criminale, alla sua influenza politica e morale, ed agli ostacoli che si oppongono al perfezionamento del sistema penale.

Quando Platone diceva che uno Stato non sarebbe più tale se il potere giudiziario non vi fosse regolarmente stabilito, esprimeva un sentimento generale, una credenza popolare. La necessità di una giustizia sociale è così universalmente riconosciuta, che il bisogno di domandarle i suoi titoli di legittimità non si fa sentire che agli spiriti abituati a risalire in ogni cosa tanto alto, quanto possono arrivare. Il giudice che pronuncia una sentenza su d'una quistione di proprietà, compie un atto di cui l'essere il più ignorante ne sente la convenienza. — Ma è essenzialmente il tribunale criminale che, punendo l'assassino, reprimendo il falsario, agisce in perfetta armonia coi sentimenti di ognuno: tutti scorgono in lui un protettore. Non basta, è vero, l'utilità materiale della giustizia penale perchè si legittimi la di lei esistenza: a ciò ottenere, fa d'uopo che l'utilità stessa sia legittima. Ma essa diventa irrecusabile allorquando vien presa come da un fatto. Non vi ha persona che osi ammettere l'esistenza delle associazioni umane, ad onta della esistenza della giustizia penale.

Che cosa potrebbesi mai aggiungere onde far sentire l'importanza di quella scienza, che insegna ad organizzarla, ad infonderle tutta quella attività di cui è suscettibile?

Ma questa medesima attività deve essere contenuta fra giusti limiti, poichè, quantunque pura e ragionevole che sia la fonte della giustizia sociale, quantunque sacri siano i titoli che la legittimano, in pratica essa addiviene l'opera dell'uomo, uno strumento di bene e di male fra le mani d'un essere debole e appassionato. Situata in mezzo alla società, col titolo di potenza legale, compiutamente necessaria a tutti gli altri poteri, ed alla quale tutto deve e può aver meta, non solo essa potrebbe d'un tempo all'altro immolar vittime all'interesse ed al capriccio, ma potrebbe altresì impossessarsi della intera società, colle di lei violenze rinversarne gli ordinamenti politici, fare di una nazione libera un popolo di schiavi.

Tali si furono gli effetti prodotti dal tribunale dell'Inquisizione nelle Spagne e in Portogallo; tali sarebbero stati gli effetti della camera stellata a danno del popolo inglese, se questo non avesse a tempo avuto sentore delle proprie forze e conosciuto il suo diritto.

La libertà politica sovra tutto ha bisogno della giustizia. Esse sono due condizioni sociali che non possono andar disgiunte. Quando l'una ha per un certo tempo esistito, l'altra prende necessariamente vita, e se una di loro viene a mancare, l'altra non tarda a perdere della sua natura, o a scomparire. Il Parlamento inglese ed il giurì sono due sostegni ugualmente indispensabili per lo stesso edificio.

Ma gli ordinamenti politici e morali non sono essi legati dai più stretti ed intimi rapporti? E questi rapporti non sono forse quelli del mezzo al fine? L'ordine sociale non è che un mezzo atto a sviluppare e a mantenere l'ordine morale. A misura che quello si perfeziona, la cognizione dell'ordine morale s'innalza, si estende dal profondo puro e universale sentimento dell'ordine morale, ne viene per necessaria conseguenza il miglioramento dell'ordine politico nelle civili aggregazioni.

Ora, fra tutte le parti di cui si compone la legislazione, la legge penale è quella che può più direttamente influire sulle nozioni universali dell'ordine morale. Egli è in forza di questa legge che il potere esercita più parti-

colarmente la missione di spiegare in un modo imperativo, nella sfera dell'ordinamento politico, i principii del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male. Non si riduce forse a tale il dovere del legislatore? Non è quello il suo diritto?

Egli è fuor di dubbio che la legge positiva non è quella che crea il diritto, sia che si parli del diritto penale, sia che si abbia di mira quello da noi chiamato civile, o qualunque altro diritto. Il diritto preesiste ad ogni cosa. Le di lui nozioni si manifestano presso i popoli, prima ancora che i legislatori ne facciano soggetto di leggi scritte. La scienza medesima, che altro non è se non la riflessione applicata alle elementari e comuni nozioni, può formarsi e svilupparsi indipendentemente da ogni intervento legislativo. Di tal modo a Roma i migistrati ed i giurisconsulti s'impossessarono degli elementi che erano atti a fornire loro lo sviluppo morale della società, crearono un diritto positivo, d'innanzi al quale il legislatore propriamente detto, rimaneva straniero. La storia del diritto ci fece apprendere come soventi volte il legistatore, in forza delle di lui arbitrarie decisioni, abbia snaturata la scienza e sviata dal di lei franco e diretto cammino, in luogo di approfittare di quei soccorsi che essa era pronta ad offerirgli. Esaminando alcune legislative disposizioni occorse più d'una fiata di dubitare se dei due modi di constatare il diritto non sarebbe stato preferibile di attenersi a quello che si limita a fondarlo unicamente nei costumi e nella giurisprudenza.

Checchè pertanto su questo progetto se ne pensi, egli è assai facile comprendere che il diritto penale, in ogni Stato bene organizzato, non ammette alternativa. Egli deve essere constatato dalla legge positiva scritta, e la di lui forza è alligata a questa condizione.

Ma egli è da ciò che ne risulta quella potente e diretta influenza che può esercitare il legislatore sopra le opinioni ed i costumi in una materia che lascia all'azione individuale meno di libertà di quello che operi il diritto civile. L'abitudine di costantemente figgere lo sguardo sopra la potenza legislativa, ritarda o rallenta lo sviluppo spontaneo e popolare delle nozioni del diritto penale; il legislatore che funge nel medesimo tempo la carica di precettore, agisce altresì sulle opinioni ed i costumi delle masse.

Se per avventura il legislatore osasse profes: non voler per guida altro che gl'interessi variabili teriali, allora, quand'anche le di lui leggi, pratic: considerate, non fossero inique, non cesserebbero p di affievolirgli nello spirito delle nozioni i principii dine morale.

Inoltre, se per il fatto si trovassero su d'una sima linea l'uomo giusto e l'uomo ingiusto, e fos pari modo sicuri o pericolanti, allora il bene ed i la giustizia e l'ingiustizia, producendo i medesimi ne verrebbe turbato l'ordine morale.

Finalmente codesto ordine è posto a soqquadr to può estendersi il potere dell'uomo, alloraquand leggi sociali la forza prende sfrontatamente il post giustizia, e che i tribunali criminali non sono, quas dire, altro che tenebrose caverne, ove si gittano g centi ad espiare la colpa d'avere per essi la ragioı diritto.

A lungo volgere di tempo, la materiale oppı è causa produttrice la morale degradazione dell'uo fiaccola della ragione si estingue se sta soggetta a mosfera pesante che la affoghi invece di ravvivarl

Quanto più scendono dall'alto, l'errore e l'i zia esercitano una perniciosa influenza sulla mora popoli. Ciò che di repente e con fondamento ha pr l'odio ed il dispetto, può addivenire una generale c ed ottenere l'universale consenso.

Il popolo spagnuolo che oggi a piena voce im tribunale dell'Inquisizione, gridava forse del pari secolo? Le repubbliche dell'America meridionale, ch ro a sè stesse delle costituzioni e delle assemblee leg hanno forse sentita la necessità, si sono forse d'av gio occupate di una nuova organizzazione della sociale? Poche cose mutate, ed in esse tutto vi è di spagnuolo e vi dominano perfino i medesim cipii, le identiche forme. Le credenze, le opinioni dispotico potere era giunto a instillare a'suoi sogg rigono tuttavia le repubbliche del sud dell'Americ

Alloraquando Napoleone osò pubblicare quel moso decreto sulle prigioni di Stato, destinato, a s per gli autori di quei fatti che non si potevano impuniti, ma che non era prudente di lasciarli gi

dai tribunali; siffatto abuso della sociale giustizia, o a meglio dire, codesto iniquo sovvertimento di ogni giustizia, fu per la intera Francia oggetto d'indegnazione e d'orrore? È permesso dubitarne. La fede nella imperiale infallibilità era di già ben radicata ed attiva.

Quale influenza non esercita mai sopra il morale del popolo inglese quella massa di leggi tiranniche che pesò e pesa ancora in parte sopra la popolazione cattolica, ed in particolare sulla infelice Irlanda? I pregiudizii, le antipatie delle sette, hanno formata radice nella nazione; uomini probi, chiari per ingegno, giusti in ogni altra circostanza, negarono giustizia a sei milioni di abitanti che sono pure a loro uguali in diritto; essi non ne parlano che con disprezzo: negl'Irlandesi non vilipendono che l'opera delle loro leggi stesse: opprimono un intero popolo, senza scrupolo, senza rimorso, senza rossore, perchè coll'influenza succhiarono l'idea dell'anatema legislativo lanciato contro l'Irlanda, anatema che sta racchiuso in queste sacramentali parole « La Chiesa e lo Stato ».

Nella medesima maniera sarebbe uno sconoscere il giro delle umane cose, quello di non saper scorgere il legame storico, il filo tradizionale che rannoda alla revoca dell'editto di Nantes, gli ultimi massacri di Nimes.

È di tal modo che la sociale giustizia, in luogo d'essere un mezzo d'ordine, ed a sua volta d'istruzione, può addivenire una scuola di errori, uno strumento di servitù.

In una parola non havvi civilizzazione eminentemente progressiva, senza libertà. Da questa sola proviene in tutta la sua evidenza l'intimo legame dell'ordine morale coll'ordine politico nelle civili aggregazioni. La civilizzazione, presa nel senso il più elevato, non è che la manifestazione e l'impero del bene e del vero. In questo esso è l'immediato fine dell'umanità. La materiale civilizzazione non è che un mezzo tanto legittimo, quanto lo è ogni altro utile ed in sè medesimo aggradevole, il quale è proprio al compimento di un dovere.

La libertà politica adunque, questa indispensabile condizione della civilizzazione, non può esistere senza una immediata giustizia, e soprattutto senza una giustizia penale. Da ciò scorgesi l'evidenza dell'intimo rapporto che unisce, nelle società civili, il diritto penale all'ordine morale.

Da ciò anche ne sorge il delitto di coloro che fecero del diritto penale un ostacolo alla civilizzazione, sia col privare gl'individui della necessaria libertà, sia collo snaturare nella legge le nozioni del vero e del giusto.

Sarebbe però ingiusto credere che tutte le false dottrine e le cattive leggi di cui va ingombra l'Europa in materia di diritto penale siano attentati premeditati contro la specie umana. Vi ebbero lor parte l'incapacità, la leggerezza, la bassezza ed altresì l'ignoranza. Il miglioramento delle leggi penali suppone un magazzino di cognizioni, e l'applicazione a'studii, pur troppo poco comuni e d'altronde anche poco avanzati.

Ella è cosa incontrastabile aver le scienze naturali preceduto di molto le scienze morali e politiche, e che le cognizioni che esse hanno generalizzato non furono senza influenza nel miglioramento delle leggi. È senza dubbio corrucciante il pensiero che il legislatore in un tempo abbia punito con pene severissime atti, la di cui pretesa colpabilità era contraddetta dalle leggi della natura. Tuttavolta il diritto penale non sarebbe considerato da grande elevatezza se si avesse a credere che in quello esistesse ciò che vi avea di più increscevole nel vecchio diritto criminale. Quando il legislatore, apprezzando la malefica efficacia di alcuni fatti materiali, con sè stesso ingannava il pubblico intero, e quando non sopravanzava il secolo nella conoscenza della natura fisica, operava un male: esso puniva senza cagione. Ciò nullameno questo non era che un male materiale, ed era apprezzabile. Sarebbe veramente dispiacente cosa quella che si avesse a credere velenosa ai passeggeri la luce del gaz, ma supponendo che questa opinione esistesse, e che il legislatore emanasse una legge contro quelli che si permettessero di ardere idrogeno, quale ne sarebbe il risultato? Un ritardo nel progresso della chimica applicata alle arti ed alcuni comodi di meno per l'umanità. Il legislatore non raddrizzerebbe, è vero, la pubblica opinione, ma non sarebbero turbati i principii dell'ordine morale, la legge non sarebbe punto un elemento di corruzione gittato in mezzo alla società, imperocchè l'avvelenamento è un vero delitto ed una malvagità sì forte, che la giustizia umana non deve essere tarda a reprimerla. L'errore in questo modo cadrebbe non sopra la natura morale dell'atto, ma sopra la materiale qualità del fatto.

Ma che il legislatore s'inganni sopra i rapporti morali delle cose, ovvero che li alteri ed a disegno li snaturi, non è più d'un semplice male materiale ed apprezzabile che lo si deve accusare; egli pervertisce i cittadini, confonde le nozioni del giusto e dell'ingiusto, non protegge, ma tende a distruggere il corpo sociale. Tutta la severità del diritto penale fu esercitata durante una lunga serie di anni contro i dissidenti in fatto di opinioni religiose. Fremette l'umanità alla vista di tanta mole di supplizii; fu il grido generale d'indignazione che si elevò per tutti gli spazi della terra, quello che per primo rallentò la mannaja del carnefice. Ma se queste pene fossero state dolci e leggieri, le leggi penali avrebbero per ciò solo cessato di essere ugualmente sovversive dell'ordine morale, ugualmente corruttrici? Il vizio consisteva più nel principio che nell'atrocità della pena. E che! Uomini che solo, tremando, vedevano usare del diritto di punire, avevano essi da soli a proclamarsi i difensori della Divinità? Essi abbassare la religione fino allo stadio delle umane passioni? Essi assidersi con la mannaja alla mano, fra la coscienza dell'uomo ed il suo Dio, come se si interponessero fra un assassino e la sua vittima? Il male prodotto da siffatte leggi, è egli puramente materiale? Possono forse calcolarsi le funeste conseguenze di questi principii che con tutta l'autorità della legge snaturano le nozioni della Divinità e della giustizia, e travisano una religione di pace in un culto di odio e di vendetta? A quali eccessi non può spingere quella alterazione del senso morale, colla quale si pretende inculcare ad un popolo il principio che, per rendersi accetti a Dio, abbia a sfidare come nemica la coscienza del prossimo, spiare le di lui azioni le più recondite, i più intimi pensieri, tradire l'amico, denunziare il parente, e finalmente correre, come selvaggi, a godersi della vista delle belve che li divorano?

Abbiamo scelto ad esempio un errore oggidì assai manifesto e troppo maledetto, per temere che possa di nuovo soggiogare la mente dei legislatori. Ma l'abbiamo accolto come uno di quegli esempi che più colpiscono, e dei più funesti. Ciò nullameno sarebbe assai facile lo rinvenirne di simili nelle legislazioni vigenti. I delitti immaginarii, almeno nei rapporti dell'ordine sociale, i falsi legami morali che sono arbitrariamente stabiliti dal

potere, non sono ancora scomparsi dai codici, e gli effetti di questi errori sono mai sempre deplorabili. È mestieri guardarsi bene dal confondere i precetti della morale colle regole del diritto penale. In fatti la giustizia di Dio e quella degli uomini non saprebbero essere le medesime, nè per l'estensione del diritto nè per la imperfezione dei mezzi.

Ma nel medesimo tempo, perchè il legislatore non può, nè deve applicare coattivamente in tutta la loro estensione i principii dell'ordine morale, deve egli agire come se gli fossero stranieri, e che il di lui potere a lui derivasse da altra sorgente? Pure, questo è il principio che professano coloro che senza riprodurre in tutta la sua limpidezza quello della forza, come sorgente della giustizia sociale, lo hanno ingegnosamente svisato sotto altre teorie più o meno speciose, e quelli che, sembrando ammettere un principio morale, tuttavolta non scoprono che l'azione materiale e immediata dell'umana giustizia. Per tal modo nel fondamento del loro sistema si scorge il pensiero di quell'uomo che nel supplizio non scorgeva altro se non se il cardine della società.

Tale, per certo, non saprebbe essere la dottrina di qualunque riconosce che la legge penale, limitando la di lei azione alla conservazione della società, prende il suo punto di partenza dai principii della assoluta giustizia e non si permette di contrariare ai doveri dell'umanità ed alla dignità dell'uomo.

Per coloro almeno che professano tali principii è evidente che il sistema penale è strettamente legato non solo alla materiale conservazione dell'ordine politico, ma ancora allo sviluppo dei principii morali nelle civili società.

Ogni progresso della scienza penale adunque è un beneficio per l'umanità, e perchè risparmia di molti pentimenti, e soprattutto poi perchè seconda l'avanzamento dell'uomo verso il suo morale sviluppo.

Sgraziatamente fra le scienze politiche, quella del diritto penale è una delle più difficili a raggiungere un perfezionamento. Si viene colpiti da spavento al vedere nel bel principio tanta mole di ostacoli; ma può essere che la loro enumerazione sia un mezzo preparatorio a sormontarli.

Da tre principali sorgenti scaturiscono gli ostacoli al

perfezionamento del diritto penale: dalla natura medesima del soggetto, dal necessario progresso delle civili società, finalmente dalla forma di governo.

Fare la legge e giudicare sono i due essenziali atti della giustizia sociale.

Ma fare la legge è riconoscere quali sono, fra le azioni dell' uomo, le ingiuste; fra gli atti ingiusti quei che sono assai nocivi e per cui la società sia in obbligo di punirli; finalmente, quale ne debba essere la punizione onde evitare tanto di trascendere quanto di fallire al fine dell'umana giustizia. È mestieri adunque sciogliere problemi di morale e di politica, onde rinvenire tutti gli elementi del diritto penale positivo. Questo diritto si compone effettivamente degli eterni ed immutabili principii del giusto e dell'ingiusto, e delle applicazioni messe in rapporto colla sensibilità morale dell'uomo e lo stato particolare di ciascun corpo politico, vale a dire, composto delle verità di tutti i tempi, di tutti i luoghi che sono indipendenti da fatti esterni e che non possono essere verità locali, temporarie, che esistono coi fatti, ai quali esse si concatenano, che cangiano, si modificano e scompaiono con essi; e di verità ad una volta generali e locali, che hanno della natura dell'uomo, ma si modificano per le circostanze nelle quali egli si trova. L'uomo è sensibile al dolore: il di lui cuore si schiude alla pietà: ecco un fatto generale. Pure, quanti uomini non hanno saputo sfidare i dolori i più atroci! Quanti uomini non furono senza pietà! Qual differenza fra un giovane europeo ed un arrabbiato selvaggio.

In altri termini, il diritto penale si compone d'una parte assoluta e d'una parte relativa; d'una variabile e d'una invariabile; d'una sulla quale l'uomo è impotente ad agire, e d'un'altra che può modificare a suo piacimento modificandone la maniera di essere; in una parola: esso si compone di precetti di giustizia e di regole di utilità.

Onde ottenere un diritto positivo razionale è d'uopo scendere ad una volta nelle profondità della filosofia e della psicologia, ed attingere alle fonti della storia.

Ma la principale e prima difficoltà che si incontra consiste nel combinare in giuste proporzioni questi elementi diversi.

Prima di tutto trattasi di raccogliere le decisioni della

ragione universale dell'umana coscienza, avendo però riguardo di evitare di riconoscere per tali le suggestioni dell'egoismo e le esigenze delle passioni. Si tratta di apprezzare le azioni di un essere il di cui pensiero ben di sovente ci è ignoto, i di cui sentimenti non furono esaminati, analizzati che di una maniera assai incompleta. Bisogna apprezzare l'influenza delle sue azioni sopra altri individui e sopra l'intiero corpo sociale, vale a dire su di un corpo composto di differenti parti, soventi volte di parti eterogenee, mal collegate fra loro; di elementi nobilissimi modificabili, e che ponno scomparire da un giorno all'altro. Bisogna considerare l'uomo tale quale egli è in lui medesimo, e tale quale possono averlo fatto le istituzioni. Non è sufficiente il conoscere la forza dei di lui sentimenti, ma è d'uopo prevedere i risultati di una lotta fra sentimenti in opposizione fra loro.

Nello studiare l'uomo e le società si incontra un miscuglio, un incrocicchiamento, una successione continua di cause e di effetti, qualche volta sì impreveduti, sì rapidi, che a voler prevedere un risultato morale, è, generalmente parlando, un dar prova di leggerezza e di imprevidenza. Finalmente bisogna prevedere e calcolare per un tempo più o meno lungo i risultamenti morali che affaticano il legislatore; egli è, prendendo per base simili dati, che egli osa minacciare di pene gli uomini, e di pene immediate, gravi, irreparabili, fra le quali assai di sovente si enumera la morte. In parte egli si abbandona ad una scienza congetturale, ma ciò che esso pronuncia è tutto quello che vi ha di più positivo; è probabile che un tale atto, essendo commesso impunemente, produrrebbe certi effetti sull'ordine sociale: se tu lo commetti, perirai.

Dissi, ad una scienza congetturale, ma è mestieri aggiungere che il legislatore si abbandona ad una scienza ancora assai imperfetta.

In apparenza almeno, da bel principio, noi non facciamo che considerare la parte più facile, quella che consiste nella conoscenza dei fatti sociali e delle esigenze politiche di ciascun paese. I legislatori dei nostri giorni non s'affaticarono molto onde ottenere siffatte cognizioni. In luogo di agire in forza di un sentimento generale e confuso dello stato delle cose, hanno essi forse proceduto ra-

zionalmente? Hanno essi forse preso possesso di tutti gli elementi da cui è costituito il loro lavoro? Ciò di cui essi avrebbero dovuto servirsi, sarebbe stato di opere storiche e di statistica giudiziaria. Dovunque si affatica nella compilazione di leggi penali, il lusso della *codificazione* c' invade da tutte parti. Ma qual è la nazione che possiede una vera storia, e completa, del suo diritto criminale? L'Alemagna stessa, la studiosa, la infaticabile Alemagna, la brama, eppure ancora non la possiede. Diciamo di più, fra gl'innumerevoli compilatori di codici nei giorni nostri, quali sono quelli che hanno considerata l'istoria come punto di partenza? Quali quelli che hanno pensato a chiederle tutti quei lumi di cui ella dovea fornirli? Non basta conoscere la data, la circostanza, gli autori, il contenuto delle leggi anteriori, d'avere segnate le oscurità, la loro insufficienza, i difetti i più palmari. Se si vuole, in questo consiste la vera storia della legge, ma ove è quella del diritto penale, ove quella del di lui spontaneo sviluppo? Ov'è la storia di quella scienza, la quale, se ha esistito, dovette prima impossessarsi del prodotto delle forze nazionali e sottometterle a'suoi processi ed a'suoi metodi?

Ciò che avanti ad ogni cosa importa, è conoscere sopra ciascuna specie di delitto, sopra ciascuna qualità di pena le nazionali opinioni, le credenze popolari, l' epoca del loro nascere, il loro sviluppo, il loro decadimento, il legame che li stringe ad altre opinioni, ad altre credenze religiose, politiche o di qualunque altra natura. Se un tal uomo, che forse ha contribuito col consiglio a decidere un gran numero di quistioni legislative, indirizzasse a sè stesso uno solo di questi problemi storici, quanto non rimarrebbe sbalordito e della di lui ignoranza e delle difficoltà a cui si esporrebbe onde erudirsi, specialmente in quei paesi ove non esistono assemblee legislative, privi della libertà della stampa, e più ancora senza giurati? Non si ha molto posto mente di osservare che fra gli altri vantaggi che presenta il giurì, fino ad un certo limite, ha pure quello di essere la storia vivente del diritto penale. Solo da jeri datano alcuni lavori di statistica giudiziaria; ma ciò non è a sperarsi in paesi privi di libertà politica. Quand'anche in questi ultimi fossero pubblicati lavori di tal genere, privi come sarebbero del controllo della

libera discussione col mezzo della stampa, essi non potrebbero meritare fiducia.

Siffatti lavori storici d'altronde non vanno scevri di una difficile esecuzione. Quegli che si pone a tessere la storia d'una materiale istituzione, se vuol essere veritiero, non ha bisogno che di attenzione e di buona fede. Non è lo stesso qualora si voglia fare la descrizione di fatti morali. Bastano forse la buona fede e l'attenzione per ben osservare e descrivere le tendenze, le opinioni, le credenze di una nazione, al loro nascere, nei loro progressi, nelle loro variazioni? Bastano per apprezzare gli effetti che sono su lei prodotti da tale o tal altro costume? Bastano per seguire attraverso circostanze e tempi l'azione reciproca delle leggi e delle abitudini? Le ricerche dello statista giudiziario sono assai preziose, ma esse non servono per un lavoro storico che come un elemento, esse non danno che risultati i quali possono essere l'effetto di cause moltiplicate e diverse. Questi risultati non possono essere concatenati alle loro vere cause che con un lavoro finito, ma un tale lavoro è lungo e difficile.

Finalmente si è ancora ottenuto di emanciparsi dallo stretto dominio dei fatti nazionali.

Havvi mestieri di spingere le proprie cognizioni ai fatti più generali, ai fatti, cioè, dell'umana natura. La storia dell'uomo, la conoscenza della di lui fisica e morale sensibilità, è quella che ci conduce a comprendere la storia di una riunione di uomini, di questo o quel popolo in particolare, quella che ci spiega la natura dei di lui sentimenti in circostanze particolari, che ci lascia comprendere quello che i fatti materiali, colla loro rozza corteccia, tolgono al volgo. La storia naturale dell'uomo deve essere il risultato dell'esatta osservazione di tutti i fatti interni ed esterni dell'umana natura. Ma ove è il catalogo completo di queste osservazioni? Il materialista negligenta i fatti interni, altri trovano lor comodo sfuggire sempre dal lento e penoso processo dell'osservazione; i legislatori ed i giureconsulti appena ora s'avvedono dell'obbligo che loro corre di conoscere l'uomo prima di dargli delle leggi e di sedere a giudici delle di lui azioni.

Ma si affaccia una terza difficoltà. Il legislatore, co-

noscendo l'uomo e lo Stato, può fondare un sistema penale conforme al fine particolare che egli si è proposto, un sistema efficace ed una certa tal quale utilità. Ma perchè egli sia nel medesimo tempo giusto, conforme al fine supremo delle civili società, ed in armonia colla dignità dell'uomo, è mestieri risalire ai principii fondamentali del bene e del vero. Ora questi principii non sono essi ancora un oggetto di contesa, di disputa? Siamo noi presso a veder cessato questo disaccordo? Chiedetelo piuttosto ai filosofi, alla scuola di Condillac, di Kant, ai giureconsulti teorici dell'Alemagna, ai discepoli di Bentham, e finalmente al proselitismo di De-Maistre e di Lamennais. Chiedete loro che cosa sia il giusto, a quali fini, e come sia dato all'uomo di riconoscerlo. Gli uni interrogano la ragione e la coscienza, gli altri negano la coscienza, mutilano la ragione; gli ultimi non confessano la coscienza, e non riconoscono la ragione individuale se non che per darsi il piacere di avvilirle e di strapparle dai loro seggi. La diversità dei principii reagisce su tutte le quistioni di dettaglio e di applicazione. Se esistessero tre codici criminali, uno opera di un kantista, l'altro di un discepolo di Bentham, e il terzo di un ammiratore delle *Serate di Pietroburgo*, essi si assomiglierebbero tanto fra loro, come sono identici i principii del dovere, quello dell'interesse ed il principio teocratico. Almeno che questi tre diversi sistemi di legge fossero in armonia co' principii del giusto e le esigenze dell'ordine sociale. Ma nel primo probabilmente non si avrebbe avuto riguardo allo stato reale delle umane cose; nel secondo non avuto di mira che i variabili e materiali interessi; l'ultimo non sarebbe stato che l'espressione di una vigliacca tirannia, che si appropriava pur anche il diritto di punire le osservazioni e le lagnanze.

A dispetto però di tutti i sistemi esclusivi, la verità esiste. Se il filosofo, troppo superbo di averne abbrancato un frammento, e tutto occupato a coltivare le ricchezze della sua parziale conquista, ne perde di vista l'insieme, non cessa però di esistere quella vasta e feconda unità. Il senso comune la scuopre, non ne trae già sapientemente tutte le conseguenze di cui ella è piena, ma a ciascun caso particolare egli ne fa la sua applicazione, la quale per essere istruttiva non è meno giusta.

Se egli erra, non è già nel senso del diritto, ma più sovente quello su cui s'inganna è sull'esame dei fatti, o sul quale vien tratto in errore.

Il legislatore dovrebbe essere in una volta popolo e filosofo: dovrebbe tenersi in guardia contro lo spirito sistematico, perchè a lui è mestieri la verità tutta intiera; e medesimamente guardarsi da ogni sentimento privo di base, perchè a lui sono necessarie conseguenze dedotte dalla ragione, che, quando sia chiara, può impedire che al sentimento naturale del giusto e del bene si colleghino cieche passioni.

Ma, situati i giureconsulti ed i legislatori, come sono, fra il popolo ed i filosofi, bisognosi ad un tempo dei lumi istintivi dell'uno e dei sapienti metodi degli altri, non è egli facile che essi non siano nè empiristi col primo, nè parziali ed incompleti coi secondi? Che si esamini, poi si giudichi. Del resto, bisogna convenire che non sempre, in causa dei filosofi, noi ci lasciamo soventi volte trasportare. È cosa sì comoda non essere che popolo!

Fino a questo punto noi troviamo che le difficoltà non sorgono che dalla natura delle cognizioni che suppone lo stabilimento di una retta e buona giustizia penale. Aggiungi a ciò che, se è facile cosa l'acquistare tali cognizioni, sarà maggiormente facile forse il bene impiegarle, passando dalla dottrina alla legislazione, dalla scienza all'arte.

Che cosa è ella mai una legge positiva scritta? È una formola, una espressione quasi algebrica, una misura tratta da un certo numero di fatti particolari; in una parola, un letto di Procuste. Essa non è nè può essere altrimenti, a meno che non si rinuncii all'idea di darsi delle leggi, e che non si voglia esporre a tutti i capricci di un potere arbitrario. Ma dacchè si vuole stabilire una regola di diritto, è mestieri uscire col mezzo di generali dal caos di fatti speciali, e dare colle leggi allo spirito umano quel medesimo aiuto che gli si presta a mezzo delle scienze.

L'ingegnere, l'artigliere che applicasse, senza tener conto delle circostanze di un fatto particolare, una formola generale di meccanica o di ballistica, non si renderebbe forse o ridicolo o colpevole? E ciò che avviene di esso, non avverrebbe del pari di un ministro della giustizia sociale?

Che cosa è mai dunque questa legge scritta, che è ancora più un metodo che una verità? Che codesto ordine, la di cui esecuzione non potrebbe andar scevra da ingiustizia? Questa regola che ha bisogno di esser rettificata da altre regole? Gravi quistioni sono queste, gravi quanto quelle di sapere, se una tale rettifica sia possibile, fino a qual punto possa giungere ed in quale maniera vi si possa arrivare.

Non è del momento l'occuparci a svolgerle; noi non facciamo qui che indicare le difficoltà. Quantunque foste in possesso della regola che volete stabilire, non avreste tutto operato ancora. È d'uopo rinvenire una espressione la quale sia chiara, semplice e precisa. Questa verità è nota ad ognuno, ed ognuno la confessa, perfino coloro che non hanno mai dubitato delle difficoltà che presenta la concorrenza della lingua in materia di legislazione.

Abbondano i precetti, ma sono assai poche le leggi che siano bene redatte. È assai probabile che l'applicazione di tutti questi precetti di rettorica legislativa non sia tanto agevole.

A dire il vero sarebbe un lavoro tanto originale quanto istruttivo quello di comparare, sotto il punto di vista della redazione dei differenti popoli, e di esaminare l'*influenza* del carattere proprio di ciascuna lingua, delle opinioni letterarie, e dei metodi scientifici che dominano presso le diverse nazioni.

Per quanto ci sembra, la redazione della legge penale offre di molte difficoltà che le sono affatto particolari. Noi non faremo che ricordarne una sola. La legge penale è obbligatoria per tutti i cittadini; ma, considerata come ordine, essa è diretta specialmente alle classi le più numerose, e le meno istrutte; e come sanzione penale, più di sovente non sono che queste classi che ella colpisce. Egli è di questa maniera che codesta legge si distingue dalle politiche e dalle civili. Lo spirito ed i principii delle leggi politiche interessano la intera nazione; la loro applicazione poi non ha di mira che un tenue numero di persone. Quello delle leggi civili invece cade, sia direttamente che indirettamente, sopra un gran numero di cittadini, ma è sempre vero che la redazione di queste leggi ha niuna importanza presso coloro che nulla posseggono.

Ora, con queste nostre lingue contegnose, disdegnose, e tutt'affatto impacciate nella loro etichetta, è forse facile cosa il farsi intendere da coloro che null'altro hanno compreso fuorchè il ruvido, povero, irregolare, ma brillante, franco e pittoresco dialetto del mercato, delle taverne e della fiera? Ciò nullameno, e massimamente secondo alcune teorie penali, siccome è la gente di tal fatta che è più facile a cadere in delitto, così egli è indispensabile di farle comprendere la legge. Senza di essa, come si potrà reprimere colla forza del timore l'impulso del piacere? Che addiverrebbe di questo artificio meccanico, di questa bilancia penale tanto vantata, a mezzo della quale si lusinga poter opporre istantaneamente una forza preponderante all'azione d'ogni passione nociva?

Di qual lingua adunque, di qual metodo sarà mestieri far uso nella redazione delle leggi, perchè esse possano agire efficacemente sullo spirito incolto di coloro che meno possono resistere alla tentazione del delitto? Sarà forse con uno stile aulico o da accademia? Sarà nella lingua da conversazione quella in cui si detteranno le leggi, o in quel dialetto popolare che non sa oltrepassare una costa, nè salire un colle senza usare d'essere il medesimo, in quel dialetto capriccioso, multiforme, che non sa cancellare le impronte delle sue vetuste origini, nè respingere alcuna novella forma, per poco che serva a'suoi bisogni? Dovrassi forse procedere a mezzo di vaste generalità ovvero entrare in analitici dettagli? Ci doneremo alla mercè del senso comune, ovvero daremo delle definizioni e imbrillanteremo i codici di tutto lo splendore scientifico della sintesi?

Codesti temi, gravi e spinosi, sono ben lontani d'aver ottenuto una soddisfacente soluzione, e siamo d'avviso che basterebbero soli a spiegare le difficoltà che offre una legislazione penale, e le spiegherebbe per mezzo dei suoi rapporti colle scienze morali e politiche non solo, ma ancora cogli studii letterarii.

Coloro che ancora allignano entro sè stessi qualche dubbio intorno a ciò, non hanno che a fissare la loro attenzione sopra la seconda parte del sistema penale, cioè a dire, i giudizii.

La giustizia di una sentenza si ripone precipuamente nella perfetta conoscenza del fatto imputato. L'uomo non

ha mezzo più acconcio, per conoscere i fatti esterni, quanto il testimonio immediato de' suoi sensi, sempre supposto che abbia imparato ad usarne convenevolmente. Ora, il giudice non fu punto testimonio del fatto. Vede cogli occhi altrui, ode coll'orecchio altrui, a lui fa mestieri essere istruito. Alcuni uomini spesso devono conoscere ciò che è avvenuto, e ciò che di sovente non ha lasciato altra traccia che nella memoria altrui, a traverso ad una tela spesso distesa dalle passioni e dagl'interessi i più abbietti che sono sentiti da uomini che per mille diversi motivi possono desiderare d' ingannare la giustizia.

Oh troppo triste e dannosa necessità! Non si può a meno di rabbrividire allorchè si pensa che spesso la leggerezza o la passione presiedono ai giudizii criminali; ed è ben legittima l'impazienza che si prova quando si veggono i legislatori, schiavi di una cieca pratica, usare con una tal quale indifferenza delle forme della giustizia penale e scordare freddamente alcune delle più indispensabili modificazioni. Ma questi amici di una pedante pratica dimenticano adunque che trattasi delle più importanti quistioni, e più dilicate, le quali toccano la credenza umana; che trattasi di trovar garanzie contro i danni che risultano dalle prove che alcuni uomini somministrano e che altri apprezzano; che trattasi di decretare anticipatamente sopra quanto di sua natura pochissimo si presta ad alcune regole generali ed inflessibili, sopra l'ammissibilità delle prove, e sopra il miglior modo di fornirle; che è d'uopo conciliare la libertà dell'accusa e della difesa con quelle garanzie e quelle forme senza delle quali non esisterebbe nè giustizia nè sicurezza. « Imperocchè la giustizia è riposta nelle formalità: altrimenti essa è forza, violenza, tirannide. »

Indubbiamente è assai utile che la persecuzione dei delinquenti abbia ad essere pronta e attiva; ma non si può già lasciare in balìa del primo venuto la facoltà di turbare impunemente la pace di una famiglia, il diritto di far correre a carico di ognuno l'imputazione di un'azione penale, e ciò senza freno, senza precauzione, senza garanzia.

Egli è utile ed eminentemente giusto che la difesa sia libera, piena e provveduta di tutti i mezzi. Pure non è possibile di porgere orecchio a colui il quale, sotto pre-

testo di raccogliere mezzi di difesa, vorrebbe arrestare il corso della giustizia, a colui che, abusando della libertà, dell'arditezza, quantunque legittima della difesa, vorrebbe servirsene come mezzo di calunnia e di oltraggio. Per noi è evidente cosa, che il giudice del fatto debba stabilire la propria convinzione nella sua coscienza, e che nessuno ha il diritto di chiedergliene conto. Ciò però non vuol dire che lo si lascierà tutt'affatto indipendente e libero nel procacciarsi i mezzi di convinzione e che ogni prova sia attendibile, e possa essere amministrata in una maniera qualunque. Un giurato potrà egli abbandonare un dibattimento non ancora giunto al termine, perchè si è di già formata la propria convinzione, ed egli la stimi piena ed inconcussa?

Tutti, giudici, accusatori e parti hanno del pari diritto alla libertà; tutti hanno il dovere di restringerla entro dati confini, e di sottometterla ad alcune regole. Ma questi confini non sono sì facili a potersi segnare; non così facile a fissare codeste regole. In qual modo protrassi restringere la libertà senza imporle il giogo della servitù, senza che ella cessi di essere ella stessa?

Nè in teoria, nè in pratica non ha ancora potuto avere una completa spiegazione il problema, di rinvenire cioè la giusta misura della libera azione di tutti coloro che prendono parte ad un processo criminale e scoprire i legami col mezzo dei quali quest'azione spontanea e indipendente debba attaccarsi alle garanzie legali. Questo è uno di quei tali problemi sociali la di cui completa soluzione si farà attendere molto tempo, imperocchè, perchè essa avvenga, fa di mestieri di un grande progresso scientifico politico. Uno spirito puramente speculativo non saprebbe sciogliere nel proprio gabinetto un problema tanto complicato, e per cui è d'uopo accordare gran parte all'azione libera degl'individui. Bisogna aver veduto l'uomo agire in analoghe circostanze, fa d'uopo porre in bilancia i risultati dei differenti metodi; avere osservato e possedere cognizioni, le quali non si possono avere che là ove la civilizzazione è in pieno progresso ed ove la libertà lascia tutto vedere, tutto comprendere, tutto discutere, senza restrizione alcuna e senza timore. È specialmente in materia di procedura criminale, che alle difficoltà inerenti alla natura del soggetto vengono ad aggiungersi altri osta-

coli che ritardano il perfezionamento del sistema penale, l'ostacolo, cioè a dire, di una civilizzazione imperfetta, e quello di un governo antinazionale.

Ciò che avviene di tutti gli altri sistemi di idee, avviene pure del sistema penale. Prima che lo spirito umano abbia subito la forza della civilizzazione, l'uomo non saprebbe concepire il sistema penale in tutta la di lui estensione.

Nell' infanzia dei popoli, quando ancora le individualità sono isolate, assai distinte, e le nozioni generali d'ordine sono troppo oscure e deboli, non potrebbe essere compresa la giustizia penale, ed infatti essa non lo fu. Quando gli uomini giacciono ancora nella culla della civiltà, le cognizioni che hanno rapporto alla giustizia penale non sono che istintive. Sentono confusamente che il male dev' essere rimeritato col male; non si sollevano punto contro le grossolane applicazioni di questo principio: ma soggiogati dagli immediati bisogni e dalla violenza delle passioni, essi lo applicano troppo all'individualità, e non scorgono altra cosa fuorchè l'offensore e la parte offesa. Egli è specialmente nell'infanzia delle società che avviene di confondere il diritto di punire col diritto di difesa personale, il quale ultimo è essenzialmente individuale, brutale nella di lui azione, e passaggiero.

Per tal modo, in codeste epoche sociali, la vendetta si mesce alla punizione senza che l'uomo, testimonio di tali eccessi, ne sia o ferito o scandalizzato.

A poco a poco le individualità si confondono: la fusione sociale progredisce, e le idee di pubblico ordine cominciano a colpire gli animi.

Di ciò ne approfitta la giustizia penale; ella comincia a spogliarsi di quella materia brutta di sentimenti personali, violenti e vendicativi, che altro non erano se non il risultato di una eccessiva individualità. Un fatto rende vie più evidente questo progresso, imperocchè nel secondo grado di civilizzazione, l'idea che domina nell'esercizio della giustizia penale, altro non è che l'idea di una riparazione. Questa però non è ancora l'idea del castigo, della pena, nello stretto senso della parola: in questo secondo stadio, gli uomini sono ancora di troppo materiali; il rapporto che essi di leggieri comprendono è

sempre quello che passa fra il male operato, coll'interesse particolare delle parti lese. Sopra tale soggetto tutto quanto possono giungere a comprendere, in materia di principii d'ordine, riducesi a ciò, che l'azione individuale cioè non deve esistere senza freno, ma che è d'uopo moderarla nell'interesse della pubblica pace. Essi stabiliscono la tariffa delle riparazioni, la tassa legale di riscatto della pena, del rappattumamento dell'offeso coll'offensore; in tale maniera essi confondono l'accessorio col principale; ciò nulla meno sono di già meglio istrutti in fatto di giustizia penale, imperocchè si sono persuasi essere l'esercizio della medesima, considerato sotto un punto di vista generale, una missione devoluta al potere sociale.

Allora quando finalmente si fa sentire più grande il bisogno della pubblica pace, ed in forza di questo si riconosce l'insufficenza dell'individuale espiazione al mantenimento dell'ordine sociale, sviluppasi eminentemente le idee sopra annunciate. È allora che la pena, propriamente detta, comincia ad addivenire il principio regolatore della giustizia criminale. A misura che l'uomo, osservando le leggi di sua natura, si accosta di più a' suoi simili, ed entra con essi in una intima comunicazione di interessi, di azioni, di sentimenti, s'innalzano, si estendono, si purificano in lui le nozioni d'ordine e di diritto, scopre il dovere di sostenerle e di sottomettervisi; comprende confusamente che il governo di sè stesso non deve essere esclusivo, nè sotto il punto di vista, nè nel grado di individualità. La giustizia finalmente gli si appalesa sotto l'immagine di un sacerdozio, sotto l'aspetto di un sacro ministero, che ha la missione di proteggere il pubblico ordine e la morale.

Solamente allora sviluppasi l'idea del delitto *pubblico*. Come già si è detto, questa nozione è una di quelle più tarde a svilupparsi presso i popoli. È mestieri che essa sia preceduta dalla nozione della unità morale, da quella del corpo politico, che abbia diritti a proteggere, doveri a compiere. Parimenti, quando la storia ci faccia conoscere essersi immedesimata in un popolo la nozione del delitto pubblico stabilito, puossi senza tema d'errare concluderne che questo popolo ha di già tocco quel grado di civilizzazione, nel quale fino ad un certo punto

scompare l'individualismo, per dar posto all'unità penale, o per meglio dire, esse furono apprese e coordinate dai vincoli dell'ordine pubblico. Havvi una regola stabilita di forme positive, una vera corporazione.

Ma queste nozioni sono ancora bene imperfette, ben confuse e non ancora depurate. L'uomo non può trascorrere da uno stato in un altro, da un ordine di sentimenti e di idee, ad un ordine più elevato, senza trarsi dietro i frantumi di quel sistema dal quale ha potuto spogliarsi.

In questo periodo di civilizzazione la giustizia penale ha bensì assunto il vero di lei carattere, ma le è affatto impossibile di svilupparsi. Essa è ancora impacciata, sovente anche soggiogata dalle circostanze esterne. Essa si è bensì posta sulla via che la ragione le prescrisse, ma è ancor ben lontana dal raggiungere la meta.

In quest'epoca la storia ci mostra la giustizia penale crudele, fantastica, e soprattutto superstiziosa. Ella proclama alcune leggi penali le quali agli occhi della ragione non sono che bizzarre: confonde il delitto col peccato; sovente, esprimendosi più in modo ridicolo che crudele, aspira ad una espiazione completa, e fors'anche drammatica; immagina che il supplizio del colpevole sia un gradito olocausto alla divinità, per mezzo del quale essa si riconcilii col suo popolo; colpita dall'importanza di mantenere il pubblico ordine, perciò stesso che egli è ancor caldo beneficio, o non ancora perfettamente assicurato, credesi in diritto di tutto operare onde prevenirne le violazioni; crea dei delitti immaginarii, e finalmente si compiace di supplizii.

L'agita il bisogno di scoprire i colpevoli, e tanto più la tormenta in quanto che conosce, benchè confusamente, l'impotenza dei mezzi che ella tiene in mano, mezzi che sono ancora incompleti e sozzi. Da qui derivano quella moltitudine di processi assurdi e rivoltanti, ad esempio, i giudizii di Dio, la pugna giudiziaria, i maghi, poi, nella insufficenza di prove, le pene straordinarie, e finalmente la tortura. Sì perchè anche la tortura fu in certi tempi, e sotto un certo punto di vista, un progresso. Per tale maniera si potrebbe con tutta esattezza dire ai di lei difensori moderni (che per obbrobrio dell'umanità e della ragione ancora ne esistono) quale che sia il secolo al quale essi appartengono, quale la condizione sociale che è da loro rappresentata.

Per noi, che viviamo in seno di una civilizzazione molto avanzata ed eminentemente progressiva, ci riesce facile condannare sdegnosamente questi atti di una giustizia penale ancora incolta e semibarbara.

Invece di citare i popoli antichi al cospetto dei nostri tribunali, opereremmo meglio se ci applicassimo allo studio delle nostre leggi e delle nostre istituzioni penali, imperocchè facilmente troveremmo in esse di che arrossire del nostro stesso operato e della nostra negligenza. I popoli, nella loro infanzia, non hanno potuto operare quanto non bastavano a comprendere e compiere; noi invece, o operiamo, o tolleriamo quanto il dovere ci comanda di non fare o di sopprimere.

Una sola è la verità, una sola la giustizia, e l' uomo ha il dovere di costantemente tendere, e con ogni sforzo, alla conoscenza di questa verità, all'attuazione di questa giustizia. Sono atti illegittimi per la loro stessa natura, in ogni tempo ed in ogni luogo, e la trasformazione di un delitto legale in un atto innocente, e sanzionare una pena la quale oltrepassi ogni limite, e pronunciare un giudizio arbitrario.

Ma questi atti, considerati relativamente a chi li compie in un certo stadio di civilizzazione, sono falli gravi, e fors'anche delitti che possono essere imputati al potere, ed in uno Stato invece meno avanzato nella civiltà, gli stessi atti possono essere considerati semplici errori.

Avvi inoltre, in una certa latitudine, una legittimità tutta relativa. Essa risulta dalle diverse parti di cui si compone il diritto penale. Ella trovasi principalmente nello stabilire i confini del delitto non morale, ma legale e nella scelta, diremo piuttosto, che nella misura della pena. Sciogliere codesti problemi dipende più da elementi relativi e variabili che da elementi invariabili ed assoluti di diritto.

Anche la giustizia sociale ha il suo bello ideale, bello al quale, e società e individui, abbiamo tutti il dovere di avvicinarsi costantemente e con tutte le nostre forze. Ma senza una proporzionata capacità non è possibile alcun progresso. Questa capacità è il risultato dello sviluppo della nostra intelligenza, e di circostanze estere poste in armonia col progresso della scienza.

Sono nella coscienza del genere umano i principii pri-

mitivi della giustizia penale; ed in qualunque stato sociale è senza scusa l'obbliarli.

Ma una volta che le basi essenziali siano rispettate, una volta che si arrivi al possesso delle convenienze politiche, sviluppasi tosto il principio della legittimità relativa. Ogni società cessa di essere in modo assoluto responsabile; non lo è che in ragione dei mezzi di progresso che ella possiede, o che avrebbe dovuto possedere.

È impossibile che nel primo stadio di civilizzazione il principio penale non sia violentemente abbattuto e vinto dalle appassionate esigenze dell'individualismo. In progresso esso non è più da accogliersi, se non quando si presenti, sempre sotto le forme dell'individualismo, come principio di riparazione e di risarcimento.

Potrà egli, per un novello stadio di civilizzazione, mostrarsi nella sua vera natura come principio conservatore ed elemento essenziale all'ordine sociale? È mestieri che egli esageri la propria azione, è d'uopo colpire forte e sovente; non è che a questa condizione che egli può farsi ascoltare, rispettare, e prepararsi con questo mezzo le vie di un'azione più rara, meno violenta, eppure bastevole a raggiungere la sua meta. In tale stato di cose, la penalità appare nella vera sua luce, ma sotto forme severissime e quasi brutali.

La storia, col disegnarci tutti codesti fatti in dettaglio, col descriverci i passi progressivi dell'umana giustizia, rende alla scienza un grandissimo servigio. Ella ci insegna a consigliare la teoria collo stato dei fatti esterni, a non tentare che ciò che è possibile, meglio ancora, ad addivenire tolleranti. La scuola storica andrebbe immune da ogni rimprovero, se troppo spesso non cedesse all'impulso di due, altronde, naturalissime inclinazioni, quali precipuamente si occupano di comprendere il passato ed a spiegarlo. La prima di queste inclinazioni è quella di tutto approvare, di tutto giustificare, quasi come se i padri nostri fossero stati infallibili, come se essi fossero mai stati in lotta col proprio incivilimento. La seconda di queste inclinazioni è quella di presentarci l'ultimo stato storico, non come un punto di partenza, ma come il tipo della perfezione, come l'ideale di quel meglio che è possibile in questo mondo. La scuola storica non compirà mai perfettamente la propria missione, se non arriverà a

persuadere sè stessa che la storia è il principale ausiliare della scienza, ma che non è la scienza.

Fino a questo punto noi vediamo che gli ostacoli al perfezionamento del sistema penale non derivano che da cause generali, inerenti alla natura del soggetto, al progresso dell' umana società. Ciò nullameno non tarda molto ad arrivare il momento nel quale sembra che, avendo l'ordine sociale raggiunto un ulteriore sviluppo, abbia il sistema penale a seguire lo stesso progresso, depurare novellamente i proprii principii, e presentarsi sotto forme più razionali e più delicate.

Tuttavolta alle speranze non corrispondono i fatti. La storia del diritto penale è là a smentire formalmente questa teoretica deduzione. Esiste presso quasi che tutti i popoli civilizzati una discordanza sorprendente fra lo stato loro morale ed il sistema penale.

Questo fatto è assai grave. Potrebbe essere posto in dubbio da coloro che conoscono quante leggi e quanti progetti di legislazione penale sono stati e concepiti e formati nel periodo degl'ultimi trenta o quarant' anni. Ma appunto per questo dubbio, che può esser mosso, cercheremo di prevenirlo col fornire le prove del fatto esposto.

A ciò fare noi non andremo a rovistare fra gli antichi archivi dei popoli che furono. Non domanderemo conto delle loro leggi a quelli fra i popoli moderni che non hanno ancora raggiunta, o che hanno lasciata deperire quella civilizzazione che noi possediamo.

Interroghiamo le leggi d'Inghilterra, di Francia, di una gran parte dell'Italia, di Lamagna e della Svizzera. Indubbiamente in questi diversi paesi il grado di civilizzazione non è lo stesso. Pure tutti questi popoli hanno incontrastabilmente diritto di essere compresi nella sfera dei popoli civilizzati. Tanto il governo di Berlino, come quello di Londra, quello di Torino e quello di Friburgo, in Isvizzera, si sentirebbero egualmente indignati, se allo scopo di spiegare l'esistenza nei loro paesi di alcune leggi penali, si osasse affermare che i loro popoli, nella via della civilizzazione, non sono ancora intieramente scevri della macchia di semibarbari.

Sarebbe lavoro fastidioso, e fuori della nostra missione, quello di qui innalzare partitamente le penali legislazioni che esistono in questi diversi Stati. Noi ci limitia-

no ad alcune osservazioni principali; non esporremo che alcuni fatti; ma questi, quantunque in piccolo numero, dovranno essere sufficienti ad ogni uomo che sia dotato di libertà di spirito e di umanità.

È una verità oggidì universalmente riconosciuta che in Inghilterra, senza il diritto di grazia, e senza le pie illusioni del giurì, l'amministrazione della criminale giustizia non sarebbe che un orribile sterminio. In sette anni, dal 1820 al 1826 inclusivamente, i Tribunali d'Inghilterra, propriamente detta, compresovi il paese di Galles, hanno condannato a morte 7656 individui. Il giudizio ebbe esecuzione sopra 528. La esecuzione adunque sta nella proporzione di 2 a 29.

Le leggi inglesi sono tuttavia ingombre di disposizioni penali le quali non sono che l'espressione violenta, ed oggidì troppo assurda, dell' intolleranza della *Chiesa stabilita*.

I delitti di caccia sono di una spaventevole importanza negli annali della giustizia criminale inglese. Odiose leggi poi, come sono sempre, e tutte quelle dettate in favore di privilegiati, le quali nulla basta a giustificarle; leggi che non sono che conseguenze, a torto od a ragione, dedotte dai principii del feudalismo; e che in ogni maniera sono in troppo forte contrasto colle idee del giorno; leggi che rispettano, sia la libertà individuale che il diritto di proprietà, pene sproporzionate e barbare, l'emenda, la prigione, la frusta, la deportazione, il paese infestato da ogni parte da cacciatori senza permesso, e da guardacaccia, prigioni e pontoni zeppi da infelici che cattive leggi hanno reso delinquenti, tale è il sistema al quale anche oggi giorno è sommessa l'Inghilterra, e che è sorretto da molti statuti sanzionati sotto il regime di Giorgio III.

Le leggi inglesi sono assai prodighe nell'applicazione della pena della frusta. Quarantaduemilaquattrocentonovantuno individui furono, nel giro di sei a sette anni (dal 1820 al 1826), condannati alla pena del carcere, che spesso trae seco la pena accessoria della frusta; milleottocentotrentadue individui inoltre furono condannati alla pena della frusta e dell'ammenda.

Nei bill di consolidazione e di riforma, sanzionati l'anno 1827, furono religiosamente conservate le pene

della frusta. Questa frase: *Adif a male lo be once, tarce ar thice publichs ar privaley whipped* (*), è una delle parti più salienti delle due leggi emanate nel 21 giugno 1827 (VII e VIII, Giorg. IV, cap, 29 e 30). Codesta espressione vi è sì spesso ripetuta, e in modo che, leggendo quegli statuti, sembra quasi di avvicinarsi ad una piantagione di zucchero, e di intendere scoppiettare la frusta.

Sotto più forme trovasi, nelle leggi inglesi, la pena della confisca. Il Parlamento, nel 1817, non approvò un bill proposto da Samuele Romilly, diretto allo scopo di abolire ciò che si chiama la *corruzione del sangue*, vale a dire la più odiosa tra le confische.

Qual pena oserebbe mai descrivere i supplizii riservati ai colpevoli d'alto tradimento? Ciò nulla meno, quando, nel 1813, Samuele Romilly propose di sostituirvi una forma d'esecuzione meno odiosa, la sua mozione fu rigettata da 73 voti contro 13 (Romilly's specches, t. I, p. 461). Il popolo inglese è esso pure dell'avviso di Romilly, e lo provò nel 1820 al momento dell'esecuzione *Tiellevood*. Oggigiorno sa che la legge non verrà applicata, e che non potrebbe esserlo, ma i saggi del Parlamento, questi uomini gravi che seriamente opinano dare una buona ragione quando dicono a sè stessi: « *Nolumus leges Angliæ mutari* » preferiscono che fra loro il carnefice assuma la difesa dell'umanità.

La Francia ha una legislazione penale che senza dubbio è più umana e più razionale che quella che esisteva prima della rivoluzione. Ciò nullameno dovea essere, come è diffatto, un'opera assai al disotto della civiltà francese quel codice che è lavoro di un precipitato potere, il quale ristabiliva la confisca e riaprì bastiglie.

Ci sembra che basti a far palese lo spirito del codice criminale francese, e del legislatore che lo dettò, l'aver diviso gli atti punibili in crimini, delitti e contravvenzioni, divisione che è tratta dal fatto materiale ed arbitrario. Ciò è come dire al pubblico: Non vi curate di esaminare la natura intrinseca delle umane azioni: guardate il potere: se egli fa troncare il capo ad un uomo, concludetene che

(*) E se è un maschio (sott'inteso condannato) ad essere pubblicamente o privatamente battuto per due o tre volte.

quest'uomo è un grande scellerato. Avvi in ciò un tal disprezzo per l' umana specie, una tale pretesa al dispotismo, anche morale, che non sarebbe azzardar molto, se si volesse essere giudici del codice intiero leggendo solamente il primo articolo.

In esso trovasi anche elevato al grado di delitto e di crimine, qua un fatto utile e lecito, come sarebbe una riunione di ventuna persone, quantunque irreprensibile fosse il fine loro; colà la sola proposizione, quasi il solo pensiero di commettere un delitto.

Quantunque la pena di morte sia in questo codice meno prodigata che nell'antica legislazione, vi è però conservata per un troppo gran numero di crimini. Ma essa è soprattutto applicata senza discernimento, senza quelle distinzioni che sono reclamate e dalla giustizia e dalla pubblica opinione. Quando il legislatore del codice penale colpisce, colpisce in massa con un certo abbandono, trascurando ogni giusta considerazione sopra il maggiore o minore demerito morale e politico che può offrire l'azione punibile.

Se trattasi di complicità, egli sanzionò una teoria di una incomportabile semplicità.

Se per avventura uno scoppio d'una mina distrugge una proprietà dello Stato, è comminata la morte. Questa pena è prescritta per tutti i casi, sia che si distrugga gli arsenali di Francia, sia che si abbatta un vecchio muro, negligentato avanzo d'una fortificazione del medio evo.

Trattasi forse di *qualificato* omicidio? In questo caso anche all'infanticida viene applicata la pena di morte.

Finalmente si tratta di falsificazione di moneta? In questo caso viene applicata la pena di morte sempre; sia poi che si abbiano contraffatte le monete francesi, o che si abbiano alterate, che abbiasi operata la contraffazione, o essere stati partecipi, o coadjuvato all' emissione; che si sia falsificato per ingenti somme, o solamente alterati due pezzi da venti soldi; sia che si abbia falsificato, diminuendo il valore, ovvero conservando lo stesso titolo, il peso medesimo.

Anche le pene del marchio e della gogna, le quali in certi casi possono essere applicate tanto come pene principali che come pene accessorie a quella di cinque soli anni di reclusione, sono esse pure macchie che punto non

dubitiamo non tarderanno molto ad essere cancellate dal corpo delle leggi penali di una nazione i di cui costumi sono sì dolci, e la civilizzazione sì fortemente progressiva.

Siamo del pari convinti che si si affretterà a rivedere le leggi sulla morte civile. Per rispetto alla logica di Treilhard non si vorrà al certo essere più d' ora innanzi tanto ingiusti, tanto inumani; imperocchè questa dottrina della morte civile, coi suoi affliggenti dettagli, è ella altra cosa che un vero delirio di logica? Si partiva da una finzione di un principio tanto ragionevole, quanto può esserlo l' idea di supporre, che non esiste ciò che esiste, che un vivo sia un morto, e per ossequio al sillogismo sanzionavansi obbrobriose conseguenze. Si ferivano per tal modo i doveri ed i legami più sacri, punivasi l' innocente, trovando ristoro nel pensiero, che esso avrebbe trovato compenso *nella di lui coscienza, nella religione, e fino nell' opinione.* E si debbono sanzionar leggi nella speranza che i loro cattivi effetti abbiano da essere corretti dalla pubblica opinione!

Delineati i rapporti del sistema penale colla civiltà, ed offerto in compendio le difficoltà gravi che incontra chi si pone a scrivere intorno alla scienza criminale, passiamo ad offrire in succinto la biografia dell'autore della *Genesi del diritto penale.*

Nacque Gian Domenico ai 13 dicembre 1761 in Salso-Maggiore, villaggio del Piacentino, di famiglia patrizia. Sebbene rispondesse diligente all'educazione laboriosa che davagli il padre, non avea nella giovinezza grande passione per gli studii; nè gli insegnamenti consueti delle scuole, nè le dottrine filosofiche allora professate lo allettavano: la sua mente avea necessità d'essere scossa, e vi soccorse la fortuna: trova per avventura presso un suo condiscepolo nel collegio Alberoni il *Saggio analitico* sulle facoltà dell'anima di Bonnet, lo scorre, ne è preso, si pone a leggerlo, a studiarlo con tanto fuoco che ad ogni verità, ad ogni scoperta, sente il palpito dell'entusiasmo: non ebbe tregua finchè non giunse ad incarnare quel metodo, quella filosofia col proprio pensiero. Fu allora che formò quella mente sì eminentemente logica, per cui diede alle sue opere un rigore matematico con un' induzione forte, irresistibile. Romagnosi narrava sovente questa sua fortuna d'avere trovato quel libro, e lo vidi più volte ba-

ciarlo; ei riferiva la propria giustezza di ragionare a quella lettura, e fu in vece la scossa onde doveva solo determinarsi l'alta sua mente. In fatti non curò gli studii di pura metafisica, ma subitamente dalle leggi delle facoltà si gittò alla ricerca di quelle dell'intera umanità; dallo sviluppo dell'intelletto dell'uomo individuo, si fece strada a quello dell'uomo collettivo, e cercò le leggi che reggono il mondo delle nazioni: studiò Platone e gli antichi filosofi, studiò gli italiani Campanella, Machiavello e Vico, e si creò quei principii nuovi, proprii che legano tutte le sue opere: sebbene diverse di argomento, tutte dipendono da una sola catena, come quella che discendeva dal labbro di Giove omerico a legare l'universo.

Primo suo pensiero fu la sicurezza degli uomini aggregati nella sociale convivenza. In que' tempi si agitavano in Francia ed in Italia varie contese sulle leggi penali e sul processo criminale, e mentre gli enciclopedisti erano lieti di scriver lettere, Beccaria a Milano toccava con forti e sentite parole i difetti delle criminali legislazioni sui delitti e sulle pene; Lampredi a Pisa lamentava sulla cattedra la tortura, e Leopoldo in Toscana poneva mano alla riforma de' codici. Romagnosi crebbe in mezzo a queste dispute, e appena vi pose considerazione, vide che tutte si contendevano di sentimento anzichè di principii; si parlava di doveri, di diritti, di sanzione, di società, e non si era cercata l'origine da cui tutti emanavano; si era creato il delirio d'un contratto sociale fra i primi uomini, e si fantasticava a trarne in Italia induzioni di ordine sociale, mentre in Francia molti traevano dottrine di dissoluzione: erano pari a que' filosofi che innanzi a Galileo, non curando lo sperimentare, a dar ragione de' fenomeni inventavano sistemi sulla natura. Il giovane di soli venticinque anni, ma potentissimo di pensiero, analizzò que' combattuti principii, quelli ostentati diritti e quelle sanzioni, li denudò e li ridusse alla loro origine: allora ei vide che non vi era stato di natura per l'uomo fuorchè il sociale, quindi l'origine del diritto della difesa emanare dalla conservazione della stessa società; e sciolse tutte le questioni e diede nuova forma alla scienza criminale colla *Genesi del diritto penale*, opera tradotta due volte e subito proclamata classica in Germania. Vuolsi eterna riconoscenza all'animo ardito e generoso di Beccaria, che scosse il

giogo di antichi pregiudizii, stese la mano all'umanità che gemea; ma Beccaria non dava ferme basi per innalzare l'edificio della scienza criminale: con ciò non si vuole scemare alla sua gloria; egli era il primo navigatore, e sebbene con breve legno e incerte vele, chi fia ardisca negare ossequio a quel primo che si provò ad aprirne la via del mare? Fu Romagnosi che ordinò la scienza, che diede un'opera onde il legislatore non può andar dubbio sulla misura dei delitti e delle pene, e se i codici criminali sono quelli che formano la morale d'una nazione, a lui si darà merito di sociale perfezione. Galileo annunciò che il sole effonde la luce da immobile trono, Romagnosi additò come si possa collocare sopra immobil trono la giustizia: quegli rivelò una verità, Romagnosi diede un insegnamento che fruttificherà all'umanità intera.

Fra le alpi tirolesi esisteva a que' tempi un principáto, parte integrale dell'impero germanico, retto da un vescovo e amministrato da un consiglio aulico, e per la giustizia da un pretore che, come nel medio evo, veniva eletto dalla municipalità ma confermato dal principe; l'autore della *Genesi del diritto penale* venne chiamato a Trento a questa magistratura, e l'usò con tanta saviezza che vi fu confermato per tre anni: cessando quello statuto, ebbe dal principe titolo di consigliere aulico e lode di mirabile per ingegno e sapienza; dalla popolazione corrispondenza di grati affetti che durò finchè visse. Tra quelle cure non pubblicò libri; ei meditava riordinare tutta la scienza degli Stati, e si fece esperto nelle pubbliche cose; poi, fermatosi alcuni anni nella terra ospitale, si volse alla pratica delle leggi e fe' quegli studii civili onde era consultato dai primi giurisperiti. Nel tempo stesso coltivava la fisica e ai 3 agosto 1802 annunziava sul giornale di Trento i fenomeni elettro-magnetici che, come attesta Libri, fruttarono in questi ultimi anni tanta gloria allo svedese Oerstedt: è una scoperta annunziata da Romagnosi che la noncuranza dei fisici nostri e dello stesso Volta lasciò involare all'Italia.

Così toccava quarant'anni ed era non già maturato quel genio che a venticinque avea ordinata una scienza, ma fecondato di dottrine e di esperienza, potea franco gittarsi sopra tutto l'edificio sociale per rivelarne le universali leggi. Allora, chiamato nel 1802 a insegnar diritto pubblico a Parma ove prima Condillac e Mably avevano

data educazione a un principe, ivi creò un'opera che ricostrusse tutta la scienza sociale, e nella quale sono i germi di tutte quelle che fece da poi; è l'*Introduzione al diritto pubblico*, libro studiato subitamente anco in Germania.

Ma quella mente che scrutava i principii era destinata a tracciare le leggi: Romagnosi nel 1806 fu chiamato a Milano pel piano del nuovo codice penale, e per compilare quello di procedura criminale, codice da tanti secoli sconosciuto, da tanti scrittori di recente desiderato, e dove risiedono la guarentigia delle proprietà personali: opera a cui non furono assunti nè Vico, nè Montesquieu, e per la quale Romagnosi sostenne settantadue sedute al Consiglio di Stato, e ne fu suo il maggior pondo, suo il coordinamento, suo l'introdurre delle garanzie che il rendono uno de' migliori codici fra tanti ravvolgimenti d'opinioni. Fu in quelle sedute che egli richiamava alla forza logica le quistioni discordi, e le rannodava; fu in quelle sedute che egli distruggeva le ambizioni e faceva prevalere l'equità e la giustizia, e faceva sanzionare il diritto di rinnovare un processo giudicato ingiusto; fu in quelle sedute che volendo il ministro introdurre un titolo che concedeva al ministero diritto pari a quello delle famose lettere di *cachet*, e nessuno de' consulenti per riguardo opponendosi, Romagnosi si alzò. — Signori, io credo che quelle croci che hanno sul petto facciano sul loro cuore l'effetto della testa di Medusa: questi articoli non si porranno nel codice, e non si uscirà dallo statuto che ne fu mandato — e batteva l'atto fondamentale del regno posto sul tavolo: fu forza inchinare. — Quando quel codice giunse in Francia, Cambacéres, maravigliato, lo mostrava a' giureconsulti francesi, e diceva che gl'italiani la prima volta che avevano fatto un codice l'aveano creato perfetto: ei non sapeva che era l'opera d'un uomo solo. Quindi muoveva a nuova istruzione e sempre con utile della scienza perchè svolgeva nuovi metodi, scriveva nuove opere. Chiamato a insegnar diritto civile a Pavia non si diede, come è consueto, a commentare poveramente il codice: non lo aprì mai ai discepoli; li pose nella necessità e nella forza di interpretarlo per sè, dando la filosofia della legge e casi pratici da sciogliere, ed essi divenivano ad un tempo apprendenti ed interpreti di leggi. Quindi, dopo un anno, richiamato a Milano

nel 1809 ad insegnare nelle scuole speciali alla legislazione, dimostrava quale esser debba il contemperamento di tutti i poteri dello Stato, come pubblicò nell'*Introduzione al diritto amministrativo*: fatto consultore del ministero di giustizia redigeva il *Giornale di Giurisprudenza*, il quale valeva siccome di una scorta ai periti nella buona amministrazione.

Fino a quel tempo, incerto fra le cure di Stato e l'istruzione, Romagnosi aveva svolte solo alcune parti del suo universale sistema di civile filosofia: tolte nel 1817 le scuole speciali, ei tutto si volse a dilatare i confini delle proprie ricerche e ridusse ad un principio tutta la scienza sociale. Allora coll'*Assunto primo del diritto naturale* distrusse interamente le follie di coloro che considerano l'uomo in uno stato isolato extrasociale, e che dicono di natura, dandovi con ideali astrazioni diritti e doveri; pose in piena luce la verità che solo la società è stato naturale dell'uomo, e in queste sorgere tutte le attribuzioni; verità che appena accennata nella *Genesi* venne seguita da filosofi alemanni e francesi, e lo sarà da quelli di altre nazioni: il fatto non può a lungo contendere coll'ipotesi, ed ora sono tenute follie i vortici di Cartesio, il quale si rideva della filosofia sperimentale di Galileo.

Da queste capitali quistioni Romagnosi scendeva a quelle che spettano più prossimamente al regime degli Stati, perchè se ne vedesse l'utilità dell'applicazione: quindi considerò le legislazioni antiche e moderne d'Italia rispetto alle acque, e in un paese ove queste per la fertilità che spargono fanno tanta parte delle civili contese, e diede tali precetti che si ebbero sovente siccome leggi. Quindi si volse all'ordinamento della scienza che ha per iscopo l'ordine sociale delle ricchezze e della statistica; e perchè i suoi pensamenti fruttificassero sopra maggior numero di studiosi, piegò la mente all'inclinazione del secolo e scrisse ne' giornali ed elevò quello di statistica siccome sede delle proprie dottrine. Quivi ei proclamò collo Smith la teoria della libera concorrenza, e prima indicò una fisiologia degli Stati, e la necessità che l'economia si congiunga alla giurisprudenza: ei mostrò che la statistica non deve essere solo una raccolta di fatti per curiosità, sebbene distribuiti sistematicamente, ma che debbono avere un ordine di ragione perchè sieno utili all'uomo di Stato ed al filo-

sofo; quindi diede la teoria della statistica e la innalzò pel primo al grado di scienza: Gioja negli ultimi suoi anni udiva quegli insegnamenti ch'ei non aveva pensato per tutta la vita, e ne era scosso come a nuove rivelazioni: ma Gioja era un grande raccoglitore di fatti e di teorie, però non aveva quella forza di generalizzare per cui, afferrato un principio, se ne svolgono tutte le conseguenze, se ne crea un sistema.

L'uomo e le società e il vicendevole loro perfezionamento erano stati per tutta la vita il pensiero di Romagnosi; l'ultimo fu il più audace; rivelare le leggi onde si svolge e si perfeziona l'umano intelletto nell'individuo e l'incivilimento nella sociale convivenza. Vico aveva osservato che per indicare l'andamento degli antichi popoli ove manca la storia, convien dedurlo dalle leggi dell'umano intelletto: ma troppo ligio a questo principio, trasmutando i fenomeni della vita individua in quella della società, aveva a questa fatto correre un troppo breve circolo di prosperità e di decadenza: Romagnosi ridusse quelle speculazioni all'esperienza, segnò le varie vicissitudini che corse la vita primitiva delle società, mostrò che l'incivilimento è dativo, che non iscade dopo breve prosperità come la vita umana, ma cresce e si propaga fra l'onda de' secoli nel mondo delle nazioni; tanto svolgeva colle ricerche sulla mente sana, sulla suprema economia dell'umano sapere, colle vedute fondamentali sull'arte logica, e col discorso sull'incivilimento, opere feconde di tante verità e rivelazioni. Nè lieto di teorie volle scendere a' fatti, e tentò scoprire la via che percorse l'incivilimento che noi abbiamo ereditato dai popoli primitivi e specialmente dal medio evo: tali furono i risultati delle ricerche sull'India e sull'antica *Storia d'Italia*, e nell'opera sull'*Indole e sui fattori dell'incivilimento*. Montesquieu e Robertson indicarono le cause della decadenza dell'impero romano. Romagnosi, più ardito di loro, rimosse il velo che copriva il corso di tutte le nazioni, accennò le cause che le fecero a vicenda ora grandi, ora in decadenza e corrotte, indicò le leggi che le renderanno migliori; pari a Newton, che scoprendo le leggi della gravità, indicò la forza che tutto coordina l'universo, ci stabilì il moto uniforme che prendono le umane associazioni, e i canoni dietro cui deesi comporre questa civile armonia; ei fu il rigeneratore della civile filosofia.

Fra tante meditazioni s'incanutiva il saggio, non mai domo nè dalle fatiche, nè dalle ricerche, e pur scriveva una nuova opera sulla filosofia civile, nella quale tutto comprendeva il nodo delle umane associazioni, opera che chiamava il suo testamento e della quale fece oltre a sei libri: meditava pure segnare partitamente il corso che prese la civiltà presso gli antichi, versandosi dal grande Oceano fino a noi, ed era opera immane da quanto ne indicò in varie annotazioni e ne disse co' suoi discepoli: di non poter compiere quest'opera si dolse dopo avere dettato agli amici il proprio testamento; e di questo solo si dolse nei mali della sua vita.

La natura fu parimenti prodiga in lui nelle forme, nell'ingegno e nella forza e bellezza d'animo. Alto della persona, fronte spaziosa, immensa, occhio ristretto, eloquente, perspicace, aspetto di somma bontà. Aveva vasto petto, portamento nobilissimo, e in giovinezza tanta avvenenza che ove apparía rapiva gli sguardi, come nella calvizie infondeva nell'anima venerazione. Facondo nel conversare, correva sempre a ragionare della scienza: leggeva facilmente altrui i proprii lavori, non faceva mai mistero delle proprie dottrine, e que' principii che alcuni tengono oscuri perchè non iniziati nella scienza, divenivano sul suo labbro facili, popolari. Aveva feracissima memoria e congiunta a ingegno sì vasto, tanto accresceva del suo sapere, che d'ogni cosa gli si parlasse, ei rispondeva con vedute affatto nuove e con tanta profondità di dottrina che sbalordiva. Tutto partiva da quella immensa forza di generalizzare su i principii, forza in grado sì eminente concessa a pochi, e che riordinò con Aristotile la filosofia degli antichi, rinnovò la fisica con Galileo, analizzò l'umano intelletto con Locke, tentò studiare il corso delle nazioni con Vico, idea ridotta in arte da Romagnosi. Ei coltivò anche le matematiche, e ne meditava una grande riforma: deciderà il tempo se cogliesse nel vero: presagì importanti scoperte nella fisica: quindi la sua mente comprese tanta sapienza che nella vastità solo gli contende l'immenso Leibnitz.

Era mite di carattere, ma fermo, imperturbato; era modesto ed arrossiva delle lodi; negli onori non ostentò fasto; tacque sempre la sua origine gentilizia: povero, era generoso coi parenti bisognosi e con quelli che il diman-

davano di consigli nelle cause civili: conversava del pari col saggio e col contadino della villa; era puro, moderato: richiesto d'un ricordo d'amicizia in quest'ultimi anni, ei scriveva:

« Omai io vivo senza speranza e senza timori; solo desidero che sieno poste sulla mia tomba queste parole di s. Paolo: *Cursum consumavi, fidem servavi.* »

Sereno spirò nella notte dell'8 giugno 1835: gli amici e que' che lo avevano siccome padre d'amore raccolsero le sue ultime parole e l'estremo sospiro che anelò con la tranquillità del giusto. Gli ammiratori, commossi, nel momento che si stava per recare il feretro al tempio, su quella stessa bara segnarono le prime trecento azioni per levargli un monumento. Il medesimo ora si ammira sotto il portico della biblioteca ambrosiana, ove ricorda le virtù di quest'illustre trapassato.

Per dare meno incompiuto che ci sia fatto il profilo intellettuale di questo profondo pensatore dobbiamo pure aggiungere un'altr'opera da lui fatta.

Nell'occasione che si pubblicava la logica del Genovesi, che ha tanti titoli pel sommo suo sapere alla riconoscenza degli Italiani, fu chiesto Romagnosi a corredare l'edizione di alcune sue illustrazioni, ed egli fece il suo lavoro delle *Vedute fondamentali sull'arte logica.*

Genovesi appartiene più presto agli *Eccletici* propriamente detti che non ai seguaci di Vico. Questo valente filosofo si segnalò pe' suoi sforzi nel cercare di conciliare Leibnizio con Locke, e per essere stato il primo a spargere la filosofia inglese in Italia, che posteriormente poi il Baldinotti, il Soave, il Valdastri ed altri si fecero a diffondere, e per cui surse dovunque nella nostra penisola la teoria dell'empirismo che Locke, sulle tracce di Hobbes, propagò in Inghilterra. Il filosofo inglese, nel suo *Saggio sull'intelletto umano* stabilisce che la facoltà di pensare non è incompatibile colla materia. In questa medesima opera, ch'egli pose sotto gli auspicii dell'esperienza e della ragione, combattè l'ipotesi delle idee innate, allegando sovente contro di esse delle prove tratte dalla storia ed anche da racconti popolari, ed allegava alle idee due principali sorgenti: la *sensibilità* che appartiene ai sensi esteriori e la *riflessione* ch'è la percezione delle operazioni della nostra anima sulle idee ricevute, ossia il senso interno. Il

suo assioma fondamentale è racchiuso nell'antica e nota sentenza, che nulla avvi nell'intelletto che non sia prima passato nel senso. *Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu.* Il Genovesi però non tradusse dal Locke se non quella parte principale di logica che potesse valere a promovere con efficacia la filosofia, poichè era in lui la persuasione che al giusto filosofare necessiti una vera indipendenza di giudizio, la quale da esso debitamente praticata lo ha fatto annoverare fra gli ecletici. La sua metafisica è la comune d'allora, però svolta con ingegno ed associata ai pensamenti religiosi dei dottori della Chiesa, e specialmente di s. Tommaso. Nella logica ammette Genovesi il principio che non hanno luogo idee intellettuali senza un moto corrispondente nel cervello e senza vocaboli o suoni; distingue le idee dalle percezioni, fa consistere il criterio della verità nell'evidenza che, secondo lui, è o intelligibile, o sensuale, od istorica, e mostra come abbiamo in noi la facoltà di ragionare, e come ad agevolare i buoni raziocinii giova moltissimo il premunirsi contro le cause ordinarie dei nostri errori. Nell'etica pone per principio morale la ragione come facoltà calcolatrice, e la distingue dalla regola onde la medesima è governata; però oltre alla ragione ammette ancora un altro elemento che è la legge naturale, legge dell'ordine di questo mondo, legge divina, eterna, obbligatoria, immutabile, sanzionata da pene che sono i mali che aggravano gli uomini quando non la seguono. Tal legge si compendia nel precetto di *serbare i diritti di tutti.* La morale, secondo il nostro filosofo, ha per ufficio di regolare e dirigere le due forze contrarie *diffusiva* e *concentriva* che si trovano nell'uomo affine di ottenere la felicità che consiste nell'armonia delle forze medesime. Genovesi ha seguito Locke nella psicologia, e non si è gran fatto scostato da Pufendorf e da Burlamacchi nella teoria dei doveri: egli prevenne per altro Smith e Stewart nelle dottrine di pubblica economia. Laonde a ragione venne il celebre filosofo napoletano riguardato come il riformatore della filosofia al di qua delle Alpi.

Romagnosi, nella sua opera *Vedute fondamentali* che soggiunse alla logica del Genovesi, e colle quali innalzò egli a più alto grado, e maggiormente dilatò il campo di questa scienza, offre un saggio del modo ond'essa deve

per suo avviso esser trattato. Il suo lavoro è distribuito in tre libri. Nel primo ragiona egli del *conoscere con verità*, nel secondo dell'*operare con effetto*, e nel terzo del *provare con certezza*. Il primo argomento tutto s'aggira nel ricercare se sia stato tracciato ancora il carattere e assegnata la portata della scienza dell'uomo interiore, e se l'uomo possegga una sicura guarentigia onde conoscere con verità. Comincia quindi dalla definizione della scienza che riguarda come la cognizione dell'essere e del fare di una cosa qualunque; indica poscia le fonti dalle quali le cognizioni a noi derivano, e tra le altre i *fatti* riposti in un positivo empirico qualunque, ma filosofico, colloca il *criterio del vero*, onde assicurare il modo di unire l'indubitato coll'indubitabile, nel *principio di contraddizione* e in quella facoltà che pone in grado di agire con effetto preconosciuto, come il più degli uomini sogliono fare: il che è indizio costitutivo della mente sana; parla del vero e del falso possibile, e fa vedere il torto del signor di Tracy nel pretendere che su tutti i nostri giudizii cader possa l'errore, perocchè il criterio medesimo consistente nei semplici giudizii d'immediata infallibile ed assoluta percezione sarebbe in tal caso fallace; ricerca le cause de'nostri errori, e annovera fra le principali quelli che derivano 1.° da osservazioni mal fatte, da una memoria infelice, da credenze incaute, da illusioni accreditate; 2.° da concetti male composti, da esami incompleti, da deduzioni saltuarie, da espressioni scorrette: e stabilisce che una felice memoria ed una pertinace e ben diretta curiosità costituiscono la vera potenza logica personale umana. Afferma ancora che le rappresentazioni della natura esterne, cioè le percezioni della sensualità, le fatture mentali dell'immaginazione, le ricordanze, costituiscono il campo nel quale l'intelletto esercita il proprio potere, e che le così dette da lui *suità psicologiche*, cioè i *rapporti*, le *qualifiche*, le *logie* e *antilogie*, le *versioni*, le *sui conformazioni*, le *consapevolezze*, sono i modi principali coi quali il nostro potere intellettivo eccitato reagisce, accogliendo ed appropriando a sè le *nozioni*, ed elevandole al grado di cognizioni. Le *suità* non sono adunque facoltà, ma atti sottoposti alla gran legge della trinomia del mondo interiore, ossia ai tre modi di *escludere*, *inchiudere*, *intermediare*.

Nel secondo argomento che tratta dell'*operare con ef-*

fetto, discende il Romagnosi a parlare della causa, e la considera come *un non so che*, il quale racchiude il concetto di una potenza produttrice di un qualche atto o fatto e che riesce ben provata e bene dedotta, sebbene non si possa penetrare nell'intima realtà delle cose; e per tal modo combatte la contraria opinione dell'Hume, e rende certa la realtà obbiettiva della legge di causalità. Dopo l'importante discussione sulla causa, toglie il nostro autore a ragionare delle intime emissioni, delle apparenze, delle idee innate, che rinnega massime pel principio che l'*io* pensante tutto vede in sè stesso, nè può distinguere ciò che si trovi d'innato coll'acquisto; che il generale si può dedurre dal particolare: passa quindi al terzo argomento, al *provare con certezza*, e qui porge l'idea della prova, de'suoi mezzi e del suo valore considerato nella certezza, nella probabilità e nel dubbio, e conchiude essere fondamento universale e primo dell'impero delle prove lo stato esterno e sensibile degli elementi loro.

La morale, cui il Romagnosi non consacrò un trattato a parte, vuolsi presumerla, come si disse, dal *Diritto pubblico* e *naturale*, e dall'opera *Dei fattori dell'incivilimento*. Essa fondasi, secondo il nostro autore, nell'ordine della perfezione che per legge di fatto reagisce su quello della conservazione, tanto coll'insegnare quanto col somministrare i mezzi del miglior essere umano: quest'ordine legato colla conservazione, mira al ben essere, che è il centro di tendenza degli uomini; all'utilità o fisica o morale, che è il fine di qualunque scienza od arte; alla *felicità umana*, che è subordinata ai veri rapporti delle cose, dovendo l'uomo, come essere perfettibile, conformarsi all'ordine morale di natura, che preso teoreticamente può meritare il nome di *legge morale o naturale*.

Il metodo poi che l'autore seguì nelle sue dottrine fu l'empirico o quello della sperienza. Egli ebbe in mente di ridurre le scienze morali al fatto o alla storia, e di derivare dal fatto tutte le loro più sublimi teoriche. Sino dalla *Genesi del diritto* aveva il Romagnosi manifestato un tale metodo empirico col cercare il principio del diritto penale nelle relazioni fondate sull'essenza e sulle connessioni reali delle cose. Questo stesso empirismo venne da lui proclamato nel *Diritto pubblico* allorchè disse che il regime del mondo fisico e del mondo morale, ridotti ad uno stesso

tipo debbono servire di norma a governare la società ecc.; lo ha ripetuto nella *Mente sana*, quando si propose d'indagare, come si suol fare nella buona fisica, i fenomeni della psicologia sperimentale, senza stemprarci il cervello nelle ultime ed astruse ricerche della metafisica psicologica, e vi fu tanto affezionato, che nella matematica stessa non dubitò di affermare, che i risultati o le coincidenze del senso aritmetico sono un affare di fatto, un fatto primitivo simile a quello di qualunque altra sensazione. Però non disgiunge da quest'empirismo la ricerca delle cause assegnabili, e dotato com'era d'un ingegno altamente sintetico, andò sempre rintracciando in tutti i suoi temi la scienza normale e magistrale dedotta da questi fatti. Che se ad onta di ciò le sue dottrine non hanno nè quella novità nè quella precisione che molti vi suppongono, devesi accagionarne, più che altro, il poco tempo che dedicava a'suoi lavori, massime negli ultimi anni, e le somme difficoltà della scienza medesima, contro le quali dovette rompere qualche volta anche la potenza del suo ingegno.

Premesse quindi le varie e principali opere, non essendo nostro assunto di tessere per filo e per segno una analisi rigorosa della vasta mente di Gio. Domenico Romagnosi, riprodurremo ora quanto fu scritto in questi tempi intorno alla sua *Genesi del diritto penale* per giustificare sempre più la scelta da noi fatta.

I.

RAGGUAGLIO ANALITICO

DEL

PROFESSORE BALDASSARE POLI FATTO IN OCCASIONE DELLA TERZA EDIZIONE

DELLA

GENESI DEL DIRITTO PENALE *

In quale stato era mai la scienza del diritto penale prima che comparisse l'opera del Romagnosi ad arricchirla e ad illustrarla? Quali erano i principii e le teorie dei politici, dei juspubblicisti e dei criminalisti intorno all' origine e al fondamento del diritto di punire innanzi l'anno **1791**, e prima che da così acuto pensatore venisse tolto tutto il prestigio di quell' autorità che le aveva canonizzate siccome dottrine dominanti, infallibili ed universali? Ecco l'inchiesta che noi facciamo a noi stessi ed a' leggitori nostri ora che a giudicar ci poniamo del merito verace di quest' opera che per tutta Italia levò tanta fama di sè ond' essere anco dagli stranieri applaudita. Si scorrano pure i libri che su tale materia vennero pubblicati, si richiamino alla mente gl' insegnamenti che dettavansi sulle cattedre anche da' più celebrati maestri, e si troverà che un complesso di fallaci ed erronei principii predicati da una non interrotta tradizione come oracoli del Puffendorf, del Barbeirac, del Locke, del Filangieri, del Mably e del Beccaria, costituiva il saper nostro intorno a così importante argomento; sicchè di quei tempi era comune pensamento, che il diritto di punire altro non fosse che il diritto d'individuale difesa competente a ciascedun uomo nello stato di barbarie e di naturale indipendenza, e trasferito nella podestà pubblica per mezzo delle cessioni avvenute nel patto sociale. In mezzo a tanta congerie di errori il solo Pastoret nell'egregia sua opera

* Estratto dai numeri 107 e 108 della *Biblioteca Italiana.*

Des loix pénales stampata nell'anno 1790 si fu quegli che pose incidentemente per principio (confutando il diritto di dar la pena di morte con massime diverse da quelle del Beccaria) che « nello stato naturale nessun « uomo vantando alcuna superiorità sopra un altro, non « poteva esservi diritto punitivo », quantunque egli poi alterasse l'indole vera di codesto diritto asserendo poco dopo « che non esisteva in società un vero diritto di in- « fligger le pene, ma sì bene un'obbligazione di punire « o sia di difendersi ». Ma tutto ciò non toglie, nè diminuisce la gloria al Romagnosi d'essere stato il primo che aprisse la strada a novelle profonde ricerche ed a sconosciute dimostrazioni in così difficile subbietto; siccome lascia a noi l'obbligo, ora che l'occasione si porge della terza edizione del suo libro coll'aggiunta di altre due parti, di retribuirlo quant'è in poter nostro di quella lode che nelle scienze legali si è largamente meritata; il che faremo ragionando principalmente dell'*ordine*, del *metodo* e della *verità* delle sue dimostrazioni con quell'ampiezza e con quell'estensione che gli altri giornali lasciano tuttavia desiderare.

L'ordine non può idearsi migliore, o si riguardi il complesso e la successione delle materie, oppure il loro riparto e la loro distribuzione in relazione del tutto, che è il soggetto dell' opera. Il Romagnosi nella sua *Genesi* si propone di mostrare l'esistenza del diritto penale di tesserne l'*origine* naturale metafisica, di definirne la *natura*, di fissarne i *confini* e le *proporzioni*, i *modi* di prevenire il suo esercizio, e di *applicare* i principii riguardanti l'esercizio medesimo. Qual serie egli non offre pertanto di materie tutte graduate e successive in cui l'una sempre fa strada all'altra, ed in cui tu non procedi mai ad una susseguente senza aver dapprima esaurito tutto quello che riguarda l'antecedente?

Riflettendo egli primieramente che i diritti tutti esistenti nelle società, e quindi anche quello di punire, traggono la loro origine o da quelli che competono ai membri di essa come uomini, o da quelli che ne risultano in combinazione delle circostanze sociali, incomincia nella prima parte con una filosofica astrazione a considerar l'uomo nello stato di naturale indipendenza, e ne' suoi rapporti del *diritto di felicità*, di *vita*, di *conservazione*,

di *dominio*, di *libertà* e di *offesa* e di *difesa*, e conchiude che in tale stato non esiste il vero diritto penale; indi passa a discorrere nella parte seconda, dopo alcune generali nozioni sul *diritto di socialità* e sulle *modificazioni* che la società apporta ai diritti dell' uomo, del *diritto di difesa* spettante all'intero corpo sociale per la punizione del delitto anche consumato, e qui stabilisce la *nascita del diritto penale* assegnandone i veri e distintivi caratteri col confronto *del diritto di difesa*, e coll'esame delle *convenzioni* che lo riguardano, dell'*ultima maniera* e dell'*ultimo elemento* per cui egli viene prodotto.

Lo stesso ordine riluce e si ammira nelle altre materie successive. Nella terza e nella quarta parte dirette a parlare dell' esercizio del diritto di punire per fissarne i limiti, la estensione e la giustizia, egli svolge tutti i principii fondamentali dell' economia penale nelle teorie *sulla scelta* e sulla *proporzione delle pene*, sulla loro *quantità*, *efficacia e singolarità*, e sulla *conformità* loro alla spinta criminosa, considerando anche a tal uopo il *delitto in sè medesimo nella sua esecuzione, nella imputazione* e ne'suoi rapporti *coll'attentato*. In fine nelle ultime parti che vennero di nuovo aggiunte, esaurisce interamente l'argomento parlando in primo luogo dei mezzi *di prevenire le cagioni dei delitti*, ed in secondo luogo del *modo di applicare i principii riguardanti il diritto penale*, avendo riguardo alla misura delle pene dedotta *dal dolo*, *dal danno* o dall' uno e dall' altro, oppure dalla *spinta criminosa* che a suo parere somministra la ragione per determinare la *qualità* e la *quantità* diversa delle pene; sicchè nel prospetto di tutte queste materie ognuno scorge sempre regolare il passaggio dall'una all'altra, il legame reciproco che le unisce, e il loro comune accordo e successivo andamento nel tendere allo sviluppo del subbietto che l' autore si mise a trattare.

Se non che coll' ordine maravigliosamente gareggia nell'opera del Romagnosi anche il metodo della dimostrazione il più utile ed il più rigoroso per la sua logica precisione. Le scienze morali certamente, oltre la somma difficoltà che presentano a petto delle matematiche e delle fisico-naturali per la qualità degli oggetti di cui si occupano, e per il linguaggio imperfetto che son costrette adoperare, un gravissimo ostacolo incontrano nel metodo co-

nunemente vizioso di dimostrarle; per il che se niuno può negare al Filangeri ed al Beccaria il merito della chiarezza e della forza ne'loro ragionamenti, tutti desiderano però nella ridondanza delle loro dissertatorie declamazioni quella precisione e quel rigore di freddo raziocinio che avvicinerebbe di più le scienze morali alle scienze esatte, ove da così eccellenti scrittori fosse stato usato; ma per questo pregio si distingue assaissimo il Romagnosi con una dimostrazione sempre analitica e profonda, ed imitante quella forma geometrica, cui ridussero la giurisprudenza i tanto benemeriti giureconsulti e filosofi Volfio ed Eineccio; che se egli talvolta in ciò pecca di oscurità, di ragionamenti soverchii alle cose per sè stesse evidenti ed indemonstrabili, ovvero di troppa vaghezza di vocaboli arbitrarii e troppo concisi, siccome vassi da taluni dicendo, noi possiamo essergli larghi di scusa per così lievi difetti, poichè di tante cose più importanti ed ottime ci sa ricompensare.

Venendo ora all'esame delle idee e delle teorie fondamentali della *Genesi del diritto penale*, è nostro scopo di esporle in brevi cenni, ma in un punto solo di vista, perchè ognuno comprenda la vastità della mente che fu capace di così bene concepirle alla prova di un assunto tutto nuovo nel modo con cui venne trattato.

Per dimostrare il Romagnosi l'origine naturale metafisica del diritto penale, o sia di quel diritto onde si infliggono delle pene per i mali già passati, e per i delitti già commessi, movendo ad esempio *del Psicologista dalla statua di Condillac*, dalla supposizione di uno stato ipotetico, qual è quello della naturale indipendenza, si propone primieramente d'investigare se questo diritto in tale stato esista. Ora in codesto stato ei trova, che tutti gli uomini per legge di natura sono indistintamente ed egualmente dotati dell'amor proprio, o sia « di quella volontà « generale che ha ogni essere senziente di sentire aggra- « devolmente, e più aggradevolmente che possa: » che per quest' amor proprio, che può denominarsi anche *diritto di felicità* « tutti cercano e s'impossessano degli og- « getti piacevoli, respingendo quelli che tendono a tur- « barne in qualunque guisa il godimento; che l'energia « di quest'amor proprio, condensandosi alla conservazione « della vita la più utile, la più cara degli altri oggetti, »

li pone in diritto e per la *conservazione* e per l'*eguaglianza* di rimovere « qualunque attuale o imminente, o « certamente futura offesa » anche col male dell'offensore, purchè questo male sia *giusto* o sia *necessario*, che è quanto dire voluto dall'impossibilità di agire diversamente; che verificata quest'impossibilità nelle circostanze di un fatto *dannoso* e *ingiusto*, qualunque uomo può nuocere ad altri con una specie di *preponderanza* legittima, o sia per vera necessità di diritto e non di fatto, sacrificando il benessere e la vita dell'aggressore alla propria salvezza, senza che questi possa reagire, tenendolo la legge di natura tuttavia vincolato all'obbligo dell'altrui conservazione; che questo diritto di recar danno all'offensore è *il diritto di difesa* prodotto per una parte dalla *necessità*, e per l'altra da una specie di *superiorità*; « onde il diritto « di difesa è una trasformazione del diritto di conserva- « zione che può esercitarsi però soltanto nello stato di « necessità. »

Premesse queste idee incontrastabili ed evidentissime, deduce quasi per corollarii l'autore, che in caso di aggressione nello stato di natura si può uccidere l'aggressore, quando la sua morte sia l'unico mezzo di porre in salvo la vita; che l'aggressore non perde il diritto però alla vita assolutamente, sicchè in qualunque modo, ed anche dai non aggressi possa venirgli tolta; che, cessata l'aggressione, o sia lo stato di necessità, cessa nello stato di naturale indipendenza il diritto di uccidere per l'aggresso, ed anche per gli altri uomini che a difenderlo fossero concorsi, vivendo tutti separati, senza alcuna connessione di diritti tra loro, e non potendo gli altri concorrere alla distruzione dell'aggressore se non per il diritto dell'assalito, onde è spontanea ed indubitata la conseguenza, che nello stato di naturale indipendenza non vi è diritto penale che si esercita da persone diverse da quella dell'offeso, e che riguarda sempre un male passato, ma solamente esiste quel diritto di individuale difesa che si limita ad allontanare il danno presente.

Ma se nello stato d'insociabilità non produce la difesa il diritto penale, vi potrà essere qualche altro principio che avesse ad originarlo? Ecco come in questa seconda indagine toglie il Romagnosi a combattere con tutto l'acume del suo ingegno le tanto note obbiezioni del Locke

e del Filangieri, di cui tutti i politici ed i criminalisti si fecero propugnatori onde dimostrare esistente anche nello stato naturale il diritto di punire; egli risponde al primo che la perfetta inutilità delle leggi naturali nello stato d'indipendenza senza il diritto di punire, lungi dal giustificarlo in esso esistente, prova che nella società solo può rinvenirsi, e che la natura non potea additargli in lui un mezzo di conseguire un fine tutto ipotetico, e da lei non preordinato, qual è appunto lo stato di assoluta indipendenza; al secondo poi soggiunge, che il dire *essere ogni uomo vindice e custode delle leggi naturali*, oltrecchè riducesi ad una proposizione vaga da cui non può trarsi alcuna deduzione, apertamente contrasta coi limiti del diritto di individuale difesa nello stato di natura; che il desiderio di veder ucciso l'aggressore, fondato sulle leggi della sensibilità dell'uomo socievole, è estraneo allo stato di naturale indipendenza, quando non fosse certo che non basta il solo sentimento a costituire in ogni modo il rapporto d'un verace diritto; e che infine il paragone di due nazioni confederate, e che assomigliano gli uomini posti nello stato d'indipendenza, non prova la legittimità del diritto punitivo anche in quelli che non sono aggressi per la disparità de' principii che regolano il diritto di guerra nell'alleanza delle nazioni, ed il diritto di difesa esercitato per un atto di associazione tra uomini selvaggi; per le quali cose tutte conchiude il Romagnosi, che non esiste nello stato di natura alcun principio che del diritto penale sia produttore.

Dopo ciò, abbandonando il Romagnosi l'ipotesi dello stato di naturale indipendenza, e ricorrendo ad un fatto reale e concreto, qual è quello dello stato di società, supposta però tra eguali, indipendente cioè dal governo di una podestà pubblica e dalla sovranità, fa sorgere i principii onde nasce il diritto penale, e sviluppa un sistema che diverge ne' punti essenziali da quello di tutti gli altri scrittori.

« Io presuppongo in primo luogo, ei dice, che la so-
« cietà sia lo stato per cui la natura ha formato l'uomo;
« che l'uomo è realmente lo stesso nello stato di natura
« e di società, sicchè, passando da quello a questo, non
« cangia che di rapporti e di relazioni, ritrovando in
« esso sostentamento, sicurezza e cultura, o sia il proprio

« ben essere col cooperare all'altrui, e formando un'ag-
« gregazione che ha tre specie di relazioni; relazioni cioè
« e diritti dell'aggregato intero verso ognuno degl'indivi-
« dui; relazioni di ognuno degl'individui verso tutto l'ag-
« gregato; relazioni d'ogni singolare individuo verso cia-
« schedun individuo singolare. » Ora in questo stato di società e di conseguenti relazioni, continua il Romagnosi, nel caso di un'aggressione di un individuo v'è un attentato contro la società tutta, ed essa, « posta tale necessità,
« acquista il diritto alla distruzione dell'aggressore ingiu-
« sto per un diritto suo proprio, distinto, semplice ed uni-
« versale prodotto dall'indole stessa dell'aggregazione; » quindi, estinto l'assalito, ad onta che l'assalitore desista da ogni molestia e da ogni minaccia, non soffre diminuzione questo suo diritto; essa lo esercita con tutta la forza, con tutta l'efficacia, non avendo riguardo nè al presente, ne al passato, per cui cesserebbe ogni necessità di esterminare l'assalitore, ma solamente in conseguenza dei rapporti dell'avvenire « in quanto che nella società il de-
« litto passato impunito combinato coi rapporti del futuro,
« produce la necessità, » o sia quello stato in cui riesce incompatibile la sicurezza ed il ben essere del corpo sociale con quello del suo offensore e del suo nemico, mentre è noto « che togliendo coll'impunità il timore di un
« male certamente futuro connesso col delitto, le circo-
« stanze stesse dello stato sociale traggono seco certamente
« un numero spaventevole di altri simili. Dunque, con-
« chiude il Romagnosi, l'impunità nelle circostanze del-
« l'avvenire in seno della società, essendo radicalmente
« distruttiva del corpo sociale, la società è nella necessità
« di difendersi, e quindi in diritto di togliere di mezzo
« la impunità, quantunque si consideri cosa posteriore al
« delitto; o sia la società ha diritto di far succedere la
« pena al delitto come mezzo necessario alla conservazione
« dei suoi individui e dello stato di aggregazione in cui
« ella è: ecco il momento della nascita del diritto pe-
« nale. »

Cosa è pertanto il diritto penale, quale la sua natura, e quali i suoi caratteri? Anche a codeste ricerche soddisfa il Romagnosi nel modo il più coerente a' suoi principii già stabiliti.

« Nel diritto penale, egli dice, si riuniscono tutti i

« caratteri del diritto di difesa, perchè nel diritto penale « vi è un offensore nel futuro malvagio, un male che si « reca, in ogni sorta di danno e di delitti che gli minac- « cia, ed una persona in pericolo, qual è la società; ma « siccome la società non lo esercita per allontanare sem- « plicemente un'offesa presente, ma bensì lo pone in opera « contro di uno che commise un delitto passato, così, at- « tese tali mire, il diritto penale egli non è un diritto di « difesa individuale e fisico, ma *collettivo* e *morale*, una « *specie* del diritto di difesa generico diversa però da tutte « le sue maniere individuali, un diritto di difesa, che sup- « pone una *superiorità* nella podestà punitrice risultante « da una diminuzione accaduta nei diritti del puniendo; « un diritto che appartiene solidalmente a tutta la società, « perchè nessun individuo preso singolarmente e in di- « sparte da tutto l'aggregato, può con certezza prevedere « se egli in futuro verrà affrontato, e da chi, e come lo « sarà; un diritto indipendente dalle convenzioni, perchè « nato in virtù del diritto che ha la società di difendere « i membri suoi, e di conservare sè stessa quieta ed in « istato di aggregazione; un diritto finalmente che, appog- « giandosi allo stato reale delle cose, » quando si voglia supporlo esistente anche nello stato di natura, deve preesistere implicitamente e sotto altra forma, e perciò, trasformandosi, acquista i caratteri specifici di penale; per cui anche nell'ipotesi già fatta è tutto nuovo, e tutto al più ha il suo fondamento nelle *qualità* e nelle *determinazioni* degl'individui, le quali colla loro colleganza vanno a formarlo; sicchè in ultima analisi *il diritto penale non è altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali.*

Tutto quello adunque che si è fin qui esposto intorno all'origine e al fondamento del diritto penale, non che intorno alla sua natura ed a'suoi caratteri introduce un'essenziale differenza tra il sistema del Romagnosi e tra la dottrina di tutti i politici e di tutti i criminalisti suoi antecessori. Egli deriva il diritto penale non dai diritti e dai rapporti primitivi dell'uomo selvaggio ed isolato, ma da' suoi rapporti sociali, che sono reali ed esistenti, non lo attribuisce agl'individui, ma al corpo intero sociale; lo considera un diritto di difesa, ma diverso sostanzialmente da quello che compete agli uomini individualmente per il

diritto della loro conservazione; e in tal modo egli si toglie a tutti gli ostacoli che incontra, altrimenti l'esercizio di questo diritto per parte della società, non ha bisogno di ricorrere a supposte ed illegali cessioni per ispiegarne il passaggio, appiana la quistione sulla pena di morte rendendola una quistione meramente di fatto, e mentre cerca stabilire il fondamento del diritto penale sui principii della giustizia universale e sulle leggi immutabili della natura, determina tutti i canoni infallibili che si deggiono osservare per contenerlo ne' legittimi confini allorchè venga esercitato.

Quanto il sistema adunque del Romagnosi non differisce dai principii del Locke, del Filangieri, del Beccaria e dei loro seguaci? Eglino supposero che il diritto penale sia il diritto di difesa individuale, appartenente a ciaschedun uomo nello stato anche di natura, e che col patto sociale e colle convenzioni degli uomini venisse ceduto alla podestà suprema; onde per siffatta guisa prima di tutto confusero ed alterarono stranamente la vera indole ed essenza del diritto di difesa e del diritto penale, mentre quello non nasce che al momento dell'offesa, ed è esercitato dal solo offeso, laddove questo è il prodotto di una offesa passata pei necessarii rapporti che ha col futuro, e compete ad una persona morale, distinta e diversa da quella dell'offeso; in secondo luogo immaginarono il diritto di punire proprio in uno stato ipotetico e contrario alla vera natura dell'uomo, quando egli non può sussistere se non nello stato di società qual unico mezzo di conservarla; per ultimo hanno sognato dei patti e delle cessioni del diritto d'individuale difesa che sono nulle ed insussistenti *in diritto* ed *in fatto*, in diritto perchè non potevasi cedere e trasfondere un diritto che forma parte dell'essenza dell'uomo, o che, mancando di *oggetto* e di *soggetto* nella persona che lo acquista, è una quantità negativa, aerea ed immaginaria; in fatto perchè tale diritto non venne mai nè ceduto, nè trasfuso, veggendo noi esercitarlo anche in combinazione del diritto penale, tuttavolta che la legge tardi soccorra all'integrità nostra e alla nostra salvezza.

Ma il sistema del Romagnosi è poi veramente legale e completo, sicchè per esso tutta si spieghi la genesi metafisica naturale del diritto penale? Non va egli soggetto

ad alcuna difficoltà, ad alcun dubbio, ove al più attento esame venga sottoposto? Se noi qui siam lungi dall'opporre alla legalità del sistema del Romagnosi, che un diritto veramente naturale si è quello che accompagna l'essenza dell'uomo in qualsivoglia stato; che la società, siccome persona morale, non può acquistare se non i diritti degl'individui che la compongono; che è impossibile che dalle semplici modificazioni degli originarii diritti dell'uomo nella società emerga un diritto tutto nuovo ed inerente al corpo sociale, a cui ciascuna parte di esso sia poi totalmente straniera; che lo stato di necessità in relazione del futuro indicato come il produttore del diritto penale è troppo incerto e indeterminato per istabilire un diritto così positivo come è quello di punire; se noi siam lungi, si ripete, dall'opporre siffatte obbiezioni che, quantunque speciose, nulla tolgono ai principii di giustizia e di diritto cui si appoggia l'accennato sistema, non possiamo tacere il dubbio ch'egli poi sia intero e compito, quanto al proposto dell'autore si conveniva. Egli provò l'origine e l'esistenza del diritto penale in una società naturale, o sia di eguali, affatto ipotetica, perchè la società civile, l'unica, la vera in cui si esercita il diritto di punire, è essenzialmente ineguale, *governata cioè sempre dalla sovranità* (qualunque sia la sua forma); pare adunque che l'autore dopo aver esaminato il diritto penale in questo stato *intermedio* per « conservare la gradazione « analitica degli oggetti, e per proceder sempre dal sem« plice al composto » dovesse andar più oltre nella sua analisi, considerandolo nel vero suo stato in quello di società civile ed ineguale, esercitato cioè dalla podestà suprema che la dirige, il che, a nostro avviso, era il punto finale e l'aspetto unico ed ultimo cui mirar dovea la sua tesi, onde per tal vuoto non ci sembrerebbe provato legalmente come nella sovranità siasi trasfuso un diritto solidale, proprio ed esclusivo dell'intero corpo sociale, siccome ci sarebbe ignoto se ciò sia accaduto o *immediatamente* siccome di tanti altri diritti maestatici, o per quella rappresentanza di diritto che ella ha della volontà generale, oppure anche per mezzo di convenzioni tacite ed espresse necessario a trasfonderlo, nel qual caso o si ricade ne' principii già combattuti dagli altri scrittori, oppure si dovrebbe ammettere l'incompleto raziocinio che il

Romagnosi rifiutava negli altri: « Le pene sono necessa-
« rie alla sicurezza interna dello Stato; dunque il sovrano
« che n'è il difensore e il vindice, ha il diritto di stabi-
lirle ed infliggerle. » Ecco l'unica difficoltà che a noi si presenti, e che, se siamo così arditi di esporla contro tanta autorità di dottrina, il facciamo in via di semplice dubbio, e nella persuasione che la pochezza dell'ingegno ci abbia ingannati.

Dopo aver dimostrato il Romagnosi l'origine e il fondamento del diritto penale, col solito ordine analitico e colla consueta profondità di raziocinio discende ad isviluppare i *principii fondamentali che riguardano l'esercizio di questo diritto* allo scopo di determinarne l'estensione ed i confini.

« Il magistero penale, egli dice, perchè sia legittimo
« deve aver per condizione una pena *giusta* nel suo og-
« getto, *necessaria* nel suo motivo, *moderata* nella sua
« azione, *prudente* nella sua economia e *certa* nella sua
« esecuzione. Il fine poi della pena essendo quello di di-
« stornare i delitti dalla società, ogni pena, per essere
« giusta, deve essere necessaria a questo fine, che è quanto
« dire che debbe essere la minima possibile *in grado* ed
« *in ispecie*, o sia deve riunire il *maximum* di sufficienza
« al fine d'imprigionare la cagione del delitto, ed il *mini-*
« *mum* di dolore in ispecie ed in grado per colui che la
« soffre.

« La pena poi necessaria al fine indicato ha per ca-
« ratteri essenziali l'*efficacia* o sia l'attività infallibile e vit-
« toriosa de' motivi atti ad allontanare gli uomini dal de-
« litto » e la *singolarità*, cioè l'esclusione di altre pene succedanee e più utilmente concorrenti a questo fine medesimo; onde da tutti questi principii è facile conoscere quale sia la vera ed unica norma onde scegliere e graduare l'intensità delle pene secondo i principii della giustizia distributiva, che anche nell'economia penale dee rispettarsi.

Ora che si conoscono le regole principali che debbono dirigere l'esercizio del diritto penale, è d'uopo considerare la *risponsabilità penale* in rapporto del delitto in sè stesso, della sua esecuzione, dell'imputazione e dell'attentato, perchè in tal modo vengono determinati i suoi confini.

struggere le classi nocive di quegli esseri che sarebbero i più disposti a commetterli.

La politica altresì, considerata come sanzione *penale* o *rimuneratoria*, proponendo nei mali e nei beni una forza morale che è valevole ad impedire e a promuovere certi atti che sono i più conformi al benessere sociale coll'idea dell'*utilità* comune, fa sì « che le sue leggi diven-« gano *tanti necessarii comandi, ed obbligatorii pei membri* « *della società civile di fare, o di ommettere qualche cosa* « a fine di ottenere, per quanto si può, e nella più equa « maniera il comune benessere. » Per la qual cosa la sanzione politica ha già per sè stessa la disposizione a far cospirare tutte queste leggi alla prevenzione dei delitti; e qui, dappoichè parlasi dell'*utilità*, torna assai in acconcio il ricordare come il Romagnosi si faccia a distinguerla da quella specie di *utilità* affatto particolare, e che non torna a stabile vantaggio della società, sostenuta e proclamata dalle quattro scuole *favolosa*, *trascendentale*, *fittizia* e *pseudoteologica*, ed applicata falsamente dal Bentham, siccome l'oggetto finale di tutte le leggi e di tutta la morale. Tale distinzione era veramente ragionevole e necessaria, poichè, attesi gli inconvenienti gravissimi che derivano dall'*utile* in morale ed in *diritto*, ove non sia ben determinato nella sua indole e nel suo soggetto, si sarebbero proposti nella sanzione politica dei mezzi forse atti a fomentare e a promovere i delitti, e non già a prevenirli.

Se non che la sanzione politica, onde operi l'effetto di prevenire i delitti, è d'uopo considerarla in relazione delle *cause dei delitti*, perchè queste ove sieno conosciute e definite, ella può con maggior sicurezza ed avvedimento adoperarsi nel prevenirle: quest'è il punto di vista sotto il quale va il Romagnosi esaminando anche le cause produttrici dei delitti. Quattro sono adunque codeste cause, l'una riferibile all'ordine economico, l'altra al morale e le due ultime al politico, e cioè: 1.° difetto di *sussistenza*; 2.° difetto di *educazione*; 3.° *difetto di vigilanza*; 4.° difetto di *giustizia*; quindi se la politica deve concorrere a prevenire i delitti col distruggere queste loro sorgenti, è forza che « agevoli e promova prima di tutto l'industria « personale, che tuteli e protegga i diritti di tutti, e che « soccorra l'incolpabile indigenza; » è necessario in secondo luogo, che oltre l'educazione qualunque morale e

intellettuale, « favorisca quell'educazione sociale assoluta « e perpetua, che ha per iscopo di formar cittadini *ope-* « *rosi*, *rispettosi* e *cordiali*, facendovi concorrere le *cogni-* « *zioni*, gli *interessi* e le opere; » si richiede in terzo luogo, che ella debba invigilare perchè non sieno « commessi « delitti, perchè venga possibilmente interrotta la loro « esecuzione, e perchè singolarmente si sbandisca l'ozio- « sità ed il vagabondaggio; » finalmente è indispensabile, che essa faccia uso di una giustizia *normale legislativa* e *normale amministrativa*, fissando i caratteri delle azioni criminose, combinate colla maggior libertà civile, vietando gli atti innocenti, che possono prestare occasione a delinquere, ed eliminando tanto il *rigore arbitrario* quanto la *malintesa indulgenza* dei magistrati e de' giudici che ella sceglie all'eseguimento delle sue leggi; sicchè rispetto alla sanzione politica non potea richiedersi uno sviluppo più ampio di idee e di cognizioni dirette tutte ad insegnare com'ella possa giugnere a prevenire i delitti nei limiti e nell'estensione giuridica del diritto penale.

Resterebbe ora a dimostrarsi come il Romagnosi vada esponendo i suoi principii intorno alle altre tre sanzioni, onde comprovare a chiunque quanto egli sia ben riuscito nell'indicazione opportuna di que' mezzi per cui si prevengono i delitti; ma comecchè sarebbe soverchio il discorrerne più a lungo, e dall'altra parte nulla più si ricerca perchè sia noto il merito dell'autore, così noi sagrifichiamo di buon grado il piacere di commentare le sue dottrine anche intorno a questi oggetti, passando a ragionare in brevissimi cenni dell'ultima parte dell'opera, che è pure indispensabile ad offrire sotto il punto della sua maggior luce tutta la grandezza e l'estensione d'un così vasto edificio.

Quest' ultima parte dell' opera è della maggior importanza, perchè tratta della discussione non solo, ma della pratica applicazione dei differenti sistemi che inventarono i criminalisti intorno alla proporzione e alla misura delle pene, e perchè espone quello che il Romagnosi cogli sforzi della novità giudica il più acconcio non tanto speculativamente, quanto praticamente a determinare il *come* e il *modo* di stabilire la quantità delle pene ne' veri suoi rapporti col diritto penale. Questi sistemi pertanto, su cui havvi tuttavia discrepanza grandissima di opinioni, sono

tre; quello del *danno*, quello del *dolo*, e quello della *ragione* composta dell'uno e dell'altro.

Molte e molte sono le cose che già dissero gli scrittori di criminale giurisprudenza intorno alla falsa norma di dedurre la quantità delle pene da quella del danno, ma il Romagnosi tutte le ha raccolte e dilucidate, sicchè ripugna al buon senso il voler sostenere così fallace teoria, essendo incontrastabile, siccome egli dice, che il danno è una qualità *offensiva* ed *esteriore* del delitto, la quale è comune ad atti non criminosi e ad agenti non morali; che il maggior danno non importa maggior pena, perchè è lecita soltanto la minima, quando ella basti ad allontanare anche il male più grave; infine che la quantità del danno stabilita come norma delle pene, mentre rende punibili egualmente i deliti *qualificati* e non *qualificati*, confonde i delitti più gravi coi men gravi, nè giova alle leggi *sussidiarie* o di polizia, e a quelle che non comprendono un danno estimabile, crea un assurdo *morale* e *politico* contro lo scopo delle pene, in quanto che in tale sistema si pianta per assioma universale, che *la sofferenza dell'offeso* e non già il *lucro* e *la compiacenza* del delinquente rappresenti *l'interesse criminoso* da vincersi colla pena e si accresce la pena pel maggior danno sino al punto di produrre l'impunità.

Non minori inconvenienti si avverano anche del dolo, allorchè si voglia costituirlo norma della quantità e della misura delle pene. Il dolo, o sia la volontà e l'animo di delinquere è la coscienza di contravvenire « scientemente « alla legge, mentre si ha la libertà di non violarla; » dunque egli suppone essenzialmente la *cognizione* e la *libertà* di agire, siccome per sua natura *semplice* assolutamente esclude *specie* e *gradi diversi*, ammettendo soltanto *gradazioni* e *varietà* « in conseguenza del maggiore o mi« nore impulso a delinquere. » Poste queste cose, e ritenuto che per la natura del dolo la legge dichiara la reità nella *precognizione* e nella *libertà* di violare il suo comando, ella non può tener dietro alle varie *specie* e *forme* degli atti liberi in ragione delle diverse attitudini individuali, o dei diversi motivi impellenti ai medesimi, e perciò mancano i dati necessarii alla commisurata varietà delle pene; e se queste si diminuiscono, o si accrescono per l'istigazione, per le minacce imponenti, non è già per

naggiore o minor quantità del dolo, che in sè stesso è ante ed invariabile, ma per altre circostanze da esso tto diverse. Inoltre ammettendo il dolo come norma el come e del quanto della pena» egli è un dolo *reale* on più il *presuntivo*, quello cioè che stabilisce la legge fatti comuni, e sulla maniera più costante di agire l'umana natura, « ed allora il legislatore dovrebbe rosciogliere ogni vincolo di sanzione, e lasciare aperto l varco ad una scusa di simulata ignoranza e di perfetta cognizione, onde sottrarre o diminuire arbitrariamente le pene a sovvertimento dell'impero delle leggi» e per la sicurezza sociale le hanno comminate.

È parimente insussistente, al dire del Romagnosi, il tema del *dolo* e del *danno* per la norma del *come* e del *anto* della pena, perchè e l'uno e l'altro si dimostrano insufficienti per sè stessi al compimento di tale funone, e perchè ambedue, se sono indispensabili per poter ere facoltà di punire, non possono neppure accompaati *suggerire in qual maniera e fino a qual segno* si bba punire, al che mira appunto il principio che si rirca alla misura e alla quantità delle pene.

Ma se niuno di questi sistemi può valere alla giusta aduazione delle pene, qual altro potrà mai stabilirsi? uello della *spinta criminosa*, risponde il Romagnosi, l'uica e la sola verace norma per fissare la qualità e la uantità di tutte le pene.

« Il delitto, egli dice, è l'oggetto della pena, e colla pena può essere distornato; la ragione dunque per cui la pena può allontanarlo deve risiedere in ultima guisa nelle *determinazioni* delle cagioni che producono il delitto, o sia nei *motivi* che eccitano ad esso, che è quanto dire nella *spinta criminosa*. » Ecco la ragione teorica che onduce il Romagnosi ad istabilire così fatta norma in stratto; veggiamone ora l'applicazione.

Questa spinta criminosa però, continua egli, non deve ledursi « dalla qualità e dalla quantità *escogitabile* sia « degli incitamenti, sia del desiderio dei particolari delin- « quenti possibili; ma dalla considerazione dell'indole ed « energia originaria e comune di questo desiderio presso « di un dato popolo, dalla maggiore o minor facilità e « consuetudine di soddisfarlo, e dalla maggiore o minor « presuntiva lusinga di sfuggire la pena, per cui tale

« spinta è in ragion composta del *desiderio*, della *facoltà* « di soddisfarlo e della *lusinga* dell'impunità, e deve es- « sere *perpetua* e *comune*, *futura* e *presuntiva*, e non già « *reale* e *individuale*, abbracciando delle viste generali e « complessive, e dei fatti consueti e futuri di un dato « popolo.

« Tale spinta altresì considerata come *forza impel-* « *lente* al delitto, è valutabile nella *qualità* dedotta dalle « cause più ordinarie dei delitti, dalla *malvagità* cioè, « dalla *licenza*, dall'*eccesso di potere*, e dall'*impulso al-* « *trui*, e nella *quantità* determinata dal grado di forza del « *desiderio*, delle *facoltà* dell'esecuzione del delitto e « della *potenza* ad isfuggire la pena, ma non con una mi- « sura che presenti un confine aritmeticamente finito, ma « semplicemente *approssimativo*, o sia con una *misura* « *media delle spinte tutte particolari di fatto*, » onde conosciute tutte queste cose, le pene all'incontro si dovranno scegliere nelle *qualità*, consultando *l'indole e l'energia della spinta criminosa*, o sia la *qualità* e la *quantità* degli appetiti del delitto, che sono sempre la *cupidigia* o la *malevolenza*, e nella *quantità* avendo riguardo alle *circostanze* del delitto, o sia agli atti *esterni assegnabili indicativi* della massima o della minima *spinta* a delinquere.

Ecco colle identiche parole dell'autore esposta la teoria della *spinta criminosa* ch'egli tanto vagheggia a preferenza d'ogni altro; ma possiam noi adottarla in teorica ed in pratica, siccome egli vorrebbe per esser la più giusta, e la più utile in un ben regolato magistero penale? Queste poche osservazioni, che sottoponiamo al giudizio del pubblico, dimostreranno quanto per noi si vada lungi da così fatta sentenza, senza presunzione però che il torto sia d'altrui, piuttosto che dalla parte nostra.

È innegabilmente assurdo ed erroneo il sistema di dedurre la quantità delle pene da quella del dolo e del danno separatamente presi, siccome è indubitato che l'uno e l'altro considerati nell'intrinseca e semplice loro natura, lungi dal presentare dei termini commensurabili delle pene per la proporzionata loro graduazione, non offrono che gli elementi, siccome dice il Romagnosi, *del quando* debba punirsi; ma tutto ciò per altro non prova che il Romagnosi nella *spinta criminosa* abbia proposto un sistema o migliore o diverso da quelli già accennati.

La spinta criminosa per quanto sia estesa e generale un popolo e non individuale ed effettiva, pure risulta upre da tre elementi variabili all'infinito, quali sono desiderio, la *potenza* di eseguire il delitto, e la *lusinga* ll'impunità, perchè sopra di questi non solo agiscono le le circostanze fisiche, politiche, morali ed economi- e di questo popolo, ma ben anco tutte le *individuali* edie a cui si deve aver riguardo nel determinare la inta generale e media al delitto: quindi attesa questa finita variabilità di elementi, che si alterano in più ed meno ad ogni istante, riesce impossibile che la spinta iminosa abbia a tenersi come la norma per graduare iustamente le pene.

In pratica poi, a quanti inconvenienti ed a quante ifficoltà non andrebbe ella soggetta? Non può adope- arla il legislatore, o almeno assai difficilmente, perchè on è cosa sì agevole il fissare delle medie sul desiderio sulla potenza che possono avere i cittadini a commet- ere piuttosto un delitto che un altro, e il contemperare 'eccesso col difetto nel concorso di questi elementi sem- ıre incostanti e variabili; non giova al giudice, perchè gli trovasi nella stessa incertezza allorchè debba secon- lare le viste della legge nella latitudine della pena, che imette al suo discernimento; infine produce degli assurdi, ıerchè avendo riguardo unicamente alla spinta criminosa ıel delitto, presa nel suo stretto significato, non se ne ɔunisce il danno, e perchè un delitto men grave dovrebbe lichiararsi più punibile d'un atroce attesa la spinta mag- ;iore pel primo, anzi che pel secondo, fino al punto di asciare impunito l'atrocissimo, supponendolo impossibi- e, come fece Solone del parricidio per mancanza di de- ıiderio, di potenza, o sia di spinta criminosa.

Queste riflessioni ci persuadono che il sistema del Romagnosi della *spinta criminosa* sia una perfezione spe- culativa ed ideale impossibile a verificarsi nelle cose uma- ne, e non dissimile da quelle teorie dei fisici, che pas- sando dai calcoli mentali alla pratica, si smentiscono per l'urto degli attriti e delle resistenze, e per la diversa non previsibile maniera di agire delle forze della natura; e a noi godrebbe l'animo assai che fosse dato all'autore di porsi all'applicazione del suo sistema per ricrederci di una opinione, che ne spiace di veder dissenziente dalle

tante altre sue, che con un sentimento di vero amor pr prio fummo sinora contenti di seguire. Si potrebbe tutto ciò anche aggiugnere, che tale sistema poi, scambia i termini, si risolve in quello del dolo e del danno cum lativamente presi, in quanto che al dolo corrisponde desiderio del delitto, che è nullo senza la malvagia i tenzione di delinquere, o sia senza il dolo, e in quan che col danno s'identifica la potenza al delitto, ed anc la lusinga dell'impunità, che lo rendono o possibile, o effettivo, secondo la loro maggiore o minor entità; c ove qui piacesse all'autore di rinunciare per un tale r guardo alla novità delle proprie idee, noi di buon grad ci troveremmo seco lui d'accordo, essendo il sistema d dolo e del danno, presi complessivamente, il più sempli ed il più sicuro pel calcolo approssimativo della quanti delle pene attese le gradazioni che aver possono entran bi, se non in sè stessi, che sono semplici, particolarment il dolo, per le circostanze che li accompagnano e p motivi più o meno impellenti, che sono inseparabili dal volontà di delinquere, o sia dal dolo medesimo.

Dopo tutto ciò noi poniamo termine al dir nostro desiderosi più che mai che come l'opera già analizzat testifica quanto si fece dagl'Italiani nella criminale leg slazione onde compire il grandioso edificio della sua r forma dal Beccaria e dal Filangeri sì gloriosamente intra presa, così ella divenga il più lieto presagio di quello ch verrà operato per recarla a quel grado di ultima perf zione, per cui solo prosperano fiorenti e secure le nazio e trapassano cari e venerandi alla posterità i nomi de' l gislatori che le hanno governate.

NOTA.

In quali materie, con qual ordine, e fino a qual segno l autorità costituite possono stabilire pene regolamentari Come procedere si deve nei rispettivi giudizii?

Se havvi diritto di esclusiva pertinenza della sovra nità, e a cui si possa eminentemente attribuire la qualit di diritto assoluto di *maestà*, egli è certamente quello d *statuire le pene* di un ordine qualunque. Questo diritt nella sua prima origine è così inerente alla personalit

complessiva dello Stato, che non può essere esercitato se non dalla persona che trovasi investita del potere legislativo. Lo statuire una pena importa essenzialmente il precetto di fare o non fare una cosa qualunque sotto la comminazione della pena medesima.

Qualunque magistratura pertanto, qualunque autorità o persona, fuori del legislatore, che da sè stessa si arroghi la facoltà di imporre o di vietare una cosa sotto sanzione penale, si rende rea d'usurpazione del diritto legislativo, ed è punita dalla legge.

Se dunque certe autorità potranno in qualche materia comminar pene, ciò non potrà avvenire che in forza d'una legge formale, la quale abbia attribuita loro tale facoltà, coll'indicare contemporaneamente, almeno in generale, tanto la *materia* sulla quale possono statuire in via penale, quanto la specie e il grado della pena che possono annettere alla rispettiva violazione. Allora il dato magistrato o funzionario agisce in forza d'una espressa delegazione legislativa, la quale essendo una vera eccezione del principio generale che riserba al solo sovrano la facoltà di statuire le pene, non può estendersi al di là della *materia* attribuita, nè può variare la *specie*, nè eccedere i *confini* della pena indicata dall'atto della delegazione medesima.

Ma benchè l'autorità delegata si trovi investita del potere di fare particolari regolamenti su di una data materia, e di stabilire le date pene; ciò non ostante ella eccede i suoi poteri e si rende rea d'usurpata legislatura, sia estendendo la facoltà commessa ad oggetti non demandati dal legislatore, sia applicando o aggiungendo negli oggetti stessi a lei demandati pene di specie diverse da quelle che furono disegnate dal legislatore, sia aggravandone la misura prestabilita dal legislatore medesimo.

E siccome può accadere che quantunque il legislatore abbia accordato ad una data autorità la facoltà di fare o regolamenti o ordinazioni penali in un dato oggetto, ciò non ostante ne abbia attribuito il giudizio ad una autorità diversa; così ne segue che la stessa autorità ordinatrice commette un eccesso di potere, e si fa rea di usurpata competenza, arrogandosi il giudizio e l'applicazione della pena da lei medesima stabilita su di un dato oggetto o su una data materia.

Dall'altro canto l'autorità, a cui fu commessa la procedura e il giudizio penale per violazione di un dato regolamento, commette un eccesso di potere, prestando la sua autorità, e pronunciando un giudizio penale in conseguenza di un'ordinazione regolamentare dell'altra autorità, se questa abbia ecceduti i poteri a lei commessi dal legislatore.

Per la qual cosa la regolarità di siffatti giudizii esige, che l'autorità giudiziaria destinata ad applicare le pene comminate in un regolamento, o in una ordinanza di una autorità diversa dalla legislativa:

1.° Indichi nel giudizio la legge colla quale l'autorità autrice del regolamento o dell'ordinanza fu espressamente abilitata a statuire in via penale sul dato oggetto o sulla data materia, accennando il luogo e l'articolo da cui risulta positivamente la facoltà accordata.

2.° Alleghi il testo formale dell'ordinazione, o del regolamento conseguente, in cui fu statuita la pena, allegando precisamente la data, il nome dell'autorità rispettiva e l'articolo (se contiene più oggetti e articoli) da cui risulta che la data azione o ommissione fu colpita da pena.

Senza di questi requisiti il giudizio è nullo.

Quando poi accadesse che l'autorità destinata a giudicare trovasse che non si possono verificare i due estremi suddetti sia perchè ne mancano le prove, sia perchè l'autorità ordinatrice della pena eccedette in qualche punto i suoi poteri, secondo le premesse avvertenze, in tal caso l'autorità incaricata del giudizio deve dichiarare di non poter essa giudicare del fatto denunziato, allegandone il motivo, benchè il fatto stesso constasse d'altronde indubitatamente.

Tutto il fin qui detto osservar si deve sia che l'autorità destinata a giudicare appartenga all'ordine giudiziario, sia che appartenga all'ordine amministrativo, imperocchè sì all'una che all'altra è vietato di rendersi rea o complice d'una usurpazione del potere sovrano, e di attentare di proprio arbitrio alla libertà ed alla proprietà dei cittadini. Le autorità pertanto, alle quali è commesso di vegliare per la conservazione dell'ordine delle competenze, debbono di ufficio non preterir mai di reprimere gli abusi che su di ciò pervenissero a loro cognizione, comunque

lenui sembrassero loro gli oggetti su de' quali fosse per avventura caduta la violazione. Tutto è importante in materia di competenza da qualunque lato si consideri la cosa.

Forse potrebbe sembrare a taluno che il rifiuto a giudicare in via penale sopra un fatto che viene denunciato come violazione di un' ordinazione, o di un regolamento d' una data autorità, e che difatti risulta tale, possa riescire incompetente, allorchè (per esempio) un giudice di pace o un tribunale correzionale sono provocati ad applicare una data pena incorsa per violazione d' un regolamento d' un prefetto o d'una municipalità, o di un'altra qualunque autorità amministrativa in oggetti anche amministrativi per la ragione che il rifiuto involge un giudizio precedente d' incompetenza della stessa autorità, che pare riservato all' autorità del sovrano. Ma in ciò si commetterebbe errore, confondendo gli oggetti che la legge vuole riservati all'autorità amministrativa cogli oggetti che essa commette alla cognizione di qualunque autorità giudiziaria. Niuna legge ha mai detto ai giudici: *ubbidite alla cieca a tutti gli ordini e regolamenti dei prefetti, e delle municipalità, o di altra autorità subalterna al legislatore: io vi ordino di prestare l' opera vostra a qualunque loro ordinazione:* ma ha detto bensì: *io vi proibisco d'ingerirvi negli affari dell'amministrazione e di annullare atti amministrativi.* Non possono dunque i giudici dichiarar nullo un regolamento o un' ordinanza incompetente di un'autorità amministrativa; ma possono bensì negare d' interporre la loro autorità in un oggetto cui la legge anticipatamente condanna come illegale, ed usurpativo della podestà legislativa, e che essa punisce come criminoso. Il criterio per decidere ciò è così positivo e preciso, che niun giudice può correre pericolo di errare. *Esiste o no una legge formale* che espressamente attribuisca al prefetto, alla municipalità, o ad altra autorità, di statuire in via penale sul detto oggetto? Qual è la specie, qual è il grado della pena posta a disposizione del prefetto, della municipalità o dell' altra autorità amministrativa? Ecco quistioni di fatto, per decidere le quali non abbisognano che occhi e una comune intelligenza della disposizione letterale della legge. La risposta risulta essa affermativa? Allora i giudici procedono al giudizio. Risulta essa negativa? Allora i giudici o i tribunali debbono aste-

nersi dal giudicare. Perchè ciò? Perchè la legge stessa, incominciando dalla costituzione e discendendo fino ai più minuti regolamenti, vieta a qualunque autorità sì giudiziaria che amministrativa di offendere nè direttamente nè indirettamente gli attributi della sovranità, e di colpire verun cittadino con procedure e con atti penali se non in virtù d'una espressa e positiva disposizione dell'autorità legislativa; e contemporaneamente ingiunge ai giudici di non prestare il loro ministero che in conseguenza della disposizione della legge. A lei sola spetta di sottoporre immediatamente o mediatamente a vincolo ed a pena le azioni o le omissioni sia dei cittadini sia dei funzionari stessi da lei proposti per l'amministrazione della cosa pubblica: a lei sola spetta di ordinare fino a qual punto un'autorità costituita debba prestare sussidiariamente il suo ministero ad un'altra autorità.

GIUDIZIO PRONUNCIATO DAL GIORNALE DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICATO IN VIENNA

INTORNO ALLA GENESI DEL DIRITTO PENALE.

Nella Memoria che pubblicammo nel vol. XXVI di questi Annali intorno alla Società istituita in Inghilterra all'oggetto di propagare le notizie relative all'abolizione della pena di morte, abbiamo fatto conoscere in tutta la sua magistrale evidenza le profonde vedute di Gian Domenico Romagnosi intorno al vero fondamento del diritto di punire, fondamento da cui dipendono le guarentigie della pubblica sicurezza, senza cui non esiste neppure il campo su cui raffermarsi l'economica prosperità. Le dottrine manifestate da quel nostro sapiente collaboratore erano state da lui attinte alla sua *Genesi del diritto penale*, opera che è per l'Italia il testo di pubblico insegnamento in molte Università, per la Germania è ritenuta come libro veramente classico, e valse anche di guida alla redazione del progetto di Codice dei delitti e delle pene pel Ducato di Würtemberg, e persino negli Stati Uniti d'America venne tradotta, ed ha in que' lontani paesi radicata la vera scuola filosofica del diritto criminale. Noi volemmo qui rammentare l'esistenza di questo stupendo

lavoro, non per ricordarlo a' nostri connazionali, presso cui è questa una produzione per così dire popolare, ma per rivendicarne la memoria presso un popolo estero a noi vicino, presso cui vennero non ha guari pubblicamente agitate le più scabrose questioni di ragion penale, e nessuno dei disputanti diede saggio di avere attinto ai principii delle buone e sane dottrine. Eppure ad un' opera periodica di riputazione europea che in quel paese si stampa il libro del nostro Romagnosi era stato replicatamente inviato, ma nessuno di que' redattori si volle mai degnare di neppure accennarne il titolo. I nostri lettori ci avranno già precorso col pensiero, e non occorre che loro diciamo essere appunto la Francia quel paese a cui qui alludere volemmo.

Per mostrar dunque ai Francesi che non si vollero curare di un'opera che tutta Europa ha acclamato per l'unica che meglio tratti la ragion penale, noi divisammo di qui riprodurre la conchiusione del giudizio che intorno alla *Genesi del diritto penale* pronunciò, non ha guari, il signor dottore Gerolamo da Scari di Vienna nell'accreditato *Giornale di Giurisprudenza* che in quella capitale si pubblica da alcuni anni con luminoso successo.

« Io mi sono sforzato (dice il signor Scari) per quanto l'istituto di questo giornale il concede, di rendere il più possibilmente completo ed esatto questo transunto. A ciò m'indusse e la vera gravità dell'opera e la considerazione che Romagnosi non è scrittore del quale si possa con leggerezza giudicare; e perciò con questo estratto ho voluto agevolare, per quanto mi fu possibile, il giudizio ai lettori, riputando io poca modestia il presentare come decisiva l'opinione mia su un così pregevole e profondo pensatore.

« L'opera è scritta con uno stile assai corretto ed energico. Il diritto di punire vi è dimostrato pienamente e fondatamente, e le sue condizioni e modificazioni sono indicate e spiegate giusta i principii del diritto e della politica con tutta la forza di un filosofo e di un giureconsulto che pensa da sè. Qualunque legale, il cui gusto non sia corrotto a segno di vilipendere tutto ciò che non è legge positiva, non potrà scorrere quest'opera senza trarne molta importante ed utile istruzione. Ma di altissimo vantaggio debb'essere a coloro che studiano i rapporti politici della legislazione penale o hanno una qualche parte nel determinare le leggi criminali.

« Nelle sue meditazioni sul diritto di punire, Romagnosi ha saputo così bene accordare la conservazione della comune sicurezza col rispetto dovuto all'individuo; così luminosamente svolgere l'influenza dei principii politici che promuovono il ben essere, la religione, l'educazione e l'onoratezza sulla punizione dei delitti; così saggiamente dedurre l'una dall'altra l'ardue dottrine dell'impunità dovuta al colpevole proponimento meramente interiore, e della giusta punizione dovuta all'attentato comunque innocuo e della giusta misura di questa e di ogni altra pena in generale, e così egregiamente rischiarare l'indole e l'applicazione dei varii generi di pene, che non si può esitare a riconoscere come ampiamente fondata la fama che lo proclama l'Italia per uno dei più valenti giureconsulti di quel bel paese. Presso di lui l'eloquenza non usurpa mai il luogo a convincenti raziocinii, ma pure ei sa farne uso opportuno quando, infervorato pei sacrosanti interessi dell'umanità e dell'ordine sociale, vuol convincere altrui della propria opinione, o combattere gli opposti errori e presentarli nel vero loro aspetto e colla sequela dei loro perniciosi effetti.

« L'importanza e la difficoltà dell'argomento ben giustificano la mole dell'opera. Però gioverebbe e al comodo maggiore dei lettori e, come io credo, alla più facile intelligenza dell'opera, se le frequenti proteste e le dichiarazioni del motivo per cui si segua tale piuttosto che tal altro metodo, e le enumerazioni delle cose già esposte e di ciò che in seguito si verrà a dire, le diffuse ricerche per determinare il preciso stato della questione, e le proposizioni intermedie che dividono l'attenzione, venissero omesse. Ma bisogna pur confessare che la mancanza di lavori preparatorii (almeno per l'Italia) e l'indole tutta propria delle sue idee avrà più volte obbligato l'autore ad una maggiore diffusione, che però non degenera in vaniloquenza; poichè Romagnosi è troppo ricco di pensieri, nè può trattenere sè medesimo e i suoi lettori con vuote parole, sarebbe eziandio a desiderarsi per la più facile intelligenza di molti passi che l'autore avesse fatto maggior uso d'esempli. La loro mancanza mi si fece maggiormente sentire nella per sè stessa ardua ed astratta dottrina dell'attentato.

« Potrebbe sembrare strano ad alcuno che Romagnosi

per società non intenda una giuridica colleganza nata da convenzione, ma una unione meramente di fatto, il che in vero sembra opporsi all'usitato senso del linguaggio giuridico. A me sembra però che la causa per cui l'autore attribuisce al vocabolo *società* questo significato, si è che egli nella fondazione del civile consorzio non ammette contratto alcuno. Non è qui il luogo di provare la giustezza di tale opinione: io volontieri mi astengo dall'avventurare un giudicio su una quistione di tanto momento la cui difficoltà è dimostrata dall'istesso dissenso dei pubblicisti più illustri. La prima e la terza ragione che l'autore nel citato luogo ne arreca non sono senza peso; ma la terza, come più sotto osserverò, mi pare affatto insussistente. Mi sembra eziandio contraddizione il negare agli uomini isolati il diritto di prevenzione violenta, quando poi questo diritto vien concesso a una gente a rispetto dell'altra. Io non posso parimenti convenire nell'opinione esposta nel decimo capitolo della prima parte, che il bisogno sia il fondamento e a misura del diritto.. Quando anche la satisfazione dei bisogni debba riconoscersi come l'ultimo motivo che rende caro agli uomiui il diritto, pure si può considerare come titolo e misura del diritto la mera assenza di ogni contrasto colla ragione e la condizione che nissuno ne rimanga offeso. Che se vogliasi riguardare il bisogno come misura del diritto, insorge tosto la questione: a chi spetti determinar questo bisogno; e qualora sia affatto impossibile determinarlo, ne proviene una totale incertezza al diritto.

« Da questa asserzione vien quindi l'autore condotto anche alla conseguenza che un più imperioso ed importante bisogno è fondamento di un diritto più valido al quale deve cedere ogni diritto appoggiato a un bisogno meno forte. Perciò sostiene egli la giuridica necessità, e, ciò che fa più senso, il diritto della società di sacrificare alla sua salvezza un innocente.

« Poco del pari io posso accostarmi all'opinione che qualora un mandatario ecceda spontaneamente nell'esecuzione i limiti del mandato criminoso ne ricada la responsabilità penale sul mandante; che quindi A, per esempio, il quale diede mandato a B di battere C, qualora il mandatario mettesse a morte C, sia riconosciuto reo di omicidio. Il motivo recatone che il mandante per timore

della maggior pena nel caso che il mandatario eccedesse i limiti del mandato, si asterrà dal sospingerlo al delitto, mi sembra insufficiente. Un delinquente non può essere punito se non in ragione della sua esterna azione intrapresa con doloso proponimento. Ora nel caso accennato il mandante non ha intrapreso che l'azione criminosa di mandato che termina colle battiture, e non può quindi esser punito che per quella.

« Egualmente mal fondata mi sembra l'asserzione che il dovere d'osservare i patti non abbia fondamento che nella necessità di conservare la società, e questa è la seconda ragione che l'autore arreca per mostrare che la società civile non può esser basata sopra contratti. Qualora si dovesse pur cercare questa ragione nei rapporti politici, l'interesse anche di un unico individuo (cioè del contraente) non sarebbe di bastevole motivo per rendere doverosa la conservazione dei patti? E quando non basta l'interesse di un individuo, come potrà avere questa efficacia l'interesse della società, il quale infine non può essere considerato che come la somma di tutti i legittimi diritti dei membri della società stessa? Non si può riconoscere la società che come una persona morale, e se essa è il titolo fondamentale della validità dei patti, questo si deve trovare anche nella persona dell'individuo, finchè l'uomo è veramente uomo.

« Inoltre mi pare che l'opinione annunziata nel VI Capitolo della VI Parte, non doversi cioè punire come qualificato il furto di istrumenti rurali in campagna aperta, non sia posta fuori di ogni dubbio. Perchè mi pare che in simile caso il ladro prevalendosi della dura condizione dell'agricoltore, il quale solo con indicibile difficoltà potrebbe meglio custodire i suoi attrezzi, mostri una cattiveria maggiore. Ora ogni qualvolta il delinquente mostra una maggior malignità deve essere raffrenato con una pena più grave. L'autore trova contraddittorio il punir gravemente i furti delle cose chiuse, appunto perchè son chiuse, e poi punir gravemente il furto delle cose giacenti in campagna aperta, appunto perchè sono all'aperta, e pensa che alla fine non rimarrebbe più alcun furto da punirsi come semplice, stantechè tutte le cose o stanno in luogo chiuso o stanno in luogo aperto, e sì nell'uno che nell'altro caso il furto sarebbe sempre qualificato. Però si

dovrebbe por mente esser falso che il furto degli strumenti rurali in campagna aperta si soglia punire maggiormente pel solo motivo ch'essi giacciono non custoditi. La maggior pena si stabilisce solo in contemplazione della necessità in cui è l'agricoltore di abbandonare senza custodia le cose sue, la quale deve esser nota al delinquente. La circostanza poi che fra tante cose soggette a furto e giacenti senza custodia solo alcune, come per esempio gli strumenti rurali, sono considerati come materia di furto qualificato, prova chiaramente che l'esser le cose non custodite non è per sè solo il titolo che giustifica la maggior pena. I motivi adunque per cui il furto degli strumenti agrarii è più gravemente punito non ci sembrano così insussistenti come Romagnosi è d'opinione.

« Questi sono alcuni dei casi più rilevanti, nei quali le ragioni recate dall'autore non mi han potuto del tutto convincere. Il citare altre minuzie o il discutere più oltre su quelle da me già rilevate mi condurrebbe ad una diffusione non concessami dai limiti di questo giornale.

« Del resto il proponimento che Romagnosi manifestò nella prefazione, di astenersi da ogni illusione allo stato positivo delle leggi penali presso qualsivoglia nazione, fu in tutta l'opera religiosamente osservato. »

MIEI LEGGITORI

All' incominciamento di questo libro vi chieggo la grazia di leggerlo con attenzione. Benchè io non abbia ommesse quelle nozioni espresse, le quali, a guisa di anelli intermedii, servono a connettere le più lontane idee; quantunque io abbia qua e là sparse alcune similitudini, a fine solo di rendermi vie più intelligibile, e non mai di sostituirle alle vere prove, nulladimeno ho dovuto per lo più concentrarmi in quelle astrazioni e in quei nessi, che erano richiesti dal metodo dell' analisi e dall' indole del mio soggetto.

Soventi volte, deviando dal cammino più breve conducente allo scopo propostomi, mi son fatto lecito di salire fino a' primi principii delle cose, e di derivarne indi la certezza delle mie riflessioni. Lungi che tale procedere dettato mi fosse da una mal intesa brama di far pompa di estensione di spirito, vi sono stato per lo contrario spinto mio malgrado. Chi più di me sentir poteva che tali digressioni frapposte al progresso diretto de' raziocinii, scostando fra di loro le idee, e quindi rendendone più malagevole i paragoni, ne difficoltavano quella immediata e pronta comprensione che sì mirabilmente giova a far sentire la forza della verità? Ma poteva io senza rimorso prescindere dal fare tali digressioni, io, che essendomi pre-

fisso di comunicare ai miei pensieri la robustezza ed evidenza maggiore, non vedeva (in una guisa almeno adattata al mio soggetto) in veruno scrittore di Pubblico Diritto nè colla dovuta e precisa estensione discussi, nè con bastante accuratezza circoscritti e lumeggiati, dirò così, i principii riguardanti quel ramo di scienza che io aveva impreso a trattare? In esse prime prove però non mi sono presa licenza nè di lussureggiar su i particolari nè di abbandonarmi, oltre il dovere all' analisi, anche nell' esposizione de' principii; ma bensì coll' occhio costantemente rivolto allo scopo finale del mio trattato, ho procurato di essere sobrio nella scelta, ristretto nell' esposizione, e sì ordinato nel giro, talchè le mie idee anche le più eccentriche avessero una certa piegatura ed aspetto, che indeclinabilmente le rivolgesse al centro loro comune.

Se per avventura il mio libro cadesse fra le mani di coloro che non istimano un' opera se non a riguardo di uno stile seducente di vezzi, piccante di motti vivaci, forte per i sentimenti arditi, agitato pel contrasto delle idee, sorprendente per le novelle prospettive, ed elevato infine o per le grandi vedute, o per le raggruppate lontanissime immagini, io li avverto che niente di tutto questo nè poteva nè doveva io qui porre in opera. La sentita e nuda verità delle cose, l' adequata e risaltante accuratezza del dire, il saldo e progressivo concatenamento de' pensieri sono i soli ornamenti che convengono ad una discussione metafisica, ed a questo segnatamente, in cui una logica vigorosa deve sostenere i raziocinii in mezzo agli urti cagionati dalle vertenze de' Juspubblicisti, e porre in chiaro una delle parti più interessanti, il diritto politico naturale.

Qui l' effetto della verità non è nè speculativo, nè sterile; perciò chiunque mi disingannasse da qualche errore da me adottato, oltre di trattare la causa della verità, acquisterebbe grande diritto alla mia riconoscenza.

Finalmente mi si permetta di conchiudere colla protesta del celebre Grozio, la quale, al par che a lui, diviene a me necessaria pei tempi nei quali il mio libro va a prodursi al pubblico. « Injuriam mihi faciet si quis me ad « ullas nostri sæculi controversias aut natas, aut quæ na- « scituræ praevideri possunt respexisse arbitratur: Vere « enim profiteor, sicut mathematici figuras a corporibus « semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni « singulari facto abduxisse animum » (1).

(1) *De J. B. et P. Proleg.* § 58.

GENESI DEL DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE

Se è cosa importante, anzi un diritto de' popoli, che la legislazione non oltrepassi gl' immutabili confini della giusta *moderazione* nel decretare le pene, egli deve altresì essere cura della società tutta, che i suoi individui sieno *persuasi* della loro giustizia. Quanto è desiderabile all' ordine sociale quell' accordo in cui il reo nell' atto di subire la pena dice a sè stesso: *Io me la sono meritata*, e lo spettatore pronuncia ch' ella è giusta! Questa voce sollevata dal sentimento indelebile di approvazione pel giusto e pel vero, proprio dell' Essere intelligente e morale, è l' oracolo della stessa Natura.

Felice quel popolo nel quale questo sentimento è un cooperatore colla legislazione! Si può affermare che allora essa approfitta del soccorso di tutte le forze della ragione, dell' opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini per arrestare o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti. La vera politica che ben comprende quanto tale sentimento da sì sublimi e possenti principii scosso ed afforzato, dia di elevazione e di energia alle azioni degli uomini guidati da lui; la vera politica che vede le leggi impotenti ad estendersi al di là della limitazione essenziale all'opera degli uomini, e che perciò non potrebbero contrapporre un ostacolo a ben molte impreveduta ed oscure sortite delle pas-

sioni perturbatrici dell'armonia sociale; la vera politica, a cui tutto è prezioso, allorchè tende al gran fine della felicità de' popoli, s' impossessa di un tale soccorso, e ne fa uno stromento efficace a quell' effetto che produr debbono le pene sugli animi degli individui sociali.

Sostituiscasi all' opposto nelle menti loro la persuasione che una pena non sia giusta. All' istante la legislazione, che non ha altri ostacoli di ripercussione che quelli dell' eterna sanzione (1), sentesi costretta a sostener *sola* tutto lo sforzo del torrente della malvagità che trabocca e si diffonde da tutti que' lati ove essa o non potè o non seppe contrapporre un argine possente ad arrestarlo. Quindi nel tempo d' una esecuzione penale scorgesi da un canto la malvagità captiva del reo che si rivolta alle leggi, nel mentre che dall'altra odesi il fremito dell' indignazione degli spettatori, i quali riguardandole come espressioni fattizie d' una violenza utile, colla voce della ragione rinforzano il grido della compassione che gl' immedesima coll' infelice che soffre, e si sentono sempre autorizzati a defraudarne lo spirito ed a limitarne l' effetto. Ecco i risultati funesti della contraddizione delle leggi penali coi sentimenti e la persuasione degli uomini.

Dimostrare pertanto l' *esistenza* del diritto di punire; assegnarne il *fondamento*; tesserne l' *origine* naturale o metafisica; definirne la *natura* intrinseca; fissarne i giusti *confini*, e determinare le *proporzioni* esatte e vere, sarà la più utile speculazione a cui uno scrittore possa applicarsi, e per le leggi che comandano, e per i popoli che vi ubbidiscono (*).

Tutte queste cose ad un tratto io tenterò colla guida di una ragione scevra dalle prevenzioni de' sistemi, dalle deferenze della credulità, e dalle impazienze degli ostacoli che si attraversano alle teorie di diritto. Avrò però special cura di promuovere principii

(1) Gli ostacoli dell'opinione, dell'educazione e della religione non cadono sotto il potere *diretto* delle leggi umane sanzionate.

(*) La pena, secondo la teoria dei trattatisti, e specialmente come opina il Beccaria, debb' essere necessaria. Ma in mezzo a tanta varietà di sentimenti, in mezzo alle diverse circostanze e ai varii bisogni degli Stati, chi potrà fissare il grado di necessità, se non la legge? La effettiva applicazione della pena ai colpevoli è il compimento della sociale giustizia. La proporzione della medesima colla qualità del delitto formò sempre lo scoglio del legislatore, non essendo possibile a nessun Codice enumerare tutte le circostanze che possono attenuare od aggravare l' azione delittuosa. Quanto è diverso il crearsi in mente dall' applicare all' uso pratico un sistema di legislazione.

luminosi, onde soddisfare all'importante ricerca, se ai sovrani della terra competa un vero diritto di punire colla morte; ricerca che divide i sentimenti di celebri pensatori, e nella quale non mi crederò mai permesso di ommettere quelle attente, imparziali e ben applicate indagazioni, che assicurano all'autore ed a chi legge la scoperta della verità.

CAPO UNICO.

Quale direzione *debbano prendere le nostre ricerche per iscoprire l'esistenza ed origine del diritto di punire.*

Alla sicurezza di un invasore del trono è *necessario* lo estirpare tutti i rampolli della famiglia che regnava prima di lui, dice Machiavello. Avrà egli dunque *diritto* a ciò? È troppo assurda e scellerata questa conseguenza, onde abbisognare d'essere combattuta.

Le pene sono *necessarie* alla sicurezza interna dello Stato, dicono i juspubblicisti. Dunque il sovrano, che n'è il difensore e vindice, ha il diritto di stabilirle e di infliggerle.

È evidente che la opposizione di queste conseguenze nasce dalla opposizione intrinseca della qualità de' principii da cui derivano. Il principio ingiusto dell' usurpazione trasfonde così la sua reità su tutti gli atti consecutivi al primo misfatto, come un antecedente falso attira seco innumerabili false conseguenze. Per lo contrario, la giustizia del principio constitutivo lo stato sociale si comunica a tutti gli atti necessarii alla conservazione del ben essere di tale stato.

Parmi però che una osservazione sì generale non basterebbe ancora a giustificare nei sovrani la podestà di punire, e di punire colla morte. Sarebbe necessario ulteriormente indagare se la forza di questo principio di conservazione dello stato possa divenire tanto possente; e come il possa, onde rendere leciti gli spasimi, o la distruzione d'un cittadino, che fino ad un certo punto ne turbi la tranquillità.

Parecchi scrittori, a fine di decidere affermativamente la quistione, si limitano ostinatamente al sovraccennato principio, senza voler estendere più oltre le loro vedute. Ma la loro prova pare un vero circolo vizioso. Dire infatti che siccome la natura volle l'uomo socievole, così attesa la stretta connessione ed armonia del suo sistema avrà unito il diritto di vita e di morte alla sovranità come mezzo necessario alla sussistenza del piano voluto da lei, egli è

un dire, che siccome destinò la società alla felicità e conservazione dell'uomo, così la natura rese lecita la infelicità e la distruzione dell' uomo, per la conservazione della società. Queste idee, l'urto *apparente* delle quali è il risultato di una vera petizione di principio, debbono avere un punto di conciliazione. Ma è chiaro che egli devesi ricercare *fuori* del concetto delle idee contrastanti.

Noi lo ritroveremo questo principio, se rifletteremo che trattandosi di un diritto, fa d' uopo riportarsi alle relazioni fondate sull' essenza e le connessioni *reali* delle cose, per quel gran principio che tutti i diritti traggono la loro esistenza dalle predette relazioni.

Ora nel nostro proposito, ragionando della *realtà* delle cose, è un fatto, che la società non è realmente che un aggregato d'*uomini*. Tutti i diritti adunque esistenti nello stato di società o saranno quelli che competono a'membri di essa come uomini, o quelli che ne risultano in quanto combinati, modificati, o derivati dalle circostanze dello stato sociale.

A fine adunque di scoprire la vera *origine* naturale-metafisica del diritto di punire è d'uopo riportarsi al complesso de' *primitivi* attributi morali dell'uomo, raffigurarli nella loro maggiore semplicità benchè ipotetica, vedere quali relazioni ne nascano, seguire i risultati di queste relazioni, le trasformazioni di questi risultati, sino al punto in cui saremo risospinti dall' andamento delle idee in seno della società e del governo (*).

Eccoci pertanto costretti ad incominciare le nostre ricerche

(*) Tutte le teorie del diritto di punire tal quale è esercitato dalla società, possono essere poste sotto due capi. Quelle che rimontano ad un principio morale, quelle che hanno per base unica un fatto, un interesse materiale; in altri termini, le une rimontano al giusto, le altre s'arrestano all' utile, le une sono figlie dello spiritualismo, le altre del materialismo.

Fra le prime distinguesi quella che attribuisce a ciascun individuo nello stato di natura il diritto di punire coloro che violano la legge naturale. Il potere sociale non fa che esercitare questo medesimo diritto che a lui cedettero gli individui nel riunirsi in corpi politici.

Un gran numero di teorie sono fondate d'una maniera più o meno diretta sopra il principio del diritto di difesa. Se l'individuo ha il diritto di difendersi contro l' ingiusto aggressore, s' egli ha anche il diritto d' allontanare da lui gli attacchi imminenti di cui è minacciato, per qual ragione la società, che è pure composta d'individui, non potrà possedere il medesimo diritto? Posto una volta questo principio, si seguirono strade diverse.

da una *astrazione*, in cui l'uomo contemplar devesi spogliato da ogni sociale rapporto; astrazione che rassomiglia assai ad una ipotesi, la quale fu appellata stato di natura, o di naturale indipendenza, o più propriamente stato di *solitudine*.

Se fosse agevol cosa il figurarsi la natura umana, o sia l'uomo *da sè*, cioè senza collocarlo in istato veruno speciale, una tale astrazione gioverebbe maggiormente alla verità ed al mio proposito. Io dico alla verità, perchè la situazione dell'uomo mercè una

Per gli uni, la società non esercita che il diritto individuale di difesa di cui le fu fatta cessione, ma per esercitarlo utilmente, essa deve esercitarlo più latamente di quello che avrebbe potuto farlo l'individuo medesimo.

Per altri, la società ha un diritto di difesa proprio, che appartiene a lei quale corpo sociale. Questo diritto non può adunque essere misurato sopra quello dell'individuo: la società ha diritto a qualche cosa di più.

Finalmente si cercò anche di sciogliere il problema in una maniera più semplice. L'uomo, essere libero e morale, ha potuto fare una convenzione; espressa o tacita, essa non fu perciò meno valevole ed obbligatoria, dacchè fu l'espressione del libero consenso, e la sorgente per lui d'immensi vantaggi.

La società non esercita dunque il diritto di un individuo sopra un altro, ma il diritto che ciascuno le ha ceduto sopra sè medesimo, nel caso di infrazione per sua parte commessa della legge penale.

In ultima analisi il principio dell'utilità si è quello che domina in tutti i sistemi, ove non si tentò di rimontare ad un principio morale. Che si usi di una circonlocuzione d'un'altra, che si alleghi l'interesse individuale, che si abbia ricorso al principio dell'utilità generale, del maggior bene del più gran numero, ovvero che s'invochi, come principio primitivo, la necessità di prevenire, col mezzo della punizione di un atto, la geminazione di atti simili, di intimidire gli spiriti, di contenere le volontà dannose, è sempre vero che se non rimonta più in alto, la dottrina di queste scuole è alla perfine contenuta nella seguente frase: Le punizioni sono giuste, perchè sono utili, anche necessarie a coloro che le prescrivono.

In fine, havvi più analogia di quello che sembra al primo aspetto, fra le dottrine fondate sul principio della difesa, e quelle che si basano sul principio dell'interesse.

Del resto, noi non vogliamo affaticare i nostri lettori colla enumerazione, e meno ancora con una discussione dettagliata di tutte le teorie conosciute. Un gran numero di queste teorie sono nel loro fondamento identiche, e non differiscono fra loro che per alcune gradazioni di forma. Noi dobbiamo limitarci all'esame dei principii generali, nei loro rapporti col diritto di punire. Se, col mezzo di questa ricerca, potremo riconoscere quali sono quei principii che sian da rigettare o da modificare, saremo allora condotti al possesso del vero fondamento del diritto di punire. Le teorie che se ne allontanano in tutto, od in parte, saranno per ciò solo implicitamente giudicate.

tale astrazione non essendo propriamente che il risultato di una notomica *scomposizione* dello stato sociale, e non un cangiamento, od una trasformazione dell' uomo istesso, non dà luogo, a pensar giusto, a considerarlo in istato selvaggio, ma soltanto come soggetto ai primitivi bisogni, vestito delle naturali facoltà, e non collocato in veruno stato *singolare*. Quindi l' idea, che dopo questa considerazione si formasse, racchiuderebbe propriamente que' soli *tratti* che nella separazione fatta dall' intendimento vengono dall' idea astratta veramente ritenuti.

Io dico altresì che al mio proposito questa guisa d' immaginare vieppiù gioverebbe; poichè nell' analisi si procederebbe con quella immediata mossa dal fondo della società, alla forma di lei, che è naturale all' andamento degli oggetti che esponiamo.

Ma siccome una tale astrazione è difficile ad eseguirsi dal maggior numero de' lettori, ed accade nel fare tali astrazioni sull'uomo morale, come su i corpi, che immaginar non si sanno se non rivestiti d'una qualche determinata figura; e per l' altra parte il quadro intero che racchiude il tutt' insieme della società essendo troppo vasto e complicato ond' essere ad un tempo solo agevolvolmente esaminato e compreso, così rendesi necessaria l' analisi che dal semplice proceda al composto. Per tal motivo mi contenterò di contemplare l'uomo nello stato di selvaggia natura, per essere questa una situazione più approssimata e rassomigliante alla astrazione di cui ragioniamo.

Prevengo però che a suo tempo io avrò cura di annullare questa finzione posticcia ed eterogenea, la quale frapponendosi alla vera prospettiva della verità, potrebbe guidare ad illusioni e ad errori nelle illazioni che si traggono dallo stato astratto ed ipotetico allo stato reale e concreto delle cose.

Per ultimo, se l'origine, della quale sono per andare in traccia, fu da me denominata *naturale-metafisica*, io usai questo nome a fine di distinguerla dall'origine puramente storica ed accidentale, e dall' origine morale del diritto di punire.

Per origine *storica* io intendo quell'unione di circostanze concrete e di avvenimenti reali i quali presso le tali e tali altre nazioni, come l' inglese, la francese, ecc., produssero e modificarono le leggi penali di esse nazioni.

Per origine *morale* io intendo quel complesso di motivi o ragioni, dalle quali gli animi delle nazioni in generale mossi furono a stabilire le pene contro dei delitti. Forse questa seconda maniera di origine confonderassi colla prima. Benchè la prima si ravvisasse una *derivazione* speciale della seconda, pure non è as-

solutamente la stessa. Fra loro si distinguono quanto le leggi generali del sentimento, ed il principio di attività del genere umano distinguesi non solo dal sentimento, ma dalle azioni concrete ed individuali di una data persona singolare.

Finalmente per origine *naturale-metafisica* io intendo la derivazione del diritto di punire da quei principii generali fondamentali del diritto naturale, da' quali per una combinazione intrinseca di rapporti fondati nella natura dell' uomo, e nelle circostanze sociali, egli viene a ricevere il suo nascere e sviluppamento. Questa maniera di origine differisce dalle altre due quanto la storia volgare dell' invenzione del quadrato dell' ipotenusa, e la descrizione del modo che l' intelletto di Pitagora tenne nell'iscoprirle differiscono dalla di lui dipendenza intrinseca e naturale derivazione dalle precedenti proposizioni, teoremi, problemi, postulati ed assiomi di geometria.

A fine di schivare tutte le amfibologie, le quali il vocabolo di *origine*, nella sua significazione moltiplice e vago, poteva suscitare nelle menti de' leggitori, ho scelto quello di GENESI, o generazioni, essendomi sembrato più appropriato all'indole ed allo scopo delle mie meditazioni.

Avverto che io non pretendo di averne data la definizione, ma bensì la semplice *spiegazione* del vocabolo. Presa infatti come definizione, sarebbe troppo vaga, poichè non offre veruna circostanza che distingua la pena dalla *vendetta*. Ora però contentiamoci di essa, dovendo l' analisi somministrarcene in progresso la più vera e la più completa.

Non parmi nemmeno che interessi nè la spiegazione, nè la definizione di far parola della persona che esercitar deve il diritto penale, poichè la quistione sarebbe *a chi* egli competa, non che *cosa* egli sia. Che se poi taluno volesse dare il nome di *guerra* al diritto di punire esercitato fra eguali, riserbandogli il nome di *pena* allorchè solamente viene posto in opera da un superiore verso di un inferiore, questo sarebbe un affare di nome che punto non altererebbe la sostanza della cosa. Uno sfrondato ramo di quercia usato da me, ha il nome di bastone, e maneggiato da Ulisse, ha il nome di scettro. Ciò però non toglie che egli veramente non sia un ramo di quercia, e che nelle mie mani non sia tanto buono a bastonare il borsaiuolo che tenta di rubarmi l' oriuolo, quanto nelle mani del re d' Itaca a flagellare le spalle di Tersite per la sediziosa sua loquacità.

§ 2. Analizzando quel principio possente animatore ed inseparabile dall' uomo, gli atti del quale diretti da una **FORZA ETERNA** infinitamente superiore all' uomo, mercè le spinte del piacere e del dolore, cospirando alla massima utilità, ricevono la forma di *doveri* e di *diritti*, io dico l' amor proprio che dirige la potenza sotto l' ordine dei beni e dei mali, rinvenir si debbono que' primi elementi dalla combinazione de' quali risultar deve la verità di cui andiamo in traccia.

§ 3. Per *amor proprio* io intendo quella volontà generale che ogni essere senziente ha di sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente ch' egli può. Egli appellasi amor della *felicità* (*).

(*) Il sistema dell' interesse, è troppo apertamente una sinonimia del diritto del più forte, perchè i difensori del principio dell' utilità abbiano potuto sostenerlo in tutta la di lui estensione. Molti fra essi rincularono davanti le di lei basse e brutali conseguenze, e tentarono di sollevarsi ad un principio astratto che chiamarono: utilità generale, il maggior bene del più gran numero.

Allorchè si ristringe a considerare l'azione di questo sistema nella breve cerchia della legge positiva, ha qualche cosa in sè atto a sedurre. Come è vero che il potere sociale non deve esercitare il diritto che gli appartiene d'una maniera astratta, se non in quanto l'utilità generale lo richiegga, così si potè facilmente concluderne, che l' utilità generale è il principio primitivo, generatore di ogni diritto.

§ 4. Questo amore in quanto nelle sue tendenze è *conforme* alle leggi morali di natura, si può denominare *diritto* di felicità.

È ugualmente vero che facilmente si può cadere, discorrendo su questo soggetto, in una disputa di parole, e fare di una quistione di terminologia una quistione di principii. Cerchiamo di evitare codesto scoglio.

Nella formola dell' utilità generale, del più gran bene, per il più gran numero, data una regola assoluta di morale e di legislazione, vi sono due termini che è mestieri spiegare.

Di qual bene si parla? A che, a qual numero totale ha rapporto l'espressione, che è puramente relativa, del più gran numero?

È forse del bene morale che si parla? allora si rimonta all' idea del giusto, al principio del dovere. Questo chiamasi arrivare alfine per una via tortuosa. Ma allora, che significa il più gran bene del più gran numero? La giustizia è il bene in sè medesimo, il bene necessario, assoluto. Che la si ami, o che la si odii, che si ricerchi o che si fugga, che se ne goda o che se ne soffra, e qualunque sia pure il numero di coloro per i quali essa è una sorgente di piaceri e di dolori, non saprebbe cangiare di natura e divenire il male. Anche allora quando dieci milioni di coloni stimassero essere una misura abbominevole l'abolizione della tratta dei negri, anche allora quando tutta intiera la nazione non fosse composta che di coloni, anche allora finalmente, che l'abolizione della tratta traesse seco la totale rovina della loro agricoltura, la legge non cesserebbe perciò di essere men giusta in sè medesima; non cesserebbe ciò nullameno di essere l'espressione del bene.

Il legislatore potrebbe alcuna volta trovarsi posto fra' molti doveri, fare di conseguenza delle concessioni intorno al modo, al tempo ed alla forma, forse agirebbe saggiamente; ma queste concessioni nulla mutano nella natura del principio; la tratta non cessa di essere ciò nulla meno una iniquità, una forma di mal morale.

Ciò di cui si parla nella dottrina dell' utilità generale, come in quello dell' interesse individuale, si è del bene fisico e del ben essere. Non si pensa che al piacere. Sia che lo si estenda ai gaudii dello spirito, sia che lo si confini entro i piaceri sensuali, il principio dominante è sempre il piacere; ciò che dà la vera espressione dell'utile e del bene, e la somma maggiore possibile dei piaceri.

Questi due sistemi adunque partono dalla medesima base. Il piacere sotto una forma, o sotto un' altra, è il principio dirigente unico, giustificativo delle azioni umane. Nulla avvi che lo superi, nulla che possa esigere il sagrificio del piacere.

Il piacere del più gran numero. Qual è la misura per giudicare di questo numero?

Una casta, una società, una provincia, agisce ella con diritto, se assicura il più gran bene del più gran numero di coloro che la compongono, checchè ne costi alle altre parti della città, dello Stato, della nazione?

Ciò, dirassi, non è possibile! Essa, agendo di questo modo, s' in-

§ 5. Una invariabile o necessaria proprietà di lui è di essere dotato di una *forza* la quale, nell'atto che l'uomo s'impossessa, o ritiene gli oggetti produttori del piacere, non solo resiste a qualunque loro diminuzione, ma altresì *respinge*, per quanto può, qualunque impressione tendente a rubargliene il possesso.

Quindi nel cuor dell' uomo sorge l' *odio*, genere universale di tutte le maniere di passioni figlie del dolore, divampa l' *ira*, e fuori si agita, eseguisce e disfoga la *vendetta*. Come l' uomo per principio di natura è sensibile (dice il dotto autore del libro *L'uomo libero*), così fisicamente gode delle sensazioni piacevoli, e si disgusta e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con ansietà, e nelle seconde si duole, e rivolta anche contro la cagione che le ha prodotte. Un'offesa sulla persona che ecciti un dolore risveglia un interno risentimento, per cui si fa istantaneamente uso della propria forza, e da assalito ed offeso si passa rapidamente, per una reazione più fisica che morale, allo stato di assalitore. Un animale che dia un morso è tosto da noi perseguitato sino alla più completa vendetta: se s'incontra un sasso o un tronco in cui involontariamente s' incappa, non possiamo contenere i primi moti di sdegno e di irritamento. Tutto questo dimostra che il risentirsi del male che ci vien fatto, lo sdegnarsene e l'assalire la cagione che lo produce è un sentimento fisico di natura più o meno efficace, secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità e di riflessione. Questa si chiama *vendetta* (1).

§ 6. Fra gli oggetti utili de' quali testè abbiamo ragionato, evvi l'*esistenza*, la quale al di qua della tomba è il fondamento, e rappresenta tutto il ben essere dell' uomo.

Quindi l'*energia* dell'amor proprio tutto si condensa alla conservazione della vita e del piacere, e si rinforza all' avvicinamento de' colpi distruttori a fine di allontanarli.

§ 7. In ciò egli agisce *a norma* delle regole della morale legislazione di natura; giacchè è certo che ella *volle* la conservazione della specie umana, e per conseguenza ne *proibì* ad ogni individuo la distruzione.

gannerebbe separando il suo interesse dall' interesse generale. Imperciocchè, al dire dei partigiani del sistema che noi combattiamo, l'interesse generale soddisfa a tutti gli interessi individuali. Sarebbe facile il respingere codesta ultima asserzione; ma non è della nostra messe il confutarla. Supponiamo che questo interesse generale sia la garanzia dell'interesse individuale: ciò che dicemmo dell' uno si applica all' altro.

(1) *L'uomo libero, o sia Ragionamento sulla libertà naturale e civile dell'uomo*, Part. II, cap. IV.

§ 8. Questa legge sviluppata ci offre ad un tempo stesso *tre* morali relazioni. — Primo, in chi gode dell' esistenza, il *dovere* e il diritto di conservarla. — Secondo, in tutto il resto degli uomini ed in lui il reciproco *dovere* di non attentare all' altrui vita. — Terzo finalmente (per una correlazione necessaria), in ognuno che gode dell' esistenza, il *diritto* di non essere offeso da chicchessia.

§ 9. Così questo diritto di conservazione, unito alle conseguenze che egli necessariamente produce, non è prodotto di una mera *facoltà* competente all' uomo, ma piuttosto effetto di un *dovere* che a lui incumbe.

§ 10. L'identità di origine, la somiglianza di costituzione, l'eguaglianza di attributi e di fini essenziali e naturali a tutti gli uomini, sono, com' egli è evidente, i principii produttori dell' *eguaglianza*.

§ 11. Si deve dunque ammettere come assioma, che l'energia naturale o primitiva del diritto di felicità (§ 4) sia *eguale* in tutti gli uomini: vale a dire, che la natura volle egualmente il ben essere e la conservazione di tutti.

Quindi qualunque cosa che nello stato di *natura* si afferma di un uomo singolare, si verifica di tutti: e ciò che egli può esigere da altri, gli altri del pari lo possono esigere da lui: insomma parlando di diritti, tutto in tale stato è *reciproco* ed *uguale*.

Questo principio dell'eguaglianza, fondamento primo di quella che appellasi *equità* rigorosa, ed unica misura del diritto e della morale sociale, la cui tradizione è: *ciò che non vuoi che sia fatto a te, non fare ad altri, e quello che tu esigi dagli altri, praticalo tu verso di essi*: questo principio che i sentimenti di tutti i cuori, la filosofia di tutti i secoli, le religioni di tutti i paesi i più rimoti della terra assumono quale regola prima degli umani diritti e doveri; questo principio, io dico, e anche quello che *solo* può autorizzare la *disuguaglianza* di fortune, di potere, di dignità, di stima, e di ogni maniera di preferenza che in seguito possono sopravvivere fra gli uomini nella società.

Infatti, se l'eroe umano, con un vigor di anima straordinario conciliasi gloria ed avvantaggio, e rapisce l'ammirazione; se l'artefice, mercè nuove utili invenzioni attrae maggiori guadagni e riconoscenza; se l'agricoltore, mercè un più assiduo e ben diretto lavoro, raddoppia i proventi del suo campo, atteso appunto il principio di eguaglianza, l'uno non ha il diritto sopra degli altri, onde usurparsi a capriccio i frutti della virtù, dell' ingegno e della fatica loro; quindi è tenuto a rispettarli. Chi ne fu autore perciò,

considerarone vero *proprietario*, gode della preferenza da lui procacciatasi. Si verifica allora in diritto l' assioma matematico: se a cose eguali aggiungansi delle disuguali; quello che ne risulta è disuguale. E siccome la sopravvegnente disparità non toglie niente all' eguaglianza *primitiva* delle quantità fondamentali a cui si è aggiunto; del pari il sopravvegnente ingrandimento di coloro che per modi legittimi soverchiano gli altri, non dona ad essi il diritto nè a spogliarli, nè ad opprimerli, attesa l' eguaglianza stessa fondamentale che sussiste, la quale essendo freno per gl' inferiori a pro di essi, lo è del pari per essi grandi e ricchi a pro degli inferiori.

Ma senza un tal fondamento primo, unico, reale, evidente e sentito, come avere un punto fisso onde determinare le misure e le progressioni dei diritti fra uomo e uomo, e quindi ove rinvenire una norma della *giustizia* scambievole? Rotta la linea dell'eguaglianza, ed erranti sfrenatamente i giudizii nostri nell' *indefinito*, ove la ragione arrestar ci potrebbe per segnare i principii, i confini e le gradazioni delle *preferenze* fra esseri vestiti della stessa natura, stretti da' medesimi bisogni, spinti dalle medesime tendenze, e cedenti allo stesso fato (1)?

Ho detto che la filosofia di tutti i secoli, e le religioni di tutti i paesi anche i più remoti della terra, si accordano tutte nel principio dell' eguaglianza. Sono noti su di questo articolo i principii della più sociale delle religioni; della filosofia europea, tanto moderna, quanto antica. Gli storici ci hanno lasciato memoria di pari sentimento rapporto agli antichi Egizii. Quanto agli Orientali tanto moderni che antichi, senza entrare in lunghe relazioni de' precetti del Koran, e delle vecchie tradizioni e dottrine di quella parte del globo, le quali si possono rilevare dall' Ezour-Vedam, dal Zend-a-Vesta, dal Bagavadam, ecc., ci basta accennare la nota morale dottrina dell' antichissimo e celebratissimo filosofo chinese Coug-fou-tzee espressa nel Cou-King, e specialmente addottata dai letterati di quell'antichissimo e popolatissimo impero. Egli espressamente la fonda e la ricava dall' accennato principio di non fare, o fare ad altri ciò che non amerebbesi, o si bramerebbe fosse fatto a sè stesso. Finalmente i sentimenti di dolce fratellanza sparsi da Mango-Kapak nelle estremità dell' America sono tutte prove della mia asserzione; e che per altro non abbisogna nè di apparecchio di prove, nè di peso o numero di autorità, perchè è dimostrata

(1) Veggasi *l'Introduzione allo studio del Diritto pubblico universale*, § 225, 275. Milano, tipografia Rusconi, 1825.

da' sentimenti naturali ed uniformi del cuor umano, mossi dappertutto dalle medesime circostanze.

CAPO II.

Conseguenze del diritto di conservazione e dell' eguaglianza.

§ 12. Supponiamo ora il caso di una aggressione. Consta ch' io ho il diritto di *conservare* la vita, e ch' ella venga rispettata (§ 8) (1); dunque come a mezzo *necessario* ho diritto a sottrarmi o a respingere l' offesa, fino alla più completa sicurezza. Questo mezzo chiamasi *difesa*.

Per difesa io intendo la *rimozione* da sè di qualunque attuale, o imminente, o certamente futura offesa.

§ 13. Ma tale allontanamento può ottenersi o colla distruzione della cagione nociva, o col renderla inetta ad offendere, imprigionando la di lei perniciosa attività, o col sottrarre noi stessi all' azione di lei, o con parecchi altri mezzi.

§ 14. Ora, ragionando in diritto, sarà egli *lecito* scegliere fra questi mezzi a nostro talento; o pure dovremo attenerci ad un solo in particolare? E quindi ci sarà egli permesso, potendo ottenere la propria sicurezza *senza* la morte o la sciagura dell' offensore, ci sarà, dico, permesso ciò non ostante infierire a capriccio contro di lui?

Semplifichiamo la quistione: il male ch' io voglio recare all' offensore a fine di difendermi, deve egli essere *necessario* per essere *giusto*?

§ 15. Necessario è quello a cui è *impossibile* di essere diversamente da quello ch' egli è.

Quindi la *necessità* sarà uno *stato* o modo di essere di una cosa, in quanto va congiunto all' impossibilità di essere diversamente da quello ch' egli è.

§ 16. Chiedere adunque se l' offesa recata all' ingiuriante affinchè cessi di molestarci, debba essere necessaria onde essere giusta, egli è chiedere se per recargliela giustamente, esser debba *impossibile* dal prescinderne nella difesa.

§ 17. Ma se vi fossero *altri* mezzi, senza l' offesa dell' ingiuriante onde porre in salvo la propria vita e i proprii beni, perciò

(1) Praticherò di rimandare ai paragrafi precedenti a fine di risparmiare le ripetizioni talvolta de' raziocinii troppo ovvii, e per segnare sempre la catena delle idee.

appunto sarebbe *possibile* ottenere lo scopo della difesa, senza il male di lui.

Dunque un tal male *non* sarebbe alla difesa necessario (§ 15 e 16).

§ 18. Chiedere pertanto se lo *debba* essere, egli è lo stesso che chiedere, se per rendere giusta la infelicità, o la distruzione dell' ingiuriante, si richiegga *di diritto* che non siavi altro mezzo, onde provvedere all' indennità e sicurezza della propria conservazione e felicità, fuorchè il male dell' ingiuriante istesso.

§ 19. Presentata così la quistione, procediamo alla soluzione di lei.

Egli è certo che la natura volle egualmente la felicità d' ogni uomo, e che ad ognuno partecipò diritto *eguale* a conseguirla e ritenerla (§ 11).

Dunque, per ciò appunto, ella avrà voluto che ognuno la conseguisca in una maniera *compossibile* con quella di ogni altro.

§ 20. Dunque, se non quando la *combinazione* delle cose ne rendesse impossibile il simultaneo conseguimento, avrà ella acconsentito che se ne faccia o una diminuzione, o un totale sagrificio.

§ 21. Dunque, se non se nelle circostanze di *fatto*, si può rinvenire la cagione dell'*impossibilità* di ottenere simultaneamente la conservazione, ed il ben essere di due o più uomini.

§ 22. Dunque, per ciò appunto, l' indole di un tal fatto è di essere *nocivo* o *dannoso*. — Per nocivo e per dannoso io intendo qualunque cosa atta a recar *dolore*, o a togliere i mezzi del *piacere*.

§ 23. Ma ogni uomo ha *dovere* di rispettare l' esistenza, e il ben essere altrui salvo il proprio (§ 8, 11).

Dunque non potrà giustamente offenderla, se non quando la conservazione altrui sarà *incompatibile* colla propria.

§ 24. Dunque se non dalla sola *necessità*, nata dal *fatto nocivo*, può l' uomo venire autorizzato a *nuocere* ad altri.

§ 25. Ma se la necessità attribuisce a taluno il diritto di arrecare danno ad altri per non soffrirlo egli; per *identità* di ragione deve competere agli altri il diritto d'arrecare a lui danno per non soffrirlo essi (§ 11).

Dunque non esistendo altra circostanza, che la *sola* necessità di fatto, per apportare un male ad un suo simile, onde garantir sè stesso da un male, un uomo non acquisterà *preferenza* alcuna di diritto sopra altri.

E quindi le cose stando così seguirebbe un *contrasto* di di-

riti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario, sospenderebbero, dirò così, la *moralità*, e non lascerebbero che l'esercizio della forza; o, per meglio dire, in tali casi la forza non resterebbe mai condannata dalla giustizia, come se non vi fosse moralità, sempre però entro i limiti della necessità.

Non è però senza effetto la preesistenza dei diritti contrastanti; giacchè, se attesa l'eguaglianza loro non possono avere *preponderanza* urtandosi, e per questo riguardo non valgono a produrre preferenza, pure producono l'altro effetto di *esimere* da ogni taccia d'ingiustizia qualunque esito della forza, la quale, senza della loro preesistenza, non sarebbe giustificata.

§ 26. Passa però grandissima differenza fra il diritto della *necessità*, e il diritto del *più forte* preso nel significato volgare. — Non è *iniquo* ch'io sacrifichi il ben essere di un altro per la necessità di conservare il mio; come non lo è, ch'egli per la stessa ragione faccia lo stesso rapporto a me; e quindi la vittoria e la conservazion mia, che io ottengo coll'uso della mia forza, sono cose sempre lecite: ecco il diritto della *necessità*.

Unicamente per essere io più forte di un altro (e quindi anche *fuori* del caso della necessità) sottometto giustamente al mio dominio la di lui libertà, o vita, o mi approprio i beni di lui; ecco il diritto detto *del più forte*; cosa assurda, contraddittoria, nulla, cioè una vana parola nuda di realtà (§ 10, 11).

§ 27. Dunque affinchè un uomo abbia una reale *superiorità* di diritto, ed una superiorità tale, onde poter privare un altro uomo di un bene, o recargli nocumento *senza* che questi possa altrettanto contro di lui, richiedesi qualche *altra* circostanza di fatto oltre la detta necessità (§ 21, 24).

Rammenti il lettore che supponiamo sempre un fatto *dannoso*, o *nocivo*, poichè senza tale qualità non esisterebbe una vera necessità di recar male ad altrui (§ 20, 21, 22, 24).

§ 28. Ora la necessità di fatto prestante una tale preferenza di diritto, o è un atto *giusto*, e una conseguenza *necessaria* di esso, oppure un atto *ingiusto*, o una di lui necessaria conseguenza.

§ 29. Se è atto *giusto*, siccome per questo appunto ch'egli è giusto, i di lui rapporti sono *conformi* a quelli dell'ordine, così la natura non potrebbe disapprovarlo. Resterebbe adunque *munito* di diritto (1).

(1) Il diritto in quanto è distinto dalla mera *rettitudine* morale è « la facoltà di fare o di ottenere tutto quello che è conforme all'or-

§ 30. Dunque a cagione di lui non accaderebbe in chi lo eseguisce *diminuzione* veruna reale di diritto.

§ 31. Sarebbe dunque contraddittorio che l'atto giusto che produce il diritto nel suo autore producesse in un terzo la facoltà di privare l'autore stesso del suo diritto. Ciò non basta.

§ 32. Siccome tutti gli uomini hanno diritti *eguali* (§ 10, 11) all'esistenza e al ben essere, siccome l'atto di cui parliamo è *conforme* all'ordine morale (§ 29), così s'egli deve produrre preferenza a riguardo di uno per gli effetti ch'egli ne prova, la deve altresì produrre a riguardo d'ogni altro, perchè eseguì l'atto istesso: e quindi le cose, rese eguali, la preferenza medesima più non esisterebbe.

§ 33. Lo stesso deve dirsi di un avvenimento puramente *accidentale* dell'ordine fisico, o di qualunque altro atto non commesso; perchè appunto essendo o cosa puramente fisica, o cosa ad esso lui non *imputabile*, lascia intatta la giustizia e il carattere morale dell'uomo.

§ 34. Dunque la circostanza di fatto nocivo che presta a me il diritto di sagrificare il bene di un altro uomo, *in guisa* tale ch'egli dal canto suo *non* abbia egual diritto di sagrificare il mio, non potrebbe essere altra fuorchè un atto ingiusto, o, per meglio dire, l'*ingiustizia* di un atto nocivo della persona medesima che lo commette, e le conseguenze che necessariamente ne derivano.

§ 35. E in verità taluno commettendo un atto ingiusto fa un atto *contrario* al suo dovere, vale a dire, contrario al risultato dei rapporti morali dell'ordine, e perciò tale che la natura non solamente non può approvarlo, ma espressamente lo *vieta*.

Dunque questi stessi rapporti dell'ordine non possono *coincidere* coi rapporti del fatto ingiusto, o colle sue naturali conseguenze; ma anzi essendo opposti, proscriveranno questo fatto, nell'atto pure che santificheranno in altri la difesa contro di questo fatto.

§ 36. Dunque se una conseguenza naturale di tal difesa è appunto la *necessità* nell'uomo probo danneggiato di recar del male all'offensore *ingiusto*, non potrà da tale fatto risultare a pro dell'offensore diritto veruno.

§ 37. Ciò non è tutto. Siccome egli fa un atto *vietato* dalla natura (§ 35); siccome egli aveva l'*obbligo* di non offendere senza

« dine di ragione in quanto non può essere senza ingiustizia contra-
« riata da chicchessia. » (*l'Autore*)

ragione l' esistenza del suo simile (§ 8, 20), perciò la natura non avrallo dispensato da tale obbligo (§ 23), ma bensì resteranne tuttavia *avvinto*.

Ora, siccome da tale necessità risulta all' offeso il *diritto* a nuocere all' offensore ingiusto (§ 24).

Dunque, oltre la necessità predetta, risulta in favore dell' offeso ingiustamente, una *superiorità* di diritto, in virtù della quale può giustamente sagrificare il bene dell' offensore, nell' atto stesso che questi da tale fatto non solo *non* ricava verun diritto onde arrestare e collidere quello che il difensore esercita su di lui, ma resta tuttavia affrenato dal dovere di non nuocergli.

§ 38. Dunque, supposto che alla conservazione dell' assalito sia necessaria alcuna cosa sulla quale l' aggressore prima di commettere l' attentato aveva diritto, egli è evidente che l' offeso acquista sulla cosa istessa un vero *jus*. Diciam meglio, il diritto dell' assalito, per natural legge, si *stende* sulla cosa istessa, senza che l' offensore possa contrapporre o il dominio, o verun altro diritto valevole ad arrestare quello dell' affrontato che si difende.

Dunque è forza supporre che il malvagio *perda* relativamente al difensore il diritto su queste cose, a misura della necessità.

Perciò il diritto di nuocere a fine di difesa esaminato per rapporto alla vita dell' offensore ingiusto, per naturale, anzi con più forte ragione, si estende ai *beni* ed alla *libertà* di lui e ad ogni altro modo di ben essere.

§ 39. Tutto questo si verifica supponendo che la necessità di nuocere sia una *conseguenza* dell' atto ingiusto.

Ma s' ella nol fosse? Se posto il delitto, e posta altresì la necessità di offendere, si desse però il caso che ella non fosse vero e natural effetto dell'ingiuria, chiedo io, senza di una tale *connessione* si produrrebbe mai nell' ingiuriato quella *superiorità* di diritto indispensabile per autorizzarlo egli solo a nuocere (§ 27)? A dir breve si richiede egli il diritto che il fatto ingiusto sia vera e natural *cagione* della necessità di nuocere?

§ 40. Si tralascerà di muovere questa quistione ogni qual volta si concepiranno chiaramente i termini ch' ella racchiude. Infatti quand' io affermo essere *necessario* respingere, o nuocere all' offensore per liberarmi da un dato male, è forza ch' io supponga ch' egli sia *cagione* che mi pone in necessità di farlo tristo.

§ 41. Imperciocchè *data* un' ingiuria, o che mi è possibile sottrarmi da un determinato male *senza* offendere l' autore dell' ingiuria, o no. Se ciò mi è *possibile*, non esiste dunque più la necessità di cui ragioniamo (§ 16, 17); e quindi siamo fuori dei termini dell' ipotesi e della quistione.

§ 42. Se poi egli è *impossibile* sottrarsi ad un determinato male, *anche* colla sciagura ed uccisione dell' ingiuriante: dunque, a parlare con verità, *non esiste* la necessità di offenderlo per difendersi, ma bensì esiste solo la *insuperabile* necessità di perire o di soggiacere ad un dato male.

Dunque siamo del pari *fuori* dei termini dell' ipotesi e della quistione.

Per una naturale estensione di questo raziocinio si può presentire cosa debbasi pensare dei mali *susseguenti* all' offesa, a riparare i quali è *inutile* il nocumento dell' offensore.

Quindi è evidente l' ingiustizia della pura *vendetta*.

§ 43. Resta adunque, che posta l' ingiuria, non mi sia possibile sottrarmi da un qualunque male, *se non coll'* offesa dell' ingiuriante; il che forma appunto lo stato della quistione.

Ma posto ciò, è ben chiaro che la situazione attuale in cui mi trovo, la quale mi pone in necessità di nuocergli, è naturale *conseguenza*, o effetto dell' ingiuria di lui.

§ 44. Ecco pertanto la risposta categorica alla quistione proposta (§ 39). — Primo. Si richiede di diritto che l' atto ingiusto sia *cagione* della necessità di offenderne l' autore per difendersi. Ciò deriva dal principio dell' imputabilità (addotto nel § 33), il quale applicato ad un caso opposto deve produrre opposte conseguenze.

Secondo. Ma data tale *necessità*, non astratta e non generale, ma bensì l'*autore* dell'atto ingiusto, e non per un *fine* vago, o ingiusto, ma bensì ad oggetto di difendersi: data, dico, una tale necessità racchiudente tutti questi rapporti, egli è *impossibile* che l'atto ingiusto non ne sia la vera *cagione*.

Quindi l'ipotesi della *separazione* di queste cose allorchè *coesistono*, accennata di sopra (§ 39), è del tutto assurda.

§ 45. L'ultima distinzione e la quistione unica che movere si potrebbe, ella è: se sotto la *nozione* del male che il difensore tende di rimovere da sè, debba comprendersi quello *solo* che recato viene direttamente dalle forze, e dall' attività sola dell'ingiuriante, oppure *anche* quello che per la combinazione delle cose accompagna così l'ingiuria, che senza il male dell'offensore non si può riparare.

§ 46. Ma le naturali *conseguenze* derivanti dall' ingiuria debbonsi riguardare come effetti, o parti di essa.

Dunque, benchè la necessità di nuocere sia un risultato derivante in ragion *composta* dell' affronto dell'offensore e delle attuali circostanze delle cose, siccome però respingendo l'offesa si *riesce*

di liberarsi dal male che ci minaccia, nè vi si può riescire altrimenti; così dovrassi considerare la detta necessità come se fosse un effetto prodotto *unicamente* dall' ingiuria.

§ 47. Quindi anche quella *porzione* di male che sopravviene all'offeso non recata dalle mani dell' ingiuriante, ma derivante da una serie di combinazioni naturali e necessarie dell' ingiuria, dovrassi considerare come *consolidata* col misfatto, e con esso lui un tutto indivisibile.

E perciò il diritto preponderante di offendere per difendersi (§ 37) si *estenderà* a proporzione delle urgenze nate dal misfatto.

Taluno m' impedisce ingiustamente l' uscita da una casa che sta per rovinare. Quantunque la rovina e la morte che mi sovrastano non sieno direttamente ed unicamente cagionate da lui, perchè precisamente egli non fa che trattenere ed offendere che la sola mia *libertà*, pure la necessità di ucciderlo o almeno di abbatterlo, a fine di sottrarmi dall'essere schiacciato dalla rovina (necessità che anche senza ingiuria mi autorizzerebbe ad offenderlo) (§ 25) sia un vero e natural *effetto* dell' ingiusta offesa ch' egli reca alla mia libertà.

48. Dunque allorchè chiedesi del diritto di offendere a propria difesa, non devesi precisamente esaminare qual male rechino o recar possano le *sole* forze dell' ingiuriante, ma bensì indagare, se egli coll' offesa o isolata o combinata ponga l' affrontato in necessità di nuocergli a fine di difendersi da un male qualunque; e quali sieno i rapporti, e quale l' urgenza di una tale necessità (§ 19 al 26).

§ 49. Risulta pertanto dal fin qui detto:

I. Che il diritto di *difesa* non è altro che una trasformazione, dirò così, del diritto di *conservazione* della vita e del ben essere, occasionato da un *fatto* nocivo, o, per parlare più esattamente, non essere egli altro che una naturale conseguenza, ed un immediato *prodotto* dello stesso diritto di conservazione, il quale, perchè è rivolto ad allontanare un' offesa, acquista il nome di diritto di difesa (§ 6, 7, 12).

II. Nel senso il più ampio egli estendesi tanto contro gli agenti nocivi fisici, quanto contro i *morali* (§ 6, 7, 12).

III. Allorchè poi esercitar devesi contro un altro *uomo*, egli non è propriamente *diritto*, se non col concorso della *necessità* (§ 13 fino al 25).

IV. Infine, per autorizzare l' affrontato *solo* a nuocere all' ingiuriante, senza che a costui sia lecito fare altrettanto contro l'uom

probo che si difende, e così affinchè il difendente sè stesso acquistar possa una *superiorità* di diritto contro dell' avversario, *oltre* il requisito predetto della necessità, si richiede che questa necessità istessa venga occasionata dall'*ingiustizia* dell'offesa (§ 23 fino al 45) (*).

(*) Gli autori della teoria che stabilisce la sorgente del diritto di punire nel diritto di difesa rimontano ad un principio morale, imperocchè la difesa è un diritto naturale. Ma questo diritto è egli il medesimo di quello di punire? La penalità, nella di lei origine morale, è essa altra cosa di una difesa?

Qui pure è assai facile cadere in una quistione di parole. Effettivamente, la penalità, in forza de' suoi risultati, protegge il corpo sociale e gl' individui che lo compongono. Previene gli attacchi di cui sarebbero le vittime se per avventura non esistesse la penalità. Questa può chiamarsi una difesa, e lungamente disputare avanti di intendersi.

Frattanto noi siam d'opinione, parlando di ciò, che non si impiegherebbe un esatto linguaggio, non si avrebbe la vera espressione del senso comune. Difendersi e fare giustizia. Sono due atti che per ogni uomo sono ben distinti di loro natura. Nel primo egli vi scorge maggiore necessità, nel secondo maggiore copia di moralità.

Il senso comune non si è ingannato. Difendersi e punire, sono cose effettivamente ed essenzialmente differenti. Sarebbe assurdo il confonderle sia che le si voglia considerare nel loro principio, sia che si segnano nelle loro azioni.

Il diritto naturale di difesa è il diritto di respingere la forza colla forza, è il diritto di respingere l'attacco attuale o imminente. L'immagine del diritto di difesa individuale, applicata al corpo sociale, non è punto riprodotta dalla giustizia penale, ma dalla guerra.

Così come nel corpo politico che si difende, anche nell' uomo non havvi, al cospetto dell'aggressore, quella morale superiorità che è voluta dal potere che punisce, la superiorità del giudice. Colui che si difende è parte.

Il diritto di difesa non è legittimo che come reazione immediata ed indispensabile. L'uomo è tenuto a rispettare la libertà, la vita, la proprietà dell'uomo. Quando un individuo si racchiude nella sfera del di lui diritto e della di lui attività, egli ha il diritto di svilupparla moralmente. Questo diritto e questo dovere non sono già di un individuo, ma di tutti.

Uno fra essi slanciasi fuori della di lui sfera onde usurpare quella d'altrui, vi trova la resistenza del diritto e del dovere, una resistenza che comincia coll'attacco, e che finisce con lui. L'aggressore non è punito, egli è solamente respinto. Avvi qualcun' altro che abbia il diritto di punirlo? Questo è un altro quesito; e se questo diritto esiste, è diritto di altra natura di quello che sia il diritto di difesa, è un diritto, uno degli effetti del quale sarà quello di prevenire simili attacchi, ma mai di respingere gli attacchi attuali.

Che avviene, se in luogo di dare la morte al brigante che cerca di

§ 50. Ciò premesso, e restringendoci a contemplare il diritto di difesa, in quest' ultimo modo d' essere, cioè in quanto è dotato della superiorità ad offendere, escludente nell' ingiuriante il diritto

togliermi la vita, giungo a disarmarlo, a fermarlo, o a fargli prendere la fuga? scorrono sette, otto anni. Vedete ora questo uomo seduto sui banchi della giustizia criminale? egli è il brigante contro il quale io mi sono difeso; se si può provare il fatto del suo attentato contro di me, egli sarà condannato.

Il diritto che ora comincia, è quello della giustizia, da lungo tempo cessò quello della difesa. Forse io ferii questo sventurato; difendendomi, gli feci molto male; di ciò non se me ne fa carico. Quantunque forte sia stata la reazione della difesa, essa non distrugge i diritti della giustizia.

Parimente, che l' accusato sia recidivo, o di una perversità incorreggibile, lo stato della di lui anima, le determinazioni della di lui volontà non influiscono sull' azione della giustizia. Essa può, se lo giudica conveniente, mostrarsi indulgente, ed ha anche il diritto di essere severa. L'esercizio del diritto di difesa, al contrario, dipende essenzialmente dalla volontà dell'aggressore. Che egli cessi dal suo attacco, che si ritiri, il diritto di difesa è paralizzato.

La giustizia non sarà che il diritto della difesa. Difesa contro chi?

Contro il male futuro? Ciò racchiude contraddizione; la difesa suppone la presenza, od almeno la minaccia prossima del male. Colui che si difende, respinge, e non si respinge ciò che non esiste.

Difesa contro chi? Contro uomini perversi che non siano il delinquente? Essi nulla operarono; sono sconosciuti affatto; non è certo che essi esistono, nemmeno ch' essi esisteranno. D'altronde non è già contro di loro che si reagisce, non è sopra di essi che cade il male della difesa.

Contro il delinquente medesimo? Egli non offende più.

Contro il delinquente per atti futuri possibili, forse della medesima natura di quello che fu di già consumato, o di una natura differente? Ma può avvenire che il delinquente divenga impotente a fare il male, eppure lo si punisce. Altronde, chi vi dice che questi atti futuri sieno da temersi? Un individuo, anche nello stato extra-sociale, il quale, dopo di avere disarmato e preso un brigante, lo sgozzasse sotto pretesto della difesa, agirebbe egli moralmente, legittimamente? Un popolo vincitore agisce egli moralmente sgozzando tutti i prigioni di guerra? Pure, se la difesa può estendersi a prevedere atti futuri e puramente possibili, vi saranno delle circostanze nelle quali sarà legittimo il massacrare i prigionieri, od almeno ridurli in istato di servitù. Si potrà fors'anche andare più lunge; e, cioè, ritornare al sistema di condurre in schiavitù intere popolazioni.

Se si considera il diritto di punire e quello di difendersi nelle loro azioni, le differenze che li separano non appariranno che più forti. Il diritto di difesa, quantunque sia legittimo nel suo principio, ha ciò nullameno, per sua natura, qualche cosa di materiale, di sregolato, dirò quasi di brutale nella sua azione.

a rioffendere, veggiamo quale sia l' *azione* del diritto superiore del difensore, sull' inferiore dell' ingiuriante. Come agirà egli? Quali saranno i risultati dell'azione? — Dovremo noi paragonarla

Vediamo primieramente contro di chi reagisce il diritto di difesa. Attaccato, minacciato davvicino, io mi difendo, sono nel mio pieno diritto; ma mi difendo come posso, a qualunque costo, senza arrestarmi ad esaminare il grado di colpa nell'aggressore, le circostanze dell'azione, la moralità dell' agente. Questi non è, nè può essere che un pazzo; tanto peggio, è sempre legittima la mia difesa.

Medesimamente avviene della società allorquando essa sta sul terreno della difesa; il di lei diritto è fondato; la di lei azione è brutale; abbiatene un esempio nella guerra.

Rappresentiamoci una insurrezione; che si legga la legge marziale, che si avverta due, tre volte la popolazione rivoltata; ciò è bene. Ma finalmente se l' insurrezione è minacciante, in flagranti, si spara sugl' insorti, si uccide confusamente, senza discernimento, senza misura. Forse fra la folla vi potranno essere dei sordi, dei fanciulli, persone costrette, vittime della forza maggiore, o attirate da una imprudente curiosità; ciò non esige che si abbia da cessare dalle scariche. La società è nel suo diritto, se realmente ella è nella necessità di difendersi.

Ma è egli così che procede, così che deve procedere il diritto di punire? Sono veramente queste le regole della giustizia propriamente detta? Puossi ammettere che i due diritti non siano infine che un solo e medesimo diritto?

Il diritto di difesa è una concessione fatta all' umanità, sia all' individuo, sia al corpo politico. Esso è legittimato; ma non è un'immagine dell'eterna giustizia, la quale non riconosce la difesa. Il diritto di difesa non è che la immediata reazione del diritto che noi abbiamo all' esistenza ed al ben essere. È il diritto di conservazione reso in una certa maniera attivo.

E se si vuole chiamare col nome di difesa ogni reazione di questo diritto, qualunque ne sia l' oggetto, le circostanze e la forma, si riconosce, che egli ugualmente reagisce contro gli oggetti inanimati ed animati, contro gli esseri morali ed immorali, contro i colpevoli, ed in un certo senso anche contro gl' innocenti.

La reazione contro gl' innocenti, e quella contro i colpevoli, non differiscono che in ciò: nel primo caso, colui che si respinge ha diritto, a sua volta, di resistere; il colpevole non lo ha.

Ma, nell' uno e nell' altro caso, la reazione non è legittima che a tre condizioni: che vi sia inevitabile necessità di reagire, che la reazione sia la minore possibile, che cessi immediatamente da che è cessata l' azione.

Non è che allorquando la reazione ha luogo contro altri esseri diversi dall'uomo, che può oltrepassare i limiti della necessità. In questo caso, essa non incontra l'ostacolo del diritto, mentre il diritto dell'uomo aggressore riprende tutta la sua elasticità tostochè la difesa cessa d'essere necessaria. La difesa non è che uno sviluppo pratico della ugua-

a quella di un corpo più greve appeso ad un braccio d' una bilancia, su di un altro men greve appeso all'altro braccio? — Allora un diritto inferiore ad un altro di un grado *solo*, reste-

glianza naturale che esiste fra gli uomini. Egli è perciò solo evidente, che le tre condizioni del diritto di difesa derivano dalla natura medesima delle cose.

Ma la condizione di una inevitabile necessità è mestieri che si verifichi in ciascun atto particolare di difesa. Che si applichi questo principio al diritto di punire, ed allora sarà mestieri aprire le porte delle prigioni ad un gran numero di colpevoli. Non si potrà più stabilire regole generali di penalità; in ciascun caso particolare dovrassi esaminare se vi sia indispensabile necessità di infliggere un male, e probabilmente, più il delitto sarà grave, e meno vi sarà necessità di reprimerlo.

La reazione difensiva deve essere la minore possibile; essa deve proporzionarsi strettamente ai danni materiali di quell'atto che si vuole reprimere. Sarebbe mestieri per conseguenza rinunciare di reagire più severamente contro un tentativo di parricidio, di quello che contro un tentativo di omicidio.

Dirassi forse che l'umana giustizia, essendo necessariamente rozza, e più intenta alle qualità materiali del fatto imputato che alle qualità morali dell'agente, riveli perciò l'identità della di lei natura con quella del diritto di difesa? L'osservazione è speciosa: ma essa non sostiene l'analisi.

La giustizia umana senza dubbio non può apprezzare tutto con una perfetta equità. Pure, quanta havvi differenza fra essa e la difesa propriamente detta!

La giustizia penale vuole e deve prima di tutto tentare di riconoscere la verità in tutte le sue parti. La difesa si occupa precipuamente (e ne ha il diritto) a respingere il male presente e minacciante. La giustizia ha il tempo di bene esaminare; la difesa assai di sovente non lo ha. La prima delibera avanti di agire, la seconda agisce immediatamente.

Se la giustizia penale s'inganna grossolanamente, essa solleva le coscienze; viene caricata di rimproveri, può eccitare l'orrore; i di lei agenti vengono esecrati, e sono tormentati dai rimorsi. Se la difesa oltrepassa il di lei diritto, se eccede nella sua reazione, eccita il disgusto piuttostochè rimproveri, il dolore invece di rimorsi, il pubblico è tratto più a scusare che ad accusare l'agente della difesa.

Esaminare, resistere, deliberare, è nella essenza dell'umana giustizia; ciò non può essere della difesa.

La distinzione è capitale.

Non so qual legge porti che se un uomo s'avanza contro di un altro col pugno levato, questo atto costituisca un attacco, e che l'uomo in tal modo attaccato sia in diritto di respingere colla forza questa aggressione.

È la vera immagine del diritto di difesa, legittimo nel di lui principio, imprudente, per sua natura, nella di lui azione. Chi ci dice che

rebbe interamente tolto ed annullato dall' azione del diritto superiore.

Ora, tale maniera di agire accorderebbesi ella colle leggi in-

l' uomo il quale s'avanza verso di noi col pugno levato abbia realmente l' intenzione di attaccarci?

Da ciò risulta una essenziale distinzione, che è d'uopo di notare.

In effetto, parlando del caso di difesa, se il principio dell' azione è legittimato da plausibili apparenze, che risponde la pubblica coscienza, allorquando rimanessero dei dubbii sulla legittimità intrinseca dell'azione difensiva? Essa risponde in favore della difesa.

Ma, se vi ha dubbio quando trattasi di punire, che risponde la coscienza? Astienti.

È lo stesso che dire, che allorquando l'umana giustizia non potrebbe agire che imitando la precipitazione della difesa; piuttostochè l' equità della morale giustizia, il di lei dovere è quello di rimanere inattiva.

Invano il potere allegherebbe il bisogno, l' urgenza, la necessità, tutto ciò che invoca la difesa; esso, allorquando agisce in nome della giustizia, non ne ha il diritto.

Gli straordinarii giudizii prevostali, sotto il pretesto della difesa, celano il loro vero carattere; essi non oserebbero mostrarsi brutalmente per quelli che sono. Ma il pubblico, il di cui buon senso rarissimamente si giunge ad ingannare, toglie loro l'onorevole titolo di giustizia.

La sua difesa è una necessità, un peggio andare della natura umana. Il suo carattere più distintivo è, che la di lei azione può essere legittimata da un fatto puramente materiale, anche da semplici congetture.

In ultima analisi, si respinge l' attacco dell' uomo come quello di un bruto; come si respinge, potendolo, un corpo inanimato. Attenendosi all' *oggetto*, la distinzione non comincia che allorquando il danno è cessato. Scomparso questo danno, posso allora infrangere il corpo inanimato, uccidere il bruto; debbo arrestarmi a fronte dell' essere morale.

Il diritto di difesa, nel momento della di lui azione, è dunque un diritto a metà cieco. Egli non ha occhi che per il *soggetto*; nessuno per l' *oggetto*.

Il diritto di difesa ed il diritto di punire, considerati in sè medesimi, sono dunque essenzialmente differenti, tanto per la base che per la forma.

Frattanto, che vogliono dire coloro che fanno derivare i poteri della giustizia sociale dal diritto di difesa?

Che effettivamente consista in questo il diritto che la società intende di esercitare? In questo caso bisogna convenire, che essa sa ben poco ciò che fa, e che oltrepassa in una estrema maniera i confini del diritto.

Che il diritto di difesa è il solo di cui ella ha bisogno per la protezione dell'ordine sociale? Se ciò è vero, egli è evidente che il diritto di punire non le appartiene. Che coloro che pensano in tale modo le

mutabili di natura autrice de'diritti? A fine di scoprirlo, presentiamo la quistione sotto il vero suo aspetto. Può essere ella *giusta* una diminuzione del ben essere altrui *al di là* di ciò che è assolutamente necessario per conservare il proprio diritto?

§ 51. È facile prevederne la risposta. Perciò appunto che qui cerchiamo se una diminuzione di ben essere altrui *al di là* del necessario sia giusta; noi cerchiamo se sia giusto recare ad altri per fine di difesa un male che *non sia* necessario. — Ma perciò appunto che non è necessario, è *ingiusto* (§ 23, 24, 49, III, IV.).

La natura adunque non potrebbe aver voluta, o approvata in tale ipotesi la *detrazione* del ben essere altrui; o sia, il male di cui parliamo, sarebbe *ingiusto*.

§ 52. Si può dunque dire in generale, che se è necessaria una ragione per isminuire un diritto altrui, è necessaria una *ragione di più* per diminuirlo maggiormente.

§ 53. Diamo lume maggiore a questa importantissima conseguenza. Chi è che rende *giusta* la difesa allorchè nuoce? La sola *necessità* (§ 24, 49).

La necessità adunque *è cagione unica* del diritto. — *Cessata* adunque la necessità, il diritto stesso non esiste *più*. — Ogni atto adunque nocivo che contro di un uomo si eseguisce a motivo di difesa *oltre* la necessità, sarebbe *senza* diritto.

ordinino dunque di chiudere i tribunali; ma che non ci dicano che sia a mezzo dei tribunali che essa esercita il diritto di difesa. Avvi contraddizione nei termini.

Finalmente, vuolsi forse dire che, quali che siano i fatti della società e le esigenze dell'ordine sociale, nessun altro diritto può appartenere al corpo politico che quello della difesa? Egli è ciò che bisognerebbe provare; è ciò che in nessun modo fu provato, imperocchè non chiamasi dare una dimostrazione, quello di applicare arbitrariamente alla giustizia il nome, ed alcuni dei caratteri del diritto di difesa.

La quistione sì di sovente agitata della pena di morte, ha più di una volta nociuto alle sane dottrine del diritto di punire; coloro che negano la legittimità della pena di morte, posti in un punto di vista specialissimo, hanno, senza forse dubitare, subordinato la quistione principale alla secondaria. Posero innanzi, sul diritto di punire, tutti i principii da cui essi intravvedevano poterne trar argomento contro il diritto di togliere la vita ad un colpevole. La teoria della difesa era, bisogna confessarlo, favorevole singolarmente alle loro vedute; imperocchè è certo che non sarebbe permesso uccidere un aggressore disarmato e incatenato, specialmente quando fosse il potere sociale, con tutti i suoi carcerieri, i suoi soldati e le sue prigioni, quello incaricato di custodirlo.

Ciò non è tutto. Siccome la necessità *sola* mi dispensa dal dovere di rispettare gli altri (§ 23, 24, 49), e nel tempo che dà a me il diritto a nuocere ad un ingiusto avversario, toglie a lui quello d'essere inviolabile (§ 38), così cessata la detta necessità della mia conservazione, questo stesso diritto di lui, ed il mio dovere *ripigliano* il loro primiero vigore.

Dunque l'atto che io eseguisco contro di lui *al di là* dei confini della detta necessità della mia conservazione, essendo nocivo e dannoso, non solamente resta senza diritto, ma *contro* diritto, ed ingiurioso.

Così quello stesso principio che somministra all'uomo il diritto di difesa, ne assegna la *misura* giusta. Quindi ne nasce una teoria semplice, connessa e dimostrativa, fondata su di un *solo*, inconcusso e luminoso principio.

§ 54. Nel diritto adunque che viene assoggettato ad una perdita, che appellammo inferiore, è necessario supporre una *resistenza* ad ogni grado di diminuzione.

E quindi un oggetto materiale più rassomigliante all'indole e maniera di operare del diritto, nel tempo che assoggettato viene ad una diminuzione, sarebbe un corpo *elastico* che resiste sempre allorchè si tenta di ridurlo a minor volume che non cede se non nel lato premuto; che tanto più ricerca di forza nella potenza comprimente, quanto è maggiore la restrizione che si tenta; e che finalmente tolta la pressione ritorna ad occupare lo stesso spazio di prima. Il progresso di queste mie ricerche somministrerà maggior lume su questa energia, e modo di operare dei diritti.

Non sembra adunque parlare esatto il dire che *nello stato naturale colui che attenta un diritto di un altro, perde nel tempo stesso il diritto corrispondente* (1). Crederei detto con più di verità ch'egli perde ed in ispecie ed in quantità quello solo che è necessario alla conservazione del diritto dell'affrontato.

E facile altresì inferire, che cosa debbasi pensare circa il fondamento della tanto celebre ed antica legge del *Taglione* presa come legge penale *unica*, e nella quale la corrispondenza suddetta serva di sola norma.

§ 55. Primo. *Necessità inevitabile* di offendere per difendersi.

Secondo. *Diminuzione* del ben essere altrui la *minima* possibile.

Ecco i due importanti, universali ed immutabili principii che danno l'*essere* e dirigono l'*uso* del diritto di difesa, allorchè si eser-

(1) Filangieri, *Scienza della Legislazione*, lib. IV, cap. 29 in nota dell'edizione Borroni e Scotti, 1856.

cita contro di un offensore ingiusto. Principii derivanti dalla *natura* stessa, e dai *rapporti* primitivi delle cose e dell'uomo, e che per conseguenza servir debbono di norma indeclinabile all' uomo solitario, al sociale, ai popoli ed ai re, e per dimostrare i quali non ho creduto lecito di sopprimere veruna delle idee necessarie, o avvolgerla collo stile impositore delle illusioni, della sensibilità e delle immagini, pensando che i principii fondamentali di una scienza importante debbono essere interamente e chiaramente sviluppati, a fine di agevolare il confronto delle conseguenze co' loro principii, e quindi più facilmente produrre la certezza nella mente di chi legge.

CAPO III.

Del diritto di uccidere l'aggressore ingiusto nello stato di natura.

§ 56. Fingiamo l' aggressione talmente pressante che l' assalito non abbia *altro* mezzo fuorchè l' uccisione dell' aggressore onde mettere in salvo la propria vita. Che ne risulterà egli?

§ 57. All' affrontato è *impossibile* conservarsi senza uccidere il suo nimico (dall' ipotesi).

Dunque ei viene ad un tempo stesso sciolto dall' *obbligo* di risparmiare a quello la vita, ed acquista *diritto* ad ucciderlo (§ 23, 24).

Dall'altro canto l'aggressore eseguisce un atto non solo sprovveduto di diritto, ma positivamente *ingiusto* (§ 8, num. II).

Combinando adunque i principii premessi (§ 35, 36, 37, 38) collo stato dell'ipotesi, risulta che l' assalitore nell'atto dell'aggressione non ha contro dell' assalito che l' *obbligo* di rispettarlo.

Dunque nell' atto stesso non ha diritto *alcuno* da contrapporre a colui che si difende; e per conseguenza *perde*, senza compenso, il diritto d'essere rispettato nella vita.

§ 58. Ma egli non fa tale perdita, se non in vigore dell' opposto *diritto* di conservazione dell'offeso *combinato* col proprio attentato (§ 49, num. IV).

Il di lui attentato non offende che il *solo* essere dell' assalito. — Dunque questo *solo* acquista diritto alla di lui uccisione. Rammenti il lettore che ragioniamo dello stato di naturale solitudine. In questo non hannovi fuorchè rapporti puramente *individuali* ed *isolati*, talchè il genere umano composto di molti individui (se consideriamo i diritti fra l'uno e l' altro), è lo stesso

come se fosse composto di due soli. Più ancora: non computando fuorchè i rapporti soli dell' *eguaglianza singolare* non troviamo alcun mezzo termine logico onde far entrare altri uomini ad interessarsi in questo affare.

CAPO IV.

Veduta delle relazioni morali dell'aggressore coll'offeso e col genere umano.

§ 59. Ho detto che l' aggressore perde il diritto ad essere *rispettato*, e non che perde il diritto alla vita. Prego il lettore a fissare attentamente il concetto di questa espressione, ed intenderla in quel senso preciso col quale è stato enunciato. E per far ciò richiamo l'osservazione di già fatta sopra i *tre* distinti rapporti della legge morale di natura riguardanti la conservazione di sè stesso (§ 8), per applicarla al nostro proposito.

§ 60. È chiaro che un atto ingiusto ed ingiurioso ad altri, perciò appunto che è ingiusto, non può dispensare chi lo commette da un *dovere* verso sè stesso (§ 35).

Il *primo* dovere e diritto, ritengono dunque tuttavia il loro primiero vigore, cioè l'aggressore *non* può contro di sè stesso attentare, ed ha per conseguenza facoltà giusta *a vivere*.

§ 61. Dunque egli non perde *assolutamente* diritto alla vita.

§ 62. Che prima, nell' atto e dopo dell' aggressione egli venisse affrenato dal *dovere* di non ingiuriare gli altri, lo abbiamo dimostrato (§ 37).

Dunque il *secondo* dovere, che è appunto di non offendere il suo simile, non viene in virtù del delitto o scemato, o tolto *relativamente* all' ingiuriante verso altri, ma egli ne resta tuttavia avvinto ed obbligato. Per ciò che spetta agli altri uomini verso di lui, tosto il vedremo.

§ 63. Nasce dal *terzo* rapporto il diritto, per chi possiede la vita, di essere *rispettato* da altri, a cui corrisponde in essi il *dovere* di non offenderla (§ 8). Il diritto d' essere rispettato viene *perduto* dall'aggressore (non in vigore di un supposto taglione, ma della necessità *di fatto* racchiusa nell' ipotesi). Il dovere di rispettare cessa per l' offeso (§ 37, 38, 37).

§ 64. Ma l' offensore non fa tale perdita se non relativamente al *solo* assalito (§ 38).

Dunque tutti gli *altri* uomini, in vigore di questo *solo* motivo, non acquistano diritto a molestarlo, o a metterlo a morte.

§ 65. Ma se è vero che il diritto di lui è *subordinato* a quello dell' assalito, in virtù dell' aggressione, cioè si scema, o si toglie a fine di conservare la vita posta in rischio dell'aggressione istessa (§ 49, num. IV), egli è pur vero che il diritto dell' aggressore non è subordinato a quello dell'assalito, se non se *a misura* della pura necessità (§ 52, 53, 54, 55).

§ 66. Ecco pertanto il *risultato* delle relazioni morali dell'offensore coll' assalito, e col resto del genere umano. L' aggressore non perde nè riguardo a *sè stesso* (§ 60, 61), nè riguardo agli altri uomini il diritto alla vita, o, a dir meglio, il diritto di essere in quella dagli altri rispettato (§ 64); ma lo perde riguardo all'assalito *solo* (§ 58, 63), e di questo diritto non fa perdita, se non a misura di ciò che è *necessario* per la salvezza dell' assalito istesso (§ 65), nel tempo che egli, l' aggressore, ha tuttavia l' *obbligo* di non offendere tanto colui ch' egli assale, quanto tutto il resto del genere umano (§ 62).

CAPO V.

Osservazione.

§ 67. Se all' affrontato ingiustamente fosse *vietato* di respingere l' offesa fino con la morte, o col danno di chi la reca, oppure se l'ingiuriante avesse un *diritto* contrario di quello di difesa, valevole ad arrestarlo, o colliderlo, tale divieto e diritto violerebbero le leggi dell' *eguaglianza* morale degli uomini emanata dall' ordine morale di natura, e fondata sulla reale loro costituzione (§ 10, 11), poichè il malvagio avrebbe il suo diritto di ben essere e di libertà, *più* quello di offendere impunemente altrui.

§ 68. Per l' altra parte, respingendo l' offesa solamente *fino* ai limiti della necessità, non si accresce, ma si *conserva* solamente il proprio diritto di felicità (§ 50, 51, 52, 53, 54).

Dunque dalla giusta difesa, non risultando veramente *aumento* veruno reale nella massa de' diritti del difensore, ne viene che quella *superiorità* qualunque sull'offensore di cui abbiamo ragionato (§ 57) non è realmente un aumento, ma bensì un semplice *modo d' essere* dell' *eguaglianza*, ed una conseguenza delle leggi della medesima.

Ecco pertanto come le regole della necessaria difesa vanno alla perfine tutte a risolversi in un solo, semplice, primitivo ed universal *principio*, fondato sul *fatto* della costituzione degli individui umani, e come l'analisi, dopo essersi aggirata sulle diramа-

zioni ed i particolari, ci ha guidati di nuovo, giusta le immobili sue regole, al principio d'onde eravamo partiti.

CAPO VI.

Dei diritti sull'omicida dopo *il delitto nello stato di dissociazione.*

§ 69. *Il diritto che aveva uno acquistato sulla vita dell'aggressore resta forse estinto colla morte dell' assalito, o si diffonde egli sul resto degli uomini?* Così propone la quistione uno scrittor celebre d'Italia (1).

§ 70. Nello stato di naturale indipendenza ogni uomo è un tutto *separato* da qualunque altro (§ 1).

Dunque la conservazione de' diritti di un individuo non ha *connessione* veruna con quelli dell' altro.

Qualunque cangiamento, o anche *estinzione* de'diritti di uno, non induce nè accrescimento nè diminuzione ne' diritti dell' altro.

§ 71. Dunque, nel caso presente, per la morte ingiusta dell' assalito, il resto degli uomini *non acquista* diritto alcuno sull' omicida.

§ 72. Ma, insta il Filangieri, *dovremmo noi supporre che l'aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo acquisti dopo che il delitto è consumato?* (ivi)

§ 73. Questa quistione involge un falso supposto quando venga esteso senza limitazione. La perdita del diritto alla vita, durante l'aggressione, era nell' aggressore dipendente sol dalla difesa necessaria della vita dell' assalito (§ 38, 49, 57).

La consumazione del delitto togliendo l' esistenza, toglie la *cagione* che lo assoggettava a tale perdita: toglie adunque ogni ragione, onde *posteriormente* spegnerlo.

§ 74. *Ma dovremmo noi credere*, ripiglia lo stesso autore, *che l'istessa causa* (il delitto) *possa produrre un momento prima, ed un momento dopo due effetti opposti?* (ivi)

(1) Filangieri, *Scienza della Legislazione*, lib. III, cap. XXXIX. In questo capo egli parla dell'ipotesi dello stato di naturale indipendenza. Siccome però egli non ha definito precisamente se intenda parlare di uno stato di totale dissociazione, o solamente d'uno stato di società d'eguali, così io dichiaro che combatto i suoi raziocinii, supponendo una vera idea *isolata*, nella quale siavi solamente unione di famiglia e non di società. Tale io intendo essere lo *stato di natura*, o di naturale indipendenza. (Vedi l'edizione Borroni e Scotti, 1856, pag. 712 e seguenti del tom. 1.° della *Scienza della Legislazione*.

§ 75. Escluso il supposto illimitato dell'autore, domando io: è egli forse il solo attentato dell'aggressore considerato in sè stesso, e *separatamente* dal diritto dell'assalito a conservarsi e difendersi, che priva l'aggressore del diritto d'essere rispettato nella vita, oppure ambe queste cose prese *collettivamente?* Certamente è la loro unione (§ 58).

Ora, siccome nel momento dopo che il delitto è consumato, una di queste due cose (cioè il diritto del difensore) è in uno stato diametralmente *opposto* a quello in cui ella si trovava nel momento prima che fosse effettuato (§ 73).

Dunque di nuovo si conferma che l'aggressore *dopo* l'omicidio ritiene il diritto a non essere molestato da altri (§ 64).

CAPO VII.

Continuazione dello stesso soggetto.

§ 76. Rivestiamo il caso finora contemplato di una circostanza. Fingiamo che alcuni selvaggi spettatori dell'ingiusta aggressione si uniscano all'offeso per difenderlo: che l'aggressore raddoppi i suoi assalti micidiali *unicamente* contro a quello, non curando dei soccorritori, e quindi, non essendovi altro mezzo alla difesa, essi uccidano costui.

L'atto di questi selvaggi è egli *giusto?*

Se lo è, come *acquistarono* diritto a praticarlo?

§ 77. L'uccisione dell'aggressore era *giusta* dalla mano dell'affrontato, in vigore della giustizia della propria difesa (§ 57). Questi uomini si unirono a difesa di lui, e *a motivo* di essa posero a morte l'aggressore (§ *prec.*). Essi dunque *concorsero in un* atto giusto.

§ 78. Ma questo atto non era tale, se non per il *diritto* acquistato dall'assalito alla distruzione dell'aggressore, diritto *occasionato* dall'attentato di questi (§ 75).

Per l'altra parte qui non è minacciata *che la* esistenza del difeso. (§ 76).

Dunque fa d'uopo figurarsi che la forza fisica dei soccorritori sia come *riunita* nello assalito, che sia egli stesso che agisca colle loro braccia; o, per dirlo in altri termini, che il diritto dell'offeso si *trasfonda* in essi.

§ 79. Da ciò deriva che se, per lo contrario, il difeso cade morto, e che essi non vengano minacciati, *perderanno* il diritto alla distruzione dell'uccisore (§ 64).

§ 80. Infatti tale diritto esistente in essi prima della morte dell' offeso era fondato sul *pericolo* dell' assalito. In lui e in loro era messo in azione, perchè eravi la di lui esistenza da difendere (§ 77).

Quando viene trucidato, quest' esistenza si *toglie* di mezzo. Nessuno di loro, nè altro uomo, viene assalito da costui (§ 76).

Dunque, lungi che il diritto dell'assalito alla distruzione dell' aggressore ingiusto si comunichi dopo la di lui morte al resto degli uomini, e in essi sopravviva, tale diritto, ad essi comunicato per la difesa dell'assalito, viene colla di lui morte come *ritirato*, e riassorbito nel nulla.

CAPO VIII.

Vi sarebbe egli mai nell'insociabilità altro principio produttivo del diritto di punir di morte un omicida?

§ 81. Mi sarei io mai inoltrato per una carriera nella quale, sebbene non sorga il diritto di cui parliamo, pure ciò non esclude che non si possa altrove rinvenire? Dubbio importante, ove si tratta di un' indagine *escludente* la esistenza di una cosa, a fronte specialmente della imponente autorità di celebri pensatori dissenzienti.

§ 82. Non errino però le nostre ricerche in oggetti indeterminati. Riteniamo sempre che attesa la *concordia* necessaria fra le verità, quel principio *incognito* di cui andiamo in traccia, qualunque ei siasi, non potrà giammai opporsi agli altri più cogniti ed universali risultanti dai rapporti *fondamentali* de' diritti della natura umana.

§ 83. Fra questi evvi il noto ed evidente principio già dimostrato di sopra, che il diritto di uccidere l'aggressore ingiusto vien posto in esercizio dalla attuale *necessità* della sua morte, risultante dalla incompatibilità della propria conservazione con quella del nemico, il quale al diritto del giusto suo avversario non potrebbe contrapporne verun altro, attesa la ingiustizia della sua azione (§ 57).

§ 84. Dall' ipotesi, l'omicida dopo il suo delitto non affronta più verun altro in particolare.

Dunque, nel supposto che esista il diritto di punirlo del suo *passato* misfatto, non vi sarebbe ragione alcuna per cui tal diritto dovesse competere piuttosto ad un uomo in particolare che ad ogni altro.

Dunque, supponendolo esistente, sarà proprio di *tutti* gli umani individui (*).

(*) Ma agli occhi di chi più dappresso consideri le cose, tutti in un punto svaniscono questi ragionamenti; l'uomo rozzo tutto ebro di libertà non lascia impunite le offese. L'offesa stessa diventa ragion della pena, e il furor di vendetta dalla medesima suscitato è la norma su cui si misura; il braccio dell'offensore, la sua lancia, il suo brando, ne sono gli esecutori; e dove questi non bastino, i membri della famiglia si adunano, e per la causa comune, a comune tenzone prorompono.

Nell'infanzia della società civile il diritto di punire competeva ad ogni persona offesa, e ritenevasi quindi per un diritto onninamente privato. Placato che fosse l'offeso, non v'era più luogo ad ulteriore risentimento. Indi venne che non di rado, dopo calmato alcun poco il primo bollore della vendetta, a transazione venivasi coll'offeso o coi congiunti di lui, ai quali per titolo di risarcimento contribuivasi dall'offensore del bestiame od una certa somma di danaro. Questa è l'origine delle moltiplici pene che si trovano in uso presso i popoli rozzi.

Nel conflitto delle nazioni fra loro accadere doveva presto o tardi che l'una divenisse all'altra soggetta, e che la vincitrice, scevra in tutto od in parte dai pericoli esterni che da prima la minacciavano, rivolgesse l'animo con tranquillità più grande alle interne cose. E fu forza avvedersi ben presto quali orribili conseguenze tennero dietro, e tenute per anco avrebbero, alla licenza di punire le offese, seguendo lo sfrenato impulso di vendetta. Mentre prescindendo dall'impossibilità, che per tal modo una misura ed una proporzione si osservassero fra la pena e l'offesa, scoprire si doveva altresì che da un insulto ordinario molti più ne germoglierebbero, perchè l'uomo in generale, ed in ispecie quello non per anco dirozzato, cerca di vendicarsi colla forza del torto più lieve. Per tale guisa insorse tra i membri d'ogni civile società un estesissimo conflitto, che in progresso di tempo poteva divenire origine di funestissime conseguenze per il pubblico e privato bene.

Queste considerazioni indussero ad osservare che, per togliere la causa prossima delle irregolari vendette senza ledere troppo da vicino il diritto dell'offeso, era d'uopo opporsi agl'impeti subitanei della sua passione. Espediente più acconcio non vi era a tale effetto che d'impedire un tal modo di infliggere la pena, onde s'affievolissero per questa dilazione le bollenti vendette; e tale fu il primitivo scopo degli asili, l'instituzione de'quali segna l'epoca dell'infanzia della legislazione penale.

Questo espediente però non toglieva l'origine prima del disordine. Fintantochè l'offeso giudicava l'offensore, nessuna equità poteva attendersi nel giudizio del primo, ed il secondo niuna fede aver poteva nella giustizia di esso. Insorse pertanto ben presto la necessità d'escludere l'offeso dall'esercizio immediato de'suoi diritti, assegnandogli un rappresentante. Ma quasi nulla poteva intraprendere prima che lo invitasse a vendicarlo dell'offensore; poichè come rappresentante non gli era con-

§ 85. Ma la distruzione di un uomo è sempre un *male*. Questo male non può essere nè *necessario* nè opportuno a riparare il passato dell'omicidio, come è ben evidente.

Dunque il delitto già consumato non può *da sè* solo privare il suo autore del diritto d'essere inviolabile (§ 55, I).

§ 86. Dunque, in forza del *passato*, l'omicida ha un pieno diritto alla vita.

§ 87. Sarebbe per lo meno inutile esaminare i rapporti del *presente*. Giacchè se il malvagio attualmente ingiuria, si agisce contro di lui in vigore dell'*attual* delitto, non di quello ch'ei *pria* commise. Ma questa sarebbe una ipotesi tutta *contraria* a quella che esaminiamo. Se poi non esiste ingiuria, in tal caso, siccome ricerchiamo se attualmente si possa punire l'omicidio *passato*, così sarebbe un *riproporre* di nuovo la quistione.

§ 88. Esaminiamo pertanto l'*avvenire*. Ritenuta la esistenza della *necessità* di dare la morte, circostanza *essenziale* per l'esercizio del diritto relativo (§ 55); ritenuto che nell'ipotesi nostra si tratta di far *succedere* la morte al delitto, si dovrà dunque verificare che dal delitto *passato impunito*, combinato coi rapporti del futuro, *indotta* venga la richiesta necessità.

Non basta: ma che risulti in una guisa sì determinata, da render giusta la morte di un *certo* delinquente.

§ 89. Ma il futuro non influisce sul presente, se non mercè d'una *necessaria connessione* colle attuali circostanze.

§ 90. Questa connessione ricercar si deve non in qualunque stato metafisicamente possibile, ma nello stato *di fatto* qui figurato. Questo stato *di fatto* fu già espresso (§ 1).

cesso di agire in nome proprio, e la di lui fatica ricompensavasi con una parte della multa.

Grande, è vero, fu il vantaggio che da questo importante cangiamento derivò per la giustizia punitiva, ma le false idee, che regnavano allora dello scopo e del principio delle pene, impedirono che da questa utilissima istituzione si ritraesse tutto il possibile profitto. Si considerava la pena come un diritto che competeva al privato offeso, e come un mezzo a rappattumarsi ed a conseguire un'indennità. Quindi nel rappresentante del privato, il cui officio era di scemare la parzialità, volevasi pur sempre avere un uomo che operasse sotto l'impulso della passione, e che, come Malblauk si esprime nella di lui *Storia della processura penale di Carlo V*, quasi simile ad un leone che ruggisse, esercitasse la vendetta in nome dell'offeso cittadino finchè questi, pienamente appagato, di nuovo avesse la pace. Ed è agevole il pensare che i giudici di que' tempi agissero conformemente allo spirito di queste allegorie.

§ 91. Avvicinando pertanto questi principii al nostro soggetto, dovrassi supporre un male *certamente* futuro: non basta, ma un male così certo, e di tal indole, che per prevenirlo si rende *necessaria* e giusta la distruzione *anticipata* di un uomo, e di quel determinato uomo.

§ 92. Dunque è d'uopo supporre che l'omicidio *impunito*, attese le circostanze *attuali* di *tutto* il genere umano, ne *altiri* di natura sua degli altri in appresso; e che per prevenirli rendasi *necessaria* la morte dell'omicida attuale.

§ 93. Ma in generale dove la comunicazione degli uomini non è in effetto delle *attuali* circostanze dello stato in cui vivono, ma del solo *accidente*, un omicidio non solo sarà *accidentale* dell'incontro degli uomini (perchè abbisognerebbe che ogni loro incontro fosse aggressione, e morte ingiusta); ma una cosa ancor più accidentale, ed in infinite guise evitabile, attesa la situazione che rende gli uomini *isolati*.

Quindi per questo solo rapporto, non offrendo *certezza* della sua futura e inevitabile esistenza, non può indurre un' *anticipata necessità* di pena per prevenirlo. Potrei aggiungere che la *prevenzione* è impossibile, perchè l'*esemplarità* suppone essenzialmente un'abituale convivenza sotto una podestà punitrice.

§ 94. Dunque nello stato di naturale indipendenza (§ 1) considerando i rapporti del *futuro*, non risulta vera *necessità*, e quindi *diritto* veruno agli uomini d'infliggere o morte, o altra pena all'omicida pel suo passato misfatto.

§ 95. Da questi *soli* rapporti poi avrebbe dovuto nascere, in caso che egli competesse agli uomini isolati (come si deduce dai §§ 86, 87).

Dunque possiamo fissare la tesi *generale*, che nello stato di naturale indipendenza non vi può essere *principio veruno* produttivo negli uomini del diritto di porre a morte o in altra guisa punire il loro simile *dopo* il delitto d'omicidio.

Non ispingo l'analisi agli altri articoli di ricerca enunciati nel § 92, perchè ciò non tenderebbe che a procurare una ridondanza di prove.

CAPO IX.

Esame della sovresposta sentenza relativamente allo spirito e alla connessione generale delle leggi naturali.

§ 96. Crederei superfluo, a maggior confermazione dell'opinion mia, di esaminarla anche relativamente al tenore generale col

quale suole operare la natura, per vedere se risulti convenienza o sconvenienza veruna, onde farei dubitare della sua verità, se alcuni celebri pensatori (1) da tale considerazione non avessero preso il partito contrario al mio. Il ponderare le loro obbiezioni ci offrirà l'occasione di trattare l'argomento sotto di quest' altro aspetto.

PRIMA OBBIEZIONE.

§ 97. *Le leggi di natura hanno per iscopo la tranquillità e la conservazione del genere umano.*

Esse quindi hanno accordato ad ogni uomo il diritto di conservare non solo sè stesso, ma altresì il genere umano, e di fare ragionevolmente tutto quello che è possibile su tale oggetto.

Dunque nello stato di natura *hanno posto ciascuno nel diritto di punire la violazione delle sue leggi, ma in grado che la impedisca in avvenire.*

Infatti se altrimenti avesse disposto sarebbe stata inconseguente, poichè *le leggi della natura, come anche tutte le altre leggi che risguardano gli uomini in questo mondo, sarebbero del tutto inutili, se anche nello* stato di natura *nessuno avesse il potere di farle eseguire, di proteggere e conservar l'innocente, e di reprimere coloro che ad esso lui fan torto* (2).

RISPOSTA.

§ 98. Prima di rispondere stimo cosa conveniente determinare quale idea Locke si formi dello *stato di natura.* Egli la esprime colle parole del celebre Riccardo Hooker, il quale lo caratterizza uno stato ove gli uomini sono *soli e solitarii*, e non presenta precisamente che quei soli tratti di diritto e di fatto, i quali nella definizion nostra (§ 1) abbiamo attribuiti allo stesso.

§ 99. In secondo luogo conviene avvertire che Locke non assume *altro* principio per provare la sua opinione, fuorchè quello che è addotto nell' obbiezione.

§ 100. Ciò premesso, ripiglio il principio di Locke. Le leggi di natura hanno per iscopo la tranquillità e la conservazione del genere umano.

Verissimo. Ma con qual *mezzo* vogliono dette leggi arrivare

(1) Fra gli altri Locke, Barbeirac, Filangieri, Burlamacchi, Vattel, Grozio.

(2) Locke, *Governo civile*, cap. I, § 4.

ad un tale scopo? Con quello che somministra *lo stato di natura?* Dall' uomo collocato in tale stato? Oppure per altre vie?

§ 101. Ogni lettore di buon senso di leggieri conviene, che a fine di accertarsi se la natura abbia *voluto* qualche cosa, fa d' uopo riportarsi al piano *realmente divisato* ed eseguito da lei; esaminarlo nelle sue relazioni, e notare i risultati della nostra analisi. Se la risposta al nostro quesito si ritrova fra questi risultati, allora possiamo assicurarci della scoperta della verità.

§ 102. Un altro principio teoretico non men vero, egli è, che ad oggetto di distruggere i raziocinii che versano su di un' ipotesi, fa d' uopo ricavare l' obbiezione dal *paragone* delle proprietà, e relazioni *intrinseche* de' soggetti in essa immaginati, nè sono mai lecite le illazioni dello stato ipotetico allo stato reale; e molto meno se l'ipotesi è contraria alla realtà.

§ 103. Ora da Aristotele in qua egli è dimostrato ed ammesso che la natura volle che lo stato di *società* fosse il mezzo adottato e *necessario* alla conservazione felice ed allo sviluppamento morale del genere umano.

Quindi, in vista di ciò, a lui diede le qualità *relative* a tali mire, cioè tali, che riportate alla società, ottenessero siffatto intento.

§ 104. Ne deriva quindi, che situate, e combinate queste qualità con circostanze contrarie, non solamente la natura non gli poteva mai procurare il conseguimento dello *stesso* fine, ma per questo stesso motivo glielo avrà reso *non ottenibile*.

L'artefice che destinò i rocchetti e le ruote insieme collegate a segnare le ore, avrebbe mai destinati gli stessi pezzi ad eseguire la stessa funzione allorchè gettati alla rinfusa, o divisi qua e là, fossero su di un tavolino? E se fosse stato così pazzo da volerlo, vi sarebbe egli mai riuscito? Le leggi immutabili e necessarie che derivano dai rapporti delle cose fanno sì che l'*unità* di uno scopo induca una tale *unità di convergenza* nelle parti a lui ordinate, che, come egli è impossibile che una cosa sia nel medesimo tempo e la stessa e diversa, così egli è impossibile che le stesse parti in tal guisa *preordinate* ottengano un fine diverso in vigore di tale preordinazione; oppure che in vigore delle *stesse* qualità, per cui prima ottenevano un fine, lo ottengono se vengano disposte in una maniera contraria.

§ 105. Ora, siccome non v' ha cosa così *opposta* allo stato di società, quanto lo stato di naturale indipendenza, qual meraviglia adunque se in esso nascono relativamente alla conservazione e felicità dell' uomo tanti *inconvenienti*?

Qual meraviglia se quell' albero che la natura destinò a gettare le sue radici in un terreno fermo ed accalorato, a nutrirsi di succhi attivi e di sostanze solide e mescolate, ed a spiegare i rami in atmosfera aperta e ventilata, se, dico, immerse le radici in un flegma morto ed inattivo, e cinto da un ambiente inerte e ristretto, non istenda rami maestosi, e non si ricuopra di vistosa chioma?

§ 106. Anzi ardisco dire che se la insociabilità era uno stato della natura *abborrito*, e la società era quello stato in cui ella voleva l'uomo, ella doveva preparare possenti *impulsi* per questa, e ridurre in quella gravi inconvenienti che ne respingessero gli uomini, ad evitare i quali fossero obbligati a radunarsi in colleganza, ed ivi cessassero tali inconvenienti.

§ 107. Sembrami adunque un cattivo ragionare (siami permesso usare de' diritti che mi dà la verità e la ragione senza detrar niente alla venerazione dovuta a quei grand' uomini a' quali ora mi oppongo), sembrami, dico, un cattivo ragionare l'applicare ad uno stato del tutto *ipotetico* (§ 102), e quel che è più, *proscritto* dalla natura, qual è quello della naturale indipendenza, un principio che non potrebbe aver forza nello stato di società, destinato dalla natura stessa alla vita umana.

§ 108. Le conseguenze quindi dedotte da tale ragionamento *cadono* da sè; e resta perciò immutabilmente vero che nello stato selvaggio il diritto di uccidere l' ingiusto aggressore non si *trasfonde* dall' ucciso al resto degli uomini, ma con cui resta estinto.

§ 109. Un' altra riflessione. La natura non ha omesso di provvedere l' uomo isolato di un diritto, onde allontanare le offese che contro di lui si tentassero, dotandolo del diritto di difesa *diretto* (§ 49).

Ora, non solamente la *concessione* di questo solo basta ad esimerla dalla taccia d' *improvvida*, ma anzi per avergli concesso questo *solo* risalta quell' *economia* la quale in ogni opera di lei si vivamente si ammira, perchè questo *solo* poteva essere *proporzionato* alle circostanze dello stato di natura.

Infatti ancorchè gli avesse, per falsa ipotesi, accordato *di più*, voglio dire anche il diritto penale, egli sarebbe per lui rimasto *superfluo*, e di niun uso, attesa la *deficienza* di mezzi onde metterlo in opera; deficienza necessariamente *inerente* alla costituzione dello stato antisociale, come vedremo in seguito (§ 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185).

Quest' ultima verità è stata riconosciuta dallo stesso Filangieri (1).

(1) *Scienza della Legislazione*, lib. IV, parte II, cap. 29, pag. 373 e seguente dell'edizione Borroni e Scotti.

§ 110. Ciò non è tutto. Locke vuole che l'*oggetto* delle pene nello stato di natura esser debba la correzione del reo e lo spavento agli altri (1). E ciò con verità, come si dimostrerà a suo tempo.

Nella pena di *morte* poi dell'*omicida* egli assegna qual cagione e motivo giustificante il *terrore* altrui.

Ma in uno stato di *solitudine* insociale, come ottenere un tal fine? Si dovrebbe pure *pubblicare* prima il delitto, e far precedere alla pena la *persuasione* ch'egli fosse stato realmente commesso. Dovrebbe altresì la pena succedere come *effetto* dello stesso delitto, ed in tal guisa del pari pubblica, e tutto questo affinchè non si desse luogo a pensare che la pena o temporaria o di morte recata al delinquente fosse anch'essa un altro *delitto*, e non producesse un esempio pernicioso (*)...

(1) Ciò viene stabilito anche dal lodato Filangieri, *Scienza della Legislazione*, lib. IV, parte II, cap. 27, per la società, qual confine che oltrepassato dal Sovrano *egli cade nella tirannia*. Vedi pag. 333 dell'edizione Borroni e Scotti, vol. II.

(*) Diversi sono gli effetti della pena.

I. *Considerata come minaccia*, i suoi effetti principali sono, l'istruzione ed il timore.

1.° La sanzione penale è istruttiva come immediata manifestazione ed imperativa delle leggi dell'ordine morale, nei loro rapporti coll'ordine politico. Questo è l'insegnamento che il legislatore dirige al popolo.

L'istruzione data dal legislatore opera in due maniere differenti: come ammaestramento morale e come avvertimento.

L'insegnamento morale è di sovente inutile. La legge che proibisce l'uccisione dice quanto tutti sanno. Non è lo stesso di quello che punisce le infrazioni delle leggi sanitarie, l'esercizio illegale della medicina. La legge penale rivela a molte persone, che non se ne avvisano, la immoralità e i danni di questi atti.

L'avvertimento consiste a prevenire ognuno, che in effetto un tale o tale altro atto immorale è, inoltre, proibito dalla legge positiva; che è mestieri astenersene, non foss'altro che per conformarsi alla legge scritta.

L'avvertimento si dirige a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna intenzione di commettere atti immorali.

L'avvertimento si dirige più particolarmente a coloro che, senza essere precisamente uomini morali, vogliono però conformarsi sempre alla legge, non solo per il timore del castigo, ma per politica moralità.

2.° Il timore agisce sopra coloro che, privi anche di politica moralità, conservano però assai di calma e di ragione onde tenere in bilancia i piaceri del delitto, ed il male della pena.

La sanzione penale intimida in forza del male diretto, e del male indiretto, di cui sono minacciati coloro che infrangono la legge.

§ 111. Ora chi ardirà sostenere che tutto questo *eseguir si possa* nello stato di natura fra uomini dispersi e *solitarii?* non basta, e che ciò sia veramente *necessario?*

Il male diretto è quello che colpisce l'autore del delitto.

Il male indiretto cade sulle persone che gli sono care. Il legislatore non deve giammai proporselo come mezzo d'azione. Egli deve evitare ogni pena il di cui male principale e saliente sarebbe il male indiretto. Ma non può d'altronde impedire che i fatti non producano le loro naturali conseguenze.

L'istruzione ed il timore sono, l'una e l'altro, effetti preventivi.

L'effetto preventivo del timore merita essere analizzato più ancora esattamente.

Esso proviene a tutta prima dal male diretto.

Ma il male diretto non consiste solo nel grado di patimento materiale di cui la legge minaccia il colpevole. Esso si compone di tutti gli effetti che il giudizio criminale può avere per lui. Per tal modo, oltre la pena propriamente detta, può esservi uno o più dei seguenti mali:

Pubblica disapprovazione;

Infamia;

Interruzione o disordine de' suoi affari, nella sua carriera e ne' suoi progetti;

Interruzione delle sue abitudini;

Violenza a' suoi gusti, alle sue affezioni;

Indebolimento della salute, ecc.

Non in tutti i casi si verificano gli effetti accessorii, nè nella medesima intensità per tutti gli uomini.

Le pene propriamente dette, esse medesime non sono egualmente preventive per tutti. Un borsaiuolo inglese si ride di un colpo di frusta. Un uomo ricco può comperare il piacere di fare un'ingiuria, se non gli costa che il pagamento di un'ammenda.

L'effetto preventivo del male indiretto non è meno variabile, secondo le circostanze nel quale trovasi collocato colui che medita un delitto. Più d'un cospiratore ha recalcitrato davanti la prospettiva di una famiglia caduta nella miseria: più di un progetto criminoso fu dissipato dalle mani di un fanciullo che accarezzavano la fronte di un padre che una perversa passione aveva quasi soggiogato.

II. *Considerata come male effettivamente inflitto.*

La pena può del pari produrre:

L'istruzione;

Il timore; più,

La correzione del colpevole.

1.° L'esempio rende l'istruzione più operativa, più sensibile. La pubblicazione di una legge è un fatto che non forma punto il soggetto delle domestiche conversazioni della maggior parte delle famiglie. Non è lo stesso di una condanna. La legge è generale; il giudizio e l'esecuzione sono fatti individuali. La legge è un'astrazione; l'esecuzione è un fatto. La legge è un principio; il giudizio un'applicazione. In altri termini, la legge manca di essenziali condizioni onde attrarre

Ciò mancando, non manca egli altresì interamente l'oggetto *giustificante*, secondo Locke istesso, l'uso della pena di morte? E tolto l'oggetto, ove si fonda la podestà d'infliggerla?

l'attenzione della moltitudine. Queste condizioni sono riunite nel giudizio e nell'esecuzione.

2.° Queste considerazioni egualmente si applicano all'effetto preventivo del timore. L'esempio ne aumenta l'intensità.

Considerando il pubblico in massa, si può affermare che l'istruzione e il timore sono effetti in certo qual modo necessarii. Se essi non sono prodotti, ovvero se il risultato è inferiore a quello che si dovrebbe naturalmente ottenere, il legislatore deve imputarlo a sè stesso. Esso senza dubbio ha, sia per la scelta o per la misura delle pene, sia per le forme della giustizia, lavorato contro la propria opera. Egli eccitò qualche sentimento contrario a coloro che dovevano essere scossi dalla punizione. Il disprezzo, l'irritamento o l'orrore sono i tre sentimenti che paralizzano sovente l'effetto preventivo della pena.

3.° L'emendamento del colpevole non è un effetto che si possa chiamare necessario, anche allora che facendo astrazione delle individualità, non si considerano che le masse.

L'insegnamento morale, l'avvertimento, la stessa impressione del timore, si dirigono a uomini che sono creduti nelle disposizioni proprie a fare subire la salutare influenza della legge.

Coll'insegnamento si dice agli uomini: « Il tal atto è immorale: » essi si asterranno da quello, anche allora che non vi sarebbe punto sanzione penale.

Coll'avvertimento, si dice a coloro che non conoscono che la politica moralità: « Il legislatore credette conveniente di vietare il tale atto » essi se ne asterranno, perchè la legge comanda di astenersene.

Incutendo timore, si dice a quegli uomini che disprezzano la morale, e non fanno alcun calcolo dell'ordine pubblico, ma che temono i patimenti e la perdita de'loro diritti: « Se voi commettete quest'azione, voi sarete rinchiusi durante sei anni in una casa di penitenza e di lavoro: » essi non si tufferanno nel delitto, perchè la minaccia servirà loro di spavento.

Questi effetti, considerati in una maniera generale, sono in qualche modo necessarii, perchè effettivamente sonvi in questo mondo uomini morali, uomini saggi, uomini prudenti.

Non si avverano qualche fiata questi effetti, perchè vi sono *alcuni* uomini, la di cui moralità è male stabilita, la di cui saggezza politica non resiste alle tentazioni, la di cui prudenza è padroneggiata dalla foga delle passioni e dalla perversità dei desiderii.

Tuttavolta, prendendo cento individui da ciascuna di queste tre categorie, si può ragionevolmente sperare che, se le leggi sono buone e la giustizia bene amministrata, più di novanta subiranno l'influenza salutare dell'istruzione, dell'avvertimento o del timore.

Nondimeno sono commessi dei delitti; gli autori sono condannati, essi subiscono la pena dovuta ai loro delitti.

Le *altre* pene poi che non sono di morte non mancano forse anch'esse d'una parte grandissima del loro oggetto, il *terrore* pubblico? (§ 110).

La giustizia è soddisfatta, l'ordine sociale è protetto.

Quali sarebbero gli effetti delle pene sopra i colpevoli medesimi?

Prendiamo ad esempio la punizione la più usitata appo i popoli moderni la privazione della libertà; l'effetto il più immediato ed il più sicuro è l'impotenza quasi assoluta, nella quale sono posti i colpevoli di abbandonarsi a nuovi delitti durante il tempo della pena.

Un secondo effetto probabile è il timore. Se la detenzione senza essere crudele, ha però conservato il vero carattere penale, si può sperare che il condannato lascierà il luogo della pena dicendo almeno quanto diceva un condannato che usciva dalla prigione penitenziaria di Ginevra: « Non mi si rivedrà più qui, vi si annoia troppo ».

Ciò nullameno non è questo un segnale di rigenerazione morale. Il timore agisce in qualche modo come contrappeso meccanico alle impulsioni criminali. Ma il suo effetto può affievolirsi di giorno in giorno; la seduzione del delitto cresce in proporzione: quel ghiottone che per una volta soffrì de'suoi eccessi, obblia i suoi patimenti dacchè è ristabilita la sua salute, e non resiste punto ai piaceri di una tavola riccamente imbandita.

Sarebbe mestieri che la pena producesse la morale ammenda del colpevole; sarebbe mestieri che d'ora innanzi esso vedesse nella legge penale, non solamente un soggetto di timore, non solamente un avvertimento, ma un precetto obbligatorio indipendentemente da ogni pena immediata.

Sono questi effetti nella natura delle cose?

Che non si affretti di supporre in noi opinioni che siamo ben lunge dal professare.

L'emendamento del colpevole è possibile. Esso è desiderabile. Non tentarlo è una reprensibilissima negligenza. Autorizzare delle pene che, in luogo di correggere i condannati, divengono per lui una sorgente di corruzione ed una scuola di iniquità, è più che una negligenza.

Ma è forse questa la quistione? è mestieri di esporla nettamente.

Il legislatore pubblica una legge penale. Egli sa prima che la è una legge perfettamente inutile per un certo numero di cittadini, la di cui istruzione e moralità non lasciano alcun timore ragionevole per il mantenimento dell'ordine sociale. Quanto agli altri il legislatore ha la certezza che la legge, se non è troppo assurda, agirà o come insegnamento morale, o come avvertimento, o come minaccia, e tratterrà novanta persone sopra cento sulla via del dovere.

Gli altri dieci violeranno la legge, tre sfuggiranno all'azione della giustizia sociale, sette saranno condannati.

Ora, può il legislatore ragionevolmente sperare che la pena agirà sopra quattro almeno di questi condannati in modo da rigenerarli moralmente?

Sfortunatamente questa quistione non può essere risolta fino a que-

§ 112. Se dunque la natura avesse all'uomo in tale stato conceduto il diritto penale, ella, ciò facendo, non avrebbe anzi peccato contro le regole di quel *risparmio*, il quale nell' econo-

sto punto che *a priori*. Mancano i fatti. Le galere, i bagni, i pontoni e altri luoghi nei quali i governi sembra giochino al più cattivo ed al più forte coi condannati, ove ciascun nuovo venuto è una preda data in braccio ad impazienti arpie, impazienti di strapparle quanto ancora le rimane di vita morale, tutti questi covili di malfattori, che si dibattono fra il delitto e la forza, non offrono alcun dato proprio a sciogliere il problema.

I tentativi del sistema penale rigeneratore fatti in America ed in Inghilterra, a Losanna, a Ginevra, sono assai poco numerosi e troppo recenti, d' un troppo vario successo e troppo incerto, perchè la fredda ragione possa trarne conclusioni positive e rassicuranti.

Essi provano solamente quanto di cui niuno saprebbe dubitarne, e ciò che la rigenerazione morale di alcuni individui è possibile; non provano che sia facile, provano ancora meno che i mezzi a portata del legislatore possono donargli la garanzia d'una rigenerazione morale che opera regolarmente sopra le masse, sopra i tre quarti, i due terzi, sulla metà almeno dei condannati.

Noi non dissimuliamo punto che non calcoliamo gli assaggi fatti coi mezzi straordinarii. Che la signora Fry, ripetendo solennemente la parola di verità sotto le vôlte di Newgate, tocca dalla eloquenza del suo accento, commova, se è così permesso esprimersi, colla poesia religiosa della sua apparizione in seno al disordine, i cuori i più duri, noi lo comprendiamo senza fatica, e siamo penetrati, per le sue opere, da un sentimento che la parola ammirazione non potrebbe esprimere che assai debolmente.

Sventuratamente non sono questi gli effetti ordinarii della pena della reclusione. Noi non immaginiamo per certo che essa debba consistere unicamente a rinchiudere i condannati in un luogo sicuro; supponiamo che la detenzione sarà per essere accompagnata dai soccorsi morali e religiosi che esiga la situazione dei detenuti. Ma alloraquando si pensa, non ad una prigione, ma a mille, non ad un giorno, ma ad un lungo seguito d'anni, allora è ai mezzi ordinarii e certi a cui bisogna limitare le proprie speranze. Quantunque riprovata sia questa espressione, è però mestieri impiegarla; egli è sopra il risultato della pratica quella su cui devesi contare. Bisogna fare in modo che essa sia la migliore possibile; ma i prodigi di una illimitata devozione, gli sforzi d' uno zelo ardente, gli effetti di un irresistibile ascendente non sono dati sui quali si possa sempre fondarsi.

Il legislatore non può agire che in grande, sopra masse, con mezzi facili ad impiegarsi, e fino ad un certo punto conformi. Ora, la morale rigenerazione non è che una educazione, una educazione che ha prodotto il suo effetto; e l' educazione è cosa essenzialmente individuale. L'istruzione propriamente detta, che troppo di sovente si confonde coll' educazione, può essere data, senza molti inconvenienti, con mezzi uniformi, che operano nello stesso tempo sopra le masse. L'educazione

mia di tutto quanto il di lui sistema risulta sempre il *massimo possibile*?

§ 113. Lungi adunque che la negazione del diritto penale allo

abbisogna, onde addivenire efficace, di piegarsi molto alle esigenze di ciascuna individualità.

Se ciò è vero dei fanciulli, come non potrebbe essere vero ancora più degli uomini, per uomini di già curvi sotto il giogo delle immorali abitudini, di abitudini diverse, provenienti da cause differenti, per uomini, di cui nè l'età, nè le inclinazioni, nè le credenze, ne i rapporti sociali, nè la prospettiva dell'avvenire, nè la precedente condotta non sono le medesime?

I tentativi di riforma falliscono spesso contro gli antecedenti del prigioniero. Imperocchè se l'educazione è assai facile, l'educazione positiva è quasi al dissopra delle forze umane. Non è molto difficile di impedire che il principio del male si sviluppi; ma appena egli si è impossessato delle pieghe del cuore umano, esso può nascondervisi sotto mille forme diverse; esso abbandona difficilmente la sua preda.

La condanna fa cadere gli uni nell'abbattimento, in una apatia morale invincibile; gli altri, li irrita, li arrabbia.

Se si rifiuta ai condannati ogni speranza di diminuzione o di addolcimento di pene, essi respingono con disprezzo ogni tentativo di riforme, specialmente quando sono condannati per un numero grande di anni.

Se si fa ad essi scorgere la speranza di vedere diminuita la loro pena, se ne fanno degl' ipocriti, si dà ad essi un vizio di più.

A noi ripugna lo scrivere queste linee: le tracciamo col vivo e sincero desiderio di ingannarci. Noi saremmo troppo felici, se ci si provasse con fatti bene avverati che noi abbiamo involontariamente, senza dubbio, calunniato la umana natura.

Ma, frattanto, egli è mestieri di abbandonarsi a testa bassa ai benefici sogni di una filantropia impaziente di vedere compiersi i suoi onorevoli desiderii? È egli mestieri contar molto sopra un effetto della pena di cui nulla prova nè la generalità, nè la certezza?

Ci preservi il cielo dal trarne la conclusione che sia mestieri per conseguenza rinunciare ad ogni tentativo di riforma! Più l'opra è difficile, più importa moltiplicare e perfezionare i mezzi di compierla, dacchè quest' opera è un bene morale e politico nel medesimo tempo. È un affliggente spettacolo il vedere dei governi dispensare milioni in abbellimenti, in spese di polizia, e lasciare, infrattanto, il loro sistema penale in uno stato deplorabile. Questo non è solamente una cattiva azione, ma è ancora un calcolo falso. Anche allorquando non si avesse ad ottenere che la semplice *ammenda* morale di dieci condannati sopra cento, il risultato sociale sarebbe sempre grande. Imperocchè è mestieri tenere anche a calcolo le salutari impressioni che un sistema riformatore produce nel pubblico. Esso presenta e la legge e la giustizia sotto un punto di vista morale; esso accattiva ad esse l'affezione ed il rispetto; non iscoraggia nè spaventa i procedenti e le parti lese; finalmente, noi siamo convinti che esso aumenta per gli uomini di vaga-

stato di natura le si debba ascrivere a *difetto;* affermare anzi si deve che la *concessione* di lui ne sarebbe stato uno (1).

bonde e viziose abitudini l'effetto preventivo della pena, il timore di subirla.

Ma non anticipiamo. Per ora noi vogliamo solamente stabilire che, di tutti gli effetti della pena, l'ammenda del colpevole è forse l'effetto il meno certo ed il meno generale.

La conseguenza non è punto che il legislatore debba trascurarlo, ma che gli debba lasciare il posto che occupa per la stessa natura delle cose.

In altri termini, sacrificare nel sistema della giustizia sociale il principio della penalità, l'azione del timore, a delle esagerate riforme dei condannati, sarebbe un obbliare il più essenziale dovere del legislatore. Che zelanti persone penetrino nelle prigioni; che senza affievolire in nulla l'azione penale, esse tentino di ricondurre al bene il condannato; che il legislatore presti alla loro salutare influenza tutti que' soccorsi che sono compatibili coll'esecuzione della legge; che il legislatore, in cose eguali, preferisca il genere di pena che meglio si concilia coi tentativi di riforma, che è per sè stesso un mezzo probabile di ammenda morale, nulla v' ha meglio. Ma sarebbe un errore assai funesto quello di credere, nello stato attuale almeno delle nostre cognizioni e dei nostri mezzi, che l'effetto riformatore della pena sia comparabile per la sua certezza e la sua generalità agli altri effetti che noi descrivemmo.

A questi effetti è mestieri aggiungerne altri: la soddisfazione morale della pubblica coscienza ed il sentimento di sicurezza che proviene dalla sanzione penale e dalla sua applicazione.

Questo secondo effetto, niuno lo ignora, niuno lo sconosce.

Il primo, quantunque meno apparente e meno facile ad osservarsi, è un fatto ugualmente certo.

La soddisfazione della pubblica coscienza è cosa diversa dal sentimento di sicurezza. Essa non è sentimento personale, è uno sguardo a sè stesso. È un sentimento disinteressato, è l'amore del bene, l'idea dell'ordine che si rivela coll'approvazione che si dà alla pena che cade misuratamente sul colpevole. È quel sentimento che provano anche coloro che nulla hanno a temere dalla specie del delitto di cui si tratta.

Questo morale sentimento ha anche il suo politico valore. Esso è conservatore dell'ordine sociale. Aumenta la forza morale della legge; egli la sanziona e la *nazionalizza.*

Il legislatore che non facesse alcun calcolo di questo effetto della pena, che trascurasse di scegliere, potendolo, le pene più proprie ad inspirarlo, non riconoscerebbe e non apprezzerebbe tutti gli elementi conservatori della società.

(1) Una sola riflessione aggiungerò ancora. L'effetto della pena in che egli può consistere? Forse nel richiamare dal passato un'ingiuria consumata: o pure nel *minacciare un male certo* per evitare in *futuro* una simile ingiuria?

Il senso comune risponde che l'effetto della pena può consistere solamente in codesta minaccia.

SECONDA OBBIEZIONE.

§ 114. *Ciaschedun uomo* è vindice *e custode delle leggi naturali* (1).

RISPOSTA.

§ 115. Questa è una di quelle asserzioni vaghe, che non inducono conseguenza veruna, e che nel nostro caso *supporrebbero* tutto al più ciò che è in quistione.

TERZA OBBIEZIONE.

§ 116. La natura, che fa tutto per un fine, pose nel cuore dell'uomo il *desiderio* che l'omicida sia punito. Dunque, siccome ella è *conseguente* nelle sue operazioni, a tale impulso avrà fatto *corrispondere* il *diritto* relativo (2).

Ma che cosa suppone codesta minaccia per ottenere il suo fine? È manifesto ch'essa suppone che l'uomo a cui viene fatta sia dotato d'una *precognizione* della medesima e della *libertà* ad agire in conseguenza di essa. In breve suppone *moralità;* e per conseguenza un'intelligenza e libertà sviluppata.

Ora quale maggiore stravaganza si può mai immaginare di quella di supporre l'esercizio della *moralità* nello stato di solitudine selvaggia? (Veggasi l'*Introduzione allo studio del Diritto Pubblico*, § 148, 167, 290, 369, 371).

Oltracciò anche dato per falsa ipotesi che si potesse supporre la moralità negli uomini dissociati e selvaggi, come si potrebbe ottenere la *certezza* della pena, se manca un corpo permanente che manifesti sì una *potenza* stabile che una *volontà* espressa di perseguitare il delinquente dopo il suo misfatto, se, in una parola, manca l'autore superiore, irresistibile e abituale del preteso poter penale?

Ma se voi non punite anche con un Codice di leggi lo stupido e il fanciullo, ed anzi se la mancanza della *moralità* toglie l'*imputazione* criminosa propriamente tale, come vorrete voi punire il selvaggio ch'è per lo meno eguale al fanciullo? Se poi senza un potere unito e permanente, e con cognizione precedente della verità del delitto e della colpabilità, voi non potete attribuire ad alcuna potenza umana il diritto di punire un dato uomo, come potrete voi effettuare l'esercizio di codesto diritto in uno stato nel quale è impossibile praticare così fatte condizioni?

(1) Filangieri, pag. 368, vol. II dell'edizione Borroni e Scotti.

(2) Questa obbiezione accennata da Locke (Cap. 1, § 8 *Del Governo civile*) è dallo stesso Filangieri stata estesa e rinforzata. Io non riporto le parole di lui, perchè v'impiega più di due pagine per darle tutto quel risalto, quell'enfasi e que' colori, per i quali egli mostra dappertutto una dichiarata predilezione.

RISPOSTA.

§ 117. Non mi arresterò nemmeno a sciogliere questa obbiezione, perchè da una *legge di sensibilità* dell'uomo formato per la *società*, non ci è mai permesso inferire la esistenza di un *diritto* per l'uomo posto in uno stato del tutto *antisociale*.

QUARTA OBBIEZIONE.

§ 118. *Senza ammettersi l'esistenza di questo comune diritto di punire nello* stato naturale, *io non so come si potrebbe giustificare il diritto della confederazione di due o più nazioni per far rispettare i loro diritti, e per punire quella nazione che ardirebbe di violarli. Le nazioni sono fra loro nello stato di natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle società civili. Or niuno ha negato che tutte le nazioni hanno il diritto di unirsi e di mover guerra a quella nazione che ha violato il diritto delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla, giacchè ciascheduna nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale; e se si nega agli uomini, si dee negare alle nazioni.*

RISPOSTA.

§ 119. Quando una o più nazioni si uniscono ad un'altra offesa per difenderla, o ripararne i danni, e ciò fanno per adempiere ai patti d'una precedente confederazione, ed allora elleno agiscono astrette da un *obbligo convenzionale;* o ciò fanno per un proprio e libero impulso, e senza prima pattuire veruna cosa colla nazione offesa, ed allora la difesa è *giusta* come quella dei selvaggi che soccorrono l'assalito (§ 76, 77, 78, 79). Ma che perciò?

Per dedurre con *parità* di ragione che nello stato di naturale indipendenza compete agli uomini il *comune diritto* di dar la morte ad un altro, perchè *uccise* ingiustamente un suo simile, converrebbe avere di già dimostrato che le nazioni della terra abbiano un *diritto* comune alla *distruzione* di un'altra, unicamente perchè contro diritto esterminò *tutto* un popolo.

Ma in allora non trattiamo più d'una confederazione con una

nazione *esistente*, ed offesa, per ripararne i danni, o difenderla, ma di una *vendetta* fatta da un popolo per l'eccidio di una nazione che non è più.

§ 120. Il ragionamento adunque del Filangieri non regge punto applicato all'origine del diritto di punir *colla morte*, al proposito della quale egli lo tesse.

§ 121. Ciò non basta. Conceduto al Filangieri ciò che egli dice delle nazioni, affinchè la *illazione* avesse forza (o si parli della pena di morte, o si parli di altre pene) richiederebbesi che egli avesse dimostrato, o che la posizione attuale delle nazioni poste *fra di loro* in uno stato di dipendenza, non sia effetto del piano di quella *stessa* natura che le divise coi mari e colle montagne; o pure che la insociabilità sia la posizione *destinata* dalla natura stessa al genere umano (§ 101).

§ 122. Ometto tutti gli altri caratteri di disparità; lascio di accennare che le regole della guerra de' confederati sono egualmente soggette a principii immutabili, che quelle della difesa privata, ecc., e conchiudo, doversi dopo tutto questo, essere in libertà di *concedere* alle nazioni il diritto di confederarsi alla difesa di un'altra, e di combattere l'assalitrice, e nello stesso tempo doversi *negare* all'uomo in istato di natura il diritto di punire l'omicida (*).

CAPO X.

Altri prodotti del diritto di conservazione, Dominio, Libertà.

§ 123. Il diritto di conservazione della propria esistenza acquista la *forma* di diritto di offendere o di dar la morte da un *fatto*. Questo è quello che abbiamo di già dimostrato (§ 49, I).

Considerato adunque sotto di questa forma, avrà un'*esistenza* unicamente *prodotta*, ed estesa dai *fatti*.

§ 124. L'omicidio inevitabile è l'unico *caso* da noi analizzato, e che ci ha somministrato il diritto di cui ragioniamo.

Ristringersi pertanto a lui, sarebbe quasi un insinuare, che il diritto di distruggere uno scellerato *non si verifichi* che in vigore dell'omicidio inevitabile, o pure sarebbe un assegnare una *porzion* sola del diritto suddetto, e così renderne falsa la nozione, la quale per essere vera debb' essere *intera*.

Alla piena esposizione della verità sono dunque necessarie *altre ricerche*. Ciò non è tutto.

(*) Vedi intorno a ciò il cap. III del Contratto Sociale.

§ 125. Nell' insociabilità, sulla quale di presente sono rivolte le nostre osservazioni, spuntano i primi *germi morali* che sviluppati e rinvigoriti in seno della società e del governo, producono tutti i fenomeni del giusto e dell'ingiusto.

Egli è adunque necessario *additare* questi germi, fare la loro storia naturale, a fine di non affermar in seguito cosa veruna di cui non siasi assegnata l'*origine*, fatti precedere i principii dimostrativi, e soprattutto per non lasciare occasione all' *abuso* pernicioso che di essi far si potrebbe, lasciando un soggetto indeterminato a cui applicarli.

Ecco ciò che mi ha determinato ad inserire nell'opera presente relativa all'origine d'ogni diritto penale, e principalmente di quello di morte, quanto sono per dire, e che del pari ne manifesta la *necessità*, e previene ogni accusa di superfluità. Entriamo in materia.

§ 126. L' uomo che ha dovere e diritto a conservarsi (§ 8, 9), ha dovere e diritto a *nutrirsi* ed a *coprirsi* dalle ingiurie degli elementi e di tutti gli enti animati.

Egli ha dunque diritto *su* quegli *oggetti* che gli somministrano nutrimento, vestito, ricovero, ben essere, ecc., ed ecco il diritto di DOMINIO e la sua origine naturale.

§ 127. Egli ha dunque diritto ad essere *sciolto* nell' esercizio di sue facoltà da qualunque opposizione, e vincolo per procurarsi le predette cose, ed ecco il diritto di LIBERTA' e la sua origine naturale.

§ 128. Senza *beni* l' uomo mancherebbe dalla fame e dai disagi.

Senza poter *liberamente* agire per procurarseli, ed evitare o respingere gli oggetti distruttori, egli perirebbe di fame e di *violenza*.

§ 129. Tutto questo ci presenta i diritti di *dominio* e di *libertà*, includente la *tutela*, talmente *collegati* col diritto di conservazione, e col ben essere che appariscono *parti integranti* di lui: diciam meglio, egli è il diritto *stesso* di felicità (§ 4) che si offre sotto le *forme* di conservazione dell' esistenza (§ 5, 6, 7), e successivamente di dominio, di libertà, di tutela, ecc.

§ 130. Ciò altresì ce li mostra come prodotti del *bisogno* (§ 128), e quindi resi *doveri* per ognuno (§ 8, n. I), e diritti *inviolabili* da ogni altro (§ 8, n. III).

§ 131. Ma soddisfatti tali doveri e indigenze fisiche, *sopravanzano* ancora ad ogni individuo altri *beni* nella terra, e alla di lui *libertà* altri atti, i quali possono *estendere* il di lui ben essere, *senza* turbare lo altrui.

§ 132. La legislatrice natura non saprebbe dunque disapprovare un tal *uso*.

§ 133. Qui è dove essi, sciolti dai *vincoli* di morale *obbligazione*, e per essere conformi tuttavia alle sue mire, ci offrono la nozione dell'*onesto* semplice.

E quindi l'altra *classe* de' diritti fondata sul *lecito*.

§ 134. Arrestiamoci sul fondamento di questa distinzione. Qui il dovere si *estende* quanto il *bisogno*, perchè trae la sua *origine* dal bisogno (§ 130).

§ 135. Dunque i *diritti* di cui trattiamo, fondati sul *dovere* (§ 130) solo sino al confine del bisogno, sono *inalienabili* per chi li ha, ed *inviolabili* per ogni altro.

§ 136. *Al di là* non potrebbero essere effetto del bisogno, perchè al di là egli *non esiste* più.

Dunque *al di là* il diritto è *alienabile* per chi lo ha, ed oggetto per altri di *acquisto*.

§ 137. Posti adunque due uomini, uno de'quali, *oltre* l'estensione conveniente di cose soddisfacenti a'proprii bisogni, ne abbia *di più*, e l'altro non ne abbia, nè possa averne altronde *niente*, quest' ultimo avrà incontrastabilmente diritto sul *di più* (§ 19, 130).

Infatti v'è una ragione per cui al secondo individuo competa un *vero diritto* sul di più, ma non v'è ragione per cui il primo possa contrastarglielo. La natura, che volle *egualmente* il maggior ben essere *compossibile* di ogni uomo (§ 19), vedendo che l'interesse del primo resta al *coperto*, anche nel tempo che si soddisfacesse quello del secondo, non potrebbe volere che questo dovesse essere sagrificato a quello per aver riguardo ad una mera *sovrabbondanza*.

§ 138. Non succede adunque nella nostra ipotesi un *conflitto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario distruggono la moralità per identificarsi colla forza (§ 25); ma per lo contrario dal canto dell'individuo bisognoso evvi un diritto di felicità operante colla *massima* sua attività, perchè pria condensata dal sommo bisogno, il quale nell'atto che si espande sopra la estensione che sopravanza all'uomo ricco, non ritrova che un diritto di *convenienza* (§ 133), il quale in conflitto dell'indigenza svanisce, ben sicuro di non essere eliso, e di non incontrare l'inviolabile *primitivo* diritto del ricco, perchè estendersi non può *più in là* della latitudine su la quale ha esaurita tutta la sua energia (§ 136).

§ 139. Anche nello stato di *naturale* indipendenza, anche

prima d' ogni patto, evvi adunque un principio immutabile che *limita* i diritti del *dominio reale* di ogni individuo (*).

(*) I personali diritti che sono i primogenii ed intrinseci dell'uomo, in modo a' secondarii del dominio, e della proprietà vengono connessi e legati, che gli uni non possono senza gli altri gran tempo reggersi e sussistere. I diritti dominicali possono considerarsi, come l' effetto de' personali, e insieme come la base e il sostegno di quelli. Se l' uom non avesse diritto a nutrirsi de' prodotti della madre comune, la sua vita, la libertà, l' uso delle sue facoltà fisiche e morali verrebbe tosto meno. Nel seno del nulla ritornerebbe ben presto cotesto nobile animale con le sue tante facoltà ed ampi diritti.

La proprietà, il corso medesimo i compì che fecero gli uomini nello sviluppo loro. Quando furono a' bruti simili, ed altre leggi non conobbero che le fisiche, e i dettami del senso e dell' istinto, altro non ebbero di proprio, che ciò che occupavano sul momento de' naturali prodotti. Quando incominciò poi l' uomo a formarsi una casa, o nella caverna, o in una capanna intessuta d'alberi, ed a procacciarsi una donna, e seco altresì a convivere l' indusse nella sua tana, quand' ebbe di lei prole, già divenne proprietario, ed acquistò il primo dominio, che fu questo appunto della casa, della moglie, dei figli.

In quella selvaggia casa che fu un recinto, un asilo, una fortezza, veniva rinchiusa la preda, la caccia, e tutto ciò che un coraggioso padre ed un robusto predatore, facea suo coll' occupazione corporale.

D' intorno alla casa si lasciò ben anche un campo che la circondava, il quale di poi fu nella seconda barbarie da noi Italiani detto *corte* e terra *salica* da' Germani: ell' era come una trinciera di siepe e di macia fortificata. E questa fu la prima terra occupata e posseduta da' selvaggi padri e un tal possesso coll' armi alla mano veniva difeso. Poichè non regnava allora che la sola legge della forza.

Crebbe il numero di cotesti selvaggi. I prodotti naturali, la caccia, la pesca, le prime lor arti, non bastavano al nutrimento loro. Il bisogno sparse nelle lor menti il primo raggio dell'industria. Conservarono essi quegli animali che prima uccidevano. Divennero pastori: coll'armi alla mano si divisero i paschi, e furono costretti per ritrovare nuovi campi, atti al nutrimento del gregge, cangiar talora luogo. Il possesso de' paschi era momentaneo, e non già stabile. Quanto vi fioriva l'erba e il prato, il selvaggio pastore vi si tratteneva, e indi abbandonava i pasciuti campi.

Ma non potendo vagar gli uomini troppo lungi dalle case, e sovra tutto dopo lo stabilimento delle famiglie, nè tutti i barbari avendo l' antisociale genio de' Tartari e degli Arabi erranti, e potendo perciò ritrovar sempre nuovi paschi, di quegli occupati una volta si vollero assicurare il dominio: li cinsero di siepe, e coll' armi alla mano li difendevano dall' invasione altrui. È da credere, che il campo d' intorno alla propria casa avessero dilatato prima, e quindi i più remoti campi occupati, e difesi colla truppa della famiglia e della clientela.

La moltiplicazione degli uomini sì per lo continuo miglioramento

§ 140. Un seguace di Hobbes non potrebbe negarmi la *verità* di questa conseguenza. Hobbes nell'attribuire ad ognuno nello stato di natura un diritto illimitato sopra tutte le cose contro di tutti, si è servito dello stesso principio del quale io ho usato (1). La quistione adunque sarebbe, chi di noi abbia meglio dedotto.

§ 141. Rimettiamoci in cammino. Ravvicinando le comuni proprietà de' diritti, ancorchè si contemplino nella loro maggiore *eccentricità* dal diritto di conservazione e ben essere, non possono però nascondere la loro *unica* derivazione fuorchè all' occhio del volgare limitato, il quale si perde nel seguire gl' intralciati, tortuosi, e prolungati loro vincoli di origine e di dipendenza. Ma lo sguardo vasto e penetrante del filosofo, dall' alto delle idee generali li vede *tutti* alla perfine metter capo ad un punto solo, e da quello venir animati; diciam meglio, egli vede ch' essi sono una *propagazione* di lui.

Infatti l'uomo ha egli più di una *vita* di cui procurare la feliee durata? Quando egli ha l' incontrastabile morale *potenza* di occupare, ed usare degli oggetti che tendono alla sua conservazione (*dominio*): quando ha una simile potenza di *operare* senza ostacolo per procurarsi quelli, e di allontanare i perniciosi (*libertà*), qual *facoltà* a lui manca alla di lui felicità richiesta?

Fuori di essa, qual altro scopo di *tendenza* saravvi, verso il quale l' uomo si porti, e la natura lo guidi?

È ben vero che egli non può ottenere questo fine che coll' uso della *ragionevolezza;* e che non può estenderlo ed assicurarlo che col *soccorso* altrui; e per questo motivo la società è

della razza umana, che più feconda rendevasi di giorno in giorno, come perchè nella famiglia divenne la vita più sicura dell'antica selvaggia, facea sì, che non poteano gli uomini colla pastorizia e colla preda sostenersi. Quindi il bisogno, che fu per l' uomo una propizia divinità, di tutti i vantaggi della vita produttrice, eccitò la nuova e maravigliosa industria di coltivare le naturali ed agresti biade, donde poi fecesi il primo frumento; e così i campi, a' paschi soltanto pria destinati, furono colti e seminati di biade. E questa fu l'età degli Ercoli, di Cerere e di Bacco, cioè degli uomini forti e industriosi che domarono la terra, la ripurgarono di feroci mostri, di orridi boschi, di pestiferi laghi, ed a coltura la posero, e quindi cominciò il diritto di proprietà.

(1) Vedi Hobbes, cap. 1, art. 8, 9, 10, e si paragoni coi paragrafi 126 e seguenti di questo libro mio. Io non ignoro che l'opinione della primitiva *comunione universale* ha una somma affinità coi principii di Hobbes, ma mi lusingo di aver dissipata l'illusione, e reso manifesto l'errore che sta sotto a siffatta opinione. Veggasi la mia *Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale,* § 307-316. Milano, tipografia Rusconi, 1825.

una *macchina di aiuto indispensabile* all'esercizio de' suoi diritti e doveri; ma egli è vero del pari che il più rapido e completo perfezionamento altro in fine non è che un *mezzo* di felice conservazione; e che il soccorso e la difesa dei socii altro non sono che mezzi di *libertà* e di *tutela*, e quindi modi di individuale conservazione.

§ 142. Arrestiamoci ancora un momento sul punto di vista al quale ci siamo elevati per discernere ed osservare le altre particolarità sparse sull' orizzonte steso sotto a noi.

Dal diritto di esigere la minima convenienza civile, sino a quello di sedar la fame, avvi una *prossimità*, o *lontananza* di diritti, che più o meno influiscono sul ben essere *reale* dell' uomo.

§ 143. All' *unità* adunque diffusa in tutto il sistema naturale de'diritti (§ 141) va accoppiata l'*importanza* gradatamente crescente e decrescente, a misura che si avvicinano e si scostano dalla necessità di soddisfare ad un vero bisogno.

§ 144. Si badi bene che quest' importanza cresce e decresce non solamente passando da una *categoria* all' altra di diritti, ma anche in ragione de' *gradi* di estensione d' ogni diritto preso *da sè*: imperocchè ogni diritto, preso singolarmente, ha un' intrinseca ed *assoluta* utilità che influisce sul ben essere dell' uomo.

§ 145. Ad oggetto di ben comprendere ed estimare quest' altra qualità, giova addurre la semplicissima ma forse non conosciuta distinzione del diritto *in sè stesso* (il quale essere non può che una *potenza morale* competente ad un uomo di fare, o di ommettere una cosa, o di esigerne da altri la *esecuzione*, od *ommissione* incontrastabilmente) dall'*oggetto* del diritto, cioè dal soggetto su del quale la potenza stessa si esercita.

Ogni diritto *individuale* (vale a dire ogni *reale* diritto) non solo è cosa *immateriale*, ma altresì è cosa *semplice*, cioè avente una così rigorosa *unità*, che l' intelletto non può formarsene una nozione *complessa*. Questo si potrebbe evidentemente dimostrare.

§ 146. Quindi ragionando dell'oggetto, la *vita*, cioè quell' armonia di movimenti della nostra macchina, e quel complesso di reazioni dell'anima, da cui risultano la nutrizione, l'accrescimento, le funzioni, e i piaceri dell' animale, forma l'*oggetto* del diritto di *esistere*.

§ 147. Le produzioni della natura e dell' arte, ed ogn' altra cosa fisica *utile* all'uomo, formano l'*oggetto* del diritto di *dominio* (§ 126).

§ 148. Tutta la serie innumerabile delle modificazioni fisico-morali dell' attività dell' uomo forma l' *oggetto* del diritto di *libertà*.

Qui considero la libertà non applicata alla volontà, ma alla facoltà *esecutrice* delle volizioni, cioè alla potenza di agire dell'anima *fuori* di sè.

§ 149. Quanto più si *moltiplicano* gli *oggetti*, su de' quali versa un diritto, tanto più la sua attività si esercita su di una maggiore *estensione* di cose.

E quindi si può dire che, almeno *esteriormente*, acquisti una *latitudine* proporzionata a detta estensione, contuttochè egli sia in sè stesso *indivisibile* (§ 145).

§ 150. Questa estensione del soggetto del diritto può avere *varii gradi*.

Dall'agonizzante che manca, fino all'atleta che combatte, evvi una *gradazione di vita*.

Da Diogene fino a Lucullo, una gradazione di *beni*.

Dall'avvinto nei ceppi fino al cacciatore, una gradazione di *libertà*.

§ 151. Ogni diritto *realmente* non è che una FORZA UTILE REGOLATA.

Un diritto infatti non è *qualche cosa* pel ben essere se non perchè dai soggetti, su' quali si esercita, apporta *utile* all'uomo (§ 126, 127, 128, 129).

§ 152. Quindi la *sottrazione* di tutti intieri, o di una porzione di questi oggetti, colpirà l'attività giuridica, la quale soffrirà o una *restrizione*, o farà una *resistenza* a norma della giustizia o ingiustizia della cagione sottraente (§ 25, 26, 34); e nello stesso tempo, per un consenso necessario, risentirà nocumento al *ben essere*.

Nella diminuzione di questi diritti parziali accade lo stesso che nei circoli meridiani tirati dal geografo sul globo, i quali restano accorciati non solo col sottrarre da essi gradi intieri, ma anche *minuti* ad ogni grado.

§ 153. Non urtiamo però dopo tutto questo negli inconvenienti de' giureconsulti. Guardiamoci dal pensare che alle denominazioni e divisioni de' diritti corrisponda qualche cosa di *reale*. Esse non sono che cose *artifiziali* adattate alle nostre occorrenze, cioè per facilitare i raziocinii e determinare gli spazii su i quali debbono versare: sono *cose nominali*, cioè relative alla nostra maniera di concepire e intendere.

Quello che evvi di *vero* egli è un *unico* diritto, che sempre ci si presenta sotto diversi aspetti (§ 129, 141, 142, 143).

§ 154. Quella mano che vi porge il pane è quella *stessa* che *vi percuote*. La forza stessa assume due nomi: di *caritatevole* e di

ingiuriosa. Come li assume? Riportandola ad una *norma* puramente ideale da noi presa come *archetipo*. L'atto di questa forza è *conforme* a quest' archetipo? Allora dicesi *giusto*. È *difforme*? Dicesi *ingiusto*. Posso giustamente *esigere* da altri o di non opporsi o di prestarsi a' miei voleri? Ecco il *diritto*. Ma ecco una *forza sola* ed una tendenza sola. Gli *atti* suoi diconsi *diritti* quando presentano queste *relazioni*.

CAPO XI.

Delle offese alla libertà ed al dominio, ecc.
Del diritto *nello stato di natura di difenderne gli oggetti.*

§ 155. Il delitto, a parlar propriamente, non toglie o diminuisce i diritti altrui considerati *in sè stessi*, nè potrebbe toglierli o diminuirli, ma solamente offende il *soggetto* loro; imperocchè il delitto è un atto *ingiusto*. Un furto è bensì valevole a privarmi del *possesso* di una cosa, ma non mai del diritto del *dominio*. Il ladro è *tenuto* a restituirmela, ed io ho diritto a ricuperarla (§ 36, 37) (*).

(*) Quale adunque è la precisa e compiuta idea della voce *libertà*? Ella parmi la potenza e facoltà degli esseri ragionevoli di muovere e determinare sè stessi secondo il fine lor naturale, ed a proporzione delle conoscenze loro. Gli esseri tutti, che vengono dagli altri mossi o diretti, *non* sono affatto liberi, ma soltanto passivamente operano. Onde è chiaro, che a' soli principii attivi e motori di sè stessi, che sono di ragione dotati, si competa la libertà. Ciò che non determina sè stesso, o non conosce lo scopo e il solo fine a'quali determinar si possa, non opera giammai liberamente. Perciò han detto parecchi, che la libertà si accresce o scema, a misura de' lumi e delle cognizioni dello spirito.

Non è di mestieri di render altrui avvertito, che gli esseri liberi ai naturali scopi vengono forzosamente portati, e che la di loro determinazione cade soltanto sull'elezion de' mezzi che possono a'necessarii fini condurli. Ella è cosa pur troppo nota. Cerchiamo soltanto le cagioni le quali pongono freno alla libertà nativa degli esseri ragionevoli, e propriamente dell'uomo, il quale è l'unico soggetto delle nostre ricerche. Quali son quelle che o impediscono o spengono all' intutto la nostra libertà?

La libertà, secondo che si è detto, è la potenza di adoprare le sue facoltà naturali, di dirigerle a' proprii fini, trascegliendo i convenevoli mezzi. Le facoltà, ossiano forze e potenze dell'uomo, si riducono a tre. Conoscimento, volere ed azione, la quale per mezzo del moto del corpo si manda ad effetto. Ella, per dir così, estrinseca al di fuori l' operazione dello spirito. Or tutto ciò che pone ostacolo a queste tre facoltà impedisce la nostra libertà.

Il *campo* del delitto sono dunque gli *oggetti* de' diritti.

§ 156. Ma un diritto non è prezioso all'uomo, se non perchè va *accoppiato* col suo soggetto (§ 151).

Tentare adunque la *distruzione* degli oggetti, de' diritti, egli è attentare all' esistenza e ben essere dell'uomo (§ 128, 129, 130).

§ 157. Avrò dunque sempre diritto di respingere l' attentato non necessario (§ 137), e di approfittarmi di tutto ciò che è *necessario* alla difesa de' miei diritti (§ 38).

§ 158. Se dunque la morte dell'offensore fosse *necessaria* per la conservazione della mia *libertà* e del mio *dominio*, tal morte sarebbe *giusta*.

Entriamo in un qualche esame per confermare vieppiù questa importante conseguenza.

Se mai venga l'azione impedita, cioè l'esecuzione del volere, la libertà si attacca nell' effetto. E ciò addiviene ogni qual volta soffrano violenza le fisiche forze dell' uomo, e il corpo si muova, o faccia stare altrimenti, che dal volere dell'animo sia determinato.

Ma nel fonte istesso alla libertà si arreca violenza, quando si assalti o la volontà o la ragione. Sempre che allo spirito si fa presente un efficacissimo motivo di oprare, che a sè medesimo non forma la mente, ma viene dal di fuori, cotesta bella e divina proprietà dell'uomo ne rimane offesa. Lo spirito allora non già determina sè stesso, ma ben da quello estrinseco motivo determinato viene.

Il dolore ed il piacere sono le due uniche molle degli animali tutti. Or chiunque ne arrechi, o ci faccia temere un dolore, o sperar un piacere, fa nascer nell'animo nostro un motivo che lo diriga a suo talento. La seduzione, non meno che il timore, sono i ferali strumenti della servitù. L' oro che versava Augusto dall' usurpato trono, non meno che lo spavento che di poi ispirò Tiberio colle stragi e colle morti, servirono di base all'imperiale dispotismo. L'oro si converse in illustri ceppi ed onorate catene, ed il terrore a' delusi schiavi strinse que' legami a' quali eransi di già avvezzi. La corruzione però, che entrando nell' interno dello spirito ne discioglie il vigore, più che la forza, che ne comprime l'elaterio, l' avvilisce e degrada.

Ma sì fatti estrinseci motivi non sempre spengono all' intutto l' umana libertà. Avvegnachè lo spirito nostro possa dentro formarsi dei motivi, i quali sono appunto le ragioni che contro le minacce o le seduzioni ne premuniscono, dico, de' motivi agli estrinseci contrarii. Ed in ciò per appunto traduce l' umana virtù, la quale altro non è che quella energia di animo e quel vigore della ragione che resiste agli urti esterni, e per un elastico sforzo, rimette l'interne potenze nel nativo loro stato e nell' oppressa libertà. La libertà è la facoltà di adoprare e dirigere le naturali potenze. E la virtù è l'energia di tal facoltà, che compressa ognor si rimette. Ella supera gli esterni piaceri e dolori, e in luogo di quelli surroga i più divini interni piaceri, figli del sentimento dell'energia delle nostre facoltà morali. Quindi senza virtù non v' è libertà: nè virtù senza libertà.

§ 159. Non v'ha dubbio che allorquando si tenta la *distruzione totale* de' predetti diritti, o di alcuno di essi (1), mercè un delitto si attenta contro diritto e fondamentalmente all' *esistenza* (§ 156).

Dunque allora sorge il *diritto* di mettere a morte il malvagio offensore (56, 57).

§ 160. Ma non ogni delitto è delitto che attacchi la *vita* dell' uomo (che io appellerò per brevità *radicale*). Vi possono essere tanti *gradi* ne' delitti, quanti vi possono essere *punti* da sottrarre negli oggetti de' diritti (§ 150, 152). Ogni sottrazione però *offende* a proporzione il ben essere dell' offeso (§ 152) (2).

Ma comecchè non sia da negare, che la virtù possa far valorosa resistenza alle cagioni esterne che combattono la volontà, non vi ha dubbio però, che per mezzo di quelle si minora la libertà dell' animo nostro. E in ciò le generali leggi del moto han pur luogo. Se le forze in contrasto sieno pari, rimangono inefficaci e morte: se l'una sia minor dell' altra, ei fa d' uopo sottrarre dalla maggiore la quantità della minore, e ciò che rimane poi, sarà la forza operativa.

I canoni medesimi si possono stabilire riguardo alle cagioni che attaccano l' intelletto. L' ignoranza, l' illusione, l' errore, l' ebrietà, il sonno, i morbi tanto tolgono di libertà, quanto scemano di ragione.

Ecco adunque divisate le cagioni tutte, per le quali o si minora, o si distrugge affatto la libertà. Violenza fisica sul corpo, timori e seduzioni in rapporto alla volontà, ignoranza, illusione, o sconvolgimento negli organi dell' intelletto per mezzo dell' ebrietà, o in altro modo recato, sono quelle cose che pongono freno ed ostacolo all' uso delle nostre potenze morali.

(1) Si ritenga che quando parlo di diritti lesi *ingiustamente*, uso tale espressione come di una maniera accorciata di spiegarmi; ma io intendo sempre ragionare de' loro *soggetti* a tenore del § 155.

(2) Mi si permetta una similitudine guidata dall' analogia delle mie idee riunite.

I. Le radici dell'albero *tutte* discendono dallo stesso ed unico tronco, e sono una diramazione delle fibre di lui.

Così i diritti tutti lo sono di quello di felicità (§ 129, 141).

II. Tutte le ramificazioni diverse, nelle quali le radici si suddividono, tendono ad un *fine* unico; la vegetazione e prosperità della pianta.

Così tutti i diritti tendono all' unico fine della conservazione e felicità dell' uomo (§ 141).

III. Le ramificazioni più *vicine* al tronco interessano più fortemente la salute della pianta.

Così le categorie de' diritti più vicine all' esistenza interessano maggiormente il ben essere dell' uomo (§ 128).

IV. Quindi la distruzione d' ogni radice interessa sempre la prosperità della pianta.

§ 161. Ciò supposto, quantunque il diritto di dar la morte competa negli attentati *radicali* ed assoluti (§ 160), domando se competa negli attentati *parziali* contrarii a'diritti dell'uomo?

Presupponiamo sempre *necessaria* la morte alla difesa loro, e che l'offensore non sia autorizzato da incolpabile necessità.

§ 162. Io non esito punto a decidere per l'affermativa.

Esiste bensì una legge di natura che mi vieta nel difendermi ogni diminuzione de'diritti altrui al di là del *necessario* (§ 51, 52); ma niuna se ne ritrova, nè *esser vi può* che mi comandi il *sagrifizio* del mio ben essere in conflitto di quello dell'ingiuriante (§ 37, 38, 67, 68).

§ 163. Anzi, quello stesso principio che limita la *superiorità* di chi si difende (§ 49) presuppone sempre, come un dato fisso ed immutabile, l'*incolumità* del diritto di conservazione dell'offeso, facendogli succedere come *accessorio* il risparmio de'diritti dell'offensore, il qual risparmio misurar e compor si debbe in una guisa che serbi illeso ed intatto il ben essere dell'offeso (§ 67, 68).

Risparmia gli altrui diritti per quanto ti è possibile nell'atto che difendi i tuoi, è lo stesso che dire: metti *prima* in salvo i tuoi diritti; usa di tutto ciò che può allontanarne il detrimento, ed in ciò guardati di non offendere gli altrui diritti che per quella sola misura che è necessaria all'*integrità* de'tuoi.

§ 164. In un attentato adunque tanto *radicale* (§ 161) quanto *parziale* (1) la morte *necessaria* dell'ingiuriante è sempre *giusta*.

§ 165. Ma nasce una difficoltà per i delitti non radicali nè distruttori dell'esistenza. Come mai nell'offeso un diritto di una categoria *inferiore*, e meno importante (§ 144), e perciò debole, può nell'ingiuriante soggiogare un diritto di una categoria *superiore*, e più importante e forte, anzi il massimo de'diritti, quale è quello dell'esistenza?

Così l'*offesa* ad ogni diritto, o ad un di lui oggetto, interessa sempre il ben essere dell'uomo (§ 152).

V. Per ultimo, a proporzione che si offendono le diramazioni più *grosse* delle radici, e più vicine al tronco, se ne offende più davvicino il tronco, a segno che la total distruzione produce la morte dell'albero.

Così a proporzione che si offendono le più vicine e prime categorie de'diritti, o i loro oggetti, si offende più gravemente la conservazione nell'uomo, cosicchè alla fine la loro privazione totale, e sottrazione intera de'loro oggetti, arreca la morte e la distruzione del ben essere umano (§ 128, ecc.).

(1) Ho già spiegato quale idea debbasi legare a questi vocaboli (nel § 160). Soggiungo che lo spoglio intendo che sia fatto *senza* necessità vera dell'attentante.

§ 166. Questa difficoltà non può essere pressante che agli occhi di colui che i proprii giudizii intorno alla *realtà* e verità de' diritti abbandona ad una illusione, cioè all' errore che la distribuzione *nominale* e *fattizia* de' diritti possa influire sulla loro vera azione, e dimentichi qual fondamento abbia la superiorità del giusto difensore sull' offensore ingiusto (§ 155, 162, 163).

Infatti, se rammenteremo che egli è un *solo e totale* diritto di felicità sparso in tutte le categorie (§ 153): se terremo presente che ragioniamo nell' ipotesi in cui si verifica la *necessità* di offendere per difendersi (§ 161), noi vedremo che anche in un *piccolo* attentato contrario al diritto dell' uomo offeso e giusto, il diritto di felicità riagisce con *tutta* la sua energia, come per rimettere ogni minimo difetto d'equilibrio dell' aria vi concorre la pressione di tutta l' atmosfera circostante, e nel tempo stesso non si potrà addurre l' esistenza di ostacolo valevole a resistere o diminuire la *reazione*, attesochè in *ogni* categoria non si può verificare che il giusto debba soffrire di essere leso dall' ingiusto (§ 162, 163).

§ 167. Spieghiamoci in una maniera diretta. Il *paragone* delle categorie de' diritti, e quindi i calcoli sulla loro reciproca azione, non si possono verificare che fra due diritti che *realmente esistono*.

Ma fra un uomo che *ritiene* un diritto, e l'altro che lo *perde* al primo momento dell' attentato, quali paragoni e conseguenze si possono mai dedurre?

Ora è tanto falso che l' offensore *ingiusto*, contemplato come tale, sia dotato di un diritto di una categoria *superiore* a quella del difensore di sè stesso, che anzi colui nel tempo che ingiuria non ne ha nessuno da contrapporre onde arrestare o collidere quello che la *necessità* dona a chi giustamente difende sè stesso (§ 37, 38, 67, 68).

Tutti i raziocinii adunque appoggiati ad un tal fondamento mancano nel loro *supposto*. Essi non possono reggere se non distruggendo il principio dell'eguaglianza (§ 67, 68); abolendo il diritto di difesa; santificando l' ingiuria. O convien negar *tutto*, o concedere *tutto*.

CAPO XII.

Continuazione.

§ 168. Quali saranno i diritti che *dopo* la consumazione del delitto competeranno all' offeso nella dissociata solitudine? Riterrà

egli quello stesso diritto, che nel tempo dell' *attentato* aveva acquistato contro l' ingiuriante?

§ 169. Si noti bene che fra il caso dell' omicidio per lo addietro analizzato, e quello che ora abbiam in veduta, si frappone una *differenza* essenziale.

Là si domandava se un diritto competente ad un uomo ingiustamente assalito, essendo *vivo*, passi agli altri uomini *dopo* la sua morte, oppure anche nasca in essi assolutamente per la sua uccisione (Cap. VI e VII di questa prima parte).

Qui per lo contrario, ove egli sopravvive all'offesa, si cerca se il diritto acquistato da lui di offendere per difendersi dall' attentato *continui* in lui tuttavia lo stesso dopo che il delitto è consumato.

La *non-esistenza* dell' ucciso toglieva ogni diritto distruttivo dell'omicida al resto degli uomini (§ 71).

La *sopravvivenza* del molestato all'insulto farà essa che continui in lui il diritto di arrecare del male all'offensore?

Presupponiamo sempre una perfetta *desistenza* dall' offesa.

§ 170. Non oltrepassiamo gl' immutabili confini che ci vengon prescritti dalle regole riguardanti l' *offesa-giusta* recata altrui per qualunque siasi titolo (§ 55).

Quale sarebbe la *ragione* produttrice del diritto di arrecare un male all' offensore?

Al *passato* non si può rimediare colla semplice *pena*.

Il *dolore* che gli si facesse soffrire non potrebbe essere dunque *necessario*, e quindi sarebbe ingiusto (§ 49, 53).

§ 171. A riguardo dell' *avvenire* non potrebbe nello stato di naturale indipendenza competere all' offeso il diritto di vendicare un delitto consumato, se non nel caso che l'impunità ne attirasse di natura sua, e *certamente* degli altri in avvenire (§ 89, 90, 91, 92).

Senza di una tal *connessione*, che rendesse necessario lo stesso *grado* di male che era permesso nell'attentato, la preesistenza del diritto di dar la morte all' offensore ingiusto sarebbe di niun effetto quantunque tuttavia sopravviva la persona ingiuriata.

§ 172. Ma ciò supposto non verrebbe il delinquente punito per una *continuazione* del primo diritto esistente nell' offeso nel tempo dell'attentato, o, dirò meglio, in vigore dello stesso *fondamento;* ma bensì in forza d'un motivo *aggiunto*, e successo il passato, tratto dal seno dell' *avvenire*.

§ 173. Ma esiste veramente nell' insocialità una tale *connessione*? D' onde rilevarla? Come *assicurarsi* che il suo nemico od altri gli recheranno nuovi insulti se fu effetto dell' *accidente* il primo ch' egli ricevè (§ 93)?

Nel *cuor* degli uomini, nelle *circostanze* dello stato di natura, ove ricavar con fondamento che l'impunità sarà infallibilmente *cagione* di nuove ingiurie? In uomini *dispersi* e *solitarii* esistono forse i desiderii fattizii, son forse fomentati i bisogni moltiplici sociali, concorre forse la facilità di nuocere, e la possibilità di far sagre l'esempio (§ 93, 94, 110).

§ 174. E dato per falsa ipotesi che le rapine, le percosse ed altre ingiurie rimanessero impunite, renderebbero esse perciò *necessaria* la morte dell'offensore primo che fece ingiuria?

La fuga, la solitudine, l'unirsi con altri selvaggi, non sarebbero forse spedienti opportuni onde premunirsi contro nuovi pericoli? In uno stato, ove egli è effetto dell'accidente l'incontrarsi col suo simile, è forza di riportarsi allo *stato di fatto* delle cose dal quale soltanto lice ricavare la *necessità* di cui parliamo.

§ 175. Ho affermato che la vendetta dell'offesa non può rimediare al male *passato* (§ 170).

Rapporto ad un'offesa *dolorosa* alla persona o ad una *violenza* alla libertà, egli è evidente che le angosce del reo nè possono rivocare l'ingiuria, nè toglierne le vestigia.

§ 176. Ma per i delitti contro il *dominio* accade egli lo stesso?

Riteniamo l'ipotesi che ci siam proposta, in cui le rapine, i *furti* ed altre siffatte azioni non distruggono l'esistenza di alcun individuo. Non parliamo de'delitti che non sono fondamentali, o *radicali* (§ 160).

Ciò posto, che *cosa* sarebbe propriamente un furto, una rapina nello stato di naturale indipendenza?

Ove non esistono convenzioni che determinino gli oggetti dei *possessi*, ne fissino i confini, e ne assicurino il godimento, non si verifica *incontrastabilmente* il dominio che di quelle sole cose, le quali vengono attualmente e fisicamente *occupate*, e *ritenute* da un individuo, e che sono *necessarie* alla di lui sussistenza (§ 130, 139).

Così alcuno de'delitti contrarii al dominio si verificherebbero, a cagion d'esempio, in un animale accalappiato dall'uom solitario, che gli venisse strappato di mano, nelle frutta spiccate per nutrirsi, nella sottrazione del capro o dell'agnello dal gregge, e in altre cose di tale natura.

§ 177. Ora, se il *ricuperare* il rubato si volesse riguardare qual *pena*, si avrebbe torto. Quale *offesa* o *diminuzione* soffrono i diritti del ladro nel rivendicare un *di più* che egli aveva tentato di accrescere al suo dominio? Qual *male* soffre egli, onde ei possa restar *corretto*, e gli altri *atterriti* dal non commettere più lo stesso delitto?

§ 178. A fine di pareggiare il diritto del derubato contro del ladro *dopo il furto* al diritto che abbiamo negato all'offeso dopo la violenza e le ferite, gioverebbe dimostrare che possa divenir tale da autorizzare un *dolor* fisico alla persona del depredatore in mancanza di beni, o che al primo possessore della cosa tolta, essendo già altrove *provveduto*, sia lecito privare dopo alcun tempo il suo nemico di un bene, anche a segno di farlo perire di fame, o recargli altro incomodo, o sciagura.

Ma non essendo, come ben vedesi, i tormenti cosa *necessaria* al ben essere del padrone antico, come diverrebbero *giusti?*

Conchiudiamo: Non esiste dunque diritto a vendicare il mal *passato* in istato di solitudine (§ 179).

§ 179. Che se rifletteremo che nello stato di natura la forza d'ogni individuo non può per l'ordinario essere *superiore* a quella d'ogni altro individuo preso *singolarmente*, molto più s'egli è riunito con altri, allora si vedrà che il dolore, che si facesse soffrire all'offensore, non potrebbe trattenerlo dal replicare altri atti posteriori di atrocità che egli disegnasse di commettere. Imperocchè, sentendo egli di avere *eguali* o *maggiori* forze del suo avversario, allorchè egli premeditasse di offenderlo, lusingherebbesi di potere facilmente evitare ogni disastro. Quindi, allontanatone il *timore*, non avrebbe ritegno alcuno esteriore all'empia sua spinta. Da ciò, come da naturale ed *infallibil* causa, nascerebbe sempre il *delitto*.

§ 180. Non potrebbe adunque la vendetta produrre nello stato di naturale indipendenza nè la *correzione* del malvagio offensore, nè la sicurezza dell'offeso.

§ 181. Ciò che si afferma di uno si può del pari di tutti verificare in tale stato.

La vendetta adunque non potrebbe nemmeno essere un *freno* per arrestare ogn'altro individuo, a cui nascesse voglia di offendere il suo simile.

§ 182. Questo non è ancor tutto. Il delinquente inasprito dalla vendetta, *più ferocemente* di prima ritornerebbe a caricar l'offeso, ed alle prime violenze od offese ne farebbe succedere altre più attroci, colla morte sovente del vendicatore, senza che a ciò potesse ripararsi (§ 179).

§ 183. Così in vista del delitto *consumato*, far soffrire nello stato di naturale indipendenza un male al delinquente, sarebbe l'atto il più *fatale* a chi lo esercitasse, a meno che in ogni pretesa pena non si pretendesse che si *debba* mettere a morte l'ingiusto nemico, e che ciò sia e *permesso* dalle leggi di natura, e si possa in fatto eseguire.

§ 184. La conseguenza adunque di già dedotta (§ 178), cioè che non compete alla persona offesa diritto veruno per arrecare un male all'offensore dopo il delitto *consumato*, in vista del delitto istesso, non solo è ragionevole riguardo al diritto, ma altresì riguardo al *fatto* dell'uomo selvaggio.

§ 185. Dunque l'*imperfezione* dello stato naturale non risulta *solamente* dalla deficienza de'*mezzi*, o sia della forza necessaria a punire i delitti (come lo pretende Filangieri (1)), ma altresì e principalmente, dalla deficienza di *diritto*. Si richiamino qui i paragrafi 109, 110, 111, 112, 113.

CAPO XIII.

AVVERTIMENTO.

Prima di chiudere questa prima parte io giudico necessaria un'osservazione, la quale prego il mio lettore di tenere presente, perchè c'incamminiamo a contemplare l'uomo in altre posizioni più complicate. — Avendo noi sino ad ora ragionato dello stato di naturale indipendenza, facil cosa sarebbe il pensare che tutto quello che abbiamo fin qui affermato dell'uomo sia *proprio* dello stato medesimo, nè si possa di lui verificare che in tale posizione. Questa opinione però, facile ad insinuarsi, attesa l'associazione delle idee contratta dalla simultanea e costante esistenza ed enunciazione degli oggetti, sarebbe un grave errore.

Non tutto quello che si afferma dell'uomo nello stato di natura è talmente *proprio* di tale stato che ad una diversa posizione applicar non si possa. Anzi per lo contrario vi sono moltissime cose che gli vengono in esso attribuite per lo *stesso motivo* pel quale attribuite gli verrebbero in qualunque situazione, cioè in vigore della *natura*, *degli attributi* e de' primitivi e reali bisogni che egli ha, non perchè solitario, ma perchè *è uomo*.

È dunque mestieri distinguere i principii di diritto fondati sulla qualità ch'egli ha come *uomo*, da quelli che gli vengono appropriati come *selvaggio*.

Egli è facile lo scernerli, esaminando se nella composizione loro v'entrino le circostanze *di fatto* dell'insociabilità, se vi si mescolino per entro i lineamenti, dirò così, della grezza e solitaria natura, o pure se vengono soltanto assunte le nude e semplici no-

(1) *Scienza della Legislazione*, lib. III, cap. 29, part. II. Vedi vol. I pag. 628 e seguenti dell'edizione Borroni e Scotti.

zioni della natura, e de'caratteri *generali* di lui, fondati sull'umanità, verificabili in qualunque stato. Quelli della prima specie sono sempre contrassegnati da qualche tratto di *particolarità*; io voglio dire che involgono sempre nel loro aspetto qualche circostanza *ipotetica* ed allusiva allo stato di solitudine. Quelli della seconda specie per lo contrario si annunziano sempre in una maniera *generale*, semplice, e non avente relazione a situazione veruna speciale di fatto di qualsiasi stato.

Di quest'ultima specie sono propriamente tutti i principii e le regole generali del diritto di difesa poste in fronte del presente trattato (Cap. I e II), e parecchi altri principii sparsi per entro di questa prima parte.

APPENDICE

CAPO I.

Nozioni generali.

§ 1. L'ORDINE dell'incolumità è essenzialmente identificato con quello della conservazione, ed anzi non è che lo stesso ordine della conservazione in quanto è rivolto ad *allontanare* ogni nocumento e le cagioni sue, ed a ripararne gli effetti. Egli è propriamente l'ordine della conservazione *indiretta* del genere umano. *Conservare senza detrimento* costituisce l'incolumità, e lo *scopo* dell'ordine dell' incolumità.

Perlochè quest'ordine è sì *esteso*, come lo è quello della conservazione diretta, ed *assai più* esteso di quello della diretta conservazione, perchè non solo si occupa a guarentire le cose ed i rapporti della conservazione diretta; ma ad agire eziandio contro quelle cagioni le quali, operando *fuori* delle cose che servono direttamente al piacere ed al ben essere, possono per sè nuocere alla felicità sì fisica che morale dell'uman genere.

Allontanare pertanto ogni specie di danno: *assicurare* dal pericolo di ogni danno: ecco le due parti massime di quest' ordine. *Procurare la sicurezza*, *respingere l'offesa* forma dunque lo spirito proprio di quest'ordine.

§ 2. La sicurezza si può considerare sotto due rapporti, cioè o relativamente allo stato reale delle cose, o relativamente alla cognizione ed al sentimento dell'uomo. Sotto il primo rapporto, essa è propriamente un tal *complesso* di circostanze e di rapporti *reali*, da'quali, indipendentemente dal sentimento e dalla cognizione che ne può aver l'uomo, non può derivare vero danno. Sotto il secondo rapporto, essa è propriamente la *certezza* di non soffrire un male positivo, o di non subire la privazione di un bene. Il sentimento di questa certezza porta seco la *compiacenza* di sentirsi sgombri da *timore*. Il sentimento dunque della sicurezza è per sè

un *bene*. Se dunque si ha *diritto* a non soffrire un dato male, si avrà perciò diritto alla legittima sicurezza. Essa dunque in tutti i rapporti della giustizia *comune* forma uno dei diritti degli uomini.

Per la qual cosa gli uomini e la società avranno *diritto* a tutti que'*mezzi* che sono necessarii a toglier loro il *timor* ragionevole di esser molestati da un male, cui per dovere non hanno a soffrire, e ad assicurare l'esistenza e la durata dei beni stabiliti dall'ordine naturale delle cose.

Dico il timor *ragionevole*. I diritti, essendo risultati dei rapporti *reali* delle cose determinati dall'ordine morale di natura, non possono combinarsi che colla *verità*, ed avere altro fondamento che la verità reale delle cose, o sia l'esistenza dei rapporti reali medesimi. I falsi mali e i falsi pericoli, sono mali e pericoli che *non esistono realmente* nei rapporti delle cose. Non possono dunque esser fonti di diritto: non possono dunque formare un titolo reale onde derogare al diritto altrui.

Derogare adunque al diritto di un terzo in conseguenza di un falso timore, è cosa assolutamente ingiusta. Derogarvi *oltre* la *necessità* della *reale* sicurezza, cioè *oltre la misura* che i rapporti reali delle cose prescrivono per non doverne con *verità* temere danno ingiusto, è un' altra ingiustizia.

§ 3. Premunirsi contro un male, e liberarsi dal timor ragionevole di un male, il quale senza l'uso di certi mezzi, in forza del corso ordinario delle cose, si può ragionevolmente prevedere come contingibile, costituisce propriamente lo *spirito* dell'*ordine* della *sicurezza*. Guarentirsi da un male *presente* e dai tentativi spiegati di un male *presente*, è propriamente l'oggetto della Difesa. In largo senso però l' ordine della difesa abbraccia anche quello della sicurezza. Ogni azione di fatti che si pratica per allontanare un male, sia presente, sia probabilmente contingente, è in sostanza una difesa. Ma la situazion delle cose essendo realmente diversa è duopo di usare anche nomi diversi.

Lo *stato di difesa* è essenzialmente uno stato di *opposizione*, di contrasto e di guerra. Egli è *determinato* dalla presenza e dai tentativi dell' offesa derivante da qualsiasi specie di esseri che attentano contro l'incolumità. Egli *vige* e si *estende* fino a che vige l'azione offensiva, e quanto si estendono le operazioni ed i rapporti dell'offesa. Egli *finisce* dove subentrano le cagioni e lo stato della *sicurezza*.

Esercitare la difesa è un *diritto* così primitivo, inviolabile e naturale dell'uman genere quanto quello della conservazione, di cui

non è che un aspetto. Quando dall'uomo si possa praticare contro l'altr'uomo; e però dove consista il suo *titolo morale* di ragione, è già osservato di sopra. (*)

(*) Gli scrittori che hanno tentato di approfondire la teoria della difesa non tardarono a riconoscerne la verità. Pure, la dottrina del diritto di difesa, come sorgente del diritto di punire, non fu punto abbandonata. La si rinviene in tutte le teorie penali, nelle quali si pone per principio, che il diritto di punire è unicamente esercitato in vista dell' avvenire, che la pena altro non è che un mezzo politico. La società, dicesi, ha il diritto di opporre un argine all' azione del delitto, l' impedire il disordine da cui è sempre minacciata; questo è un diritto di difesa; ma è la difesa sociale, un diritto proprio del corpo politico, un diritto diverso da quello che sia la difesa individuale e diretta. Egli non ha di comune con lui che il diritto di respingere il male. Essi partono dal medesimo principio, ma si separano immediatamente quanto all' estensione ed al modo legittimo della loro azione.

Ora, è specialmente per mezzo della legge penale che la società si difende. Quivi è ove consiste il principio e la giustificazione del diritto di punire.

Tale è in ultima analisi il ragionamento sul quale si fondano tutte queste teorie. Esso rinviensi esplicitamente nelle une, implicitamente nelle altre. Nelle une parlasi di difesa indiretta, sociale, collettiva; nelle altre, di prevenzione generale del delitto, di minaccia, di intimidazione, di costringimento morale. Ma se le loro forme sono diverse, il principio è il medesimo; così noi crediamo poterle riunire sotto un solo e medesimo capo.

In queste teorie si ammette, è vero, che l' esercizio legittimo di questo diritto di difesa suppone l' esistenza di un diritto morale. In ciò esse si separano, fino ad un certo punto, dalla dottrina dell' interesse. Il principio dell' interesse legittima l' arbitrario in tutte le parti costitutive la giustizia sociale. Le teorie di cui non parliamo, lo restringono ad un solo degli elementi della giustizia umana, la pena.

Solamente, esse non esigono il fatto del delitto morale, che come occasione di punire, non come causa e soggetto diretto della pena inflitta. Per esse, prevenire i delitti futuri non è solamente un effetto della pena legale; è nello stesso tempo il suo ultimo fine, ed il suo principio unico esclusivo di giustificazione.

Bisogna primieramente ringraziare gli autori di queste teorie, per la ragione che essi esigono la condizione della colpabilità morale del paziente. È pura bontà d' animo, o meglio un consiglio di politica, imperocchè codesta condizione non è il risultato delle teorie stesse; anzi stabilirla havvi mestieri di ricorrere ad altri principii. Se non si tratta che di mostrare al pubblico ciò che si è capaci di fare; se non trattasi che di difendersi contro i futuri colpevoli mostrando loro avere la facoltà di fargli mozzare il capo, non è strettamente necessario a tutto di ben constatare la colpabilità del paziente attuale. Se gli uomini male intenzionati rimangono persuasi che si potrà metterli a morte

§ 4. Posto che l'ordine dell'incolumità non è che quello della conservazione, è manifesto che tutti gli oggetti del diritto di *conservazione* saranno pur anche oggetti del diritto d'*incolumità*, e

anche allora quando i loro delitti non fossero pienamenti provati, essi non sarebbero probabilmente più saggi. La difesa indiretta sarà più efficace, più energica l'intimidazione.

Ora, che è una teoria nella quale, onde stabilire la condizione del delitto morale, è d'uopo ricorrere ad altri principii di quelli contenuti nella teoria medesima?

È forse di giustizia che si parla, allorquando affermasi che nell'attuale delinquente si puniscono i delinquenti futuri? Tale è però il sistema della indiretta difesa, dacchè havvi contraddizione a parlare di difesa relativamente ad un atto consumato, e ad un uomo che sia stato colto e disarmato. Effettivamente, egli è ad una simile condizione alla quale esplicitamente è giunto uno scrittore, rimarchevole per la forza e la aggiustatezza delle sue deduzioni. Addottando il principio della difesa indiretta, esso ne vide tutte le conseguenze, e non indietreggiò davanti ad alcuna di loro. La difesa suppone un offensore. Il prigioniero non offende più. Ove è dunque l'offensore? L'offensore, dice egli, sono tutti i delinquenti futuri. È moralmente certa l'esistenza di questi delinquenti se si toglie alla società il diritto di punire. Havvi dunque un danno certo. Ora un danno certo equivale ad un tentativo attuale nel senso che tanto l'uno quanto l'altro legittimano la difesa. — Ne è soddisfatta forse la logica, ma la ragione?

Acconsente la ragione che si infligga un male presente e positivo, unicamente in vista di un danno probabile?

Acconsente essa che si infligga un male certo, unicamente per procurarsi un mezzo di sicurezza futura, e di una riuscita incerta?

Questo male viene inflitto ad un uomo, e ciò nullameno non è il fatto ch'egli ha commesso che si volle punire; di lui non si si dà pensiero; non si pensa che all'avvenire, non si pretende fissare lo sguardo che sopra altri uomini sconosciuti, non determinabili. Che cosa addiviene della moralità della pena? Che è l'uomo che si punisce? Un mezzo.

La fame pone in dissoluzione un paese, il malcontento è generale; la miseria è una cattiva consigliera; si temono sollevazioni, il saccheggio, gravi delitti. Qual fortuna, se esistono nelle prigioni cinque o sei prevenuti che presto si possono giudicare, condannare, eseguirne la sentenza! Questi esempii salverebbero la società da un gran numero di attacchi futuri.

Non è, dirassi, nel giudizio, nè nella sua esecuzione in cui sia posto il principio della difesa, del costringimento morale, ma è unicamente nella legge, nel timore della pena. È per lei solamente che si fissa di agire sugli spiriti degli uomini, e produrre sui medesimi una impressione *fisiologica*. L'uomo si determina sempre dietro un motivo; questo motivo altro non è che l'attrazione del piacere. A questo motivo si oppone un motivo contrario e preponderante, il timore della pena. L'uomo trovasi così situato fra due impulsioni. Tutta l'azione

quindi del diritto di *sicurezza* e di difesa. La nostra vita, i nostri beni, la nostra libertà personale o reale, la famiglia, la patria, e in generale qualunque *mezzo* del giusto ben essere umano, potranno

della giustizia sociale consiste nell'operare in modo che la minaccia della pena sia l'impulsione più forte. Chi potrebbe contestargli il diritto di opporre, nel fine di mantenere l'ordine pubblico, motivo a motivo? Egli è vero che se il legislatore è caduto in errore, se non ha opposto all'attrazione del piacere una minaccia severissima, e che un delitto ne sia stato l'effetto, l'autore del delitto sarà cionnullameno giudicato e condannato. Ma il giudizio e l'esecuzione non sono che le conseguenze legittime della minaccia, posta in atto dal fatto del delitto. — È speciosa la distinzione; essa non ci parve solida.

Tentando di separare così la legge dai giudizii, si introduce nella penale dottrina una astrazione la quale snatura completamente la verità. La giustizia penale componsi della legge e del giudizio; della legge, la quale considera un fatto generale e vi applica una sanzione; del giudizio, che prova un fatto particolare, e vi applica la sanzione proposta. È vero che i giudizii non sono altro che la conseguenza della legge. Ma essi sono una conseguenza preveduta e voluta, una conseguenza tanto intima e necessaria che, se le applicazioni della legge non avessero luogo, essa perderebbe di tutta la sua forza, e non esisterebbe giustizia penale. Vuolsi forse restringere a giustificare la legge penale, l'avvertimento, la minaccia? Che si rinunci dunque ai giudizii ed alla loro esecuzione, che si tenti di fare la giustizia penale unicamente a mezzo di frasi.

Se è questa una pura chimera, è vero adunque che il principio qualificativo la sociale giustizia deve ugualmente comprendere e la legge ed i giudizii. È molto singolare quel ragionamento che si instituisce, e che consiste nel dire: io faccio una minaccia, e la faccio legittimamente, perchè essa è utile alla società, ed una minaccia non fa male ad alcuno. In seguito io infliggo una pena: perchè? Perchè feci la minaccia, e di lei non se ne fece carico. Ma questa minaccia perchè la fate? — Unicamente in vista dell'avvenire. — Ma questa vista dell'avvenire intendete conciliarla colla giustizia, ovvero non intendete dirigervi che sulla veduta congetturale dell'avvenire? Nel primo caso, non è già dunque unicamente in vista dell'avvenire od almeno concentrate tutta la vostra attenzione sopra altra cosa che non è la giustizia. E ciò nullameno voi usate, nel caso concreto, infliggere una punizione!

Le obbiezioni al sistema della difesa indiretta conservano dunque tutta la loro forza: l'accusato altro non è che uno spauracchio fra le mani del potere, di cui egli si servirà secondo il grado di timore che egli avrà nell'avvenire.

Ora, dacchè questo principio domina la sociale giustizia, perchè non sarebb'egli la guida, non solamente del legislatore, ma anche del giudice? Il primo non considerando che le esistenze politiche nella redazione delle leggi, il secondo farà altrettanto nel pronunciare i giudizii, nell'applicare la legge ai casi particolari. Esso sarà naturalmente

essere tutti oggetti del diritto d'incolumità. Tutti i diritti non ne formano che un solo, e la vita, la libertà, i beni, la famiglia, la patria, o sia la società, non sono che varii oggetti di questo sol diritto.

trascinato a tentare tutti i mezzi onde donar forza per mezzo delle applicazioni alla efficacia preventiva della legge.

La stessa natura dell'atto punibile non l'occuperà che in un modo secondario; la di lui attenzione si porterà precipuamente sopra le cause impulsive che determinarono l'agente sullo stato della società; e se la legge gli lascia una latitudine per l'applicazione della pena, esso sarà sempre inclinato a colpir i forti affinchè lo strepito del giudizio rimbombi di lontano, e per lungo tempo. Senza che si venga ancora a tentare di legittimare a mezzo di spinose teorie questo abuso della giustizia, esso non è sciaguratamente che assai troppo ripetuto. Troppo di sovente si odono magistrati permettersi di esaltare l'immaginazione dei giudici e dei giurati con allarmanti descrizioni dello stato della società, e gridare che non vi può essere salute se non si si affretta di arrestare con terribili esempii la violenza dei malfattori; linguaggio che fa fremere, quando si pensa che tende a togliere alla umana giustizia quella calma, quella imparzialità, quella purezza che sole la legittimano, ed a far considerare l'uomo che trovasi alla sbarra, come una necessaria vittima del pubblico terrore: egli è un trasformare la giustizia penale in una misura di amministrazione. Il giudice deve conoscere ciò che fu; ma ciò che sarà non è punto di suo dominio.

Se il legislatore fu conseguente, avrà di già dato al giudice l'esempio di un'eccessiva severità. Imperocchè tutte queste teorie conducono all'esagerazione delle pene, come vi conduce il sistema dell'interesse. Ecco una confessione sì franca, quanto logica, di un espositore di questo sistema, applicata alla legislazione penale. « Per verità, come non si può colpire l'esatta misura della quantità di pena che potrà sorpassare una supposta quantità di piacere, egli è alcuna volta necessario di arrischiare di oltrepassare i limiti del fine proposto, onde essere sicuri di raggiungerlo. In caso di atti, il male prodotto dai quali è grandissimo di delitti, cioè dell'ordine più elevato, può essere utile di avventurarsi ad un grado considerevole di eccessi, onde essere sicuri di raggiungere il vero punto di efficacia. »

Tali non sono, noi lo confessiamo, le conseguenze alle quali vogliono arrivare i difensori del sistema della difesa indiretta.

Essi respingono il rimprovero di esagerare nelle pene; ma onde scampare da questo rimprovero, sono obbligati di ricorrere di nuovo ai principii fondamentali della giustizia morale ed agli insegnamenti della politica, la quale, resa edotta dalla esperienza, ha compreso che le pene esagerate sono nocive allo Stato. Questa necessità di ricorrere a dei principii che sono a loro stranieri, condanna queste teorie. Singolare sistema che è quello il quale non può bastare a sè stesso, ed è forzato, onde respingere le sue proprie conseguenze, ricorrere ad altri principii!

Generalmente tutte le teorie, quale che sia la loro denominazione,

Conservare ed aumentare il diritto di *felicità* esige il conservare ed aumentare gli *oggetti* ai quali è essenzialmente annessa la facoltà di essere felici. Conservar *indenne* il diritto di felicità, nel

che considerano la minaccia o l'applicazione della pena isolatamente in essa medesima, e che le assegnano un fine proprio speciale, esclusivamente situato nell'avvenire, sembra che partino da un principio tanto falso quanto dannoso. Il passato non è più che una occasione, il presente non altro che un mezzo di agire, e se si agisce razionalmente, l'energia dell'azione, la forza del mezzo, saranno unicamente proporzionate alla importanza del fine che si vuole raggiungere.

Noi siamo lontani dal voler negare, che uno dei salutari effetti della pena non sia quello di prevenire atti simili a quelli di cui ella colpisce gli autori. Noi riconosciamo nel legislatore il diritto di avere in vista questo effetto nei fini della giustizia. Ma se questo naturale *effetto* della punizione viene preso come *fine* principale e diretto della penale sanzione, come solo principio costitutivo e dirigente il diritto di punire, allora scompare ogni nozione di giustizia.

Fu di già osservato, che un simile sistema dà alla giustizia sociale un fine che essa non saprebbe raggiungere; l'esperienza e la frequenza dei giudizii criminali non lo provano che troppo di spesso. Dirassi forse che la medesima obbiezione esiste contro ogni sistema? Noi non lo pensiamo; noi crediamo che la giustizia penale raggiunga completamente il suo vero fine. Questo è quanto noi tentiamo di dimostrare discorrendo del fine della giustizia sociale.

Questo sistema non solamente tende a legittimare l'esagerazione delle pene, ma ad impedire ogni mezzo atto a conoscere questa esagerazione; imperocchè se atti simili non vengono più commessi, se ne deve concludere, essere ben scelta la pena; se ancora se ne commettono, si conclude, che essa è insufficiente, che è troppo debole la prodotta impressione.

Il legislatore, a ciascun giudizio criminale, è accusato di imperizia e d'ingiustizia. Se crede di possedere il mezzo, perchè non ha egli impedito il delitto con un costringimento morale proporzionato al bisogno? Egli punisce dunque negli altri la propria incapacità. Dirà fors'egli, che la minaccia di una pena, quantunque grave che ella sia, non potrà mai prevenire tutti i delitti? Esso dirà il vero; ma con questa giustificazione condannerà il proprio sistema. Dirà che la punizione del delitto, che non si è prevenuto, è cionnullameno giusta, perchè piomba sull'autore di un atto illecito? Esso dirà ancora il vero, ma abbandonando di nuovo il di lui sistema, invocando il soccorso di altri principii che non sono i suoi.

Effettivamente non è che un sogno questa pretesa azione psicologica, questa lotta, per chi sarà più forte fra le attrazioni del delitto ed i terrori della pena, fra il piacere immediato ed il dolore futuro.

Questa teoria suppone da principio in tutti i cittadini una dettagliata conoscenza di ciascun articolo della legge. Ora questa ipotesi è fondata sopra una presunzione legale, la quale è e sarà sempre troppo lontana dal vero. È necessaria la promulgazione delle leggi, ma essa è soprattutto una garanzia.

che consiste l'*incolumità*, esigerà dunque il porre in *sicuro* e il *difendere* tutte queste cose da ogni offesa fino a che sieno sicure.

§ 5. Tutti gli oggetti della giusta conservazione umana, con-

Suppone in secondo luogo, che tutti i delitti sono il risultato di una matura ponderazione, di un freddo calcolo: altra ipotesi gratuita e smentita dai fatti.

In terzo luogo ella suppone, che gli autori di un delitto siano sempre indotti dalla impressione del piacere che essi ne calpestano. Ciò è vero in generale; sarebbe non pertanto difficile giustificare in questo sistema la punizione degli atti commessi per sola imprudenza o negligenza.

Vi ha di più: se vuolsi penetrare nel fondo della teoria vi si rinverrà la negativa di un fatto di coscienza, del fatto della umana libertà. Effettivamente coloro che vollero rendersi un esatto conto delle loro idee, e' non esitarono a riconoscere questa conseguenza del loro sistema. Essi sostengono almeno che, anche allora che questo fatto fosse reale, la legge penale non deve perciò prenderlo in considerazione. È giusta l' osservazione. Ammessa la umana libertà, essa scompiglierebbe il sistema. Imperocchè sarebbe forza ammettere, che la macchina penale potrebbe essere arrestata da una forza straniera, e non produrre gli effetti che si ripromettono.

Riesce molto più comodo e più semplice di non vedere nell'uomo che un essere suscettivo di sensazione, e che si determina necessariamente dalla forza relativa del piacere o della pena. È un animale costantemente posto fra l'attrazione del piacere e la paura di un colpo di bastone. È legittima la legge penale perchè, approfittando della sensibilità umana, essa non fa che paralizzare colla paura del castigo le impulsioni del piacere, che sarebbero nocive alla società.

Per tal modo si ricade negli errori del materialismo, si distrugge il principio della imputabilità morale delle azioni umane. Onde giustificare la legge, si fa di ciascun giudizio un atto puramente materiale, senza ombra di moralità.

La legge altro non è che un peso gittato sulla bilancia della sensazione. Necessariamente la volontà dell' uomo penderà da quella parte sulla quale il peso sarà maggiore.

Balzano facilmente agli occhi le conseguenze di queste dottrine. A ragione si può maravigliarsi che, con un simile sistema, si parli ad una volta della efficacia della sanzione penale e della giustizia delle punizioni. Imperocchè si punisce un atto necessario.

Tutti coloro i quali sottomisero i fatti criminosi ad una attenta osservazione non possono ignorare, che un certo numero di delitti, soprattutto dei più atroci e dei più spaventosi, sono, al momento della loro esplosione, l'effetto di una vera monomania. Esse sono il risultato di una di quelle funeste idee bizzarre, le quali possono tutto ad un tratto attraversare lo spirito di ognuno. L'uomo forte e morale la respinge con orrore; essa non è per lui che un momentaneo pensiero, e fuggitivo. Non gli lascia che lo sbalordimento di averla veduta passare rapidamente davanti a lui. L'uomo debole o immorale non la respinge senza

siderati in generale rapporto all'ordine dalla giustizia, non possono soffrire veruna *eccezione* di diritto per il legittimo possessore del diritto medesimo, benchè per lui possano essere d'un'utilità più

prima avere gittato sopra di lei un furtivo sguardo. Essa ritorna; egli la guarda in faccia per più lungo tempo; bentosto egli non la respinge più che per timore; più tardi, egli la accarezza: finalmente ella lo domina. È allora che comincia quella febbre del delitto, quell'ardente inquietudine, precipitata, irriflessiva, la quale sbalordisce, spaventa, confonde la ragione umana. Il delitto è commesso: è arrestato il colpevole; il di lui difensore dice, che questo sventurato altro non è che un pazzo. Ed egli lo era in effetto. Esso trovavasi abbandonato al delitto come uno schiavo incatenato ad una bestia feroce. Ma questo parziale soffocamento della umana ragione gli è imputabile, perchè è il risultato della sua vita intera, di una vita tutta di libertà e di responsabilità morale. Noi dunque non siamo rimasti nè scandalezzati nè sorpresi nel vedere la umana giustizia colpire della sua spada i parricidi e gli assassini che erano ardentemente monomani. Non ci sembrò solo utile la loro punizione, ma l'abbiamo giudicata ancor più giusta che utile. Considerata sotto il rapporto politico, essa ha per effetto piuttosto di dare soddisfazione alla coscienza pubblica, e di prevenire il delitto in generale, anzichè prevenire gli atti del medesimo genere.

Ma ci sembra che i fatti dei monomani siano ancora più imbarazzanti per quel sistema che noi esaminiamo. Come punire un uomo che ha ceduto a delle impulsioni che la legge penale non ha alcun mezzo di controbilanciare? Di che lo si vuole punire? Del non aver resistito alle prime seducenti apparizioni del pensiero criminoso? Ma, se in lui non havvi libertà, e se la legge nulla ha opposto a quelle prime impressioni, ancora una volta, perchè punirlo?

Prima di dar termine all'esame del sistema del costringimento morale, facciamo una descrizione di alcune di quelle circostanze che dal medesimo derivano.

Se un delitto, poco grave in lui medesimo, è cionnullameno di natura tale da offrire, per mezzo del piacere che promette, una seducente attrazione per un gran numero di persone, la sanzione penale sarà esorbitante, severissimi i giudizii. Appo un popolo vivace, spiritoso, un poco astuto, saranno puniti di eccessive pene le ingiuriose canzoni ed il libello. In forza di questa teoria, si potranno giustificare quelle leggi le quali applicarono a questi delitti la pena delle galere, e fino la pena di morte.

Secondo questo sistema, dovrebbesi misurare la colpabilità, principalmente dalla somma dei piaceri che il colpevole avrà saputo trarre dal di lui delitto. Che un mendicante, a forza di un furto, abbia acquistato una brillante fortuna, e gioito, per molti anni, di tutti i piaceri che può offrire la ricchezza, sarà mestieri applicargli per lo meno la pena dei parricidi. Avvi, in effetto, un più dannoso esempio, una più forte seduzione per la classe sì numerosa degli uomini mal trattati dalla fortuna? Sarà mestieri dunque opporre alla più forte delle seduzioni la più potente delle impressioni penali.

o meno grave. Io voglio dire che la legge naturale non dice ad alcun uomo, nè ad alcuna nazione di avere *meno diritto* su d'un tale che su d'un tal altro oggetto di diritto, tosto che autorizza

Dal che risulta, che solo si potrà ottenere il fine che si propone essenzialmente coi giudizii, e non a mezzo delle leggi. Se un delitto commesso, è, in forza delle circostanze, atto a produrre sul pubblico una dannosa impressione, più forte ancora di quella che il legislatore avesse preveduto, bisogna necessariamente aumentare l'energia della salutare impressione, vale a dire della pena: altrimenti la punizione sarà un male in perdita.

Così da una parte si sostiene, che la promulgazione delle leggi penali è una delle basi essenziali del sistema; dall'altra sembra manifesto che, affinchè l'applicazione del principio fosse efficace, sarebbe mestieri determinarne l'azione secondo la contingenza dei casi individuali.

Già da lungo tempo lanciossi l'anatema filosofico, di sovente accompagnato dal sarcasmo, contro coloro i quali osavano ancora pronunciare la parola di espiazione. Però erano essi tanto colpevoli e tanto ridicoli?

Coloro che in un modo assoluto rigettano ogni idea di espiazione, onde essere conseguenti, dovrebbero bandire dai loro scritti l'espressione di giustizia, imperocchè non vi ha, nè vi può essere che una sola giustizia. Si può negarla: ma non si può riconoscerne due, l'una delle quali sarebbe giusta, l'altra per necessità ingiusta. Ora la giustizia, nella sua parte penale, altro non è se non che il male retribuito in forza del male, e retribuito con moralità e misura; in una parola, l'espiazione. Dunque, dovunque l'idea di espiazione non entri per nulla, non può esservi quistione di giustizia. L'impiego di questa parola non è permesso che a coloro che considerano la giustizia sociale come una emanazione, e sotto certe condizioni, come un complemento parziale della morale giustizia. La verità ed il metodo ugualmente esigono che si ponga in accordo le parole colle idee. In luogo di parlare di giustizia penale, dovrebbesi parlare di *psicologia politica*.

In secondo luogo, rimarrà a spiegare come può avvenire che l'espiazione non essendo altro che la retribuzione del male per il male, abbia questa ad essere straniera ad un sistema, qualunque ne sia il nome, il quale retribuisca parimente il male per male. Avrebbesi forse scoperto il segreto di rendere insensibile il delinquente, e sensibile il pubblico alle sofferenze penali inflitte dalla legge? Noi non sappiamo dare a questa difficoltà che una sola risposta, quella cioè di sostenere, che si infligge una pena senza curarsi di sapere se il paziente meriti realmente di subirla; che, in tutti i casi, viene inflitta senza la più piccola intenzione morale, e senza soprattutto esaminare se il male inflitto oltrepassi o no la misura del male meritato. È per ciò che non si appella giustizia l'azione della vendetta. In una parola, si può dire: Presso di noi non havvi quistione di espiazione, imperocchè non trattasi di giustizia. Niuno fra i partigiani della indiretta diffesa oserebbe applicare le conseguenze di un tale principio.

un uomo ed una società a farne acquisto, a conservarlo e ad aumentarlo. Anzi, siccome la giustizia è quella che distingue la *violenza* dal diritto, così sarebbe assurdo *aver diritto a conservare*

Le dottrine che abbandonano ogni idea di espiazione peccano in ciò, che non riconoscono nel diritto di punire, specialmente in quanto alla misura della pena, dei limiti che non si possono oltrepassare sotto alcun pretesto. Esse gli assegnano degli arbitrarii confini, fissati allo scopo che si propone di raggiungere col mezzo della minaccia della legge, ovvero coll'esecuzione del giudizio, o meglio, coll' una e l'altra in una volta.

Il vizio di queste teorie deriva da una imperfetta analisi. L'azione della giustizia sociale è complessa: essa si compone di quattro diversi fatti. Il comando (indichiamo con questa parola la disposizione della legge, tanto quando ordina, come quando proibisce) e la sanzione penale, è la legge: il giudizio e la di lui esecuzione, sono l'applicazione della legge. Questi quattro fatti formano gli elementi integranti costitutivi di un solo e medesimo atto, la giustizia. È giusta l'esecuzione se è giusto il giudizio; non può essere intrinsecamente giusto il giudizio se tale non è la sanzione penale; e la sanzione penale è una iniquità se il comando non è conforme alla giustizia.

Ma data la giustizia del comando, è giusta ogni sanzione penale? Non esiste una misura oltrepassando la quale non havvi più giustizia. Se la misura della pena oltrepassa la misura del delitto, almeno in quella parte in cui essa eccede, la pena è illegittima.

Senza dubbio il potere sociale ha una politica latitudine nell' applicazione della giustizia alle esigenze dello Stato. Ma in qual senso? È lecito a lui l' oltrepassare i confini della giustizia? Esso adunque infliggerebbe un male, o una porzione di male, senza una causa morale. Non può egli adunque nè proibire ciò che la giustizia non proibisce, nè esagerare la sanzione penale, nè dichiarare colpevoli gli innocenti, o che i colpevoli siano più colpevoli di quello che lo siano realmente; nè mettere contro essi ad esecuzione una pena più forte di quella che essi hanno meritata, ed alla quale siano stati condannati.

Pure, questo è quanto egli opera allorquando impossessandosi di uno dei quattro elementi di cui si compone la giustizia, e distaccandolo dagli altri tre, lo trasforma in un mezzo per un fine particolare. Dacchè è snaturato un elemento, scompare la giustizia.

Così poco importa che il potere prenda come mezzo, nè il giudizio, nè l'esecuzione, nè la disposizione della legge, ma la sanzione penale.

Questo mezzo impiegato in tale maniera, per la natura medesima del fine che vi si propone, può egli oltrepassare i limiti della giustizia? È illegittimo l' impiego, il principio è pure illegittimo, anche allora quando effettivamente non si abusasse del mezzo.

Dirassi forse che l' impiego del mezzo non può giammai eccedere, per la natura medesima delle cose, i confini della giustizia? Per osare di affermarlo, sarebbe mestieri approvare, che il più tenue fra i delitti meriti moralmente la più severa fra le pene possibili, ovvero ri-

una cosa, ad accrescerla, ad acquistarla, e non aver diritto a difenderla totalmente. Il giusto e l'ingiusto sono un sì ed un no. Il sì ed il no non conoscono nè il più nè il meno.

Fra più *doveri* che possono essere esercitati da una data persona, può accadere talvolta che sceglier si debba il più *importante* e tralasciar gli altri. Ciò avviene allorchè un incolpabile concorso

conoscere un altro principio che arresti il potere, quando il fine che si ha proposto lo trarrebbe troppo lontano: che è quanto riconoscere, che il fine non è atto a giustificare per sè medesimo il mezzo, che è mestieri rimontare ad un principio superiore, ammettere un' altra dottrina.

In una parola, è d'uopo decomporre e ricomporre. L' analisi ci dà i quattro elementi della giustizia sociale; ma la sintesi ci deve rendere tutto nella sua propria natura, senza alterazione, senza cangiamento, e questo tutto, è la giustizia.

Qual è adunque il potere discrezionale della sociale autorità?

Questo potere è quello non di oltrepassare solamente, ma di non toccare gli ultimi confini della morale giustizia; il potere di far meno, di non esercitare che parzialmente la giustizia. Questo potere, come meglio lo vedremo in seguito, può ugualmente esercitarsi sopra ciascuno dei quattro elementi di cui ella si compone.

« La sanzione penale non avrà dunque un fine! » Presa isolatamente, essa non ha per fine che il complimento totale o parziale della giustizia. Essa non potrebbe averne un altro, proprio, speciale, indipendente, come non lo avrebbe il giudizio o qualch' altro elemento della giustizia. E la giustizia stessa, è l' atto complesso che ha un fine proprio e speciale.

Così noi conveniamo, che il sistema della indiretta difesa, onde sfuggire a queste dottrine, praticamente ancor più funeste, che davano alla umana giustizia tutta l' estensione della giustizia morale, indietreggiò fino al punto di non veder altro fuorchè la parte politica dell' umana giustizia.

D' allora dominò solo il pensiero politico nelle dottrine penali. Il delitto, la pena, la loro natura, la loro gravità, la loro misura, tutto gli fu sottomesso senza divisione. La scuola sviluppò questi precetti, i legislatori li sanzionarono.

Non data da jeri codesta tendenza a non aver di mira che la parte politica della giustizia, ed a tutto sagrificare a questa sola considerazione.

Essa deve la sua origine al primo tentativo di riforma che si fece in materia penale. In ultima analisi, è il sistema di Beccaria. Gli scrittori che lo susseguirono svilupparono il pensiero fondamentale dello scrittore milanese; ma Beccaria, con un sistema troppo ristretto ed esclusivo, reagiva contro la sfrenata latitudine che aveva preso la giustizia sociale. Quantunque vestito di forme generali, aveva il suo libro preso il carattere di un' opera di circostanza; bisognò servirsene come di un' arma atta a distruggere, non come una base per edificare. Questo è il torto in cui caddero gli scrittori che lo seguirono.

di circostanze fa nascere un'urgenza di fatto, in cui è incompatibile eseguirli, o combinarli tutti. Per questa ragione allorquando la difesa è un *dovere*, essa sarà subordinata a questa legge. Ma in questo medesimo caso un ben maggiore verrà sempre preferito ad un minore, un mal minore verrà sempre scelto a fronte di un maggiore. La *massima* utilità è l'anima di tutti i doveri. Il principio è sempre lo stesso: la legge con cui opera è sempre identica, sebbene rivesta forme diverse.

Ma quando riguardiamo un uomo, una società, una nazione esercitanti un diritto in relazioni *estrinseche*, o sia in relazioni alle cose tutte a loro esterne, noi non possiamo ne' suoi rapporti esterni trovar nemmeno l'occasione di questa *concorrenza* o *conflitto*, per cui si possa dire aver più o meno diritto a conservare, ad accrescere, a difendere, ad assicurare un tale più che ad un tal altro *oggetto* loro appartenente di diritto; perchè una podestà *giusta* ed *irrefragabile* a una cosa è una relazione, la quale considerata come *tale* rispetto a tutti coloro pei quali essa è giusta ed irrefragabile, non soffre nè diminuzioni nè gradazioni.

L'*energia* pertanto del diritto d'incolumità, o sia la podestà giusta ed irrefragabile della sicurezza e della difesa ne' suoi rapporti a qualsiasi soggetto esterno, sieno pure gli *oggetti* di diritto di grande o di picciol valore, non conosce altro *limite* fuori di quello che vien indotto dai necessarii rapporti di fatto della conservazione; o, per dirlo in altri termini, nell'ordin morale di natura contemplato in *generale*, qualunque uomo o società ha la podestà giusta ed irrefragabile di procurare con tutti i mezzi che sono necessarii, la incolumità di *tutti* gli oggetti di diritto fino al punto che *cessi* ogni offesa e pericolo reale, senza aver il dovere di risparmiare qualsiasi cosa esterna con *detrimento* delle proprie facoltà.

§ 6. Qualunque guasto, danno, o offesa, non si può figurare senza figurare pur anche un agente, il quale colla sua azione sconcerti lo stato di conservazione di una cosa qualunque: e però l'idea di offesa involge nel suo concetto l'*esistenza* d'una cagione *offensiva*, e l'esistenza di un *soggetto* che soffre l'offesa.

L'*offesa* è un *risultato* di fatto dei rapporti che passano fra l'indole e l'azione dell'agente nocivo, e la natura e lo stato del soggetto offeso o danneggiato. Ogni offesa è *effetto* di una forza o dell'esercizio di una forza. Qualunque danno ed offesa dell'uomo sarà dunque in generale un risultato dei rapporti che passano fra la natura e lo stato di lui, e la natura e l'azione degli esseri che lo circonda. L'*attitudine* a riportar danno ed offesa si può chia-

mare col nome di *passibilità*. In senso proprio la passibilità si riferisce ad un essere capace di piacere e di dolore; in una parola, ad un *essere senziente*: ma in senso più ampio e meno rigoroso si può estendere a qualunque soggetto che può soffrir guasto e alterazione da un altro agente qualunque.

La *passibilità* dunque in generale sarà un risultato della costituzione, delle forze e dello stato di un soggetto qualunque, in quanto può esser guastato, danneggiato ed offeso da qualsiasi cagione. A fine dunque di *determinare* la *natura*, l'*estensione* e le *maniere* della passibilità, è d'uopo di esaminar la natura, lo stato e le relazioni di qualunque essere passibile colle cose che lo circondano. Da queste premesse ne derivano due conseguenze, cioè: I. I rapporti dell'*incolumità* umana saranno dipendenti dai rapporti della *passibilità* dell'uomo, come i rapporti della passibilità sono dipendenti dalla *costituzione* e dallo stato dell'uomo, e dalla natura e dallo stato degli esseri coesistenti che possono agire su di lui. II. A fine di *determinare* l'*umana* passibilità, è d'uopo di esaminare la natura, lo stato e le relazioni dell'*uomo* colle cose tutte che lo circondano, nelle quali sono compresi anche gli altri uomini.

§ 7. La costituzione dell'uomo è quella di un essere formato d'una cert'anima e d'un certo corpo. Egli ha comunicazione con tutto ciò che sta fuori di lui per mezzo solamente della propria *macchina*; e però fisico è il commercio che sostiene colla natura tutto, nel che si comprendono i suoi simili. La *passibilità* dunque umana, e per ciò stesso l'ordine dell'*incolumità*, sono intieramente fondati su l'ordine fisico, ed atteggiati dall'ordine fisico. Ecco un altro caso speciale compreso sotto la formula generale dell'ordine della natura, e dappoi confermata nell'ordine della sussistenza.

§ 8. Tutto quello che può *offendere* il fisico dell'uomo, tutto quello che può *allontanare* l'*offesa* dal fisico e dagli oggetti che giovano al fisico dell'uomo, formerà adunque oggetto di attenzione nell'ordin morale dell'incolumità. Tutto quello che col *ministero* del fisico può apportar dolore, o danno *morale*, tutto quello che può allontanare le cagioni fisiche di un dolore, o danno morale, formerà pure oggetto del diritto d'incolumità.

L'uomo, parte della natura, e collocato su questa terra, sostiene rapporti di azione e di passione cogli elementi, co'vegetabili, cogli animali, co'minerali, co'suoi simili e con ogni cosa anche invisibile che può affettare la macchina di lui. Da tutte queste cose può riportar danno ed offesa, come ne riporta molte fiate giovamento e difesa. Lo stato di salute, di piacere e di felicità non è

annesso che ad un determinato *ordine* di cose, qual è quello della conservazione, della riproduzione e dell'armonia. Ogn'altro stato delle cose è cagione di guasto, di dolore, di distruzione, di mostruosità, di morte.

Sottrarsi adunque da ogni stato di disordine procedente dalle cagioni esterne, resistere a lui, allontanarne e prevenirne le cagioni fino al punto della sicurezza, ripararne i danni, costituirà un oggetto del diritto d'incolumità. Gl'incendii, le inondazioni, le ruine, gli oragani, i fulmini, i malori ed ogni altro genere d'infortunii nocivi all'individuo ed ai beni dell'uomo, sono dunque cagioni onde porre in moto il diritto d'incolumità. Tutti i *mezzi* necessarii a prevenire, a sottrarsi, a resistere, a riparare i danni che ne possono derivare saranno *oggetti* del diritto d'incolumità.

§ 9. Esaminando l'organizzazione dell'uomo, e le facoltà *morali*, colle quali ei può provvedere alla sua conservazione, noi troviamo che egli costrutto con organi complicatissimi e delicati, sfornito di armi e di difese naturali, privo di quello che chiamasi istinto, tiene veramente tutte le sue forze in una organizzazion particolare di cervello, ed in una macchina flessibile assaissimo. Il leone, l'orso, l'elefante, il bue, il cavallo, e tant'altri animali sono superiori a lui in gagliardia. Essi poi dopo una breve infanzia provveggono costantemente alla propria conservazione.

§ 10. L'uomo non può veramente mettere a profitto le sue forze *fisiche* se non che sviluppando le proprie forze *morali*, talchè in ultima analisi le forze sue si estendono a proporzione che si estende l'*arte*. Ma sviluppare le forze morali e supplire alla limitazione individuale delle forze fisiche, moltiplicarle ed estenderle, esige lo stato di società. Lo *stato* dunque di *società* diviene ad un tempo stesso un oggetto finale, un mezzo necessario, un aiuto di diritto nell'ordine dell'*incolumità*.

Oggetto finale, perchè racchiude i sussidii della conservazione assoluta: *mezzo necessario*, perchè senza di lei non può alcun uomo respingere i danni ed assicurare la sua felice esistenza contro le cagioni nocive: *ajuto di diritto*, perchè tutti i membri d'una società sono per necessario dover di natura tenuti a concorrere al soccorso scambievole in tutti quei casi in cui le forze particolari per l'ordine della incolpabile necessità non bastano a guarentire il giusto ben essere d'ogni individuo. Per esseri bastanti a sè stessi non vi sono costanti e rigorosi doveri di società, o sia non può esistere un *ordine abituale di socialità*. Dall'altra parte poi per ogni uomo la società non ha valore, e non può esigere doveri se non in vista di essere un aiuto alla debolezza dell'individuo, ed a

proporzione solamente che soddisfa all'ordine di ragione che ad un tale aiuto si conviene. Quello che volgarmente appellasi *contratto sociale*, e che meglio chiamar dovrebbesi *legge della socialità*, esige condizioni e vantaggi *reciproci* fra il corpo e le sue membra.

§ 11. Qualunque sieno pertanto le cagioni *prepotenti* che l' incolpabile necessità conduce contro la conservazione umana, tutte formeranno soggetto e titolo di rigoroso *dover naturale* onde porre in moto le forze tutelari della società a pro di tutto il corpo, o di alcuna delle sue parti, o sia la società ed ogni membro *di lei* in forza della legge sociale saranno in *dovere* di aiutare, difendere e proteggere in comune con tutte le loro forze i membri della colleganza laddove la necessità lo esige. Da ciò deriva tutto l'ordine pubblico tutelare, nel quale sono compresi i varii stabilimenti a pro dell' *incolpabile mendicità*.

§. 12. Per una maniera indiretta, ma essenzialmente connessa, l' *instruzione* che insegna a distinguere i beni dai mali, le cagioni che li producono e i mezzi onde evitare, prevenire, ostare e metter riparo al danno, forma parte dell' ordine dell' incolumità.

CAPO II.

Dell' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra uomo e uomo in generale.

§ 13. Nell' embrione ora adombrato si racchiude pur anco l'ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra *uomo e uomo*. Ma le sue forme sono così ravviluppate col tutto generale di cui fa parte, che non è possibile di discernere il proprio e special aspetto de' suoi fondamenti. Conviene pertanto supplire con viste più speciali.

Fra le cagioni che possono nascere ad ogni uomo v' hanno pure gli altri uomini. Ogni uomo or più or meno è dotato di una certa misura di poter reale, per cui la *passibilità* del suo simile può essere offesa.

Posto questo *fatto*, ne nasce una cagione di *difesa*, e quindi di contrasto, di opposizione, di guerra; e perciò il diritto d'impiegare tutti i mezzi necessarii di sicurezza.

§ 14. L'ordine della *giustizia comune*, o sia dell'uguaglianza di diritto, è l'unica norma di ragion morale direttiva le azioni di diritto e di dovere fra uomo e uomo. A riserva del caso della

prepotente ed incolpabile necessità, o sia fuori dei fatti della ragione del *necessario conflitto*, niun uomo può tentare di derogar al diritto altrui o sia meglio nuocere agli oggetti del diritto altrui. Dunque *fuori* di questo caso ogni offesa essendo fatta senza necessità, ella sarà *senza* diritto, o sia sarà vera *ingiuria*.

§ 15. In un essere *morale*, o sia in un essere intelligente, la di cui moralità sia sviluppata, e che però possegga la libertà razionale, ogni ingiuria *recata* al *suo simile* è un *delitto*.

Del caso della prepotente necessità, o sia della ragione del necessario conflitto non mi convien più far parola dopo quello che già ne fu detto. Resta pertanto che dobbiamo ragionare dell'ordine morale dell'*incolumità* ne' suoi rapporti alle *ingiurie*. Per ora non ci è permesso di parlarne che in una guisa generale, cioè in quel punto elevato di vista che abbraccia del pari i rapporti degli individui e delle società sì nell'interno che nell'esterno, cioè sì per il diritto politico, che per quello delle genti.

§ 16 Le teorie del diritto di *punire* e della *tutela* esterna appartengono alla ragion politica e delle genti.

Del primo si tratta in quest'opera. Del secondo si tratta nell'esporre la *ragion di Stato* fra nazione e nazione. Un ramo di questa ragione di Stato esterna (chiamata col nome di *politica esterna*) vien costituito dal così detto *diritto della guerra*. Questo è sottoposto a quello della difesa: ed è diretto dai principii soli della *difesa diretta* esposti fin qui. Fra le genti lo stato di *consociazione*, non potendo essere fuorchè arbitrario ed accidentale, perchè ogni nazione si considera una persona *bastante a sè stessa*, ne vien che per diritto assoluto non può aver luogo fra di esse la guerra, fuorchè a titolo di *difesa diretta*. Questa però non è ristretta o provocata soltanto dalla attuale aggressione spiegata, ma dalla previdenza certa, o sia meglio dal giusto *timore* dell'*aggressione*. Quindi dirò con Bacone: « Neque recipienda est opinio quo« rumdam ex Scholasticis: *bellum juste suscipi non posse nisi ob « injuriam aut provocationem præcedentem*. Siquidem JUSTUS ME« TUS imminentis periculi, et si violentia aliqua non præcesse« rit, procul dubio belli causa est competens et legitima (1). »

§ 17. Nuocere *senza diritto* al suo simile; resistere, respingere, assicurarsi contro l'ingiuria del suo simile: ecco i *fatti* che qui si contemplano a fine d'indicare i principii convenienti e *teoretici* di ordine morale comuni al genere umano ed alle sue parti considerate come uomini, cittadini e popoli.

(1) *Sermones Fideles*, XIX *de Imperio*.

Niun principio di ragione può autorizzare a nuocere senza diritto; ed anzi ogni legge prescrive ed *obbliga* ad *astenersi* dal farlo. Niun principio di ragione *obbliga* a tollerare l'ingiusto danno altrui, ma anzi ogni legge attribuisce il diritto a sottrarsene, a resistere, ad assicurarsi contro l'ingiusta offesa. Se ciò non fosse, l'ordine morale della giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità, come egli è veramente, e la giustizia comune sarebbe una falsità. L'ingiusto offensore avrebbe senza diritto, ed anzi contro diritto, un impero micidiale e funesto sul suo uguale, il che è il massimo degli assurdi.

§ 18. L'ingiuria si può estendere quanto si può estendere il danno ingiusto. Il danno ingiusto si può estendere quanto si estendono gli *oggetti* dei diritti umani ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione. La *difesa* adunque fra uomo e uomo può essere esercitata per tutti i *fatti*, coi quali l'uomo offende ingiustamente qualsiasi specie di oggetti del diritto del suo simile. I *titoli* adunque di ragione della difesa sono tanto varii e moltiplici quanto varii e moltiplici sono i fatti dell'ingiuria e gli oggetti della giusta incolumità.

Esercitare la difesa essenzialmente importa di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Ma senza l'uso dei *mezzi necessarii* ciò è impossibile. *Tutti* i *mezzi* necessarii adunque per allontanare il nocumento, e procurar la sicurezza, formano parte integrante del diritto di difesa fra uomo e uomo.

Se dunque il dolore, la schiavitù, la morte dell'ingiusto offensore fossero veramente *mezzi necessarii* alla giusta difesa ed alla vera sicurezza della persona e degli oggetti tutti di diritto dell'ingiuriato, egli avrà la giusta ed irrefragabile podestà di effettuare tali cose. Senza di ciò si verificherebbe l'assurdo testè ricordato, che l'ingiuriato dovrebbe esser vittima d'un suo uguale operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la podestà *irrefragabile* di *usare* di tutti i mezzi necessarii ad allontanare il male ingiusto, sarebbe una positiva falsità.

§ 19. Da per tutto dove esiste un *oggetto* di diritto minacciato; da per tutto dove esiste la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria, esiste un *titolo* per esercitar la difesa fino al punto della sicurezza. Ma da per tutto e fino a che esiste il titolo della difesa, esiste ancora il diritto di usare ogni *mezzo necessario* per proteggere l'incolumità.

Dunque in tutti gli oggetti di diritto esposti ad ingiuria, si

ha diritto di usare tutti i *mezzi* necessarii di difesa fino a che sussiste la minaccia, l'agressione, l'ingiuria. Ma se il titolo della difesa risulta dal *fatto* e dal pericolo dell'ingiuria a qualunque nostro diritto, è evidente che *cessando* le cagioni del *fatto* fino al punto della *sicurezza*, cesserà pure il *diritto* correlativo. Ecco il vero punto di vista del principio della *necessità* in fatto di difesa sì pubblica che privata. Restringerlo è un distruggerlo: ampliarlo è un autorizzare l' *eccesso* della difesa. Coll' autorizzare l' *eccesso* della difesa si autorizza l'ingiuria contro del terzo. Ciò avviene quando la difesa richiegga di *nuocere* all'ingiuriante, o quando il pretesto della difesa imponga ai sudditi di uno Stato qualche sacrifizio della loro libertà e dei loro diritti.

§ 20. Sarebbe un abusare del principio della necessità il prescrivere generalmente come principio assoluto di natural dovere la *fuga* avanti un aggressore ingiusto. Un devastatore si affaccia al mio campo ed alla mia casa per appiccarvi il fuoco; un corpo di nemici si avvicina alle frontiere del nostro territorio per invaderlo o depredarlo: con qual principio di ragione si potrà dimostrare che essendo in fatto necessario di uccidere e gli uni e gli altri per non soffrire il danno, tanto il possessore della casa e del campo, quanto il presidio militare posto alle frontiere sieno in obbligo piuttosto di fuggire, che di porre a morte gli aggressori? È questo appunto ciò che gl'ingiurianti desiderano perchè colla fuga sia loro lasciato libero il campo onde dare il guasto progettato. Usando dunque del principio della necessità in guisa, che un uomo, o una nazione debba in generale *sacrificare* un qualunque suo *diritto* fuor di quello della propria vita, piuttosto che nuocere alla persona degl'ingiurianti, egli è lo stesso che distruggere i fondamentali rapporti del diritto di difesa, ed un controvertere l'ordine della giustizia comune.

Nelle *civili società*, dove sotto la protezione delle leggi l'uomo può essere risarcito da ogni danno riparabile, e dove è raro che possa adoperare per *propria* autorità il potere privato contro un suo simile, l'esecuzione del diritto di difesa riceve trasformazioni ed aggiunte le quali variano il modo dell'esercizio di lui, senza però smentire giammai la natura e l'estensione del principio. Ma in una considerazione astratta e generale, come al presente lo riguardiamo qui, non può soffrire limitazione se non che distruggendone l'essenza.

§ 21. Ho voluto aggiungere quest' appendice per presentare *limpido* ed *intiero* il principio della legittima difesa. Così egli risulta dalla considerazione generale assoluta e perpetua delle *attri-*

CAPO I.

Prenotati generali. Primo prenotato. Diritto di socialità.

§ 186. L'argomento che io tratto ha una stretta *connessione* con tutto il sistema de'principii di diritto. Sotto l'aspetto del quale m'incammino a ragionarne in questa seconda parte, ha la più diretta relazione con tutto il sistema del diritto *politico-naturale*.

Ecco il motivo che mi guida ad accennare, a modo di *prenotati*, alcuni principii, i quali per la loro fecondità, forza ed influenza più estesa debbonsi avere specialmente presenti, prefiggendomi in ciò le leggi della più rigorosa sobrietà nelle idee, e brevità nell' espressione (1).

§ 187. Io presuppongo in primo luogo come assioma, che la *società* sia lo stato per cui la natura *ha formato* l' uomo, la cui struttura e facoltà sono come i *pezzi relativi* ad un tal fine, ed al quale coll'imperiosa legge del *bisogno* unita alla voce del *sentimento* e della ragione la natura stessa lo spinge.

Che per conseguenza lo stato di barbara indipendenza, nel quale fino ad ora lo abbiamo contemplato, sia del tutto *contrario* alla di lui conservazione ed attuali rapporti colla natura.

§ 188. Quindi che competa agli uomini un *diritto* che io appellerei di *socialità*, tanto importante e sacro, quanto quello della conservazione di sè stesso (2).

CAPO II.

Modificazione ne' diritti dell' uomo indipendente passando in società.

§ 189. L' uomo è *realmente* lo *stesso* nello stato di natura e di società.

Dunque passando da quello a questo non cangia che di *rapporti*.

(1) Debbo necessariamente supporre il lettore già istrutto almeno nelle teorie generali del diritto. Non è un trattato di tutto il *jus* che io espongo, ma solamente un piccolissimo *ramo* di diritto politico-naturale.

(2) Veggasi l'*Introduzione allo studio del Diritto pubblico universale* dell' autore, § 167, 174, 216, 217, 369. Milano, tipografia Rusconi, 1825.

§ 190. Dunque in tale passaggio i di lui diritti *assoluti*, cioè quelli che sono immediatamente fondati su la sua persona, o sia sui bisogni assoluti e primitivi rapporti del di lui essere; non iscemano di numero, non mutano natura, non cangiano solo *maniera di essere*.

§ 191. Ma un ente cangiando maniera d'essere, cangia anche nelle sue *relazioni*.

I diritti sono anch' essi *risultati* delle relazioni dell' essere morale colle cose che lo circondano.

Dunque i diritti assoluti dell' uomo nello stato di società sarebbero in ragion composta dell'indole loro *naturale*, e delle circostanze *sociali*; cioè sarebbero *risultati* d' ambe le cose unite, soffrendo solo modificazioni di *relazioni*.

CAPO III.

Estensione *acquistata dai diritti dell' uomo selvaggio, effetto dello stato di società*.

§ 192. Quantunque per assegnare accuratamente e con sicurezza le modificazioni che lo stato di società produce su la massa de' diritti dell' uom solitario che passa in lei, sia primieramente necessario nel fondo, dirò così, delle circostanze sociali cogliere tutte le *qualità* e i *rapporti* che possono avere tale influenza, ed in seguito, non mai perdendo di vista l'ordine della vera utilità, notare lo sviluppamento e l'incremento dei diritti non solo per essere al caso di riconoscerli in seguito, ma altresì di determinare a quali di essi si debbano attribuire gli effetti morali che nasceranno dalla mescolanza e concentramento loro nello stato di società, quantunque, dico, tutto questo sembri necessario, nulladimeno, anche prima di siffatte indagini, si può predire che l'*effetto* generale della società su i diritti dell'uomo selvaggio che passa in lei, sia di dar loro la *maggior estensione* (1).

Infatti, se i diritti sono i poteri i soli efficaci, i soli *convergenti* verso la felicità dell' uomo stabiliti dalla natura; se lo stato di società è un mezzo *indispensabile* voluto dalla stessa natura onde esercitare con frutto questi poteri.

§ 193. Presa adunque la società con i suoi *dovuti* requisiti sarà il fondo più *adattato* per lo svolgimento e conservazione dei diritti dell' uomo.

(1) Veggasi la citata *Introduzione allo studio del Diritto pubblico* § 369.

§ 194. Si potrebbe quindi affermare che qui ogni loro *trasformazione* è un maggiore *sviluppo*, ed ogni apparente restrizione è *dilatazione*.

CAPO IV.

Altro effetto della società. Convergenza *delle azioni particolari al bene comune.*

§ 195. L'amor proprio (§ 3) d'ogni individuo trasportato in società è un *centro d'attrazione* che tende a tirare a sè il maggior numero possibile di soccorsi altrui (§ 5).

Ma l'uguale amor proprio di ogni altro simile, per la *stessa* ragione, tende dal canto suo ad attirare a sè con *egual* forza i soccorsi di tutti (§ 10).

§ 196. Il prodotto adunque migliore di queste azioni centripete e *singolari*, sarebbe una totale *inerzia* e scambievole *non curanza* degl'individui avvicinati, la quale ne' suoi effetti punto non differirebbe dalla insociabilità, se il *concorso* sino ad un certo segno nella tendenza *altrui* non procurasse il conseguimento dello scopo di ognuno.

§ 197. Questo *scopo* è la propria conservazione e felicità (§ 3, 5, 141, 187).

Dunque, affinchè *sussista*, ed abbia il suo *effetto* la sociale aggregazione, è assolutamente *necessaria* una *convergenza* delle azioni di ogni individuo al bene di tutti.

Ella è questa convergenza che forma l'oggetto dell'*ordine sociale* (*).

(*) La natura non tende mai ad isolare, ma ben ad unire gli esseri, che staccati son più deboli e più soggetti a perire, come valevoli meno a resistere agli urti nascenti da cotesta necessaria continua collisione delle parti dell'universo. Le forze essendo accoppiate insieme, e ridotte in un centro comune, ne diviene ciascuno maggiore, moltiplicandosi il suo valore per quello di tutte. Quindi l'associamento delle forze sì fisiche, come morali, è conforme a'fini della natura, che vuole la conservazione delle cose prodotte.

Ma l'uomo piucchè ogni altro animale è fatto per la società, e lo stato suo naturale è il socievole. Non già perchè il più debole degli animali ei sia, come il volgo de' moralisti immaginò. Un feroce e robusto selvaggio poco o nulla cede alla più gagliarda fiera. La sola qualità di *perfettibilità*, cioè l'attitudine a divenir migliore, socievoli rende gli uomini. Ma cotesta divina proprietà dell'uomo d'onde deriva? E in qual guisa alla società lo mena?

I bruti formano una passaggera società. Perciocchè s'uniscono a

CAPO V.

Continuazione dello stesso soggetto per riguardo al diritto.

§ 198. Siccome la natura volle la conservazione ed il ben essere *migliore* dell'uomo (§ 7, 11), e perciò appunto anche lo stato

tempo a procrear la prole, a procurarsi il vitto. Per due soli rapporti, per due lati soltanto, vengono legati insieme. Ma l'uomo per molti rapporti s'accoppia all'uomo: onde l'umana società è più composta ed è più stretta.

L'uomo è per natura mutabile più di tutti gli animali che ci sian noti. Per le varie e diverse impressioni, che dagli oggetti esterni riceve, la facoltà di sentire soffre continue e diverse modificazioni che le fan cangiare sempre posizione e stato. Perciocchè nuove impressioni sulla macchina destano nuove idee; nuove idee svegliamo nuove passioni, nuovi desiderii, nuovi bisogni; e da queste nuove idee e desiderii e bisogni nasce nuova posizione, o stato morale. E ciò è l'effetto della più viva, energica ed estesa sensibilità dell'uomo.

Inoltre per questa medesima energia maggiore della sua sensibilità, lo spirito, le diverse impressioni o sian sensazioni ricevute in diversa guisa compone. E per la forza della sua ragione comparando così fatte idee, giudica quali sieno le migliori e nuove posizioni, ed abiti si forma, poichè nuovi desiderii gli nascono.

Ogni modificazione e stato di un qualche essere ha tal sua relativa e propria perfezione, la quale è posta in ciò, che l'azione dell'essere consegua que' fini che sian convenevoli a quello stato, cioè a dire, gli scopi de'nuovi desiderii, o che cotesti scopi sian fisici, cioè gli esterni oggetti, o morali, che son l'interno sviluppo delle facoltà dello spirito, e l'esercizio di tutte le sue forze. Ogni deficienza poi per lo ben essere dello stato attuale è il voto e il bisogno, che di fatto altro non è, che la distanza dell'oggetto al desiderio.

La natura dello spirito umano è l'attività. Esso è fatto per sentire ed oprare. Quando non ha sensazioni, non idee, non desiderii, cade nel torpore e nella noia, ch'è, per dir così, la morte dello spirito, la mancanza dell'esistenza. Cotesta stupidità si è la condizione di tutti gli animali che popolano la terra: ma non già dell'uomo. Perciocchè non può meritare il nome di uomo quell'orrido bestione che, ignudo e solo, dai suoi peli e capelli ricoverto, armato di lungo bastone, corre per i boschi, dando fuora orridi muggiti, ed additando allo stupido ed insensato volto il profondo torpore dell'animo. Il selvaggio si può dire l'abbozzo dell'uomo. Essendo adunque la natura dello spirito umano quella di oprar sempre, e quanto son più grandi gli spiriti, tanto più attivi, d'occupazione maggiore avendo di mestieri, quindi addiviene che, avendo soddisfatto a'suoi presenti bisogni, e conseguito i suoi fini in quell'attual posizione, non ha più motivo di oprare. Onde per non languir nel torpore, ei conviene cangiar di stato, cercar nuova maniera d'essere, scovrire altri scopi, crearsi nuovi bisogni. È questa pur altra

sociale (§ 187); così egli è evidente che quella *direzione* reciproca delle azioni degli individui sociali al maggior utile di ognuno, la quale forma il requisito *essenziale di fatto* della società (§ 197),

ragione del continuo cangiamento dello spirito umano. Ed ecco come la natura ci ha dato un bisogno di continui bisogni: ed ecco la ragione, per cui è l'uomo fatto per viver in società.

Nella società può l'uomo solo a tanti suoi bisogni soddisfare, nella società si può soltanto quei bisogni formare che sono necessarii a mantener sempre viva l'attività del suo spirito, e procurarsi nuove sensazioni, senza delle quali cessa le sua morale esistenza, e la felicità che dal sentimento nasce della propria energica esistenza, cioè della virtù, la società è un mezzo a soddisfare i nostri fattizii bisogni, ed è per sè stesso il più pressante bisogno dell'uomo. Le mani insiem congiunte di tutti i cittadini possono soltanto amministrare i mezzi atti a soddisfare i nostri fattizii bisogni. Da tanti e sì diversi intralciati rapporti co'nostri simili germogliando sempre nuove sensazioni, idee e bisogni, si sviluppa e raffina lo spirito, e la sensibilità all'ultima delicatezza vien condotta. Quando l'uomo solitario è sufficiente a sè stesso, quando da sè medesimo a' suoi bisogni potrà supplire, convien che sia o senza alcuna notizia delle cose, e che le sue potenze morali sien sommerse sotto la mole del corpo, ed in conseguenza e' sia più bruto che uomo, ovvero che avendo una raffinata sensibilità sia servito dal ministro d'un nume, il quale gli appresti ciò che gli bisogna, o che sia un nume stesso il qual in sè tutto rinchiuda e possegga.

Il principio dunque che l'uomo spinse alla società, è cotesta modificabile e perfettibile sua natura, o sia l'attiva natura del suo spirito. Il bisogno non è che la cagione immediata e secondaria che dalla prima dipende. E quindi tutt'i bisogni fattizii son naturali del pari che i primi. Perciocchè son proporzionati tutti all'attuali e successive modificazioni dello spirito nostro dalla natura a continui cangiamenti disposto.

Nell'uomo osserviamo due cose, moto e senso: quindi distinguiamo in esso ciò che si muove, e ciò che sente, corpo e spirito. Perlocchè i bisogni di cotesto composto sono anch'essi o fisici, o morali, o misti. Poichè o son bisogni del corpo, ovvero dello spirito, o dell'uno o dell'altro.

La società non è necessaria soltanto per soddisfare a' fisici bisogni. Ma ella è ordinata eziandio dalla natura per ottenere una morale comunione degli animi nostri. Nello spirito umano vi son de' voti così grandi, che non possono riempiere le sole nostre idee e le proprie operazioni ed interne forze. Ei sente talora in modo la sua debolezza e mancanza, che i piaceri dell'interno sentimento non la riparano e rinfrancano. Come il corpo ristora la perdita delle sue forze col cibarsi delle particelle de' corpi analoghi, così del pari gli spiriti nostri, partecipando dell'idee e degli affetti degli esseri loro simili, riprendono vigore procurandosi così la necessaria quantità de' piaceri per la di loro felice esistenza. Quindi la società morale è così all'uomo necessaria, come il vitto e l'altre cose, senza le quali non si può menar la vita.

sarà resa assolutamente *necessaria* dalle leggi *morali* della stessa natura, cioè *doverosa* e giusta.

§ 199. *Eguali* sono i diritti di ognuno che passa in società (§ 10, 11, 190).

Per la qual cosa quando eziandio abbondasse l'uomo degli agi e di tutte le comodità della vita, sarebbe altresì da un interno pendio a cotesta società morale sospinto per comunicare altrui le sue proprie idee e sentimenti che si perfezionano, e nuovo vigor acquistano col parteciparli agli altri. E ciò per ciascuno si osserva, quando cade nello stato di tristezza, cioè nel sentimento della morale e fisica debolezza. La compagnia allora è l'unico sollievo. Un solitario, che per più anni viva in una remota campagna, quali improvvisi movimenti di piacere non prova al solo aspetto di un uomo che se gli offra davanti?

Lo stessa figura, il medesimo aspetto degli esseri nostri simili ci riempie lo spirito ed alimenta la fantasia, e sovrattutto quando la bellezza ne animi il volto e n'avvivi la presenza. Tra' morali bisogni quello della bellezza si è l'uno, e forse più sensibile che ogni altro. Degl' interni nostri sensi il migliore e il più divino è quello dell'ordine e dell'armonia, per mezzo del quale naturalmente distinguiamo le cose che hanno tra loro una certa convenevolezza, un ordine e simmetria, da quelle nelle quali certa difformità, una tal dissonanza e disordine ravvisiamo. Quindi facci di mestieri di un alimento di così fatto senso: se egli è pur vero che la natura domandi, che tutte le nostre facoltà vengano esercitate. Ond'è che sorge in noi il nobile desiderio di quelle impressioni che eccitano cotesta bellezza, armonia e compostezza nello spirito. Quando il soave lume della bellezza e dell'armonia che muove o da vago viso, ovvero da un'opera di gusto, come da una dipintura di Raffaello, o da una statua di Michelangelo, o da una musica del nostro Pergolese, quando, dico, quella beatificante luce penetra lo spirito e lo sparge de' suoi celesti raggi, par che in esso diffondasi da per tutto l'ordine e l'aggiustatezza nelle idee e ne' sentimenti, le belle impressioni vi son da per ogni parte segnate, e il cuor ne risente un dolce consolante divino piacere. Quindi la morale società degli altri uomini e sovrattutto quella del bel sesso, eziandio senza considerar il fisico bisogno, è da per sè stessa necessaria, ed ordinata dalla natura medesima.

Per non trarre più a lungo il presente discorso non annovero i tanti e sì diversi bisogni morali, che non si possono soddisfare che nella sol società, la quale nell'istesso tempo li fa nascere e li estingue insieme. Il piacere della gloria e della pubblica stima, il sentimento dell'eccellenza su degli altri o nel valore, o nell'arti, o nelle scienze, o nella giustizia, o nel comando, la pietà, la divina compiacenza dell'esser benefico e somiglianti, son tutti morali bisogni dello spirito, che nella società vengono sviluppati e soddisfatti. Acciocchè l'uomo sia pur quegli che la natura ha voluto che sia, per tener quel posto che dee nell'universo occupare, affinchè le facoltà dategli dalla natura, sien dispiegate tutte e pervengano agli scopi dalla gran madre designati, adempia le funzioni concatenate nel grand' ordine del tutto, ei si conviene, che sbocchino tutti gli anzidetti bisogni, e vengano ripieni.

Dunque non evvi ragione alcuna *assoluta*, per la quale un membro sociale possa pretendere giustamente una *maggior porzione* di soccorsi, di ben essere, di deferenza e di soggezione che qualunque altro.

§ 200. Dunque *soltanto* la compossibile *massima* felicità di ognuno con quella di ogni altro può essere lo *scopo* propostosi dalle leggi morali di natura nello stato sociale. Precisione importante della quale in progresso rileverassi il valore.

CAPO VI.

Quadro della società naturale dedotto dalle precedenti riflessioni.

§ 201. Un numero sufficiente d'uomini posti in una mutua comunicazione, nella quale ognun di loro non solo si astenga dall'attentare alla vita, alla proprietà, e al legittimo esercizio della libertà d'ogni altro, ma eziandio in virtù de'soccorsi prestati, ricevuti, e in varia guisa riflettuti e moltiplicati ritrovi *sostentamento*, *sicurezza*, *cultura*, e in una parola il proprio ben essere, cooperando all'altrui, ecco il *modello* della società d'eguali, e quegli *essenziali* (§ 197) e *giusti* (§ 200) caratteri di lei che sono l'oggetto importante delle tendenze dell'uomo e della di lui destinazione naturale (*).

Ma i fisici bisogni eziandio trascinarono gli uomini nella società, ed i medesimi ve gl'incepparono. Se grand'è la forza del corpo sullo spirito, se questo sente, pensa e vuole secondo la temperatura della macchina, secondo la velocità de' fluidi, la delicatezza, l'ordine delle fibre, altrettanta e non minore è la potenza della sensibilità sulla nostra macchina, la quale vien modificata ed abituata a tenor delle sensazioni. Quindi deriva che lo sviluppo e la delicatezza che acquista lo spirito, produce quasi infiniti fisici bisogni, siccome vicendevolmente servon essi a raffinare lo spirito. Tosto che l'uomo uscì dalla linea de' bruti ed incominciò in lui a destarsi la mente, sursero i bisogni di avere un migliore albergo, di vestirsi, di procurarsi un più sano cibo.

Ma fa di mestieri distinguere que' bisogni che precederono la società, i quali nacquero dallo sviluppo dell'uomo derivato dall'esterne e fisiche circostanze, che menò seco la gran catena fatale degli avvenimenti della natura, e quei bisogni, i quali generò la nata società. I primi formarono i sociali legami. I secondi li strinsero più, e indissolubili li resero.

(*) Gli uomini, nello stato selvaggio, son forniti di gradi diversi di forza individuale. Comechè la ineguaglianza non sia allor quanta ella si dimostra poi nelle società già stabilito, è nondimeno sensibile assai: che che ne dica il celebre autore delle cagioni dell'inegua-

§ 202. Impieghiamo qui l'analisi per un momento, per accennare, almen di volo, quale sia la *costituzione* di questa società, quali diritti e doveri ne nascano, per intendere precisa-

glianza degli uomini. Quella differenza che osservasi tuttora nelle razze degli altri animali, per qual ragione non vi sarebbe negli uomini eziandio? E quanto un cavallo, un toro non differisce dall'altro cavallo, dall'altro toro? l'aria non è da per tutto ugualmente salubre, l'ardore del cielo non anima collo stesso calore in ogni clima, il nutrimento non è per ogni parte nè così fertile, nè così buono. Come mai dunque gli animali tutti sarebbero ovunque vigorosi, sensibili, ardenti e sagaci del pari?

Non è da credere che in quella primitiva età degli uomini, le facoltà morali fossero state così nel corpo sepolte, ch' elle non avessero uomo da uom distinto. Cotesta differenza traluce ne' bruti stessi. Vi ha delle terre che producono de' cavalli più generosi degli altri. E tra gli animali della stessa specie tale è di intelligenza maggiore, laddove tale altro è interamente stupido. Or negli uomini, ne' quali anche nello stato selvaggio le facoltà morali sono di gran lunga maggiori di quelle degli animali bruti, forza è che così fatta ineguaglianza vie più si osservi; per la quale un uomo sovente, non che di uno, ma di molti è più forte per ingegno, per cuore e per corporal valore.

Oltre le divisate forze ve n' ha ancora dell' altre, altresì morali. E son coteste più efficaci e più potenti assai dell' anzidette, potendosi esse, in vero, dire il gran principio motore, non che degl'individui, ma delle società, delle nazioni e dell'intera umana specie. Come la sensibilità si raffinò, aguzzossi, s'estese nell'uomo, ei cominciò a strascinar con sè la catena de' suoi nuovi fattizi bisogni, le sensazioni si cangiarono in idee ed opinioni, le quali divennero le sue tiranne, e secondo queste costantemente adoperando, l'abitudine divenne la gravità morale, per cui lo spirito quasi deve sopra certi oggetti necessariamente piombare. L'indipendenza che dagli erranti Sciti attaccata a' carri errava con essoloro insieme, come si arrestaron essi in un luogo, scelsero una patria, si avvezzarono ad un certo stabile modo di vivere, conobbero nuovi bisogni, crearonsi delle opinioni, l'indipendenza anch' essa da que' nuovi legami inceppata rimase.

L' opinioni, che ne prestano l'aspetto delle cose sovente assai diverso di quello che realmente sia, maravigliosi effetti adoperano sovra l'animo umano. Esse immaginar ne fanno degli esseri o che non sono, o che non han pur quel potere e quelle proprietà delle quali noi li rivestiamo. Le opinioni religiose, le quali ci rappresentano da per tutto gli dei che avvalorarono la spada, giustificarono i dritti, ispirarono le lingue di alcuni mortali, son quelle che hanno sugli uomini un'influenza maggiore. A queste sono molto d' appresso le politiche opinioni, le quali formano l' apoteosi di alcuni mortali, e per l' opposto ispirano col' avvilimento del restante.

Più che i bisogni, l'idea de' nostri bisogni, l'opinione che la nostra felicità sia nelle mani di taluni e nella combinazione di certe circostanze riposta, è quella che signoreggia gli spiriti.

415744

mente che cosa sia un *delitto* in tale stato, e per iscoprire la *genesi* del diritto penale, se è possibile, ed il *modo* di questa generazione.

Ma più di tutte valevole si è la forza dell'abito, questa insuperabile inerzia morale, che l'esempio stabilisce, l'imitazione fortifica, corrobora l'uso.

Coteste morali forze più che le individuali hanno potere, e coloro che per una felice combinazione e per una destrezza d'ingegno a loro vantaggio maneggiarle seppero, stabilirono gl'imperi, o ne cangiarono l'antiche forme. La storia altro non è che la continua prova di una tal verità.

Ma i dritti degli uomini sono nel cuor di ciascuno scolpiti; l'idea di un ordine morale, la prima che s'intenda, per tutti si sente. La natura reclama ogni ora alla giustizia, e son sue voci quelle che implorano il soccorso di questa deità sovente sì poco rispettata dai mortali. Quel segreto orrore che mormora nel fondo del nostro seno, quando la violenza e l'ingiustizia ci fanno bagnar le mani nel sangue degli oppressi, quel dolce e soave dolore che proviamo alla vista di coloro che soffrono, quel piacere che ci consola quando gioviamo altrui, sono le voci del sentimento che c'inculca la virtù.

E quindi desta l'umana mente, la quale è dell'idea dell'ordine capace, una chiara e compiuta nozione della giustizia si forma. Ella intende che la natura avendo la specie umana prodotta, ne vuole ben anche la conservazione e la sussistenza. Onde ciascuno che ci è, per questo medesimo ch'ei ci è, ha'l dritto di esserci. E per tal vicendevole e comune dritto, alcun non può gli altri dell'esistenza e di quelle facoltà le quali all'esistenza sono aggiunte, in conto veruno privare. Or cotesta catena di dritti e di obbligazioni si è pur l'ordine morale, ed è la giustizia che più distesamente a suo luogo dispiega Romagnosi.

Come dunque i fatti colle idee della nostra mente, coi sentimenti del cuore possono mai andar d'accordo? La storia, che ugualmente legge il mediocre e l'uomo profondo, sovente per uno è fonte di errori, mentre l'altro le gran verità n'attigne. La forza forma gli Stati, li muta spesso la forza, ma li conserva solo la giustizia. Passano gli scettri, è vero, sempre nelle più poderose mani, ma la forza cangiasi in dritto e la violenza rientra nell'ordine, senza di che una forza verrebbe continuamente dall'altra distrutta, come un'onda dall'altra immediatamente vien rotta. Se dopo la conquista o l'usurpazione durasse tuttavia lo stato di violenza e di guerra, di azione e di reazione, l'una di queste cose convien che di necessità ne avverrebbe, o il totale sterminio del popolo soggiogato, o la distruzione del conquistatore, o l'uno e l'altro. Deve dunque seguire un accordo, una convenzione; in somma certo ordine e giustizia di cui l'oggetto si è 'l bene e la conservazione del governo e del popolo. Ben anche una società di ladroni (dice Platone) conservar non si può senza un'ombra di giustizia, senza un certo ordine e regolamento. Che se niun riguardo abbiasi alla conservazione ed al bene della soggiogata nazione, se la sua volontà si farà per sempre tacere, questa continua, lenta e palliata violenza menerà presto o

§ 203. Se attentamente vi riflettiamo, tosto ci avvediamo non essere questa unione di parti collegate e civilmente *dipendenti*, ma bensì una semplice associazione di molte parti simili avvicinate fra di loro, del tutto *eguali ed indipendenti*.

tardi al distruggimento della nazione, quale è per l'appunto il necessario fine degli asiatici governi.

Egli è pur vero che l'ordine sociale è più o meno perfetto, come più o meno agl' immutabili rapporti della natura sia conforme. Ma indubitata cosa si è, che alla violenza, che stabilisce gl' imperi, per le eterne leggi dell' universo debba l' ordine e la giustizia succedere, acciocchè le società si possano conservare. E la forza e la violenza entrano ben anco nel piano dell' ordine universale, e sono come le dissonanze della musica, le quali non meno servono all' armonia, delle consonanze stesse.

Se v' ha dunque un ordine morale più o men perfetto, secondo che meno o più la violenza v' ha parte, secondo che più o meno v' è libera la pubblica volontà, vi sono dunque dei dritti de'quali la catena forma l' ordine sociale. Ma donde cotesti dritti prendono origine? sono uguali in tutti gli uomini, sì nello stato selvaggio come nel civile? qual ne dev' essere la misura? Ecco elevarsi un nembo di dubbi che non so se mai potranno dileguare i nostri deboli lumi.

Aristotele, nel principio dell'Etica a Nicomaco, affermò, ma non senza dubbio, che la giustizia non già nasca dalla natura, ma ben dalla legge, cioè dalle sociali convenzioni. L' autore del *Contratto sociale*, senza dubbio alcuno, pronunciò che obbligazioni e diritti sorgono tutti dal patto sociale. Ma per qual ragione deesi cotesto patto osservare? Qual è il principio che obbliga l' uomo alla promessa ed alla fede, se non siavi dovere, dritto e giustizia alle sociali convenzioni precedente?

E questo solenne patto è stato mai dagli uomini formato? Ed in qual tempo ed in qual epoca delle società? La sua formazione fuori di ogni dubbio ha preceduto quel periodo dello sviluppo della ragione senza del quale non si hanno le generali idee di convenzione e d'uguaglianza. E la storia, che collo sviluppo della ragione presso d' ogni popolo ebbe principio, di sì fatte sociali convenzioni non fa parola.

Gian-Giacomo, nel discorso sull' origine dell' ineguaglianza degli uomini, credè che allo stabilimento della proprietà e dell' agricoltura venne dietro cotesto patto. Avvegnachè i possessori delle terre si unirono contro gl'invasori non possidenti, e stabilirono tra loro le sociali convenzioni. Ma questo tal patto sarebbe stato di un ordine, di una parte soltanto, non già dell' intera società. Come adunque poteva essere la base del viver civile, il fondamento di tutte le sociali obbligazioni e dritti, il sostegno della civile uguaglianza? I non possidenti, cioè a dire i molti, non potevano aver parte in un contratto di simile natura. Perciocchè, come dice altrove l'istesso Gian-Giacomo, niuno in un patto conviene che niuno suo vantaggio ma il solo suo danno rinchiuda.

Che se vogliasi poi supporre che tacito fu tal patto, io ben volen-

§ 204. Quindi lo scambievole soccorrimento di ogni individuo non deriva da una *sommessione* od uniformità alla volontà di un tutto, o di un solo, ma bensì dalla semplice *volontà* di ognuno,

tieri in ciò sono con lui d'accordo. Ogni società è unione, ogni unione è convenire in certi punti, ogni convenzione in una medesima cosa è un patto. Ma coteste tacite convenzioni non vennero regolate da positivi fatti, ma da precedente norma della natura, che, avendo gli uomini formati per vivere insieme, cioè per convenire in certi comuni punti, ha ben anche il modo, l'inalterabile forma di tale convenzione prescritto. Cotesta precedente norma è la vera base d'ogni legge e sociale convenzione.

Prima della formazione di ogni città, esisteva la generale società dell'umana specie. Niuna cosa con più sublimità e verità insieme fu da Platone detta, e ripetuta da Cicerone, fido ed eloquente espositore delle platoniche sentenze, che v'abbia una generale comunione dell'uman genere, la quale forma una vasta e sola famiglia, una generale città di tutta la terra. Di fatti gli uomini debbonsi considerare come le parti di un tutto, che tendono sempre a stringersi viepiù tra loro. E le città altro non sono che l'avvicinamento maggiore di alcune di queste parti, che si uniscono ad altre, non potendosi elle stringere a tutte.

Che se pur un tempo, come le varie società e nazioni d'Europa son ora così unite tra loro per non separabili interessi e costumi, che formano quasi un popolo solo, avvenga del pari che l'America, l'Asia e l'Africa sien di stretti rapporti coll'Europa congiunte; saranno forse allora le gran mire della natura secondate; avremo l'universal società dell'uman genere, non già solo rozza ed imperfetta, ma ben colta e compiuta; e ritrarremo così tutt'i vantaggi che, avvicinando gli uomini tra loro, n'hanno le società recati, senza i mali che nascono da' nazionali pregiudizi. E se questa perfezione non sarà giammai la sorte degli uomini, deve esser almeno il desiderio de' buoni.

Ritornando adunque sul nostro assunto, prima delle particolari esisteva la generale società degli uomini, ed in conseguenza una formola ed una legge di questa società regolatrice. Perciocchè la natura che ha gli uomini sulla terra prodotti, ne vuole ben anche la conservazione. L'idea di creazione quella di conservazione in sè racchiude. Qual sarebbe l'artefice che produce un'opera di cui non ne brami la conservazione?

Or se ciascuno, alle sue voglie lasciando libero corso, a suo talento si valesse pur delle forze sì dell'animo che del corpo, fra poco dalla vicendevole e necessaria collisione rimarrebbesi estinta la razza degli uomini.

Oltre ciò, essendo ogni uomo da per sè infermo e debole, insufficiente a sè stesso, bisognoso degli altri; se l'uno non porgesse all'altr'uom soccorso, dalla folta schiera de'mali ne verrebbe o poco a poco spenta sulla terra la sua razza. L'umana specie, come sopra si è detto, è un sol tutto, di cui ciascun uomo è parte che esser non può felice e perfetta senza la integrazione.

Dovendo perciò ciascun uomo per esistere, e tale che dalla natura

preso *singolarmente*, di fare il suo miglior bene facendo lo altrui, in vista dei rapporti *necessarii* delle cose (§ 197).

Questa situazione di cose ci offre bensì questa società armoniz-

venne formato, conservar le sue proprietà e potenze, e valersi di quelle, senza invadere le sacre proprietà degli altri, ha i suoi prefiniti dritti, che per l'appunto sono coteste sue facoltà, dal solo oggetto della conservazione comune dell'umanità nell'oprar limitate; e dovendo inoltre dar ben anche agli altri soccorso, tai doveri, sì fatte obbligazioni gli vengono prescritti dalla natura, conservatrice di tutto ciò ch' è stato per lei prodotto. Questa catena di dritti e di obbligazioni è per l'appunto quella legge che del pari è antica, che l'esistenza degli uomini sulla terra: e le sociali convenzioni esser debbono le modificazioni e le applicazioni di sì fatta comune universale legge: e laddove elle se ne dipartano, sono violenze e non leggi, son delitti e non fonti d'obbligazioni, come l'eloquentissimo filosofo Platone dimostra nel Minos e ne' libri della repubblica, e Cicerone conferma in que' delle Leggi.

Che se per taluno si apponga: che le selvagge nazioni non abbiano affatto idea della giustizia, e che sì fatte nozioni vengano soltanto nelle colte società dispiegate, e però ella sia l'opra dell'uomo, non della natura; noi gli risponderemo ch' esistevano le leggi del moto dei corpi celesti ben anche nel tempo che non erano dagli uomini conosciute: gli risponderemo inoltre che, essendo l'uomo composto di un corpo vegetante, di un principio senziente e di una forza ragionatrice, per quanto, egli vegeta soltanto, alle leggi de' vegetabili, per quanto sente, a quelle degli esseri senzienti, per quanto ragiona, a quelle degli esseri pensanti è soggetto. Comechè adunque vogliasi accordare che in tal punto di rozzezza si trovino per accidente talora gli uomini, che sieno del tutto privi dell'idee dell'ordine morale, nè il rischiari affatto il lume della ragione; essendo allora nella classe degli esseri senzienti, come i bruti sono, dalle leggi del senso vengono, come questi, guidati. Quando però vien in essoloro desta la divina face della ragione, sollevandosi nel piano superiore, vengono sottoposti alle leggi dell'ordine morale. La società sviluppa le inceppate potenze dell'anima: che se queste mai potessero esser poste in movimento senza d'una stretta approssimazione degli uomini tra loro, si conoscerebbe allora la legge intellettuale; e gli uomini nell'universale città della natura, adempirebbero a' vicendevoli doveri dell'umanità.

Ma nello stato selvaggio degli uomini, se alla giustizia manca la guida di una sviluppata ragione, viene in concorso il sentimento. La natura alla mente dell'uomo appalesa la giustizia, per mezzo dell'idee dell'ordine; e al cuore, per la via delle diffusive passioni, della pietà, della benevolenza verso degli esseri a sè simili, e per mezzo di un morale senso di convenienza, che all'aspetto del disordine commesso, prova gli acuti stimoli del pentimento. L'uomo che non sia traviato dall'errore e dall'inganno, è giusto, come si è detto di sopra, prima di ragionare sulla giustizia. Il fonte adunque delle obbligazioni tutte e de' diritti degli uomini è questa precedente legge alla formazione stessa delle società; e le sociali convenzioni, o tacite od espresse, prendono da quella norma e ragione.

zata, e diretta da *leggi* naturali, e superiori dell'ordine morale di natura; ma siccome tali leggi non furono dedotte in *patto* espresso, nè notificate mercè di un tal patto agli indivi-

Esaminiamo ora i diritti degli uomini nello stato della prima universale società dell'uman genere, e secondo la direzione di questa primitiva legge. Quali son essi? sono i medesimi ed uguali in tutti? Egli è fuor di dubbio che le facoltà, così fisiche come morali, sieno le stesse in tutti. Ogni uomo ha la forza di sentire e di ragionare, la volontà, la facoltà di muovere e di dirigere le sue membra. Ma è fuor di dubbio ancora che si fatte facoltà, ben anche nello stato alla formazion delle società precedente, sien di valor diverso ne'varii individui, come si è detto di sopra. Or ciascun uomo ha pari dritto di conservare e di adoperare queste naturali facoltà secondo la limitazione dalla natura posta, cioè a dire in guisa che non vengano invase l'altrui facoltà, e quelle distrutte o lese, onde il suo gran fine s'adempia dell'universal conservazione e felicità della specie. Aristotele ed un contadino, Agamennone e Tersite, hanno dritto uguale in conservare la loro vita, in adoperare le loro facoltà di pensare, di volere, e nell'usar le forze del corpo.

Ma coteste facoltà dell'animo e del corpo disuguali essendo tra gli uomini, ed essendo inoltre i dritti le facoltà di adoperare queste naturali potenze secondo la loro energia, per quanto però non offendano l'altrui proprietà, par che segua da ciò che disuguali pur sieno i dritti degli uomini.

Per isciogliere adunque un cotal nodo, si conviene distinguere i dritti che risguardano le intrinseche e personali facoltà, delle quali il soggetto sia la medesima nostra persona, e gli altri che rimirano oggetti posti fuori di noi, che chiameremo estrinseci dritti, e con voce di scuola, transeunti. Il dritto di conservare la propria persona, quello di pensare, di volere, di usar le sue membra si appartiene all'ordine primo. De' secondi poi il soggetto o sono le cose, o le persone. Sulle cose poste al di fuori di noi, cioè sulla terra e suoi prodotti, e su'bruti animali hanno gli uomini tutti diritto. Perocchè, volendo la natura la conservazion di ciascun uomo, ne vuole in conseguenza i mezzi, che son per l'appunto i prodotti della terra, necessarii così al sostenimento nostro. Ed ella vuole altresì che 'l piano degli esseri più perfetti conservisi ben anche col distruggimento dell'inferiore.

Quindi, avendo la natura posto ciascun di noi sulla terra, ed avendoci concesse le fisiche forze, le quali operano su di questo suolo, nel quale ci ha come piantati, è manifesta cosa che sia il medesimo il soggetto delle nostre forze, ed il teatro delle nostre azioni. E poichè il soggetto esser dee proporzionato ognora alle forze operatrici ed alle azioni loro, di questo comune suolo può tanto occupar ciascuno, quante sono le forze operanti, cioè la sua industria, il suo travaglio; sempre però colla debita limitazione e conservazione degli altri: dovendo essere la misura de' dritti, così l'estensione dell'energia delle nostre facoltà, come ben anche la conservazione degli altri individui. Ecco adunque dimostrata l'ineguaglianza dei dritti della proprietà.

Ma che diremo mai delle persone? Nello stato della sola legge di

dui della **colleganza**, così non possono riguardarsi come *convenzionali*.

Se però **queste** leggi debbonsi osservare dagli individui stessi,

natura ha l'uom sull'uomo dritto alcuno? Ecco la più intricata e malagevole ricerca che siasi mai fatta nelle scienze morali.

I Greci adottarono un principio di dritto politico, da cui deriva la natural soggezione degli uomini. Platone ed Aristotele, che dal suo maestro attinse le più illustri teorie politiche e morali, moderandone i metafisici eccessi, furono d'avviso che altri nascessero per governare, ed altri per ubbidire; che coloro i quali sovrastano per ingegno e per dirittura di cuore, sian nati al governo; i robusti poi, ma stupidi, più atti all'esecuzione che alla direzione, destinati vengano dalla natura stessa all'ubbidienza: dovendo però l'ubbidienza e 'l comando esser del pari diretti al comun vantaggio. E in sì fatto modo ragionarono. Il governo altro non è che regolamento e direzione. Il dirigere è l'opra della ragione, che mena per i proprii mezzi l'azione al suo fine. È proprio adunque e natural della mente il governare altrui. Quindi come la direzione del corpo è dell'animo, degli affetti è della ragione; come il regolamento dell'universo è della mente eterna; così del pari il governo degl'ignoranti, che son più corpo che spirito, è per natura dei savii. La città da Platone e da Aristotele in tutte le cose all'uomo solo si paragona, e l'uomo alla città.

Ed in conferma dell'anzidetto suo principio Aristotele si vale, non solo degli esempi tratti dalle relazioni delle varie parti dell'uomo come individuo, ma ben anche degli esempi tratti dalle relazioni dell'uomo agli altri esseri. L'uomo, secondo il suo avviso, come essere più perfetto, signoreggia per sua natura a' bruti; il padre, qual più savio, governa i figli; il marito, come più virtuoso, è di guida alla moglie. Ed in cotesti esempi per lui arrecati le diverse forme de' governi ravvisa. Nell'impero che l'animo su 'l corpo, e l'uomo sui bruti esercita, il dispotico; in quello che la mente sui proprii affetti, e 'l padre sui figli dispiega, il regal governo; nella direzione che ha il marito della moglie, la forma del vivere civile e libero riconosce il nostro filosofo.

Speciosa nel vero sì fatta dottrina rassembra; ma se verrà seriamente ponderata, vedrassi che mena agli assurdi. Se per natura coloro che sono più savii han diritto sugl'ignoranti, per far valere tal dritto potranno la forza adoperare, minacciando col coltello alla mano d'immergerlo nel seno di coloro che ricusassero di ricevere consiglio e vantaggio; e quindi il fatale e funesto dritto di conquista autorizzato ne viene. Nè Aristotele è molto lungi dall'inferire una tal conseguenza.

D'avvantaggio, gli esempii da Aristotele, da Platone e dal suo fido espositore Cicerone arrecati non combaciano al fatto. L'animo e 'l corpo fanno un solo tutto, e quindi il diritto di governare e l'obbligazione di ubbidire ritrovansi nel medesimo soggetto. La mente regolatrice del mondo ha rapporto cogli esseri da lei prodotti ben differenti in tutto da quelli di uomo ad uomo. Nè più vale l'altro esempio dell'impero del padre sul figlio, siccome riflette il Loke. Tra uomo ed uomo non vi passano quelle relazioni che vi sono tra padre e figlio: manca tra co-

debbono a loro essere *note*. Dunque dovranno conoscersi mercè l'uso della ragione *sola* di ognuno. Quindi per tal motivo si possono denominare *leggi razionali* di natura.

loro il fortissimo legame del naturale affetto che stringe il padre al figlio, e mitiga qualsiasi dritto ed autorità. Oltrechè, piuttosto che impero, dalla natura al padre accordato sul figlio, obbligazione a lui imposta rassembra di procurare in tutto qualsiasi vantaggio alla propria prole. Gli argomenti di analogia son pericolosi assai: non combaciando le circostanze tutte, sono erronee le conseguenze.

Un sentimento del tutto opposto al divisato, venne sostenuto dall'immortale Giovanni Loke in prima, di poi dal celebre Gian-Giacomo Rousseau, e da tant'altri che hanno soscritto al parer di cotesti savii. Nello stato primitivo, secondo l'avviso di costoro, sono gli uomini tutti eguali: avendo la natura medesima le stesse proprietà, sono esseri tutt'indipendenti, se non per quanto i vicendevoli bisogni mantengono una vicendevole dipendenza; ma l'un sopra l'altro non vanta dritto o qualsiasi autorità.

Ma se malagevole è la risoluzione di tal controversia nello stato primiero degli uomini, non men difficile è definirla nella società. I dritti dell'esistenza, della conservazione, che noi diciamo personali, nella società ben anche son uguali in tutti. Di ciò non si può muovere dubbio alcuno. Qual anima dura non freme di orrore leggendo ne' codici delle barbare nazioni, che la testa del semplice cittadino, di nessuna dignità insignito, era posta a vil prezzo ed assai di lunga minore di quello assegnato alla testa del nobile, del barone, del milite, del vescovo? Ma per rapporto agli estrinseci dritti, che riguardano le prerogative e l'autorità degli uomini che vengono in società, che mai conviene stabilire? Per dar lume alla quistione che abbiamo tra le mani, conviene brevemente fissare i principii d'ogni società.

Gli uomini, formando delle società, mettono in comune la forza, la volontà, il consiglio, i dritti; onde ne nasce quell' unione e centro che compone la città; cioè la pubblica forza, la pubblica volontà, il pubblico consiglio, i dritti della sovranità (*a*).

(*a*) Ogn' individuo tanto in comune de' suoi dritti e della sua volontà conferisce, tanto ne ritiene per sè, quanto sia necessario all'unione sociale, a formare la pubblica forza e la pubblica volontà che appunto è la legge, e quanto alla sua privata conservazione e felicità gli serva. Dà il meno possibile per tale oggetto, ritiene il più possibile della nativa indipendenza. Platone, volendo dar l'idea della più perfetta civile unione, una repubblica immaginò, nella quale i cittadini mettessero in comune tutt'i loro dritti e facoltà. Ma non solo Aristotele, che meglio a' fatti umani le speculazioni adattò, ma ben anche ei medesimo s'avvide ne' dialoghi delle leggi, che impossibile fosse cotesta perfetta concentrazione, come quella che la proprietà distrugge, e l'individual natura di ciascuno. Quindi i politici più savii adottarono il sistema, che debba ogni cittadino conservare il più che sia possibile i dritti di proprietà, e tanto solo cederne, quanto bisogni per formare la pubblica e centrale forza.

§ 205. Quest' aggregazione però è realmente *distinta* da ogni altra, e forma un *tutto collettivo* diverso della dispersione di quegl' individui solitarii che vivono nella selvaggia insocialità.

Or conferendo ciascun cittadino nel comune centro i proprii dritti e forze, ugual non è ciò che per ciascuno nella massa comune si reca. I più ricchi possessori con dazii conferiscono di più nel pubblico erario; i savii coi consigli nel Senato; i capi degli eserciti col valore contribuiscono più alla sicurezza comune. Or giusto non è che coloro che più apportano in una società, ne ritraggano al par degli altri. Con ragione presso Omero si duole di ciò Achille:

Il forte al vile nell' onor si agguaglia.

Donde par che inferire si debba che i più savii ed i più virtuosi ed i più ricchi debbono avere dritti maggiori. E, secondo che Aristotele diceva, alla giustizia distributiva la proporzion geometrica si compete, la quale gli onori accorda in proporzion del merito: laddove l'aritmetica, cioè la ragion d'uguaglianza, ne' commerci soltanto ha luogo, nei quali l' un riceve quanto ei dà.

La giustizia, ei dice, è l'uguaglianza, la partecipazione uguale delle cose comuni; e 'l dritto (*dicæon*) è l' uguale, cioè a dire, la facoltà di prender l' uguale parte di quelle cose che nella città sono. Ma questo dritto, ossia uguale parte, non compete che agli uguali.

Tra pari per natura esiste l' uguaglianza, e non già tra disuguali. Avvegnachè le azioni solo degli esseri che son tra loro pari, sieno uguali per natura. Nè son altro i dritti che le facoltà di oprare, e però sono tra gli uguali i dritti pari. Quindi al comando non han pari dritto se non gli uguali. Ma non sono però tali tutti coloro che abitano la città medesima e godono la libertà stessa, come non sono disuguali coloro che, per ricchezze, differiscono tra loro, secondo l' avviso degli ordinatori degli oligarchici governi, ne' quali i più ricchi tengono lo Stato. La vera uguaglianza e disparità della sola virtù deesi stimare.

Perciocchè, continua a dire il medesimo gran politico, come pari dritto a reggere la nave hanno i piloti nell' arte loro uguali, così, nel reggimento delle società, i pari nella virtù hanno pari dritti; dovendo l' azione per natura esser la propria e conveniente all'effetto che deve produrre. La città venne dagli uomini formata per la loro felicità, e ciò importa non solo per vivere più sicuri e con più ágio, ma ben anche più virtuosamente. Per menar dunque a tal fine il politico corpo, perchè la città sia alla virtù guidata, opera è questa de' soli virtuosi che intendono e vogliono le cose giuste ed oneste, ed a quelle scorgere possono i loro concittadini. Tale è l'argomento di Aristotile (*a*).

(*a*) Lib. III, cap. 9. Rousseau, in poche parole, nel capo secondo del libro del *Contratto sociale*, attacca l' intero sistema d' Aristotele. Aristotele ha ragione, ei dice, d' affermare che v' ha degli uomini nati a servire. Ma ben ei prende l'effetto per la cagione. Gli uomini nati nella

Quest' aggregazione ha *uno stesso* comune scopo, cioè il miglior essere di tutti, che non può ottenersi che da un' *unità* di mire, di atti; insomma dalla uniforme ed universal convergenza di volontà e di azioni degli individui aggregati (§ 197).

Dunque, sotto degli accennati aspetti ha una vera *unità*.

§ 206. Per esprimere pertanto in poche parole che cosa sia

Ma le cariche e gli onori convien che fossero al merito proporzionate. I ricchi debbono aver dritto alle magistrature le quali abbisognano di fasto, e non già dove fa di mestieri, di consiglio o di virtù. E cotesto appunto fu l' errore in cui caddero gli ordinatori dell' aristocrazie di *censo*, ossia dell' oligarchie, dando quel luogo nel Senato a' primi per ricchezze, che doveasi a' primi per consiglio.

Si è ragionato, per quanto parmi, abbastanza sull' accordo de' fatti coi diritti, e sulla misura di questi. Ma quali sono i fatti? Quali sono stati gli uomini ne' diversi periodi della vita nella specie umana? Qual è stato il primo passo da loro segnato nel lungo cammino che hanno fatto sinora, e che resta a far eziandio? Furono gli uomini da prima quegli esseri dalla natura prodotti per distruggersi a vicenda, come quelli che nacquero da' denti del serpe che seminò Cadmo, secondo opinò Obbesio? Furono pacifici e buoni, dalla società indi corrotti, secondo l' avviso del filosofo di Ginevra? Furono sempre in società uniti, secondo l' istinto lor naturale; ed ebbero da principio, benchè imperfetto, l' esercizio delle loro proprietà, ed una costituzione di governo, in cui un prode capo era rivestito della forza esecutiva, un collegio di vecchi reggeva il pubblico consiglio, e l' intera adunanza del popolo dispiegava la pubblica volontà, secondo Ferguson? La sussistenza di questi sistemi ci viene provata dalla storia dell' umanità, dai fatti e non già dalle opinioni.

---

schiavitù amano persino le loro catene, ma questo stato è l'effetto della violenza; derivato, non già primitivo.

Aristotele distingue bene la servitù naturale e la fattizia, ossia legale, nel capo VI del libro de' *Politici*; anzichè l' una all' altra oppone. Percioechè per violenza talora il padrone obbedisce al servo per natura; cioè a dire, il saggio e il buono allo stolto e cattivo. Considerò ei dunque gli uomini nello stato primo e naturale, non già nel derivato e corrotto. La natura non dà pari facoltà morali agli uomini tutti. Ma Gian-Giacomo credè l' opposto. Adunque la questione si riduce sempre a quella prima che abbiamo di sopra trattato. « Sono gli uomini tutti « uguali per natura nelle facoltà morali? Per natura lo stupido Lap« ponese uguaglia l'ingegnoso Greco? Il temperamento ed il clima non « opera nulla, come piacque ad Elvezio, e tutto dall'educazione dipen« de? Sono irritabili del pari le fibre di un Cartaginese e di un uomo « nato in Siberia? Le sensazioni in costoro sono del pari celeri e vive? « Lo spirito, che dalle diverse sensazioni viene sviluppato, è celere nel « combinare e vivace in essi del pari? »

la costituzione di questa società, dir si può essere un' aggregazione, la quale considerata nel suo *interno*, cioè nelle relazioni da parte a parte, ha un avvicinamento e una colleganza, ma non *dipendenza* di membri, *concordia* ed uniformità, ma non *unità* vera di volontà.

Considerata poi nel suo *esterno*, e prendendone collettivamente le parti, ella è un certo tutto avente *unità* di scopo, e convergenza d'atti, di forze, di effetti.

§ 207. La società non si può concepire senza *uomini*, ma si possono concepire molti uomini senza società. Riflessione ovvia che guida alla semplice ed in sè stessa speculativa distinzione della *forma* della società, la quale per ora è il complesso de'rapporti derivanti dall'unione, dal *fondo* materiale di lei, che sono gli uomini che la compongono.

§ 208. Dall'aggregazione nascer debbono diverse *relazioni* che riportate ai termini su i quali si appoggiano, si riducono a *tre* specie, da cui è d'uopo che ne risultino altrettante di *diritti* e di *doveri* (§ 191).

I. Relazioni, diritti e doveri dell'*aggregato intero* verso ognuno degli individui.

II. Di *ognuno* di questi verso tutto l'aggregato.

III. Di ogni *singolare* verso ognun altro singolare.

Si potrebbe anche aggiungere dell' aggregato *intero* verso un altro aggregato, lochè costituisce il fondamento del diritto delle *genti* o delle nazioni. Quest'ultimo riesce estraneo a quest'opera, in cui m'è d'uopo addocchiare per un istante solo i rapporti *interni* del corpo sociale.

§ 209. Tutte queste specie di direzioni sono come tante forze *cospiranti* al bene di tutti (§ 197, 200, 201).

Dunque l'esistenza e felicità di ognuno interessa nello stesso tempo tutto l'aggregato ed ogni individuo in particolare, e così a vicenda quella dell'aggregato e di ogni singolar membro interessa ogni altro singolar individuo, e per ognuno di questi componenti diventa oggetto di *diritto* e di *dovere*.

§ 210. Quindi siccome l' uomo selvaggio porta seco in società tutti i diritti e doveri *assoluti* fondati sulla propria costituzione (§ 190), così ne risulterà una *somma* composta di detti primitivi diritti e doveri assoluti, modificati però socialmente (§ 191), e di tutti i diritti e doveri *relativi* o ipotetici poc'anzi annunziati risultanti dall'aggregazione.

§ 211. Pensando che vi sono diritti, i quali sono tali in chi gli ha, perchè *altri* è tenuto a prestare alla stessa persona qual-

che *uffizio*, vale a dire, fare qualche azione in di lui pro, o astenersi da qualche altra *in virtù* de' rapporti di *fatto* sopravvenuti allo stato primitivo dell'uomo, si forma l'idea del diritto *relativo* o ipotetico dal quale per correlazione necessaria si forma l'idea di *dovere* relativo od ipotetico, pensando cioè all'*obbligazione* che stringe l'altro di prestare lo stesso atto, o di astenersene in virtù de'medesimi *rapporti*.

Altrove ho accennato che cosa intenda io per diritto e *dovere* tanto in genere (§ 2, 4, 145) quanto *assoluto* (§ 190). Io mi farò sempre coscienza di definire i vocaboli da me usati.

§ 212. Ancora un'osservazione che non sarà forse del tutto superflua atteso il punto di vista sotto il quale ella presenta le cose.

L'unione, l'ordine e la convergenza di tutte le parti del corpo sociale alla maggior felicità (§ 197, 200, 201); il *diritto* ch' egli ha considerato come un tutto di conservarsi in istato di aggregazione (§ 188) e di rendersi felice, gli comunica una certa ampla bensì, ma però vera *personalità* di diritto, per cui il dominio, la libertà e la difesa, a lui convengono, come se fosse una persona reale, benchè non abbia per anche tutta la morale *unità* (§ 206).

CAPO V.

Convenzioni.

§ 213. L'agricoltore semina. La semente si sviluppa, cresce, getta e dirama profonde radici in terra, e vigorosi rami in aria.

L'organizzazione del germe racchiuso fra i lobi e cinto dal guscio, le relazioni fra la terra e la semente, il concorso ed il fermento delle diverse molecole di fluido e di solido concorrenti a nutrire la pianta, e finalmente le leggi con cui vegeta e fruttifica sono tutte cose affatto indipendenti dall'agricoltore. Non è suo che l'atto della seminagione: il resto è della natura. In somma egli non è che *cagione occasionale* dello stato attuale della pianta. Eppure questo *atto solo* basta per arrecargliela sviluppata e fruttifera (*).

(*) L'agricoltore, nello scorso periodo, mentre spargeva la semenza e raccoglieva la mêsse, in una mano aveva l'aratro o la falce, nell'altra l'asta e la spada. Operaio e guerriero, compiva il suo lavoro e difendeva i prodotti delle sue braccia. Ma quando già l' uomo ebbe sperimento della beneficenza della madre terra, la quale con soprabbondante usura lo rifà delle sue fatiche; quando ei conobbe un migliore modo di sussistere che quello di rapina; quando, fattosi poderoso e potente il go-

Ecco l'immagine delle umane convenzioni. Esse possono *bensì* realizzare un fatto, ma non possono *creare* o donare i *diritti* e *doveri* proprii di esso; perchè appunto questi nascono dai rapporti

verno, innalzò il pretorio, e la voce del giudice invece del ferro terminò le controversie; le possessioni divennero più sicure e più tranquille, l'uomo all'aura della sicurezza e della tranquillità s'animò a meglio lavorar quella terra che, sua divenuta, come porzion di sè estimava. E questa, da più copiosi sudori dell'uomo bagnata, somministrò la sussistenza, non solo più ubertosa, ma soprabbondante altresì al bisogno de' cittadini. E quindi crebbe la popolazione, figlia sempre dell'opulenza. Così la migliorata agricoltura accrebbe la popolazione, e questa nuovo incremento a quella porse. L'industria e 'l travaglio son figli del bisogno.

Adunque il progresso della razza umana al solo bisogno è dovuto; e questo sorge o dall'istinto di moltiplicarsi o dalla moltiplicazione già seguita. Il desiderio ed il bisogno di riprodursi fe' nascer la famiglia. Gli uomini cresciuti s'azzuffarono per le cacce. Per assalire e per difendersi unironsi nella città. Moltiplicarono, e le cacce non bastando, divennero pastori. Crebbero davvantaggio; la pastorizia nemmeno a nutrirli fu sufficiente; pensarono all'agricoltura, la quale gli fe' vie più moltiplicare, e questa moltiplicazion novella generò un nuovo bisogno, che migliorò l'agricoltura. Il bisogno dunque perfezionò e sviluppò l'uomo, e la moltiplicazione fe' nascer questo benefico bisogno. Il caso e gli accidenti, genitori delle arti, offrivano all'uomo nuovi silvestri germogli della terra; il bisogno fissò la sua attenzione; la sperienza, che dagli accidenti e dal bisogno nasce, l'istruì e somministrò l'arte; e così ebbe principio ognora un novello ramo di coltivazione dei naturali prodotti, ed arricchissi sempre più l'agricoltura.

Tutte le terre non son atte a produrre ed a nutrire tutti i germi, e la terra medesima in diversi tempi è suscettiva di diverse produzioni. Ciò porse occasione all'indigente mortale di fissar la sua attenzione su i varii prodotti a ciascuna terra ed a ciascuna stagione confacevoli e propri, e in tal guisa maravigliosamente l'agricoltura si accrebbe, e fece insigni progressi.

Le pelli degli animali, che per gran tempo aveano servite di vesti agli Ercoli, a que' feroci primi guerrieri, non bastavano più a ricoprire un'immensa moltitudine. La terra, con sì gran cura in quest'età coltivata, agli uomini somministrò varii prodotti per vestirli. Le medesime pelli degli animali furono in miglior uso convertite. Elle apprestaron le lane, e da queste, industriosamente filate e conteste, si fecero i panni.

In tal modo dalla razza umana già diffusa nuovi bisogni, e da questi ripullularono tante e sì diverse arti. Ma esse vie più moltiplicano ognora con que' bisogni che sorgono di giorno in giorno col cangiamento e sviluppo dello spirito umano, che in questa età fassi.

L'idee e i sentimenti dell'uomo son come i germi, da'quali sviluppasi la pianta che molti altri germi produce. Nello spirito sempre

fondati sulla natura stessa delle cose, e da un ordine infinitamente superiore all'uomo (§ 2), cosicchè se le convenzioni tendessero a stabilire alcuna cosa *contraria* a questi rapporti primitivi, d' onde nascono i doveri, esse sarebbero moralmente *nulle*, o inique.

attivo nuove idee dall' antiche germogliavano ognora, e le sue facoltà sviluppandosi sempre più, come gli esseri tutti, la mente correva alla sua perfezione. Lo spirito seguendo il corso della macchina, siccome questa sviluppasi, così la sua sensibilità si raffina, migliorasi, e più estesa ed ampia diviene.

Avvegnachè la macchina raffinata, le fibre più molli ed oscillabili rese, e quindi sensibili più, nuova delicatezza producano; e cotesta nuova delicatezza fa poi sorgere un' infinita schiera di nuovi bisogni: richiedendosi più comodi ed agi per la conservazione di una macchina delicata, che di una rozza o grossolana; ed una sensibile fibra ricevendo più impressioni che la rozza ed inerte.

La terra venne sboscata e sgombra delle acque stagnanti, l' aer più dolce e benigno si rese, un più vivo fuoco animò la natura. Quindi più delicate e sensibili divennero le fibre, e lo spirito più vivo e penetrante. Il migliore cibo delle biade produsse un sangue più diluto e più atto al moto, quindi più mobili e oscillabili le fibre divennero, e in conseguenza sensibili più. La sensibilità, si è ridetto più volte, sta nella ragion della qualità delle fibre. E i solidi prendon qualità e ragione dal movimento spedito e pronto, o tardo ed inceppato de' fluidi. Quando cibasi l' uomo di carni ed erbe selvagge, il suo crasso e grossolano sangue doveva produrre una forte e rozza fibra. Migliorato il cibo, più molle e modificabile quella divenne, men forte, ma più atta a diverse sensazioni e nuove.

La continua guerra rende il sangue bilioso, aspra ed irritabile la fibra. Per l'opposto la pace ispira un movimento dolce e tranquillo del sangue; e quindi una maggiore attitudine a pensare. Ne' grandi agitamenti del sangue, nel rapido moto degli umori, nelle forti scosse e pungimenti delle fibre si sente poco e si pensa meno.

Quindi l'agricoltura, la nuova pace produsse più tranquilli costumi, più dolci ed umani. E il dolce costume umano non va discompagnato mai, per l' anzidette ragioni, dalla riflessione maggiore.

Si è detto ben anche altrove che più di ogni altra cosa al miglioramento del costume e dello spirito umano conferì il socievole contatto e la moltitudine degli uomini radunati insieme. Un cittadin di un borgo è sempre incolto e rozzo. Ma spesso, e per la stessa cagione, avviene che gli abitatori delle immense città sieno del pari ignoranti e goffi. Dove gli uomini son pochi, ivi v' ha poca società, e dove son moltissimi accade l' istesso. Gli uomini non si conoscono quivi tra loro, e non si toccano moralmente: uno de' molti indizi del poco progresso nella coltura di una vasta capitale di Europa si è il mal inteso gusto per le grandi *conversazioni*. In questi strepitosi immensi ridotti, ove riponiamo il nostro stolto fasto e ridicola magnificenza, gli uomini trovansi isolati più che ne' boschi. Ivi, non conoscendosi appieno, non avendo tra loro vicendevole confidenza, fisicamente si avvicinano, ma

§ 214. Perciò datemi il solo *fatto* dell'unione degli uomini. Posto quello, tutti i *rapporti* derivanti da lei e dal suo scopo sono *indipendenti* dalla volontà dell'uomo.

Concediamo per un momento che fosse in libertà di lui porre o no questo fatto, come a me di descrivere o no un circolo; ma postochè gli uomini si aggregarono per convivere insieme, i sopraddetti rapporti sono così indipendenti dal loro potere, come è indipendente da me che i raggi del circolo sieno *eguali*.

§ 215. I *risultati* adunque di questi rapporti sono egualmente *indipendenti* dagl'individui aggregati.

§ 216. Dunque i diritti e i doveri sociali a fine di essere o acquistati o contratti, non hanno di bisogno di specifica *menzione*, bastando solo a tal effetto agli uomini l' unirsi ed il supporre lo *scopo* dell' aggregazione.

§ 217. Questa conseguenza, dedotta da un principio generale e *teoretico*, è stata, per quel che mi sembra, già dimostrata *in fatto*, in forza cioè della natura stessa del soggetto, cui ella riguarda, se ben si penetri lo spirito dei capi III, IV, e V di questa seconda parte.

§ 218. Io non dico assolutamente che sieno *inutili* le conven-

non si approssimano già gli spiriti, i quali non si comunicano affatto tra loro, se non con quel falso e ridicolo formolario delle cerimonie, maniere, *politezze*, che riducesi ad un *gergo di parole e strano contorcimento di vita*. Quando avremo noi il delicato e nobile gusto delle piccole brigate, ove trionfa il vero raffinato piacere, ove si migliora lo spirito? Quando appunto avremo un teatro, un'instituzione di studii, un codice nazionale.

Torniamo sul proposito. La società cresciuta migliorò lo spirito. Nel sociale contatto le idee, le speranze, le riflessioni si comunicano, crescono i rapporti degli uomini e delle varie classi tra loro, s'ingrandiscono gli spiriti, si dilata la ragione.

Col progresso dello spirito e delle cognizioni le barbare lingue eziandio raffinaronsi assai. Elle divennero più ubertose, meno vaghe, più precise, più dolci e più soavi. Il canto, che formava la sola delizia de' barbari, e la musica, che è sempre la perfezionatrice delle lingue, raddolciva ognora l'asprezza di quelle voci, che erano state i primi muggiti de' selvaggi. Le lingue fanno il corso medesimo della società. Migliorate col corso del tempo e col raffinamento degli organi, rese più dolci e sonore, divennero più insinuanti, più chiare, più adequate; e quindi più atte a trasfondere da uno spirito nell' altro le sensazioni e l' idee.

Per tanti riguardi sviluppata la macchina, migliorati gli organi, resi più perfetti i sensi, il costume, lo spirito, le lingue, crebbero le cognizioni, i bisogni e l'arti; le quali cose essendo cagioni ed effetti insieme, l' una a vicenda nutrimento ed ampiezza all' altra porse.

zioni ad acquistare certi diritti, e contrarre certi doveri. Parlando del titolo in molti particolari non indicati dalla natura se non *in generale*, oppure ove si tratta di diritti che campeggiano sull'*onesto* semplice (§ 133, 136), sono così necessarie, come è necessaria la seminagione affinchè nasca la pianta, cioè come cause determinanti od occasionali. Io dico solamente.... Il lettore già m'intende ed è superflua una ripetizione.

§ 219. Tutto ciò che affermo è vero in qualunque sistema cui piaccia di adottare intorno alla *destinazione* dell' uomo alla società; perchè in qualunque sistema si verificheranno sempre le leggi dell'amor proprio, quali furono da noi espresse. Si richiami quanto abbiamo esposto nei § 195, 196, 197, 198, 199, 200.

§ 220. Che se poi, come egli è verissimo (§ 187), riguarderemo lo stato sociale come un fatto *voluto* dalla natura *autrice* del diritto, le premesse riflessioni raddoppieranno di forza.

CAPO VIII.

Del diritto di difesa proprio della società.

§ 221. Riduciamo i principii fin qui esposti allo scopo di quest'opera. Supponiamo in questa società d'eguali il caso d'un' *aggressione*.

Nell' essere egli un attentato fatto contro dell'*esistenza* di un individuo, egli è un attentato fatto contro una cosa ch'egli ha diritto di conservare *da sè* medesimo, e la società tutta insieme con lui (§ 49, 209, 210).

Dunque contro l'aggressore ingiusto militano *due* diritti, I. quello di tutela dell'assalito, II. quello che compete alla società in favore dei suoi individui e di sè medesima.

§ 222. È cosa evidente che questo diritto *proprio* della società a concorrere alla difesa di un singolar suo individuo, è tanto *diverso* da quello che abbiamo accennato nella prima parte, Cap. VII, competere ad alcuni selvaggi che accorrono alla difesa di un assalito ingiustamente, quanto è diversa la società dalla insociabilità.

Là infatti egli non era che l'effetto di un atto meramente *arbitrario*, ed in sè stesso era un diritto *imprestato* e del tutto annesso alla sorte dell' assalito, anzi non era che l'identico diritto dell'assalito esteso ai soccorritori (§ 78, 79, 80); dovechè qui egli è l'effetto di un *dovere* che lega la società verso dei suoi individui (§ 209), e del *diritto* che ella medesima ha di conservarsi in istato

di aggregazione, o sia di *socialità* (§ 188); diritto che non potrebbe sussistere senza l' altro di difendere la esistenza de' suoi membri (§ 207).

§ 223. Dunque, per dirlo in breve, la società acquista diritto, postane la *necessità*, alla distruzione dell'aggressore ingiusto, non mediante la *trasfusione* del diritto dell'assalito in lei, ma per un diritto suo *proprio*, distinto, semplice ed universale prodotto dall'indole stessa dell'aggregazione.

§ 224. In vigore de' medesimi principii compete ad ogni membro ed al corpo sociale un simile diritto negli attentati contro la *libertà* e il *dominio*, tanto particolare, quanto comune, regolandone però sempre l'uso con i due gran canoni di già fissati (§ 35).

Questa proposizione, a fine di essere vieppiù dimostrata, non abbisogna che di un solo atto di attenzione rivolta sui paragrafi 128, 164, 190, 212.

CAPO IX.

Se col diritto acquistato nel tempo dell'aggressione la società possa passare a punire il delitto consumato.

§ 225. Avanziamo la nostra analisi. Supponiamo l'esito dell'aggressione fatale per l'assalito, e ch' egli soccomba.

La società avrà essa diritto di far soffrire un qualche *male* all'omicida, fino anche al segno di metterlo a *morte*?

Poniamo come dato che costui desista da ogni molestia e minaccia, tanto contro l'aggregato, quanto contro ogn' altro individuo sociale. Stiamo però ai rapporti soli del *passato*.

§ 226. Abbiamo osservato che il *diritto* della società a concorrere alla difesa di un suo singolare individuo, e quindi a mettere a morte l'ingiusto aggressore, *differisce* da quello dei selvaggi che soccorrono l'uomo indipendente ed isolato, in quanto quello dei selvaggi *tutto* si appoggiava su dell' assalito, dovechè quello della società ad essa compete in vigore di un principio tutto *proprio* di lei (§ 222).

Ora se nello stato d'insociabilità colla *morte* dell'assalito questo diritto cessava nei selvaggi soccorritori, appunto perchè egli era diritto *imprestato*, dir forse dovremo durare in lei anche dopo la morte dello stesso assalito per essere un *proprio* e *distinto* diritto della società?

Non sembra egli che la mancanza dell'assalito non debba ca-

gionare *diminuzione*, o privazione nella società di questo diritto medesimo, appunto perchè le compete per un principio tutto *proprio* a lei *distinto* e *diviso*; e che anzi all' opposto e prima, e dopo *eguale* ed inalterabile ritenendolo, dopo la morte dell'offeso esercitare lo possa contro dell'omicida con *egual* forza e giustizia?

§ 227. Vediamo se questo dubbio regga all'analisi. Prescindendo dal diritto di difesa *particolare* dell'assalito che non entra più nell'ipotesi, perchè l'assalito si suppone *morto*, abbiamo di già accennato che il diritto di *difesa proprio* dell' aggregato si poteva considerare sotto *due* diversi rapporti.

I. Della società rapporto all' *individuo*, sì perchè è in *dovere* di conservare i suoi membri per un obbligo diretto, sì perchè è in *diritto* di conservarsi in istato di *aggregato*; cosa che non potrebbe ottenere senza la conservazione degl' individui.

II. Della società considerata *assolutamente* come un *tutto* o sia una *persona* morale (§ 212), il qual diritto appellar si potrebbe *solidale*, ed universale egualmente semplice, ed *indivisibile* di quello d'ogni individuo (§ 212).

Un caso nel quale questo secondo diritto verrebbe mêsso in azione sarebbe un attentato diretto contro la *forma* (§ 207) della società, il quale tendendo a lederla o a distruggerla nella sua *totalità*, non potrebbe perciò dar occasione che di esercitare un diritto proprio dell'*aggregato intero*.

§ 228. Ma qui noi trattiamo di un delitto commesso contro di un *singolar* membro (§ 125).

Dunque dobbiamo contemplare il diritto di difesa della società unicamente sotto *il primo* rapporto.

§ 229. Ma è certo primieramente che l'atto della difesa *nell'attentato* aveva unicamente per *oggetto* di respingere l'offesa, a fine di conservar l'esistenza dell'individuo a pro di *lui*, e della *società*, cosicchè *prima* dell'aggressione questa difesa non esisteva, nè sarebbesi giammai realizzata, se non *in vista* di queste *due* condizioni.

Questa è una riflessione che nasce da quelle sole idee che la nozione di difesa in sè stessa involge (§ 21, 22, 49).

§ 230. È certo altresì che questo atto di difesa era *giusto* benchè rivolto ad offendere l'aggressore, perchè era *necessario*. Questa necessità è una condizione *inseparabile* dal diritto di offendere per difendersi (§ 24).

§ 231. Ora nella nostra ipotesi (§ 225) dopo la morte dell'assalito ov'è la *cosa* da difendere? Ove è l'offensore? Ov' è, in

vigore *del passato* solo, quella situazione di cose che rendendo *incompossibile* la conservazione, e il ben essere dell' omicida pacifico colla conservazione e il ben essere della società e de' suoi componenti, faccia nascere la *necessità* di esterminarlo ? Non è egli evidente che contemplando il passato, senza punto volgersi all'avvenire, tutte queste cose *cessano* alla morte dell'individuo offeso?

§ 232. Ma tutte queste erano le *sole* cause che davano, o dar potevano l'*esistenza*, e l'azione al diritto difensivo della società *nell'attentato* (§ 221).

Dunque alla morte dell' assalito questo diritto che la società ebbe *in tempo* del delitto, ed in forza de'rapporti allora ad offendere, o porre a morte l'omicida, *cessa* in lei irrevocabilmente.

§ 233. Se dopo il delitto vi fosse qualche tentativo o minaccia, allora il diritto di cui ragioniamo competerebbe alla società, non in forza del *primo* delitto, ma in vigore dei rapporti di un altro attentato, come è troppo evidente (§ 87).

§ 234. È vero che nello stato di naturale indipendenza non competeva ai selvaggi soccorritori un diritto di difesa a favore dell' uomo isolato prodotto o da un principio di *sociabilità*, o da qualche altra *obbligazione* convenzionale o tacita, o espressa; ma è vero altresì che se tal diritto compete alla società, il suo esercizio e vigore sono però talmente connessi colla vita dell'assalito, che ciò che è proprio della società istessa non può nè essere, nè avere azione senza l'intervento dell'individuo assalito, come abbiamo di già dimostrato.

Onde è che relativamente *a lui* il diritto di difesa del corpo sociale *proprio* rassomiglia ne' suoi *effetti* al diritto nell' insociabilità imprestato ai selvaggi difensori.

§ 235. Oltredichè se in vista dell' *esenzione* da ogni obbligo di difendere l'offeso abbiamo negato ai selvaggi il diritto di recare male alcuno all'omicida, tale principio non escludeva punto il concorso di un altro (quale è quello di cui ci siam serviti ragionando in società), in virtù del quale dedur si potesse la medesima conseguenza.

CAPO X.

Continuazione del medesimo soggetto. Estensione de' principii esposti.

§ 236. Fino od ora non abbiamo ragionato che sull' ipotesi dell' omicidio. È però facile prevedere che le ricerche relative

al passato intorno al diritto di punire delitti d'altra natura ci guiderebbero al medesimo punto.

Benchè la circostanza della *non esistenza* dell'offeso che diversifica il primo delitto dagli altri sembri meritare qualche attenzione, pure un momento solo di riflessione ci persuade che ciò apportar non potrebbe opposizione nei risultati de'raziocinii che li riguardano.

Imperocchè è immutabilmente vero che la *cagione*, la quale nel caso d'omicidio poneva in essere e in azione il diritto di difesa tanto dell'individuo quanto della società, non era precisamente la esistenza di lui, ma il *pericolo* della di lui vita (§ 229).

Cessando questo (e così dicasi in una *violenza*, in una molestia, o in un attentato contro de' *beni*) quale *incompossibilità* evvi di coesistenza e di ben essere tra l'offensore e l'offeso e la società?

§ 237. Dunque quell'*identica* ragione, che nell'attentato dava l'essere al diritto di difesa, *cessa* da sè, e perciò anche il diritto stesso che ne era il *prodotto*.

Io non mi arresto a maggiormente sviluppare il mio ragionamento. Richiami il lettore i paragrafi 170, 175, 176, 177, 178, a risparmio di ripetizioni e di specificazioni.

CAPO XI.

Conseguenze.

§ 238. Avvicinando pertanto il risultato della nostra analisi al dubbio che ci siam proposto (§ 215), siam forzati a decidere per la negativa; e quindi esprimendo in altri termini ciò che abbiamo fin qui provato, dir possiamo che il diritto *penale*, se pur compete alla società, non deriva in lei in forza de' rapporti del *passato*.

§ 239. Dunque ne viene la tanto ripetuta ed evidente conseguenza; che la *vendetta* del delitto non può essere lo *scopo* delle pene: che anzi sarebbe tanto *ingiusta* quanto il delitto medesimo che si volesse vendicare.

§ 240. Per *vendetta* io intendo l'irrogazione a taluno di un male, fatta *unicamente* a motivo di una *passata* ingiuria.

§ 241. Se dunque il diritto penale compete alla società, ciò sarà unicamente in forza dei rapporti dell'avvenire. Vediamo se ciò sia vero.

CAPO XII.

Nascita del diritto penale.

§ 242. Una condizione essenziale al diritto di offendere taluno è la *necessità* di recargli un male a fine di difenderci da quello che ci vien minacciato o inferito (§ 24, 49).

Dunque si dovrà verificare che in società, *atteso* il delitto passato *impunito* combinato coi rapporti del *futuro*, nasca la necessità suddetta in modo da legittimare la pena (§ 171).

§ 243. Ora è egli forza che ciò avvenga?

Ove all'uomo per una conseguenza dello stato, in cui è posto, è *sempre* agevol cosa il dare i maggiori soccorsi alla sussistenza, e al ben essere de' suoi simili (§ 201), ivi egli è del pari agevole l'apportarvi i più *gran danni*.

§ 244. *Ove* l'uomo ritrae la somma maggiore di *utili* e piaceri, ivi sente svegliarsi (se eccettuiamo i pochissimi saggi) *desiderii*, i quali dall'opinione, dall'abitudine, e dal contrasto dell'altrui amor proprio son resi vieppiù violenti (§ 195).

§ 245. Ma dove spesso vede egli di non poter soddisfarli che *sacrificando* la tranquillità o la esistenza del suo simile, ivi egli ha un possente *motivo* onde determinarsi a farlo.

§ 246. *Infallibilmente* vi si determinerà, se non avrà un altro *contrario*, o superiore, o almeno egualmente sensibile ed efficace motivo che ne lo distorni.

§ 247. Ma l'effetto primo e naturale dell'*impunità* consiste appunto nel togliere dagli animi degli esseri capaci di moralità il *timore* di un male certamente *futuro* connesso col delitto, l'impressione del quale sia valevole a sormontare, o almeno contrabbilanciare le lusinghe del delitto istesso.

§ 248. Dunque posta l'impunità del delitto in società, attese le *circostanze* medesime dello stato sociale, ne seguirà *certamente* un numero spaventevole d'altri simili, o anche più atroci.

§ 249. Ciò non è tutto. Abbiamo osservato che la società ha *diritto* di respingere e reprimere persino colla morte colui che *attenta* all'altrui esistenza e ben essere (§ 221, 222, 223, 224). Ebbene, tale diritto diventagli la cosa più *fatale* nell'ipotesi dell'impunità; giacchè tutto il pericolo che il malvagio poteva temere cadendo sull'*attentato*, e cessando dopo che il delitto è perfezionato, egli ha tutta la premura di schivare le preparazioni, e di compirlo.

§ 250. Così il diritto dato dalla natura stessa a *difesa* del corpo sociale (§ 221) comunica una funesta *celerità* ai misfatti, la quale, togliendo anche quei pochi *pentimenti* che potrebbero aver luogo nell'intervallo che passa fra l'attentato e la piena esecuzione, accresce fino al colmo gli orrori dell'impunità.

Un fluido quanto più da ogni lato è chiuso o represso, con tanto più di veemenza schizza dal solo meato che gli viene aperto. Così nello stato sociale la gagliardia delle contrarie passioni, quanto più da altre parti vien trattenuta e concentrata dalla sanzione (che dal loro equilibrio forma la forza degli stati) o da un timore che tenga luogo di sanzione con tanto più di *violenza* scoppia da quel solo varco, ove non incontra obice veruno.

Quindi ai confini dell'*avvenire* affacciasi l'impunità qual fantasima minaccioso e terribile, avanzantesi verso la società seguito dal calunniatore, dall'assassino, dal parricida, i quali per esercitar *sicuri* la loro micidiale podestà, non abbisognando nè delle tenebre, nè del segreto, nè della solitudine, ma della sola *sorpresa*, imbrattano a capriccio di sangue umano e l'ara della religione, nell'ora appunto del sacrificio al Dio di pace, e le aule dei governanti nell'atto che spiegano la loro provvidenza.

§ 251. Contemplata adunque l'*impunità* nelle circostanze dell'*avvenire* in seno della società, si scorge che sarebbe radicalmente *distruttiva* del corpo sociale.

§ 252. Dunque sarebbe la società in *necessità* per difendersi, e quindi in *diritto* (§ 227) di togliere di mezzo l'impunità, quantunque si consideri cosa *posteriore* al delitto (§ 46, 47).

O per parlare più propriamente: la società ha *diritto* di far *succedere* la pena al delitto, come *mezzo necessario* alla conservazione de'suoi individui, e dello stato di aggregazione in cui ella è; cose tutte alle quali ella ha pieno ed inviolabil diritto (§ 212).

Ecco il momento della *nascita* del diritto penale, il quale in sostanza non è che un diritto di difesa *abituale* contro una *minaccia permanente* nata dall'ingenita *intemperanza* (*).

(*) Avvi un ordine morale preesistente in tutte le cose, eterno, immutabile: questa proposizione è una verità primitiva, scritta nella coscienza del genere umano, e che la riflessione sviluppa.

L'ordine morale comprende tutto ciò che è in sè medesimo.

Quand'anche altro non esistesse fuorchè Dio, esisterebbe ciò nullameno un ordine morale; non sarebbe men vero che la riconoscenza verso il suo benefattore è un dovere, e che l'ingratitudine è un vizio.

Ma esiste una creazione. Su questa creazione il mondo materiale ha le sue leggi; la materia non è abbandonata all'impero del caso,

CAPO XIII.

Continuazione del medesimo soggetto.
Confermazione e schiarimento.

§ 253. Trattandosi di tormentare, o distruggere un uomo di presente pacifico, e fors' anche impotente a nuocere, per un suo passato delitto, *in vista* de' mali, de' quali la di lui impunità mi-

e non presenta l' aspetto del caos. L' insieme di quanto noi chiamiamo le leggi della natura constituisce l' ordine fisico.

Avverrà forse altrimenti del mondo morale? Anche gli esseri morali hanno le loro leggi. Dotati d' intelligenza, debbono conoscere il vero; dotati di moralità debbono conformarsi al bene. Ciò è quanto dire, che essi sono situati sotto le leggi dell' ordine morale, almeno in quanto lo comportano i confini della loro natura. Non è in potere degli esseri materiali quello di violare le loro leggi naturali. Presso di loro regna la necessità. Gli esseri morali al contrario possono infrangere le leggi dell' ordine, perchè presso di loro avvi libertà.

Così non saprebbesi attribuire all' essere puramente fisico merito o demerito, giustizia o ingiustizia. Queste parole, al contrario, si applicano naturalmente agli esseri intelligenti e liberi.

Quando osservino le leggi dell' ordine essi sono innocenti; colpevoli invece se se ne allontanano.

Innocenti, raccolgono il frutto della giustizia; colpevoli, essi debbono essere responsabili nella proporzione della loro natura.

Ammesse una volta le leggi dell' ordine e la responsabilità degli esseri *morali*, non si può rifiutare di ammettere una *giustizia*.

Una giustizia che applica le leggi dell'ordine morale agli atti ed alle intenzioni degli esseri responsabili, che distribuisce la ricompensa e le pene, nell' esatta proporzione del bene e del male operato da questi esseri, è la giustizia morale, la giustizia assoluta.

Così l' uomo concepisce l' idea del giusto, come concepisce l' idea del bene e del male, l' idea del dovere e quella del diritto. Sono queste idee che si completano l' una coll' altra, e stanno nel loro spirito inseparabili.

Esse vi si sviluppano quando la riflessione se ne impossessa e ne fa soggetto del suo lavoro.

Ma la responsabilità suppone la possibilità di conoscere la legge. Ora in qual modo può l' uomo apprendere la legge morale?

L' ordine fisico era suscettibile di una rivelazione materiale; egli fu spiegato davanti agli occhi nostri, e ci si disse: guardate. Ci si fornì nel medesimo tempo i mezzi di guardare i sensi e la ragione.

I principii dell' ordine morale ci sono rivelati dalla nostra intelligenza, dalla ragione, in quanto ella si applichi alle verità dell' ordine morale, e dalla nostra sensibilità in quanto sia messa in opera dai fatti morali. La nostra ragione ha il dovere di accettare queste primitive

naccia la società, attualmente però tranquilla, è d'uopo assegnar la *connessione*, e dipendenza che passa fra questi oggetti, poich su questa connessione è fondata la *giustizia* dell'atto penale (§ 171)

indicazioni, spontanee della nostra sensibilità morale; essa ha il diritt di sottometterle ad un esame onde purificarle, coordinarle, intenderle. Da concorso di queste due facoltà ne sorge la coscienza, la quale è incari cata di avvertirci a mezzo delle sue grida, di stimolarci colle sue inquie tudini, e di ricompensarci colle sue pene, di punirci co' suoi strazii

La verità manifesta dai sensi organici non è già quella che un uo mo qualunque ha creduto vedere, toccare una volta, ma ciò che cred vedere, udire e toccare ogni uomo non ammalato, situato in simili cir costanze, e nel pieno esercizio della propria ragione.

Avviene lo stesso delle verità rivelate dal lume interno.

I sensi corporali apportano, la ragione esamina, rettifica, approfon disce e sviluppa. Avviene medesimamente rapporto al senso intimo.

Vi sono dei materialisti i quali negano la coscienza, come vi sono degli ideali che non veggono che illusioni nella testimonianza dei sens organici.

Importa pure di rimarcare, che coloro, i quali ci rifiutano il possesso legittimo delle verità morali, hanno anche bisogno di un sentimento naturale e comune, apprezzatore dell'unità materiale. Solamente essi limitano le applicazioni del sentimento dell'evidenza all'estimazione del piacere e del dolore.

Per essi, il fine dell'uomo non è il vero, ma unicamente il ben'essere. L'uomo è libero, o, per parlare più precisamente, ha una volontà, nel senso cioè che mediante l'aiuto delle proprie sensazioni e del suo discernimento egli può evitare il dolore e scegliere il piacere; ma non ha moralità alcuna che lo renda responsabile tutte quelle volte nelle quali non ha voluto preferire il bene ed il vero, anche al piacere. In una parola esaminando l'uomo, essi non guardano che l'essere sensitivo, la parte materiale e terrestre; essi ne fanno una specie di bruto, dotato di un gran discernimento.

Nel sistema morale, all'incontro, si scopre l'uomo situato in una sfera più elevata. Non si sopprime l'ufficio dell'uomo sensitivo, ma lo si subordina a quello dell'essere morale; egli è che si tiene conto ad una volta più dei fatti sensibili, che dei fatti morali della natura umana.

Noi qui, del resto, non facciamo che indicare; non abbiamo la pretesa di ricondurre, con alcune linee, all'idea del dovere e della giustizia morale coloro i quali fecero già molta via partendo da diversi principii di quelli, di cui noi teniamo parola; non come prolegomeni ad un capitolo di diritto penale possiamo dare un trattato di metafisica e di morale. Occorre solo fissare il punto di partenza, segnare il rapporto intimo che esiste fra le scienze morali e le scienze politiche, far palese che al pubblicista sono aperte tre vie, e che se egli vuole procedere razionalmente, e sapere ove giungerà, dovrà prima fare la sua scelta, sotto pena di cadere, senza avvedersene, nello esclusivo dominio dello spiritualismo e del materialismo.

Partiamo adunque da questo principio, esistere un ordine morale,

§ 254. Ho di già dimostrato come in seno del corpo sociale, racchiudendosi inevitabilmente il fermento del delitto, l'impunità comunichi al medesimo la più sicura e fatale *attività* (§ 250, 252).

obbligatorio per tutti gli esseri liberi e intelligenti che poterono procurarsene la cognizione.

Potrebbero questi esseri morali essere di natura tale che ciascuno di loro avesse i mezzi necessarii di conoscere le leggi dell'ordine, di confermarvisi, e di attendere la propria destinazione morale; potrebbero essere di tale natura, che fra essi non esistesse alcun rapporto, ovvero che il loro mutuo commercio, quantunque spoglio di ogni costringimento, non potesse mai arrestare il loro cammino verso il fine al quale sarebbero destinati. In questo caso non vi sarebbe ordine intermediario fra quello della creazione individuale e l'ordine morale.

Esaminiamo infrattanto più davvicino i fatti di questo mondo. Vi esistono indubbiamente esseri liberi ed intelligenti. Vi trovano adunque e la legge morale e la giustizia esseri responsabili: la prima può trovarvi degli infrattori, può la seconda incontrare degli oggetti di giusta punizione.

Pure, che è l'uomo? Un essere debole che non fu armato dalla natura, esposto a maggior copia di danni di quello che non lo sia il bruto, e che abbandonato alle sue proprie forze individuali, resterebbe al disotto di questo;

Un essere intelligente, ma che, ciò nullameno, può rimanere in uno stato di *animalità* quasi completa, in una ignoranza quasi assoluta della legge morale;

Un essere libero, ma che può così fattamente essere soggiogato dai fisici bisogni e dalle necessità immediate della vita animale, da rimanerne soffocata la sua libertà, la sua volontà, non con altro esercizio che quello di fuggire le più acute sofferenze;

Un essere morale, ma la di cui responsabilità, per le suespresse cagioni, può essere debole, e nulli tutt'affatto gli sforzi di perfezionamento.

Ciò nullameno questo medesimo essere può divenire abile e potente come Franklin, sublime come Newton, saggio come Socrate.

A mezzo di che? Per il principio della pacifica coesistenza co' suoi simili, e per quella del mutuo soccorso; per la società.

Per tal modo, l'uomo è, in quinto luogo, di sua natura un essere socievole? Deve risultare affermativa la risposta, a meno che non si supponga che esseri morali e perfettibili sieno stati consacrati in invincibile modo al disordine.

Dopo ciò, è ancora necessario enumerare tutti i fatti della umana natura che provano la sociabilità dell'uomo? È egli mestieri ricordare qui che l'uomo non cerca solo la donna per ottenere un possesso passaggero e smemorato? Che il primo elemento della civile società, la formazione della famiglia, è un fatto costante e universale? Che la facoltà, diciamo meglio, la necessità del linguaggio, è pur anco una fra le più luminose prove della fraternità naturale della umana specie? Rammemoreremo noi la necessità di un comune lavoro onde bastare ai bi-

Potesse almeno la società con sicuro *antivedimento* discernere il malvagio dal giusto! Ma quale umana intelligenza scorgere potrà nella notte eterna de' possibili? O chi potrà per lo meno

sogni i più urgenti della vita, anche se fosse a mezzo della pesca o della caccia? Parleremo noi del sentimento dell'evidenza applicato da tutti gli uomini precisamente agli oggetti d'un comune interesse? Di questo sentimento vivo, universale, unanime sopra un'immensità di punti, anche sopra di quelli che il ragionamento volle in seguito contestare? Queste comuni credenze si chiameranno pregiudizii, non disputiamo sulle parole: esistono le credenze; esse sono universali, e non comunicate da uomo a uomo; è un visibile legame di sociabilità.

Poco importa alla quistione che esistano popoli, il cui stato sociale sia estremamente imperfetto; che ve ne sia che sembrino resistere ad ogni tentativo di civilizzazione. Quanti non esistono uomini di cui non è sviluppata l'intelligenza, di cui più che dubbia è la moralità! E questo è forse lo stesso che dire che non esistono nell'uomo e il principio dell'intelligenza, e quello della moralità, e che non abbia l'uomo obbligazione di coltivarli? Alcune centinaja di starnoti che si strascinano provano essi alcun che contro la disciplina e la bravura di un'arme?

Tutte le individualità non seguono le medesime forme di sviluppo. Sul teatro del mondo havvi una maravigliosa varietà. Essa li colpisce tanto più, in quanto che noi misuriamo il tempo dalla nostra scala personale. Ma si rigetterebbe una regola sul fondamento di alcune eccezioni, che forse altro non sono che ingannatrici apparenze, se si concludesse da questa varietà, non essere la socialità legge della umana natura, e la vita sociale non un dovere per l'uomo.

Tale è l'uomo. L'intimo sentimento gli rivela le basi principali dell'ordine morale e lo porta a conformarvisi. La ragione gli serve di lume onde conoscere le parti più nascoste del vero e del bene, e i risultati della giustizia e della ingiustizia. Lo determina il libero arbitrio; esso è la sorgente della sua reponsabilità morale, del merito e del demerito.

Queste molle però rimarrebbero quasi inattive senza il concorso di un altro elemento della natura umana che è la sociabilità.

La società fu data all'uomo come mezzo di soccorso, quale elemento di cognizioni, come mezzo di sviluppo. Lo sviluppo sociale è il compimento nel mondo del di lui destino, un mezzo della sua destinazione futura.

Per tal modo la sociale esistenza non è solamente un diritto dell'uomo, ma è anche un dovere.

A noi sembra essere essenziale questo punto. Questo è un principio fondamentale della dottrina che noi professiamo e che viene distinta da un gran numero di teorie.

Egli è un mancare alla legge morale della natura umana, non cercando di consolidare, e, per quanto sia possibile, migliorare il sistema sociale.

Ma, per ciò stesso, onde la società sia legittima, dev'essere per tutti un mezzo di cognizioni e di sviluppo.

in questo istante assicurarmi di ciò che accaderà nell' istante che segue?

§ 255. Diremo adunque che attesa tale *incertezza* dovrà l'ag-

Ora onde raggiungere questo fine, non basta una qualunque riunione di uomini senza legame e senza regole.

Così la società civile, lo Stato, non proviene dal semplice fatto dell'aggregazione d'uomini in un determinato spazio. La società è un fatto complesso; essa è il prodotto di tre elementi costitutivi: di una riunione d'uomini che ne forma la base, di un ordine che ne fissa le leggi, di un potere che la protegge. Ritorneremo poi sopra quest'ultimo elemento: accingiamoci da principio a sviluppare le due prime.

L'aggregazione di un certo numero di famiglie, operata in un modo permanente, è il fatto fondamentale della società. È anche il fatto primitivo. Nessuna convenzione propriamente detta non lo precede; le circostanze ne determinano le forme, l'estensione ed il luogo che gli serve di teatro. Le idee di possesso esclusivo, di luogo di nascita, di patria, sviluppansi e vengono a cimentare l'unione; a poco a poco queste idee prendono uno sviluppo maggiore, e finalmente l'astratta idea dell'essere morale e quella del diritto pubblico sortono in tutta la loro purezza.

È così che si sviluppa il secondo elemento della società. Il principio morale, l'ordine, s'impossessa a poco a poco del fatto materiale della associazione, per ciò solo che havvi coesistenza in un dato spazio di un certo numero di esseri intelligenti e socievoli; che esistono fra loro rapporti; che vi fu concorso ad un fine comune di un gran numero di forze materiali e morali. La ragione non potrebbe restare gran tempo al cospetto del fatto dell'aggregazione senza scoprirne le leggi, senza rivelarle e prescriverle: in una parola, senza proclamare l'ordine sociale.

Ma in che consiste precisamente l'ordine sociale? Quali sono le leggi generali che egli impone all'associazione?

Ciò vuol essere spiegato; imperocchè la nozione dell'ordine sociale è una di quelle idee complesse di cui spesso si abusò abbandonandola nel vago, donandole una estensione indeterminata che si presta a tutto e serve a tutto giustificare. Si tiranneggiò spesso e spesso ancora in nome dell'ordine sociale. La tirannia popolare essendosi impossessata del moto di *salute pubblica*, di *bene del popolo*, ecc., altre tirannie lo cancellarono dai loro protocolli, e fu l'espressione di *ordine sociale* che ebbe l'onore di rimpiazzarlo. Così come fu della salute pubblica, anche l'ordine sociale fu considerato come un qualche cosa in sè medesimo, come un essere a parte, tutto affatto indipendente da' membri della società che ci ha vessati, oppressi, tormentati per il bene dell'ordine sociale che doveva proteggerli. L'ordine sociale divenne un idolo, e si conosce chi approfitta dei sovente sanguinosi sacrificii che esigono i sacerdoti.

In ogni cosa l'ordine non è che la ragione. L'ordine sociale è la ragione applicata, se occorre, coattivamente, alla coesistenza ed al libero sviluppo delle *umane uguaglianze*.

Si può, e noi l'abbiamo già detto, considerare ciascun uomo come un centro di attività fisica e morale, avente una sfera propria. Ciascun

gregato sociale porsi, e stare in guardia contro gli attentati degli empii, quantunque per anche non la molestino, piuttostochè infierire contro chi fu di *già* delinquente?

uomo in effetto è dotato delle medesime facoltà; ha in lui il principio dei medesimi diritti e dei medesimi doveri; ha una carriera a percorrere, un fine a raggiungere, ed una personale risponsabilità. Di conseguenza ogni uomo ha il dovere di agire ed il diritto primieramente di non essere impedito; in secondo luogo, se si può, di essere ajutato.

Il primo dei doveri che hanno gli uomini fra di loro è quello di non nuocersi al fine di ottenere il vero ed il bene, nè a quello del piacevole e del ben'essere; ajutarsi poi nell'uno e nell'altro costituisce il secondo dovere.

A queste condizioni è possibile lo sviluppo della specie umana. Ponendo in luce queste due condizioni, queste sono le condizioni che la ragione umana rivela della sua propria esistenza o almeno della propria attività. Senza di loro l'intelligenza e la moralità dell'uomo non sarebbero che germi soffocati dal peso della vita animale, dell'uomo materiale. Così la ragione non potrebbe svilupparsi senza concepire nel medesimo tempo la condizione del proprio sviluppo, il rapporto di uguaglianza fra uomo e uomo, e la protezione immediata di questo rapporto; in altri termini, l'ordine e la conservazione dell'ordine, il diritto e la giustizia che lo sostiene, realizzati in questo mondo dallo Stato.

Queste tre idee, diritto d'eguaglianza o di libertà (queste due parole ben considerate esprimono la medesima idea) fra uomo e uomo, giustizia che lo protegga, stato nel quale si realizzi, sono tre idee che in ogni tempo ed in ogni luogo si sono sviluppate colla ragione, ed hanno dominato l'umanità dacchè ella ha potuto conoscersi. Da ciò ne deriva quell'accordo unanime e pratico degli uomini, esseri intelligenti ma liberi, nelle nozioni fondamentali della società, del governo, della giustizia sociale e immediata.

Lo Stato, vale a dire l'associazione umana e l'ordine, agli occhi della ragione ha la medesima legittimità che la tutela per i minori. La tutela non conferisce al minore alcun diritto particolare: essa lo ajuta a mantenere in fatto la sua uguaglianza di diritto in faccia ai cittadini più saggi e più forti di lui. La società è la tutela dei deboli contro la forza ed il raggiro. Questi sono mezzi coi quali mantenere il diritto a colui, cui appartiene; ma mezzi necessarii, legittimi, la di cui nozione si sviluppa nell'uomo coll'idea medesima del diritto, e ne è inseparabile.

Frattanto quali sono le leggi dell'ordine sociale?

Data una volta l'esistenza dell'associazione, risultano da questo fatto tre classi di rapporti:

I rapporti dell'unione con coloro che non ne fanno parte;

I rapporti dell'unione considerata nel di lei insieme, come corpo morale, cogl'individui che la compongono;

I rapporti di questi individui fra di loro.

Quantunque numerosi a primo aspetto sembrino tutti questi rapporti, essi però si classificano sotto tre capi, derivano da tre maniere

§ 256. Ma nell'ipotesi dell'impunità, quale provvedimento sarebbe questo mai? Dove il delitto giustamente camminerebbe *armato*, e però la virtù sarebbe pur costretta di vegliare armata,

di essere: soccorso, ostilità, indifferenza. Non è concepibile una quarta maniera di essere. Ora, qual'è il diritto che risulta da queste tre specie di rapporti?

Quanto agli stranieri, se soccorrono l'unione hanno diritto alla riconoscenza ed alla reciprocità.

Se respingono le domande di soccorso, le proposizioni di alleanza, di amicizia, può essere immorale la loro indifferenza, ma non dà il diritto di spiegare la forza contro di loro.

Se minacciano l'unione, più ancora, se essi l'attaccano o le arrecano nocumento, essa ha il diritto, entro i limiti della necessità, di rendere il male per il male.

Qual specie di male? Quel male che sarà per essi il risultato della difesa e della riparazione. Qui non si potrebbe parlare del male prodotto dalla pena. La società offesa è in uno stato di uguaglianza rispetto all'offensore; essa non ha sopra di lui la superiorità del giudice; non possiede nemmeno i mezzi di ben giudicare; finalmente le basta la difesa.

Quanto ai membri dell'unione, la società essendo un corpo morale, non vive che dei servizii che essi le rendono. Ma la società è per essi un dovere; questi servizii adunque sono un debito. La società ha diritto, di esigerli. Essa può ricompensare i servizii straordinarii; ha il diritto, entro i confini del bisogno, di costringere con tutti i mezzi legittimi che possiede i cittadini a renderle i necessarii servizii. Colpevole è colui che glieli rifiuta.

Se, inoltre, esso attenta all'esistenza del corpo sociale, se vuole togliergli i mezzi di esistere pacificamente e regolarmente; finalmente se spiega la forza contro l'ordine pubblico, viola il medesimo dovere in grado più eminente. Più grave è il delitto. La società, entro i limiti di quel dovere che le impone di conservarsi, ha il diritto di rendere male per male.

Qual specie di male? Tra poco incontreremo questo argomento.

Quanto ai membri della associazione fra di loro, se tutti gli associati ascoltassero la voce del dovere, se nessuno fra di essi non si slanciasse fuori dalla propria sfera d'attività allo scopo di usurpare quella d'altrui, sia per impedire lo sviluppo morale de' suoi simili, sia per portar danno al loro ben essere, tutto andrebbe per il meglio.

Ma se avviene il contrario, se le passioni, la violenza agitano gli individui, e che la forza prenda luogo di diritto fra essi, l'interesse invece del dovere, regnerebbe nella società il disordine, l'associazione non produrrebbe punto i suoi effetti, e senza essere attaccata direttamente, non tarderebbe molto ad essere disciolta. Un'altra legge dunque dell'ordine sociale è la garanzia della libera azione di ciascun individuo nella sfera del proprio diritto, la protezione dell'uguaglianza.

Una volta che si sieno ottenute queste garanzie, esiste l'ordine sociale, produce i suoi effetti, e rigorosamente nulla avvi di più necessario allo sviluppo morale e materiale dell'umanità.

§ 257. Ciò non è tutto. Giovassero almeno tali precauzioni ad allontanare, non dico già *tutti* i delitti, ma solamente i più atroci! Ma la sicurezza che avrebbe il facinoroso di non subire

quaggiù (fatta astrazione dalla giustizia sociale) le più luminose manifestazioni della giustizia.

In secondo luogo, l'ordine sociale non esisterebbe solo coll'ajuto di questi mezzi della giustizia immediata. È questa una verità riconosciuta da tutti i sistemi.

Ma perchè la giustizia assoluta non si manifesta completamente in questo mondo in un modo diretto, è forse cangiata la natura morale delle cose? Lo sviluppo dell'umanità, la società e l'ordine sociale, che ne sono i mezzi, cesserebbero di essere doveri? Il male non merita egli forse di essere sempre retribuito dal male?

Posiamoci nel centro della società.

L'uomo, dicemmo, ha il dovere verso i suoi simili di conservare l'ordine sociale e di concorrere al di lui perfezionamento.

Attaccando l'uomo, o turbando questo ordine, violando questa categoria di doveri pratici speciali alla umanità, esso ha violato le leggi morali, ha offeso i suoi simili, fu ingiusto verso di loro.

Che egli sia punito; se realmente fu colpevole, se fu punito a dovere, la di lui punizione è intrinsicamente legittima. Da dovunque essa venga, è, astrattamente, in sè medesima giusta.

E di vero, ascoltiamo quest'uomo; che potrà egli dirci? Io non l'ho meritata, non debbo essere un oggetto di punizione. No, esso ha fatto il male; punirlo adunque è assolutamente giusto.

Solamente egli potrà dire: Non è da voi, non è adesso, non è in questo modo che io debbo essere punito. La giustizia domanda un superiore, un giudice delle mie azioni, il quale s'interponga a buon diritto fra voi e me.

Esso ha ragione, se si oppone a ricevere questa pena da un individuo qualunque, dal primo venuto. Non vi ha superiorità; non possono produrre i loro titoli, giustificare la loro missione.

Avviene forse lo stesso del potere sociale? Questo potere è un fatto. Se questo fatto è legittimo, questo potere ha i suoi diritti, la propria superiorità, la sua missione.

Se questa missione esiste, comprende essa l'esercizio della giustizia penale?

Se la comprende, l'abbraccia anche in tutta l'estensione della giustizia assoluta?

Esaminiamo.

La società risulta primieramente dall'unione che la costituisce, e dall'ordine sociale che la mantiene.

Ma l'ordine sociale può mantenersi solo? L'ordine sociale ha le proprie leggi: noi le abbiamo indicate. Esso esige fra le altre cose che se è attaccata l'unione, essa sia difesa; che se le individualità appassionate o egoiste irrompono sul diritto altrui, trovino l'ostacolo di una forza legittima che viene in soccorso di questo diritto.

La ragione ci rivela queste leggi; la coscienza le confessa: esse sono obbligatorie.

male alcuno *dopo* il delitto, non immergerebbe essa nella guisa più *repentina* la umana società in tutti gli orrori? (§ 249, 250)

§ 258. È dunque *necessario* alla conservazione e tranquillità

Pure, se l'ignorante le disconosce, se il cattivo le calpesta, cessa l'esistenza materiale e pratica dell'ordine sociale, con lui la società e colla società lo sviluppo della umanità.

Sono adunque necessarie e una intelligenza che comandi, ed una forza che reprimi; è necessario un potere conservatore dell'ordine; questo potere è il sociale. Esso è razionale e legittimo come l'ordine sociale, come la stessa associazione. Egli è il terzo elemento della società.

La di lui legittimità ed autorità proviene dalla ragione. Così riducesi ad un fatto materiale, perde la propria legittimità, quando non è più l'espressione della ragione applicata all'ordine sociale, essendochè il diritto risulta dai rapporti sociali, sostenuto, se occorre, dalla forza.

Rivelare il diritto, imporlo, in una parola, comandare, suppone la conoscenza di questo diritto.

Usare della forza, infliggere un male entro i confini del diritto, suppone moralità, giustizia.

Dunque il potere appartiene alle intelligenze illuminate, alle volontà pure e regolate.

Egli è un negare la ragione, quando si nega la legittimità di questo potere, quando gli si vogliono contestare i diritti, reclamare contro la sua autorità.

Per tal modo, il contrario delle proposizioni che noi abbiamo esposte, è l'assurdo.

Vale a dire. Il potere non è che la sragionevolezza, esso riceve i proprii titoli o dalla forza, o dalla follia; appartiene all'ignoranza ed al vizio.

Riprendiamo. Onde raggiungere il proprio fine, occorrono al potere sociale dei mezzi: ed essendo questo potere legittimo, ha diritto a questi mezzi.

Ma anche questi mezzi devono avere la loro legittimità. Essi devono essere conformi alla legge morale e proporzionati al bisogno. Se essi lo oltrepassano, non sono che abusi.

Trattasi di mantenere la pacifica e regolare esistenza della società verso e contro tutti. Perciò, bisogna prima di tutto garantirla contro gli attacchi dell'esteriore, e donarle nell'interno un governo, una forza, e mezzi materiali di sviluppo e di azione. Da ciò il diritto di pace e di guerra, il diritto d'imposta, il diritto di coscrizione ed altri. Queste sono materie che non appartengono al nostro soggetto: passiamo oltre.

Rimangono quegli attacchi che gl'individui possono muovere indirettamente o direttamente all'ordine sociale.

Quali sono i mezzi legittimi di protezione?

Ogni mezzo necessario è utile, basta che sia nel medesimo tempo ammesso dalla giustizia. Prima presentasi l'istruzione.

Noi non vogliamo affermare che in ogni tempo ed ogni luogo, quali che siano le circostanze e la forma di governo, il potere debba darsi il

sociale, che il malvagio *futuro* tema non solo i preliminari, ma altresì le *conseguenze* del suo delitto.

§ 259. Dunque essa ha un incontrastabile *diritto* a que' *mezzi* che possono incutere tale timore (§ 46, 47, 48).

carico della pubblica istruzione e dirigerla. È questa una quistione di diritto politico, la quale, a nostro avviso, non può essere sciolta di una maniera assoluta. Ma ogni governo ha il positivo dovere di non arrestarsi, di favorire per quanto sta in lui la propagazione dei lumi.

Ma gli appartiene la speciale istruzione sulla qualità e gravità dei delitti sociali. Questo è il comando, la positiva espressione della legge. Per certi casi, questa espressione deve essere più chiara e più dettagliata che per altri. Sovente il male morale, e soprattutto il male politico di un fatto criminoso rimangono celati all'occhio volgare. Spetta al legislatore situarli nel loro vero punto, prima col mezzo della legge, ed anche con mezzi più popolari ancora, se ha motivo a temere che nella comune opinione non sarebbero apprezzati come meritano e la immoralità e il danno prodotto da alcuni misfatti.

Frattanto, bastano al mantenimento dell'ordine sociale l'istruzione ed il comando? Niuno lo pensi. Il potere deve ricorrere a mezzi materiali.

Uno di questi consiste nella polizia preventiva. Ma si supporrebbe ciò che è ancora quistione, se la polizia preventiva si attribuisse, isolatamente considerata, l'efficacia che essa può avere quando è seguita dalla giustizia penale. Nella supposizione che la scoperta di un tentativo criminale non tragga seco altra conseguenza triste per il colpevole fuori della interruzione del delitto, ridurrebbesi ad assai poca cosa l'azione della polizia preventiva. Essa non potrebbe altro operare, che impedire la consumazione di alcuni delitti con un immediato intervento, o pigliando la difesa, propriamente detta, dell'individuo attaccato. In questo stato di cose, onde renderla efficace, bisognerebbe donarle una spaventevole estensione. Occorrerebbe che una società civile avesse guardia di un'altra. E chi sorveglierebbe i guardiani?

La polizia, quantunque esecrato sia questo nome, è, senza dubbio, legittima quando è impiegata allo scopo di prevenire i mali ed i delitti. Somma riconoscenza si avrà colui che scoprirà il segreto di togliere ad essa due taccie che sembrano inerenti alla sua natura: l'immoralità dei mezzi e la mania di invadere la intera società. La polizia, anche onesta, è quello fra i sociali poteri che più tende a considerare l'ordine sociale come qualche cosa in sè, facendo sempre astrazione dagli uomini, eccettuato quando trattasi di opporre loro degli impedimenti.

Checchè ne sia, esso è evidente che l'istruzione e la polizia preventiva non bastano punto al mantenimento dell'ordine sociale.

O meglio, si può forse dissimulare che l'uso di questi mezzi è impossibile a meno che l'ordine non sia di già stabilito e bastantemente assicurato? In una società abbandonata senza freno all'impulso delle passioni, agli eccessi della forza individuale, l'istruzione, la polizia, ed ogni istituzione disarmata è impossibile, o rimane senza effetto. Lo prova la storia. Questi non sono che mezzi secondarii, ausiliarii. Essi possono solo acquistare grande efficacia, e forse addivenire mezzi prin-

§ 260. Ma dire che non sarebbe *lecito* alla società di procedere contro colui che *in passato* la offese, egli è lo stesso che dire, che non le sarebbe lecito far provare male alcuno al delin-

cipali, col tempo, col progresso della società, col graduale perfezionamento dell'ordine pubblico; e può forse essere (chi oserebbe porre dei limiti all'avvenire?) che essi addivengano i soli necessarii.

Infrattanto, come sarà mantenuto l'ordine sociale?

Si ricorrerà alle ricompense?

A che fine arrestarci a parlare di ricompense? Fu molte volte dimostrato che la ricompensa è un mezzo insufficiente al mantenimento dell'ordine sociale. Forse può essere che non si abbia fatto ben rimarcare quanto un sistema di ricompense materiali ed immediate, accordate per il compimento dei doveri i più stretti ed i più sacri, anche allora che sarebbe possibile porlo in atto, sarebbe dannoso per le sue tendenze, e bentosto pernicioso pe' suoi effetti.

Bisogna adunque uscire dalle vie della dolcezza. Il potere sociale non presterebbe una bastevole forza al diritto: esso mancherebbe al dovere che gli è imposto, se non facesse intendere al delitto un linguaggio severo.

Esso lo minaccierà. Di che? Dei danni di quella *difesa* che può opporgli? Sarà legittima, ma inutile la minaccia. E se il potere non avrà di mira il senso di queste parole, e di oltrepassare i confini del diritto di difesa, sarà anche insufficiente.

Gli è adunque mestieri minacciare il delitto di un male maggiore di quello che sia la semplice reazione difensiva, ma d'un male che sia ugualmente legittimo.

La *riparazione* ne è una seconda specie. In molti casi, effettivamente basta per il fine della società il male della riparazione imposta al colpevole. In questo caso, la legge positiva non accorda alla parte lesa che un'azione civile. Tutte le legislazioni offrono esempii di questo mezzo che il potere sociale impiega per la protezione dei diritti individuali. Ad esempio si può citare la lesione nel contratto di vendita ed altre specie di danni.

Ma è sempre possibile la riparazione? Basta essa al mantenimento dell'ordine sociale? Se il potere si limitasse a questi mezzi di dare ajuto ed assistenza al diritto, avrebbe compiuta la sua missione? Niuno oserebbe affermarlo.

È duopo adunque operare di più.

Se i mezzi preventivi d'istruzione e di polizia,

Se i mezzi di ricompensa,

Se il male inflitto dalla difesa,

Se il male della riparazione sono insufficienti o inutili, quale altro legittimo mezzo rimane al potere sociale?

Uno solo, il male della *pena*.

O bisogna rinunciare ad ogni idea di diritto e di giustizia e porre francamente al loro posto il fatto e la forza, o bisogna ammettere questa conclusione.

Imperocchè non esistono che tre sole specie di mali, di patimenti,

quente *dopò* il delitto, o sia che il delitto non dovrebbe apportare dolorose *conseguenze*, come è evidente.

Dunque il malvagio *futuro* non dovrebbe temerne alcuna per la rea azione ch' egli meditasse di eseguire.

che possano essere inflitti giustamente ad un uomo contro il di lui consenso quando esso è in istato d'avere una volontà: il male, cioè, della difesa, quello della riparazione, e quello della pena propriamente detta, della punizione.

Ma la punizione non è un male inflitto per il piacere e l'interesse d'un individuo, o d'un numero qualunque d'individui; essa non è un male inflitto unicamente al fine di fare un'esperienza, o di produrre una certa impressione sugli spettatori: essa non è, finalmente, un male unicamente inflitto al fine di ottenere per questo mezzo un bene più grande.

È possibile che la pena produca questi effetti, o alcuni di questi effetti, in tutto o in parte.

È lecito il presentire e trarre partito dagli effetti che può produrre il fatto della pena.

È permesso, o minacciando la pena od infliggendola, di procurare questi effetti, in quanto non si snaturi la pena in sè stessa, che non le si tolga il di lei carattere e la di lei legittimità.

Finalmente, se si ha diritto di infliggere la pena solo in quanto ella potrebbe produrre alcuni di questi effetti, è non solamente permesso, ma giusto, di non farne la minaccia e l'applicazione, se non se nel caso che questi effetti possano realizzarsi.

Ma la pena in sè medesima altro non è che la retribuzione fatta da un giudice legittimo, con ponderazione e misura del male per il male.

Se non si scontrano simultaneamente nell'atto questi caratteri, vi sarà minaccia, o applicazione di un male, ma non può farsi allora quistione di pena.

Vi sarà minaccia, o applicazione di un male, non mai di un male legittimo.

Se, al contrario, questi caratteri si trovano nell'atto, anche allora che esso ha per risultato il patimento di un essere libero e morale, l'atto è legittimo.

È dunque giustificata la legge penale;

Imperocchè noi abbiamo un potere legittimo, il potere sociale,

Impiegando per un fine legittimo il mantenimento dell'ordine sociale,

Un mezzo legittimo, la minaccia di retribuire con misura il male per il male.

Ma sarebbe illusorio il mezzo, se, nel caso concreto, esso non si mettesse in esecuzione. Il diritto di fare la minaccia racchiude dunque quello di farla eseguire. È il medesimo diritto sotto due diverse forme.

Ora, qual è questo legittimo potere che minaccia di retribuire il male per il male e che mette ad esecuzione la sua minaccia?

È il diritto di amministrare la giustizia.

§ 261. Ma così è, che la società ha un vero assoluto diritto d'incutergli tale timore, e di penetrarne sì profondamente l'anima di lui, onde riesca ostacolo che lo trattenga dal misfatto (§ 258, 259).

Ma quale giustizia? Quelli che ci fanno porre in campo questa singolare quistione sono gli errori delle scuole ed i falsi sistemi.

La giustizia è una. Che le si diano nomi diversi, epiteti differenti secondo i diversi casi ai quali si applica, poco importa, imperocchè questi nomi non sono che parole. Se esprimono diversità sostanziali, essi allora rappresentano fondamentali errori.

Quello che il potere sociale ha il diritto di esercitare in tutta la sua estensione è forse la giustizia morale? È la giustizia morale, ma esercitata in un fine ristretto e determinato, la garanzia degli elementi costitutivi dell'ordine sociale; è la giustizia morale, ma esercitata concorrentemente cogli altri mezzi di garanzia, e solo in quanto questi mezzi sono per sè soli insufficienti; è la giustizia morale, ma confidata ad esseri imperfetti e fallibili.

Il piacere ed il dolore sono, entro certi confini, a disposizione del potere sociale; egli ha il dovere di impiegarli, ma secondo il principio fondamentale della giustizia morale: il piacere come rimunerazione, il dolore come punizione.

L'esercizio della giustizia punitiva a mezzo del potere sociale, entro i confini della sua missione, è dunque legittimo.

Che ci si riconduca ora l'uomo che noi abbiamo messo in iscena; egli non poteva obbiettare contro la giustizia intrinseca, astratta, della punizione, poichè nella ipotesi egli era delinquente e la pena era equa. Solamente domandava un superiore, un giudice legittimo.

A questo fine opporrà egli di non ricevere il potere sociale? Esso non lo potrà che negando in un modo assoluto la legittimità di questo potere; imperocchè s'egli è legittimo, razionale in sè medesimo, l'esercizio della giustizia penale, entro i limiti che gli sono prescritti, gli appartiene di pieno diritto. Non si può rifiutarglielo, come non si può rifiutargli un diritto di decretare un'imposta. La sorgente dei due diritti è la medesima; la materia è differente; il principio è identico. Per tal modo esiste il superiore; è trovato il giudice. Onde rifiutarlo è mestiere negare il potere sociale; ecco l'ordine sociale; ecco la società; finalmente bisogna rinegare la natura dell'uomo e dell'ordine morale.

O avvi un vizio a noi sconosciuto nella serie di questi ragionamenti, o noi possiamo concludere, che il diritto di punire è tanto legittimo quanto l'ordine sociale ed il potere sociale. Esso è, come loro, una legge morale imposta alla specie umana.

Così, tutto si spiega per mezzo di una catena di doveri, i quali derivano razionalmente gli uni dagli altri, il dovere dell'ordine morale, quello dell'ordine sociale, quello del potere sociale, finalmente quello della giustizia umana. Il primo è il fine, gli altri sono i mezzi.

L'umana giustizia è dunque una legge naturale, un elemento del sistema morale in questo mondo, come la gravità è una legge del sistema fisico, destinata a trattenere i corpi entro l'orbita che loro è segnata.

Dunque ella ha altresì assoluto *diritto* di far subir pena a colui che *fu* colpevole, la quale da colui che lo sarebbe in avvenire (sia egli stesso, o altri) deve infallibilmente ed efficacemente temersi.

Istruzione e giustizia, e nella giustizia è compresa una parte essenziale dell' istruzione, costituiscono il sistema sociale tutt' intiero, tutto il dovere, tutto il diritto dei posteri della società. Tutte le altre parti del sistema sociale, quantunque brillanti esse appajano, non sono che mezzi onde arrivare a questo risultato e conoscerlo. Ogni potere che adempie queste condizioni è legittimo, imperocchè è conforme alla ragione ed all' ordine morale. Ogni potere che professa di non adempierle non esiste che di fatto, qualunque sia la sua antichità.

In questo senso, Hume ha ragione di dire: « Noi dobbiamo guardare il vasto apparecchio del nostro governo, come se non avesse altro oggetto od altro fine che la distribuzione della giustizia; in altri termini, il *mantenimento dei dodici giudici*. Il re e il parlamento, le flotte e le armate, gli ufficiali pubblici, gli ambasciatori, i ministri, i consiglieri della corona, tutto è subordinato a questa parte dell' amministrazione. » Questa idea fu espressa in poche parole da Massillon, quando nel panegirico di s. Luigi chiama il trono un tribunale della giustizia. Egli è chiaro che la giustizia sociale, il di cui esercizio è dato al governo, abbraccia tutte le diverse ramificazioni del diritto; e se noi abbiamo insistito principalmente sulla giustizia penale fu principalmente perchè essa è qui l' oggetto speciale delle nostre ricerche.

La giustizia ripara; essa punisce. Ripara colle condanne civili; punisce colle condanne criminali.

Ma che essa sia civile o penale, amministrativa o commerciale, trae sempre la propria legittimità dal medesimo principio; tutte queste forme della giustizia ritornano sempre all' obbligazione di prestare assistenza al diritto per il mantenimento dell'ordine sociale.

Egli è in virtù del medesimo principio che, sotto una forma o sotto un' altra, la giustizia legale nomina un tutore, determina le condizioni di un testamento, condanna il mandatario maldicente al pagamento dei danni ed interessi, e l' assassino alla pena di morte.

È in virtù del medesimo principio che gli è proibito di togliere uno scudo a colui che non lo deve, e di condannare un innocente ad un giorno di prigione, quand' anche questo scudo, questo giorno di prigione dovessero produrre le più salutari impressioni psicologiche, essere utili ad un' intera nazione, fare un immenso piacere al genere umano tutt' intiero.

Il ben' essere, l'utilità, risultano dalla giustizia; essi non ne sono nè la giustificazione, nè la causa prima.

La giustizia, imposta alla società come un dovere, come una legge morale, protegge anche gl'interessi materiali; essa li protegge, non come interessi, ma come diritti; quando non sono che interessi, essa non esita a calpestarli, se per avventura osano impedirla nel suo cammino. Emanazione dell' ordine morale, essa è all' ordine morale che tende; manifestarsi agli uomini onde ricordar loro i principii dell' ordine mo-

Ecco pertanto, come mi sembra, dimostrata quella *connessione* che si ricercava fra le vedute del diritto penale (§ 253), e ad un tempo con un graduato e progressivo particolarizzare esposte quelle idee, le quali per essere state soppresse ed *inchiuse* nell' accelerata deduzione del § 252, si dovevano in ogni loro aspetto sviluppare.

CAPO XIV.

Situazione morale del delinquente colle società riguardanti la genesi del diritto penale.

§ 262. *Sciaurato straniero*, disse Ziad ad uno ch' egli condannò a morte, *io debbo sembrarti ingiusto nel punire una contravvenzione ad un editto che tu hai potuto ignorare:* ma la salute di Basra dipende dalla tua morte: *io piango, e ti condanno* (1).

Quando l' innocenza viene dalla *necessità* sagrificata al pubblico interesse, evvi sempre fra la nazione e l' innocente un *urto* di diritti in senso contrario, il quale fa sì che qualunque esito della forza venga giustificato (§ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).

§ 263. Se dopo il primo delitto si avesse una morale *certezza* che non siane per succedere verun altro dappoi, la società

rale, ed onde fornir loro i mezzi coi quali elevarsi alla sorgente celeste dalla quale essa emana.

Ma, se tale è l'origine della giustizia sociale, se in essa si deve scorgere, quasi direi, una delegazione parziale dell' eterna giustizia, potrà ella essere esercitata da un potere umano senza condizioni e senza regole?

Noi abbiamo già conosciuta l'origine della giustizia umana, e perciò potemmo conoscere i suoi confini, le sue condizioni ed il suo fine. Meditiamo però ancora di nuovo questo tanto importante soggetto: dovessimo essere accusati di presentare le medesime idee sotto altre forme, il timore di questo rimprovero non potrebbe arrestarci, quando si tratta di mettere in luce i veri caratteri della giustizia penale.

La sua natura ne spiegherà le condizioni, il suo fine ne segnerà i confini.

(1) *Ziad* era un arabo governatore di Basra. Egli, dopo avere inutilmente tentato di purgare la città degli assassini che la infestavano, si vide costretto di decretare la pena di morte contro chiunque si fosse ritrovato di nottetempo per le contrade. Uno straniero fuvvi arrestato, e condotto avanti al suo tribuale. Nel tempo ch'egli colle lagrime tentava di piegare la clemenza del governatore, gli fu data la riferita risposta.

non avrebbe diritto *veruno* a punirlo. Ecco un' immediata conseguenza dei capi IX e X.

Diremo adunque che il *futuro* sia per tal modo cagione *unica* del diritto penale, onde escludere qualunque relazione al passato?

E quindi che nel punito, spaventandosi propriamente i *futuri malvagi*, egli sia propriamente vittima nel mio sistema di un diritto, cui fa d' uopo esercitare *in figura?*

§ 264. Non sarebbe egli dunque l' atto di punire piuttosto una *violenza* giustificata dalla dura legge della *necessità* che un prodotto genuino di un diritto?

Ecco una difficoltà, a cui risponderò unicamente perchè mi porge occasione di accennare le *relazioni* morali del delinquente colla società per quella parte che riguarda la *generazione* del diritto penale; poichè tale argomento preso in tutta la sua ampiezza appartiene propriamente alla *estensione* del diritto istesso, di cui per ora non debbo ragionare.

§ 265. Ponete un uomo fra le tenebre. Col miglior occhio egli non vedrà. Dunque le sensazioni della vista dipendono *unicamente* dalla luce, e niente dall' occhio. Ecco il raziocinio del precedente obbietto.

§ 266. Nel mio sistema è vero che la società non avrebbe diritto a punire un primo delitto, se essa avesse la morale *certezza* che non se ne commetteranno più; ma egli è vero altresì che ella non infliggerebbe pena veruna se non *atteso* un delitto *passato*. Ciò è dell'essenza medesima della pena propriamente detta (§ 261).

§ 267. Posto ciò è d'uopo dimostrare come dalla *preesistenza* del delitto, circostanza essenziale alla pena, si deduca che il diritto di punire il delinquente, tal quale l' ho disegnato nei capi precedenti, sia *dissimile* da quello che la nazione esercita allorchè di necessità sacrifica taluno innocente alla pubblica salute.

§ 268. I *diritti* che il malvagio aveva *prima* del delitto, o sia quando era innocente, verso la società erano: I. L'*assoluto* ed immutabile diritto di essere rispettato nella libertà, nella vita, nei beni, ecc. II. Il diritto *relativo* d' essere *protetto* e soccorso (§ 7, 126, 127, 128, 191, 193, 209.

Nel nostro caso restringiamoci a parlare del primo: poichè ciò che diremo di esso, potrassi con *più forte* ragione applicare al secondo.

§ 269. Dalla nozione sola del diritto *di non essere molestato* competente all' individuo sociale prima del delitto verso della società e degli altri particolari individui, si vede che egli tende a

frenare e l' una e gli altri col vincolo del *dovere*, a fine di non nuocere senza ragione.

Si può dir quindi che lo *scopo* di questo diritto sia *fuori* del suo possessore, quantunque ridondi in di lui pro.

§ 270. Ma *in forza* del delitto la società acquista un incontrastabile diritto ad arrecar un dato male al delinquente (§ 252 e seguenti).

Dunque perciò appunto ella viene *sciolta* da quel vincolo di dovere, che trattenevala dal nuocergli; e per conseguenza il delinquente *perde* l'anzidetto diritto d'essere rispettato nell' esistenza e negli altri beni.

Non sono queste due proposizioni riguardanti due oggetti semplicemente *connessi*; ma cadono bensì sullo stesso ed *individuale*, come è chiaro a vedersi.

§ 271. Ma la perdita di questo diritto non iscioglie il delinquente dal *dovere* di conservarsi, come è evidente, perchè un atto ingiusto non può sciogliere veruno da un obbligo ch' egli ha (§ 60, 61).

§ 272. Alla società poi non presta facoltà d' infierire a capriccio, ma solo *a misura* di ciò ch' essa abbisogna per essere sicura e felice (§ 55, 252).

§ 273. Dunque il reo, atteso il suo delitto, non perde *assolutamente* il diritto alla vita ed alla felicità, ma solo il diritto di *essere rispettato* dalla società, e da *quella* società sola che è *interessata* a punirlo (§ 58), e *proporzionalmente* a quello che richiedesi dalla di *lei sicurezza*.

È però chiaro che ogni *altra* società straniera può coadiuvare questa ad infliggere la pena al reo, come da'rapporti *generali* della difesa apparisce (§ 77, 78, 121).

Dallo sviluppamento di questi principii discende tutta la teoria del diritto *naturale fra le genti* riguardante la punizione de' rei, le scambievoli consegnazioni di essi, le taglie, le persecuzioni eseguite negli Stati esteri, ed altre cose siffatte, delle quali il mio istituto mi vieta di ragionare.

§ 274. Ma anche nel caso che siavi *necessità* di sagrificare un innocente alla pubblica salvezza, la nazione resta sciolta dall' *obbligo* di risparmiarlo (§ 20, 24). Ella è nello stato di un uomo che fa naufragio, il quale resta sciolto dal dovere di non por mano ad una tavola, o ad un legno d' altri, quantunque da essi posseduto, ed al loro uso necessario (§ 20). Ma che perciò? Potrà essa tale situazione assomigliarsi a quella della società punitrice e del reo?

§ 275. Allorchè un innocente viene immolato al pubblico interesse, perciò appunto ch'egli è *innocente*, vien a ciò condotto da una necessità di combinazioni a lui *esterne*, e che lo lasciano *giusto* (§ 33).

Ma allorchè taluno è punito, non lo è se non per qualche *suo delitto* (§ 266).

Dunque lo è per un atto *derivato da lui*, libero ed *ingiusto*.

Ecco un punto essenziale di *disparità* che guida a conseguenze opposte.

§ 276. Imperocchè abbiamo provato che all'esercizio penale richiedesi la *necessità* di distruggere, o rendere infelice un offensore che ha danneggiato, o tentato di ledere ingiustamente una cosa che avevasi diritto di conservare (§ 49, 55).

Il malvagio adunque, col suo delitto, *pone* la società in necessità e in diritto di sagrificare e di sottrarre a lui, o parte o tutto, il di lui ben essere.

§ 277. Riducendo adunque le quantità ai *minimi* termini, risulta che l'atto del delinquente è occasionalmente, ma necessariamente *produttivo* alla società del diritto *di punire*.

Veggiamo che cosa ei produca nel delinquente.

§ 278. Il delitto non può nel suo autore *produrre* un *diritto*, come la negazione non può produrre l'esistenza (§ 35, 36).

Dunque a fronte della società *munita* di diritto penale, che riguardar devesi come *conseguenza* e parte del delitto stesso (§ 277), lungi che i *morali* rapporti del delinquente facciano contrasto veruno, *cospireranno* anzi con tutto ciò che il diritto medesimo della società esige (§ 35, 36, 37, 38).

§ 279. Dunque non avviene del delinquente che si punisce come dell'innocente che è vittima del ben pubblico, il quale *contrappone* un complesso di diritti risultanti dai di lui rapporti d'innocenza a quelli del pubblico, ma per lo contrario dir si può che egli col suo delitto *attiri* in certo modo la società contro di sè, e le porga *nuda* e sgombra da ogni diritto *contrastante* o parte o tutta la latitudine del proprio ben essere, a norma di quello che esige la tranquillità e sicurezza sociale.

CAPO XV.

Ragguaglio del diritto penale col diritto di difesa.

§ 280. Ho detto che il diritto penale non è in sostanza che diritto di difesa (§ 252). Riscontriamone i caratteri.

È chiaro in primo luogo che il diritto di difesa involge nella sua nozione come requisito di *fatto*, che da un canto vi sia un'*offesa*, e chi la reca o intenta; dall'altra un *danno*, e chi lo soffre, o è in pericolo di soffrirlo.

Ora abbiamo dimostrato che in società, ammessa l'*impunità* dai malvagi, i quali o sono in disposizione, o pure si determinerebbero *infallibilmente* ad esserlo, si effettuerebbe certamente ogni sorta di delitti (§ 243 fino al 251).

Ma un delitto certamente futuro, è un *male* certamente futuro per la società.

Un male che certamente sovrasta è un vero *pericolo*.

Dunque un delitto certamente futuro, equivale ad un *attentato* attuale.

E per conseguenza l'*impunità*, la quale ad un tempo n'è cagione e segno rappresentativo, equivale anch'essa ad un *attentato* o ad una somma di attentati.

§ 281. Chiedete adunque nel diritto penale quale sia l'*offensore*? — Il futuro malvagio.

Qual *male* egli rechi o tenti? — Egli minaccia ogni sorta di danno e di delitti.

Centro *chi*, ovvero qual sia la persona ch'è in *pericolo*? — La società.

§ 282. Quando la difesa arriva a nuocere, fa d'uopo che come *risultato* della situazione d'ambe le parti, ne derivi la *necessità* nella parte assalita di apportare un male all'ingiusto avversario, a fine di allontanare quello ch'ei vorrebbe arrecarle (§ 49, 55).

Che un *risultato* naturale della situazione della società con i futuri malvagi sia la *necessità* di infliggere la pena al delinquente, lo abbiamo dimostrato (§ 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258).

§ 283. Lo stato *morale* del delinquente punito in società *assomiglia* perfettamente a quello dell'aggressore respinto colla difesa diretta. Imperocchè questi *perde* veramente il diritto d'essere rispettato dall'assalito nella vita, e con più forte ragione negli altri beni, senza ch'egli possa contrapporre verun diritto contrastante (§ 36, 37, 38, 57).

Il delinquente in società *perde* questo medesimo diritto, nella medesima maniera (§ 279).

§ 284. Perde l'aggressore diritto alla vita ed agli altri beni, ma ciò se non *relativamente* alla persona ch'egli assale (§ 58, 66).

Il delinquente non lo perde *se non* relativamente al *corpo* sociale, che è interessato a punirlo (§ 273).

§ 285. Per ultimo, supposta in chi si difende la predetta *necessità* di offendere, fa d'uopo *presupporre* come essenziale e primario *requisito* ch' egli abbia un vero *diritto* a conservare, o ritenere quel tale stato, o quella cosa che si tenta distruggere o togliere (§ 49).

È evidente che senza questo diritto *fondamentale*, la difesa sarebbe un atto puramente *fisico*, nè acquisterebbe mai la qualità di *diritto*; e che egli è in forza di lui che essa assume un tal nome e carattere.

§ 286. Anche questo carattere si riscontra nella società. Ella non ha il dovere di *sciogliersi* in faccia dei malvagi, e di rinviare i membri suoi in seno della barbara e micidiale solitudine, ma bensì è dotata di un vero *diritto* a conservarsi in istato di *aggregazione*, diritto figlio di un dovere, della stessa natura (§ 188) che ha efficacemente voluto questo stato, e di fare il suo miglior bene, e quello d' ogni suo membro (§ 212).

Infliggendo adunque una pena, essa ha quel diritto *fondamentale*, per cui il di lei atto riceve la forma e il nome di *diritto*.

§ 287. Si riuniscono adunque nel diritto penale tutti i *caratteri* del diritto di difesa.

§ 288. Ma siccome la società non lo esercita per allontanare semplicemente un'offesa *presente*, ma bensì lo pone in opera contro di uno che commise un delitto *passato*, a fine di respingere con la pena altri attentati *futuri* (§ 260, 261), così attese tali mire egli non è un diritto di difesa *individuale e fisico*, come quello che si esercita nello stato di natura, ma bensì *collettivo e morale*.

CAPO XVI.

Come debba intendersi che il diritto penale sia lo stesso *di quel di difesa.*

§ 289. Deve uno scrittore aver cura che le nozioni da lui insinuate nella mente de'leggitori sieno, per quanto si può, chiare, precise, e conformi alla verità delle cose. Ecco ciò che mi obbliga ad una osservazione dopo il ragguaglio or ora fatto.

Il diritto di difesa, preso nella maggior sua ampiezza, è un diritto *generico* (§ 12, 49, II). Egli abbraccia quindi sotto la sua nozione tante *specie* ed *individui*, quante vi sono maniere specifiche ed individuali colle quali può esistere. Infatti nello stato di naturale indipendenza ne abbiamo distinte fino a *tre* (§ 49, I, II, III).

Il diritto penale è anch' egli una *specie* di diritto di difesa, diversa però da tutte le altre dapprima annoverate, attesa la diversa maniera di nascere o di esistere ch'egli ha. Le maniere sue *individuali* nascono e si distinguono dalle circostanze che producono, e diversificano le varie pene che s' infliggono contro ai delinquenti.

Allorchè adunque dissi che il diritto penale è diritto di difesa, io non poteva intendere che egli fosse lo stesso diritto di difesa, cioè la stessa *specie* o lo stesso modo di essere del diritto di difesa competente ai selvaggi dello stato di natura, e con lui si confondesse, ma solo ch' egli si riferiva allo stesso *genere*, sotto del quale quello si riduceva.

Ma perciò appunto che ad un tal genere si riferiva, verificare si dovevano in lui quei caratteri, in vigore de' quali sotto di esso si comprendeva; e dovevasi quindi dimostrare aver egli *comuni* colle altre specie quelle stesse cagioni, attributi e nascimento, che danno l' origine ed il temperamento, dirò così, al diritto di difesa in *genere*.

Ecco precisamente lo scopo del precedente capo, e ciò che io intendeva, allorchè *ragguagliai* il diritto penale col diritto di difesa.

CAPO XVII.

Dubbio da schiarire circa l'origine, e i caratteri del penale diritto.

§. 290. Mi sarei io mai ingannato nell' assegnare l' origine e la generazione del penale diritto? Avrei forse ommessa, o dimenticata qualcuna delle *sorgenti* d' onde egli deriva? Chi sa, se essendomi io più occupato nel verificare la sua *esistenza* che a discernere partitamente tutte le cagioni e gli elementi generanti, non me ne sia sfuggito qualcheduno? Come accertarsi che ciò non sia avvenuto?

Parliamo in una maniera più applicata al nostro proposito. Ho detto che il diritto penale è una specie di diritto *di difesa* (Cap. XV). Ma è egli poi *unicamente* diritto di difesa?

§ 291. Se egli nol fosse schietto schietto; se qualche altra cosa vi si mescolasse che lo rendesse di un'indole *mista*, e che da diversi altri principii ripetesse l' origine sua, non è egli vero che la *natura* di lui, la *estensione*, i canoni che ne dirigono l' *uso* non potrebbero essere più *esattamente* gli stessi di quelli del diritto di difesa? Anzi per lo contrario è ben evidente che tutte queste cose

avrebbero dovuto derivare in una maniera *composta* dell' indole diversa dei principii produttori.

§ 292. Chi sa adunque ch' egli aver non potesse un altro o più tardo o più sollecito momento di *nascita*? Chi sa ch' egli non avesse diversi altri *attributi*, diverso grado di *forma* e di *estensione*?

Quanti *diritti* pertanto o di *più* o di *meno* assegnati alla società per sua tutela? Niuno può ignorare che i risultati è forza che sieno *diversi* in proporzione delle diversità degli elementi *combinati*?

In qual guisa pertanto, io lo ripeto, assicurarsi senz' ombra di dubbio che *null' altra* cosa v' abbia parte atta a produrre le differenze che temiamo?

293. Mi pare che se facessimo prova di smenticare le idee *particolari* che entrano nella composizione del mio sistema, ritenendo solamente que'principii evidenti ed *universali*, *certi* in qualunque siasi sistema, ed in ogni parte della scienza di diritto, e se combinassimo quindi tali principii con quel *carattere* sempre mai costante ed essenziale alla pena che non può essere negato da verun essere ragionevole senza distruggere la *nozione*, e se da tali principii in tal guisa combinati *risultasse* unicamente un diritto di difesa tal quale l'abbiamo già proposto, e dedotto fin qui, noi avremmo una *prova* che ci assicurerebbe, non solo che la *derivazione* da noi segnata del penale diritto sia la vera, ma l'*unica* altresì: e perciò che il *carattere* di lui sia *senza* mistura alcuna semplice ed inalterabile di diritto di difesa.

§ 294. Ecco ciò che io vado a tentare, e le ragioni che mi vi spingono.

Il leggitore ben s' avvede che così si dà la prova a tutta la catena analitica delle idee fin qui connessa e protesa, nella stessa guisa che si dà la prova ad un calcolo aritmetico per accertarsi della di lui esattezza.

§ 295. Egli è altresì un ripigliare in certa guisa la cosa dal capo, ma in una maniera rapida e *compendiata*, e che perciò richiederà somma attenzione.

§ 296. L'oggetto, contuttochè assai *connesso* con quello che fino al presente abbiamo avuto in mira, è però *diverso*; perchè se per l' addietro l' analisi doveva aggirarsi fra i principii del diritto per iscoprire se egli *esisteva*, ora lo suppone esistente per cercare esclusivamente della *maniera* e delle *cagioni* che lo caratterizzano in guisa da esser certi che non siavene verun' altra. Entriamo in materia.

CAPO XVIII.

Il diritto penale è unicamente diritto di difesa.

§ 297. Ogni pena involge nella sua nozione la *sottrazione* o totale o parziale del ben essere di colui che la soffre.

§ 298. Ma *ogni uomo* ha diritto alla conservazione e felicità propria (§ 11).

Dunque, dato che s'infligga *giustamente* una pena, deve competere alla podestà punitrice un diritto *più forte*, al quale quello del punito deve e in tutto o in parte sagrificarsi.

§ 299. Ma *eguale* è in ogni uomo il diritto di esistere e di essere felice (§ 10, II).

Dunque si deve supporre che nella podestà punitrice sopravvenga un *aumento* di diritto, o vero ed *assoluto* al di sopra di quello del punito, o un aumento *relativo* in vigore d'una diminuzione di diritto in quest'ultimo, e fa d'uopo supporre una *cagione* di tutto questo.

§ 300. Ora, questa *cagione* si troverebbe ella nel sistema *generale* ed assoluto delle leggi di natura senza aver riguardo ad alcuna circostanza *di fatto?*

§ 301. Ma la natura ha data a tutti gli uomini una *simile* morale *costituzione* (§ 10).

Dunque il *fondamento* su del quale si appoggiasse quest'aumento, sarebbe *comune* a tutti gli uomini.

§ 302. Dunque sarebbe *eguale* tanto nel punitore quanto nel punito.

Dunque anche il *diritto* a sminuire il ben essere dell'altro, che indi ne nascerebbe, sarebbe in ambi *eguale*, ciò che è in ipotesi *assurdo*, e ridurrebbe le partite *eguali*.

§ 303. Dunque *dobbiamo* rintracciare la *cagione* unica della superiorità di diritto della podestà punitrice nel *fatto* dell'uomo.

§ 304. Quindi le due quistioni accennate (§ 299) si presentano da sciogliere.

Questa superiorità consiste ella in una vera *addizione assoluta* di energia, restando cioè nel punito il diritto di ben essere nello stato suo *naturale?* O piuttosto questo diritto *diminuendosi* nel punito, e rimanendo egli nella podestà punitrice nel grado suo *naturale*, viene a diventar superiore a quello del paziente? — Prima quistione.

Seconda quistione. — Come accade egli ciò?

305. La natura diede *eguale* diritto ad ognuno alla *massima* compossibile felicità (§ 11).

Ciò che è massimo ed eguale non ammette *incremento*.

Non è in podestà dell' uomo il *cangiare* la propria natura e gli attributi e i rapporti che ne derivano.

Dunque, supponendo che nel puniendo *restino* intatti e nel grado loro *naturale* e primitivo i diritti di esistenza, e di ben essere, egli non potrebbe *dare* per un suo *fatto* alla podestà punitrice, nè questa a sè medesima un vero ed assoluto *aumento* di diritto ad esistere meglio, o a nuocere ad altri.

§ 306. Dunque, ritenendo sempre il principio che nella podestà punitrice vi sia una *superiorità* di diritto (§ 298), essa non potrà risultare che da una *diminuzione* accaduta nel puniendo, o sia essa sarà una superiorità *relativa*.

§ 307. Ma *come* ciò si produce? — Seconda quistione (§ 304).

Riteniamo che la *cagione* unica è un fatto dell'uomo (§ 303).

Ma questo fatto o è giusto o ingiusto. Se è *giusto*, cioè munito di diritto, non viene adunque *a restringere* l' estensione del diritto altrui.

§ 308. Dunque non sagrifica nè il bene, nè il diritto della podestà punitrice.

E supposto anche vi fosse qualche *urto*, non vi sarebbe *ragione* per cui l' uno dovesse cedere all' altro, perchè sono *eguali* (§ 299).

§ 309. Se è *ingiusto*: o che è pregiudiziale all' altrui ben essere, o no.

Se non nuoce: dunque siccome l'altrui diritto non soffre nella estensione dell' *oggetto* suo nè *restrizione*, nè diminuzione, così egli non potrebbe *collidere* il diritto del puniendo, nè urtarlo, e sagrificare o in tutto o in parte il di lui ben essere.

§ 310. Dunque, se fosse possibile *comporre* l' interesse della società con quello del puniendo, non sarebbe *lecito* a lei lo sminuire il ben essere di questi.

§ 311. Dunque, ritenendo il supposto, che *competa* alla podestà punitrice il diritto penale, da' precedenti raziocinii si deduce, che *unicamente* in vigore di un fatto a lei ingiustamente *dannoso* ella acquista la indicata *superiorità* di diritto, vale a dire, il diritto penale.

§ 312. Ma un atto dannoso suppone necessariamente un *oggetto* a cui si fa nocumento, e l' *agente* che lo reca.

È dunque necessario *presupporre* e l' uno e l' altro nella so-

cietà, ed altresì è d'uopo supporre che in questo stesso oggetto, *combinato* coll'atto nocivo del puniendo, esista la *cagione* della detta superiorità, o sia del diritto penale.

§ 313. Ma l'*essenza*, l'effetto d'un atto ingiustamente dannoso in chi *lo soffre*, tutto quanto consiste nell'ingiusta diminuzione o privazione del proprio ben essere.

In un attentato poi ingiusto e nocivo consiste nel sentire che *si tenta* o l'una o l'altra di queste cose.

La cosa *essere non può* altrimenti, poichè un'ingiusta *sottrazione* non può essere che *privazione*, o sia una negazione fatta, o tentata di una cosa.

§ 314. Dunque se la detta negazione fosse essa stessa *cagione* di diritto penale, produrlo dovrebbe in quanto è una vera *negazione*.

§ 315. Ma una *negazione*, nel soggetto in cui ritrovasi, *da sè* produr non può diritto veruno, perchè è precisamente un *nulla*.

§ 316. Dunque è mestieri supporre che questo atto ingiustamente dannoso sia, non causa *efficiente*, ma unicamente *occasionale* nella podestà punitrice dell'aumento predetto *di diritto*, o sia del diritto penale.

§ 317. Dunque è necessario supporre in lei un'altra facoltà *matrice*, o sia un fondo materiale, d'onde debba sorgere il diritto penale che ne sia la sola cagione veramente *reale* e produttrice attiva.

§ 318. Ma se non si avesse diritto a *conservare* intatto l'oggetto, al quale l'atto ingiusto nuoce, nè l'atto nocivo sarebbe *ingiusto*, nè l'oggetto stesso potrebbe essere produttore di un diritto *contrario* all'atto nocivo; diritto che nasce appunto perchè l'atto stesso *nuoce* (§ 311). Questa è una proposizione che non abbisogna di essere dimostrata, poichè si tratta di oggetti fra di loro *correlativi*.

§ 319. Dunque devesi supporre nella società, 1. un vero ed incontrastabile diritto a *conservare* il proprio ben essere nella sua naturale ampiezza, 2. e che questo diritto sia l'*unico* essenziale principio *produttore* del diritto penale.

§ 320. Dunque ritenendo lo *scopo* unico ed immutabile che risulta dalla di lui essenza medesima, o sia dalla di lui *nozione*, è forza conchiudere che lo scopo *unico* per cui egli diventa *penale*, sia d'allontanare, o *respingere* ogni nocumento al ben essere di colui a cui essa diritto appartiene.

Egli dunque riguarda unicamente l'*avvenire*.

§ 321. Abbiamo detto che se fosse possibile di *comporre* il ben essere della società con quello del puniendo, non le sarebbe lecito sminuire il di lui ben essere (§ 310).

Dunque si ricerca questa *incompossibilità* di ben essere della podestà punitrice con quella del puniendo, quale *necessario* requisito per esercitare l'atto penale.

§ 322. Ma data la *incompossibilità* di coesistenza di due cose, se vuolsi ammetterne una a preferenza, ciò rende *necessaria* la non esistenza dell'altra.

Dunque un requisito di fatto dovuto all'atto penale sarà la *necessità* della pena, a fine di conservare il ben essere della società punitrice.

§ 323. Ho detto che quando la società esercita il diritto penale, devesi ammettere che *precedentemente* ella abbia acquistata quella superiorità di diritto, d'onde risulta la relativa *diminuzione*, o perdita nel puniendo (§ 298, 299).

Dunque è mestieri supporre il *fatto* ingiusto nocivo che ne è cagione (§ 311) di già *accaduto*.

§ 324. Ma se, come è stato dimostrato, compete alla società tale superiorità *unicamente* ad oggetto di conservare il suo ben essere, *respingendo* cioè ogni attacco ingiusto e dannoso che tendesse a sminuirlo (§ 319, 320): se l'oggetto finale della pena è nell'*avvenire* (§ 320), dunque è forza supporre che l'atto pernicioso *non sia* per anche accaduto; ora come ciò si combina colla precedente opposta e contraddittoria proposizione, che il penale diritto cagionato sia da un atto *già consumato*? (§ prec.)

Ecco quello che non ho per anche messo in chiaro, seguendo il filo di *que' soli* principii generali assunti in questo capo, i quali se sono veri *da sè soli* debbonci condurre alle medesime leggi, e a quei risultati che abbiamo somministrati nel resto dell'opera.

§ 325. Riduciamo la quistione a' suoi termini più semplici. Il delitto, in vista del quale esiste, e si esercita il diritto penale, è già *consumato*, o solamente *futuro*?

Se è *effettuato* il dolore di un uomo non potrebbe *disfarlo*. Si noti che qui parliamo di *pena*, e non di risarcimento di danno.

La podestà punitrice non avrebbe dunque in vista di essere *diritto* veruno alla pena (§ 322).

Dunque è d'uopo supporre il delitto *futuro*.

§ 326. Ma la pena debb' essere *necessaria*, per esser giusta (§ 322). Essa s' infligge contro un *determinato* uomo.

Dunque è d'uopo supporre che l'*impunità* di questo determinato uomo possa seco recare per naturale ed *infallibil* legge il delitto, e quindi ciò renda *necessaria* la pena.

§ 327. Ma la giustizia e le virtù sociali per loro natura *non possono* giammai nè in presente nè in avvenire produrre il delitto, perchè tutte le loro determinazioni sono ne' rapporti dell'*ordine* morale.

§ 328. Dunque, all'esercizio dell'atto penale, è forza presupporre il puniendo *delinquente*, o in prossima *dichiarata* disposizione a consumare il delitto, o sia fare un *attentato*.

Nel primo caso deve l'impunità, per natural conseguenza, trar seco altri delitti nell'avvenire.

Nel secondo fare, con morale *certezza*, temerne l'esecuzione.

§ 329. Dunque all'esistenza ed all'esercizio dell'atto penale, richiedendosi sempre almeno *due* atti ingiusti nocivi, o sia due *delitti*, uno in *passato*, l'altro nell'*avvenire*, l'uno commesso dal puniendo, l'altro da commettersi da' malvagi, o dal reo stesso contemplato nell'avvenire, nel *caso* sempre che colui che fu reo, andasse *impunito*: l'uno quale condizione necessaria e causa *occasionale* della pena, l'altro quale *oggetto* che per mezzo della pena vuolsi schivare, infine uno occasione della pena *perchè* l'altro n'è oggetto, o sia motivo, e questo *motivo* perchè nocivo alla società ingiustamente.

§ 330. Ecco pertanto conciliate le due proposizioni, fra le quali sembrava sorgere contrasto (§ 324).

§ 331. Per ultimo, allorchè taluno si rende *degno* di pena, si pone in situazione di fare la propria distruzione, o sciagura *necessarie* alla società, mediante un atto *proprio* di lui, ed *ingiusto* e nocivo, cioè dannoso, e sprovveduto e contro diritto (§ 328, 329).

Dunque in favore della conservazione della sua vita, o dei beni, non potrebbe il delinquente contro alla società punitrice *opporre* diritto veruno contrastante.

§ 332. Se il mio lettore non è stato capace di abbracciare la catena intera de'raziocinii contenuti in questo capo, se non ha potuto seguirne la connessione, sentire la forza, vederne la comune convergenza ad un solo punto, benchè gli presentassi la proposizione che *unicamente* diritto di difesa è il diritto penale, come una conseguenza del fin qui detto, egli più la crederebbe sulla mia parola, di quello che esserne convinto in forza della mia dimostrazione.

Quindi, per la stessa ragione, sarebbe superfluo riassumere i caratteri, lo scopo, e le cagioni del diritto stesso somministrateci nel nostro ultimo tentativo, presentarne il tutto in un punto di vista unito e paragonarlo ai caratteri costituenti, ed alle circostanze

produttrici il diritto di difesa per mettere nel suo maggior lume la verità dell'enunciata conseguenza.

Per gli altri lettori poi di maggior forza ed estensione d'intendimento, è tanto visibile la rassomiglianza, o, dirò meglio, l'*identità* di tutti questi requisiti con quelli della *difesa*; risalta in ogni passo così vivamente l'unica ed esclusiva tendenza de' principii universalissimi assunti da noi a produrli, che la verità della conseguenza non abbisogna di ulteriori cure per essere pienamente dimostrata, anzi, per parlare con maggior esattezza, parmi dimostrato il *diritto penale non essere altra cosa fuorchè il diritto di difesa modificato dalle circostanze sociali*, o sia una *specie* del diritto generico di difesa.

CAPO XIX.

Idea distinta del magistero penale.

§ 333. La più ovvia idea di *difesa* altro concetto non presenta fuorchè quella di una *guerra*. Forze fisiche in movimento respingono assalti fisici. Questo concetto può forse convenire alla pena?

§ 334. Che cosa vogliamo noi ottenere? Prevenire l'eruzione del delitto (§ 261, 282). Ma come *prevenirla* se non vi opponete alle *cagioni*? Come vi opporrete alle *cagioni* senza agire sull'uomo *interiore* e senza rattenerne gl'impulsi criminosi?

§ 335. Dunque la forza *repellente* della *pena* preveduta deve vincere la forza *impellente* al delitto immaginato. Dunque deve troncare, dirò così, le braccia all'uomo interiore tentato a delinquere, come nella *difesa fisica* s'infrangono le forze di un aggressore.

§ 336. Egli è vero che tutto ciò non si fa in una maniera e in un mondo *visibile*; ma in una maniera e in un mondo *invisibile*. Egli è vero che ciò non si fa con istromenti e con forze *materiali*. Ma egli è vero del pari che il *magistero* e l'*intento* sono quegli stessi della difesa.

Dunque quanto al magistero e all'intento (nell'ipotesi che la *minaccia* della pena possa essere *operativa*) il diritto penale altro non è che diritto di difesa.

§ 337. Proseguiamo. Nell'aggressione veggo un delinquente che attenta alla sicurezza d'un suo simile. Ma nel magistero penale preveniente il nemico dov'è?

Rispondo che il nemico è in *tutti* quelli che senza il timor

della pena certamente ingiurierebbero. Il nemico è nella sempre presente, sempre spiegata, sempre minacciante *intemperanza* morale di uomini avvicinati ed in iscambievole commercio (§ 243, 244, 245, 250, 280).

Dunque il magistero penale non è nè *individuale* nè *temporaneo*; ma è *universale* e *perpetuo* a tutta una società.

Dunque, tanto nella sua azione *preveniente*, quanto nel suo *effetto finale* debb' essere *comune e perpetuo*. Notate questo punto cardinale per la legislazione. Tutte le difficoltà cessano coll' *adequato comune*.

CAPO XX.

Delle condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale.

§ 338. Fu dimostrato che la pena debb'essere *necessaria* per essere giusta. Ma se in effetto risultasse *frustranea* potrebbe riescir mai *necessaria*? (*)

(*) È legittima la pena di morte?

Scorgesi a primo tratto che se uno Stato deve far uso di tale pena, non la minaccierà che contro le trasgressioni delle specie più pericolose, cioè quelle che tendono alla totale sua dissoluzione, e quindi rendono mal sicuri tutti i diritti, od attentano al diritto più importante dei privati, quello della propria conservazione. È certo inoltre, che anche in questi pochi casi lo stato non deve far uso di questo male estremo come pena, che quando sforzato venga a così rigorosa misura dopo avere inutilmente esperimentati i mezzi più blandi, dalla malvagità pertinace de' rei nelle indicate trasgressioni. In una tale situazione delle cose la questione, se legittima sia la pena di morte, si risolve nella seguente: Il cittadino per isfuggire al pericolo verisimile, che minaccia i suoi diritti e la sua vita, può egli lasciar che dipenda da un'azione arbitraria l'incorrere in tale pericolo? la risposta non può essere dubbia. L'uomo non solo ha diritto, ma dovere di conservarsi, e quindi di preferire que' pericoli, che lo minacciano, nell'unico caso di azioni illecite e commesse soltanto per soddisfare ai suoi privati desiderii, a quelli che indipendenti dalla sua volontà, assai verisimilmente temer si debbono dalle sfrenate passioni altrui. L'obiezione tratta dall'inalienabilità del diritto della conservazione personale perde sotto questo aspetto l'intiera sua importanza. Qui non si aliena questo diritto in guisa alcuna, ma scegliesi fra due pericoli, de' quali l'uno minaccia realmente, ma l'altro nel solo caso, che spontaneamente sopra sè stesso si attiri; lo che è quanto dire che fra due mali il minore si sceglie, per cui non solo non si aliena cosa veruna, ma si acquista alcuna cosa.

La necessità di una pena impiegata come *mezzo*, essenzialmente suppone essere la pena mezzo *esclusivamente* efficace all' intento proposto.

La pena di morte può quindi essere assolutamente giustificata, purchè sia mezzo opportuno e necessario alla sicurezza dei diritti. Ora

La pena di morte è ella necessaria ne'nostri Stati?

Sembra che tale questione risolvere si debba affermativamente pei seguenti motivi: vi sono alcuni delitti, la premeditazione de' quali è così orribile, ed anche il pericolo che ne deriva è così grave, che è duopo presupporre nei delinquenti una sì grande ed ostinata malvagità, che il solo timore del massimo de' mali sensibili, la morte, sia bastante a reprimerla. Bisogna pure avere riflesso alle altre leggi penali ancor sussistenti nella nostra monarchia, per non urtare troppo fortemente con una aperta diversità nel rigore quella classe numerosa di cittadini la quale non è punto istrutta de' motivi e de' rapporti; imperciocchè secondo le leggi penali, militari ed ungheresi, sono comminate le pene di morte anche per delitti meno gravi, senza che potesse esser facile al governo di fare un pronto cambiamento nelle stesse. È una esperienza da lungo tempo fatta, che l' esito felice di ogni riforma dalla moderazione dipende, che siasi in essa osservata. Ora secondo il regolamento criminale di Maria Teresa non era già lieve il numero de' delitti puniti di morte, e bisognerebbe conoscere assai poco il pubblico, se si credesse che queste leggi penali, e le anteriori più rigorose ancora, non avessero alcuna permanente influenza sull' animo e sopra i giudizii dello stesso. Per es. il popolo in generale non sa immaginarsi pena più giusta della morte per l' omicida. L' abolizione totale di questa pena sotto Giuseppe II poteva quindi essere assai di leggieri malintesa, quantunque non si avesse motivo di considerare come mitiganti le pene sostituite, p. e. quella di tirar le barche, e simili. È vero, che anche sotto questo imperatore è stata abolita la pena di tirar le barche, il porre l' individuo in istato d' immobilità, ed il marchio pubblico, ma l' umanità illuminata dall' esperienza insegnò, che era duopo, tanto a guisa di surrogato a tali pene, che rispetto alla disparità di rigore con le leggi penali anteriori, e con altre ancor sussistenti, infliggere di bel nuovo la pena di morte ad alcuni fra i più gravi delitti.

Opinano per la pena di morte. — Hommel: Pens. filos. sul diritto crim., pub. da Röszig, Bresl. 1784. — Soden: Spirito delle leggi pen., Germ., tom. I, § 44 e seg. — Gmelin: Princ. sulla legisl. intorno ai delitti e alle pene, Tubinga 1785, §§ 36-45. — Michaelis: Pref. alla part. VI del diritto mosaico, pag. 109-113. — Klein: Saggio di un codice gen. per gli Stati prussiani, part. I, sez. 3, tit. 8, § 1262, pag. 435, annot. — Philippon: Disc. sulla necessità della pena di morte, Basil. 1786. — Kühn: Del diritto di vita e di morte, Lips. 1788. — Runde: Rep. del diritto penale di Plitt, part. I, pag. 281-285. — Benzen: *De fundamento pœnarum capitalium tam historice quam philosophice spectato*, *sect.* I, II, Erlang, 1704. — Filangieri: Scienza della legisl., t. IV, cap. 29. — Rousseau: Contr. sociale, lib. II, cap. 5. — Mably: Princip.

Dunque essenzialmente esclude il supposto della sua *inutilità*, modo che se non fosse efficace ed esclusivamente efficace, ssa non servirebbe alla *difesa* della società, e risolverebbesi in

lle leggi, lib. III, cap. 4. — Oppinano contro la pena di morte: De-Simoni. — Pellegrino Rossi. — Beccaria: Dei delitti e delle ne, cap. 16. — Pastoret: Consid. sulle leggi penali, — Sturzim: lla prima parte delle sue opere, pag. 142, ediz. 1786. — Barkhausen: olizione della pena di morte nel Museo tedesco, dell' agosto 1776, m. 1, e dell' agosto 1777, num. 8, pag. 154 e seg., e d' ottobre 1777, m. 5, pag. 328 e seguenti. Finalmente merita qui particolare menne il consigliere aulico de Sonnenfels, il quale fin dall' anno 1764 combattuto non già la legittimità, ma l' utilità della pena di morte, inserì i suoi principii nella prima edizione della sua opera: Principii Polizia, Commercio e Finanze, 1765.

La seconda pena principale è la detenzione del delinquente in carre. Perchè questa pena produca tutti i vantaggi che può arrecare, sogna osservare una scala di proporzione *a)* ne' suoi gradi; *b)* nella a durata.

Si osserva assai giustamente che ove ritrar si voglia dalla pena l carcere il vantaggio maggiore, la stessa calcolare si deve, non solo spetto ai gradi differenti d' intensità ne' patimenti, ma avuto altresì flesso ai fini accessorii della medesima. Onde dimostrare questo prinpio nella applicazione in modo evidente, bisogna percorrere breveente le varie modificazioni di cui questa pena è suscettibile. Quelle ne seguono hanno particolarmente per iscopo la correzione giuridica el delinquente. Imperciocchè per ridurre questi a riflettere sul suo nisfatto ed a pentirsene, si propose di prescrivere che si tenesse in zio. Sembra però che sia da rigettarsi una tale misura perchè in queta classe di uomini rozzi in generale l' inclinazione all' ozio preponera, e costituendo i deliquenti in istato d' inoperosità verrebbe a faorirsi tale inclinazione. Si abuserebbe ben più spesso della segregazione oziosa del carcere per meditare tranquillamente i mezzi di una fuga, per tentare di eseguirla, di quello che se ne approfittasse, per riflettere con animo di pentimento al commesso delitto. Anche alla salute e' colpevoli meglio si provvede, ove procurando loro del lavoro, si ngano in moto, e si antivenga in tal guisa al totale indebolimento a altro modo inevitabile delle forze loro. Quindi sembra più corrispondere allo scopo accessorio della pena, l'emenda cioè del colpevole, na istruzione opportuna combinata con una certa occupazione. Tanto iù che il lavoro non impedisce la riflessione e il pentimento de' commessi misfatti, ma per l' opposto toglie la facilità di concepire ed effettuare de' progetti di evasione. Soltanto per leggiere trasgressioni si uò lasciar libera la scelta dell' occupazione, quando il condannato sia n caso di mantenersi da sè, nè si aggravi di spese la giustizia punitiva. Ma in tutti gli altri casi dee essere obbligato ad un lavoro, il che rocura altresì l' importante vantaggio di avvezzarlo colla non interotta continuazione di esso all'attività ed all' ordine (basi negative della norale): siccome pure il resto del tempo, che passar dee solingo nella

un inutile tormento del colpevole. Dunque sarebbe doppiamente ingiusta.

§ 339. Ma affinchè una pena possa essere operativa come

prigione appoco appoco lo pone in istato di comprendere, mediante tale buona abitudine che prende, quanto meglio sia guadagnarsi da uomo onesto, e senza esservi costretto, coll'opera propria la sussistenza, che lavorare incessantemente costretto e coperto di vergogna, ed essere male nudrito. Si stabilisce pertanto una opportuna graduazione della pena del carcere, la quale consiste in ciò, che nel grado infimo, se il condannato può nudrirsi da sè, gli si lascia la scelta d' occuparsi come vuole, ma negli altri gli si fissa un lavoro. Pure la legge non può stabilire in generale nè una misura, nè una specie determinata di tali lavori forzati. Considerandole in sè, tali determinazioni sarebbero, non v'ha dubbio, opportune, ma nelle circostanze comuni non sono suscettibili di applicazione, perchè talora secondo la differenza de' luoghi di pena mancar potrebbe l'oggetto della determinata occupazione. In tale caso rimarrebbe da per sè inutile la determinazione d'una certa misura di lavoro da somministrarsi. Ma se si è costretto perciò di prescindere dal determinare la specie della pena, non rimane altra cosa alla legislazione, che di stabilire per regola generale, che i colpevoli di trasgressione più gravi assoggettare si debbano a più gravi lavori. In ogni caso però il colpevole dev'essere obbligato a prestare quanto corrispondono le sue forze e capacità! Per tal guisa si stabilisce una differenza ulteriore nei gradi della pena del carcere, condannandosi talora ad arresto in casa, piuttosto che alla detenzione in carcere. Per tal modo risparmiasi l'onore del cittadino che è il miglior pegno d' una buona condotta civile, nè s' interrompono le di lui occupazioni. Non può negarsi, è vero, che scemasi perciò la forza della pena; ma se v'è un caso nel quale sia più utile di dare alla stessa le forme di una correzione che quelle di una misura di terrore, è certamente quello in cui si tratti delle più leggieri trasgressioni, e di persone per l' innanzi di fama incontaminata, e che la detenzione nelle prigioni toglierebbe alle occupazioni loro ordinarie. Ma tranne tali condizioni, sembra che l'arresto in casa sia da proscriversi. Si possono nella denominazione stessa indicare differentemente i gradi sostanzialmente diversi per ultimo del carcere per le persone colpevoli di una grave trasgressione di polizia, o di un delitto, determinando, che si usi per quella pena di detenzione il vocabolo più mite di arresto, per questa l' espressione più dura di carcere.

Questi gradi delle pene calcolate principalmente sullo scopo accessorio, quello di correggere, debbono essere però sempre accompagnati da modificazioni, che tendano principalmente allo scopo essenziale della pena, ch' è quello di atterrire i trasgressori possibili. A tal uopo divengono necessarii differenti gradi di patimenti che devono andar uniti alla detenzione in carcere o in arresto. L' entità degli stessi dipende massimamente dal modo di custodire, nutrire, e trattare il colpevole; cioè quanto alla prima cosa, se con ferri o senza, in uno spazio più vasto, o più angusto, e quanto alla seconda, se con digiuno, ed in quale

mezzo *prevenente*, è necessario ch' ella possa *colpire* l'uomo interiore colla minaccia (§ 335, 336).

Ora domando come si possa eseguire la funzione di colpire così l'uomo *interiore?*

misura. Dietro tali principii il nostro codice ha stabiliti sei gradi di questa pena, di cui i tre più miti nell'ordine che segue di arresto in casa, arresto in carcere semplice, ed arresto rigoroso, sono determinati come punizioni delle gravi trasgressioni di polizia, e diffusamente se ne parla nella parte del codice che le concerne. Gli altri tre gradi più severi comminati sono contro i delitti.

Si deve però osservare essere necessario per l'opportuna modificazione della pena del carcere, che essa venga convenevolmente graduata rapporto alla di lei durata. A tal uopo la gradazione che è necessario osservare in un buono sistema penale, esige la suddivisione delle pene che consistono nella perdita della libertà in temporanee, ed a vita. Il carcere a vita come quello che vincola perpetuamente la libera attività del colpevole, segna la strada di mezzo naturale fra il carcere temporaneo, come transitoria restrizione della libertà, e la pena di morte, ossia l'annichilamento totale della libera attività esterna. Ma se il carcere temporaneo distinguere si dee non solo di nome, ma pur anco di fatto da quello a vita, il *maximum* dello stesso dee essere misurato sulla vita ordinaria dell'uomo. Se questa di troppo lunga durata si ritenesse, le privazioni massime, e temporanee della libertà non si distinguerebbero che di nome, da quelle a vita. Se la durata della vita si ritiene di 60 anni ed inoltre si rifletta, che i delitti più gravi d'ordinario si commettono da uomini al disotto di 30 anni, sembra che corrisponda totalmente al corso ordinario della natura la determinazione di fissare a 20 anni la massima pena del carcere temporaneo: lo spazio più breve e più lungo di una determinata pena del carcere non devono essere distanti l'uno dall'altro più di quello che lo esigano i riguardi, che possono essere in generale dovuti alle circostanze mitiganti ed aggravanti. Ora secondo un principio della politica unitiva, quando un delitto non è differente dall'altro, nello spirito con cui si commette, e si coopera a commetterlo da più rei animati tutti dalle stesse, od eguali disposizioni a violare la legge, è necessario infliggere la stessa pena agli autori ed a'complici, a' compartecipanti mediati od immediati, perchè in tale rapporto si trovano essi fra loro. Ma siccome cooperano a commettere il misfatto con un grado d'attività, che ammette molte differenze, e a cui si aggiungono altre circostanze aggravanti o mitiganti, così lo spazio intermedio, che la legge stabilisce, onde contemplare tali cose nel commisurare la pena, essere deve di alcuna latitudine. E tale requisito diviene tanto più necessario, quanto maggiore è l'entità del delitto di cui si tratta; imperciocchè in allora la violazione commessa è più grave, e quindi si estende d'ordinario sempre più il campo alle circostanze che possono accompagnarla, e più significante diventa l'influenza loro sul grado di punibilità, a cui possono dare adito. Risulta pertanto evidentemente da ciò che questi

Rispondo che ciò si fa col *parlare alla mente* onde agire sulla *volontà* in modo che la forza repellente della pena temuta vinca la forza impellente del delitto immaginato.

§ 340. Ma *chi* parlar deve alla mente di ognuno fuorchè la *società* che può e deve punire? Come parlare alla mente senza parlare agli occhi ed agli orecchi? Come farsi *intendere* senza la *cognizione*, in chi ascolta, del senso delle parole, e della forza della minaccia? Come farsi *ubbidire* senza la *facoltà* in chi ascolta di conformarsi al comando?

Dunque il magistero penale preveniente suppone essenzialmente:

I. Un'*intimazione* per parte della società, in forza della quale ogni suo membro vegga alla esecuzione del delitto annessa *certamente la pena*.

II. La *capacità* in ogni membro ad *intendere* questa intimazione e ad associare l'irrogazione della pena all'esecuzione del delitto:

III. La *facoltà* fisica e morale in ognuno di questi membri a *conformarsi* a questa preconosciuta intimazione: lochè appellasi *moralità*.

§ 341. Ma se conosciuta la minaccia penale si potesse nutrir lusinga di poterla sfuggire, non è egli manifesto che la *forza repellente* preventiva riescirebbe *frustranea*? Sebbene non possa aver luogo la *certezza* dell'*impunità*; può aver luogo una maggiore o minore *probabilità* di sfuggire la persecuzione, sia in ragione della più facile o più difficile scoperta del delitto, sia in ragione della maggiore o minore facilità a sottrarsi, sia in ragione della maggiore o minore speranza di far deviare la potenza punitrice.

Dunque nella penale economia conviene computare i *limiti insormontabili* della potenza umana sì nello scoprire la verità, e sì nel vegliare prima o nell'inseguire dopo il delinquente.

§ 342. Questo non è ancor tutto. Un inconsiderato rigore, o un inconsiderato sistema di prove può riescir funesto in vista dei limiti necessarii dell'umana potenza, e provocare a maggiori delitti per procacciare un più sicuro varco all'impunità, come vedremo a suo luogo.

principii non sono applicabili a que' delitti, ai quali è comminata la pena di morte, perchè non è ammissibile, l'esacerbazione di cotesta pena; e in altra guisa il complice rispetto all'autore sarebbe troppo severamente punito colla pena di morte, siccome identico male.

Dunque non è possibile sempre effettuare tutto il diritto penale *speculativo*; ma conviene contemplarlo colla vista di non partorire un male maggiore per volerne reprimere o prevenire un minore.

§ 343. Volendo quindi raccogliere le condizioni essenziali onde effettuare il legittimo magistero penale, risulta che la pena debb'essere giusta nel suo oggetto; necessaria nel suo motivo; moderata nella sua azione; prudente nella sua economia, e per quanto si può, certa nella sua esecuzione.

I. *Giusta* nel suo *oggetto*, vale a dire, non colpire che quelle azioni ed ommissioni le quali violano un perfetto dovere sociale, od i sussidii della comune sicurezza.

II. *Necessaria* nel suo *motivo*, vale a dire, che non se ne possa far di meno atteso che ogni altro mezzo non penoso riescirebbe frustraneo.

III. *Moderata* nella sua *azione*, vale a dire, che non pecchi nè per eccesso nè per difetto onde non ledere i diritti del punito o compromettere la sicurezza della società.

IV. *Prudente* nella sua *economia*, vale a dire, non provocare un male maggiore volendone allontanare un minore.

V. *Certa* per quanto si può nella sua *esecuzione*, vale a dire, non fomentare la lusinga dell' impunità con una trascurata vigilanza, con una cieca indulgenza, e con un' incauta procedura.

CAPO XXI.

Della pena di morte.

§ 344. Due parti aveva la quistione promossa nel § 225. La prima se abbia la società diritto di far soffrire un qualche male all' omicida, e la seconda se abbia diritto di punirlo anche *colla morte*.

Al primo quesito parmi abbastanza soddisfatto mercè quello che abbiamo scritto fin qui.

§ 345. Per rispondere adequatamente al secondo converrebbe discoprire prima quale sia la vera *norma*, e d'onde desumerla per trascegliere e proporzionare le pene, ed indi venendo al *particolare*, determinare, se è possibile, quale sia la giusta pena dell'omicidio.

Ma egli si scorge di leggieri che tale ricerca ci farebbe di so-

verchio divergere dallo scopo che ci siam prefisso, qual è l'*esistenza* e l'*origine* del penale diritto, e non la *norma* e *misura* delle pene. Pure siccome per altri titoli ci verrà reso quest'ultimo soggetto necessario, come tosto vedrassi, così ci converrà, almeno di volo, entrare nelle indagini ch'egli richiese.

§ 346. Quello ch'è innegabile e risulta dal fin qui detto si è, che *se* la pena di morte è *necessaria* per trattenere gli uomini non solamente dagli omicidii, ma da ogni altra maniera di delitti, ella sarà altresì pienamente *giusta*, e la società avrà un vero diritto ad infliggerla. Io lo ripeto, supponendo il *fatto* della necessità, che essere non può che fatto (§ 282, 303, 311), il *diritto* d'irrogare la pena mai sempre l'accompagnerà, perchè ne preesiste il fondamento ne' più sacri e primitivi diritti della natura umana. Io l'ho già dimostrato (*).

§ 347. Avverto però che questa *sola* cosa ci sarebbe permesso affermare, ancorchè entrassimo nei particolari del diritto penale in *ispecie*, nè sott'occhio avessimo un dato popolo, ma *tutto* il genere umano.

Dico di più: qualunque esame o calcolo si tentasse, discendendo al *particolare* delle diverse specie di pene, non risulterebbe alla fine giammai che la data pena *sempre*, ed *universalmente*, dir si dovesse proporzionata e giusta per un tal dato delitto.

Più sotto vedremo se tutto questo sia vero. Ora ci è mestieri passare ad alcune altre investigazioni necessarie per molti aspetti a questa parte.

CAPO XXII.

Il diritto penale appartiene solidamente *a* tutta *la società.*

§ 348. Tutta la società ha diritto di punire il delinquente, perchè *tutta* la società ha diritto a difendere sè stesso ed i membri suoi dalle ingiurie de' malvagi (§ 222, 286).

Ma il fine della pena non è momentaneo, singolare e presente, ma solamente si versa ed estende su *tutto* il *futuro* (§ 241, 280, 281, 320, 329).

Dunque comprende *tutti* i misfatti che si possono commettere, e per conseguenza tende a difendere *tutte* le persone che ne possono venire offese.

(*) L'autore ha dato un maggiore sviluppo a questa famosa questione nella sua elaboratissima memoria *Sulle pene capitali*, che sarà da noi data fin fine del volume. (Nota dell' editore).

§ 349. Ma nessuno attuale individuo in *particolare* può con certezza prevedere *se* egli in futuro verrà affrontato, e da *chi* e come lo sarà (§ 254).

Bensì la società *tutta* con *sicuro* antivedimento, conosce che lasciato il delitto impunito ne verrebbe in *futuro* turbata e distrutta (§ 248, 249, 250, 251, 256, 257).

Dunque niuno preso *singolarmente*, e in disparte da tutto l'aggregato, può essere interessato *a preferenza* d'ogni altro a decernere ed irrogare la pena ai misfatti.

§ 350. Dunque il diritto penale è di *unica* spettanza di *tutto* il corpo sociale, ed è propriamente della specie di quelli che altrove denominammo *solidali* ed universali della società (§ 227, II).

CAPO XXIII.

Della difesa *personale diretta d'ogni individuo in società.*

§ 351. L'uomo è realmente lo *stesso* nello stato di società e nello stato di natura (§ 189).

Il ben essere dell'uomo non fu *ordinato* alla conservazione dello stato sociale, ma bensì lo stato sociale fu dalla natura ordinato alla conservazione e al ben essere dell'uomo (§ 187, 192).

Dunque l'uomo, avendo prima di passare in società il diritto di difesa come *mezzo necessario* alla propria conservazione e al proprio ben essere (§ 12), egli lo riterrà anche in società col vigore istesso per tutti que'casi, ov'ella nol difenda da qualche male, o da quella molestia *irreparabile*.

§ 352. Dunque l'uomo in società ha per propria difesa quelle stesse forze *particolari*, delle quali egli era munito nell'insociabilità, più le forze riunite della società tutta da dirigersi sempre a norma della necessità.

§ 353. Dunque, nel passaggio dalla solitudine alla colleganza, il diritto di preservazione di lui non si restringe, ma anzi acquista la maggiore sua *estensione*. Egli non perde, o si spoglia del diritto di difesa personale, ma per lo contrario ne *acquista* uno di più.

Così da una parte il diritto di punire essendo riservato solo a *tutto* il corpo sociale in solido, ed il diritto della necessaria ed indispensabile presente difesa essendo conservato al privato, si viene in tal guisa:

I. A provvedere maggiormente alla preservazione del ben essere pubblico e privato, come è evidente dal fin qui detto.

II. Il diritto in ogni sua maniera è munito della *forza* necessaria al suo esercizio. Il privato infatti non poteva sicuramente avere una forza che superasse le resistenze e le sorprese dei molti facinorosi. E quindi doveva per necessità giovarsi de' sussidii dei colleghi componenti l'aggregato sociale.

III. Il fermento dell'odio, e l'espansione della *vendetta* personale, avrebbe certamente fatto eccedere sempre i confini della *giusta* moderazione, se ai privati fosse stato concesso il diritto d'infliggere delle pene. *Neque enim cuiquam mortalium injuriae suae parvae videntur*, diceva Sallustio.

IV. Ma ciò non è tutto. Non bastava che le leggi naturali disarmassero l'offeso. Per un fomento troppo funesto, ma comune alle passioni umane, l'ira non si spegne in petto dell'offeso, fino a che l'ingiuriante non abbia subito quel male, il quale sembra che rimetta fra entrambi quell'eguaglianza, che fu lesa ingiustamente da lui (§ 67), la violazione della quale sembra irritare il cuore umano fino dalla fanciullezza. Così il vendicativo vede nella società il ministro del suo risentimento.

Quindi s'egli è tanto crudo da godere della pena, e di usurparsi col cuore la vendetta delle leggi (come dicea un poeta latino) se le di lui viscere infuocate dalla bile lo pungono di stimoli ardenti a nuocere, egli si *disbrama* intanto o collo spettacolo completo del supplicio del reo, o colla collisione della compassione.

Ma se la società, disarmando il privato offeso, non assumesse in sè questa specie per lui di vendetta, nel tempo però ch'ella, simile alla divinità, cui non l'ira, ma la ragion sola muove a punire, e le mire della sola *pubblica* sicurezza rendono *imparziale*: se, dico, non supplisce, o non desse sfogo con questo, allora la collera privata ritenendo il suo primo vigore, trascorrerebbe con violenza a farsi ragione da sè, e ricolmerebbe la società di una *riazione* vendicativa, non mai soddisfacente, spesso funesta, e sempre mai terribile.

Che bella connessione ed armonia! Quale perfetta e ragionata economia è distribuita in tutto l'ordine morale di natura! Quale convergenza che schiva le collisioni ad un solo centro! E questo centro è il miglior essere dell'uomo.

CAPO XXIV.

Delle convenzioni *riguardanti il diritto penale.*

§ 354. Alcune centinaia di selvaggi si adunano per vivere in colleganza, e goderne gli avvantaggi. Ognun di loro prescrive a sè stesso di prestarsi a quegli *ufficii*, senza dei quali non vi potrebbe essere società, ed i quali sono necessarii alla di lei continuazione e prosperità. Ognuno però si prefigge, anzi altamente dichiara, che se mai a lui avvenisse di cadere in qualche delitto, di *non voler* soggiacere a pena veruna, e non intende di trasferire nè all'aggregato sociale, nè ad alcuno di lui individuo diritto veruno su di questo oggetto: ben lontano dal voler sottomettersi a verun atto di un potere punitore. Ora chieggo io; dopo tale dichiarazione competerebbe egli *tuttavia* alla società il diritto penale?

§ 355. Invece mi si dica: qualunque dichiarazione, o protesta altrui, può essa giammai *togliere* a me quel diritto del quale la natura mi dotò alla vita ed alla felicità? (§ 213).

Ora, siccome abbiamo dimostrato in tutta quest' opera che il diritto penale compete alla società in virtù del diritto di *difendere* i membri suoi, e di *conservare* sè stessa quieta e felice in istato di aggregazione:

Dunque deducesi apertamente, che malgrado una tale vana e mal intesa dichiarazione, l'unione sociale *avrebbe tuttavia* il diritto a punire i misfatti, ed avrebbelo nella maggior sua estensione (§ 213 e seg. fino al 220).

§ 356. Ciò parmi che sentir dovevasi fino al primo momento della scoperta di questo diritto. Infatti siamo giunti ad essa senza fare giammai menzione di convenzioni di sorta veruna, ed invece tutto abbiamo derivato dallo stato e dall' indole *reale* delle cose.

CAPO XXV.

Continuazione.

§ 357. Superflue pertanto sono le convenzioni degli individui della social colleganza, affinchè ella acquisti il diritto penale.

§ 358. Giovano però assaissimo, per il *fatto*, cioè per l' *esecuzione* del diritto istesso, in quanto che realmente sottomettono la volontà degli uomini alla giusta regola morale (§ 213 fino al 218).

§ 359. È quindi agevole inferire qual giudizio recar debbasi della opinione di coloro (e questa è assai comune), i quali ne' *patti* e nelle *rinuncie* de' singolari componenti la società ravvisarono la cagione *unica* e primitiva del diritto di punire i delitti.

CAPO XXVI.

Analisi sull' ultima maniera del nascimento del diritto penale.

§ 360. Senza le convenzioni, e col variar solo delle posizioni di *fatto*, si cangia il tenore dei diritti dell' uomo (§ 191). *Tacite* o supposte appellate vennero dagli scrittori di diritto quelle obbligazioni e facoltà le quali in tal guisa egli contrae.

È vero che il diritto penale sorge solamente in seno della società (§ 335, 336), ma è altresì vero ch' egli tutto si appoggia sullo stato reale delle cose (§ 355, 356).

Ora l'uomo è realmente lo *stesso*, tanto nello stato di natura quanto nello stato di società. Il fondamento primo, sul quale *tutti* si appoggiano i diritti umani, è un *solo*, e lo stesso, ed è intimamente radicato nell' umana natura, tanto nello stato di solitudine quanto in quello di colleganza (§ 129, 141).

§ 361. Si potrebbe adunque forse dire, che il diritto di punire nasca in società, mercè una *modificazione* di uno o più diritti *anteriori* allo stato sociale?

Ecco l'opinione di qualche scrittore. Esaminiamola, non a dir vero per disputare, ma bensì per far distinguere ed ispiccare con vieppiù di forza, ed atteggiare coll' ultima esattezza una particolarità ultima riguardante non l'esistenza, non l'indole, non il fondamento, ma la sola *maniera* della generazione del diritto penale. Il concetto di questa maniera era già stato altrove delineato, e doveva esserlo quando scoprimmo l' esistenza di lui. Ma in allora le ricerche nostre essendo tutte dirette ad iscoprirlo se esisteva, o no, non in qual maniera egli nasca, così ciò che della maniera stessa allora fu detto, ebbe luogo solo per incidenza, ed in una guisa affatto *subalterna*. Ora la esattezza analitica richiede di finire e lumeggiare un tale abbozzo.

§ 362. Ripigliamo la quistione, e fissiamone precisamente lo stato. Se vuolsi sostenere che il diritto di punire sia un *modo* di essere di qualche *specifico* diritto anteriore allo stato sociale (il qual diritto anteriore si dovesse raffigurare come una sostanza suscettibile di modificazioni diverse), farebbe mestier immaginar che egli nasca ed acquisti la forma di diritto penale mercè di una *trasformazione*.

Infatti, avanti lo stato sociale, non esistendo egli sotto la forma di diritto *penale* (§ 335), nè esistendo nemmeno in verun individuo *singolare* componente, ed esistente nella già adunata società (§ 349, 350), ma ritrovandosi soltanto nell'aggregato *intero* (§ 350), in virtù de' soli reali rapporti delle cose (§ 355, 356) comuni a tutto il complesso della società, è forza, se ne vogliamo ammettere la sostanza ed il fondo, dirò così, esistente avanti la formazione della società, che lo supponiamo in allora preesistente *implicitamente*, dirò così, e sotto di un' *altra forma*.

§ 363. Dunque è necessario supporre, che ad acquistare i caratteri specifici di *penale*, egli abbisogni di un *cangiamento*.

E per conseguenza che la *maniera* ond' ei si palesa, e va ad investire il corpo sociale, consista propriamente in una *trasformazione*.

E che dessa in *ultima* guisa si operi in forza dei rapporti *reali* della pluralità degli uomini uniti.

§ 364. Ciò posto, senza divergere ad investigare quali determinazioni, cangiamenti, e fogge di svolgersi e di adattarsi, subire egli dovrebbe, nell' ipotesi che detta trasformazione avvenisse, io m' inoltro direttamente ad indagare, se tale guisa di figurare la maniera ultima di svilupparsi del penale diritto sia conforme alla verità, o no.

§ 365. Giusta le vere nozioni del diritto, l'accennata *metaforica* idea di trasformazione (e se voglionsi anche aggiungere le idee di *aggregazione*, oppur anche di perfetto *mescolamento*, e confusione in una sola, e pura massa) che possono mai significare? Quale idea si può mai formare di un diritto, che si trasforma, o di più diritti, che trasformandosi ed unendosi non ne formano che un solo o per aggregato o per omogenea, e non discretiva sostanza?

§ 366. Un diritto *individuale*, cioè tal quale esistere può in natura, essere propriamente non può, che una cosa rigorosamente unica, semplice, *indivisibile* (§ 145).

Considerato *staccato* dal suo oggetto, ed in sè medesimo, egli rassomiglia al punto matematico (§ 145).

Considerato poi riguardo all' *atto*, col quale egli ha relazione (poichè ogni singolar diritto è necessariamente *relativo*, come dall'enunciazion sola di esso apparisce), se in qualche guisa assomigliar si potesse ad un oggetto sensibile, egli lo si potrebbe alla linea matematica, che è una traccia indivisibile lasciata dal punto che scorre. L'uomo, a cui egli appartiene, è il principio, dal quale la

linea parte; l'atto ch'egli esige da altri, o ch'egli stesso eseguisce, è il fine a cui si arresta (1).

§ 369. Dunque la maniera *ultima* di nascere del diritto penale non può consistere nè in una trasformazione, nè in un mescolamento, o aggregazione di uno o più distinti e singolari diritti preesistenti allo stato sociale, la cui massa o sostanza venga modificata dai rapporti sociali, e ne risulti la forma di penale, ma bensì consiste in una *emanazione immediata* de' rapporti reali degl' individui uniti, in colleganza, i quali rapporti, senza passaggio, o vicenda alcuna, somministrano il detto diritto, e ne investono tutto il complesso della società, e questo diritto è *semplice* quanto quello d'ogni individuo (§ 227, 350).

§ 370. Per chiarire con una similitudine tutto questo pensiero, che può forse sembrare troppo astratto a taluno de' miei

(1) Io ho detto se si potesse assomigliare a qualche oggetto sensibile: imperocchè a parlar precisamente non è il diritto o sia la giusta facoltà *morale* dell' uomo in quanto vi corrisponde un'obbligazione altrui (la quale non è che la di lui libertà in quanto è *conforme* negli atti suoi ad una regola) che qui si assume, ma bensì la sola *relazione* di questa facoltà coll'atto suo.

Siami permesso il ripeterlo, dopo tanti eccellenti metafisici, e siami permesso il ripeterlo una volta per sempre: nelle teorie morali è necessario lo sbandire affatto i colori dell' immaginazione. Io poi aggiungo, che ella è cosa pericolosissima usare delle idee metaforiche nelle teorie del rigoroso diritto, e nella esposizione delle verità di questa scienza. Quanti falsi raziocinii sono stati appoggiati su del solo vano prestigio di una immagine! E quante volte gli uomini ne sono stati la vittima! Gran che! Si dura anche troppa fatica a cogliere direttamente i nudi genuini lineamenti della verità, eppure essa si vuole o accennare indirettamente mercè le sole idee associate, oppure esibire, come per riverbero in una sensibile immagine, la quale d'ordinario non ne presenta che qualche leggiera traccia e grossolana rassomiglianza.

Io non condanno perciò ne' morali subbietti l'uso delle *similitudini*. Io stesso ne ho fatto uso, ed a momenti il praticherò. Esse anzi giovano mirabilmente ad illustrare qualche pensiero, il quale per la sua grande profondità, o per la sua molta finezza non sia all' intelligenza de' più de'leggitori approssimato. Ma di esse però non è lecito giovarsi, se non *dopo* di avere colle nozioni proprie e dirette annunziato l' oggetto primario, al quale esse si riportano. Imperocchè essendo egli di già stato esattamente circoscritto, e fedelmente delineato, quando sopraggiungono le similitudini, egli non soffre nè offuscamento, nè confusione, ma per lo contrario la di lui apparenza ne viene vieppiù ravvivata.

Ma porre una similitudine a *fianco* di una nozione distinta, è ben altra cosa che lo frammischiare ed intrudere tratti sensibili e materiali *entro* il disegno stesso delle nozioni che compor debbono, ed annodare le morali teorie.

leggitori, si rechi alla fantasia la formazione di una figura di geometria, a cagion d'esempio, di un triangolo. Egli è un risultato, è vero, di tre linee che chiudono uno spazio; ma in sè stesso egli è una figura semplicissima. Levate una linea sola, o aggiungetene una di più, o fate che esse non chiudano uno spazio, o adducete qualche altra mutazione, tosto non si ha più un triangolo, ma un'altra diversa figura.

Ora, *prima* che queste tre linee serrino da ogni lato uno spazio, figuratevi che abbiano una diversa disposizione, che sieno a cagion d' esempio fra di loro parallele, oppure che una di esse giaccia orizzontalmente, e le altre due vadano ad appoggiarsi su di essa perpendicolarmente; se *indi* vanno a formare un triangolo, si dirà forse che egli sia una trasformazione delle precedenti figure? Non mai; ma bensì si dirà invece ch' egli è l' *immediato* risultato della posizione attuale delle tre linee, le quali senz' altra dipendenza dalle precedenti figure, al momento che vanno a chiudere un'area, lo fanno sorgere semplice, unico, e con tutte le sue determinazioni.

CAPO XXVII.

Osservazione sull' ultimo elemento, o germe *del diritto di punire*

§ 371. È pur vero e provato che il diritto di punire i delitti tutto si appoggia sullo *stato reale* delle cose, e dei rapporti formanti la società tutta (§ 349, 350, 355, 356).

Ora, quello che v' ha di reale in società, non sono propriamente che uomini uniti: e questi uomini non sono che *singolari individui*.

Dunque egli risultar deve da qualche cosa *propria* di questi singolari individui, ed a tutti *comune*.

§ 372. Ma s' egli non risulta nè da una progressione, nè da una trasformazione di verun diritto speciale anteriore allo sociale, nè proprio dell'uomo singolare esistente in società, o sia degli individui presi singolarmente (§ 369), e nello stesso tempo egli deve nascere da qualche cosa di *proprio* di questi individui tutti tali e quali sono in natura, cioè individui (§ 371); se tutto questo è certo, come lo è veramente;

Dunque è forza inferire, che quantunque presi *singolarmente*, eglino non lo somministrano di già formato, pure debbono avere in sè stessi, non dico *formali diritti* che si acconcino a modo di penale diritto, ma bensì avere almeno certe *qualità* e *determina-*

zioni, in virtù delle quali, andando eglino ad unirsi in colleganza, il diritto stesso deve nascere da essi, come da elementi proporzionati, e ricevere la forma ed i carattere suoi, nella stessa guisa che le linee del triangolo avanti di combinarsi a chiudere uno spazio, quantunque non racchiudano triangoli formali, pure debbono avere, come hanno di fatto, certe determinazioni, in virtù delle quali, venendo a toccarsi tutte e tre nelle estremità loro, debbono far nascere il triangolo medesimo.

§ 373. Ora cosa v'ha di reale, di permanente, ed a tutti comune fra gli uomini, e di proprio a tutti gli Stati, fuorchè la comune e simile *natura*, ed origine, i bisogni che vi sono annessi, e l'amore del ben essere?

§ 374. Ma la natura umana, *spogliata* d'ogni maniera di bisogni, non potrebbe somministrare fondamento nè di alcun diritto, nè di alcun dovere: poichè la libertà mancherebbe affatto di *azione*.

§ 375. Dunque prendendo la natura spogliata da bisogni, *da sè sola* essere non potrebbe il germe produttore del diritto penale.

§ 376. Ma i bisogni dell'uomo, tutti quanti si riducono o al *desiderio* di un piacere che alletta, o all'*avversione* di un dolore che ributta.

Essi veramente sono i soli *motori* adoperati dalla natura per far agire l'uomo.

§ 377. Per l'altra parte il primo *movente*, che giustamente spinge l'uomo a soddisfarli, è propriamente l'amore di sè stesso (§ 3, 4 e 5).

Dunque in *ultima maniera* il penale diritto si appoggia in lui, e da lui nasce come da sua radice, o vero *germe*.

§ 378. Per parlare adunque colla maggior esattezza e verità, diremo che la vera fondamental cagione ed elemento del diritto penale altro non è che l'*amore* e la potenza a conservarsi, e ad essere felice, o sia la loro forza *repellente* il dolore autorizzata dalla natura (§ 5), diretta dall' eguaglianza inseparabile dagli uomini *tutti* componenti la società, non presi separatamente, ma *collettivamente*, ed in quanto vivono in aggregazione.

§ 379. Eccoci pertanto, avanzandoci grado a grado, scomponendo sempre, e cancellando all'uso degli aritmetici, che riducono la quantità ai minimi termini, e ne vanno a ritrovare le radici, eccoci, dico, ridotti alla prima *sorgente*, e al fondamento del penale diritto, e ricondotti al punto d'onde eravamo partiti; avverandosi così a pro dell' armonica e sistematica *unità* delle verità quello che al principio dell'opera avevamo predetto (§ 2).

CAPO XXVIII.

Oggetto preciso del capo antecedente. Sua necessità.

§ 380. Egli è vero che altrove io aveva già accennato, anzi espressamente detto e dimostrato, che il diritto proprio della società a mantenersi in istato di colleganza (stato necessario all'uomo pel di lui ben essere, e per lo sviluppo delle di lui facoltà) e di conservare sè stessa, ed i membri suoi, era l'unico essenziale principio di jus produttore del diritto penale (§ 285, 286, 318, 319). Io l' ho detto, e di più doveva averlo già dimostrato nell'atto di scoprire l'esistenza del diritto di punire, il quale n'è un *prodotto* immediato (§ 211, 242, 258, 259).

Ma se, a cagion d' esempio, spiegando il meccanismo d' un oriuolo, io affermassi, e provassi che esiste in lui una molla, la quale mercè la sua elasticità è l'unico principio produttivo di tutto il movimento, e delle funzioni di lui, ne avrei io perciò descritta la figura spirale, e la di lei ubicazione in tale o tal altra parte della macchina, e le immediate relazioni con tutto ciò che la circonda?

§ 381. Ora è quest' ultima operazione appunto che noi abbiamo testè eseguita rapporto al principio produttore del diritto di punire.

Sembrami di aver dimostrato ov'egli realmente risegga, e per *dir così*, qual luogo egli occupi nella macchina sociale considerandolo relativamente all' intorno delle cose che li cingono. Sembrami di aver toccati, benchè leggiermente, gli aspetti, mercè i quali egli distinguesi come *cagione* del suo effetto, e quegli altri aspetti, mercè i quali egli ha *connessione* con il prodotto che da esso lui deriva. Che anche in mezzo alle ripercussioni ed avviluppamenti de'combinati rapporti sociali, non ismentisce il suo carattere di prima cagione: e non iscema più nulla la forza del suo reggimento: ma che anzi, per un' altra via inversa, cioè dalla estremità, dirò così, di questi stessi rapporti del corpo sociale, siamo metodicamente spinti verso di lui.

§ 382. Ora tal cosa non solo è utile, ma a mio credere era altresì *necessaria*. Se in fisica ogni nuova ragione di un fenomeno, che mercè di una data teoria si adduca, ne conferma la verità; se in psicologia ogni nuova spiegazione di una operazione dell' anima che riesca mercè di un dato principio, acquistagli un grado novello di probabilità; se in matematica un calcolo, il quale per

una via diversa dalla prima offra lo stesso risultato, produce perfetta acquiescenza della certezza; con quanto più di ragic sarà utile e doveroso tentar ciò in morale ed in diritto, mercè riduzione fatta, anche a ritroso, delle più svariate regole a que stesso principio, d'onde eravamo discesi? Un nuovo grado di c tezza sulla verità della conseguenza che se ne deduce, e sulla r titudine del metodo che si è usato, non sarà forse l'utile effe che scorgerà da tale maniera di adoperare?

Oltredichè nel caso nostro, se all'esattezza analitica ciò e necessario, lo era del pari al fondamento di più rimote e futu conseguenze riguardanti l'esercizio della giustizia punitiva de' vrani, le quali un certo antivedimento deve far presentire al p litico, benchè non sieno per anche espressamente dedotte (*).

(*) Sul finire della nota che comincia a pag. 120, abbiamo ado brato l'origine di punire nella società, ora annoteremo qualche co intorno alla giustizia penale, ed al suo fine, ed alle diverse sue con zioni e confini.

L'umana giustizia è un elemento dell'ordine sociale; la giusti assoluta, un elemento dell'ordine morale.

Il fine della giustizia assoluta consiste nel di lei compimento: es è perchè è.

Il fine dell'umana giustizia è esteriore e ristretto.

Essa è ancora la giustizia assoluta, ma la giustizia assoluta se applicata alle violenze dei nostri doveri verso i terzi, in tanto quanto queste violazioni turbano in sensibile modo l'ordine social Applicandosi ai fatti sociali, essa non deve proporsi un fine che pu trasportarla fuori dei limiti di questa assoluta giustizia da cui es emana.

Dicesi che prevenire i delitti è un diritto del governo. Esso è pi che un diritto, è anzi un dovere.

Ma, è forse mestieri compiere i doveri con un mezzo qualunque ovvero con un mezzo legittimo? Il padre ha il dovere di nutrire i fig suoi; potrà egli nutrirli col mezzo del furto, anche allora che potrebb nutrirli in questo modo meglio che col suo lavoro?

Il cittadino ha il dovere di obbedire alle leggi; deve esso obbedi ad una legge iniqua, ad una legge che gli ordina di prostituire i fig suoi?

Il governo ha il dovere di prevenire i delitti, ha egli perciò diritt ad ogni sorta di mezzi? Esso adunque potrà, se egli ha copia di es tene e di guardie, fare delle liste di sospetti e inviarli ai pubblici la vori; potrà tenere racchiusi nelle sue galere tutte que' condannati ch hanno subita la loro pena, e che non offrono garanzie complete dell loro rigenerazione; che non potrebbe egli? Che si interroghino i fas della tirannia.

Non è dunque legittima la repressione dei delitti a mezzo della pen che alla condizione che la pena sia applicata ai colpevoli, ed ai colpe voli solamente.

CAPO XXIX.

Riflessioni.

§ 383. Chi mai può essere tanto folle da avvisarsi essere necessario che la specie umana esista *prima* selvaggia, e poi socievole, a fine di avere quegli attributi, que' bisogni e quelle facoltà

Ma qual pena? Da che si sorpassa di un atomo il male meritato, non esiste più giustizia: si ricade nel sistema dell'interesse.

È dunque, e tutt'al più, il male meritato.

Ma d'onde viene il diritto d'infliggere questa pena?

Proviene esso dal male che si vuole prevenire, ovvero dal male commesso dal colpevole?

Se la causa primitiva e diretta consiste nel male che si vuol prevenire, bisogna concluderne che, a tutto rigore, la pena può essere indifferente all'innocente ed al colpevole.

Medesimamente, ove trovasi la misura della pena meritata? nel male da prevenire, o nella natura e gravità del delitto commesso? Se essa consiste nel male da prevenire, non si tratta più di giustizia, la giustizia non ha altra misura che la nazione e la gravità del delitto.

La gravità del delitto può, per verità, accrescersi in forza della gravità del male politico che ne risulta dai cattivi esempii, dal danno sociale, dall'allarme che cagiona; ma questo aggravio, quantunque risulta dal male politico, è un aggravio morale. È un aggravio agli occhi della giustizia assoluta, come agli occhi dell'umana giustizia. La gravità deriva dalla violazione più manifesta di un dovere verso l'ordine sociale.

Riassumendo, la società, se merita realmente questo nome, non deve punire che i soli colpevoli in misura del loro delitto, che è la causa primitiva e diretta dell'azione penale.

Ma il bisogno di prevenire i delitti, considerato in sè medesimo, isolatamente, come fine principale e diretto della giustizia sociale conduce o può condurre a dei risultati direttamente opposti; prevenire i delitti non è adunque l'espressione rigorosa del fine della giustizia penale.

Il di lei *fine* essenziale e diritto è il ristabilimento dell'ordine sociale leso o turbato in uno de' suoi elementi dal delitto.

E ciò, in forza degli *affetti* riparatori e preventivi che risultano dalla immediata esecuzione della legge morale.

È commesso un delitto; vi fu violazione di un dovere; l'ordine morale deve essere ristabilito. Nel punire vi ha giustizia assoluta.

Questo medesimo delitto turba esso l'ordine sociale?

Avvi insieme e delitto morale, e delitto politico; avvi violazione dell'ordine sociale, il quale anche ha la propria legittimità. L'ordine sociale *può* essere ristabilito, o a mezzo della riparazione, o a mezzo della pena, o per l'una o per l'altra unite.

che gli sono proprii? O, dirò meglio, chi potrà affermare essere mestieri che l'uomo viva prima solitario e selvaggio, per vivere indi socievole e per essere uomo? Al primo momento che il cit-

Il colpo portato all'ordine sociale con questo delitto, è esso di tale natura che, se rimanesse impunito, ne sarebbe turbato in un sensibile modo l'ordine sociale. La giustizia penale *deve* agire, se possiede i mezzi di farlo, senza cessare d'essere ciò che è, e se la sua azione può effettivamente essere utile al mantenimento dell'ordine sociale.

Ogni atto produce effetti diversi, effetti eventuali, ed effetti più o meno legati alla natura di esso.

I naturali effetti della giustizia penale sono l'istruzione, l'intimidazione, il pentimento.

La giustizia penale deve agire, in caso di delitto, quando gli effetti naturali di questa giustizia possono svilupparsi a profitto dell'ordine sociale.

Essa non colpisce già al fine diretto di produrre a qualunque costo l'uno o l'altro di questi effetti.

Ma essa non colpisce che allora e in quanto questi effetti, come tali e nella misura che li produce la sua azione legittima, possono contribuire alla conservazione dell'ordine sociale, ingiustamente turbato dal delitto.

Per tal modo la giustizia penale non agisce che allora quando avvi la violazione di un dovere;

Non agisce che a profitto dell'ordine sociale;

Non agisce che per i suoi effetti naturali, e nella legittima misura di questi effetti.

Quando la giustizia penale è esercitata sotto le condizioni che noi abbiamo indicate, allora è raggiunto il fine che noi le abbiamo assegnato. Imperocchè l'ordine sociale è conservato; i delitti lo turbano solo momentaneamente, parzialmente, ma l'insieme vi è mantenuto. È perciò, che la giustizia sociale, tale quale noi la domandiamo, differisce da questa arbitraria giustizia, alla quale si assegna un fine che non potrebbe mai raggiungere.

Vi ha di più: l'umana giustizia è confidata a degli esseri imperfetti: la giustizia morale è un attributo dell'essere infinito.

Derivano da queste premesse i caratteri che distinguono la giustizia penale che esercita la società, dalla giustizia morale.

Da queste derivano i limiti della prima.

Questi limiti sono posti e dal fine ristretto della giustizia sociale e dalla imperfezione de' suoi mezzi, della conoscenza e dell'azione.

Ma, ancora una volta, le differenze che distinguono la giustizia sociale dalla giustizia assoluta non impediscono che esse derivino l'una e l'altra dalla medesima sorgente, e che esse abbiano un carattere essenziale che è loro comune.

Questo carattere consiste nella giusta ripartizione del bene e del male, una ripartizione conforme alla legge morale, una ripartizione che, in alcun caso, non retribuisce il bene per il male, o il male per il bene.

tadino viene alla luce, i diritti ed i rapporti della società non vanno forse a cingere, per dir così, la di lui culla, ed a vegliare attorno a lui a pro della sua sicurezza e conservazione?

In altri termini, questo carattere consiste nella *verità* morale, intenzionale almeno da parte di colui che esercita la giustizia sociale.

Verità, relativamente alla natura dell'atto da punire; *verità*, relativamente all'autore di questo atto; *verità*, relativamente alla misura della punizione.

Ciò che costituisce tre condizioni essenziali della giustizia penale sia assoluta, sia sociale.

Non vi ha più giustizia, non vi ha più diritto, se una di queste condizioni viene ommessa: allora non rimane che un fatto, un atto di violenza.

Ma esistendo queste condizioni, la giustizia assoluta, nel campo della morale, non trova confini. Non succede lo stesso della giustizia penale: essa ha i suoi limiti anche nell'ordine morale. Non solamente non può oltrepassare la cerchia della giustizia assoluta, ma non ha neppure il diritto di agire in tutta l'estensione di questa cerchia.

La giustizia sociale s'arresta là ove c'è mancanza di bisogno e di mezzi.

Essa è adunque, per così dire, racchiusa entro tre cerchi concentrici.

Quello della giustizia intrinseca della punizione, esso è formato dalle tre condizioni, dalle tre verità che sopra annunciammo.

Quello della conservazione dell'ordine sociale, è il fine essenziale dell'umana giustizia.

Quello dei mezzi atti a raggiungere utilmente questo fine coll'azione penale.

Questi due ultimi cerchi rappresentano i confini particolari della giustizia sociale.

Punendo essa l'omicidio, agisce di suo pieno diritto:

1.° Perchè l'omicidio è un delitto morale;

2.° Perchè l'impunità dell'omicida ricondurrebbe il comando della forza individuale, e sconvolgerebbe così tutto l'ordine pubblico;

3.° Perchè essendo l'omicidio un fatto materiale, e che lascia traccie della propria esistenza, la società ha i mezzi di conoscerlo e di punirlo, in modo da soddisfare la giustizia e la pubblica opinione.

Punendo l'usura, oltrepassa il suo diritto:

Perchè non è vero che quell'atto che noi chiamiamo usura sia un atto immorale di sua natura, quantunque in date circostanze, il prestatore possa commettere una ingiustizia, come lo può il venditore di ogni altra mercanzia che non sia argento.

Punendo il duello, essa andrebbe al di là del suo diritto, od almeno in certi paesi, in certe epoche della civilizzazione;

Perchè queste punizioni non sono utili alla conservazione dell'ordine sociale.

Finalmente, volendo punire certe infrazioni della legge sulla castità e sul pudore, essa oltrepasserebbe il suo diritto;

Ora, i diritti alla conservazione ed al vivere beato che egli ha, li gode egli forse mercè un' ereditaria tradizione, o non piuttosto in virtù di un principio *proprio* a lui, ed inerente alla natura umana? (§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

Perchè essa non ha i mezzi di verificare questi fatti; e che tentando queste prove, essa produrrebbe più male in forza dello scandalo, di quello che la minaccia della pena potrebbe produrre di vantaggi.

Da ciò si deducono tutte le regole alle quali è tenuto a conformarsi la giustizia penale. Lo sviluppo delle conseguenze che derivano da questi principii costituisce la scienza del diritto penale.

Così, e questo è un essenziale rimarco, niente potrebbe esistere di arbitrario nell'organizzazione e nell'esercizio della giustizia sociale.

Lo stabilimento, a mezzo della legislazione, delle sue regole relative all'amministrazione della giustizia, non è adunque che un atto di dovere; la dimenticanza di queste regole è un fallo, anche un delitto.

Tentare ora l'esposizione di queste regole, lo sviluppo di tutte le conseguenze de' nostri principii, sarebbe un volere racchiudere in questo capitolo tutto il nostro lavoro.

Noi dobbiamo restringerci a segnare le principali conseguenze delle nostre premesse, unicamente al fine di dare un' idea generale della estensione di queste conseguenze e della generalità di questi principii.

I. Condizione di ogni giustizia, e per conseguenza della giustizia sociale: giustizia intrinseca della punizione.

Essa risulta da tre dati: verità relativamente alla natura dell' atto da punire; verità ralativamente all' autore di quest' atto; verità relativamente alla misura della pena.

Le principali conseguenze di questo principio, relativamente a ciascuno dei quattro elementi della giustizia, sono: quanto al comando,

1.° Che la prima quistione da proporre è quella di sapere se l' atto di punire è immorale;

2.° Che, in questo primo esame, in questa elementare ricerca, il legislatore non potrebbe avere altro *criterium* che il moralista:

3.° Che un atto immorale in sè medesimo essendo di già dato, non deve il legislatore tentare di cambiarne natura, sia coll' esagerarlo, sia indebolendone la nozione della sua immoralità. È vero solamente che la immoralità dell'atto può dipendere in tutto od in parte da'suoi rapporti coll' ordine sociale;

4.° Che essendo cose distinte e la moralità dell' atto e quella dell'agente, sotto il punto di vista che l'una può essere apprezzata da formole generali, mentre l' altra non può esserlo che dall' esame di ciascun fatto particolare, il legislatore che pretende decidere i diversi casi di imputabilità della legge, a mezzo di regole inflessibili, manca alla legge morale;

5.° Che un fatto morale, dacchè si rivela per una estranea e sensibile manifestazione, essendo il risultato di molti atti, il primo dei quali è il pensiero criminale, l' ultimo il compimento del fine che il delin-

§ 384. Svezziamoci adunque dall' *accoppiare* costantemente l'epoca dell'insociabilità a quella del vivere in unione, e tronchiamo quel vincolo col quale finora l'uno stato in prima, e l'altro

quente si propone, e non essendo la immoralità la stessa in ciascun periodo del fatto principale, il legislatore ha il dovere di seguirlo in tutte le sue fasi, a fine di proporzionare l'azione penale alla loro rispettiva importanza;

6.° Che molti agenti potendo concorrere al medesimo atto, senza che il fatto di ciascuno sia in sè stesso egualmente immorale, il legislatore deve studiarsi di distinguere le diverse specie di partecipazione al delitto.

Quanto alla sanzione penale:

1.° Che la punizione dovendo essere un fatto morale, un atto di giustizia, la scelta e soprattutto la misura delle pene non possono essere cosa capricciosa ed arbitraria;

2.° Che dovendosi la pena proporzionare alla moralità dell'atto ed alla moralità dell'agente, e non potendo la seconda essere valutata che dal giudice, il legislatore non deve sempre fissare una regola di punizione invariabile.

Quanto al giudizio:

1.° Che non essendo i fatti esterni e materiali sempre una manifestazione evidente delle intenzioni criminose del loro autore, non si può sempre concludere dalla qualità del fatto alla immoralità dell'agente; che si deve per conseguenza prendere in considerazione tutti gli altri fatti personali che possono affievolire o far scomparire la colpabiltà dell'autore dall'atto materiale;

2.° Che il giudizio, non essendo altro che l'applicazione della legge ad un fatto particolare, non può avere altro fine che l'esecuzione della legge, e che considerato come fatto isolato e indipendente, esso è estraneo anche alle considerazioni generali dell'ordine pubblico. Non può mai essere un mezzo.

Quanto all'esecuzione:

Che essa non può, sotto alcun pretesto, oltrepassare la misura del male prescritto dal giudizio.

II. La prima condizione che limita la giustizia umana al suo esercizio, è l'utilità della sua azione per la conservazione dell'ordine sociale.

Le principali conseguenze di questo secondo principio sono:

Quanto al comando:

1.° Che il secondo punto da esaminare nell'ordine della giustizia sociale consiste nel sapere se, essendo riconosciuto un atto immorale, la società ha bisogno che quest'atto divenga un soggetto di punizione umana ed immediata;

2.° Che, siccome per ciò occorre una giusta valutazione del male politico che l'atto immorale e la sua impunità recherebbero all'ordine sociale, il legislatore deve rendersi conto delle cause produttive del disordine e della loro efficacia; in una parola, analizzare il mal sociale e riconoscerlo ne' suoi diversi elementi;

dopo abbiamo veduto succedersi, troncchiamolo, dico, e smentichiamo lo stato di selvaggia solitudine, se lo giudichiamo *necessario* al *reale* nascimento del diritto penale.

3.° Che in questa sfera di idee, nell' ordine delle utilità e degli inconvenienti politici, il fatto della punizione ed i giudizii umani potendo anche addivenire un male e una sorgente di disordine, il legislatore deve tener conto di questa considerazione sul valutare i vantaggi dell' azione penale;

4.° Che essendo di loro natura variabili i risultati nell' ordine delle utilità e degl' inconvenienti, secondo i luoghi, i tempi e le circostanze il legislatore è, perciò solo, tenuto a pubblicare le sue intenzioni, relativamente alla giustizia sociale, colla promulgazione della legge;

5.° Che, siccome le diverse specie di delitti non producono per ciascuno un male della medesima intensità, il legislatore non potrebbe procedere col mezzo di generalità che abbracciano tutte le famiglie dei delitti, ma deve al contrario distinguerle le une dalle altre secondo la loro intrinseca società ed i loro particolari effetti, evitando con ogni cura di comprendere in una classe di delitti quelli che di loro natura appartengono ad una classe differente e meritano per conseguenza una punizione diversa.

Quanto alla sanzione penale:

1.° Che il complessivo effetto della sanzione penale essendo composto di tre classi distinti, il legislatore deve esaminare l' importanza relativa di questi effetti, e porre in prima linea entro i confini della latitudine che la legge morale lascia alla politica, il più importante effetto per l'ordine sociale, e ciò colla *scelta* delle pene;

2.° Che per la *misura* della pena, il legislatore, dopo di aver conosciuto qual sia la pena meritata dal delitto considerato in sè medesimo, è libero nella sua valutazione politica di diminuire a suo piacimento questa pena.

Quanto al giudizio:

Che questa valutazione, fatta in un modo generale, potendo in certi casi speciali essere conosciuta falsa, dove la procedura sarebbe, per eccezione, dannosa o nociva alla società, il legislatore deve in questo caso lasciare i mezzi di rettificare la decisione generale; in altri termini lasciare la facoltà di non procedere, affinchè la giustizia, destinata alla conservazione dell' ordine sociale, non venga ad essere una causa di disordine.

Quanto alla esecuzione:

Che, per il medesimo principio, egli ha il dovere di riservarsi il diritto di grazia.

III. Altro limite della giustizia umana nella imperfezione de' suoi mezzi.

Vale a dire che, e nell' ordine morale e in quello delle utilità, il legislatore deve astenersi tutte le volte che, per la natura circoscritta e debole dell'uomo, non possa avere la certezza morale di una valutazione bastantemente esatta e conforme ai principii della giustizia.

Egli è lo stesso che dire, che egli ha il dovere di circondare la

Ecco quello che altamente insinuato vienci dall' analisi di tutta quest'opera, e segnatamente di quella che è stata rivolta sulle ultime *maniere* onde generato viene il diritto di punire.

giustizia sociale di tutte quelle garanzie proprie sia a prevenire gli errori anche involontarii, sia a riparare gli errori che non si fossero evitati.

D' onde risulta,

Quanto al comando:

Che, nella valutazione e nella scelta dei delitti legali esso non deve abbracciare tutto il campo della utilità sociale, astrattamente considerata, ma deve considerarla nei suoi rapporti colla sicurezza e l'efficacia dei mezzi di cognizione concessi all'uomo.

Quanto alla sanzione penale:

Che la medesima restrizione si applichi alle pene; imperocchè vi sono pene che, per la loro natura, non potrebbe l' uomo apprezzare giustamente nè misurare.

Quanto al giudizio:

1.° Che, non essendo gli uomini tutti dotati del medesimo grado d'*intelligenza*, nè delle medesime qualità morali, il legislatore è tenuto, per così dire, di estrarre dal corpo sociale ciò che in fatto di intelligenza e di volontà esso offre di più atto alla più regolare amministrazione della giustizia, onde comporne in qualche modo una intelligenza ed una volontà superiore a quella del comune degli uomini;

2.° Che, in questa scelta, deve dirigersi a seconda della considerazione delle qualità speciali che sono richieste per una retta amministrazione della giustizia.

3.° Che, a questo effetto, egli deve da prima esaminare quali sono nell'amministrazione della giustizia le specialità alle quali l'intelligenza e la volontà dell' uomo debbano applicarsi;

4.° Che essendo queste specialità la constatazione di un fatto e la dichiarazione di un diritto, la prima questione è di sapere se le intelligenze e le volontà proprie all' una di queste specialità, sono ugualmente proprie all' altra;

5.° Che trovate una volta queste capacità morali ed intellettuali, è giunto il tempo di distribuirle e di coordinarle in modo che ciascuna possa dare quel risultato che è destinata a produrre:

6.° Che gli errori della intelligenza umana essendo assai di sovente l'effetto di un esame superficiale e precipitato, è tenuta la giustizia a non emettere le sue decisioni che dopo una discussione piena, libera, completa;

7.° Che essendo la volontà dell'uomo soggetta a smarrirsi, tutte le volte che essa non è più circondata da tutte le forze morali che la trattengano sul retto cammino, il legislatore deve circondarla di tutte queste forze, di cui la pubblica opinione, illustrata dalla pubblicità, è senza dubbio una delle principali.

Quanto alla esecuzione:

1.° Che malgrado queste precauzioni, essendo sempre possibile l'errore, sia volontario, sia involontario, il legislatore ha il dovere di non negligentare i mezzi di ripararlo.

§ 385. Ma se il considerare l'uomo errante in prima nei deserti della selvatichezza non era necessario per la *realtà* delle cose, lo era però nel caso nostro per la *distribuzione* del metodo. Non è egli forse dimostrato che il diritto di punire riposa in ultima analisi su i primitivi diritti del di lui essere, *identici* in ambe le epoche di solitudine e di colleganza? (§ 378)

Ma non è egli altresì vero che le leggi generali e primitive del diritto di difesa assegnare non si potevano, se non *semplificando* il subbietto morale dell'uomo, e collocandolo per conseguenza in quella nuda e da ogni sociale rapporto disgombrata semplicità, sotto la quale lo abbiamo dapprima esaminato?

§ 386. Ma semplificato in tale guisa il nostro subbietto, non è egli forse vero altresì, che le teorie generali e prime di esse leggi di difesa da noi offerte, dovevano per necessità essere in ambi gli stati *immutabili* e vere, appunto perchè il principio di conservazione e di eguaglianza, gli attributi ed i bisogni reali degli uomini, tanto nell'uno, quanto nell'altro stato, essendo non solamente simili, ma gli *stessi* affatto, facevano sì che qualsiasi *specie* di diritto di difesa, i requisiti di lui, ed i canoni generali che ne dirigono l'uso dappertutto dovessero essere i medesimi?

§ 387. Parmi adunque di avere ad un solo tratto cancellata, come dapprincipio io promisi (capo unico, proem.), quella qualunque traccia di falso immaginare, la quale dall'abitudine di accoppiare le due epoche di solitudine e di società avevasi potuto nelle menti de'lettori imprimere. Come del pari di avere indicata la necessità di *distribuire*, siccome ho fatto, il mio trattato, fissando avanti ogni cosa, le generali leggi della tutela nello stato di natura, benchè in tale epoca il penale diritto non avesse il suo nascimento.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Cercare storicamente (come hanno fatto i più celebri politici e juspubblicisti) con quali andamenti siansi formate le prime società umane, nella guisa istessa che si cerca come fondate furono Roma ed Atene; indagare con tormento e giro incerto dell'attenzione quali ne furono i motivi impellenti, e volere indi fissare gli articoli de'primi

2.° Che da ciò risulta nuovamente l'obbligazione di aprire la strada ai ricorsi ed alle grazie: essendo questi due mezzi il complemento della organizzazione della umana giustizia.

Tali sono le principali condizioni della giustizia penale. Non sono già queste graziose concessioni, punti di pura convenienza: ma sono doveri. Il legislatore che li trascura è infedele alle condizioni della giustizia sociale.

dati sociali, egli sarà eternamente oggetto di una mera e speculativa curiosità, che non potrà mai venire sodamente soddisfatta, e che sarà mai sempre del tutto *inutile* nella scienza del diritto.

A qual pro volete voi sapere il tenore delle prime convenzioni de' vostri avi? A quale oggetto volete voi determinare quali fossero gli stimoli che gli avvicinarono alla colleganza? Forse per misurare e dirigere indi i vostri diritti e doveri? Ma voi dovete prima dimostrare un'altra cosa, cioè che que'primi barbari e crudi fondatori delle nazioni avessero diritto a legare la volontà de' loro posteri fin anche con rozzi e capricciosi regolamenti.

Quando si avrà dimostrato che uomini, i quali non avevano il minimo diritto ad obbligare la volontà di un altro uomo *dissenziente*, lontano da essi un sol passo, abbiano avuto diritto di legare le volontà tutte della più remota posterità *eguale* a loro per natura e per diritti (§ 10, 11), che tutti i diritti e doveri ritrae dal proprio fondo (§ 383), ed in massima parte poggia i proprii diritti su i suoi *doveri* (§ 9, 10, 129, 130, 134, 135, 141), quando si avrà riescito a dimostrare che tutta una generazione non abbia diritto di provvedere con istituzioni acconce alle attuali sue circostanze fisiche e morali, al bene universale che n' è il risultato; ancorchè si supponga che le antiche sieno state dettate dalla saviezza e dall'umanità, ma che le vicende de'tempi e dello stato delle cose abbiano rese o inutili o nocive; quando, dico, si avrà riuscito a provare tutto questo, io converrò della necessità e della utilità di sapere qual fu l' *origine morale* delle società.

Che se poi voi promovete tali ricerche, onde scoprire l' origine e la misura de' diritti e de' doveri degli uomini in società, a norma della loro natura, dei loro fini, e delle loro relazioni all'ordine morale, e perciò a norma di quello che *sempre* è necessario sentire, sapere, esigere e praticare verso i vostri simili, allora è troppo chiaro che voi non abbisognate d' indagare se la cagione che unì i primi uomini fosse il timore o la benevolenza, l'amore fra ambi i sessi, o la forza, i latrocinii o la violenza, od altro siffatto singolare principio; ma sibbene dovete additare qual forza, e quali ragioni rattengano, e regger debbano sempre gli uomini nelle viventi società, onde non più dissociarsi, e se fossero dissociati, spingerli ad unirsi; e dall' altra parte a quale felicità la natura chiami le nazioni della terra.

Ma se così è, ripiegate l' attenzione su di voi stesso: entrate nel fondo del vostro cuore; richiamate i vostri reali bisogni, esaminate le vostre facoltà fisiche e morali, ed in una parola tutta la vostra naturale costituzione, e là vi ritroverete gl' impulsi impe-

riosi e costanti, i titoli veri e perenni, e la carta autentica e chiara di fondazione dell' umana società, senza che siavi d' uopo o spingervi brancolando nella notte di una antichità favolosa, o fantasticare a tessere faticosi romanzi, ove la verisimiglianza dipinga l' umanità sotto di un punto solo di vista; sempre staccato dagli altri, e solo aggirantesi fra chimeriche circostanze, e talvolta falso del tutto.

§ 388. Se al mio lettore recasse qualche meraviglia ch' io entri soventemente a ragionare del metodo da me tenuto ora in una, ed ora in altra parte di questa mia opera, a fine di rilevarne la utilità, o di giustificarlo, lo prego, avanti di condannarmi, ad avere presente i seguenti riflessi.

Non è perchè fino ad ora dagli scrittori di diritto non è stato mai tal metodo usato ch' io adopero in simil guisa; ma sibbene perchè 1.° egli sembrami il *solo* acconcio a discoprire ed a provare colla maggiore esattezza e forza qualunque verità. Ora negli oggetti di diritto si può ella mai tale cosa apprezzare quanto basta? 2.° Egli dispiega all' intendimento certi *nodi* segreti, o, dirò meglio, inosservati che passano fra le idee, e soprattutto una vicendevole *influenza*, una certa azione e riazione, la quale ad un tempo stesso reca al fondo dell' anima la ferma sicurezza, e la penetrante compiacenza della persuasione nata dalla ripetuta confermazione delle recate teorie; e dall' altro canto somministra in atto pratico alcuni tratti della grand' *arte di osservare* le complesse idee del diritto e della morale.

CAPO XXX.

Ricapitolazione degli oggetti precipui *delle antecedenti ricerche.*

§ 389. I. *Havvi* egli fra la serie dei diritti umani, non dico una semplice forza spinta dalla sola utile necessità, non dico una podestà convenzionale, ma bensì un immutabile naturale diritto anteriore alle umane convenzioni, e da esso indipendente: in una parola, un vero e rigoroso *diritto* di punire il misfatto, e fin anche colla morte, o no? — Ecco la prima ricerca riguardante l' ESISTENZA del diritto penale.

Tutta la prima parte di quest' opera ci ha apparecchiati e somministrati i principii, al lume de' quali indi (ai capi XII e XIII, della II parte) siamo stati guidati a soddisfarvi affermativamente.

§ 390. II. *Che cosa* è in sè stesso questo diritto, tal quale lo

abbiamo scoperto? — Ecco la seconda ricerca riguardante la di lui NATURA, e caratteri essenziali.

Si è detto ch'egli non è che diritto di *difesa* (cap. XV e XVI, part. II), nè *può essere* altra cosa che diritto di difesa (cap. XVIII, part. II) (*).

§ 391. III. D'*onde* egli trae la sua prima forza ed origine? — Ecco la terza ricerca riguardante il FONDAMENTO, o la radice di lui.

Egli risulta dal diritto che hanno gli uomini di conservare la loro felicità accoppiato all'eguaglianza legale-naturale che passa fra uomo e uomo: ma l'uno e l'altra posti in moto dalla considerazione di un *male* derivante dal facinoroso (§ 285, 286, 318, 319, e cap. XXIV e XXVII della II parte).

§ 392. IV. *Come* nasce egli dagli indicati elementi suoi? — Ecco la quarta ricerca, la quale riguarda la MANIERA della di lui generazione, o sia la esposizione del *modo* di agire degli elementi generanti il diritto penale onde farlo nascere.

Egli nasce mercè una *emanazione immediata* de'rapporti *reali* e naturali degli individui uniti in colleganza; emanazione che ne riveste la società tutta senza *vicenda*, o passaggio frammezzato (cap. XXVI della II parte).

§ 393. V. *Quanto* la podestà legittima di punire può ella estendersi nel suo esercizio? — Ecco la quinta ricerca sulla ESTENSIONE, ed i veri *confini* del diritto di punire.

Abbiamo detto ch'egli si estende quanto la *necessità* di usare *delle pene* per la preservazione del giusto ben essere umano.

E che *oltre* la detta necessità non dispiega la sua esistenza ed attività (§ 49, 53, 55, 170, 171, 231, 242, 252, 258, 272, 273, 322, ecc.).

§ 394. VI. *Ove*, o in qual persona risiede egli il penale diritto? — Vi risiede egli *singolarmente*, oppure con partecipazione ad altri? Ecco altre due ricerche relative alla di lui APPARTENENZA (*).

(*) Altre considerazioni sulla natura del diritto penale sono state fatte dall'autore ove parla dell'opera del De-Simoni (V. in fine del vol.).
(*Nota dell' Editore*)

(*) Dalla necessità di assicurare i proprii diritti ebbe origine il patto sociale. Erano essi mal difesi contro gli attentati di taluni fra gli esseri della stessa umana specie, sì per *gli scarsi lumi* che per la *poca fermezza di volontà conforme a' dettami del diritto*. A disseccare le sorgenti de' pericoli, doveasi togliere ogni dubbio sul *mio* e sul *tuo*, determinando precisi contrassegni pe' quali riconoscere di leggieri e con

Si è veduto ch' egli appartiene e risiede sempre nella *collezione* intera dell' aggregato sociale. — Ed appartiene a lei *singolarmente*, ad esclusione di ogni privato individuo (cap. XXII

evidenza le proprietà di ognuno. Rinvenire tale criterio del diritto e stabilirne i principii, nobilissimo assunto egli è della civile giurisprudenza, e suprema di lei meta stendere l'egida sua proteggitrice su' diritti di tutti, e rintuzzare le insussistenti pretese, mosse da imperfetta cognizione delle cose che ledere si possono. Ma la legislazione civile, e giungesse ella pur anco all' apice stesso della perfezione, non troncherebbe mai il corso a' pericoli più numerosi e più gravi, *onde la determinazione della volontà ne' cittadini d' infrangere le leggi* minaccia perturbazioni all'ordine ed al diritto. *In quale guisa comprimere si debba ogni slancio della volontà per contravvenire alla legge*, è problema, la soluzione del quale è devoluta a quel ramo della pubblica amministrazione, il cui scopo è la tutela del *diritto riconosciuto*. La mira finale dell'autorità, che, palladio degli Stati, combatte le trasgressioni delle leggi, è di perseguitare e spegnere le illegalità di ogni fatta, in quanto provengano dalla volontà dell' uomo.

Riduconsi a tre specie i mezzi pe' quali essa ingegnasi di giungere a tale scopo, e la possibile attività dell' umana natura è la scala di gradazione su cui sono calcolati: simili e convergenti fra loro in ciò, che tutti in una coazione determinata coincidono, sono dissimili e divergenti nel principio differente della stessa. È l'uomo un aggregato di sensi e di ragione, e può essere indotto ad agire da triplice impulso.

Per *leggi fisiche*, cioè per violenza meccanica irresistibile;

Per *leggi morali*, cioè per la semplice considerazione della ragionevolezza delle sue azioni; e

Per *leggi psicologiche*, cioè destandosi in esso piacevoli o spiacevoli sensazioni.

Se lo Stato usare volesse anch' esso della *forza fisica*, onde improntare di legalità le azioni de' suoi cittadini, l' intenzione sua nè universalmente eseguire, nè generalmente giustificare si potrebbe. Si affaccia un ostacolo sommo che prova ineseguibile tale sistema nell' ovvia considerazione, che, data per ipotesi l' universale coazione, imbarazzo gravissimo vi sarebbe rispetto al corpo coattivo. Chi lo frenerebbe, chi entro la demarcatagli periferia il respingerebbe se la varcasse? Nè dalla taccia d' ingiustizia tergere del tutto si potrebbe siffatto espediente. Gli uomini si raccolsero in società, e parte della libertà loro immolarono per sicurezza maggiore della rimanente. Ma il sistema della coazione nella latitudine più ampia, annichilerebbe assolutamente il libero arbitrio in tutte le azioni de' cittadini. Che ove siavi proposto di giustamente applicare i mezzi coattivi, se ne dee circoscrivere l'uso nello stato sociale, come nello stato non sociale, a'casi *a*) di eminente, *b*) d' intrapresa, *c*) o di già compiuta infrazione del diritto.

Secondo i principii della giurisprudenza filosofica non si può usare di fisica coazione, onde rintuzzare un' imminente lesione del diritto se prima questa annunziata non siasi con minaccia effettiva, nè si fosse potuta evitare altrimenti. Per altro comprendesi facilmente che un' of-

della II parte). Ed inoltre appartiene alla *sola* società, in cui avvenne il misfatto ad esclusione di ogni altra società. Ad ogni altra però è *lecito* coadiuvarla a punire il malvagio che la offese (§ 273).

fesa può essere imminente, senza che preceduta sia da effettiva minaccia. In questa supposizione nessun ostacolo opponendosi all' azione delle forze fisiche, nè motivo alcuno essendovi che la volontà determini a reprimere l' inclinazione di violare in fatto il diritto, riesce possibile al male intenzionato di compiere il misfatto prima che lo stato possa venire in cognizione delle circostanze, che esigessero di prevenirlo colla sua coazione. La disposizione per parte dello stato a prevenire i delitti (cioè la così detta polizia impediente) non basta quindi per guarentire i cittadini dalle lesioni del diritto.

Del pari è insufficiente quella coazione dello Stato, per cui devesi agire contro le intraprese infrazioni del diritto; imperciocchè indipendentemente dal riflesso, che una saggia amministrazione dello Stato considererà come proprio dovere d' impedire lo stesso principio di una offesa, deesi scorgere, come negli Stati ineseguibile sarebbe l' organizzazione delle guardie di sicurezza completamente, e in latitudine tale da potere riconoscere sul fatto, e reprimere, per assistenza sul momento impartita, ogni principio di trasgressione.

Finalmente se l' infrazione del diritto venne già eseguita, non v' ha dubbio del pari che lo Stato ha diritto di costringere l' offensore a riparare l' offesa; ma è del pari certo che in ogni civile società bene organizzata dee esservi una forza incessantemente operosa, onde non emerga specie alcuna di offesa. Evidente è altresì non potersi ottenere questo scopo costringendo unicamente a riparare il danno. Nè qui puossi trasandare la considerazione che v' ha diritti di tale tempra che conseguir non si possono almeno in guisa da poterli trasmettere per umana industria, e l' oggetto de' quali non può essere prodotto da forze umane, e che ove s' infrangano si reca danno tale, che ogni possibilità dileguasi di prestare riparazione.

Ove stringasi insieme quanto v' ha d' essenziale in queste considerazioni si verrà a conchiudere, che la coazione fisica non bastava in molti casi a tutelare il diritto; ma nell' ultimo, è la stessa assolutamente inapplicabile, in quanto come mezzo congruo si consideri.

La seconda specie delle leggi determinanti gli uomini ad agire, è costituita dalle leggi morali. Dicesi agire liberamente (secondo le leggi del libero arbitrio) l' essere operoso posto in azione dalla semplice rappresentazione della ragionevolezza del di lui operato. E siccome la ragione è la sorgente di tutte le leggi valide intorno alle azioni umane, così opera sempre legalmente l' uomo che liberamente agisce. Un' azione illegale è la prova più certa che il libero arbitrio dato a ciaschedun uomo, non si esternò in tale caso come forza motrice. Da questo motivo apparisce quanto appagante esser debba per uno Stato la volontà del cittadino, il cui scopo ed il cui principio di azione tendano a conformarsi alla ragione. Se fosse in di lui potere di vivificare in tutti i suoi membri questa volontà per sè buona, non solo eseguiti sarebbero i doveri del cittadino, ma quelli pure dell' uomo in tutta l' ampiezza loro; ma nessuna potestà

§ 395. VII. *Qual cosa* la società si può, e deve proporre di ottenere colla pena? Questa mira è dessa *sola* o moltiplice? — Ecco le ultime ricerche intorno al FINE del diritto penale umano.

umana giunger può certo a questo segno. L'amministrazione dello Stato fa dal di lei canto ogni cosa se con ogni zelo si adopera onde sviluppare per mezzo dell'educazione morale, religiosa, o scientifica quella tendenza al bene, che in tutti gli uomini esiste, o al più è negli stessi assopita (ciocchè appartiene alla polizia dirigente). Supponiamo che in questo proposito siasi provveduto con ogni opportuna misura in quanto può aver luogo per parte di uomini, e fra gli uomini; potrebbe lo Stato ripromettersi dalle inclinazioni di tutti che senza cura ulteriore fossero per prendere quella direzione, da cui deriva la sicurezza dei diritti, per lo stabilimento e conservazione dei quali esso esiste? L'esperienza non insegna ella rendersi vane non di rado, in casi speciali almeno, le più sagge misure de' più zelanti governi? Quindi non si potrebbe aspettare il nobilitamento di tutti gl'individui di una società anche da istituzioni, che il risultato fossero di un consesso de' Platoni di tutti i secoli; e la più efficace legislazione si avvedrà avere ella di che felicitarsi se scarso è il numero de' malvagi. Le rimane quindi pur sempre, non potendo ella calcolare giammai con esattezza il grado e la latitudine dell'esito felice de' suoi voti, per quanto s'occupi dello stato morale de' cittadini, le rimane, ripeterò, pur sempre il dovere di antivenire in un modo efficace, alle perigliose esplosioni delle illegali tendenze degli esseri di tal fatta.

Resta ancora una specie unica di leggi dotate di azione motrice per gli esseri umani cioè le psicologiche. L'uomo sensibile e che agisce con volontà è indotto ad agire o a non agire dalle sensazioni aggradevoli o disaggradevoli. Egli vuol vivere per godere, e vuol godere per vivere. Quindi le cose, le quali tendono ad indebolire, o a distruggere in esso gli organi necessarii alla vita o ad essa confacenti, a scemare di forza, o di estensione, o in entrambi ad un tratto i godimenti promotori della vita, o a distruggerli, generano in lui sensazione spiacevole. E viceversa ecciterà senso gradevole in esso in forza dello scopo prefissosi, ciò che tende a rinforzare gli organi suoi vitali, ed a moltiplicargli i piaceri dell' esistenza. Finattantochè un essere sensibile trovasi in perfetto stato di salute, allontanerà per quanto può da sè le sensazioni spiacevoli, e cercherà le grate. Allora soltanto accade un'apparente deviazione da tale regola, che l' uomo ha la facoltà di raffrontare fra esse le impressioni di piacere e di dispiacere, e si decide secondo i risultamenti di tale confronto. Quest'essere dicesi dotato di sensi, e d'intelletto. Per mezzo di quest' ultimo percorre egli una serie d'isolate e differenti sensazioni, fra loro però connesse, e giunge per tale via a scoprire che bene spesso il primo anello di questa catena è una sensazione piacevole, mentre gli altri promiscuamente nel contrario senso si perdono; e che talora una serie di sensazioni disaggradevolmente comincia, mentre poi termina in piacevoli, che superano le prime.

Questa verità che soltanto un essere ragionevole può riconoscere,

Non di tormentare, o affliggere un essere sensibile; non di soddisfare un sentimento di vendetta; non il rivocare dall' ordine delle cose un delitto già commesso, ed espiarlo, ma bensì *incu-*

rende l' uomo sostanzialmente distinto, nel modo di soddisfare i proprii sensi, dalle belve irragionevoli. Ove il bruto è sospinto dalle staccate impressioni, che di tempo in tempo lo eccitano senza precorrere collo sguardo della previdenza agli eventi che susseguono, l' uomo è indotto da quella percezione a non determinarsi che per la somma delle impressioni risultanti da una determinata serie di sensazioni fra loro connesse. Perciò gli diviene possibile d' assoggettarsi al male presente, ove preveda di evitare con ciò un male maggiore, o che il primo sia per tramutarsi in sorgente di gradevoli sensazioni superiori alle spiacevoli.

Questa proprietà della volontà umana (la facoltà di appetire) è presa di mira dal legislatore onde fermare la sicurezza nello Stato. Se la coazione fisica, ove antivenisse, sarebbe spesso lesiva al diritto, se non di rado essa non basta a difendere o a riparare, e quindi è a tale scopo inapplicabile, offerto gli viene dalla stessa forza che nell' umana natura minaccia agli Stati ogni pericolo, il mezzo più sicuro di fare che esso svanisca. Avvegnachè ove le fonti s' indaghino di quelle azioni illegali che dall' attività propria dell' uomo dipendono, troverassi la più recondita origine loro in una sensazione dispiacevole, da cui cercasi di liberarsi per mezzo della cattiva azione. Si ruba, si rapisce, s' inganna, onde togliere il senso doloroso della fame, per isfuggire l'incomodo d'un lavoro arduo e perenne, e per seguire l' impulso non appagato alla vendetta; o per evitare le spiacevoli conseguenze delle offese nell' onore si commette l' assassinio o si tenta di reciprocamente uccidersi, dopo avere convenuto di farlo. La soddisfazione effettivamente reiterata, o la considerazione del piacere che deriverebbe dalla soddisfazione propostasi d' una inclinazione illegale, può rendere trascendente tanto la forza di tale inclinazione, che spinga irresistibilmente il soggetto che agisce, a stabilire per norma della condotta sua individuale (massima), il commettere la corrispondente infrazione del diritto.

Ma, siccome questa osservazione insegna, si errerebbe pensando, che tale trasgressione tragga la prima sua origine dalla massima adottata di agire, e non dalle sensazioni piacevoli o spiacevoli che la base sono di tale massima. Se quest' ultima cosa negare si volesse, sarebbe d' uopo presupporre questa massima (onde non toglierle il vigore che aver deve come forza attiva) qual risultamento di principii pratici di convincimento pieno nel soggetto. Ora sebbene tale massima possa essere il principio di una lesione materiale del diritto, pure questa azione annoverar non si potrebbe fra le azioni spontanee, poichè ella si fonda sopra un errore della ragione pratica, la quale co' suoi precetti esclude la spontaneità nella persona volante.

Sembra quindi non esservi dubbio fondato, che la base primitiva delle azioni illegali, siano le sensazioni spiacevoli di non appagati desiderii. Questa cosa porge allo Stato i mezzi di rendere inefficace il principio motore di tutte le azioni illegali; imperciocchè esso può adoperare onde impedirle, la sensazione stessa disaggradevole che induce un

tere timore ad ogni facinoroso onde *in futuro* non offenda la società. E questo è il solo fine giusto della pena (§ 231, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 258, 259, 261, 263, 280, 281, 320, 325, 348).

soggetto a commettere un fatto illegale. Conciossiachè non si commetterà il fatto, e ciò è tanto certo, quant'è sicuro che altrimenti si commetterebbe, ove ogni mal intenzionato sia convinto che la sensazione piacevole che può derivargli dal misfatto, verrà superata dalle sensazioni spiacevoli che sarà per produrgli.

Onde far nascere questo convincimento ne' cittadini è d'uopo che la legislazione per mezzo di pubblica dichiarazione minacci un male a chi commette un'azione contraria alle leggi; male che superi i vantaggi che possono dalla stessa derivare. Ma questa minaccia rimarrebbe senza effetto, ove accadendo la trasgressione della legge non fosse posto in pratica contro il reo il male ad esso comminato. L'efficacia di questo mezzo di sicurezza s'appoggia dunque a ciò, che il male sensitivo minacciato venga a chi ha le intenzioni contrarie alle leggi, e s'infligga a quelli che esternamente operano in modo alle stesse contrario. Questo male si denomina pena civile; legge penale quella che determina la connessione necessaria alle azioni contrarie alle leggi e la pena alle stesse comminata; e quel ramo dell'autorità dello Stato che si occupa a determinare quali azioni debbano essere punite, con quali mali e sotto quali condizioni, chiamasi legislazione criminale. La legislazione criminale è adunque un mezzo necessario ed opportuno per mantenere la sicurezza de' diritti nello Stato.

Ma siccome lo scopo non santifica i mezzi, non è per anco dimostrata perciò la legittimità d'una legislazione criminale. È vero che la semplice minaccia d'una pena non può autorizzare alcuno a lagnarsene; non quegli le di cui intenzioni sono conformi al diritto perchè la minaccia non è diretta contro di lui; non il male intenzionato, perocchè fin a tanto che il reato si limita solo all'intenzione, la minaccia non si eseguisce nè lo può colpire. Quegli solo potrebbe dunque reclamare contro l'illegalità della pena, che per aver operato contro le leggi assoggettare si dovesse all'inflizione della pena stessa.

Ma questo reclamo appunto provoca lo Stato a proteggere il supposto diritto della persona punibile, la quale potesse venir lesa con l'inflizione della pena testè sumentovata. Chi mette in campo questo reclamo verso lo Stato, ove non voglia contraddirsi, deve presupporre per parte di esso il dovere di assicurare i diritti de' cittadini, a che neppure si può pensare senza la scelta de' mezzi a ciò necessarii; fra' quali, secondo le premesse spiegazioni, annoveransi le pene. Tale reclamo dunque non potrebbe aver luogo contro l'applicazione di un castigo in generale, bensì contro quella specie di pena che dee colpire il trasgressore. Ma sul labbro del malfattore questa querela apparisce di sovente sospetta, imperciocchè essa potrebbe consistere soltanto nella lagnanza, che la pena a lui destinata fosse troppo grave, nè proporzionata allo scopo d'impedire la trasgressione della legge.

Sulla osservazione però che la pena determinata non sia in propor-

I. Ottenere la *conservazione* del ben essere sociale; ecco il fine ultimo e *generale* delle pene. Ma ad un tempo stesso, egli è il fine di tutta quanta la scienza versantesi fra i rapporti degli

zione colla trasgressione commessa, si può rispondere che in questo caso non v' ha una costante proporzione, perchè un male grave per sè stesso, potrebbe sembrar picciolo confrontandolo coi danni che derivare potrebbero dalla ripetizione del misfatto. Questo giudizio dipende quindi interamente dal seguente esame: se un castigo minore basti ad impedire le trasgressioni, e quindi sia troppo severo quello minacciato. Ora si può benissimo ammettere il caso che una pena minore contro i futuri trasgressori in generale avrebbe potuto allontanarli dal delitto. Ma quegli per l' appunto per rattenere il quale fu inefficace la pena comminata, come potrà lagnarsi della severità della stessa? Relativamente a lui è provato piuttosto che debbe aver luogo pel suo misfatto l' opposta qualità della pena.

Non si può quindi rivocare in dubbio il diritto dello Stato di minacciare delle pene pei casi di trasgressioni, e d' infliggerle ai trasgressori: imperciocchè rapporto a chi presta assenso a' mezzi opportuni di giungere ad uno scopo, i mezzi stessi diventano legittimi. E non solo è lecito, ma prescritto anzi lo scopo per cui viene accordato questo diritto allo Stato, di costringere psicologicamente i cittadini in generale, ove anche nol volessero, per mancanza di buoni sentimenti civici, a regolare le loro azioni secondo le prescrizioni delle leggi. Ma tale scopo non può essere conseguito che mediante la forza unita dell' autorità politica e giudiziaria. Mentre siccome senza la preventiva minaccia della legge sarebbe senza scopo l' applicazione della pena, così la minaccia stessa sarebbe senza effetto, ove col braccio del giudice non venisse applicata ne' casi emergenti. Sono dunque diversi soltanto i mezzi per cui ambidue questi poteri cercano di pervenire alla loro meta; ma nella pena v' è allo sguardo d' entrambi unità di scopo, ed ambedue devono agire per conseguirlo.

Non può quindi essere scopo della pena civile

1.° Il prevenire le possibili future trasgressioni, delle quali l' individuo punito rendere si potesse colpevole; imperciocchè la pena, come male effettivo, spiegare non puossi per mezzo della ragione possibile di una futura trasgressione.

2.° E neppure la retribuzione morale, cioè, l' infliggere un male corrispondente al grado di corruzione morale dimostrato per mezzo del misfatto, e ad oggetto che la felicità o l' infelicità sensuale sia adeguata alla felicità moralmente meritata o demeritata. Imperciocchè lo Stato, nè ha diritto di conseguire tale cosa eccentrica allo scopo suo, nè cognizioni, mentre sarebbe necessario penetrare le più recondite cagioni motrici di ogni azione, inscrutabili al guardo umano.

3.° Nè miglioramento morale, cioè della volontà, non solo nel modo con cui si esterna, ma pur anco ne' suoi principii, poichè nè il diritto, nè le cognizioni dello Stato si estendono fino alla causa prima motrice delle azioni.

4.° Ma nemmeno la riparazione del danno, poichè questa compete

uomini collegati. L'economia, l'educazione, la sociale religione, le scienze, tutto insomma l'ordine sociale ha questo fine *comune* colle pene (§ 197, 200, 201).

II. Quindi, proposto tale scopo, *allontanare* dalla società ogni delitto è un altro fine vieppiù *vicino* della pena, subordinato all'antecedente. — Ma esso è *comune* a lei con tutti quegli altri mezzi acconci a prevenire o a sopprimere il delitto *non* tormentosi o afflittivi agli esseri umani, ed i quali perciò non possono essere considerati come pene.

III. Per ultimo *incutere timore* acciocchè non si commettano delitti, ecco il fine, ed effetto *immediato* speciale e *proprio* delle pene, tanto minacciate, quanto eseguite. — Esso, come vedesi, è connesso e subordinato alle altre mire antecedenti.

Se tutto ciò che ci fa certi di non soffrire un male, o di non subire la privazione di un bene, reca *sicurezza;* e s'ella quindi risulta dal sentimento di questa certezza accoppiato alla compiacenza di sentirsi sgombri da timore; è troppo chiaro che il *bene* o il frutto utile e proprio derivante dall'efficacia della pena, consisterà nel toglierci il timore di essere molestati dal diritto altrui, o sia produrrà la *sicurezza* sociale dal delitto (vedi l'Appendice).

§ 396. Questi sono i *risultati* precipui, i quali all'occasione delle mosse analitiche da noi eseguite nello scoprire l'esistenza e l'origine del diritto di punire, ci sono stati spontaneamente offerti dai rapporti naturali ed immediati degli oggetti che avevamo sott'occhio. Essi sono altrettanti *porismi* per quelle ricerche che ci avanzano tuttavia a praticare.

all'offeso indipendentemente dalle leggi penali, in forza dei principii del diritto naturale.

5° Nè l'inspirare un immediato terrore per mezzo dell'acerbità della pena inflitta al malfattore, avvegnachè manca il diritto di farlo.

PARTE TERZA.

PRINCIPII FONDAMENTALI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE IN GENERALE

§ 397. Non esistono in natura, nè si possono infliggere che pene *individuali*.

Esse fra loro non differiscono, e non possono differire che nella *specie* e nel *grado*.

Fin qui, è vero, noi abbiamo trattato dell'origine metafisica del diritto di punire in *generale;* fatta cioè astrazione dalle loro varie specie e gradi. Contuttociò, in forza della scala de' rapporti e della connessione ontologica delle cose, è di mestieri, che quei *medesimi* principii, i quali producono il diritto generico di punire, e ne somministrano i canoni universali sull'uso, è di mestieri, dico, che del pari producano il diritto di trascegliere e graduare le pene *in ispecie*.

§ 398. Dunque, in forza di tale nesso, possono *naturalmente* entrare nel piano di quest'opera. E se il possono: dunque non solo è cosa per me conveniente, ma *doverosa* il trattarne. È dovere di ogni scrittore di procurare colle proprie dottrine la maggiore utilità, approssimando le troppo generali, e rimote teorie, per quanto la natura de' subbietti il permette, alle esigenze della vita sociale e dei governi. Ogni vacuo che si lascia, è un arbitrio ai dispareri, ed ogni punto di disparere è un'occasione d'infiniti errori nocivi all'umanità.

§ 399. Quale argomento imprendo io mai a trattare! È vero

che su di esso è stato meditato, scritto, e disputato assai, specialmente in questo secolo: ma chieggo io: ne sono stati per anche fermamente fissati i principii? Ne sono mai stati chiaramente dimostrati i rapporti e tracciate fedelmente le connessioni?

Se diasi un'occhiata alla più parte delle leggi, onde i popoli vengono governati, ed alle dottrine di coloro, che fino al dì d'oggi dettarono precetti di diritto, e che tuttora ne scrivono, si scorge fra tutti, su di questo particolare, un contrasto di disposizioni, un conflitto di principii, ed una confusione di opinar tale, che giungerebbe a far meravigliare lo stesso filosofo, se, istrutto dalla esperienza di tutti i secoli, non sapesse che lo spirito umano non s'incammina ed innoltra sulle vie del vero, se non dopo di avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell'interesse, delle surrette prevenzioni de'sistemi fattizii, dei delirii funesti della licenza, della deferenza indolente della credulità, ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell'errore (*).

(*) Benchè negar non si possa che la sicurezza in generale fu ed è costantemente lo scopo primitivo di ogni unione sociale, è però altrettanto certo che l'attenzione prima della società fu diretta più alle arti della guerra che a quelle della pace. Si poteva bensì prevedere che per la conservazione della sicurezza sarebbero essenzialmente necessarie diverse leggi, ed istituzioni nell'interno della società; ma il pericolo maggiore che minacciato veniva dall'esterno, di essere cioè invasi e soggiogati da un'orda di finitimi nemici, decise da principio a rivolgere ogni cura verso gli oggetti più necessarii, senza però rinunziare ad altri utili e necessarii provvedimenti in avvenire.

In tale situazione, se un membro della società offendeva l'altro, lasciavasi a questo la cura di procurarsi, alla meglio che per lui si potesse, soddisfazione ed indennità per l'offesa ricevuta. Nessuna cosa sapevasi di leggi penali, onde la vetustà dei tempi ispirando riverenza, ebbero origine i sogni de' poeti, e degli storici sull'età dell'oro, e i secoli dell'innocenza.

Ma agli occhi di chi più dappresso consideri le cose, tutte in un punto svaniscono queste leggiadre dipinture; l'uomo rozzo tutto ebro di libertà non lascia impunite le offese. L'offesa stessa diventa ragion della pena, e il furore di vendetta dalla medesima suscitato è la norma su cui si misura; il braccio dell'offensore, la sua lancia, il suo brando, ne sono gli esecutori; e dove questi non bastino, i membri tutti della famiglia si adunano, e per la causa comune, a comune tenzone prorompono.

Nell'infanzia della società civile il diritto di punire competeva ad ogni persona offesa, e ritenevasi quindi per un diritto onninamente privato. Placato che fosse l'offeso non v'era più luogo ad ulteriore risentimento. Indi venne che non di rado dopo calmato alcun poco il primo bollore della vendetta a transazione venivasi coll'offeso, o coi

Quindi, anche in oggi colui che si propone di scrivere sulla

congiunti di lui, ai quali per titolo di risarcimento contribuivasi dall'offensore del bestiame od una certa somma di danaro. Questa è l'origine delle moltiplici pene che si trovano in uso presso i popoli rozzi.

Nel conflitto delle nazioni fra loro accadere doveva presto o tardi che l'una divenisse all'altra soggetta, e che la vincitrice, scevra in tutto od in parte dai pericoli esterni che da prima la minacciavano, rivolgesse l'animo con tranquillità più grande alle interne cose. E fu forza avvedersi ben presto quali orribili conseguenze tennero dietro, e tenuto per anco avrebbero, alla licenza di punire le offese, seguendo lo sfrenato impulso di vendetta. Mentre prescindendo dall'impossibilità, che per tal modo una misura ed una proporzione si osservassero fra la pena e l'offesa, scoprire si doveva altresì che da un insulto ordinario molti più ne germoglierebbero, perchè l'uomo in generale, ed ispecie quello non per anco dirozzato, cerca di vendicarsi colla forza del torto più lieve. Per tale guisa insorse tra i membri d'ogni civile società un estesissimo conflitto, che in progresso di tempo poteva divenire origine di funestissime conseguenze per il pubblico e privato bene.

Queste considerazioni indussero ad osservare che per togliere la causa prossima delle irregolari vendette senza ledere troppo da vicino il diritto dell'offeso, era duopo opporsi agl'impeti subitanei della sua passione. Espediente più acconcio non vi era a tale effetto che d'impedire un tal modo di infliggere la pena, onde s'affievolissero per questa dilazione le bollenti vendette; e tale fu il primitivo scopo degli asili, l'instituzione de' quali segna l'epoca dell'infanzia della legislazione penale.

Questo espediente però non toglieva l'origine prima del disordine. Fintantochè l'offeso giudicava l'offensore, nessuna equità poteva attendersi nel giudizio del primo, ed il secondo niuna fede aver poteva nella giustizia di esso. Insorse pertanto bene presto la necessità d'escludere l'offeso dall'esercizio immediato de' suoi diritti, assegnandogli un rappresentante. Ma questi nulla poteva intraprendere prima che lo invitasse a vendicarlo dall'offensore; poichè come rappresentante non gli era concesso di agire in nome proprio, e la di lui fatica ricompensavasi con una parte della multa.

Grande, è vero, fu il vantaggio che da questo importante cangiamento derivò per la giustizia punitiva, ma le false idee, che regnavano allora dello scopo e del principio delle pene, impedirono che da questa utilissima istituzione si ritraesse tutto il possibile profitto. Si considerava la pena come un diritto che competeva al privato offeso, e come un mezzo a rappattumarsi ed a conseguire un'indennità. Quindi nel rappresentante del privato, il cui officio era di scemare la parzialità, volevasi pur sempre avere un uomo che operasse sotto l'impulso della passione, e che, come Malblank si esprime nella di lui storia della processura penale di Carlo V, quasi simile ad un leone che ruggisse, esercitasse la vendetta in nome dell'offeso cittadino finchè questi pienamente appagato, di nuovo avesse la pace. Ed è agevole il pensare che i giudici di que' tempi agissero conformemente allo spirito di questa allegoria.

Per quanto però tali rappresentanti dell'offeso dissimili fossero, e

proporzione dei delitti e delle pene, è costretto a camminare o

discosti dall'immagine archetipa d'un giudice perfetto, è pur certo che l'instituzione loro fu la prima pietra del tempio innalzato pel miglioramento della giustizia punitiva. Era naturale che le reiterate sentenze nei casi identici, o simili, pronunziate dallo stesso rappresentante, o dal di lui successore, il quale d'ordinario si propone per norma il proprio predecessore, conducessero alla conformità de' giudizii in materie penali. Per tale modo l'uso stabilì la estensione della pena, o adeguandola all'offesa, come d'ordinario presso i popoli de' climi caldi, o convertendola in contribuzione pecunaria presso i popoli abitanti in regioni temperate o fredde. Nacque così una specie di norma legale per le pene, la quale, per quanto imperfetta si fosse, era pur sempre da anteporsi al capriccio guidato dall'impulso delle passioni.

Ma se da questo lato alcun raggio di luce salutare brilla allo sguardo del filantropo, dall'altro canto un'ombra densissima si stende. È facile a vedersi che in tali punti molte mancanze dovevano regnare, e molti errori diffondersi, sui quali la sola riflessione tranquilla, scorta dalla sedula esperienza fino alla sommità delle astrazioni, è in grado di suggerire opportuni rimedii. Perciò si trovano in tali epoche estremamente imperfette le idee intorno alla prova; le quali se debbono essere esatte, richiedono che si permetta una profonda indagine del vero carattere della probabilità e della certezza. È un'osservazione comune che lo spirito umano in casi simili, ne' quali non è in grado d'indagare per anco l'essenziale che su pochi riposa, cerca di soccorrersi col molto avvegnachè accidentale. Quindi ebbero origine i *consacramentali* degli antichi Tedeschi, nel caso pure che il reo si fosse colto in flagrante delitto, ma però confessato non avesse il fatto.

Se però dall'un canto quest'eccessiva accuratezza nella prova era un grato sagrificio che facevasi al forte istinto della indipendenza in allora per anco dominante, non potea dall'altro sfuggire l'osservazione che agevole era ai delinquenti di rimanere per lo più impuniti, e che per tal modo in un colla libertà venivasi a favorire la licenza. Non era lieve difficoltà per l'intelletto umano non ancora esercitato a rinvenire espedienti contro questo disordine; ma dove la ragione nulla suggerisse, la rivale della stessa, sussidiata dalle seguaci sue, foggiate sul carattere nazionale, ferace si dimostra di rimedii e di espedienti. Qual cosa potea sembrar più naturale alla superstizione religiosa, che Iddio difendesse l'innocente, ed anzichè lasciarlo perire sovvertisse coll'onnipotenza sua le leggi della natura! Ove quindi insufficienti erano le prove naturali, ottima cosa fu tenuta di assoggettare l'accusatore, e l'accusato a' mali naturali, ed a far prove delle loro forze nella ferma opinione che per giusto intervento divino nel primo caso l'innocente nessun dolore risentirebbe, e nel secondo prepondererebbe sull'avversario. Nell'esito di queste prove credevasi in allora di ravvisare il giudizio di Dio.

Chi portasse la fiaccola della filosofia su tali costumanze senza considerare i tempi e le circostanze troverebbe infelicissimi gli uomini alle stesse soggetti, poichè vedrebbe incerte tradizioni divenire le sorgenti delle leggi, e i capricci del caso giudici di ogni bene della specie umana.

fra gli scogli di errori celebri per i moltiplici naufragi di coloro

Ma la felicità degli uomini è più nell'opinione riposta di essere felici, che nel possesso reale de' beni; e siffatta opinione viene per lo più determinata dalla situazione in cui si trovano quelli che valutano la felicità d'uno Stato. Se questi acciecati fossero dal complesso degli errori che l'età loro ravvolgono, cosa che ritener deesi pel maggior numero de' contemporanei; in tale caso terranno essi lo Stato loro pel migliore che esser possa in questo mondo.

Non pertanto a malgrado di questa compiacenza che ogni secolo ha di sè stesso, non s'arresta il corso ordinario delle cose, secondo il quale tutte le imperfezioni e tutti gli errori degli uomini, in quanto influiscano sulle azioni, producono gradatamente incomodo e svantaggi tali, che si rende loro necessario di abbandonarli, quantunque ciò accada contro il loro genio ed a rilento. Succede loro in tali casi quel che avviene ad una famiglia, la quale affezionatasi per abitudine, e per una concatenazione d'idee a tutte le irregolarità, a tutti i ripostigli dell'antico suo castello, nell'impossibilità di ristaurare lo stabile assolutamente crollante, con fatica e costretta solo dall'imminente pericolo della vita, una stanza dopo l'altra abbandona finattanto che il fabbricato interamente rovinando, è forzata ad abbandonare un soggiorno, gli avanzi del quale sono pur anche agli occhi suoi venerabili. Le seguenti considerazioni servire possono a dilucidare ed a confermare tale asserzione.

La consuetudine che a que' tempi teneva luogo di legge, e che in una società di famiglie, in cui la storia del casato con tutte le disposizioni che le si riferiscono agevolmente di bocca in bocca si propagano, può esser comoda, e lodevole norma per le azioni dei membri delle famiglie stesse, ma non può più esser tale quando questa società si stende tanto da formare uno Stato. La mancanza di punti determinati di riunione produr deve allora tale moltiplicità, ed anzi spesso dissidenza nelle leggi penali, che impossibile riesce di rendersi cogniti delle stesse, perchè ad ogni ora delle nuove se n'incontrano. È quindi facilissimo di scorgere che molti uomini debbono essere colpiti da pene ignote loro del tutto, per cui insorgendo frequenti riclami, i governi stessi non sanno giudicarne, avvegnachè sono a loro pure sconosciute le moltiplici, e varie costumanze, tra esse alcune volte in opposizione. Da questi mali proviene, ne' progressi della civiltà, il metodo di far leggi scritte le quali molto contribuirono a sbandire dal diritto l'incertezza e l'eventualità.

Frattanto nulla si ottenne in tale guisa rapporto alla bontà delle leggi; imperciocchè sebbene alcuna scelta si facesse, pure per la massima parte mettevansi in iscritto le cose stesse fino a quel punto per verbale tradizione osservate. Le pene pecunarie rimasero quindi pene ordinarie, e si regolarono sull'antica misura: i processi non si facevano che sopra accusa dell'offeso o de' suoi congiunti, e le prove erano attinte alla superstizione ed alle barbarie di que' tempi. Anche in questa materia i primi passi del genere umano alla via de' miglioramenti sono stati preceduti da lungo e faticoso cammino per la strada asprissima dell'esperienza.

Gli uomini moltiplicando, a poco a poco, si avvicinarono maggiormente fra loro, e la sfera si estese del commercio e de' rapporti delle

che gli adottarono, o fra il fluttuamento de' mal fermi raziocinii,

nazioni. Più necessario divenne perciò il segno rappresentativo di ogni merce (la moneta), e più frequente il di lei uso; e siccome la massima parte del di lei valore viene determinato a proporzione di quello delle merci, così doveva necessariamente accadere che la quantità del danaro eccessivamente crescendo, decader ne dovesse il valore commutativo. Quindi le pene pecunarie perdevano buona parte della forza loro primitiva. E dove pure si fosse rimediato a tale difetto, non sarebbe stato possibile però di ottenere che una pena rimanesse sempre consentanea al di lei scopo, poichè dessa, considerata come suscettibile di un' applicazione generale, è adattata soltanto allo stato infantile della società, nel quale solo presupporre si può quella eguaglianza di ricchezze fra tutti i cittadini, senza cui ella sarebbe oltremodo dannosa, a motivo che diverrebbe una tassa vilissima e spregevole pel ricco, rovinosa pei cittadini di facoltà mediocri, inapplicabile pel povero.

A quella guisa che l'incongruenza delle pene contribuiva a scemare gli ostacoli al delitto, anche le forme, allora usitate, del processo per accusa influivano moltissimo a mantenere pessima l'amministrazione delle leggi criminali per sè stesse già cattive. In tale modo di procedere consideravasi pur sempre il diritto penale come una facoltà del privato di esigere un sagrificio espiatorio; e l'esercizio soltanto di tale diritto era affidato ad un rappresentante (giudice), il quale però agire non poteva senza esservi eccitato. Gli eccitamenti (le accuse) non solo divenivano in generale più rari, ma in molti casi attendere neppur si poteano; imperciocchè, o trattavasi di offese che risguardavano il privato cittadino od il pubblico. Nel primo caso l'offeso aveva naturalmente un diritto immediato di convenire in giudizio l'offensore. Ma una lunga esperienza avea provato agli accusatori che la multa conseguita per mezzo della sentenza non aveva proporzione alcuna cogli svantaggi ch' essi temer dovevano in progresso dall' odio dell'accusato o dei suoi congiunti. Del pari riconobbero ben presto le parti contendenti che meglio conveniva l'accomodarsi tra di esse, perchè così evitavano il lungo corso degli atti, l'esito incertissimo delle prove, e particolarmente rispetto all'accusato la contribuzione al giudice di una parte della pena pecunaria. Se quindi l'offesa era tanto insignificante, che l'offensore avendo poco a temere rifiutasse arditamente qualunque transazione, l'offeso d'ordinario, ove fidar non potesse in una superiorità decisa, lasciava impunita l'offesa per togliersi alle noje della processura, e agli odii dell'offensore. Se per lo contrario l'offesa era di alcun rilievo, ambedue le parti trovavano miglior consiglio di transigere. Rade quindi oltremodo erano le accuse pubbliche per offese private, ma più rade ancora per delitti pubblici, pei quali il danno che derivar poteva ommettendo di farle, sembrando remoto, si scemava e rendevasi minimo da tale distanza; mentre altronde l'esperienza avvicinava in forme gigantesche i sinistri che derivar potevano dall' accusa. Se, come nessuno può negarlo, l' efficacia delle leggi penali dipende dalla sicura loro esecuzione, non si potrà a meno di riconoscere, come le circostanze di sopra descritte incoraggiar dovevano a delitti, e rendere i malvagi più ardimentosi e temerarii.

i quali raccomandati non venendo ad inconcussi ed evidenti prin-

Le imperfettissime e superstiziose idee sulla prova che ancora esistevano accrebbero il male, e tolsero affatto la sicurezza della pena. I delinquenti erano per la massima parte troppo avveduti e scaltri per lasciarsi cogliere in flagrante delitto. In tutt'altra ipotesi la prova dipendeva da condizioni, le quali di tempo in tempo divenivano più difficili, o erano per sè insufficienti del tutto a somministrare veruna certezza sopra un fatto. Ad alcuni delitti, ancorchè dimostrata fosse la colpa, non potevasi la pena applicare, perchè il reo metteva in campo tali mezzi giustificativi, che i giudici valutar non ne sapevano l'importanza. In tale modo la maggior parte de' rei di omicidio sfuggiva alla pena, allegando il titolo della necessaria difesa.

Quando si considerino questi essenziali e moltiplici difetti della legislazione penale col lume della ragione, e di più si rifletta che la polizia, estremo parto della scienza di Stato, resa accorta dal tempo, era ancora ignota cosa, è facilissimo da comprendere, come oltremodo frequenti si rendessero i delitti. E il male era tanto più grave, che accadeva in un'età in cui per mancanza di ogni coltura lo spirito invano era schiavo dell'abitudine. Se qualunque cangiamento importante non si suole per lo più intraprendere che trepidando, e con grandi cautele, dovrà ciò tanto più accadere quando alle istituzioni antiche va unito l'interesse di molti; questi in allora collegandosi coll'ignoranza, la quale ama giacersi sul molle origliere di perpetua inerzia, esce in campo contro ogni miglioramento. Ma per quanto decisa sia in generale la tendenza degli uomini a lasciare che altri pensi ed operi per essi, pure l'indolenza ha fine quando l'ajuto è tardo, ed i colpi divengono iterati e micidiali. E ciò appunto avvenne in fatto di leggi criminali. Si cominciò adunque ad istituire per mezzo di private associazioni de' tribunali segreti, pei quali procurarsi que' soccorsi che invano s'invocavano dagl'impotenti governi.

Sol dopo lungo spazio di tempo le querele divenute più forti e palesi eccitarono la gelosia de' governi pei diritti loro, ed i reggenti de' popoli furono scossi dal lungo letargo, in cui giacendo lasciarono accrescersi il disordine, da' proprii loro pericoli, che i capi e i magistrati stessi della società debbono sempre temere, quando la impunita licenza per ogni dove senza ritegno trionfa. In tali occasioni bene di rado si è dotati della pazienza, ma più di rado ancora di quella imparzialità dello spirito che è necessaria per riflettere maturamente sul male, e le sorgenti de' rimedii rinvenire. Lo sdegno onde è agitato l'uomo stesso il più tranquillo alla vista delle nequizie, di cui è lorda la specie umana, si converte d'ordinario in cieco furore nell'animo di quelli che di altri giudicando, spingere non sanno lo sguardo al di là del proprio orizzonte, e quindi trascorrono a conseguenze, le quali sarebbero giuste allora soltanto che tutti gli uomini nella posizione si trovassero della persona che giudica. Questa crede adunque che se commettesse un delitto (s'intende nella di lei posizione) non vi sarebbe indotta che da malvagità, perchè possede, per esempio, sostanze bastanti onde non aver d'uopo del furto o della rapina per soddisfare i proprii bisogni od i suoi piaceri. Inoltre se taluno non è dotato

cipii, nè gagliardamente annodati e diretti dal retto e possente

di chiarissime nozioni sulla dignità dell'umana natura in generale, non indugia un istante ad attribuire tutte le colpe degli uomini alla degenerazione e perversità loro. In tale modo pensarono sempre gli uomini di tutti i secoli incolti, e quindi quelli pure dell'epoca della quale si tratta.

Che se la moltiplicità de' delitti ascrivevasi alla malvagità degli uomini, l'inefficacia delle leggi penali allora vigenti, dovevasi unicamente attribuire all'eccessiva loro dolcezza; quindi da un estremo all'altro si trapassava; e mentre prima v'era un prezzo di espiazione per tutt'i delitti, dovevasi poscia punire ogni trasgressione, se non con la perdita della vita almeno con fisici patimenti. La crudeltà del diritto penale di questi tempi abbastanza è nota per le punizioni in esso immaginate; il supplizio della ruota a lenti colpi; l'ardere e seppellire vivi; l'immergere in olio bollente e la scorticazione, erano pene inflitte ai delitti i meno significanti.

Se le leggi non si scrivessero più facilmente col sangue di quello che si eseguissero, l'uomo amico de' suoi simili dovrebbe inorridire allo spettacolo sanguinoso che presenta la storia di que' barbari tempi. Ma discopresi assai presto che gli stessi motivi, i quali consigliarono tale rigore, contribuirono altresì a mitigarlo, sebbene contro la volontà degli uomini. Non erano tolti i difetti della processura giudiciaria, e dei modi di prova, nè si era provveduto all'assoluta mancanza di polizia. Quindi ancorchè minacciassero le leggi tutt'i supplizii immaginabili, ravvisare non si poteva in essi altra cosa che motivi maggiori di sottrarsi più sicuramente alla loro esecuzione. Deesi inoltre riflettere che uomini son quelli che le leggi amministrano, e che se queste talora da ogni principio d'umanità si dipartono, il giudice in alcuna guisa ve le riconduce, il quale rimane pur uomo anche sulla sedia curule.

È facile di scorgere quali conseguenze aver dovesse questa inversione delle leggi penali: orrendamente soffriva, è vero, chi veniva dalle stesse colpito; ma siccome raramente si eseguivano, non distoglievano a malgrado di ciò dal delitto col terrore della pena. E siccome le più leggiere trasgressioni erano punite di morte, non se ne commettevano che di grandi, le quali procurassero vantaggi eguali alla pena di cui si correvano le incerte sorti. Tali leggi non erano dunque atte per nulla a diminuire i delitti, alla quale osservazione giungendosi poco a poco, ne addivenne la persuasione che le leggi penali incrudelire possano senza essere temute.

Questa istruttiva esperienza veniva rinforzata dall'interesse. I giudici, che percepito avevano determinate contribuzioni pei delitti, s'avvidero che queste di giorno in giorno sempre più si diminuivano, senza che perciò il numero scemasse de' delitti. È quindi facile da concepire che ascrivessero la massima parte del male alla processura sopra accusa, la quale all'interesse loro s'opponeva ed a quello dello Stato. Ma soggiacer doveva a difficoltà grandi il combattere un modo di processura, per la conservazione del quale sì nell'origine, che nella durata sua, si trovavano forti motivi, e che vincere si potevano soltanto poco a poco. Pure le istituzioni, che sono per gli Stati bisogni reali, s'innalzano di-

metodo, è forza che pieghino agli urti dell'interesse, ed agli sbat-

gnitosamente alla fine vincitrici di ogni reazione opposta dalle umane passioni.

Il cangiamento delle pene pecuniarie in corporali ha contribuito, non v'ha dubbio, a disporre gli animi ad un cambiamento nella processura; imperciocchè non può negarsi che le pene pecuniarie, le quali da prima pagar si dovevano all'offeso come indennità dell'offesa sofferta, erano assai proprie ad avvalorare l'antico errore, per cui le pene erano semplicemente considerate come indennità pel privato. L'introduzione delle pene corporali che non recavano vantaggio alcuno all'offeso fece sparire grado a grado tale erronea opinione, e preponderare all'incontro quella più giusta, che qualifica la pena come affare dello Stato. Se a ciò s'aggiungano le rimostranze de' tribunali, i quali non senza motivo si lagnavano che aumentando i delitti scemassero le accuse, e quindi i primi rimanessero impuniti, è facile a vedere come abbiasi finalmente cominciato a deviare dalla vecchia sentenza: « Non esservi giudice, ove non siavi accusatore. »

Da principio non pensavasi a cangiare la processura che in quanto una somma necessità lo richiedesse. In regola dunque si continuò ad attenersi all'antica, e si obbligò soltanto il giudice a procedere d'ufficio, allorchè in gravi delitti non si trovasse accusatore veruno. Ma per tale modo erasi posta la base di un metodo di processura ch'era di troppo consentaneo alla natura delle cose, perchè non si dovesse senza particolari cure bentosto sviluppare. Frattanto i primi germi della stessa resero più sensibili i vecchi difetti delle prove.

Subito che la processura penale potè aver luogo senz'accusatori, alcuni di essi divennero inservibili. Per esempio, non potevasi più far uso de' *sacramentali*, se mancavano gli accusatori de' quali essi confermar dovevano la giurata denunzia. Inoltre nel lungo spazio di tempo in cui erano stati in uso i giudizii di Dio avevasi dovuto riconoscere per esperienza che l'esito loro non era bene spesso infallibile. Questi vizii, che più o meno promovevano l'impunità de' rei, dovevano rendere tanto più perniciosi gli asili, quanto meno corrispondevano allo scopo loro primitivo (dilazione della vendetta). Quindi anche sopra questo punto fu forza pensare ad un miglioramento.

Si cominciò adunque ad escludere il diritto di rifugio negli asili pei gravi delitti. S'introdusse l'uso de' testimonii e degli atti scritti; ma siccome l'autorità dei giudizii di Dio, i quali secondo l'opinione in addietro imperante ponevano fuori di dubbio l'innocenza o la colpa, andò poco a poco diminuendo, e se ne perdè l'uso, si trovò rimanere un gran vuoto ne' mezzi di prova, imperciocchè che cosa far dovevasi contro un imputato mancando prove evidenti? Sembrò pericoloso di rimetterlo in libertà, e parve pure ingiusta cosa il condannarlo. Si divisò quindi di procurar la confessione con quei mezzi istessi pei quali non si sarebbe potuto aspettare in regola che il reo la facesse. Si suppose che un imputato non si dichiarerebbe colpevole, imperciocchè egli fintanto che conserva i naturali suoi desiderii non può volere essere punito. Si pensò adunque che era necessario di punirlo per indurlo a dichiarare la sua colpa, e s'impiegarono diversi supplizii per estorcergli

timenti della controversia, talchè la ragione de' legislatori, sprovve-

una confessione che per altri mezzi ottenere non si sapeva. Tale fu l'origine della tortura, l'uso della quale ancor più facilmente s'introdusse, pel motivo che secondo l'antico pregiudizio si credeva di scorgere in essa una specie di giudizio di Dio.

L'introduzione e la diffusione della tortura fu il massimo trionfo che contraddizioni riconosciute abbiano mai riportato. Nella stessa legge del diritto comune, la quale c'istruisce sullo scopo della tortura, e delle condizioni della di lei applicazione, riscontrasi la prova più precisa della crudeltà e dell'inutilità sua. *Quæstioni*, dice la l. 1, § 23, *De quæst. fidem non semper nec tamen nunquam habendam, constitutionibus declaratur; etenim res est fragilis et periculosa et quæ veritatem fallat. Nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi iis veritas nullo modo possit: alii tanta sunt impatientia ut (in) quovis mentiri, quam pati tormenta velint. Ita fit ut etiam vario modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios commi-nentur.* Cosa può mai dirsi di più per dichiarare crudele e riprovevole un mezzo d'indagare la verità, inumano da che il più delle volte non conseguisce il suo scopo? Non erano ignote alla legislazione germanica queste considerazioni, e ne è prova l'opinione regnante che non si dovesse prestar fede unicamente all'estorta confessione.

Dopo tutto ciò è d'uopo ritenere che dee esservi stato un principio superiore per cui sapeasi rendere ragione a sè stessi di tale contraddizione, avvegnachè non è da presumere che per molti secoli siasi agito in modo contrario alla coscienza. Verisimilmente si pensava che era meglio che un uomo soffrisse, piuttosto che l'intera popolazione. Rimanevano è vero da sciogliersi due problemi: 1.° Se la salute pubblica altrimenti perirebbe? 2.° Se ciò che è meglio, ossia è più utile, fosse perciò del pari giusto? Ma se gli esecutori delle leggi che d'ordinario aveano a fare colla feccia dell'umanità sorpassavano questi dubbii, considerandoli come oziose tesi scolastiche, e compassionavano con un'intrepida compiacenza ne' proprii lumi le viste limitatissime del filantropo, il quale, secondo essi, neppur sognava quanto il mondo immerso fosse profondamente nel male.

L'utile prodotto dalla tortura, paragonandola ai giudizii di Dio, consiste in ciò che per essa, in forza dell'opinione che da principio in lei si ripose, agevole si rese il passaggio dalle prove superstiziose alle naturali. Ma se si torce lo sguardo da tale considerazione, la tortura desta orrore, imperciocchè apparisce come stromento o d'ingiustizia o di crudeltà. Essa è ingiusta contro i prevenuti di una colpa, perchè punisce prima che questa siasi rinvenuta; è inutile contro quei che sono pienamente convinti, e quindi crudele. Contro questi ultimi la medesima si applicava e particolarmente nei casi della pena di morte per estorquere ad essi preventivamente la confessione del misfatto. Ma una confessione estorta, come può ella mai supplire o dar forza ad una piena prova?

Questo dubbio appunto che presentar si doveva senza molte difficoltà, condusse poco a poco a migliorare le prove. Avvegnachè siccome la semplice confessione di un imputato non può dare maggiore proba-

duta di saldo ed unico sostegno, è costretta tuttavia ad errare a seconda di incerte, o licenziose, o tiranniche opinioni.

bilità alla prova esistente, si riconobbe la necessità di avere una circostanziata narrazione del fatto. Ma per potere giudicare della stessa, era indispensabile di rilevare da prima con precisione la qualità del fatto, e gl' indizii che ne provenivano, onde poi comparare continuamente tali rilievi colle deposizioni dell'imputato. Vennero perciò introdotte le compilazioni de' protocolli giudiziali criminali, e fu posta in generale la prima base, onde procedere con sicurezza nell' indagine della prova.

Tale miglioramento importante nelle basi della prova doveva essere particolarmente giovevole alle povere streghe. Avvegnachè sì tosto che i giudici alla stessa riflettevano, diveniva loro impossibile di rinvenire prove valide di pretese stregherie, perchè non si poteva rilevare la qualità del fatto. Si stabilì per tal modo la significante distinzione fra l'incantesimo, per cui recavasi danno ad altri nella vita, nel corpo, od altrimenti, e quello che consisteva in un trattamento innocuo delle streghe, la danza magica e simili. Rigorose pene vennero soltanto al primo minacciate; ma era questo un incantesimo impossibile a provare, come facilmente si comprende, ammenochè consistito non avesse in una frode.

Questo però non era l' unico benefico risultamento prodotto dal metodo di rilevare con precisione la qualità del fatto. Dovea pur essenzialmente migliorarsi il giudizio se vi fosse o no esistito il titolo della necessaria difesa; pretesto che aveva servito fin allora di scudo alla massima parte de'rei d'omicidio. Imperocchè la perfetta cognizione delle circostanze concomitanti un delitto poneva in grado di distinguere i pretesti dalle fondate discolpe. Senza dubbio le leggi penali contro l'*omicidio*, a que' tempi così frequente, aumentar dovevano d'efficacia, perchè in allora era molto necessaria la loro applicazione.

In mezzo ai progressi che tuttodì faceva la cultura dei popoli, tal cosa rimaner non poteva riguardo all'antica opinione fino a quel tempo avuta intorno allo scopo della pena. Nulla era più proprio a confutare l'opinione che la pena prestasse soddisfazione alla cosa pubblica pel misfatto commesso dell' omicidio, colla pena d' ordinario allo stesso comminata. Imperciocchè come si spiegherebbe che la morte, pena ordinaria dell' omicida, soddisfacesse per l' avvenuto omicidio? E riflettendo da senno, come si sarebbe potuto presumere che lo Stato, colla perdita d'un cittadino, si fosse risarcito di quella di un altro? Tuttavia si riconobbe che la morte era in certi casi una pena necessaria se non si voleva esporre lo Stato, o i membri di esso, al pericolo verisimile di perire per la aggressioni reiterate di pervicaci malfattori: e simili considerazioni si presentavano pure per altre specie di pene. Si giunse quindi a considerare come scopo della pena quello di porsi in sicuro dal delinquente.

Ma siccome si riconobbe che tale difesa giuridica era troppo tarda nelle offese che indennità non ammettono, considerare non si potè più la pena che come mezzo di rendere l' offensore incapace di nuocere in avvenire, e di atterrire gli altri dall'imitarne i delitti, se vi propendes-

Quale sarà pertanto lo scrittore tanto orgoglioso, o tanto

sero. Per conseguire il primo scopo era d'uopo privare dell'esistenza il delinquente o gravarlo di mali in guisa che tolta gli venisse la forza o le tendenza a commettere nuovi delitti, e si cercò di agire sulla volontà dei secondi infliggendo pubblicamente i mali indicati.

Ad ogni modo per altro queste nuove viste sulla dottrina relativa allo scopo della pena condussero a più importanti conseguenze. Essendosi considerata la pena come un mezzo di agire sulla volontà, risultò, che la stessa non potrebbesi applicare quando l'azione vietata accaduta fosse senza il concorso della volontà umana. Dovendo ella inoltre contrabilanciare i vantaggi che invitano a delinquere, doveasi stabilire un'importante distinzione, cioè se operato o no si fosse con intenzione di far male. Nel primo caso era necessario il timore, nel secondo bastava eccitare a diligenza ed attenzione. Tali considerazioni condussero ad osservare l'influenza importante che nel giudizio della punibilità di un reo aver debbono il caso, l'errore, e la premeditazione.

Con questi progressi si diffondeva il seme da cui nascere doveva lo stabilimento della polizia criminale. Poichè dovendosi nell'esame dei colpevoli indagare l'intenzione, s'imparò a conoscere molte fonti di delitti più proprie a dimostrare l'infelicità ed il tralignamento, che la supposta malvagità e la corruzione degli uomini. La necessità, la mancanza di sussistenza, la cattiva amministrazione della giustizia, e la privazione assoluta di educazione erano le cagioni de'delitti più gravi e indipendenti dai rei. Questa osservazione contribuì molto a sbandire l'antico pertinace pregiudizio inocuo tanto quanto inumano, che l'origine d'ogni male derivi da illimitato peggioramento dell'uomo. A poco a poco si cominciò a vedere, che contro un essere semi-umano tralignato non agiscono le leggi penali perchè non può essere minacciato da mali colui che altri non ne conosce, tranne quelli che effettivamente lo colpiscono; che contro le insurrezioni del sentimento del diritto nulla può l'incerta e lenta pena; che contro la necessità è impossibile di prescrivere leggi che si osservino. Nacque in tale guisa la persuasione che per diminuire i delitti era duopo cominciare dal toglierne le origini.

Non potevasi, è vero, sperar molto da questo primo tentativo. Si cominciò però secondo i tempi e le circostanze a proibire ed a punire senza ulteriore riguardo anche quelle azioni le quali sono per sè civilmente indifferenti, e che d'ordinario agevolano o traggono seco i delitti, quantunque si fosse per necessità dovuto riflettere se il farle o non farle dipendesse interamente o no dall'arbitrio di chi le commette. Siccome la norma direttrice nel giudizio di queste azioni non è suscettibile di precisione, e d'altronde è facile a trovare in un'azione una rimota influenza a promuovere i delitti, si può agevolmente spiegare il motivo per il quale si cangiassero spesso dei semplici peccati in azioni civilmente punibili.

Le azioni alle quali si riferiscono queste leggi criminali, non offendendo immediatamente i diritti de'cittadini, non potevasi presumere che questi volessero esporsi pel vantaggio de'loro concittadini ai rischi del processo sopra accusa. Ma siccome non conveniva lasciare impunite tali trasgressioni per la dannosa sebben lontana influenza loro sui di-

cieco, che non senta almeno, che sarebbe temerità, a fronte della

ritti di tutti i cittadini, fu forza ai governi di rivolgere ad esse direttamente la loro attenzione onde reprimerle. In generale si avvalorò sempre più la persuasione che non si potesse fare a meno della processura d'ufficio, ossia inquisitoria rapporto ai delitti. Sembrò contraddittorio al dovere assoluto incombente ai governi di proteggere cioè i cittadini, e che abbandonata venisse l'indagine, e la punizione del delinquente e l'esempio a terrore che dalla stessa dipende, alla circostanza eventuale che vi fosse o non vi fosse accusatore.

Essendosi per tal modo compiutamente introdotto il processo inquisitorio, era naturale che alla denunzia venisse sostituita l'accusa. La legge non dee quindi trovare in ogni cittadino un vegliatore, ma soltanto nello stato medesimo un potente e spassionato difensore; la calunnia dee essere perseguitata come da prima con leggi severe, ma non si può più nutrire fra cittadini l'esca della discordia e delle inimicizie.

Quantunque in generale l'ufficio di giudice criminale richieda una mente sagace e pensatrice, questa cosa diviene tanto più necessaria quando il processo d'ufficio è stabilito dalla legge; poichè nel processo sopra accusa chi assume la qualità d'accusatore diminuisce in parte le operazioni del giudice, pel motivo ch'egli lo guida dal principio al fine del processo, raccoglie, e mette in serie le circostanze tutte d'onde scaturiscono le prove del fatto, la colpa ed il grado della stessa; e gli argomenti della discolpa per sè dall'accusato si producono. Il giudice non dee che assister l'ultimo, valutare le prove ed i mezzi di difesa addotti, ed applicare al fatto la legge; ma la sua situazione è ben differente allorchè si procede d'ufficio; in questo caso il giudice deve egli stesso comunicare gli esami e proseguirli fino al loro compimento. È quindi suo dovere d'invigilare sulla tranquillità e sicurezza, di seguire con avvedutezza ogni traccia di perturbamento loro, di approfittare de' lumi che si sono da lui acquistati; e questi se indicano dei misfatti, rivelarli, quant'è possibile, circonstanziatamente, rinvenirne l'autore, esaminarlo esattamente in un con tutti quelli che possono aver cognizione del fatto, e procedere, secondo la legge, a tenore de' risultamenti. Tutto ciò esige, non v'ha dubbio, un uomo giusto, attento, che combini i rapporti delle cose, perspicace, conoscitore del cuore umano, e che operi con regolarità; quanto è raro di trovare unite nella stessa persona tali qualità, altrettanto rari sono i giudici i quali corrispondere sappiano all'importante loro vocazione.

Spiegasi quindi facilmente d'onde avvenisse che questo modo di procedere avesse degli eventuali svantaggi. Rendersi dovea pericolosa ora allo Stato, ed ora all'imputato la mancanza di giudici istrutti ed abili. Se il giudice era tepido ed indolente, difficile non era all'uomo il più sospetto di liberarsi dall'inquisizione, e di purgarsi anzi da ogni sospetto di colpa. Quale mezzo più comodo a lui potevasi offrire per l'ultimo scopo che la prestazione d'un giuramento per cui gli si rendeva agevole di sottrarsi a mali presenti, non esponendosi al più che a de' futuri, poco temuti altronde per la di lui corruzione? Questa facilità di trarsi dalle mani della giustizia punitiva era tanto dannosa,

riverenza ispirata dalla moltitudine e dalla celebrità di coloro, dal-

che sussistendo pur anco degli asili, apriva essa l'adito ai delinquenti d'isfuggire all'esecuzione delle leggi.

Al contrario se un cieco zelo infiammava il giudice, tanto il colpevole, che l'innocente, divenivano miserande vittime del suo furore di giustizia. Alla mancanza delle cognizioni necessarie onde intraprendere e proseguire una regolare processura, giovandosi di tutte le circostanze, dovevasi supplire con un metodo d'inquisizione veramente penale, e pronta come è sempre quella della tortura. Siccome i tormenti della stessa non sono meno sensibili pel reo, che per l'innocente, sventuratamente si facevano in tali circostanze delle confessioni mendaci di delitti non commessi, perchè preverivasi di essere riconosciuto reo, e di subire una morte pronta, che di rimanere esposto a lunghi tormenti sebbene certo in coscienza di essere innocente.

Il grido dell'umanità si fece per tal modo sentire dietro i replicati esempii d'ingiuste sentenze capitali, che alla fine de'filantropi illuminati ebbero il coraggio di assoggettare ad una discussione più profonda l'origine e la natura del diritto penale, e di dimostrare che un diritto, il quale ha principalmente per base e per iscopo la sicurezza personale del cittadino, non potea senza contraddizione comprendere in sè la facoltà di tormentarlo senz'oggetto; dimostrarono essi che un prevenuto non è per anco un reo, quindi non è punibile, e che la tortura era una pena; che se anche per impossibile supporre si dovesse che la coscienza dell'innocente superar potesse li tormenti, doveasi però aver riguardo agli esempii già avvenuti di innocenti vittime de'sofferti martirii, che le pene di morte applicate con tanta frequenza sono da rigettarsi, perchè altre pene parimenti trattengono dal delitto, purchè siano certe e severamente applicate. Ma che se questo non accade, le pene più rigorose erano crudeli verso coloro che ne rimanevano colpiti, ed erano sprezzate dagli altri come inutili minacce.

Quantunque lo zelo nel difendere la buona causa avesse spinto troppo oltre sostenendo l'ultimo punto, pure utilissime erano le conseguenze derivate dalle ricerche de'giuspubblicisti, e dai giudizii loro sulle leggi penali. Siccome i moltiplici difetti ed errori che avevano in esse regnato dimostrati vennero ad evidenza coi fatti manifesti e con ragioni convincenti, divenne pei governi un oggetto meritevole d'istantaneo provvedimento quello di procedere ad importanti miglioramenti. Cotesta riforma divenne per essi ancor più urgente, che procedendo d'ufficio tutte le conseguenze dannose attribuivansi allo Stato ed ai giudici da esso stabiliti, mentre nei processi sopra accusa erano ascritte in gran parte a colpa dell'accusatore.

Secondo le cose fin qui esposte le origini de'mali che rendevano tanto difettosa la legislazione penale indagar dovevansi nella mancanza de'lumi de'giudici, ne'rapporti fra essi e l'accusato, ne'rapporti di questi coi mezzi di processura e di prova, e nelle pene di morte ancor troppo frequentemente applicate. Anche su questi punti si diressero i miglioramenti.

Rispetto al primo si vide la necessità di esigere con rigore, che i giudici più accuratamente si scegliessero, e che dotati fossero di mag-

l'avviso dei quali ei si disparte, il non porre in opera tutti i mezzi

giori lumi; e siccome si vide che il giudice migliore poteva soggiacere nel corso dell'istruzione ad umane debolezze, si trovò necessario di sottoporre le varie operazioni di esso a severa sorveglianza; ciocchè tentavasi d'ottenere parte col mezzo de'difensori che all'accusato si accordarono, parte regolando e dirigendo l'istruzione in modo che rendesse se non impossibile, almen difficile assai la parzialità del giudice a favore od a svantaggio dell'imputato. Obbligavasi pertanto il giudice di fare alla presenza di uomini riputati ed imparziali ogni atto dell'istruzione tanto generale, che particolare, e per iscritto. E dove i tribunali erano più numerosi, si dividevano i giudici istruttori da que' destinati a pronunciar la sentenza. S'accordava indi all'accusato d'invocare l'assistenza del giudice superiore contro la sentenza sfavorevole del giudice inferiore, ed in tale caso trasmettere si dovevano al primo tutti gli atti registrati al protocollo che contenevano minutamente e fedelmente il corso del processo dal suo principio sino alla fine.

Rapporto al secondo punto si proscrissero gli asili, e si pose quindi la base di un' amministrazione più vigorosa ed efficace delle leggi penali. Il pregiudizio che ne' tempi dell' ignoranza santificati gli aveva come istituzioni divine, dovette cedere al progresso de' lumi da' quali venne riconosciuta l'assurdità, tolte quelle antiche favole, e scoperte le funeste loro conseguenze. Fu proscritto del pari il giuramento purgatorio, imperciocchè la lunga esperienza avea finalmente convinto che esso non faceva che crescere il numero degli spergiuri; e così pure la tortura venne abolita dalla ragione e dall' umanità. E di fatti essa divenne quasi inutile, dappoichè prevalse l'idea del così detto *indiretto proponimento malvagio*, desunta da circostanze di fatto, ed anche per il di lei scopo, prescindendo dall' esame se o no mediante la tortura stessa si potesse ottenerlo.

Finalmente rispetto all'ultimo punto il sistema penale si mitigò, e più di rado s' inflissero le pene di morte. Dove la legislazione non fece da sè questo passo verso l'umanità, ivi i giudici, infiammati dal nuovo filantropico sistema penale, non solo si credettero di avere la facoltà, ma eziandio l'obbligo di mitigare la severità delle pene, ed infinite occasioni di ciò fare porgeva loro la supposizione dell' intenzione; essi riavennero, secondo i principii da loro medesimi creati, argomenti lor proprii di mitigazione, stabilirono l'autorità loro nell'applicazione della pena secondo una scala di proporzione formata a loro talento, e soppressero quindi mediatamente le severe leggi. Tale esperienza pose in luce la verità specialmente proficua, che le leggi poco o nulla possono contro il convincimento de' cittadini e de' giudici, e che nessun' operazione de' governi può riuscire, quando regolata non sia secondo lo spirito del popolo governato, e l' esecuzione della quale non ottenga il di lui applauso.

Cominciarono quindi i legislatori a prestare più attento orecchio alla voce di quella parte del pubblico che più ragionava. Senza punto diminuire i diritti loro ne trassero argomento di propria istruzione, e di rettificare pregiudicevoli errori de' cittadini. Molto giovarono ai medesimi i progressi che si fecero al giorno d' oggi nella filosofia del di-

valevoli ad illustrare, e ad afforzare la verità, e ad assicurare i suoi leggitori e sè stesso che non vanno traviati? Seppure gli rimane tuttavia tanto coraggio, onde tentare lo stesso assunto, e nodrire fidanza d' un esito felice (1).

ritto in generale, nel diritto filosofico criminale in particolare, e nella polizia criminale, e le nozioni che si riferiscono alla rigorosa distinzione delle idee, alla gradazione conveniente delle trasgressioni e delle pene, e all' istituzione di tali misure e disposizioni che riescano le più proprie in parte a togliere le cause de' delitti, in parte a correggere i veri delinquenti. Possa il genio benefico che somministrò nelle ultime epoche tanti lumi pel miglioramento della legislazione penale proseguire a proteggerla, onde scemino sempre più i difetti, e gli errori compagni indivisibili di tutte le umane istituzioni.

(1) « Perplexa rite extricare, confusa invicem distinguere, veri, ac « falsi confinia horumque sinuosos anfractus satis habere esploratos, et « demum ex eis, quae superstruuntur, de fundamentis, atque princi- « piis recte conjicere, res est perquam ardua, pene inaccessa, et mor- « talium paucissimorum ».

Joannis Selden, de J. N. et G. juxta discip. Hebr. lib. I, c. 2, pag. mihi 39, edit. Bishopii.

LIBRO PRIMO.

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA SCELTA E LA PROPORZIONE DELLE PENE

CAPO I.

Regole generali di giustizia sulla quantità *delle pene.*

§ 400. Ogni pena debb'essere *necessaria* a fine d'essere giusta (§ 393).

Dunque una pena *eccedente* sarà al più giusta a quel solo *grado* al quale è necessaria. — E *al di là* sarà ingiusta.

§ 401. Il fine *unico* delle pene egli è di distornare i delitti dalla società (§ 395).

Dunque una pena sarà giusta unicamente quando, ed in quel solo *grado* che sarà necessaria ad allontanare i delitti dalla società.

§ 402. Dunque se la pena la più *leggiera* bastasse ad allontanare il più noçivo dei delitti, questa *sola* sarebbe giusta, ed un'altra più dolorosa sarebbe ingiusta.

§ 403. Ma può essere, che una certa *specie* di pena applicata ad un determinato delitto, col suo terrore (§ 395) non valga a frenarlo se non se irrogata fino ad un certo *grado*. Per lo contrario un'altra pena in sè stessa *minore*, cioè coll'arrecar danno, e dolor minore a chi la soffre, e coll'apportare alla società, che l'infligge, un minor sagrificio, può esser che basti al suo fine.

Quest' ultima dunque, cioè la *minore*, debb' essere scelta a preferenza d' ogni altra, ed ogni altra sarebbe ingiusta per essere o crudele, o non recante sicurezza.

Quest' osservazione è inchiusa nella precedente, ed è una maggiore spiegazione di lei.

§ 404. Dunque la pena giusta debb' essere la *minima* possibile e in *grado* ed in *ispecie*, o, a parlare più esattamente, deve riunire il *maximum* di sufficienza al fine suo di imprigionare la cagione del delitto (§ 395), e il *minimum* di dolore ed in ispecie ed in grado per colui che la soffre.

Ecco le regole certe ed immutabili, e dirò anche conosciute in qualunque sistema si adotti sulla misura punibile dei delitti, e sul metodo di scegliere e graduare le pene; perchè sono derivazioni immediate da principii *universali* di naturale diritto.

Altre volte era stato detto, che la giusta pena debb' essere la *minima* delle possibili nelle date circostanze, e deve avere ad un tempo stesso la dovuta sufficienza. Ma era mai stato veramente dimostrato essere questa cosa di rigoroso *diritto?* E senza avere dapprima svolta l'*origine* naturale del diritto di punire, senza avere prima fatto sentire non poter egli essere altra cosa che diritto di *difesa*; senza aver prima dimostrato che la *misura* di questo diritto era determinata dalla sola *necessità*; e che questa stessa necessità era indotta dai rapporti primi ed universali poggiati in seno della stessa *natura*; senza, dico, aver tessuta questa catena, si poteva offrire giammai il detto teorema come una legge di giustizia spirante una certezza irresistibile? Egli è d' altronde importante per la pubblica e privata felicità, ed egli è uno de' fondamenti di tutta la scienza politica versantesi sulla misura delle pene.

CAPO II.

Del primo attributo della pena necessaria, l' efficacia.

§ 405. Qual è la regola giustificante l' uso delle pene? La sola *necessità* (§ 393).

Non mi stancherò mai di ripeterlo a' miei leggitori, onde nol possano obbliare: la necessità è l' unico punto di contatto, mercè il quale il *fatto* delle pene può unirsi al diritto. Anzi si può dire, che dal seno stesso de'principii di diritto si apre, e protende questo solo ramo di comunicazione, mercè il quale la giustizia può spandere e propagare la sua forza e santità su tutta l' economia delle pene. Mai, senza la necessità, non può la politica inviare al sacro e inflessibile tribunale della natural religione un suo divisamento penale, onde venga munito ed autenticato dalle venerande

e divine sue sanzioni; che anzi, senza di lei, verrà eternamente proscritto come crudele, e condannato come tirannico.

Quindi, io lo ripeto, la necessità sarà quell'unico, e gran canone, dal quale al filosofo ed al legislatore non sarà mai lecito, per minima distanza, allontanarsi. In particolare poi per ogni pensatore, che medita o su controversi, o su non bene esaminati argomenti di criminale diritto e politica, ella diviene una di quelle tanto celebrate ed utili *nozioni direttrici*, che lo guidano attraverso alle complicatissime e sfuggevoli circostanze delle nazioni, onde svolgere e scegliere fra l'utile i rapporti soli armonici al giusto. E quando egli si abbatte nell'inestricabile labirinto delle moltiplici e contrastanti opinioni de' numerosi scrittori di cose criminali, si può dire che la necessità diviene per lui il filo di Arianna, onde affrontare strani e sanguinarii errori, ben più funesti all'umanità, de' più feroci mostri. In breve, egli regge lo spirito e la mano del filantropo, allorchè egli deve fissare tremando, gli augusti teoremi della pubblica sicurezza a fianco delle ferrate porte, delle mannaie e dei capestri.

§ 406. Ciò premesso inoltriamo le nostre osservazioni su la pena. Esame fatto, noi rileviamo, che ella può assumersi sotto *due* principali aspetti. Il primo *interno* e l'altro *esterno*. Nel primo viene riguardata ne' rapporti *interni* che la costituiscono, ove esaminata viene la sua *essenza*, i suoi caratteri, e *rapporti* esclusivi. Nel secondo viene esaminata dal canto delle cagioni di *fatto* occasionali che la fanno nascere (§ 316), e così rapporto alla sua *origine*.

§ 407. Ora, colla guida di un'analisi combinata, si trova egli che tanto l'una, quanto l'altra delle predette cose in ultima guisa si *risolva* nella naturale ed infallibile influenza, e connessione che passa fra l'azione de' motivi, e le determinazioni della volontà umana? Veggiamolo, ed incominciamo dal primo aspetto (*).

(*) La pena in sè stessa è un male che cade sull'autore di un delitto ed in ragione del delitto.

La pena, propriamente detta, è il patimento che il sociale potere infligge all'autore di un delitto legale.

La pena in sè medesima è il genere: la pena sociale è una specie.

La prima colpisce l'autore di ogni infrazione alla legge morale: la seconda solamente coloro che violano la legge positiva.

La prima necessariamente giusta in sè medesima, la seconda può essere ingiusta. Il potere sociale può ingannarsi.

Essa sarebbe intrinsecamente ingiusta se sorpassasse la misura della

§ 408. Col dire che la pena è *necessaria* a reprimere il delitto, che cosa si suppone? Non sembra egli, che dir si voglia, ch' ella sia un mezzo *efficace* ad ottenere un tal fine?

pena dovuta dalla giustizia morale; ma essa può, essa stessa deve essere a lei inferiore.

Sarebbe ingiusta, se non colpisse l'autore di un delitto.

Sarebbe ingiusta, se, allo scopo di trattenere i malfattori, la si estendesse direttamente agl' innocenti.

La pena deve essere un patimento; sia grave o leggero, poco importa.

Di conseguenza, essa deve togliere o diminuire, temporariamente, o per sempre, un bene al quale la comune opinione attacca qualche importanza.

I mezzi di punizione sono adunque i beni di cui l'uomo gioisce o che egli spera.

Tale è il principio generale.

Ma ogni mezzo deve essere legittimo in sè medesimo, ed utile per il fine che si propone di raggiungere.

Dovrassi forse condannare una donna a prostituirsi, quantunque utile, quantunque preventiva possa essere questa pena in tale o tale altro paese?

Supponendo che la interdizione di alcuni diritti civili sia una pena legittima in sè medesima, è egli provato che essa è necessaria, utile almeno?

Rimarrà adunque da esaminarsi quali sono le pene legittime in sè ed utili nel medesimo tempo.

La sanzione penale è il complemento della legge.

La effettiva applicazione della pena ai colpevoli è il compimento della sociale giustizia.

A qual fine la legge penale? Perchè volere che si faccia giustizia? Per conservare e proteggere l'ordine sociale. Ciò fu da noi dimostrato nel lib. I. È in ciò che consiste il fine ultimo ed il principio di legittimità della umana giustizia.

Che ci si acconsenta di richiamare qui in poche parole alcune delle fondamentali nozioni che esponemmo altrove.

Noi ci lusinghiamo d'avere dimostrato, che assegnare alla pena, considerata isolatamente, come un fatto materiale, un fine proprio ed ultimo, è un fare astrazione dalla giustizia, imperocchè il timore, l'esempio, il costringimento, alloraquando ce li proponiamo come fine unico e finale, non respingono di loro natura l'impiego dei mezzi ingiusti od eccessivi.

« Non punite il furto, voi moltiplicate i ladri. » Chi lo negò? La pena è preventiva. Vale a dire, che il fatto della penale sanzione e quello della punizione producono degli *effetti*, e che uno di questi, l'effetto più importante, si è quello di prevenire un numero più o meno grande di delitti simili.

« Voi non punite un delitto, se non avete la speranza di prevenire con questo mezzo la frequente rinnovazione del fatto medesimo. » Noi

§ 409. Dire in fatti che una data cosa è un *mezzo*, onde ottenerne un' altra, o a produrre un dato effetto, egli è lo stesso

ne conveniamo. È lo stesso che dire che la giustizia umana è senza diritto, alloraquando non trova negli effetti della pena i mezzi di raggiungere il suo fine, la protezione dell' ordine sociale.

« Non si tratta adunque che di una quistione di parole. » Noi lo brameremmo, dovesse il biasimo d' avere elevata una quistione di parole cadere interamente sopra di noi!

Coloro che sostengono che il fine *unico*, *ultimo*, *assoluto* della pena, quello che *solo* legittima la giustizia sociale e fissa l'estensione de'suoi poteri, è quello di prevenire i delitti col timore, coll'esempio, aggiungono nel medesimo tempo queste parole: « Bene inteso però che, in nessun caso, sotto alcun pretesto, qualunque sia il bisogno che si alleghi, non si oltrepasserà i confini della giustizia morale; in tale caso, non v' ha più, effettivamente, fra loro e noi che una diversità di espressioni. »

Ma nel linguaggio al nostro opposto vi sarebbe una contraddizione nei termini. Che è questo unico fine, ultimo, assoluto, e nel medesimo tempo subordinato ad un principio superiore ed inviolabile?

Comunque sia, se in luogo di dire, come noi dicemmo, essere la giustizia sociale quella che ha un *fine* proprio ed ultimo, e che il fatto della pena produce degli *effetti* a mezzo dei quali la giustizia raggiunge il fine che il dovere le impone, si dicesse invece: « Il *fine ultimo* della giustizia umana è la conservazione dell' ordine, la protezione del diritto; il fine della pena, considerata come mezzo di giustizia, è il costringimento morale, l' esempio, ecc. » si può sottoscrivere a questa forma di espressione. Essa è, per quanto a noi sembra, al coperto da ogni rimprovero.

Ma ancora una volta, la giustizia è una. Si può concepirla sviluppandosi in tutta la sua estensione, non agendo che parzialmente; non si può concepirla tale che lasci in non cale i suoi immutabili principii onde sottrarsi completamente all' impero dei fatti.

Che si assegni alla sanzione penale, al giudizio, alla punizione, a ciascuno di questi fatti considerati separatamente quel fine che si vorrà, la discussione sarà di una secondaria importanza, basta che non si cessi un istante di considerarli come tre elementi della giustizia, non potendo, qualunque sia il fine che a loro si assegna, muoversi che nella sua orbita, sotto il freno delle sue leggi, leggi contenute in questo eterno ed immutabile principio; il male retribuito dal male, all' autore ed in proporzione di questo male.

Diversi sono gli effetti della pena.

I. *Considerata come minaccia*, i suoi effetti principali sono, l'istruzione ed il timore.

1.° La sanzione penale è istruttiva come immediata manifestazione ed imperativa delle leggi, dell' ordine morale, nei loro rapporti coll'ordine politico. Questo è l' insegnamento che il legislatore dirige al popolo.

L' istruzione data dal legislatore opera in due maniere differenti: come ammaestramento morale e come avvertimento.

che dire che con lei, o sia pel di lei intervento e forza, si ottiene quella data cosa, o effetto.

L'insegnamento morale è di sovente inutile. Le legge che proibisce l'uccisione dice quanto tutti sanno. Non è lo stesso di quello che punisce le infrazioni delle leggi sanitarie, l'esercizio illegale della medicina. La legge penale rivela a molte persone, che non se ne avvisano, la immoralità e i danni di questi atti.

L'avvertimento consiste a prevenire ognuno che in effetto un tale o tale altro atto immorale è, inoltre, proibito dalla legge positiva; che è mestieri astenersene, non foss' altro che per conformarsi alla legge scritta.

L'insegnamento si dirige a tutti, anche a coloro che non hanno alcuna intenzione di commettere atti immorali.

L'avvertimento si dirige più particolarmente a coloro che, senza essere precisamente uomini morali, vogliono però conformarsi sempre alla legge, non solo per il timore del castigo, ma per politica moralità.

2.° Il timore agisce sopra coloro che, privi anche di politica moralità, conservano però assai di calma e di ragione onde tenere in bilancia i piaceri del delitto, ed il male della pena.

La sanzione penale intimida in forza del male diretto, e del male indiretto, di cui sono minacciati coloro che infrangono la legge.

Il male diretto è quello che colpisce l'autore del delitto.

Il male indiretto cade sulle persone che gli sono care. Il legislatore non deve giammai proporselo come mezzo d'azione. Egli deve evitare ogni pena il di cui male principale sagliente sarebbe il male indiretto. Ma non può d'altronde impedire che i fatti non producano le loro naturali conseguenze.

L'istruzione ed il timore sono, l'una e l'altro, effetti preventivi.

L'effetto preventivo del timore merita essere analizzato più ancora esattamente.

Esso proviene a tutta prima dal male diretto.

Ma il male diretto non consiste solo nel grado di patimento materiale di cui la legge minaccia il colpevole. Esso si compone di tutti gli effetti che il giudizio criminale può avere per lui. Per tal modo, oltre la pena propriamente detta, può esservi uno o più dei seguenti mali:

Pubblica disapprovazione;

Infamia;

Interruzione o disordine de' suoi affari, nella sua carriera e ne' suoi progetti;

Interruzione delle sue abitudini;

Violenza a' suoi gusti, alle sue affezioni;

Indebolimento della salute, ecc.

Non in tutti i casi si verificano gli effetti accessorii, nè nella medesima intensità per tutti gli uomini.

Le pene propriamente dette, esse medesime non sono egualmente preventive per tutti. Un borsajuolo inglese si ride di un colpo di frusta. Un uomo ricco può comperare il piacere di fare un' ingiuria, se non gli costa che il pagamento di un' ammenda.

Quando dunque ci restringiamo a ragionare di un *effetto*, non si può affermare che ella ne sia con verità il *mezzo*, e non è altresì *efficace*. Questa non è che la spiegazione stessa del vocabolo.

L'effetto preventivo del male indiretto non è meno variabile, secondo le circostanze nel quale trovasi collocato colui che medita un delitto. Più d'un cospiratore ha recalcitrato davanti la prospettiva di una famiglia caduta nella miseria: più di un progetto criminoso fu dissipato dalle mani di un fanciullo che accarezzavano la fronte di un padre che una perversa passione aveva quasi soggiogato.

II. *Considerata come male effettivamente inflitto.*

La pena può del pari produrre:

L'istruzione;

Il timore; più,

La correzione del colpevole.

1.° L'esempio rende l'istruzione più operativa, più sensibile. La pubblicazione di una legge è un fatto che non forma punto il soggetto delle domestiche conversazioni della maggior parte delle famiglie. Non è lo stesso di una condanna. La legge è generale; il giudizio e l'esecuzione sono fatti individuali. La legge è un'astrazione; l'esecuzione è un fatto. La legge è un principio; il giudizio una applicazione. In altri termini, la legge manca di essenziali condizioni onde attrarre l'attenzione della moltitudine. Queste condizioni sono riunite nel giudizio e nella esecuzione.

2.° Queste considerazioni egualmente si applicano all'effetto preventivo del timore. L'esempio ne aumenta la intensità.

Considerando il pubblico in massa, si può affermare che l'istruzione e il timore sono effetti, in certo qual modo necessarii. Se essi non sono prodotti, ovvero se il risultato è inferiore a quello che si dovrebbe naturalmente ottenere, il legislatore deve imputarlo a sè stesso. Esso senza dubbio ha, sia per la scelta o per la misura delle pene, sia per le forme della giustizia, lavorato contro la propria opera. Egli eccitò qualche sentimento contrario a coloro che dovevano essere scossi dalla punizione. Il disprezzo, l'irritamento o l'orrore sono i tre sentimenti che paralizzano sovente l'effetto preventivo della pena.

3.° L'emendamento del colpevole non è un effetto che si possa chiamare necessario, anche allora che facendo astrazione dalle individualità, non si considerano che le masse.

L'insegnamento morale, l'avvertimento, la stessa impressione del timore, si dirigono a uomini che sono creduti nelle disposizioni proprie a fare loro subire la salutare influenza della legge.

Coll'insegnamento si dice agli uomini: « Il tal atto è immorale: » essi si asterranno da quello, anche allora che non vi sarebbe punto sanzione penale.

Coll'avvertimento, si dice a coloro che non conoscono che la politica moralità: « Il legislatore credette conveniente di vietare il tale atto » essi se ne asterranno, perchè la legge comanda di astenersene.

Incutendo timore, si dice a quegli uomini che disprezzano la morale, e non fanno alcun calcolo dell'ordine pubblico, ma che temono i patimenti e la perdita de'loro diritti: « Se voi commettete quest'azione,

§ 410. Un mezzo adunque inefficace, in tal caso non è realmente un mezzo. Egli potrà essere bensì una cosa esistente, ma

voi sarete rinchiusi durante sei anni in una casa di penitenza e di lavoro; » essi non si tufferanno nel delitto, perchè la minaccia servirà loro di spavento.

Questi effetti, considerati in una maniera generale, sono in qualche modo necessarii, perchè, effettivamente, avvi in questo mondo uomini morali, uomini saggi, uomini prudenti.

Non si avverano qualche fiata questi effetti, perchè vi sono *alcuni* uomini, la di cui moralità è male stabilita, la di cui saggezza politica non resiste alle tentazioni, la di cui prudenza è padroneggiata dalla foga delle passioni e dalla perversità dei desiderii.

Tuttavolta, prendendo cento individui da ciascuna di queste tre categorie, si può ragionevolmente sperare che, se le leggi sono buone e la giustizia bene amministrata, più di novanta subiranno l'influenza salutare dell'istruzione, dell'avvertimento o del timore.

Nondimeno sono commessi dei delitti; gli autori sono condannati, essi subiscono la pena dovuta ai loro delitti.

La giustizia è soddisfatta, l'ordine sociale è protetto; gli effetti della punizione sopra le masse, li abbiamo di già veduti.

Quali sarebbero gli effetti delle pene sopra i colpevoli medesimi?

Prendiamo ad esempio la punizione la più usitata appo i popoli moderni, la privazione della libertà, l'effetto il più immediato ed il più sicuro è l'impotenza quasi assoluta, nella quale sono posti i colpevoli di abbandonarsi a nuovi delitti, durante il tempo della pena.

Un secondo effetto probabile è il timore. Se la detenzione senz'essere crudele, ha però conservato il vero carattere penale, si può sperare che il condannato lascierà il luogo della pena dicendo almeno quanto diceva un condannato che usciva dalla prigione penitenziaria di Ginevra: « Non mi si rivedrà più qui, vi si annoja troppo ».

Cionullameno non è questo un segnale di rigenerazione morale. Il timore agisce in qualche modo come contrappeso meccanico alle impulsioni criminali. Ma il suo effetto può affievolirsi di giorno in giorno; la seduzione del delitto cresce in proporzione: quel ghiottone che per una volta soffrì de' suoi eccessi, obblia i suoi patimenti dacchè è ristabilita la sua salute, e non resiste punto ai piaceri di una tavola riccamente servita.

Sarebbe mestieri che la pena producesse la morale ammenda del colpevole; sarebbe mestieri che d'ora innanzi esso vedesse nella legge penale, non solamente un soggetto di timore, non solamente un avvertimento, ma un precetto obbligatorio indipendentemente da ogni pena immediata.

Sono questi effetti nella natura delle cose?

Che non si si affretti di supporre in noi opinioni che siamo ben lungi dal professare.

L'emendamento del colpevole è possibile. Esso è desiderabile. Non tentarlo è una reprensibilissima negligenza. Autorizzare delle pene che, in luogo di correggere i condannati, divengono per lui una sorgente di corruzione ed una scuola di iniquità, è più che una negligenza.

però senza rapporti attivi all'effetto inteso, e per tal riguardo un vero *nulla*.

Ma è forse questa la quistione?_è mestieri di esporla nettamente.

Il legislatore pubblica una legge penale. Egli sa prima che la è una legge perfettamente inutile per un certo numero di cittadini, la di cui istruzione e moralità non lasciano alcun timore ragionevole per il mantenimento dell' ordine sociale. Quanto agli altri, il legislatore ha la certezza che la legge, se non è troppo assurda, agirà o come insegnamento morale, o come avvertimento, o come minaccia, e tratterrà novanta persone sopra cento sulla via del dovere.

Gli altri dieci violeranno la legge, tre sfuggiranno all' azione della giustizia sociale, sette saranno condannati.

Ora, può il legislatore ragionevolmente sperare che la pena agirà sopra quattro almeno di questi condannati in modo da rigenerarli moralmente?

Sfortunatamente questa quistione non può essere risolta fino a questo punto che *a priori*. Mancano i fatti. Le galere, i bagni, i pontoni e altri luoghi nei quali i governi sembra giochino al più cattivo ed al più forte coi condannati, ove ciascun nuovo venuto è una preda data in braccio ad impazienti arpie, impazienti di strapparle quanto ancora le rimane di vita morale, tutti questi covili di malfattori, che si dibattono fra il delitto e la forza, non offrono alcun dato proprio a sciogliere il problema.

I tentativi del sistema penale rigeneratore fatti in America ed in Inghilterra, a Losanna, a Ginevra, sono assai poco numerosi e troppo recenti, d'un troppo vario successo e troppo incerto, perchè la fredda ragione possa trarne conclusioni positive e rassicuranti.

Essi provano solamente quanto di cui niuno saprebbe dubitarne, e cioè che la rigenerazione morale di alcuni individui è possibile; non provano che sia facile, provano ancora meno che i mezzi a portata del legislatore possano donargli la garanzia d' una rigenerazione morale che opera regolarmente sopra le masse, sopra i tre quarti, i due terzi, sulla metà almeno dei condannati.

Noi non dissimuliamo punto che non calcoliamo gli assaggi fatti con mezzi straordinarii. Che la signora Fry, ripetendo solennemente la parola di verità sotto le vôlte di Newgate, tocca dalla eloquenza del suo accento, commova, se è così permesso esprimersi, colla poesia religiosa della sua apparizione in seno al disordine, i cuori più duri, noi lo comprendiamo senza fatica, e siamo penetrati, per le sue opere, di un sentimento che la parola ammirazione non potrebbe esprimere che assai debolmente.

Sventuratamente non sono questi gli effetti ordinarii della pena della reclusione. Noi non immaginiamo per certo che essa debba consistere unicamente a rinchiudere i condannati in un luogo sicuro: supponiamo che la detenzione sarà per essere accompagnata dai soccorsi morali e religiosi che esiga la situazione dei detenuti. Ma alloraquando si pensa, non ad una prigione, ma a mille, non ad un giorno, ma ad un lungo seguito d'anni, allora è ai mezzi ordinarii e certi a cui bisogna limitare le proprie speranze. Quantunque riprovata sia questa

Sarà solo efficace nel *giudicio* erroneo di chi lo avrà scelto come tale, e quindi sol di *nome*.

espressione, è però mestieri impiegarla; egli è sopra il risultato della pratica quella su cui devesi contare. Bisogna fare in modo che essa sia la migliore possibile; ma i prodigi di una illimitata devozione, gli sforzi d'uno zelo ardente, gli effetti di un irresistibile ascendente non sono dati sui quali si possa sempre fondare.

Il legislatore non può agire che in grande, sopra masse, con mezzi facili ad impiegarsi, e fino ad un certo punto conformi. Ora, la morale rigenerazione non è che una educazione, una educazione che ha prodotto il suo effetto; e l'educazione è cosa essenzialmente individuale. L'istruzione propriamente detta, che troppo di sovente si confonde colla educazione, può essere data, senza molti inconvenienti, con mezzi uniformi, che operano nello stesso tempo sopra le masse. L'educazione abbisogna, onde addivenire efficace, di piegarsi molto alle esigenze di ciascuna individualità.

Se ciò è vero dei fanciulli, come non potrebbe essere vero ancora più degli uomini, per uomini di già curvi sotto il giogo delle immorali abitudini, di abitudini diverse, provenienti da cause differenti, per uomini, di cui nè l'età, nè le inclinazioni, nè le credenze, nè i rapporti sociali, nè la prospettiva dell'avvenire, nè la precedente condotta non sono le medesime?

I tentativi di riforma falliscono spesso contro gli antecedenti del prigioniero. Imperocchè se la educazione è assai facile, l'educazione positiva è quasi al di sopra delle forze umane. Non è molto difficile di impedire che il principio del male si sviluppi; ma appena egli si è impossessato delle pieghe del cuore umano, esso può nascondervisi sotto mille forme diverse: esso abbandona difficilmente la sua preda.

La condanna fa cadere gli uni nell'abbattimento, in una apatia morale invincibile; gli altri, li irrita, li arrabbia.

Se si rifiuta ai condannati ogni speranza di diminuzione o di addolcimento di pene, essi respingono con disprezzo ogni tentativo di riforme, specialmente quando sono condannati per un numero grande di anni.

Se si fa ad essi scorgere la speranza di vedere diminuita la loro pena, se ne fanno degli ipocriti, si dà ad essi un vizio di più.

A noi ripugna lo scrivere queste linee: le tracciamo col vivo e sincero desiderio di ingannarci. Noi saremmo troppo felici, se ci si provasse con fatti bene avverati che noi abbiamo involontariamente senza dubbio, calunniato la umana natura.

Ma, frattanto, è egli mestieri di abbandonarsi a testa bassa ai benefici sogni di una filantropia impaziente di vedere compiersi i suoi onorevoli desiderii? È egli mestieri contar molto sopra un effetto della pena di cui nulla prova nè la generalità, nè la certezza?

Ci preservi il cielo dal trarne la conclusione che sia mestieri per conseguenza rinunciare ad ogni tentativo di riforma? Più l'opera è difficile, più importa moltiplicare e perfezionare i mezzi di compierla dacchè quest'opera è un bene morale, e politico nel medesimo tempo. È un affliggente spettacolo il vedere dei governi dispensare milioni in

Da ciò traggono origine que' modi consueti di favellare, dei quali così spesso suonano i nostri ragionamenti. Quegli scelse un

abbellimenti, in spese di polizia, e lasciare, infrattanto, il loro sistema penale in uno stato deplorabile. Questo non è solamente una cattiva azione, ma è ancora un calcolo falso. Anche allorquando non si avesse ad ottenere che la semplice *ammenda* morale di dieci condannati sopra cento, il risultato sociale sarebbe sempre grande. Imperocchè è mestieri tenere anche a calcolo le salutari impressioni che un sistema riformatore produce nel pubblico. Esso presenta e la legge e la giustizia sotto un punto di vista morale; esso accattiva ad esse l'affezione ed il rispetto; non iscoraggia nè spaventa i procedenti e le parti lese; finalmente, noi siamo convinti che esso aumenta per gli uomini di vagabonde e di viziose abitudini l'effetto preventivo della pena, il timore di subirla.

Ma non anticipiamo. Per ora noi vogliamo solamente stabilire che, di tutti gli effetti della pena, l'ammenda del colpevole è forse l'effetto il meno certo ed il meno generale.

La conseguenza non è punto che il legislatore debba trascurarlo, ma che gli debba lasciare il posto che occupa per la stessa natura delle cose.

In altri termini, sacrificare nel sistema della giustizia sociale il principio della penalità, l'azione del timore, a delle esagerate riforme dei condannati, sarebbe un obbliare il più essenziale dovere del legislatore. Che zelanti persone penetrino nelle prigioni; che senza affievolire in nulla l'azione penale, esse tentino di ricondurre al bene il condannato, che il legislatore presti alla loro salutare influenza tutti quei soccorsi che sono compatibili colla esecuzione della legge, che il legislatore, in cose eguali, preferisca il genere di pena che meglio si concilia coi tentativi di riforma, che è per sè stesso un mezzo probabile di ammenda morale, nulla v' ha meglio. Ma sarebbe un errore assai funesto quello di credere, nello stato attuale almeno delle nostre cognizioni e dei nostri mezzi, che l'effetto riformatore della pena sia comparabile per la sua certezza e la sua generalità agli altri effetti che noi descrivemmo.

A questi effetti è mestieri aggiungerne altri: la soddisfazione morale della pubblica coscienza ed il sentimento di sicurezza che proviene dalla sanzione penale e dalla sua applicazione.

Questo secondo effetto, niuno lo ignora, niuno lo sconosce.

Il primo, quantunque meno apparente e meno facile ad osservarsi, è un fatto ugualmente certo.

La soddisfazione della pubblica coscienza è cosa diversa dal sentimento di sicurezza. Essa non è sentimento personale, è uno sguardo a sè stesso. È un sentimento disinteressato; è l'amore del bene, l'idea dell'ordine che si rivela colla approvazione che si dà alla pena che cade misuratamente sul colpevole. È quel sentimento che provano anche coloro che nulla hanno a temere dalla specie del delitto di cui si tratta.

Questo morale sentimento ha anche il suo politico valore. Esso è conservatore dell'ordine sociale. Aumenta la forza morale della legge; egli la sanziona e la *nazionalizza*.

mezzo *inopportuno*; tal altro usò un mezzo inefficace, ed altri simili.

Il legislatore che non facesse alcun calcolo di questo effetto della pena, che trascurasse di scegliere, potendolo, le pene più proprie ad inspirarlo, non riconoscerebbe e non apprezzerebbe tutti gli elementi conservatori della società.

La pena è il patimento inflitto al colpevole in ragione del suo delitto.

Esiste adunque un rapporto intimo di quantità fra il male del delitto ed il male della pena.

In altri termini la misura della pena non deve eccedere la misura del delitto.

Adsit
Regula, peccatis quæ pœnas irroget æquas;
Ne scutica dignum, horribili sectere flagello.

Niuno contrasta il principio: ma ciascuno si riserva il diritto di applicarlo alla propria maniera.

Gli uni concentrano la loro attenzione sopra il male morale del delitto e la perversità dell'agente. Per tal modo essi chieggono pene sociali severissime per l'adulterio, per l'incesto.

Gli altri non considerano che il male materiale, il danno fatto col delitto. In tale maniera essi non esitano punto a reclamare la pena di morte contro il delitto di falsificazione di monete.

È mestieri che il male della pena oltrepassi il profitto che il colpevole ritrae dal delitto. Tale è il *solo* principio dirigente d'un'altra scuola, ed in generale, di tutti coloro che assegnano alla pena, considerata isolatamente in sè, un fine unico e finale, di tutti coloro che non la non considerano che come mezzo. Si va anche più innanzi; e bisogna confessarlo, essendo ammesso il principio esclusivo, è logica la conseguenza. Onde valutare il profitto del delitto e la tassa della pena necessaria, si si abbandona alle congetture. Quando l'atto imputato sembra di tale natura da fornire la prova di un'abitudine, si tiene a calcolo, a carico dell'accusato, non solo il profitto tratto dal delitto individuale, ma anche il profitto presunto di tutti i delitti simili che si può *supporre* essere stati commessi impunemente dallo stesso delinquente. Questo calcolo viene applicato al falso monetario, senza giungere ad un troppo urtante risultato, essendo la falsificazione della moneta, a dire il vero, un delitto grandissimo. Ma forse si indietreggerebbe davanti le conseguenze del principio, se si tentasse di applicarlo ai tagliaborse, agli adulteri, agli infrattori delle leggi sulla caccia, ecc. Non bisogna confondere questo principio colla dottrina della *recidività*. In caso di recidività, il delitto simile non è già *supposto*, esso è constato da un giudizio.

Si va più oltre ancora. Si afferma che alloraquando un delitto è assai nocivo, si può azzardare una pena grave onde tentare di prevenirlo. — Questo è il sistema del bilanciere penale presentato in tutta la sua nudità.

§ 411. Dunque una pena che riescisse *inefficace* al fine suoi che è di frenare il delitto in petto ai malvagi (§ 395), lungi dal-

Noi non ci arresteremo a rifiutare queste diverse opinioni, ciò sarebbe un ritornare sulla strada battuta ed affaticare inutilmente il lettore.

La pena *in sè* è il male meritato dall' autore di un delitto. La misura della pena si trova adunque e non può trovarsi che nella *natura* e nella *gravità* dell' atto imputabile. Questi sono i due termini di una equazione; non vi ha verità se non se alloraquando l' uno è l' equivalente esatto dell' altro. *Occhio per occhio, dente per dente*, non sono che espressioni materiali e rozze di questa verità. Ma come tanti altri adagi antichi e popolari, essi rivelano un fatto di coscienza, una verità sentita e riconosciuta in ogni tempo ed in ogni luogo.

L' uomo può ingannarsi nell'apprezziamento dei fatti, nell' applicazione del principio; ma lo stesso principio non è mai da lui perduto di vista. Esso non ne riconosce altri.

Il male materiale aggrava il delitto morale, di tanto di quanto esso è una conseguenza che il delinquente dovea prevedere ed avea prevista.

La illegittima soddisfazione del colpevole, il piacere che esso ne risente, il profitto che ne ritrae, aggravano anche il delitto; essi rivelano la perversità dell'agente. È giusto che questo illegittimo piacere sia contrabbilanciato dalle sofferenze della punizione. Il male non deve cadere a profitto del suo autore.

Ma è sempre vero che la pena rispetto alla morale giustizia si proporziona alla natura del dovere violato ed alla moralità dell' agente.

Colui che potrebbe apprezzare con esattezza questi due elementi in ciascun caso particolare, e che avrebbe nel medesimo tempo abbracciato un principio proprio a determinare il genere ed il grado di patimento, corrispondendo come mezzo espiatorio a ciascun delitto, quello potrebbe risolvere, in modo positivo, il problema della misura della pena morale.

Noi ammettiamo anche, che fino a questo punto non abbiamo fatto che proporlo. È mestieri di molto tempo prima che venga risolto.

Imperocchè non chiamasi sciogliere il dire, che la pena debba elevarsi od abbassarsi secondo le gravità del delitto; che due diversi delitti non meritano l'egual pena; che l'attentato sospeso da fortuita circostanza e quello che l'interruppe volontariamente, che la *condelinquenza* e la *complicità* non sono atti egualmente immorali, ed ai quali si possa applicare, giustamente, la medesima punizione, ecc. Quivi non havvi questione se non che del *più* e del *meno*, di un' idea di relazione. L'omicidio dev' essere punito più fortemente che il furto. Ma qual' è la pena dovuta al furto? Qual' è il patimento che farà espiare completamente al ladro il suo delitto? Se io la conoscessi, allora forse potrei non esattamente, ma in via di approssimazione, determinare la pena dell' omicidio.

Per tal modo, mancando di quantità certe, di dati fissi, il problema non ebbe soluzione.

l'essere necessaria, non sarebbe rapporto al suo oggetto, che un puro *nulla*. In pratica poi rimarrebbe sola crudeltà, ferocia e ti-

Esso deve esserlo però, a meno che la giustizia umana non pretenda di agire arbitrariamente senz'altra guida che il bisogno e l'interesse.

Supponiamo che per un qualunque mezzo si avesse la certezza che il falso testimonio in materia civile meriti, agli occhi della giustizia morale, una punizione rappresentata da una ammenda di un valore quattro volte più grande che quello dell'oggetto contestato; che potrebbe il legislatore?

Aggiungere qualche cosa a questa pena? Quand'anche non fosse che un obolo, questa porzione di castigo non sarebbe che un fatto immorale; il condannato non sarebbe più che un mezzo fra le mani della forza, un puro strumento. Applicare ai falsi testimonii la pena dell'ammenda in tutta la sua estensione? Si, ma solo se lo esige il bisogno.

Egli è in questo modo che viene rappresentata la considerazione del male sociale del delitto, della forza dell'impulso criminoso che si deve reprimere, in una parola, di tutte le circostanze politiche del paese per il quale la legge penale è destinata. Questo è il campo di latitudine lasciata al legislatore. L'ammenda di un valore quadruplo e l'impunità sono i due estremi termini. La scelta fra questi due termini non è arbitraria, nel senso cioè che il dovere comanda al legislatore di fare una vera apprezzazione, ed equa, delle sociali esigenze e delle imperfezioni della umana giustizia. Ma la pena fino al *maximum* è legittima in sè medesima; il colpevole non potrebbe dire: io non l'ho meritata.

Il problema adunque della misura della pena *morale* è il più importante a sciogliersi.

Ma può avvenire che l'uomo ignori le leggi della pena assoluta, che non abbia alcun mezzo positivo di conoscerla, che non possa tentare di scoprirla, se non che esponendosi al danno di prendere per regola i pregiudizii, le antipatie, gli errori della superstizione, le più ridicole o le più crudeli opinioni popolari.

L'obbiezione è grave, soprattutto speciosa; e noi per certo non vogliamo, allo scopo di rifiutarla, indirizzare al genere umano delle lusinghe, e supporlo più illuminato di quello che non lo sia realmente.

È però certo che, scandagliando attentamente la nostra coscienza, e studiando con cura i fatti della umanità, noi non possiamo acquistare una sufficiente conoscenza del rapporto che deve esistere fra il male morale di un dato delitto, ed un tale o tal'altro patimento perchè la legge della espiazione sia compiuta?

È un fatto, che l'uomo vede un rapporto fra il male morale ed il patimento anche fisico che è inflitto in ragione di questo male. Non è certamente facile alla logica lo spiegare questo rapporto fra due elementi tanto stranieri l'uno all'altro come lo sono, in apparenza almeno, il male morale ed il dolore materiale. Ma il loro legame non è perciò meno un fatto irrecusabile; la coscienza, in luogo di essere scossa, l'approva e se ne dichiara soddisfatta.

Tuttavia, la sua approvazione si restringe entro certi limiti. Che si

rannia, perchè recherebbe un male privato, senza produrre un bene pubblico.

collochi l'umana coscienza al cospetto di un determinato delitto e di un certo patimento inflitto all'autore di questo delitto, giunge il momento nel quale essa grida: è troppo. Se il pentimento continua, la coscienza resiste: essa disapprova. Imperocchè sentì che fu espiato il fatto.

È questo un fatto che avviene tutti i giorni, un fatto che ciascuno può verificare, senza penetrare in quel recinto nel quale la giustizia sociale detta i suoi decreti.

E, notisi bene, questo sentimento di una giustizia soddisfatta e compiuta col mezzo di un patimento è indipendente da ogni pensiero relativo al bisogno di prevenire i delitti col mezzo del timore o della correzione del colpevole. Questo è il sentimento della morale espiazione, della giustizia assoluta, pura, semplice, disinteressata.

Se dopo aver presa lo coscienza umana sul fatto in un caso particolare, si volesse obbligare l'intelligenza di rendere un conto logico di questo fatto morale, di applicarvi un ragionamento, le si imporrebbe un carico maggiore delle sue forze. Essa potrebbe discorrere sulla natura e l'importanza del dovere violato dal delitto, sulla natura e gravità del patimento inflitto al suo autore, ma non potrebbe porre in evidenza un rapporto logico fra queste premesse. Quando essa provasse che colui che rubò alcun poco di danaro, allo scopo di procurarsi un più piacevole nutrimento; portò offesa al diritto di proprietà; che questo diritto, comparativamente agli altri diritti, ha una tale o tal'altra importanza morale; che il ladro è tanto meno scusabile in quanto che non mancava di necessarii alimenti; che esso ha commesso il furto a sangue freddo, con astuzia, ecc.: — quando, d'altra parte, essa provasse che avendo questo ladro subìta una prigionia solitaria di otto giorni a pane ed acqua, provò tali o tali altre privazioni, potrebbe essa dirci: dunque la natura e il grado del patimento corrispondono alla natura ed al grado del delitto? No; manca il legame logico.

Pure, questo legame è esso necessario? si può esigerlo?

Il rapporto della pena col delitto è una verità d'intuizione; essa non si dimostra.

Essa è la nozione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, che si applica al fatto della espiazione.

Che cosa è una pena eccessiva? Un male, un atto ingiusto, un male in sè medesimo, come l'oltraggio, la ferita, la calunnia.

Non è già la logica, è la coscienza che ci avverte, alloraquando un uomo difendendo la propria causa esce del tutto dai limiti della giustizia e commette un'ingiuria.

Per tal modo, da una parte, il rapporto che noi scorgiamo fra il male morale e il patimento del suo autore; dall'altra, la giusta misura della sofferenza in ciascun caso particolare, sono, per quanto ci sembra, fatti di coscienza, di verità sentite ed irrecusabili.

La riflessione può e deve applicarsi alle rivelazioni della coscienza, anche in questa materia; essa deve paragonarle fra di loro, e spogliarle di tutto quanto può avervi aggiunto la passione, ovvero, per meglio

§ 412. Ciò non è tutto. Se oltre un dato mezzo efficace a produrre un dato *effetto* ne esistessero *altri* praticabili del pari

dire, è mestieri di applicarsi ad impossessarsi dei fatti di coscienza in tutta la loro purezza.

Ma, egli è solo nella coscienza che noi possiamo trovare il giusto apprezziamento della espiazione; è essa che deve indicarci il limite della pena morale, di questa pena che la giustizia sociale non deve mai oltrepassare.

Ora, onde arrivare a conoscere questo limite per ciascuna specie di delitto, a noi si offrono due metodi:

Il primo consiste nello studiare il fatto di coscienza, solo in un caso particolare, per un dato delitto. Una volta ottenuto questo risultato, si ha, per così dire, una equazione morale che può servire come punto di partenza. Allora si può, rimontando o discendendo nella scala dei delitti ed in quella delle pene ad una volta, tentare di scoprire logicamente il rapporto di quantità fra il delitto e la pena per tutti gli altri casi.

Supponiamo che si voglia partire dal punto più elevato. Di tutti gli atti immorali, di cui si impossessa la giustizia, quale è quello che occupa il primo posto nella scala dei delitti? L' omicidio, specialmente allorquando è accompagnato da circostanze aggravanti. Sceglietè, se volete, il più orribile degli omicidii, il parricidio. Ecco il più grande dei delitti possibili nell'ordin dei fatti immorali, di cui la legge penale si occupa. Per verità, il parricidio è un delitto complesso più ancora che un delitto semplice. Ma questa osservazione ha poca importanza in questo caso.

Frattanto, facendo astrazione da ogni legge positiva, che si domandi al primo venuto qual' è, fra le pene che si possono infliggere in questo mondo, la pena meritata dal parricidio, esso risponderà: la più grave delle pene possibili.

Se in seguito si domanda la descrizione di questa pena, si otterranno soventi volte orribili risposte. Si vorrà che la morte sia preceduta da mutilazioni, da torture, da spaventevoli supplizii. L' errore, la collera, la vendetta saranno quelle che detteranno questa risposta. Il grido della passione si mescerà alla voce della coscienza. Dall' azione combinata di questi elementi si otterrà un risultato misto, impuro. È la ragione, che col suo lavoro calmo e pieno di riflessione, deve separare la parte eterogenea, sciogliere dalla parte immorale la parte morale, ciò che appartiene alla coscienza da tutto quanto vi aggiunsero la vendetta e l'odio. Essa ne impedirà le mutilazioni, i tormenti, come fatti illegittimi in sè medesimi, una causa di odiosa e appassionata soddisfazione per il pubblico più ancora che una causa di patimento per il colpevole, fatti che, in luogo di accrescere la forza morale della giustizia, le tolgono la sua calma, la sua dignità, e la abbassano in certo modo al rango del malfattore. Fatta questa scelta, resterà la pena di morte.

Se la pena capitale è legittima in sè medesima, è trovato allora il punto di partenza nell'ordine morale. La pena di morte è la pena che meritano i delinquenti della prima classe, gli autori di uno dei fatti che occupano il primo rango nella serie dei delitti.

opportuni, egli è evidente, che perciò appunto sarebbe *possibile* di usare di essi con frutto, senza ricorrere al primo.

Ciò essendo, se si colloca da una parte il catalogo dei delitti, ordinati secondo l'importanza dei doveri che violano, dall'altra, il catalogo delle pene, ordinato secondo l'importanza del bene che esse tolgono, quantunque il primo sia più ricco e più variato del secondo, si potrà guardarsi a conoscere, discendendo, il rapporto di ciascuna pena, ovvero dei diversi gradi di una pena con un delitto. Si commetteranno, se v'ha dubbio, degli errori; ma non si getterà in troppo grandi traviamenti. Si potrà applicare la stessa pena temporaria a due specie differenti di furto; non si penserà a punire di morte l'autore di una truccheria qualificata.

Solamente, dopo aver trovato la pena corrispondente alla violazione di un dovere considerato nel suo *maximum*, vale a dire commesso senza ombra di scusa, ed in modo che il colpevole abbia avuto dall'atto che ha consumato tutti quegli illegittimi piaceri che egli si attendeva, bisogna, nella medesima specie, non dimenticare che la pena deve diminuire a misura che gli elementi della immoralità dell'agente vanno ad affievolirsi. È mestieri di una proporzione penale, non solamente fra crimine e crimine, ma fra i diversi gradi del medesimo crimine. Egli è qui, non si potrebbe non convenirne, che il lavoro dell'uomo sarà il più imperfetto. Così il dovere gli impone di non essere troppo avaro nelle sue concessioni, allorquando egli abbassa il peso della pena a misura che scopre una forte diminuzione nella colpabilità dell'agente.

Di tale natura è il primo dei metodi. Ma esso è dannoso: non offre assai di guide per essere sicuri di non smarrirsi nella via.

Val meglio seguire un metodo più circospetto e più lento; moltiplicare le osservazioni; studiare il fatto di coscienza, se non per ciascun *delitto* e per ciascuna gradazione del medesimo delitto, almeno per ciascuna *specie* principale.

Egli è così che, col mezzo di una diligente osservazione dei fatti morali, si potrà scoprire i limiti che la coscienza assegna alla espiazione, alla pena *in sè medesima*, nella sfera almeno delle cose umane.

Questo studio è difficile, noi ne conveniamo. A noi non deve bastare di osservare il fatto di coscienza in noi medesimi. Ciò che è mestieri interrogare è la specie umana. La sua risposta trovasi, per coloro che sanno trovarla, nel suo linguaggio, nelle sue opinioni, nei suoi costumi, nelle sue leggi, in una parola, nell'insieme della sua storia.

Questa risposta non bisogna domandarla solo agl' innocenti: è mestieri interrogare i colpevoli. Anche essi hanno una coscienza che, malgrado l'impero e la frode del delitto, sa qualche volta farsi intendere e proclamare la verità. È dessa che inspira a molti delinquenti una vera e sentita rassegnazione, e quelli che ne furono testimonii devono aggiungervi, toccante, considerato che essa rivela il trionfo, quantunque tardo, del sentimento morale. Ma è anche la coscienza che si difende, che resiste contro una esorbitante punizione, e che allora si intendere dalla bocca del colpevole, senza che ciò sembri strano, la parola ingiustizia.

Dunque egli non sarebbe veramente *necessario* (§ 15, 16, 17).

§ 413. Dunque, se oltre la pena, si rinvenissero *altri* mezzi

Del resto, qual'è l'uomo che non ha inteso la coscienza umana pronunciare i suoi decreti sopra questa materia, anche per mezzo della bocca di un fanciullo, il quale, certamente, non improntò i suoi sentimenti di giustizia alla legge positiva? Anche gli stessi fanciulli con un tatto squisitissimo veggono la giusta misura delle punizioni dovute ai loro falli, ed essi restano indignati, ed essi resistono con tutta energia e con tutta la vivacità della loro età, alloraquando un maestro imprudente oltrepassa, correggendoli, la misura del giusto.

Nel nostro lavoro sopra ciascuna specie di delitto particolare, abbiamo tentato più di una volta di impossessarsi delle risposte della umana coscienza sulla misura della pena morale, coll'ajuto della osservazione e della storia.

È facile il prevedere le obbjezioni di coloro che non hanno fede negli insegnamenti della coscienza umana.

Si abbruciarono, è vero, degli stregoni, perchè si considerava il patto col diavolo come la più terribile delle abbominazioni.

Ma se, in luogo del sentimento morale, i nostri antichi avessero interpellato il ragionamento, gli stregoni sarebbero stati del pari arsi dalle fiamme. Si avrebbe detto che la stregoneria era il più nocivo fra i delitti, quello che procacciava maggiori piaceri al colpevole, quello che forniva la prova di una abitutine, la quale lasciava supporre un gran numero di delitti simili, che bisognava prevenirlo ad ogni costo, azzardare una enorme pena: si sarebbero arsi gli stregoni.

Nessun metodo non isfugge in pratica alle imperfezioni dell'uomo, ma anche i metodi puramente logici non sono i soli che approfittano dei progressi della specie umana. Chi è colui che immagina di screditare la logica della scuola scozzese, ed i lavori storici dei moderni, perchè, alcuni secoli sono, la logica e la storia erano imperfette? Nondimeno il ragionamento e la prova testimoniale non furono perciò meno mezzi di cognizioni necessarie in ogni tempo ed in ogni luogo. Lo stesso avviene della osservazione dei fatti di coscienza. Invece di respingerli, felicitiamoci di vivere in tempi ov'è meno difficile di bene osservarli e di pulirli da tutto quanto può averne alterata la espressione. Negare i fatti di coscienza, per la ragione che non è facile di bene osservarli e di separarne tutto quanto la passione, il pregiudizio e l'interesse possono avervi mescolato, è un rinunciare ad ogni credenza nell'ordine delle morali verità.

Essendo compiuto questo primo lavoro sopra il delitto morale, rimangono tracciati gli estremi limiti della potenza penale. Per ciascuna specie di delitto, si conosce quale è il *maximum* del grado di patimento che la umana giustizia può infliggere senza commettere un atto ingiusto *in sè medesimo*.

Ma questo atto può essere ingiusto nei suoi rapporti collo stato sociale. Esso è ingiusto, se è inutile in tutto od in parte il fine che la giustizia relativa deve attendere.

Avvi adunque un altro principio dirigente da ricercare, un principio di utilità politica.

praticabili, onde evitare il danno degli atti criminosi, ella *non* sarebbe veramente necessaria. — È chiaro, che lo stesso ragiona-

Se il fine della giustizia umana è la protezione dell'ordine sociale, in altri termini, della libertà dell'essere collettivo e di ciascuno degli individui che lo compongono, essa deve guardare alla repressione del male *obbiettivo*. Noi abbiamo già altrove esposto le nostre vedute sull'apprezzamento di questo male, sia assoluto, sia relativo (lib. II, cap. VIII e IX). Egli è adunque a questo male che deve essere proporzionata la pena legale, entrò i limiti della giustizia morale.

La giustizia penale propriamente detta, non ripara punto il male materiale prodotto dal delitto. Essa offre una garanzia per lo avvenire, e non un rimedio per il passato. Noi riconosciamo che è là il suo effetto e il suo fine, quantunque non ammettiamo che l'uomo abbia il diritto di impiegare la pena arbitrariamente, senza aver riguardo ad altro che al bisogno che può avere di applicarlo a suo profitto.

Offrire una garanzia per lo avvenire, è un porre in salvo da un danno, e calmare un timore. Ma che questo timore e questo danno derivino da un male materiale, attualmente consumato, nel quale essi non abbiano per causa che un fatto che si teme, ove è la misura del danno? Per un essere ragionevole ove trovasi la misura dell'allarme?

Essa trovasi prima nella grandezza del male *obbiettivo*. Più un bene è prezioso, e più si teme di perderlo.

Essa trovasi, in secondo luogo, nella probabilità di questo male. Più il bene, di cui si teme la perdita sarebbe vantaggioso a colui che ce lo torrebbe, più gli offrirebbe attrattive e piaceri, e più è probabile che il desiderio di possederlo ecciti un delitto.

La probabilità è adunque soventi volte proporzionata alla grandezza del male, ma non sempre. È più probabile una mariuoleria che un omicidio. Ma è anche vero che se si espongono nel medesimo tempo delle masserizie e dei pezzi d'oro, è di queste ultime che i ladri si impossesseranno. Così la probabilità dipende inoltre dalla facilità che vi ha a commettere il crimine e eventualità alle quali viene esposto il colpevole.

Il danno e l'allarme sono sovente relativi alle persone. Essi non sono gli stessi per tutte le classi della società, od almeno il danno non colpisce soventi certe classi che in una maniera indiretta, in modo cioè che il delitto fa conoscere l'esistenza di alcuni uomini che disprezzano la legge morale e la umana giustizia. Un assassino spaventa ognuno: i delitti contro la proprietà sono assai indifferenti a coloro che nulla hanno a perdere; essi sono spaventevoli per coloro che posseggono molte ricchezze mobili. Questa considerazione si applica a più forte ragione al delitto di furto, di infanticidio, di procurato aborto, ecc.

Se si procede più innanzi in questa analisi, non si tarda a scoprire un ammirabile rapporto fra la moralità dell'atto ed il male morale ed il male *obbiettivo*.

Bisogna adunque tenere un conto separato della gravità e della probabilità del male *obbiettivo*.

È in tal modo che si ottiene una prima misura della garanzia che si deve accordare, col mezzo della legge penale, al diritto che è minacciato, un principio regolatore della pena.

mento può con pari ragione estendersi ai *gradi* delle pene ed alle loro specie.

È là ove consiste quanto giustifica la grave punizione legale del furto che si accompagnò coll' omicidio, al fine di far scomparire i testimonii del delitto; il male è grande probabile ad una volta; nella mariuoleria, per lo contrario, la probabilità è grande, ma il male non vi è proporzionato; e così di seguito.

Ma perchè queste apprezziazioni abbiano tutta l' esattezza di cui è capace l' uomo, non bisogna perdere di vista le diverse osservazioni che spiegano le apparenti anomalie che si possono incontrare. Altrove noi ne abbiamo indicate molte di queste osservazioni.

Vi ha di più: la misura del turbamento che il delitto apporta all' ordine sociale non consiste tutta nella grandezza del male obbiettivo e della probabilità che risulta dalle cause che noi già enumerammo. Bisogna anche considerare la probabilità che risulta dallo stato morale del delinquente.

L' omicidio, che si chiamò *bestiale*, è una causa di pubblico terrore. Tutti paventava uno scellerato che, senza alcun motivo plausibile, o che almeno spieghi il suo delitto, uccide i suoi simili. È una tigre scatenata in mezzo alle vie delle nostre pacifiche città.

Parimenti, la premeditazione è un fatto che spiega un grande danno ed è cagione di un giusto allarme. Ove si arresterà colui che, dopo avere freddamente esaminati gli ostacoli che dovevano allontanarlo dal delitto, tutti li sormontò e abbattè una prima volta?

I delitti commessi per provocazione sono meno dannosi e meno spaventevoli di quelli che furono commessi a sangue freddo.

È egli mestieri calcolare anche la recidività? Il legislatore ne ha il diritto. Da una parte il recidivo accusa il delinquente di una grande perversità morale, dall'altra, spiega alla società un dannosissimo agente. Vi ha nell' autore di una recidività uno speciale colpevole, morale e politico insieme.

Così noi non siamo punto colpiti da questo ragionamento; il delinquente, subendo la pena del primo delitto, ha completamente pagato il suo debito, esso saldò questa partita; non si ha più diritto di chiedergliene conto. Chi sogna a domandargliene? È del secondo delitto che esso deve rendere conto, ma colle circostanze che aggravano la politica colpabilità dell'agente, semprechè non si oltrepassino i limiti della morale giustizia.

Dall'altro canto, siccome la recidività non è che un aggravio della colpabilità della medesima specie di delitto, noi ammettiamo che non si dovrebbe mai mutare il genere di pena, ma solo aumentarne il peso. È vero che ciò riesce difficile a quei legislatori che si affrettano di colpire il primo delitto di enormi colpi.

È facile lo estendere queste osservazioni alle altre modificazioni della imputabilità morale.

Di tale maniera il danno sociale si proporziona alla grandezza ed alla probabilità del male obbiettivo.

Apprezzando la grandezza del male obbiettivo e la probabilità che risulta dalla qualità del fatto, il legislatore apprezza il danno ne' suoi

Ecco osservazioni di una semplicità ed evidenza al pari rigorosa di quella de' subbietti matematici.

rapporti generali; apprezza la forza della tentazione che il delitto offre ad ogni uomo male intenzionato.

Apprezzando la probabilità che risulta dalle disposizioni morali dell'agente, esso apprezza, non solo il danno generale, ma il timore che inspirano individualmente colui che commette un delitto e gli uomini che a lui rassomigliano.

Egli è in tal modo che il legislatore proporziona la pena *legale* alle esigenze dell'ordine materiale, del diritto che esso protegge, pigliando dalla pena la *porzione* che è dovuta alla imputabilità politica d'un agente che turbò l'ordine e violò il diritto.

Ma la misura della pena *legale* non è in pratica senza difficoltà.

Il legislatore vuole prima di tutto prevenire, per quanto è possibile rispettando la giustizia, la perpetrazione del delitto. A questo effetto, esso proporziona, entro i confini del giusto, la pena legale alla grandezza ed alla probabilità del delitto, seguendo quei due elementi nelle loro diverse combinazioni.

Esso sceglie inoltre come mezzo di punizione quelli che sono più atti a produrre l'effetto preventivo, o col terrore, o colla emenda del colpevole.

Esso combina in tal maniera la *misura* e la *qualità* della pena, onde raggiungere il fine della sua azione politica.

Non istiamo qui ad anticipare sopra quanto noi abbiamo a dire relativamente alla scelta delle pene, o alla loro qualità.

Ma, quanto alla misura, è mestieri far notare:

1.° Ch'essa è variabile, secondo i tempi, le circostanze. Il male obbiettivo e l'impulsione criminale non sono sempre le stesse per tutti i delitti;

2.° Che se, per un progresso della civilizzazione, l'impulso criminoso si affievolisce in modo generale, sia per una maggiore pubblica moralità, sia per un aumento di sensibilità ai dolori della pena, il legislatore deve diminuire il peso della penalità in generale;

3.° Che se l'impulso criminoso aumenta, o diminuisce solo per alcuni delitti, il legislatore può, per verità, entro i confini della giustizia, aumentare o diminuire in proporzione la quantità della pena legale; ma queste speciali alterazioni non sono senza danno;

4.° Che in effetto, se la legge presenta troppo forte disuguaglianza nella pena legale dei diversi delitti, anche allora che questa pena sarebbe giusta in sè, queste divergenze possono influire in modo dispiacevole sulla pubblica opinione, specialmente se essa non fosse bene istrutta delle circostanze che comandarono l'aumento della pena legale per un particolare delitto;

5.° Che queste ineguaglianze ponno anche produrre un cattivo effetto pubblico, spingendo i malfattori ad altri delitti, a delitti anche più gravi di quelli che si volle reprimere in modo speciale;

6.° Che qualunque sia la confidenza che il legislatore colloca negli effetti preventivi delle pene, esso deve però, nell'interesse della società e degli individui, contare sopra un certo numero di malfattori, di uo-

§ 414. Dunque, dicendo che la pena è *necessaria* a prevenire il delitto, si afferma essenzialmente, che ella debb' essere un

mini dediti in qualche modo al delitto, come anche sopra un male inevitabile, e che deve di conseguenza lasciare loro un interesse a commettere delitti meno gravi, ed allontanarli così specialmente da delitti irreparabili;

7.° Che onde stabilire la misura della pena legale, è mestieri principalmente di approfondire lo studio dei fatti sociali, sotto la scorta della osservazione, della storia nazionale, e della statistisca giudiziaria, potendo le considerazioni puramente speculative sulla gravità ed il danno del delitto e sopra l'impulso criminoso che può farlo commettere essere assai sovente una guida ingannatrice, allorquando non si è nel medesimo tempo illuminati dallo studio dei fatti.

Giunti a questo punto del nostro lavoro, ci sarà facile di assegnare i caratteri che deve avere la pena legale onde servire al fine che la giustizia umana deve attendere.

In altri termini, noi possiamo infrattanto tracciare le regole che debbono guidare il legislatore nella scelta delle pene, affinchè possa nello stesso tempo rispettare i confini della giustizia morale, e compire utilmente la sua missione politica.

Noi ci compiaciamo a riconoscere che questa parte del nostro lavoro non esige lunghi sviluppi. Le opere di quelli che ci precedettero in questa carriera appianarono la via, e lasciarono assai poco a fare a coloro che camminano sulle loro traccie. I teorici, almeno, sono presso a poco d'accordo oggi sopra le qualità principali che la pena deve riunire, e non è già alla mancanza di utili osservazioni e di sane dottrine sopra tale argomento che si debba imputare la conservazione delle più irragionevoli pene, anche in seno ad una civilizzazione assai progressiva, ed in liberi paesi.

La giustizia sociale deve compiere queste tre condizioni onde essere legittima:

1.° Rispettare i principii della giustizia morale;

2.° Far calcolo della imperfezione dei nostri mezzi di cognizione e di azione;

3.° Soddisfare alle esigenze dell' ordine materiale nella società civile.

Queste condizioni si debbono applicare a tutte le parti di cui è composta la giustizia, e fra le altre alla scelta delle pene.

Si osservi che noi qui parliamo delle qualità delle pene, e non solamente della loro applicazione. Perchè sia legittima l' applicazione e sia razionale, la pena deve essere *proporzionata* al delitto, e *sufficiente* per la protezione del diritto.

Ma non è già questo il soggetto di cui qui ci occupiamo. Solamente noi facciamo ricerca delle qualità di cui deve essere vestita la pena, affinchè il legislatore trovi sotto la sua mano utili e legittimi mezzi di prestar forza alla legge penale, e di mantenere l'ordine pubblico.

Onde conformarsi al principio della giustizia, il legislatore deve scegliere delle pene

mezzo *efficace* ad imprigionarne le cagioni, ed il *solo* mezzo a ciò efficace.

I. personali,
morali,
divisibili.

Onde essere in rapporto coi nostri mezzi imperfetti di cognizione e di azione, le pene devono essere

II. apprezzabili,
riparabili o *remissibili*.

Onde soddisfare alle esigenze dell'ordine materiale, la pena deve essere atta a produrre gli *effetti* che il legislatore ne attende. Noi già abbiamo analizzati questi effetti (lib. III, cap. III). Perciò le pene devono essere

III. istruttive e soddisfacenti,
esemplari,
riformatrici,
assicuranti.

I. *Personali*. La pena non deve colpire che l'autore del delitto. « Non si faranno morire i padri per i figli, non questi invece di quelli; ma ciascuno morrà a cagione del proprio peccato. » (Deuteronomio, Cap. XXIV, 16). Questo principio di eterna giustizia era sì di sovente disconosciuto appo gli antichi popoli, per cui è una delle più grandi glorie della legislazione mosaica l'averlo altamente proclamato.

Non sempre fu rispettato dalle moderne nazioni. Nel 1809 fu proposto al Parlamento inglese un bill destinato a reprimere gli intrighi e la corruzione che spesso impiegano i padri di famiglia allo scopo di ottenere pei loro figli posti lucrosi nelle Indie. Fra le altr disposizioni, ve ne aveva una che pronunciava la destituzione di tutti coloro che avevano ottenuto un impiego per le colpevoli mene dei loro padri.

Questi fatti però sono relativi alla applicazione più ancora che alla scelta della pena.

Avviene lo stesso degli altri fatti per esempio, della applicazione della morte civile, in tanto in quanto essa sceglie il matrimonio del condannato, convenga o non convenga all'altro conjuge.

Ogni pena produce, è vero, effetti indiretti che cadono sopra gl'innocenti; effetti che il legislatore non potrebbe impedire. La più leggera ammenda diminuisce la rendita della famiglia; il prolungato imprigionamento del suo capo può rovinarla. Questi risultati sono dirette conseguenze della legge penale e degli effetti diretti del delitto. La vera causa non è nella scelta della pena; ogni punizione produce analoghi effetti in un grado più o meno elevato. La causa è nello stesso fatto del colpevole. I delitti ed i vizii degli individui reagiscono, per le loro funeste conseguenze, sopra tutti coloro che si trovano compresi entro la sfera della loro azione. È questo un decreto della Provvidenza.

Il dovere del legislatore consiste a non estendere questi risultati al di là della loro portata naturale, a non addivenire lui stesso, per la scelta di alcune pene, la causa unica diretta di un male che ricadde sopra persone che non lo meritarono.

Soddisfatto così alla ricerca promossa procediamo, oltre sull' esame della natura e de' rapporti degli enunziati due *attributi*, e indi passiamo all' applicazione ed alla scoperta divisata.

Quanto al male indiretto, le cure del legislatore debbono limitarsi a non aggravarlo gratuitamente, a contenerlo entro limiti quanto mai si possa ristretti, con una illuminata scelta delle pene.

Morali. Analoghe osservazioni si applicano a questa seconda qualità richiesta dalla pena. L' immaginazione di alcuni uomini è sì fattamente perversa, e sono sì attive le loro passioni a cavare il male, ch' essi giungono a farlo scaturire indirettamente dai fatti i più morali ed i meno riprovevoli in essi medesimi. Condannate un uomo ad una pena pecuniaria; chi vi dice che invece di raddoppiare di attività e di lavoro, questa condanna non gli serva di pretesto onde trascurare l'educazione de' suoi figli, lasciare la sua famiglia nel bisogno, onde rifiutare, se lo può, il pagamento de' suoi debiti? Scegliete pene che possono ridurre a buona condotta il condannato? L'ipocrisia, una ipocrisia di tutti i giorni, di tutti gl' istanti, s' installerà nelle prigioni penitenziarie, e farà d' uno sfrontato colpevole uno scellerato ancora più temibile. Finalmente, non si videro forse donne spingere i loro mariti, e ciò che è più orribile ancora, padri e madri spingere i loro figli al delitto, onde liberarsi di loro e porli a carico dello Stato? Pure l' ammenda, la prigionia ed il lavoro non sono pene immorali.

Non è dunque mestieri proscrivere in un modo assoluto le pene, la di cui tendenza immorale è diretta e d'un effetto pressochè certo e generale.

E prima di tutto, tutte quelle, per le quali il legislatore condannerebbe positivamente del fare il male. Tali essendo alcune pene corporali che si infliggessero alle donne a detrimento della pudicizia.

In secondo luogo quella che non possono mancare di esercitare in un gran numero di persone sentimenti immorali, la crudeltà, la vendetta, la cupidigia, lo spirito di calunnia. Tali sono il flagello, le torture, il lavoro a profitto di alcune caste e di alcuni individui, le ammende a profitto dei denunciatori, la confisca, ecc.

Quelle, finalmente, le quali, lunge dall' essere *riformatrici*, sarebbero una causa quasi certa di corruzione o di una più profonda perversità per il condannato. Tale è ancora la flagellazione. Ve ne sono altre.

Lo studio della moralità delle pene è un soggetto di meditazione tanto grave quanto delicato. Esso richiede un' analisi delicatissima degli effetti della pena, una profonda cognizione dello stato dei costumi e della pubblica opinione, e l'esame il più attento dei risultati statistici della giustizia penale.

Divisibili. Una pena è divisibile allorquando è suscettiva di più o di meno sia in intensità, sia in durata.

Se la pena, per essere giusta, deve proporzionarsi al crimine, è necessario che ogni pena che si vuole applicare a delitti di una diversa gravità ovvero ai diversi gradi del medesimo delitto, sia divisibile.

§ 415. Se, come ora abbiamo avvertito, l'*efficacia* e la *singolarità* della pena a ripercuotere il delitto, sono i caratteri es-

Una pena indivisibile non è adunque illegittima di sua natura, ma essa ha l'inconveniente di non poter essere impiegata che in un piccolo numero di casi.

II. *Apprezzabili.* Essendo la pena un patimento, la privazione di un bene, il suo valore dipende dal valore del bene al quale essa apporta ferita.

Ogni bene è più o men caro a coloro che lo possedono o che ne godono. Ma vi sono dei beni che la maggior parte degli uomini non conoscono, e di cui essi non pensano nemmeno o godere, anche allora-quando ne avessero i mezzi. Il legislatore sottoponendo il colpevole alla privazione di questi beni, non avrebbe nè la certezza di infliggere una pena, nè i mezzi di apprezzarne la gravezza. Non si potrebbe agire con cognizione di causa, se non se procedendo per mezzo di individualità; sarebbe mestieri lasciare agli uomini incaricati di applicare la legge un potere arbitrario troppo esteso.

Vi hanno privazioni e patimenti i di cui effetti, quantunque generali, variano estremamente secondo gl' individui; quasi nulli per gli uni, essi ponno essere eccessivi per altri, senza che il legislatore abbia il mezzo di apprezzare abbastanza questa diversità, ovvero di indicarne le cause in modo che la giustizia pratica possa conoscerle esattamente. L'impiego di queste pene è troppo dannoso per essere lecito. Questo è ancora uno dei casi nel quale il vizio della legge non potrebbe essere corretto che da uno sfrenato potere accordato ai giudici. L'uso di queste pene avrebbe l'inconveniente di lasciare alcuni delitti quasi impuniti, di punirne altri troppo severamente, e di alterare in tal modo le proporzioni della penalità.

Ogni pena, senza dubbio, è più o meno disuguale nelle sue applicazioni. Non si trovano punto due accusati situati esattamente nelle stesse circostanze, aventi precisamente il medesimo grado di sensibilità come non si trovano due corpi perfettamente simili.

Per tal modo questa proposizione, per così dire, feudale, che la pena debba essere l'eguale per tutti, non è scusabile che come un attacco contro questi odiosi privilegi che avevano invaso ed invadono ancora in molti paesi la legislazione penale. La apparente uguaglianza della pene nasconde una reale ineguaglianza.

Ma da ciò non ne segue che ogni pena debba essere proscritta. L'uguaglianza non è la stessa in tutti i casi. Vi hanno pene che conservano il loro carattere penale qualunque sia l'individuo che esse colpiscono. Le differenze in più od in meno non essendo eccessive, il legislatore può correggere questo difetto con una latitudine moderata lasciata al giudice.

Solamente non bisogna pensare di applicare la medesima facoltà correttiva a quella fra le pene di cui sono immense le variazioni di intensità secondo la diversa qualità degl' individui. Il legislatore non può far tutto nè tutto calcolare abbastanza, ma il giudice non deve poter abusare del freno della legge. Vi ha una prudente divisione, giudiziosa, dei poteri, da farsi fra il legislatore ed il giudice. Questo è uno dei problemi più difficili a sciogliersi nella scienza delle leggi.

senziali della di lei *necessità* ad un tal fine: se essi sono i due soli *elementi*, oltre i quali ella non si può scomporre (1); egli è

Finalmente vi hanno pene di cui il legislatore non può valutare l'effetto che produrranno sopra la pubblica opinione, nè i rapporti che possano esistere fra queste pene ed i diversi delitti ai quali si potrebbe applicarli. Tali sono le pene infamanti. Scegliendo queste pene, il legislatore agisce in qualche modo all' azzardo. Esso fa un appello alla pubblica opinione, al sentimento morale dei cittadini, al quale non sa se essi risponderanno, nè fino a qual punto la loro risposta sarà in armonia col linguaggio della legge. Se non vi ha accordo, la pena non produce alcun effetto. La legge non trova appoggio; il pubblico rimane freddo, indifferente. Soventi volte anche egli respinge direttamente la legge per disprezzo o per odio.

Reparabili o *remissibili*. Una pena è reparabile alloraquando si può dare a colui che ha di già subita in tutto od in parte una compensazione di tale natura da cancellare il male che esso ha sofferto.

Essa è *remissibile*, alloraquando il condannato, dopo aver cominciato a subirla, può esserne liberato, senza che la pena lasci traccie incancellabili della sua applicazione.

La pena dell' ammenda è riparabile. Restituite la somma, e rimborsate in oltre il frutto che quel pagamento può essere stato cagione, specialmente se essa era forte, ed il male della pena scompare.

La prigionia è una pena più remissibile che riparabile. Una indennità pecuniaria per il tempo trascorso dopo la condanna affievolisce il male della pena: non si può affermare che ella lo cancelli.

Egli è senza dubbio importante che le pene, di cui dispone la giustizia fallibile degli uomini, siano reparabili od almeno remissibili.

Tuttavia è questo forse un principio assoluto, o meglio è questo solamente un principio di saggezza, una regola di prudenza da cui è permesso allontanarsi alloraquando ce lo comanda una imperiosa necessità?

Se questo fosse un principio assoluto, nessuna pena non sarebbe legittima, perchè nessuna pena è completamente reparabile, nè assolutamente remissibile. Niuno può operare in modo che ciò che fu non sia stato. Rimborsando l' ammenda, accordando al condannato una indennità, si potrà forse ottenere che i patimenti morali e fisici, di cui la pena sia stata causa, per esso o per altrui, non abbiano esistito? Facendo cessare la prigionia, si distrugge forse il germe delle malattie che il detenuto può avere contratte, le spiacevoli impressioni che la sua condanna può aver lasciato nello spirito di un gran numero di persone, le incapacità fisiche e morali che possono risultare dal non uso prolungato di alcune facoltà? La differenza fra queste pene e quelle che non sono in alcun modo nè riparabili nè remissibili, altro non è in ultima analisi che una questione del più o del meno. Se ogni pena

(1) *Per l' esattezza delle idee avverto che l'* efficacia *è un elemento* composto *dall'apprensione dolorosa e dalla certezza d' incontrarla.*

troppo chiaro, che il primo carattere rappresenta quello che v' ha in lei di assoluto, d' intrinseco e di *reale*; poichè rappresenta un

irreparabile ed irremissibile fosse illegittima in sè medesima, la giustizia penale sarebbe impossibile.

Essa è nondimeno un dovere, e la pena è un elemento della giustizia. La qualità di male reparabile e remissibile non è punto una condizione della pena in sè medesima. La pena in sè stessa è un male dovuto al colpevole da lui meritato. Essa è il contrappeso inevitabile del delitto nell' ordine morale; è una necessità.

La qualità di male reparabile e remissibile non è richiesta nella pena legale che in vista delle imperfezioni e dei danni che accompagnano la giustizia umana. Relativa ne è dunque la sua importanza; essa varia secondo queste imperfezioni e questi pericoli. Ora i pericoli della giustizia umana non sono gli stessi dovunque nè per ogni specie di delitto; essi non sono gli stessi là ove regna la procedura segreta, ed ove vi ha assoluta mancanza di leggi penali, e là ove parlò il legislatore ed ove la giustizia è pubblicamente amministrata, con tutte le forme e tutti i salvocondotti atti a preservarla dalla precipitazione e dall'errore. Essi non sono gli stessi per il giudizio dei delitti, di cui è facile la prova materiale, e per il giudizio di quelli, la di cui prova risulta quasi sempre da induzioni più o meno dannose. È facile il cadere in inganno in un giudizio di bigamia; non avviene lo stesso per un'accusa di cospirazione.

III. *Istruttive* e *soddisfacenti*. La pena è istruttiva e soddisfacente per la coscienza pubblica allorquando essa ha un rapporto assai forte colla natura e la gravità del delitto; in altri termini, allorquando essa è proporzionata al delitto, e *analoga*.

L'analogia può essere intrinseca, morale, ovvero solo esterna e materiale.

Essa è intrinseca, alloraquando la pena fa perdere al colpevole, in tutto od in parte, il bene corrispondente a quello che esso aveva tolto, il medesimo diritto che esso aveva ferito in altrui, o meglio allorquando la pena reagisce contro la tendenza che è stata la causa del delitto.

Essa è esterna, alloraquando il legislatore imita nella punizione i mezzi che il colpevole impiegò per la esecuzione del delitto.

La incapacità politica è una pena intrinsicamente analoga al delitto di quello che, per vanità o per ambizione, usurpò pubbliche cariche. La pena pecuniaria è analoga al delitto di usura.

Ferire la lingua del calunniatore, condannare l'incendiario al supplizio del fuoco, annegare l'uomo colpevole di innondazione, sono pene la di cui analogia non è se non materiale ed esterna.

L' analogia intrinseca parla al senso morale ed alla ragione.

L' analogia materiale si dirige alla immaginazione.

Vi hanno pene che riuniscono le due specie di analogia. La pena del *taglione* per alcuni delitti ne è un esempio.

L'analogia, specialmente quella morale, è senza dubbio una qualità utile nelle pene. Essa pone in evidenza il grande principio del-

effetto reale su il cuore dell' uomo, cioè un terrore incusso; ed una *cagione* del pari reale, che non è altro che una forza in esercizio, e producente effetto.

l'ordine morale: « Il male merita il male. » Essa colpisce lo spirito degli uomini; contiene le tendenze criminose, mostrando loro il danno di perdere precisamente il bene, la di cui importanza è tale agli occhi loro, per cui possono desiderare di aumentare quanto ne posseggono, anche a mezzo di un delitto.

In pratica, però, la ricerca delle pene analoghe deve restringersi entro limiti assai ristretti, specialmente alloraquando si tratta di pene che colpiscono per analogia materiale ed esterna.

Ognuno conosce a quale ingiustizia può trarre il legislatore una esagerata ricerca dell' analogia delle pene coi delitti. La legge del *taglione* è giudicata.

E, quanto alle analogie esterne, non bisogna obbliare che non è troppo facile cadere nel ridicolo od inspirare il disgusto. Fingere di affnegare un uomo che sarebbe stato cagione di qualche guasto col mezzo della innondazione, sarebbe in qualche modo rappresentare una commedia di cui molto si divertirebbe il pubblico. Far inghiottire un veleno, ed in seguito un antidoto, ai colpevoli di lontano attentato di avvelenamento, sarebbe un atto più che ridicolo; vi sarebbe una disgustevole ricerca nei mezzi di infliggere una punizione che sarebbe o troppo dannosa o più apparente che reale.

In generale, vi ha qualche cosa che dispiace, che ributta, nelle ricerche troppo minuziose, nei mezzi troppo complicati e difficili che prende il legislatore per la esecuzione della sanzione penale. Non bisogna che apparisca che egli non si compiace di questo lavoro, che egli si presenta in qualche modo al pubblico come un esecutore di alte opere che avrebbe la passione del mestiere. L'applicazione delle pene deve fortemente colpire, ma deve nello stesso tempo essere semplice, grave, pronta, e di immancabile effetto. Non è che a queste condizioni che il pubblico può associarsi al pensiero della legge. Esso non vuole che il legislatore s' incarichi di divertirlo, e meno ancora che faccia sollevare il cuore.

Esemplari. Egli è a mezzo di pene esemplari che si ottiene il più importante effetto della punizione, quello di intimorire.

La pena è esemplare alloraquando essa produce un male che tutti paventano.

L'esempio è utilissimo alloraquando al sentimento del timore si congiunge una impressione morale, solenne e durevole.

Esso è efficace alloraquando l'esecuzione della pena segue dappresso il delitto e che la pena stessa è pubblica.

Il colpevole può essere intimidito da una stessa secreta punizione. Ma, onde spaventare tutti coloro che potrebbero essere disposti a commettere delitti, è necessaria la pubblicità.

Qualche volta si applicò in secreto le pene, di cui non si osava farne pompa agli occhi del pubblico. Mio Dio! la giustizia agirà nell'ombra come il più astuto delinquente! Questo è uno spingere troppo

§ 416. Il secondo carattere poi, che è quello della *singolarità*, rappresenta quello che nell'idea di necessità vi ha di *estrinseco* e di puramente *relativo*. In fatti perciò appunto che dicesi la pena essere il *solo* mezzo efficace, si suppone un *paragone*, ed una relazione di esclusione degli altri tutti, come inetti al fine inteso. Scorgesi chiaro questo secondo carattere non essere veramente che una *maniera di essere* del primo, o, a dir meglio, non essere altra cosa, che la stessa *efficacia* della pena, in quanto vien riferita, e paragonata agli altri mezzi tentati, onde frenare il delitto.

§ 417. Ciò osservato, ripigliamo il *primo*, e riflettiamo in che egli si risolva. Abbiamo detto altrove, che la pena non può avere

oltre l'*analogia*. Molte volte si preferì la secreta punizione per oneste considerazioni.

In Inghilterra, la pena della frusta è soventi volte applicata in *prigione*. *Nello* Stato di Nuova-York, le esecuzioni capitali cessarono di essere pubbliche. È facile di conoscere i motivi di tali misure. Ma sono esse sufficienti? Per la ragione che il pubblico conosce il giudizio, è forse lo stesso che dire che l'impressione che la pena deve produrre sopra di lui non ne sia indebolita? Non è anche solo questa la obbiezione che può farsi. Alloraquando la pubblicità è nociva, è mestieri abolire la pena.

Riformatrici. La pena possiede questa qualità, alloraquando ha una tendenza diretta all'emendazione morale del colpevole.

Se essa avesse la qualità contraria, sarebbe immorale. Una pena che non tende all'emenda del colpevole è una pena che devesi bramar di non impiegare. Quella che tende a demoralizzarlo è una pena che non è permesso di impiegare.

La pena può mutare le interne disposizioni del colpevole, per mezzo della sua azione materiale, ovvero per la sua morale influenza.

Colla sua azione materiale essa può fare del colpevole un uomo prudente, che meglio calcoli le conseguenze delle sue azioni: questo non è ancora se non timore.

Colla sua influenza morale, essa può fare del colpevole un uomo onesto. Questa è la rigenerazione propriamente detta.

Questo secondo effetto è il più desiderabile. È il primo quello che è più probabile.

Rassicuranti. La punizione assicura gli spiriti alloraquando essa è proporzionata alla natura ed alla gravità del delitto; alloraquando essa è francamente applicata e lealmente eseguita. Il pubblico vede allora nella pena un mezzo di *generale prevenzione*.

Ma la pena è, di sua natura, più o meno assicurante, secondochè essa sopprime, più o meno completamente, nel colpevole il potere di abbandonarsi ad altri delitti, la facoltà di nuocere. La pena soppressiva è un mezzo di *speciale prevenzione*.

azione a contenere i misfatti, se non *supposta* la cognizione e la sensibilità negli uomini che possono divenir delinquenti (§ 339, 340).

Dunque ne viene, che per l'*efficacia* di lei si deve nell'uomo supporre la capacità ad intendere il senso della minaccia, e la suscettibilità a sentirne la impressione dolorosa tanto in previsione, quanto nell'attuale passione.

§ 418. Ma quantunque tutto questo sia verissimo, pure non basta a soddisfare alla ricerca che ci siamo proposta; anzi non la riguarda direttamente.

A fine di sapere con chiaro e preciso concetto ove veramente l'efficacia della pena vada a risolversi, non basta solamente additare che *cosa* si richiegga ad oggetto che la pena possa aver adito, e penetrare fino all'anima del delinquente, ma è necessario dimostrare inoltre, *quale* sia il principio e la legge possente ed attiva la quale (quando appunto la minaccia è giunta nell'interno dell'uomo) fa sì, ch'ella riesca *vittoriosa* contro la voglia a delinquere, e quindi la società ne possa far uso colla lusinga di ottenere il suo intento. Ciò è dimostrato dall'essenza stessa della cosa: poichè l'*efficacia* della pena e del terrore di lei consiste appunto in questa stessa *forza* atta ad allontanare gli uomini dal delitto, o sia nel vincere la spinta della passione criminosa (§ 335, 339).

§ 419. Ora esprimendo la cosa stessa in altri termini, si sente che ella non significa altro, se non che l'efficacia della pena si risolve nell'attività infallibile e vittoriosa dei *motivi* presentati all'anima dalla minaccia, in quanto appunto riesce a far determinare la volontà umana a desistere dal divisare e dal ridurre ad effetto il divisamento facinoroso.

§ 420. La *necessità* adunque della pena, in relazione al primo carattere ed attributo *unico reale* di lei (§ 415), si risolve nella legge universale e costante di connessione che passa fra la forza de' motivi e la deliberazione della volontà.

Passiamo all'altro carattere della pena necessaria, quello cioè, che la costituisce *indispensabile*. Questo consiste nell'esser ella *mezzo unico* a procurare la comune sicurezza (§ 416).

CAPO XI.

Del secondo attributo della pena necessaria; la singolarità.

§ 421. Se il *fine unico*, legittimo delle pene altro essere non può che di *prevenire* i delitti (§ 395); se l'*uso* del diritto penale

è regolato dalla sola *necessità* (§ 393); e se da ambidue questi elementi combinati risulta, che la necessità della pena non consiste altrimenti nel dover punire i delitti consumati, perchè furono commessi, ma bensì affinchè non si commettano di *nuovo*, come altrove ho già accennato (§ 401); se tutto ciò è vero:

Dunque, prima d'impiegare precauzioni dolorose, coloro che esercitano il potere penale sono tenuti a prevenire i delitti con tutti que' mezzi acconci ed efficaci, i quali non sieno nocivi, ricorrendo alle pene come ad *ultimo* rimedio (§ 55, 163).

§ 422. È stato detto e ripetuto, che è *meglio* prevenire i delitti, che punirli. Così esposta, questa non è che una massima di politica provvidenza. Ma io dico di più che sarebbe crudeltà ed *ingiustizia* punirli, quando si possono prevenire. Così quello che fu dettato come *util* soltanto, si vede qui essere *regola* di rigoroso *jus*.

Questa verità sarà in progresso vieppiù estesa e dimostrata; e vedrassi per quanti aspetti ella comunichi e corrisponda a tutto il *sistema* di diritto sociale ed allo scopo ultimo della vera politica. Proseguiamo.

§ 423. Ma se la qualità di *indispensabile* e di *singolare*, propria della pena necessaria, non è altro che la *impossibilità* di frenare il delitto senza l'uso di lei (§ 338, 412, 413).

Dunque questa qualità non si potrà nè in diritto nè in fatto verificare, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi saranno stati resi *frustranei* dalla opposta resistenza della passion criminosa.

§ 424. Ciò dunque suppone, o che l'azione dei motivi impellenti al delitto sia stata sull'umana volontà più *possente* della contraria riazione cui i mezzi piacevoli si sforzavano di opporre loro, per cui appunto, essendo stati resi *illusorii*, sia stato *necessario* di ricorrere all'uso della pena, o che i mezzi prevenienti non furono estesi al delinquente.

§ 425. Ma, se data una determinata società, date le tali comuni circostanze fisiche e morali, non risultasse che veramente per una universale ed invariabil *legge* i motivi rei, con tutto che possenti, la vincano su gli ostacoli piacevoli, ma anzi accadesse il contrario, con qual fondamento si potrebbe credere in pratica indispensabile l'uso di un tormento contro di un dato uomo per servir di freno, nel tempo che *senza* l'uso di lui e blandemente con altri mezzi si può ottenere lo stesso fine?

§ 426. Ora, se in vista delle leggi fondamentali del cuore umano in certe circostanze, non fosse *certo*, o almeno general-

mente probabile, che tanto i motivi criminosi debbano soperchiare la resistenza degli ostacoli non dolorosi, quanto questi correspettivamente debbano riescir vani, perciò appunto non sarebbe certo che la pena sia veramente *indispensabile*, come scorgesi dalla nozione stessa delle cose.

D'altronde l'oggetto della pena non è nè momentaneo, nè singolare, nè presente, ma bensì perenne, universale, e versantesi sul futuro (§ 348); e perciò stesso la necessità della pena si deve verificare in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, ed abbracciare la massa intera della società, situata però nelle stesse circostanze (*).

(*) Nè la vendetta dell'offesa recata alla società, nè l'espiazione del reato sono gli oggetti delle pene. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti, e la giustizia non è una di quelle terribili divinità alle quali i loro crudeli adoratori immolano le umane vittime per placare il loro preteso furore. Le leggi allorchè puniscono, hanno innanzi agli occhi la società, e non il delinquente; esse son mosse dall'interesse pubblico e non dall'odio privato; esse cercano un esempio per l'avvenire e non una vendetta pel passato.

La vendetta, qualunque ella fosse, sarebbe assurda ed inutile; assurda, perchè le leggi moderatrici delle particolari passioni giustificherebbero in questo caso, col loro esempio, quello che condannano co' loro precetti; inutile, perchè non potrebbe impedire che il torto recato alla società dal delitto del reo non esistesse realmente. Le grida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate?

L'oggetto dunque delle leggi nel punire i delitti altro non può essere se non quello d'impedire che il delinquente rechi altri danni alla società, e di distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio coll'impressione che la pena da lui sofferta deve fare su' loro spiriti. Se questo fine si può dunque conseguire colle pene più dolci, le leggi non debbono impiegare le più severe. Quelle pene sono dunque preferibili che, serbata la proporzione che conviene col minor tormento del reo, producono il maggiore orrore pei delitti, e il maggiore spavento per coloro che sarebbero tentati a commetterli. Il legislatore, nel determinare dunque le pene alle diverse specie de' delitti, non deve permettersi che quel grado di severità necessaria per reprimere l'affezione viziosa che li produce.

Se egli oltrepassa questo confine; egli cade nella tirannia, poichè, se la società dev'esser protetta, i diritti degli uomini debbono essere rispettati, e non è permesso di sacrificarne se non quella porzione che è necessaria per conservare e difendere la pubblica sicurezza. *I principii che debbono dirigere il legislatore*, dice Platone, *son quelli di un padre e di una madre, e non quelli del padrone e del tiranno.*

È vero che quell'istessa pena che basterà per distogliere la maggior parte degl' individui di una società da un delitto, non basterà per distoglierne un piccolo numero; ma il legislatore non deve divenire un

Dunque, a rendere certamente *indispensabile* la pena, o sia a far sì che si verifichi essere ella in tutti i suoi dovuti estremi di spazio e di tempo, il *solo* mezzo valevole a frenare il delitto, è d'uopo presupporre che l'azione dei motivi non dolorosi impiegati a reprimere il delitto resi illusorii, poste certe circostanze, lo saranno pure in *tutto* il tempo che le circostanze stesse dureranno, e *sempre* lo saranno, ogni qualvolta esse ritorneranno.

§ 427. Ma perciò stesso si sente che ciò risulta vera, unicamente in forza dell' accennata fondamental legge naturale d'influenza vittoriosa, e d'invariabile connessione, e proporzionato effetto fra la forza de' motivi e le deliberazioni della volontà.

§ 428. Dunque l'altro carattere essenziale e *relativo* della pena necessaria, sebbene *indirettamente* (e non può essere altrimenti, attesa appunto la sua qualità relativa) tutto *intero* si risolve sulla enunciata legge fondamentale della umana volontà.

§ 429. Possiamo dunque offrire, come dimostrato teorema, che l'essenza, i caratteri, ed i rapporti esclusivi e naturali della necessaria o sia giusta pena, tutti traggono la loro esistenza, forza, e certezza unicamente da questa legge; o, per dir in altri termini, che tutti poggiano solamente sulla *legge* universale dell' interesse, e perciò sull'amor proprio (*).

tiranno per questo, egli non deve avere innanzi agli occhi che la maggior parte, e deve persuadersi, che le pene non potranno mai interamente bandire dalla società i delitti, ma che il felice risultato che deve da esse augurarsi, è di diminuirne, quanto più sia possibile, il numero.

(*) Non solamente dobbiamo considerare i delitti secondo il diritto, ma dobbiamo rivolgere anche uno sguardo alla morale.

La morale è la scienza che insegna a ben vivere, cioè a conformare ogni nostro affetto ed ogni nostra azione per modo, da essere costantemente contenti di noi, e da fare che egualmente sieno di noi contenti anche gli altri. È la scienza del dovere e dei doveri, i quali hanno il loro principio nella legge naturale, riposano sulla distinzione del bene e del male, e mirano al possedimento di quella felicità che è oggetto perpetuo dei desiderii dell'uomo.

La morale adunque considerata in sè stessa e quanto al suo oggetto è la più estesa, la più utile e indispensabile di tutte le scienze, perchè è la più feconda in utili risultamenti. È la più estesa in quanto comprende tutte le relazioni della natura intelligente, e si deve mettere in uso in tutte le età e in tutte le condizioni della vita coi doveri verso sè stesso, e nell'umano consorzio colle virtù sociali, e coi doveri verso i nostri simili nei diversi rapporti che ad essi ci stringono di padre, di figliuolo, di fratello, di sposo, d'amico, di magistrato, di cittadino, ecc., ecc., e verso l' Ente Supremo come quello dal quale dipende ogni nostra felicità presente e futura. È la più utile perchè c' il-

CAPO IV.

Esposizione de' risultati dei due antecedenti capi; loro confermazione.

§ 430. Un lettore metafisico che amasse di restringere le dottrine esposte ne' due antecedenti capi ai loro precisi risultati, e di richiamarle ad un tempo stesso a' loro principii generali, parmi che potrebbe forse usare della maniera seguente.

lumina sugli effetti buoni o cattivi delle nostre azioni, ci mostra dov'è il bene, e ce lo fa conoscere nella sua realtà, e per tal guisa ci somministra i mezzi di essere felici. I precetti della morale sono poi talmente connessi colla nostra felicità e col ben essere degli altri uomini, che sarebbe non che vergogna, ma assai pericoloso l'ignorarli o l'esservi indifferente.

Senza il soccorso della morale l'uomo non è più che un pilota smarrito, il quale voga senza bussola nel mare tempestoso di tutte le passioni che minacciano d'inghiottirlo; è una nave senza timone che va errando ludibrio de' venti sopra abissi senza fondo e perciò i più tremendi.

La morale adunque è non solo la più estesa ed utile, ma ancora la più analoga alle naturali tendenze dell'uomo, e perciò la più indispensabile e più degna d'occupare un essere intelligente e sociale.

Di questa vasta ed utilissima parte della filosofia, noi però non prenderemo a considerare se non ciò che vi ha di più importante, e che è più ordinatamente concatenato nella triplice relazione che l'uomo ha con sè stesso, co'suoi simili, e coll'Autore Supremo, lasciando alle altre parti dell'etica, cioè al naturale diritto, al civile, al pubblico, ecc., lo svolgere i principii che sono di loro propria e speciale pertinenza.

Le verità primitive della morale sono verità di sentimento, e l'uomo il più semplice ne ha l'intima persuasione, che equivale alla più grande evidenza. Le dispute degli uomini sulle verità morali sono una prova dell'abuso dell'intelletto umano, non un argomento di oscurità o d'incertezza delle massime fondamentali della scienza, come da alcuni moderni pirronisti si pensa. I rapporti che la natura ha posto tra le azioni umane ed una certa regola sono dell'ultima evidenza e certezza; e fino a tanto che la natura sarà tale qual è di presente, tutte le proposizioni dedotte da principii conformi alle leggi di essa, saranno indubitabili come le conclusioni de' matematici. Allorchè infatti dico per esempio: « Un uomo ragionevole e che ama convenevolmente sè stesso, deve evi-
« tare tutto che può diminuire la sua perfezione e la sua felicità; ma
« gli eccessi della dissolutezza diminuiscono la nostra perfezione e la
« nostra felicità, turbando la nostra pace, alterando la nostra salute,
« degradando la nostr' anima, istupidendo le nostre facoltà; dunque
« ogni uomo ragionevole, e che ami convenevolmente sè stesso, deve
« fuggir gli eccessi d'una passione abituale e quelli della dissolutezza. »

L'*efficacia* della pena sull'anima del delinquente è in generale il risultato de' rapporti che passano fra il dolore o minacciato, o irrogato, e l' anima sensibile e ragionevole, cui s' intima e si fa sentire.

Un tale argomento non è egli altrettanto evidente, altrettanto dimostrativo nel suo genere, e proprio a convincere lo spirito, quanto quello pel quale si stabilisce che i tre angoli di un triangolo sono eguali a due retti? Qualora adunque la verità delle proposizioni morali dedotte, sieno concatenate alle fondamentali e primitive per non interrotta serie di altre, ed i termini usati a significarle sieno bene chiari e determinati, si può venire anche nella morale per via di perfetta dimostrazione a conclusione certa ed incontestabile quanto qualunque dimostrazione d' Euclide.

Che se un uomo non sarà in certe circostanze, come quando dominato dall' interesse e da ingannevoli passioni, capace di sentire la forza della dimostrazione di una verità o principio morale, non ne seguirà per questo che l' argomento non sia dimostrabile, e il difetto in tal caso è dell' uomo, non della scienza.

Nè per istabilire la certezza di tali principii è d' uopo ricorrere all'esistenza di un *sesto senso morale innato*, alla maniera di *Shaftesbury*, di *Hutcheson*, o di alcuni moderni eclettici, perocchè avendo il Supremo Autore fornito l' uomo delle facoltà e delle forze bastanti a conoscere i suoi doveri, non era più obbligato a scolpire in esso nozioni innate di morale, di quello che fosse tenuto come avverte il Locke a fabbricargli delle case dopo avergli data la ragione, le mani ed i materiali all'intento. Troverà, egli è vero, talvolta qualche ostacolo che renderà, non impossibile, bensì difficile l'applicazione dei detti principii, ma ciò non prova, convien ripeterlo, l' oscurità e l' incertezza della regola, come la fatica che talora si trova nell'applicare una dimostrazione matematica non diminuisce l' evidenza dei principii che ne sono la base. Onde concludiamo a buon dritto che la morale ci può benissimo somministrare come la matematica perfette dimostrazioni.

La morale si divide in due parti, cioè in *morale generale* che costituisce l'obbligazione assoluta dalla quale emana il dovere, ed in *morale speciale* che forma l' obbligazione pratica della legge generale, riguardo ai fatti particolari.

La *morale generale* dopo avere considerato l' uomo nel rapporto che ha con sè stesso, co'suoi simili, cogli esseri a lui inferiori (gli animali) e col suo Creatore, rapporti i più acconci a regolare le sue particolari affezioni e le sue obbligazioni sociali, pone per principio che non gli è permesso d' agire ad arbitrio, vale a dire, come più gli talenta, ma che ha dei doveri da praticare con sè stesso, e cogli esseri co' quali egli vive, e della cui società e soccorso indispensabilmente abbisogna. Essa non si limita a prescrivere le leggi comuni a tutte le azioni, ma ne discute, come vedremo, in una generale maniera i motivi, le regole e le qualità.

La *morale speciale* stabilisce i doveri particolari dell' uomo, ne spiega la natura, e determina le regole da seguirsi per adempirli nelle

Questi rapporti poi sono fondati sull'*essenza* e sulle determinazioni tanto della pena, quanto dell' anima umana;

Dunque l' efficacia della pena, in ultima guisa, risulta in ra-

varie condizioni di vita e di fortuna, in cui può esso trovarsi, giacchè non si può immaginare uno stato, in cui l'uomo non debba fare delle sue facoltà un uso convenevole e conforme ai principii della morale. I doveri variano per conseguenza secondo gli esseri co' quali l'uomo è in rapporto: onde nascono tre divisioni della morale speciale, la quale prende il nome di *morale individuale* quando tratta dei doveri dell' uomo verso sè stesso; di *morale sociale* quando si occupa de' doveri dell'uomo verso i suoi simili, e di *morale religiosa* quando considera i doveri dell' uomo nel suo commercio colla causa suprema di tutte le cose, e del suo essere, delle sue facoltà e tendenze, cioè Dio.

Ogni uomo è naturalmente predestinato ad un fine, al quale di continuo aspira, e questo fine è il ben essere di cui è capace. Ma egli da principio vi tende per una specie di fatalità, perocchè vi tende senza aver coscienza di ciò che opera, senza chiedere a sè stesso dove s'inoltra. E non è che in forza dell'ulteriore sviluppo della sua ragione che l'uomo comprende il suo fine, e che lo riguarda come il motivo e lo scopo delle sue azioni. Comincia dal seguire ciecamente le inclinazioni della sua natura, obbedisce per lungo tempo ad una folla di movimenti che lo portano indipendentemente da ogni riflessione e da ogni calcolo verso un fine che ignora. Questi movimenti istintivi che non hanno nulla di deliberato e che sostengono nell' infanzia dell' individuo una parte notabile, sono stati con molta proprietà di vocabolo chiamati *tendenze primitive* ed *istintive della nostra natura.*

Ma l'uomo sarebbe una vera contraddizione se fosse dotato di certe originali tendenze, e non avesse poi il mezzo di soddisfarle; perciò noi troviamo in lui un gran numero di facoltà che servono, per dir così, alle sue inclinazioni, che agiscono sotto la loro influenza, e per conseguire il fine a cui esse inclinazioni le spingono. Se queste facoltà sono impedite nel loro processo, se una forza esteriore viene ad attraversare il loro andamento, o a modificare la loro direzione, l'uomo prova un sentimento penoso, soffre per non poter ottenere lo scopo desiderato e che formar dovea la sua felicità, respinge l' oggetto che gli è di ostacolo, e vi ha odio o antipatia. Se per lo contrario le forze che ne circondano armonizzano con noi e seguono un eguale sviluppo, proviamo un sentimento aggradevole, ricerchiamo ed amiamo l'oggetto che ci ajuta ad arrivare al nostro scopo, vi ha amore e simpatia. Per tal modo appena cominciano le sue tendenze a spiegarsi, si manifestano nell'uomo nuove forze motrici, che ne sono in qualche guisa come altrettante ramificazioni. A queste forze si è dato il nome di *passioni.* Vuolsi qui notare però che tra le nostre primitive tendenze e le passioni che ne derivano vi ha un' essenziale differenza. Le prime si sviluppano da sè medesime pel solo fatto della nostra esistenza, senza essere mosse da veruno stimolo degli oggetti esteriori. Le altre emanano dai nostri rapporti coi medesimi esterni oggetti che le svegliano secondando o contrariando le nostre primitive tendenze. Noi non possiamo

gion *composta* della natura e forza del dolore, e della natura e forza dell' anima umana insieme *combinate*.

Non altrimenti che la efficacia del fuoco ad ardere un qual-

prendere forte interesse per una cosa, nè amarla o odiarla se non a condizione che essa abbia agito sopra di noi in qualche maniera. Dunque le passioni vengono eccitate dall'azione del mondo esteriore sopra noi stessi. Le tendenze primitive che ne sono assolutamente indipendenti: sono esse ingenite, inerenti all' uomo, il quale, appunto perchè esiste, aspira e non può non aspirare al fine della sua esistenza, vale a dire, alla felicità, principio e termine d' ogni umana azione.

Noi abbiamo sin qui analizzate le *forze moventi* ma non i *motivi* delle nostre azioni, giacchè in questo mondo primitivo che noi abbiamo percorso tutto è fatale, oscuro, indeterminato, e i motivi non esistono che per opera della riflessione o della ragione. Un motivo è la cagione conosciuta e giudicata di una determinazione qualunque. Nell' infanzia non hanno luogo che le forze moventi, e il carattere che distingue questo stato primitivo è l' impero assoluto ed esclusivo delle tendenze e delle passioni.

Quando poi svegliasi la ragione nell'uomo, s'apre una vita per esso affatto nuova; trova egli allora che le sue tendenze sono già in esercizio, che la sua attività si dispiega dietro certe leggi della sua natura, ma che verun principio intelligente non la governa, e che non è diversa da un movimento disordinato che si effettua nelle tenebre: la ragione però vi arreca una luce benefica, penetra il senso dello spettacolo che le si offre, e finisce col comprendere che l' umana felicità risulta dalla soddisfazione delle sue tendenze. Nè qui si arresta, imperocchè conosce che se l' uomo si pone in balía delle proprie passioni, perderà sovente la felicità per correr dietro ad ingannevoli e fuggitivi piaceri. Essa per conseguenza comprende ancora che non bisogna abbandonarsi al meccanico e cieco impulso delle passioni, ma che bisogna a lei medesima assoggettarle onde pervenire alla maggiore possibile felicità. Ora, allorchè l'uomo innanzi di agire calcola il bene che potrà produrgli il suo atto, ed agisce per conseguire il bene calcolato, il motivo della sua azione è *egoista*: imperocchè quello che costituisce l'egoismo, si è la cognizione che abbiamo agendo, di operare pel nostro particolare ben essere. La ragione col mostrarci l'oggetto finale delle nostre passioni, viene per conseguenza a sostituire il *motivo egoista* e riflesso alle forze moventi primitive e irriflesse. L'egoismo non potrebbe precedere lo sviluppo dell' intelligenza, che anzi è dessa che lo crea e lo costituisce.

Noi però non ci fermiamo neppur qui, ma c' innalziamo all' idea del bene, del bene in sè stesso, del bene assoluto. Quest' idea è irreducibile e scevra da ogni mescolanza di particolare interesse. Allorchè questa nozione si è insinuata nella nostra mente, sentiamo che essa comanda ed obbliga. Non è più allora l' attrazione o la lusinga d' un piacere attuale o lontano che ci determina ad agire; ma la sola causa della nostra azione si è che essa ci sembra obbligatoria, non altro. Questo nuovo modo di determinazione è dai moderni moralisti detto *motivo morale*.

che corpo è un risultato unico dei rapporti che passano fra il fuoco e la materia combustibile, i quali rapporti poi si risolvono nella natura dell'uno e dell'altra. La combustione è il *risultato* e

I principii d'azione da noi stabiliti non possono essere ridotti ad un solo. Primieramente le forze motrici non si possono in verun modo confondere coi motivi, perchè sono indeliberate, contrassegnate col carattere della fatalità, e anteriori alla ragione, mentre i motivi sono per lo contrario calcolati, e suppongono la riflessione e la libertà. Ma, se questi principii sono tra loro assolutamente distinti, non è però da credere che agiscano in senso inverso. I motivi non vengono ad annichilare le forze motrici o ad assorbirle, bensì ad illuminarle e dirigerle. La ragione non distrugge le nostre tendenze, ma essa deve servir loro come di face. Il motivo egoista e il motivo morale non devono neppur essi venir confusi, sebbene possano talora portarci alla medesima azione, e la somiglianza dell'atto tuttavia nasconda le essenziali loro differenze. Così il motivo egoista consiglia, e noi sentiamo di potere non obbedirvi; è una regola che creiamo per noi stessi e della quale ci esentiamo senza crederci colpevoli. Il motivo morale, per lo contrario, obbliga: è una legge che non è stata creata da noi e alla quale siamo tenuti di obbedire. Noi non chiediamo a noi stessi prima di agire se l'azione sarà utile o nocevole, ma se sarà essa buona. Percepito una volta questo carattere, l'obbligazione morale esiste. Per completare questa distinzione tra il motivo morale e il motivo egoista, bisogna seguirli nei fenomeni che accompagnano la rispettiva determinazione. Se l'uomo ha obbedito al motivo morale, si giudica degno di ricompensa e di stima; ha del merito dinanzi a sè medesimo. Se vi ha disobbedito, sente di avere determinato. Non è però lo stesso del motivo egoista. Se noi operiamo in una maniera conforme all'interesse ben inteso, sappiamo di non avere meritato, vi è piacere, ma non approvazione morale; se operiamo in una maniera contraria al nostro interesse, può esservi errore, ma non demerito e disapprovazione morale.

Il motivo egoista è di un'importanza maggiore delle primitive forze motrici, perchè assicura all'uomo nella vita presente una somma più grande di felicità di quello che potrebbe ottenere dall'esercizio sregolato e confuso delle sue passioni. Ma l'egoismo ci dà spesso dei falsi consigli: sia mancanza di capacità o di prudenza, sia che l'uomo non possa conseguire in questa vita che una felicità incompleta, egli trova spesso dolore ed inquietudine là dove credeva rinvenire piacere e contento. Il motivo egoista non è una sorgente infallibile di felicità. Il motivo morale è molto al di sopra del motivo egoista. Imperocchè oltre al nobilitare ed innalzare l'uomo, e' lo rende capace di merito, e gli guarantisce così la felicità che deve essere l'inevitabile e giusta coronazione della virtù.

Allorchè l'uomo s'immagina un'azione da farsi, ei non può considerare quest'azione in sè stessa e indipendentemente dalle conseguenze che può avere. Egli la studia e le assegna il carattere che le conviene: ove poi trattisi di un'azione già fatta, la giudica, e secondo che gli sembra buona o cattiva, egli prova una viva soddisfazione interiore, un

l'*effetto* di questi rapporti praticamente combinati. — E la combustione è una *legge* di natura.

§ 431. Passando quindi alla *certezza* ed alla costanza perenne

sentimento di stima di sè stesso, ovvero un'angoscia che lacera l'anima, un sentimento morale di disprezzo di sè medesimo, e di confusione interiore, in una parola il rimorso. Questa facoltà che discerne e caratterizza le nostre azioni, che c'illumina quando sono da farsi, e ne giudica quando sono compiute, si chiama *Coscienza morale*.

Questo fenomeno ha il suo principio nella libertà, perocchè sapendo l'uomo essere in suo potere l'operare il bene, imputa naturalmente a sè le proprie azioni, e si sente quindi colpevole allorquando opera il male: ma tale imputazione risulta essa pure da un fatto primitivo, cioè dal sentimento, ossia dalla nozione del dovere.

Sotto il nome di *sentimento o nozione del dovere* vuolsi intendere quei consigli e quei giudizii individuali e spontanei della coscienza, mercè i quali conosciamo ciò che convien fare e ciò che si deve evitare.

L' uomo per altro non si ferma a quest'idea imperfetta, la studia e l'analizza colla propria riflessione, e da sintetica e confusa che era, la nozione morale divien analitica e distinta.

Nè l'uomo si limita all'estimazione e valutazione morale delle proprie azioni, ma guidato dall'analogia che gli fa riconoscere ne'suoi simili l'intelligenza e la libertà, giudica che anch'essi posseggano al pari di lui la nozione del bene e del male, e ne induce la responsabilità delle loro azioni. Emerge da ciò che egli li ama nella virtù o li odia nel vizio, come egli ama evvero odia sè stesso.

Per tal modo *la distinzione del bene e del male*, sia individuale, sia generale, s'impone per modo irresistibile alla credenza umana.

Essa imponesi non meno imperiosamente alla volontà. Appena la mente nostra concepisce un atto moralmente buono, un atto moralmente cattivo, noi sentiamo di essere tenuti di evitar l'uno e di realizzare l'altro. Non vuolsi dire con ciò che siavi per noi costringimento fisico a tale azione determinata, imperocchè possiamo materialmente fare ciò che è male, e non fare ciò che è bene, ma nol possiamo senza sentirci colpevoli. Ora questa specie di necessità che prescrive il bene alla volontà umana, lasciando nell'uomo piena facoltà di preferire il male, è ciò che chiamasi *obbligazione morale*. Da ciò siegue adunque che l'obbligazione morale suppone l'intelligenza e la libertà.

I caratteri dell'obbligazione morale sono l'*universalità*, l'*eternità* e l'*invariabilità*. Essa è *universale*, vale a dire non soffre eccezione nè rispetto agl'individui, nè riguardo alle circostanze. Non è dessa una creazione umana, non essendo stata fatta nè da me, nè da verun altr'essere simile a me. È *eterna*, imperocchè non si può concepire la sua inesistenza, e l'esistenza sua non facciamo che riconoscerla indipendente e dal tempo che scorre, e dal tempo che precede, e dal tempo che seguirà: essa è tale al presente quale era nel passato, tale quale sarà in avvenire. Non è suscettibile d'essere modificata Essa è *invariabile*.

Hanno i filosofi voluto assegnare diversi principii all'idea del bene

dell' efficacia della pena, elleno dovranno in vista della premessa osservazione risultare dalla certezza e costanza, con cui, poste le stesse determinazioni, il dolore agisce sull'anima sensibile e ragionevole.

e del male: 1.° il sentimento morale, vale a dire il piacere o il dolore che la nostr'anima prova in conseguenza di tale e tal altra azione; 2.° il piacere o il dolore fisico emergente dalle sensazioni; 3.° l'educazione.

Nessuno di sifatti sistemi però è ammissibile. Il sentimento morale non si produce che dietro il giudicio morale, ed è un risultato non un principio. Dinanzi agli occhi della coscienza e della ragione il piacer fisico non è sempre un bene, nè il dolor fisico un male, ond'è che la distinzione del bene e del male, non potrebbe nascere da nozioni contraddittorie. Non ripugna meno l'attribuirla all' educazione, giacchè se questa sviluppa e riduce a formola le massime pratiche, come fa per le teoriche, però non le crea. L' educazione per conseguenza suppone due cose che non potrebbe aggiungere: una facoltà cioè, ossia un potere nell'intelligenza, ed esteriormente una realtà suscettibile d' essere afferrata e compresa da questo potere. Se dai fatti si toglie il *bene* e dal me umano *la coscienza morale*, non si desterà mai nell'uomo l'idea del dovere.

Concludiamo adunque che il discernimento del bene e del male è un fatto primitivo inerente alla nostra natura, e che ha la propria ragione nello sviluppo stesso delle umane facoltà. Come vi è un bene ed un male per la sensibilità, il piacere e il dolore; un bene ed un male per l'intelligenza, la verità e l' errore; così vi è un bene ed un male per la volontà, la virtù e la colpa.

Ogni azione è moralmente buona, quando, emanata da un agente fornito ad un tempo d'intelligenza e di libertà, essa è l' adempimento del dovere, mediante il sacrifizio del piacere o della utilità: per lo contrario, ogni azione dello stesso agente è moralmente cattiva, quando dal canto suo è il sacrifizio del dovere al piacere o all'utile. Nel primo caso vi è un buon uso della libertà, e per conseguenza *merito*; nel secondo vi è mal uso della stessa libertà, e per conseguenza *demerito*.

L'abitudine del merito costituisce la virtù, come quella del demerito ingenera il vizio. Ora, all'idea della virtù s'attacca inevitabilmente nella nostr'anima l' idea della ricompensa, all'idea del vizio quella del castigo.

La ricompensa della virtù e il castigo del vizio trovansi nella triplice approvazione o disapprovazione della coscienza, degli uomini, e di Dio.

La coscienza non s'inganna mai: la soddisfazione di sè stesso ricompensa l' agente virtuoso; il rimorso punisce il colpevole. Ma gli uomini non sono sempre giusti; la virtù disprezzata e perseguitata, il delitto careggiato ed onorato ci appariscono in questo modo come veri disordini. Un tale stato di cose reclama un risarcimento. Bisognerà quindi che tosto o tardi venga ristabilita l'armonia; nè può essere altrimenti che col distruggere i rapporti che la sconciano, vale a dire coll'avvilimento, e col castigo dello scellerato, col ristabilimento e colla felicità del giusto.

§ 452. Ma v'è di più. L'efficacia della pena, considerata nelle sue ultime cagioni reali e veramente attive, è un risultato dell'essenza e della qualità dell'anima sensibile e ragionevole, combinata colla natura della pena.

La sanzione morale trovasi adunque nella pena e nella ricompensa, l'una fissata come promessa all'adempimento della legge morale, l'altra come minaccia alla violazione di essa. Questa sanzione è duplice di sua natura: *attuale* o *terrestre*, consiste nella soddisfazione morale o nel rimorso; *ulteriore* o *divina*, riposa sulle pene o sulle ricompense di un'altra vita, sotto l'imperiato, per dirlo col dotto Gioberti, libero e supremo del Dio creatore, vindice e rimuneratore, che dal suo seggio immoto ed eterno regola il dramma dell'universo. Infatti Iddio essendo giusto, non può con occhio indifferente mirare colui che si uniforma e colui che si allontana dall'ordine che fornisce il principio della legge naturale, ed è un effetto della causa intelligente e creatrice di tutte le cose. E però un premio dovrà egli dare all'osservatore, ed un castigo al trasgressore della legge; e poichè la legge naturale manifestata dalla ragione umana è legge divina, quasi dissi, scritta da Dio nella natura umana, perciò a buon dritto c'impone il dovere. A ciò si aggiunga che Iddio come legislatore non può dar leggi se non conformi alla giustizia eterna ed assoluta da cui non può dipartirsi: onde sono egualmente false le dottrine che levano la sanzione religiosa alla morale o che sopra questa vogliono esclusivamente fondarla, giacchè pel commercio che si stabilisce tra Dio e l'uomo in forza delle relazioni che questo ha con lui, si apre una sorgente ricchissima di felicità, che non fu abbastanza dagli antichi filosofi conosciuta; ed è la norma più nobile e certa delle sue particolari affezioni e delle obbligazioni sociali, poichè assicura le regole della morale in una maniera infallibile e più universale.

Noi abbiamo sin qui veduto quanto concerne la *morale generale* e le verità che le servono di fondamento; ora ci faremo ad esaminare le parti che riguardano la *morale speciale*, e le regole da seguirsi per l'adempimento dei doveri nel triplice aspetto sotto cui può assa considerarsi, cioè di morale individuale, morale sociale e morale religiosa.

L'uomo può essere considerato sotto due punti generali di vista, cioè o come un essere solitario destinato a vagare sulla faccia della terra, senza esterni rapporti, unicamente occupato di sè medesimo, e dell'esclusiva soddisfazione de'suoi bisogni, o come vivente in società con esseri simili a lui.

La condizione dell'uomo nel primo caso è detta dai filosofi *stato di natura*. Un tale stato però non è che ideale e di pura astrazione, imperocchè ogni uomo è il frutto della società di due esseri, il padre e la madre, egualmente utili e necessarii alla sua conservazione e al suo ben essere, il che dimostra che nato egli nello stato sociale, non potrebbe rinunciarvi senza rendersi infelice.

Non ostante se un selvaggio potesse vivere affatto solitario, e un uomo gettato a caso in un'isola, volesse conservarsi, sarebbero questi individui costretti di regolare a norma dell'esperienza la loro condotta

D' altronde quello che deriva dalla natura, o essenza delle cose, è *certo* ed *invariabile*. — Dunque i *rapporti* che ne derivano, ed i loro *risultati*, sono del pari certi ed invariabili. Tale adunque sarà anche l' efficacia della pena.

per modo da ottenere il ben essere desiderato, e da allontanare il male che la loro condizione farebbe ed essi naturalmente temere.

Considerando poi che ciascun uomo anche posto in società si trova per qualche tempo in una perfetta solitudine, senza verun testimonio della sua condotta, chiaro è, che anche nello stato solitario l'uomo ha dei doveri da adempiere verso sè stesso dovendosi astenere da ciò che potrebbe farlo arrossire della sua imprudenza o della sua debolezza, e dinanzi al suo Creatore, alle leggi del quale deve obbedire e conformare le sue azioni, perocchè Dio è l'ordine primitivo, increato universale da cui tutto procede ed a cui tutto si riferisce.

I doveri che l'uomo ha con sè stesso sono in generale di due sorta: gli uni relativi alla sua anima, gli altri relativi al suo corpo.

I doveri dell' uomo rispetto alla sua anima hanno per oggetto le diverse facoltà ond'essa è dotata, cioè la *sensibilità*, l'*intelligenza* e l'*attività volontaria* e *libera*.

1.° La *sensibilità*. Questa facoltà avverte l'anima dell' azione degli oggetti esteriori sugli organi, e la previene dei bisogni, la soddisfazione de' quali è indispensabile al ben essere ed alla conservazione del corpo. Risulta quindi evidente l' obbligo in noi di renderla ognor più delicata e sicura, d'evitare tutto ciò che potrebbe indebolirla o distruggerla, di fare infine ogni sforzo possibile per armonizzarla coll'intelligenza e coll'attività.

I doveri dell'uomo rispetto al suo corpo hanno per oggetto il mantenimento de'suoi organi in uno stato di salute e di ben essere. Il corpo è a così dire il servo dell'anima, un mezzo all' esecuzione de' suoi ordini. Essa deve adunque in ricambio de'servigi che ne riceve, e per suo proprio interesse, vegliare diligentemente alla sua conservazione, provvedere a'suoi bisogni, mantenere ed anche, se può, accrescere il suo vigore. Vuole quindi la morale che noi cerchiamo di conservare la nostra vita e la nostra salute colla temperanza, colla sobrietà, colla continenza e colla moderazione in tutti i piaceri, e nella stessa applicazione al lavoro, perocchè l'intemperanza in generale qualunque sieno gli oggetti, conduce sempre all'infingardaggine, alla trascuratezza degli affari, alla degradazione delle facoltà dell'anima per cui è assolutamente condannabile.

2.° L'*intelligenza*. Egli è per mezzo di essa che ci è dato conoscere Dio, il mondo e noi stessi; come pure di giungere alla verità, e di scoprire l'errore. Noi abbiamo quindi il dovere d'impiegare ogni mezzo possibile onde agevolare il suo sviluppo. Nè vuolsi perciò dimenticare la sentenza di Bacone, *che il sapere gustato a sorsi conduce alla miscredenza, e bevuto a gran copia guida alla religione.*

La perfezione della facoltà dell'essere intelligente, dice un celebre moralista, è una voce della natura che gl'intima di vegliare alla maggior perfezione delle medesime. Se l' uomo ha il dovere di rinforzare

rciò si vede di più che la certezza e la costanza, di cui
ɔ parola, non deve ripetersi da altre qualità delle cose, ma
all' *essenza* stessa della pena, o, a meglio dire, dell' anima
, di cui la pena è un modo di sentire.

:scere il vigore e la perfezione della sua macchina organica,
ciò serve all' esercizio più libero e franco delle sue facoltà,
dovere più forte di estendere la sfera e l' attività della sua
tellettuale e morale, di formarsi quel complesso d'idee e di af-
norali che formano la perfezione ed il carattere degno dell'uo-
ıequistare tutte le verità necessarie a regolare le operazioni no-
formemente al nostro destino, verità che si acquistano con una
na riflessione, coll' esperienza non già del solo individuo, ma
lla della specie umana, dell' educazione e dell' esempio de' nostri
ri.
dovere di accrescere sempre più la parte nostra intellettuale e
, è dunque il più pressante per l' uomo, poichè dalla migliore e
bile direzione de'nostri pensieri e delle nostre azioni che ne de-
tutta interamente dipende la felicità di cui siamo capaci.
L'attività volontaria e libera. La volontà è l'uomo stesso: essa
la sua forza e costituisce la sua dignità. Devesi perciò diligen-
coltivarla, dirigerla verso il bene e allontanarla dal male: im-
ɔprattutto d'assicurare l'impero che essa ha diritto di esercitare
'intelligenza e la sensibilità. A tale effetto è d'uopo ch'egli cer-
gni modo possibile di esimere il proprio spirito da errori fu-
e influiscono sulla sua morale condotta e lo allontanano ognor
quel ben essere cui per propria indole di continuo anela. È pur
rio che imbrigli le sue passioni onde non soverchino il criterio
itore de' veri beni e de' veri mali, e che l'amor proprio non ec-
ragionevoli confini, perchè degenera allora in egoismo, che è il
più abbominevole della pace interna ed esterna.
ti questi doveri si riducono quanto all'uomo nell'obbligo di co-
sè stesso, e di ricercare tutto ciò che gli può essere utile;
: sè stesso senza nuocere ad altrui; in una parola di far con-
tutte le proprie facoltà all'adempimento della legge morale.
ha egli però diritto sulla propria esistenza: è obbligato di di-
nel pericolo, per conseguenza gli è vietato di torsela, o di ab-
rla alla dubbia sorte del duello, dal quale non potrà mai risul-
la ragione, nè l'onore di un uomo, ma proverà soltanto un'im-
, una vanità, una stolidezza crudele, qualità opposte alla forza,
ıdezza d' animo e all' umanità.
ɔmo non è già, come si disse, un essere isolato sulla terra, pe-
gli occupa nel generale sistema un posto determinato, e si trova
:to con esseri simili a lui, e con esseri a lui inferiori. Non è
ɔgo di trattare dei doveri relativi a questi ultimi: solo ci li-
a dire rispetto ad essi, che destinati come sono a soddisfare
ɔisogni, dobbiamo servircene con giustizia e retta misura, e
ırne l' uso alla volontà del creatore. Quanto ai doveri verso i

§ 433. Per l'altra parte l'*inefficacia* degli altri freni non dolorosi del delitto rende *singolare* l'efficacia della pena a contenere i misfatti, come abbiamo veduto (§ 423), ed apparisce dalla nozione stessa relativa di lei.

nostri simili, sono essi basati sui rapporti che loro ci uniscono. Noi facciamo parte della società di famiglia, della società nazionale e della società umana. La scienza de'nostri doveri come membri di una famiglia, di una nazione e dell'umanità forma adunque l'oggetto precipuo della morale speciale.

Le storie tutte più antiche ci rappresentano gli uomini in famiglia ed in consorzio co'loro simili con certi usi ed una certa condotta: è quindi a credere che dalla prima famiglia moltiplicata col crescere de'figli e de'nipoti, abbiano dovuto naturalmente uscire come rami dal tronco comune altre famiglie, le quali, o separate in varie colonie, o colla loro riunione divenute popolazioni, si sono qua e là diffuse, sempre però congiunte con vincolo d'amore fraterno, e coi doveri assoluti di reciproci ufficii di umanità.

Anzi l'autore della natura abbozzò nelle domestiche società anche un'idea di un potere direttivo e di un'autorità, e coi bisogni reciproci, che fece sentire agli uomini, insegnò loro una mutua dipendenza.

Le massime o doveri assoluti che legavano in origine la società generale erano fondati sull'identità della natura e del fine degli uomini, e sull'identità degl'interessi, de'bisogni e de'vicendevoli soccorsi, e derivavano da certe leggi e costumi introdotti dall'educazione delle prime famiglie.

La società generale fu adunque formata dalla natura, e non provenne dal contratto sociale, come alcuni pensano; bensì fu essa l'origine di ogni convenzione e di ogni patto.

I doveri generali poi che l'uomo nello stato di società deve praticare co'suoi simili si racchiudono ne'due grandi principii che sono lezioni della natura, e costituiscono le norme assolute dell'universale giustizia. — « Non fate ad altri ciò che vorreste non fosse fatto a voi, « e fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi stesso ».

Questi principii che sembrano scolpiti dalla natura nel cuor dell'uomo anteriormente ad ogni patto sociale, e indipendentemente da ogni umano stabilimento, traggono tutta la forza loro dalla naturale eguaglianza degli uomini, dall'amor de'suoi simili inspirato all'uomo dalla natura, e dalla disposizione egualmente naturale inserita negli uomini per la società, che non si potrebbe stabilire senza la pratica dei suddetti principii.

I doveri che emanano dal primo di essi si chiamano *negativi*, e *positivi* quelli che emergono dall'altro.

I doveri negativi prescrivono di non offendere in qualunque maniera la *persona* del prossimo; di non nuocerle in rapporto alle sue *fortune o sostanze*, contro cui scagliasi non di rado la violenza, e più spesso muoversi insidiosamente la frode, e di non intaccarla od offenderla nell'*onore*, ultimo oggetto dei negativi doveri, ma che è più pre-

Dunque questa singolarità sarà resa *certa* e costante dalla *certezza* e costanza stessa dell' inefficacia loro.

Ma l'inefficacia è anch'essa, come l'efficacia, un pari *risultato*

zioso della roba e della medesima vita, ed è il più bell' ornamento dell'esistenza morale, poichè consiste nel diritto legittimo che abbiamo acquistato colla nostra condotta sulla propria stima e su quella degli altri. I doveri negativi prescrivono pure di non ledere la libertà altrui, di non frapporre ostacolo allo sviluppo ed alla coltura delle loro facoltà, e di non trascinare alcuno al godimento dei piaceri funesti, ecc.

I doveri positivi consistono nell'obbligo di contribuire al vantaggio dell'umanità secondo le forze, e in proporzione de' mezzi che abbiamo, perocchè non siamo arbitri di disporre di quello che è assolutamente necessario alla nostra sussistenza: oppure nell' assistere e sollevare gli oppressi dalle avversità a prezzo anche di qualche sacrifizio o incomodo, ne' modi e limiti prescritti dalla prudenza.

Propriamente parlando, la *giustizia*, che è l'espressione immutabile di quella ragione universale, la cui sorgente è nella divina natura, e che consiste nel rispettare gli altrui diritti, tutto raggirasi nell' adempimento de' positivi doveri; giacchè i negativi si identificano in fondo con essi. Difatti gli uni e gli altri hanno questi tre soli oggetti in veduta, cioè la *persona*, le *sostanze* e l'*onore*, i quali abbracciano i così detti diritti di proprietà. I positivi importano di rispettarli, e i negativi di non violarli, due modi di espressione che sostanzialmente valgono la stessa cosa.

Dalla pratica de'sovra esposti doveri, dipende essenzialmente l'ordine dell' edifizio sociale, di cui la giustizia viene ad esser la base, da che senza di lei mancano del presidio migliore le leggi. Non regge l'*onestà*, che consiste nella buona fede riguardo alle promesse ed ai patti, nel portare sulle azioni, sui discorsi e persino sui desiderii quella rettitudine, moderazione e prudenza che antepongono alla propria utilità l'amore dell' ordine. Resta un nome vano l' *equità* che proporziona il compenso alla fatica, la gratitudine al benefizio, la lode o il biasimo alla virtù o ai vizii, in una parola, alle morali qualità; e sparisce l'idea del *decoro* inseparabile da quella dell' onestà e dell' onore, che fondasi nel conformare i costumi, i sentimenti, gli abiti, i discorsi e le maniere alla verecondia, ed alla dignità ed eccellenza della nostra natura. Per tal modo la giustizia è la radice, per così dire, d' ogni virtù, la fonte di tutti i doveri, e il fondamento senza cui nulla può essere, al dire di Tullio, ragionevolmente meritevole di perpetuo encomio, e di fama: *Fundamentum perpetuæ commendationis, et famæ, est justitia, sine qua, nihil potest est laudabile.*

Lo stato più conforme alla natura, alle inclinazioni ed ai bisogni dell'uomo, è come si è detto poc'anzi, quello di società, la quale si distingue in *società domestica* o *di famiglia*, e in *società civile* o *politica*.

Per mezzo della famiglia l'individuo fa parte della città, per mezzo della città fa parte della nazione, e per mezzo della nazione fa parte della società universale ossia del genere umano.

della *natura* stessa delle cose per la ragione dei correlativi contrarii.

Dunque la *certezza* dell' inefficacia sarà anch' ella un pari risultato; e attesa la natura delle cose sarà resa veramente tale.

Nella famiglia l' uomo si presenta come figlio, come sposo, come padre, come padrone e come servo.

Nella qualità di *figlio* deve riguardare i proprii genitori come suoi superiori naturali e legittimi, e per conseguenza deve rispettarli, nasconderne i difetti, ed obbedirli sempre, purchè i loro ordini sieno ragionevoli e non offendano la morale. E i lunghi servigi ed ajuti che da essi riceve l' obbligano a considerarli come esseri benefici, e sopra di ciò, egli stabilisce la sua deferenza, la sua tenerezza, la sua gratitudine. Colui che non è buon figlio non potrà mai essere buon cittadino; — come *marito* deve alla sua compagna un sincero amore, la sua vigilanza, la sua protezione ed ogni cura possibile, e questa dal canto suo deve rendersi verso di lui amabile, colla sua tenerezza, colla sua compiacenza, colla sua attività e fedele attaccamento; e poichè la natura obbliga ambedue egualmente i conjugi all' educazione de' loro figli comuni; così devono essi d'accordo concorrere alle loro domestiche sollecitudini a procacciare ai medesimi i mezzi di perfezionarsi e di divenire utili alla lora famiglia ed alla loro patria; — come *padre* deve l' uomo a' suoi figli la triplice educazione fisica, intellettuale e morale conforme alla propria condizione ed ai proprii bisogni. Un buon padre poi non deve usare co'suoi figliuoli un'indulgenza eccessiva, nè un ingiusto rigore, ma pieno di pazienza per i difetti inseparabili dall' età loro, deve armarsi di forza e di autorità per reprimere le loro passioni che guastano il costume e corrompono la virtù; come *padrone* deve comandare a' suoi servitori con dolcezza, vegliare sulla loro condotta e sui loro costumi, non esigere da essi cose ingiuste o contrarie alle leggi della morale; non deve sopraccaricarli di fatiche, ma non deve neppure lasciarli in un' oziosità che diviene sempre funesta e perniciosa alla società: deve infine prenderne cura nelle malattie, non abbandonarli nella vecchiezza, pagarli puntualmente, e debitamente ricompensarli dei loro servigi; — come *servo* è obbligato ad essere rispettoso, fedele, obbediente, docile, pronto, attivo ed intento agl' interessi del padrone, e pieno di deferenza verso coloro che hanno diritto di comandargli.

L' adempimento de' doveri dell'uomo in famiglia è subordinato all' adempimento de' suoi doveri nella città.

L' uomo nella città si presenta come *uomo pubblico*, o come *uomo privato*. Come *uomo pubblico*, deve adempire con zelo e senza riserva gli ufficii che sono a lui confidati, vegliare all' esecuzione delle leggi e darne egli stesso l' esempio, e rendersi per tal modo degno di quel rispetto e di quella confidenza che il pubblico fonda più che sul fasto e sui titoli del magistrato, sulle cognizioni, sulla probità, sulla giustizia e sull' integrità della sua condotta; come *uomo privato*, deve all' uomo pubblico nell' esercizio della sua autorità obbedienza *attiva*, se gli ordini di lui sono conformi alla giustizia ed alla legge, poichè la legge,

E quindi la *singolarità* dell'efficacia della pena deriverà anch'ella dalla *natura* ed essenza stessa delle cose, o sarà resa tale in forza di questa stessa natura; e perciò anche *invariabile*.

la giustizia, non possono avere per oggetto che la conservazione, la sicurezza e il ben essere della società; obbedienza *passiva* se vi sono contrarii, poichè il cittadino è fatto per sopportare con pazienza gli inconvenienti inseparabili dalla vita sociale, e per dividere co'suoi concittadini le calamità passeggiere, nè ha mai diritto di opporsi colla violazione all'autorità di chi legittimamente comanda.

L'adempimento dei doveri nella città è subordinato all'adempimento dei doveri nella nazione.

L'uomo nella nazione si presenta come *governante* e come *governato*, o in altri termini come *principe* o come *suddito*.

Come *governante* non deve mai perdere di vista che il potere del quale è depositario viene dall'alto, e che non lo ha ricevuto se non per farne concorrere l'esercizio ai fini dell'umanità. In conseguenza deve egli procacciare ai governati giustizia, sicurezza, protezione; deve reprimere tutti i delitti sociali, propagare l'educazione morale e religiosa, incoraggire il merito, onorare la virtù; deve dirigere gl'intelletti alla ricerca e promulgazione del vero, e i cuori verso l'amore del bene; deve infine sviluppare ed organizzare tutte le forme sociali, per modo che tutti i cittadini partecipino dei vantaggi dell'associazione, e in guisa che ciascuno di essi non possa essere sprovveduto delle prime necessità della vita materiale.

Come *governato* l'uomo deve ai depositarii del potere il rispetto e l'obbedienza: obbedienza *attiva* e di concorso se le prescrizioni sono in armonia colle leggi divine ed umane; obbedienza *passiva* e di costringimento se sono discordi da queste leggi.

Nello stato attuale delle società, i doveri dell'uomo verso la nazione non sono sempre rigorosamente conciliabili co'suoi doveri verso l'umanità, giacchè la guerra, per esempio, riguardata sotto un punto di vista filosofico, e considerata come un atto libero, non è in fondo che un vero delitto sociale. E però una civilizzazione progressiva tende ognor più a coordinare tali doveri ed a confonderli insieme.

La morale religiosa riconosce al pari della morale individuale e della morale sociale il suo principio e il suo fondamento nella natura dell'uomo, imperocchè se l'uomo ha sortito delle tendenze agli esseri della sua specie, ha pure sortito delle tendenze alla sua prima cagione. E senza aprire un commercio coll'Esser Supremo egli diventa a sè stesso un enimma, e non può intendere nè la sua natura, nè il suo fine, nè le sue inclinazioni. Dio però esige da lui innanzi tutto, che egli adempia la legge che lo obbliga verso sè stesso e verso i suoi simili.

Unendosi co'suoi simili l'uomo non trova la sua sicurezza che nella legge di un supremo legislatore, che dà tutta la forza alle convenzioni umane, e ne assicura colla sanzione inviolabile l'osservanza. Perciò dal principio del mondo sino a noi non si fondò mai uno stato cui la religione non servisse di base.

Tutto questo per altro si verifica allorquando la pena minacciata si prevegga come *certa* e non altrimenti. La lusinga dell'impunità sventa tutta la dinamica penale.

La religione dell'uomo è fondata sull'esistenza di una divinità intelligente, onnipossente, benefica e provvidente, sulla vita avvenire, sulla felicità de' giusti, sul castigo de' cattivi, e sui doveri eterni della morale. Nè altro è la *religione* (a *religando* detta), che il complesso dei doveri che essa impone, perciocchè l' oggetto di questi doveri si è di congiungere o legare gli uomini a Dio, e quindi ai loro simili per l'adempimento del loro destino comune.

Dio è nostro creatore, come dimostreremo fra poco; egli ci conserva, a noi si manifesta, ne giudica. Da siffatti rapporti derivano per noi dei doveri che possono ridursi a tre principali capi, cioè: *amare*, *obbedire*, *adorare*.

Noi dobbiamo *amare* Dio, perchè non esistiamo, e non conserviamo l'esistenza se non per mezzo di lui: ed a lui siamo debitori dell'intelligenza e della libertà, che ci sollevano al di sopra de' bruti e ci pongono in capo alla creazione.

Noi dobbiamo *obbedire* Dio, perchè Dio ci si appalesa come una forza superiore e in pari tempo benefica; e se le leggi generali che reggono le creature ci sono talora funeste, dobbiamo *pazientemente* sopportare la condizione di un esistenza che Iddio ci ha data, e che immediatamente dipende dalla sua onnipotenza.

Noi dobbiamo *adorare* Dio, perchè la nostra presente e la nostra futura felicità dipende da lui che esercita sopra di noi un impero assoluto. Come creatura, l' omaggio di tutto il nostro essere appartiene al creatore; come esseri finiti, dobbiamo prostrarci davanti all' essere infinito.

L' amore, la sommissione e l' adorazione costituiscono per conseguenza la religione; Montesquieu definì assai bene l' espressione luminosa e sacra dei rapporti che uniscono l'uomo a Dio.

La religione dell' uomo nella società non può esistere senza *culto*, vale a dire, senza che egli renda omaggio a colui che è suo creatore, e sovrano, e benefattore. Se fossimo puri spiriti, il culto sarebbe puramente mentale: ma *enti misti*, e cinti come siamo d'un corpo, abbiamo di mestieri e per gli altri e per noi di emanare colle parole e colle attitudini delle membra il soggetto e l' affetto della mente nostra. Però anche prescindendo da ogni rivelazione deve nascere in noi l' idea del culto.

Il culto è dunque di due specie, *interiore* cioè ed *esteriore*.

Il culto interiore e nascosto, per dir così, nel secreto dell' anima, consiste principalmente in quelle interne affezioni di ossequio, di amore e di gratitudine per la divinità, che vengono in noi inspirate dal riflettere da un canto alla natura ed alle perfezioni di essa alla sua saggezza ed alla sua bontà, e dall'altro alla nostra debolezza ed assoluta dipendenza da lui.

Il culto esterno consiste nella manifestazione di quelle stesse interne affezioni per mezzo di segni esterni, i quali oltre le parole (le

§ 434. Ecco come un metafisico, il quale amasse per una contrazione penosa alla comune dei leggitori astrarre assai le idee, e coartarle entro poco spazio, potrebbe non solo far sentire che la *necessità* di usare della pena, considerata anche ne' suoi rapporti *interni* soltanto, tutta deve poggiare sulla legge universale dell'*interesse*, ma ad un tempo stesso elevare ad un grado più alto di dimostrazione questa legge stessa, che era il centro, al cui egli *tentava* di piegare e ridurre le idee racchiuse nella nozione della detta necessità.

Analizzato così, e ridotto agli arrecati principii il *primo* aspetto

preghiere), sono gesti, attitudini del corpo ed altri atti figurativi, o, vogliamo dire, cerimonie.

La legge di natura che ci comanda il culto interno di Dio, ci prescrive altresì il culto esteriore. Il culto esterno è d'altronde naturale, imperocchè è difficile all'uomo di sentire, di pensare e di volere, senza esprimere la sue emozioni, i suoi pensieri e le sue volontà con segni sensibili e con materiali forme. Egli è conveniente, poichè gli uomini sono debitori a Dio delle azioni di grazia collettive, per beneficii collettivamente ricevuti. È inoltre necessario per gl'individui che non pregherebbero che con distrazione; e lo è specialmente per la società, per la quale la religione è unico e fondamentale appoggio del buon costume.

Alcuni filosofi, e fra questi il Rousseau, hanno tentato di restringere la religione al solo culto interiore. Ma sono essi così andati direttamente contro la natura dell'uomo, il quale, se non può nascondere i sentimenti di rispetto e venerazione che sperimenta al vedere un personaggio di sovrano merito, si sente egli maggiormente obbligato di tributare omaggi al creatore, impiegandovi tutte le potenze del suo spirito, e cercando d'indurre gli altri col suo esempio ad adorare la divinità. Il culto sarà sempre manchevole se si limita all' interno senza curare l'esterno, come allorchè si occupa tutto dell'esterno senza prendersi cura dell' interno. Allo stesso modo che il pensiero si produce per mezzo della parola, il sentimento religioso si produce per via del culto esteriore. Questo è dunque egualmente indispensabile al culto interiore, come la parola lo è all' intelligenza, e senza gli atti esterni del culto non può esservi vera religione.

Da quello che si è detto sin qui intorno alla morale religiosa agevolmente comprendesi quanto sia essa importante, e come sia l' anima e la vita dell' umanità, da che il principe ed i sudditi, i grandi ed il popolo, il padrone ed il servo riuniti tutti a piè degli stessi altari, vi apprendono che sono eguali per natura, figliuoli dello stesso padre comune, soggetti agli stessi bisogni, sommessi alle stesse leggi, e ad un eguale inevitabil destino che li attende: vi apprendono ancora che se la religione deve consacrare i gradi che separano gli uomini, vuole altresì che questi gradi si confondano nel sentimento di un' universale benevolenza.

della necessità della pena, che appellammo *interno*, passiamo al secondo, onde scoprire se avvenga lo stesso.

§ 435. Il secondo aspetto generale della necessità della pena, che appellammo *esterno*, è quello nel quale ella viene esaminata dal canto delle *cagioni* occasionali che la fanno nascere.

§ 436. Senza preamboli: è chiaro, ed è già dimostrato, che quando non esiste atto veruno nocivo ed ingiusto, o, a dir meglio, quando non si ha fondamento di temere ch' egli possa esistere, cessa qualunque *cagione* di giusta pena (§ 311, 312), — e perciò anche la di lei necessità (§ 49, 321).

Così l'*origine* della necessità della pena si risolve sull'origine, e le cagioni dei delitti (1).

§ 437. Ciò non è tutto. Se si trattasse solo di minacciare un male agli uomini, onde reprimere gli atti della loro nociva malvagità, senza che poi in pratica ciò andasse a nuocere al giusto ben essere di veruno, è troppo chiaro che a rendere *lecita* la *minaccia* della pena, basterebbe anche la sua possibilità astratta, ed anche chimerica del delitto. Ridotta allora la *minaccia* della pena ad una *sovrabbondanza* di precauzione e di cautela, non giungerebbe a nuocere nell'*esecuzione* a veruno, comunque anche smodato fosse il male ch' ella presentasse all' immaginazione.

Ma trattandosi di punire un delinquente, a fine di contenere sì lui, che ogni altro, onde in futuro non nuocano alla comune felicità, e quindi trattandosi di sagrificare alla pubblica sicurezza la vita o il ben essere di un uomo particolare, la possibilità sola chimerica del delitto non basta; ma richiedesi inoltre una *morale certezza* (la quale non è che una somma *probabilità*), che senza l' uso della pena il delitto sorgerebbe a turbare la tranquillità comune (2).

Parmi di avere accennata, sebben di volo, l' importanza e la necessità di questa certezza, onde rendere la pena *giusta* (§ 88). Siccome però quello che allora ne dissi, sembrami assai poco, onde non rimanga forse qualche dubbio, perchè racchiude parecchie cose da sviluppare, così io avverto, che questo articolo merita di es-

(1) Quando Montesquieu per provare, che *ogni pena, che non derivi dalla necessità, è tirannica*, adduce la ragione che: le cose indifferenti per loro *natura non cadono sotto la di lei animavversione* (*Esprit des Lois, liv.* IX, c. XV), sembra avere avuta presente la necessità sotto di questo aspetto. Io non so se sotto degli altri egli l' abbia ben compresa ed apprezzata.

(1) Veggasi l'appendice in fine alla prima parte.

sere più estesamente trattato. Egli è una quistione propriamente di *diritto*; questione interessantissima, onde fissare i confini entro i quali le precauzioni assunte a prevenire i delitti, debbono immutabilmente contenersi.

§ 438. Concedendolo adunque come provato, chieggo io: *ove* tale certezza finalmente si risolve? A fine di accertarsene, basta solo un momento di attenzione sui paragrafi 242 fino al 246, 249 e 250, per dedur tosto che la certezza dell'avvenimento del delitto, lasciandone scorrere sfrenate le cagioni, si risolve sulla certezza invariabile, con cui la legge dell'interesse opera sul cuore umano.

CAPO V.

Delle varie vedute necessarie nella penale economia.

§ 439. Avvicinare molti uomini, e farli vivere *indipendenti*, sarebbe, fra gli altri inconvenienti, svegliare il fermento terribile delle passioni particolari, da cui, come inevitabile conseguenza, ne sorgerebbe uno stato di *guerra* tanto più spaventevole, quanto più gli uomini, trovandosi in istato di più offendersi, non avrebbero niente che ne potesse rallentare il furore, la continuità e la universalità.

§ 440. Alla *sussistenza* adunque della società, ed al conseguimento del grande oggetto per cui fu istituita (§ 200), rendesi necessario un preponderante ed efficace *terrore* annesso alle malefiche azioni, il quale superando l'energia delle passioni fattizie che vi spingono, ne reprima la esteriore propagazione, e con *uniforme* ed universal volere diriga gli atti singolari alla conservazione, ed al ben essere del tutto.

§ 441. Ecco la *necessità* delle pene, e l'*origine* morale (1) del diritto di statuirle ed infliggerle (§ 243 fino al 262).

Io l'ho detto, e m'era d'uopo il richiamarlo.

§ 442. Ma ecco altresì la *sovranità* e l'origine della sovranità. Infatti, senza una aggregazione ed *unità di forze*, prevalente a quella d'ogni particolare, e delle parti singolari della società che ne reprima il turbolento e distruttore moto intestino, il terrore delle pene non riescirebbe egli in pratica illusorio? Quanta *lusinga* d'impunità non lascerebbesi al malvagio?

(1) Che cosa io intendo per *origine morale* del diritto di punire, l'ho spiegato nel capo unico, che serve di prolegomeno a quest'opera.

La *podestà* di punire non può essere diversa dalla sovranità, come vedesi, presa nel senso il più *generale*; e il diritto di punire non può andar disgiunto dalla forza necessaria a porlo in esercizio, come è pur chiaro.

Io amo che il lettore vegga di passaggio la *coincidenza* di questi oggetti, e il fondamento unico d'onde ognuno trae i suoi rapporti di origine e di estensione (1).

§ 443. Ma lo scambievole approssimarsi degli uomini, d'onde siccome nascono tutti i beni e tutte le virtù sociali, nascono del pari l'abuso delle arti, rese fomentatrici di fattizii sterminati bisogni, gli stimoli della cupidigia moltiplicati, e resi vieppiù pungenti dal commercio, l'avidità del potere sostenuta e rinforzata dagli avvantaggi dell'opulenza e dagli incomodi della povertà che condensa le sue forze attorno al ricco, l'aggravamento dell'inerzia accidiosa, effetto del clima, o del dissociamento d'interessi corruttrice dei costumi; in breve l'intemperanza fisica e morale, se sono *cagioni* di delitto, sono, come vedesi, riposte in subbietti *esterni* al cuore di ogni delinquente.

Essi inoltre *variano* al variare delle passioni fisiche, morali e politiche di ogni popolo.

(1) Notissimo ed antichissimo è il riflesso su cui si appoggia questa mia osservazione. Un poeta filosofo fra gli altri lo espresse così:

Nam genus humanum defessum vi colere ævum
Ex inimicitiis languebat; quo magis ipsum
Sponte sua cecidit sub *leges* arctaque jura;
Acrius ex ira quod enim se quisque parabat
Ulcisci, quam nunc concessum est legibus æquis.
Hanc ob rem est homines pertæsum vi colere ævum
Unde metus maculat *pœnarum* præmia vitæ.

Lucret., De Rerum Nat., lib. 5, juxta edit. Creech.

Poichè il genere uman di viver stanco
Pe 'l mezzo della forza, egro languiva
Fra guerra e inimicizie; ond'egli stesso
Tanto più volentier soppose il collo
Delle rigide leggi al grave giogo;
Quanto più aspramente a vendicarsi
Correa ciascun, che dalle giuste e sante
Leggi non si permette: il viver quindi
Per mezzo della forza a tutti increbbe,
Onde il timor delle promesse pene
Di nostra vita i dolci premii infetta.

Tito Lucrezio Caro, trad. di Alessandro Marchetti, lib. 5, pag 313, 314, ed. Londra per Gio. Pikard, 1707.

§ 444. Dunque si dovrà dire piuttosto, che la *certezza*, o, a dir meglio, la probabilità maggiore o minore dell' avvenimento dei delitti, le loro specie diverse, la loro frequenza, la maggiore o minore loro atrocità, *tutta* si risolve sul concorso di certe circostanze fisiche e morali delle nazioni, prese nella loro *totalità*, anzichè sulle leggi interne fondamentali dell'amor proprio di *ognuno*.

§ 445. Sgombriamo ogni occasione di ambiguità. È vero che è opera delle circostanze *esterne* il somministrare alla volontà piuttosto certi *motivi*, che certi altri.... È noto, anche a chi non è filosofo, che per far agire la volontà sono necessarii i motivi, giacchè ella è una mera *facoltà*: che l' intendimento glieli presenta, e che egli dal canto suo li riceve dalle *circostanze*. Tutto questo è vero, e noi lo abbiamo sempre supposto nell' analisi antecedente, e ne abbiamo contemplata la concorrente influenza, e l'effetto nella necessità della pena, e lo abbiamo del pari supposto ed accennato nello scoprire l' origine del diritto di punire (§ 242 fino al 246, e ne' §§ 249, 250).

§ 446. Ma dopo che questi motivi di una certa specie e forza, partiti dagli oggetti esterni, si avvicinarono all'uomo, si avanzarono e giunsero entro la di lui anima, e appuntaronsi, dirò così, contro la di lui volontà; dopo tutto questo, dico, lo spingerla, e l' ottenere invariabilmente un effetto proporzionale alla loro forza o semplice o composta, è sopra di essi *soli*: e questa è appunto la legge dell' interesse.

Ora era dessa appunto in quanto *sostiene* la necessità della pena, che formava l' *oggetto* delle nostre ricerche.

§ 447. Abbracciando quindi quello che v' ha di vero in ambe le precedenti riflessioni, risulta, che la cagione *prossima* ed immediata della necessità della pena, io voglio dire l' unione de' rapporti, che *connettono* la forza della pena col soggetto, sul quale ella si esercita, e che la rendono invariabilmente efficace, tutta propriamente si appoggia sulla legge generale dell'interesse modificata, e diversamente operante secondo le diverse circostanze economiche, morali e politiche.

§ 448. La cagione *mediata* poi, e meno prossima di detta necessità, consiste appunto nell'unione e concorso delle circostanze *esterne* eccitanti il desiderio del misfatto.

§ 449. Conoscere in generale l' uomo, le leggi dell' amor proprio, i bisogni possenti ed invariabili che lo fanno agire a tenore della costituzione della di lui natura; conoscere poi le circostanze locali ed avventizie di una data nazione; distinguere le une dalle altre, misurarne le forze e semplici e composte; antivedere col-

l'ajuto del calcolo delle probabilità l'avvenimento de' misfatti, se a dette cagioni libero si lasciasse il corso, desumere i dati per ragionare non sulle vaghe vedute generali della natura umana, non dalla possibilità pura, non da un singolare individuo, ma dalla *comune* di una *nazione* o città a cui si danno le leggi, posta nel dato stato fisico, morale e politico, ecco in che consiste la *scienza* fondamentale, o, a dir meglio, il complesso delle fonti della legislazion criminale. Il possederne le viste ed i rapporti distintamente ed estesamente, costituisce il *genio* del legislatore in materia criminale.

§ 450. Divertire, contrapporre e combinare queste forze impellenti, onde *non* siasi costretti ad usare de'mezzi dolorosi ad imprigionare il delitto in petto agli uomini, togliendone le tentazioni, ecco ove consiste l'*arte* e la prudenza *preveniente* il delitto richiesta dalle leggi di natura quale dovere.

§ 451. Infine, scegliere e graduare le forze degli *ostacoli* penosi, onde le tentazioni svegliate non iscoppino in atti ingiustamente nocivi contro della società, o de' di lei individui, in guisa però, che se taluno cadesse per avventura nel delitto, non debba essere tormentato *oltre* quello che importa questo fine, costituisce la *prudenza punitrice*, della quale appunto in questa parte io tento di stabilire le giuste ed utili *regole* di applicazione.

Tutte queste cose unite debbono concorrere alla formazione del *Codice criminale* di ogni secolo e di ogni nazione. (*)

(*) Nè qui taceremo quanto un illustre italiano lasciò scritto intorno ai principii del Codice penale.

Il delitto è la violazione d'un diritto o naturale o civile dell'uomo, ovvero una mancanza dell'adempimento dell'obbligazione o naturale o civile. Esso è una commissione, ovvero una ommissione.

La pena è la perdita di un diritto per un diritto violato o per un dovere ommesso: perdita di un diritto cui toglie al reo la legge, e per essa i magistrati, suoi esecutori. E però la pena *pubblica vendetta* fu da' romani giureconsulti chiamata: avvegnachè quella vendetta che nello stato di natura apportava il privato braccio dell'offeso, nella città arreca la pubblica autorità.

Essendo il delitto la violazione di un diritto, la divisione de'delitti segue la partizione de' diritti. Quindi delitti naturali sono le violazioni de' naturali diritti dell'uomo, e l'ommissione de'naturali doveri; delitti civili, le offese de' diritti e doveri nati con la società. E questi tutti sono pubblici o privati, come offendono o i pubblici o i privati diritti.

Delitto non è la sola, ma bensì la dolosa violazione de' diritti altrui. Quindi fa d'uopo che, per la esistenza del delitto, due qualità concorrano insieme, l'animo e l'effetto; vale a dire fa di mestieri che siasi recato un danno; e ciò non per caso o per necessità, ma per

§ 452. Alcuni filosofi, per altro meritevoli di tutta la riconoscenza ed ammirazione della società, si sono alquanto occupati nell'accennare i mezzi onde *prevenire* i delitti, quantunque sem-

pravità e dolo. Quindi la gravezza del delitto deesi misurare secondo il doppio aspetto e del danno recato e del dolo del delinquente. I pubblici delitti sono più gravi dei privati, e quelli che offendono i preziosi diritti o della società o del cittadino, hansi per più atroci a riputare. Ma può bene così fatto ordine essere turbato dalla diversa qualità del dolo, per cui un delitto nella più lieve classe annoverato è più atroce talora di un misfatto che alla classe de' più gravi delitti si appartiene. Così quel figlio il quale con deliberato animo abbia al proprio genitore apportata una ferita, hassi a giudicare più solenne scelerato di colui il quale nell'impeto dell' ira abbia dato la morte al suo nemico, dal quale venne ardentemente provocato. La gravezza adunque del delitto misurasi dal danno insieme e dal dolo.

Il dolo altro non è che la volontà di nuocere, o sia di violare la legge e gli altrui diritti stabiliti dalla legge. E perciò se manchi la volontà di nuocere, l' offesa, disgrazia e non delitto deesi chiamare. Se poi concorra la prava volontà, ma seguito non sia l'effetto, è reo pensiero, o al più tentato delitto, ma non già delitto. Vera cosa ella si è che più leggi nel Digesto e nel Codice rapportate ordinano che dell' animo pure soltanto ne' delitti tengasi conto. Ma comechè siffatte leggi sembrino tratte dal seno della filosofia, non però debbonsi elle senza alcuna moderazione adottare. *Altrimenti i filosofi, altrimenti le leggi estinguono la malizia*, come dice Tullio nel III degli Offici. La lingua della filosofia parla soltanto alle anime elevate, la voce delle leggi deve rintronare anche l'orecchio della feccia del popolo. Quindi i filosofi con la bilancia nell' orario, i legislatori con quella del mugnaio pesano le azioni degli uomini.

E di fatti, le citate leggi ebbero la origine nelle funeste circostanze de' tempi, e furono il disperato rimedio degli estremi mali. La corruzione de' costumi, l'anarchia necessaria conseguenza delle guerre civili, avevano menato in Roma il disprezzo delle leggi. Silla il dittatore, funesto esempio di gran delitti e di gran virtù, volendo correggere il pubblico disordine, nè potendo richiamare i buoni costumi, si avvisò di frenar col rigore la sanguinaria licenza, e punì come omicida chi per uccidere un cittadino uscisse in pubblico col coltello. E da tal sorgente derivarono le leggi che uguagliano i pensieri al misfatto. Ma lo smodato rigore non mai estinse i delitti, come i violenti rimedii rado o non mai guariscono gl' infermi. Ma nel medesimo corpo del romano dritto altrimenti per altre leggi vien disposto. Niuno del nudo pensiero soffre la pena, dice la legge 18, *ff. de poenis*. Quali violenze non dovrebbero commettersi per aprirsi una via al cuore, per istrapparne i più celati sentimenti ad oggetto di punirli? Il delitto adunque è sempre un fatto criminoso, e i nudi pensieri, quando non sieno in atti esterni passati, soggetti alle divine pene, sono esenti dalle umane.

Or, poichè senza dolo non vi ha delitto, e dove non v'ha volontà, non esiste il dolo, convien ora vedere quali sono le volontarie azioni,

bri che non abbiamo del tutto raggiunto e messo in pieno lume l'unico punto, d'onde è necessario prendere regola, ed al quale tendere dovevano le loro massime. — Una folla d'altri hanno of-

e quali le involontarie; e di più quanto ciascuna azione sia volontaria, per poter misurare i gradi diversi di dolo ne' diversi delitti.

La libertà è il costitutivo attributo della volontà, la quale se non diriga sè stessa, vengono immediatamente le sue funzioni sospese, nè quella concorre più nell'azione. Perocchè, come profondamente Aristotile nell'Etica a Nicomaco scrisse, quando il principio dell'azione è nell'operante stesso, l'azione è libera e volontaria: e per l'opposto. Or la volontà quando per riflessione e per ragionamento si adopera, allora il principio dell'azione è in sè stessa. Ma quando operi per passione, il principio dell'azione è nell'esterno oggetto che, facendo impressione su i nostri sensi, genera la fissazione, o piacevole o dolorosa, dalla quale vien determinato l'appetito che sospinge ad operare. Confonder non deesi l'appetito con la volontà. L'uno vien desto dalle sensazioni, ed è cieco e necessario effetto di quelle. L'altra vien dopo il ragionamento, ed è libera. Il primo dagli esterni oggetti dipende, e l'altra dalle ragioni e da' motivi che entro sè stessa formasi. Ciò che sia conforme al presente piacere eccita l'appetito. Ciò che giovi o sia utile in tutti i suoi riguardi, muove la volontà. Dietro a quel primo movimento, piacevole o doloroso, che *appetito* vien detto, segue la riflessione, il giudizio e il ragionamento, e quindi la scelta della volontà, che fa il pregio o il demerito della nostra *azione*.

Per la qual cosa convien fissare un canone generale; vale a dire, quanti sono i gradi di libertà, altrettanti sono i gradi d'imputabilità; e tanti sono i gradi di libertà, quanti i gradi di cognizione di ciò che si faccia, cioè dell'operazione, dell'oggetto e del rapporto che ha l'operazione con la legge. Chi non intende affatto ciò che fa, opera per ignoranza; e perciò l'azione imputar non se gli deve, non avendovi avuta la volontà parte alcuna.

Non deesi però ciò prender nel senso che non abbiavi delitto, se non fatto di proposito e con precedente deliberazione. Eziandio coloro che per èmpito delinquono, sono rei con dolo, ma con dolo minore.

E però bisogna fissare i due estremi del massimo dolo, il quale nei premeditati delitti esiste, e della innocenza dell'azione criminosa fatta per ignoranza, che al caso e non già all'uomo attribuir si dee; e nel mezzo de' due estremi fa d'uopo collocare i delitti commessi nell'impeto delle passioni, dei quali ben anche esistono gradi diversi, secondo il dolo, proporzionato sempre al turbamento dell'affetto.

A così fatte teorie fissate dalla ragione si conformano gli stabilimenti fatti dalle leggi romane. La legge II.ª, § 2 del tit. del Dig. *de poenis*, così dice: *Delinquitur autem aut* proposito, *aut* impetu, *aut* casu. *Proposito delinquunt latrones, qui factionem habent; impetu autem, cum per ebrietatem ad manus vel ad ferrum venitur. Casu vero, cum in venando telum, inferam missum, hominem interficit.*

Le azioni fatte nella piena ignoranza, sono adunque esenti di dolo, immuni da pena. E lo stesso convien dire di quelle commesse per er-

ferti i loro sistemi di prudenza *punitrice*; ma parmi, che nè gli uni, nè gli altri siansi, come il soggetto ed i bisogni dell'umanità richiedevanlo, occupati nelle osservazioni, che debbono servir di

rore. L'errore difatti è una ignoranza di quello che è, ed una cognizione di ciò che non è; la qual cognizione equivale alla ignoranza. Quegli che, credendo di ammazzare una belva, dia la morte ad un uomo che capricciosamente vada errando coverto di pelle di cignale pel bosco, non è per certo reo. Perciocchè, avendo nell'errore operato, può dire con quel poeta latino: *Non scelus invenies: quod enim scelus error habebit?* Così fatti delitti diconsi tutti casuali e non imputabili. Quindi quelli che commettono delitto nel sonno, non soffrono alcuna pena: *L.* 1, *ff. de adquir vel amitt. posses.* In secondo, quei fanciulli de' quali sviluppata ancor non è la mente, non commettono delitto: *L.* 22: *ff. ad L. Corn. de sic.* — *L.* 1, *C. de fals. mon.* La innocenza del pensiero si difende, come elegantemente dice il giureconsulto Modestino, *L. Infans, ff. ad L. Corn. de sic.* Ma deesi distinguere la età puerile, di modo che quelli alla infanzia vicini sieno incapaci affatto di dolo; ma coloro che toccano la pubertà, di già commettano delitto. Avvegnachè le forze morali camminino di pari con le fisiche, nè compiasi lo sviluppo della mente prima di quello della macchina: *L.* 3, *ff. de injur.* — *L.* 23, *ff. de furtis.* Egli è vero però che, ritardandosi o accelerandosi lo sviluppo dell'uomo, secondo le circostanze diverse, è necessario di lasciare all'arbitrio del giudice l'estimare, secondo gli indizi, se il fanciullo delinquente abbia o no con dolo commesso il delitto. Per la ragion medesima, perchè privi di ragione, hansi a riputar incapaci di dolo i furiosi e mentecatti, cioè gli stupidi e gli imbecili: *L.* 12, *ff. ad L. Corn. de sic.* — *L.* 9, *ff. ad L. Pomp. de parr.* Ma ciò deesi intendere di quella follia che toglie all'intutto l'uso della ragione, e di quella stupidità che estingue il senso comune, non già di quel torpore di mente che la rende tarda o lenta. Quindi gli epilettici non vanno esenti di pena; purchè il delitto non sia commesso nell'accesso dell'epilessia, ovvero che questa col continuo attacco non abbia istupidito interamente il cerebro. Quindi colui che interrottamente infuria, o per intervalli venga dalla epilessia sorpreso, se ne' momenti che possiede la ragione, commetta delitto, si dee per certo punire: *L.* 14, *ff. de off. Paes.* Egli è senza duddio reo, perchè senza dubbio volontariamente ha delinquito, e il suo esempio giova a frenar que' matti che riprendono in certi intervalli la ragione, acciocchè in quegli intervalli non si abbandonino al delitto.

La involontaria e piena ebrietà, che interamente spegne la ragione, estingue eziandio all'intutto il delitto. Ben vero son da distinguere gli ebri dagli ebriosi. I primi per un caso non preveduto, i secondi per abito e per volontà immergono nel vino la loro ragione; e quindi i primi sono o scusati o assoluti, ma i secondi vengono più gravemente puniti; anzichè, costoro per una legge di Caronda doppiamente erano puniti, e per quel delitto che gl'imbrutiva, e per lo misfatto nella ebrietà commesso.

È palese adunque che non qualsiasi ignoranza e qualsiasi errore

fondamento alla criminale filosofia, sotto il punto di vista di già accennato.

Montesquieu e assai più dopo di lui un moderno italiano

assolve dal delitto. Perciocchè se l'uomo, aguzzando l'acume della sua mente e adoperando la debita attenzione, possa intendere appieno le conseguenze e il rapporto dell'azione con la legge, e pur nol faccia, il delitto se gli deve per fermo imputare. Quindi la ignoranza di dritto o di fatto potendosi allegrare, questa iscusa quando sia necessaria, e quella non giova quando della legge di natura si tratta; la quale, essendo scolpita nel cuore di ognuno, è sentimento più che ragione. L'orrore che si prova nell'offendere altrui, la pietà che per gli oppressi ed infelici da ciascuno si sente, si è l'organo della volontà della natura, che vuole la conservazione di tutti, e perciò impone a tutti il rispetto de' diritti degli altri, e il vincendevole soccorso. La ignoranza della legge positiva può talora iscusare coloro che, per le diverse circostanze e per la condizione della loro vita, l'abbiano ignorata.

Ma la ignoranza di fatto, quando si possa superare, forma la colpa. Le leggi romane chiamano la colpa grande negligenza. *Magna negligentia culpa est.* Paolo, *L.* 226 *de V. S.* E la definiscono per la mancanza della provvidenza di ciò che si poteva provvedere. *Culpam esse, cum quod diligenter provideri potuerit, non esset provisum*: Paolo, *L.* 31 *ff. ad L. Aquil.* I giureconsulti, sviluppando la definizione delle leggi, dividono la colpa in due parti, vale a dire nella commissione di una cosa vietata, o nella ommissione della debita diligenza che si porti dietro un delitto. Così fatte definizioni e divisioni ricadono alla proposta definizione. Perciocchè nell'uno e nell'altro caso, o di commissione o di ommissione, concorre una volontaria ignoranza, un cercato errore, onde sorge il misfatto.

Della colpa sono anche diversi i gradi. Comunemente le leggi ne fanno tre classi, nella prima delle quali la *lievissima*, nella seconda la *lieve*, nella terza la *grave* o *lata* vien riposta. Per calcolare con ésattezza i gradi diversi della colpa, per fissare religiosamente i limiti di essa e del dolo, conviene dare una più distinta nozione dell'uno e dell'altra.

Ogni effetto con l'azione che lo produce, è necessariamente o probabilmente connesso. Quando di necessità da tale azione deriva un certo effetto, colui che fa tal atto, vuol pienamente quell'effetto. Perocchè la mente chiaramente iscorge la conseguenza dell'azione, in quelle cose almeno che comunemente note sono a tutti. Così chi spinge il ferro al petto di alcuno vuole indubitatamente la morte di quello. E dir conviene lo stesso se molto probabile sia l'effetto, vale a dire se d'ordinario, ovvero anche talvolta, addivenga.

Ma se accada di rado che da tale atto ne derivi un male, allora ha luogo la colpa: avvegnachè quel rimoto avvenimento non si affacci all'animo, senza che esso adoperi una certa attenzione. E sì fatta colpa è ben la grave. Chi gitta giù dalla finestra una pietra, che allo sventuturato il quale passi per quel luogo, ischiacci il capo, è di colposo omicidio reo. Perciocchè, sebbene tal caso avvenga di rado, quando la

considerando *espressamente* il sistema penale ne' rapporti dello *stato* diverso delle nazioni e dei governi differenti, sembrano essersi più occupati a risguardarlo dal canto della maggiore o mi-

caso non si accosta su la piazza, pur tuttavolta la mente, adoperando la debita attenzione, potealo ben prevedere. Tal colpa poi si alleggerisce in ragione che più raro sia l'effetto, onde di leggieri non abbialo potuto la mente prevedere. Una spinta che faccia cadere a terra un uomo, il quale di quella percossa indi si muoia, è da riputarsi *lieve* colpa, avvegnachè rarissimo veggasi tal sinistro avvenimento. Quando poi straordinario allo intutto sia il caso, di modo che per usata attenzione antiveder non abbiasi potuto, ma soltanto con rarissima diligenza sarebbesi evitato, nasce la *lievissima* colpa.

Se poi commettasi un disordine onde nasca il delitto, è da considerarsi di che gravezza sia quel tale disordine, ossia illecita azione, dond' è derivato il delitto. Se l' azione è illecita per sè stessa, per lo luogo o per lo tempo, allora nasce ben anche la *grave* colpa. Se, per esempio, Tizio proferisca delle ingiurie contro di Caio, e Caio, irritato, volendo vendicarsi di Tizio dia per errore la morte ad un compagno di *Tizio*, è Tizio di lata colpa reo.

Ecco adunque la natural graduazione della imputabilità. Il delitto che dalla insuperabile ignoranza ed errore deriva, è causale e privo di dolo; nè perciò soggetto alla pena. Quello che rarissime volte accade, ma con la rarissima diligenza iscorger poteasi, forma la *lievissima* colpa, che tiene il primo grado d'imputazione. *Culpa autem abest, si omnia facta sunt quæ diligentissimus quisque observaturus fuisset*, dice il giureconsulto Caio, *L.* 28 *ff. locat.* Ma se di rado il delitto accada, per modo tale che potevasi antivedere adoperando lieve diligenza, la *grave* colpa ha luogo, la quale si uguaglia dalle leggi talora al dolo, in quanto che prossima alla prima linea di quello. *Lata culpa est nimia negligentia, idest non intelligere quod omnes intelligunt.* Ulpiano, *L.* 213 *de V. S.* — *Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus.* Paolo, *L.* 226 *de V. S.* Havvi però tra le leggi romane una contraddizione, secondo l'avviso de' giureconsulti, che si affannano molto a voler comporre le antinomie: lavoro spesso inutile, e sempre vano tentativo; avvegnachè in un' opera da tanti diversi frammenti composta l'unità si ricerca invano. La contraddizione nasce da che nella legge 7 del Digesto *ad L. Corn. de sic.* dicesi che non mai la colpa si agguagli al dolo; laddove nella citata legge ed in altre, cioè nella legge 3 *ff. de off. Praes. vigil.; L.* 4 *et* 15 *ad L. Corn. de sic.; L.* 12 *de custodia et exhibit. reorum*, viene altrimente stabilito. Il Mattei concilia le discordanti leggi con dire che la colpa non si agguagli al dolo in quanto alla pena ordinaria, non essendo mai la colpa come il dolo punita, ma che difatti la colpa si somiglia al dolo, in quanto che nasce ben anche ella dall'animo. Secondo la nostra graduazione la colpa forma il primo e minimo grado, e l' implicito dolo. Avendo qualificata la *lata colpa* e la *lievissima*, è facil cosa l' intendere la *lieve*, la quale ritrovasi nel mezzo.

nore *impressione* dolorosa, cui certe pene, nelle diverse circostanze, possono recare al delinquente, che dal canto della diversità, numero e gagliardia delle *tentazioni* al delitto, nate dalle di-

Collocasi nella prima linea il dolo di colui che direttamente vuole un male dal quale deriva un delitto. La volontà allora indirettamente ha voluto quel tale delitto. Quindi ben dividesi il dolo in diretto e indiretto. Nel dolo diretto, all' animo si rappresenta con distinzione l'effetto criminoso; nell'indiretto, implicitamente. Lo che accade quando è possibile l'effetto, ma sì remoto, che di rado avviene. Così chi vuol ferire soltanto un uomo, ma con la ferita poi l' uccida, è reo di doloso omicidio del primo grado; poichè nel voler ferire si fece oscuramente all'animo presente l' evento funesto che dalla ferita poteva derivare; e ciò non ostante, la volontà scelse di recar la ferita. Tal volontà indiretta da' criminalisti fu detta *eventuale*, dacchè ella vuole indirettamente ben anche il possibile evento. Siffatto ed inviluppato sentimento della volontà indica che in tal caso io voglio assolutamente ferire il mio nemico, con condizione che ne voglio anche la morte se mai senza quella non si possa recar la ferita.

Convien distinguere questo tal doloso delitto dal colposo. Il colposo delitto nasce dall' azione illecita. Questo tal doloso sorge ben anche dalla illecita azione. Ma nella colpa il delitto non è l' effetto connesso con l'azione illecita. Esso è accidentale effetto. Nasce da una estrinseca cagione che sopraviene. Nell' altro caso il delitto è l' effetto immediato dell' azione illecita. Se qualcuno, diramando un albero in su la strada, uccida un uomo che passi per quella, la morte di quell'uomo nasce dall'esterno accidente del passare quell'uomo per quella strada. Ma se taluno, volendo ferire soltanto il suo nemico, l' uccida, quella morte è l' immediato effetto della ferita. Si agita un' acre controversia tra gli interpreti del dritto romano, se debbasi aver per doloso sì fatto omicidio indiretto. Quelli che negano, tra i quali il Mattei, allegano per l' opinione loro la legge I. *ff. ad L. Corn. de sic.* § 3 *Divus Hadrianus rescripsit eum qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse.* Ed appresso: *Sed si clavi percussit et cucuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo leniendam pœnam ejus.* E la legge I. del Codice allo stesso titolo. *Qui si probaverit non occidendi anim hominem a se percussum esse, remissa homicidii pœna, secundum disciplinam militarem sententiam proferet: crimen enim contrahitur, si et voluntas nocendi intercedit. Cœterum, quæ ex improviso casu, potius quam fraude, accidunt, fato plerumque, non noxæ imputantur.* Inoltre la legge 6 del Codice stesso: *enim, qui asseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni metu, ac suspicione volumus liberari.* E di più la legge 3 *ff. ad L. Corn. de sic.* — *Sed ex Senatusconsulto relegari jussa est ea quæ, non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quæ acceperat, decesserit.* Finalmente la legge 38 *ff. de pœnis. Qui abortionis aut amatorium poculum dant, essi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est.... si ex eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio afficiantur.*

verse circostanze fisiche, morali e politiche della società. Entro le stesse viste si è pur ristretto il celebre autore del libro *Dei delitti e delle pene*, ove tende a dimostrare, che la grandezza delle pene debb'essere relativa allo *stato* della nazione medesima.

Coloro che stanno dalla parte contraria, sostengono che le citate leggi parlano dell' omicidio commesso senza il disegno nè di uccidere nè di offendere in qualunque maniera, vale a dire senza il dolo nè diretto nè indiretto, ma dell' omicidio casuale. Ciò che confermano le parole della seconda legge citata. La legge 38 poi parla apertamente dell' omicidio colposo, e pur costoro l' interpretano per lo dolo indiretto. Citano di più in lor favore il capitolo II, *tit. de homicidiis* del Sesto delle *Decretali*, e la legge *quoniam multa facinora, C. ad L. Juliam de vi pubblica*. Qualunque sia il senso delle citate leggi, il dolo indiretto forma il primo grado, e merita sempre più mite pena.

In questa prima linea di dolo vengono rinchiusi i delitti de' minori. Le leggi lasciano nell'arbitrio de' giudici di aver conto della minor età nel temprar le pene. *L. auxilium, ff. de min.* — Constit. del Regno *Minorum iuris*. — Pram. *De min.* Ma siffatto arbitrio si deve dalla ragione regolare, vale a dire che debbasi allora usare indulgenza a' minori, quando abbia potuto l'età esser sedotta dall' errore *L. 109 ff. de R. J. Fere in omnibus pœnalibus judiciis et ætati et imprudentiæ succurritur.*

Le forze morali camminando di pari passo con le fisiche, non si compie lo sviluppo della mente prima di quello della macchina. E non compiendosi d'ordinario lo sviluppo della macchina innanzi della maggiore età, i delitti nell' età minore commessi hanno il minor grado di dolo, e la libertà cresce con gli anni insieme con la ragione. Quel fervido e turbato movimento del sangue ne' giovani sconvolge ed oscura la ragione, per modo che operino sovente per ignoranza, nè affacciasi all' animo presente nel pieno aspetto il delitto che vanno a commettere. Quindi, ben anche per l' autorità delle cose giudicate, più mite esser dee la pena *a' minori* stabilita: *denique et hoc sæpius observari, quod in criminibus atrocissimis non solum ordinarium supplicium, reo minori mitigatum, sed et mortis pœna in fustigationem commutata fuerit, ne forte ad mortis supplicium condemnaretur quem simplicitas, ac imbecillitas consilii juvare potest.* Boemero, *Obs. ad Quæst.* 145 n.° 90.

Deve però il giudice, siccome si è detto degli impuberi, dalle circostanze estimare se la malizia supplisca alla età, ovvero se il minore sia stato dall' imprudenza della età strascinato nel delitto.

I napoletani statuti la minore età a diciott'anni ristrinsero, ma non accelerarono, nè il potevan fare, lo sviluppo della mente. Quindi è mio avviso che nel minorar la pena a' *minori* debbasi al diritto romano e non già al patrio aver riguardo. I romani giureconsulti, nella greca filosofia ammaestrati, infino all' anno vigesimoprimo l' età minore estesero, quando, secondo la opinione d' Ippocrate e di altri sommi filosofi, si avvicina al termine lo sviluppo della macchina. Nè io veramente indovinar potrei donde sia nato così fatto statuto Derivò vera-

Ma se prescindiamo dal supposto dello stato più o meno equo della società, può facilmente accadere, anzi è inevitabile, che i supplicii riescano o non necessarii o non proporzionati all' attività

mente dagli usi delle settentrionali nazioni, tra le quali pregiandosi la sola virtù guerriera, il cittadino a diciotto anni per uomo intero veniva riputato, perchè già era atto alle armi. Ovvero ci venne cotale stabilimento dagli Arabi, che per tanto tempo signoreggiarono le nostre province, i quali, usciti da un più caldo clima, avendo un prematuro sviluppo, abbreviarono l' età minore. Da qualunque popolo sia scaturito siffatto stabilimento, perciocchè i fatti degli uomini non alterano giammai la natura delle cose, il giudice, a creder mio, aver dee riguardo alla età minore che fissò il diritto comune, e che addita la natura. Ma però deesi aver ragione e del clima e del temperamento, o della educazione e dell' attuale stato, più o men colto, della nazione. Perciocchè tutte siffatte ragioni accelerano o ritardano lo sviluppo. E il dolo corrisponde sempre ai lumi dell' intelletto. *Circa extensionem ætatis minoris illud adhuc monendum, servari terminum juris civilis, etiam in Saxonia, iis locis in quibus major ætas ex anno* XXI *existimatur. Tum quod in pœnalibus non facile extensio admittenda, tum quod in his major sempre fuerit auctoritas et observantia juris romani, quam germanici.* Puffendorf, cap. I, § 39 — Bœmero, *Obs.* 2 *ad Quæst* 343.

Gl'imbecilli, i sordi e i muti insieme sono nel caso stesso degli impuberi e de' minori. Se sono stupidi affatto, sono incapaci di dolo; se lo sono in parte, son rei del primo grado di dolo.

Nella seconda linea deesi riporre il *dolo diretto*, il quale concorre quando direttamente la volontà vuole il delitto. Ciò che addiviene quando per certo ed ordinario il delitto segua all'azione. In quel caso il delitto è presente sviluppatamente alla ragione, e la volontà direttamente si porta su l' oggetto criminoso.

Non solo la ignoranza e l'errore tolgono la libertà ed escludono il dolo, ma ben anche l' impeto della passione. Avvegnachè il turbamento degli affetti sospende l'uso della ragione, e ci fa per ignoranza e per errore operare. La passione e la ragione sono due opposte forze dell'animo umano, e quanto più l'una cresce, l'altra si minora. La prima nasce dalle esterne cagioni; sorge la seconda dalla intrinseca facoltà dell'animo. Quella è necessaria e passiva, siccome dalle esterne azioni degli oggetti; l'altra volontaria ed attiva, come quella che sorge dall' interno principio della riflessione e combinazione. L'una adunque l'altra distrugge.

Ma perciocchè non sempre l'impeto dell'affetto rovescia all'intutto la ragione, non ogni azione nell'ardor degli affetti commessa va esente di dolo e di pena. Questa si mitiga soltanto, *L.* 1 *e* 2 *ff. ad L. Corn. de sic.; — L.* 9 *ff. de pœnis; — L.* 38 *ff. ad L. Juliam de adulter.* I delitti che per un repentino moto avvengono, son più lievi che quelli che premeditatamente e con preparazione si commettono, come dice Tullio nel secondo libro degli Uffizi, ma son pur delitti. Quindi hansi a stabilire differenti gradi di dolo, secondo che diversa è la forza dell'affetto che sospende, o all'intutto o in parte, l'uso della ragione.

della passione criminosa. Dunque noi confessare dovremo essere stata una *mancanza perniciosa* l'ommettere di esibire i principii, onde conoscere le cagioni diverse, la loro direzione, influenza e forza a svegliare queste istesse passioni.

È tanta poi la forza della passione più grande, quanto è più breve il tempo in cui si operi, e quanto più grave è la cagione che desta l'affetto. E vuolsi aggiunger ben anche, quanto più irritabile sia il temperamento dell'uomo commosso, e il turbamento dello stato attuale della macchina. Nelle angustie del tempo non può la ragione le sue facoltà adoperare, e crescono sempre le sue forze col tratto del tempo. Perciocchè conviene che si rallenti la dolorosa straordinaria tensione delle fibre, si calmi quel turbato e rapido movimento del sangue che opprime il cerebro e scompone il fluido animatore de' nervi e della intera macchina; che ritorni in somma l'ordine, l'equilibrio e la calma, perchè possa la ragione riprendere le sue usate funzioni. Fa d'uopo che la mente si possa distrarre dall'unico oggetto che l'occupa, dalla sola idea che fissa la sua attenzione e desta il movimento dell'affetto; finalmente che si scemi il dolore o il piacere, il quale inebria e tien sepolta la ragione. Senza che essendo la ragione una riflessione ed un calcolo delle idee, egli è di mestieri per la successione e combinazione delle varie idee, che corra del tempo. Per la qual cosa ciò che di male si operi nell'empito primo dell'affetto, quando trascorra intervallo nessuno di tempo, o un minimo intervallo, involontario all'intutto estimar si deve, o al più soggetto al minimo grado di dolo. Perciocchè in tal caso, o la ragione interamente si tace, o la sacra sua voce, per lo tumulto degli affetti, non si può chiaramente ascoltare.

I delitti che si commettono dopo un certo intervallo dall'accensione dell'affetto, occupano il secondo grado di dolo, e sono pur quelli che diconsi da' criminalisti *volontari* e *deliberati ex improviso*; avvegnachè siavi una improvvisa e turbolenza deliberazione. Ed a questa classe rapportansi gli omicidii nella rissa commessi. Ma se dall'impeto primo trascorrano delle ore fino al commesso delitto, maggiore è il dolo, che la terza classe rinchiude. La quarta ed estrema classe di dolo comprende i delitti premeditati per giorni, e pienamente deliberati. Ben vero non solo al tempo, ma anche alla continuazione dell'affetto si vuole aver riguardo. Se mai venga interrotto il corso dell'impeto dell'affetto per altre idee, più grave è il delitto che si commette. Ciò che dicesi nel fôro, *si ad actus extraneos processit*. La fissazione della mente su dell'idea ch'eccita la passione, è il principal fenomeno che l'accompagna. Quando adunque un altro oggetto distragga la mente da quella fissa idea, ella riprende l'esercizio della riflessione. E quindi ciò che operi in appresso, è più volontario ed imputabile. Vuolsi perciò tener ragione della qualità del deviamento e della quantità delle idee frammezzate, per calcolare i gradi della volontà e dolo.

Ma non già le passioni tutte scemano il delitto, ma quelle soltanto che sono naturali e legittime, le quali sieno per l'eccesso soltanto viziose. E perciò le leggi romane prescrivono che il solo giusto dolore scusi, *L. 9 ff. de pœnis; — L. 12 ff. ad L. Corn. de sic.; — L. 28 ff. ad L. Jul. de adult.*

§ 453. Non deve però in essi recar meraviglia questa ommissione. Ella è una naturale *conseguenza* delle idee (mi si permetta il dirlo) mal concepite sulla economia penale che essi si erano formate, come in progresso sforzerommi di dimostrare.

Le passioni legittime sono quelle che a naturali scopi vengono dirette, cioè alla conservazione dell' essere proprio e de'propri diritti; e quindi al respingimento di ciò che tenda a distruggerli, ed al conseguimento di quelle cose che li conservano o li migliorano. Le naturali passioni sono le voci della stessa natura, che per l'organo loro ci avverte di ciò che dobbiam fare, ovvero di quello che ci conviene fuggire. Elle nascono sempre da semplici sensazioni; laddove le fittizie passioni vengono dietro alle opinioni e alla combinazione delle idee, e sono figlie sovente de'pregiudizii. Per la qual cosa laddove le primarie e semplici son sempre giuste nella origine loro, le fattizie possono essere cattive, quando tendono all'offesa de'diritti degli altri; e per tal ragione non minorano sempre la gravezza del dolo: avvegnachè sieno spesso nel principio viziose, e la volontà che la seconda, non opponendosi ai primi urti, implicitamente approvi que'pravi desiderii e gli effetti criminosi che ne derivano.

Per la qual cosa, l'ira che si desta per l'offesa alla propria persona e ai proprii diritti, se faccia altrui insanguinar le mani, è di giusta scusa cagione: perciocchè il giusto sdegno errò soltanto nel modo della vendetta, e la ingiuria, che vendicar doveva nel giudizio, vendicò col ferro: ma non è degno di compatimento quel ladro che, bramando l'altrui, dia la morte al custode dell' insidiato tesoro. *L.* 14 *ff. de pœnis:* — *L.* 12 *ff. ad L. Corn. de sic.*

Egli è vero che delle naturali e legittime passioni eziandio, altre più ed altre meno alleviano il delitto: quelle più repentinamente avvampano, più gagliardamente perturbano, poichè più adombrano, e meno alla volontà danno luogo. E tali per l' appunto sono quelle le quali più la propria conservazione che l' agiata esistenza rimirano; più quelle le quali respingono un male, che quelle le quali van dietro ad un bene. Quindi più che il desiderio, l'ira, la quale alla vista del nostro offensore s' infiamma, e il timore, che alla presenza di un grande e vicino male ne agghiaccia, ci toglie ragione e libertà; avvegnachè tanto più gagliardamente la natura si commova, e le sue forze tutte ponga in opera, quanto più da vicino e più fortemente sia minacciata la esistenza.

Ma la forza delle umane passioni dal lungo abito che forma il carattere, dalla intensità della sensibilità ed irritazione delle fibre, e dall'attuale stato fisico e morale dell' uomo viene oltremodo accresciuta; delle quali circostanze tutte vorrebbesi tener conto a misurar con esattezza la quantità del dolo, se mai le leggi potessero discendere a tanti particolari.

I delitti non s'imputano soltanto a'diretti autori di quelli, ma ben anche a coloro che vi abbiano in qualsiasi modo influito, e ne sieno perciò complici. Doppia esser può la influenza del complice nell'azione del principale delinquente. L' una è di consiglio; l' altra è di opera.

In particolare poi sul Filangieri, potrei rilevare, che essendosi egli proposto di dimostrare l'influenza che debbono avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali dei

S'influisce col consiglio, quando si persuada al reo di commettere il delitto, o se gli additino i mezzi. Con l'opera, quando al delinquente si dia o col denaro, o con la presenza, o con le armi, o per qualunque altra via soccorso. E tal soccorso apprestasi o prima o dopo, o nell'atto stesso del delitto.

Il generale canone da aversi sempre davanti agli occhi nella imputazione de'complici si è che tanto sia tenuto il complice, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto. Perciocchè, quando l'effetto è prodotto da più cagioni deesi l'attività di ciascuna calcolare; e tanto a ciascuna deesi dell'effetto imputare, quanto la sua forza vi adoperò. E tali sono le disposizioni del diritto romano. Triboniano, nel tit. I del lib. IV delle Instit., dice che sia tenuto di furto quello, *cujus ope. et consiglio furtum factum est.* Si aggiunga inoltre la legge 16 *ff. de pœnis*, nel principio: *quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar.* Per la qual cosa, se il soccorso apprestato fu tale che senza di quello non sarebbesi commesso il delitto; il cooperatore è del pari tenuto, chè il principal reo. *Et si persuaserim licui, alias nolenti, ut mihi ad injuriam faciendum obediret, posse injuriarum mecum agi. L.* 9 *ff. de injur.* Ma se poi senza l'altrui soccorso sarebbe ben anche stato perfezionato il delitto, deesi vedere la cooperazione, che mai da per sè senza l'opera del principale avrebbe prodotto; e secondo l'effetto il complice è tenuto. Quindi, se con l'opera del complice solo avrebbesi potuto ben anche il delitto commettere, in tal caso egli si considera come principale. *L.* 2 *ff. ad L. Corn. de sic.*

Ma se il soccorso separatamente considerato non poteva da per sè solo produrre l'effetto criminoso, al cooperatore deesi soltanto imputare quel male che ha l'opera sua prodotto: come sarebbe nell'omicidio una ferita che lo storpiamento e non la morte avrebbe cagionata. *Si in rixa percussus homo perierit, ictus uniuscujusque in hoc collectorum contemplari oportet. L.* 17 *ff. ad L. Corn. de sicar.*

E son pur questi i tre casi ai quali si possono ridurre le specie tutte del soccorso che si appresta ne'delitti. I criminalisti dividono questo soccorso in prossimo e rimoto, e dicono che il prossimo soccorso sia da punire ugualmente che il delitto; laddove il remoto esser debbe estraordinariamente castigato. Ma siffatta distinzione tendendo a stabilire la influenza della cooperazione, riducesi a' principii esposti di sopra.

La scienza dell'altrui delitto, da per sè, non mai forma in noi delitto. Perocchè ella sovente è involontaria, e però non criminosa. E quando ben anche fosse volontaria, essendo l'effetto delle naturali facoltà, cioè de'sensi e della ragione, non contiene misfatto alcuno. Quando si acquisti, per commetter il male, allora non è la scienza del delitto, ma bensì la volontà di nuocere quella che forma delitto: ed è quel delitto appunto che particolarmente consiste in commettere quel certo male, in violare quella certa legge. La scienza adunque del delitto senza la cooperazione del delitto, non forma delitto.

popoli già pervenuti alla loro maturità; ed essendovi guidato, per quel che sembra, più dai freddi suggerimenti di una fattizia riparazione propostasi al principio dell'opera, che dall'urto segreto e

Ma quando, avendosi la cognizione del male ch'è per commettersi, e dell'impedimento che vi si possa frapporre o con la propria o colla pubblica forza del magistrato a cui si riveli, si ommetta di farlo, nasce allora il delitto di non rivelazione, ch'è la ommissione del dovere. Quindi doppio è il carico dell'intelligenza. Se quella sia unita alla volontà di commettere il delitto, e tal volontà siasi estrinsecata, forma la complicità. La nuda intelligenza, o sia il silenzio del delitto, forma la colpa, punibile nei gravi delitti, ma sempre punibile con più mite castigo.

Le leggi romane hanno straordinariamente punita la nostra rivelazione negli atroci delitti. La legge 2 *ff. ad L. Pomp. de parr.*, punisce con la relegazione il figlio che non riveli il veleno che il suo fratello avea preparato al comune genitore. La legge 5, *C. ad L. Jul. majest.*, soggetta ben anche alla pena il silenzio ne' delitti di Stato. Ma Antonio Mattei e i più dotti giureconsulti sostengono ch'esser debba la pena straordinaria. Altri dicono che sia ben anche punito il silenzio nel delitto di ratto, per la legge unica *C. de raptu virg.* Ma costoro s'ingannano; poichè la legge parla degli intelligenti cooperatori.

Essendo il delitto un fatto che offende la società, ed il pensiero non potendo recare altrui nocumento, quando in fatti non si esterni, va esente dalla pena; siccome altrove si è detto. Ma quando poi passi il pensiero ad atti esterni, allora forma delitto, che dicesi *conato* e *tentativo*. Ma distinguer conviene il conato dal delitto perfezionato. Il delitto di già perfezionato lede gli altrui diritti; il conato offende la tranquillità e la sicurezza o pubblica o privata, la quale è uno de' più preziosi diritti. Quindi, siccome il tentativo turba più o meno l'altrui sicurezza, come più si diviene agli atti prossimi, così minore o maggiore esser dee la pena. Per serbar la giusta proporzione delle pene ai delitti bisogna punire con castigo assai mite il pensiero, ossia la volontà manifestata in atti remoti; più gravemente la volontà estrinsecata in atti prossimi al delitto; e finalmente con maggior pena, il delitto consumato. Quindi per le leggi romane sempre il conato è più leggermente punito dal delitto. *L.* 16 *ff. de pœnis.* Il sollecitatore delle nozze aliene, o sia colui che tenta l'adulterio, è straordinariamente punito per la legge 16 *ff. de extraord. crim.* Ma in certi atroci delitti gli atti remoti del conato vengono dalle leggi puniti come il delitto consumato. Vien punito come parricida quel figlio che abbia soltanto comprato il veleno per apprestarlo al padre. *L.* 1 *ff. ad L. Pomp. de parric.* Viene ancor punito come omicida colui il quale per uccidere un uomo si sia mosso con l'armi. *L.* 1 *ff. ad L. Corn. de sic.* Inoltre ne'delitti di Stato il semplice conato vien punito come il delitto consumato. *L. quisquis*, *C. ad L. Jul. majest.*; ma per i costumi dei tribunali tutti d'Europa il conato all'omicidio non mai vien punito come l'omicidio stesso; anzi abbiamo la costituzione del regno *Asperitatem*, la quale vieta di punire il tentato omicidio come l'omicidio stesso. Ben vero però, la ferita appensa-

possente delle idee, le quali da sè stesse tentano di spuntare, di annodarsi, e di presentare viste inopinate al pensatore, che docile ne segue il corso e la energia; il detto autore, volendo segnare

tamente fatta con armi da fuoco, è punita colla pena ordinaria dell'omicidio, per le Prammatiche, *Tit. de armis.*

Poichè della natura, della divisione e della minore o maggior gravezza de'delitti si è detto abbastanza, conviene ora favellare delle varie espiazioni di quelli; delle quali la prima si è la pena. Rechiamoci intanto alla memoria la definizione della *pena* esposta di sopra. Essa è la perdita di un diritto per un diritto violato. Da ciò segue che la pena, perchè sia giusta, corrisponder debba al delitto, sì per la qualità, come per la quantità; vale a dire, quel diritto il quale siasi violato, debbasi perdere per mezzo della pena, e tanto di quel diritto debba venir tolto al delinquente, quanto e' ne tolse altrui. Per esempio a quello che per un dato tempo impedì ad un cittadino l'uso della libertà, o restringendolo nel carcere privato, ovvero per mezzo delle minacce vietandogli di usare i suoi diritti, per lo stesso tempo dee esser tolta la libertà. Ben vero però hassi a tener conto eziandio nello stabilir la pena della più o meno malvagità del reo. Onde addivien talora che si convenga passare dall'uno all'altro genere di pena, non essendo bastante la perdita del diritto in altrui violato a compensare la malvagità dell'animo del delinquente.

E tale si è la giusta proporzione delle pene, la quale dalla sola definizione da noi recata pienamente deriva. Così fatta proporzione si è il diritto del *taglione*, chiamato, secondo la testimonianza di Aristotele nei libri a Nicomaco, *diritto pittagoreo*, dacchè Pittagora per avventura il primo sia stato tra' Greci che ne dettò la teoria. Ebbe il nome di taglione, poichè tal male si soffre quale altrui si recò.

Presso molte antiche barbare nazioni, le quali quanto più furono alla natura vicine, tanto più esattamente ne seguirono le voci, il diritto del taglione, venne costantemente osservato; ma ciò fu rozzamente eseguito, perchè strettamente; di modo che al reo il quale avesse altrui tolto un braccio o cavato un occhio, se gli facea altrettanto: onde venivasi a serbare l'uguaglianza aritmetica, e non già la geometrica di proporzione. La qual cosa offende all'intutto la giustizia, sì perchè così non si ha ragione della diversità del dolo che nel commettere lo stesso delitto si può adoperare, sì perchè non si può nella esecuzione la giusta eguaglianza serbare, addivenendo spesso che volendosi, per esempio, ad un reo cavare l'occhio, se gli toglie la vita; senza di che, sebben la natura delle pene richiede che dal reo si perda quel diritto che ei violò nell'innocente, tuttavolta conviene la pena della mutilazione delle membra commutarsi nell'equivalente della perdita della libertà. Avvegnachè l'uomo monco e storpiato, mentre che offre alla società un disgustoso spettacolo, rendesi per tutta la sua vita a sè ed alla sua patria inutile. Laddove la qualità della pena esser dee tale, che, soddisfattasi dal cittadino, quegli ritorni nel suo primiero stato.

E però tale la ragione si fu per la quale le pene della mutilazione delle membra, nelle Costituzioni e ne' Capitoli del regno stabilite, can-

l' influenza, che può avere sul sistema penale l' ubertà e la sterilità del *suolo*, tace affatto del terrore coibente il delitto, e dei gradi diversi di dolore che la pena, in vista della differenza del

giandosi i barbari in più dolci e miti costumi, commutate vennero nelle corrispondenti pene di presidio o di galee.

La mutilazione delle membra non fu in uso presso de' Romani, eccetto che nella prima barbarie e nella decadenza loro. *Si quis membrum rupsis, talio esto*, si è una della leggi decemvirali. Sotto gli imperadori fu la prima volta stabilito il troncamento della mano del falsario. Ma poi in Bisanzio l' atrocità di siffatte pene divenne molto ordinaria. E da questa fonte, e non già dagli usi delle settentrionali nazioni, come parecchi furono di avviso, esse derivarono nelle nostre patrie leggi.

Ma, tornando donde ci dipartimmo, essendo la pena la perdita di un diritto per un diritto offeso, siegue da ciò che tanti sono i generi delle pene, quanti sono quelli de' diritti che si possono al delinquente togliere. Ma ciascun genere di pena convien suddividere nelle diverse specie più o meno gravi, per poterle proporzionare ai gradi maggiori o minori di dolo che possono concorrere per lo delitto istesso. E ciascuna specie di pena appartenente al genere istesso può essere più o meno grave, e per gli effetti che quella pena produce e per le circostanze che l' accompagnano.

Sì fatta divisione di pene ritrovasi minutamente seguita nel dritto romano. I principali generi di pena son quelli che tolgono i diritti essenziali dell' uomo, cioè la vita, o naturale o civile; o quelli che tolgono l'uso della libertà, o quelli che affliggono la persona, o quelli che tolgono la pubblica stima per mezzo della infamia, o finalmente quelli che tolgono la proprietà per mezzo delle multe o confiscazioni di beni. Siffatte classi delle pene vengono da' giureconsulti divise in due principali rami, cioè in pene capitali e non capitali. Le capitali sono quelle che privano il condannato della esistenza, o naturale o civile, poichè *caput* tanto vale in latino, quanto esistenza. Le non capitali poi sono tutte quelle che lasciano e la libertà e la cittadinanza illesa.

Così fatta divisione ritrovasi additata dal giureconsulto Ulpiano, nella *L.* 6, § 2 *ff. de pœnis: Nunc genera pœnarum nobis enumeranda sunt.... Et sunt pœnæ quæ aut vitam adimant, aut servitutem injungant, aut civitatem adimant, aut exilium, aut cœrcitionem corporis contineant:* e nella legge 28 del titolo stesso vengono siffatti generi delle pene suddivisi nelle specie diverse. *Capitalium pœnarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio; item vivi crematio....; item capitis amputatio; deinde proxima morti pœna, metalli cœrcitio; post deinde in insulam deportatio. Cæteræ pœnæ ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam; vel cum in opus quis publicum datur ad tempus; vel cum fustium ictui subjicitur.*

Il primo genere adunque delle pene si è la morte, detta ultimo supplicio, della quale diverse sono le specie. La morte con esasperazione, e la concremazione, specie quasi interamente abolita per la uma-

suolo, può apportare, d'onde il legislatore debba prender norma per usarne differentemente, tace, dico, di tutto questo, per sostituirvi mire del tutto *economiche* alla società offesa.

nità de' costumi che regna in Europa. La condanna alle bestie feroci, adoperata dagli antichi, è ben anche disusata. La rota, per gran tempo fra noi adoperata. Resta la forca, con alcune esasperazioni usate negli atroci delitti, siccome il sopimento del condannato avanti la morte, e il bruciamento del cadavere. Segue l'amputazione della testa, specie più mite. La croce venne abolita dagl' imperadori cristiani. Ma qualsiasi la specie della morte, arrecar si dee col massimo esterno apparato, e col minimo tormento al reo. Poichè l'oggetto che dee aver proposto ogni pena, si è il freno a'malvagi, imposto dall'esempio o dal terrore. Quindi le occulte morti o le tormentose fanno fremere la natura, e non giovano con l'esempio.

Alla pena di morte segue quella della perdita della libertà, poichè l'amputazion delle membra dee, come si è detto, eccitar l'orrore delle colte nazioni. La perdita della libertà può essere più o meno grave, secondo la durata, ed a tenore della maggiore o minore restrizione, e del lavoro grave che a' condannati s' impone. La perdita della libertà per l'intera vita del condannato, una restrizione maggiore, un travaglio che abbrevia la vita, è il massimo grado di tal genere di pene. Siffatta era la condanna *ad metalla*, cioè allo scavamento delle miniere presso de' Romani. Tal pena era perpetua, onde, non meno che la città, toglieva al condannato la libertà; come chiaro si scorge dalle leggi 28 e 39 *ff. de pœnis*.

Prossima a questa condanna è quella *ad opus metallicum*, la quale ben anche è perpetua; e però toglie la cittadinanza. Non differisce dalla prima, eccetto che quella è più custodita e ristretta.

La condanna ad opere pubbliche, benchè perpetua, è più mite delle anzidette, poichè è men duro e meno micidiale il lavoro imposto. Ma però, quando sia perpetua, priva il condannato del diritto della cittadinanza. Avvegnachè colui il quale è privo di libertà, nè la può ricoverar giammai, non si possa per cittadino più considerare.

Nel quarto grado deesi riporre la pena stessa, quando sia tempo. Allora secondo la durata si può accrescere e minorare; ed allora, terminata la pena, il condannato riacquista i civili diritti. A questa pena corrisponde presso noi la condanna alla galea o al presidio, quando aggiungasi nel decreto la formola *inserviat*.

Segue nel quinto luogo la deportazione nell' isola: dessa toglie con la libertà la cittadinanza; ma è più lieve della precedente; dacchè non porta seco annesso il servigio. A tal pena corrisponde presso noi la condanna della detenzione in un castello, ovvero in un presidio, per render tal pena più o meno grave, com' è perpetua o a più lungo o a più breve tempo.

Le anzidette pene privano il condannato di libertà e di cittadinanza. Altre poi lo privano soltanto o della libertà o della cittadinanza. La relegazione, o semplice, o nell'isola, priva il condannato della libertà e

Io non nego, che ambe queste cose, talvolta non si possano ad un tratto ottenere; ma egli è vero altresì, che nel criminale diritto e nella politica, la parte lucrativa è cosa affatto *accessoria*.

non della cittadinanza, siccome attesta ben anche Ovidio in questi due versi: nel *lib. V Tristium, Eleg. XI:*

Nec vitam, nec opes, jus nec mihi civis adempsit;
. . . . . .
. . . . . .
Nil nisi me patriis jussit abesse focis.
Ipse relegati, non exulis utitur in me
Nomine . . . . . .

L'esilio poi, lasciando la libertà, toglie la cittadinanza. E queste sono tutte le pene capitali, benchè la relegazione tra le capitali non deesi annoverare. La relegazione è la più grave delle pene non capitali. Dopo la relegazione hassi ad annoverare la multa o sia la pena pecuniaria, e la pubblicazione o sia confiscazione di beni, e la pena dell' infamia, la quale è più o meno grave, secondo la condizion degli uomini, e secondo le altre circostanze sociali.

Fu ben anche adoperata dai Romani la pena della fustigazione, la quale però non si usava che con le persone basse. Il carcere a tempo trovasi ben anche annoverato nel titolo del Digesto *de pœnis*; ma il carcere perpetuo trovasi vietato.

E questi son tutti i gradi delle pene diverse, le quali si possono proporzionare ai gradi dei delitti.

L'additata proporzione non sempre è nelle leggi romane osservata, e veggonsi con la morte i più de' delitti espiati. Cotesto disordine nacque con la corruzione dei costumi e dello Stato. Ne' giorni migliori di Roma la proporzione delle pene ritrovasi più esattamente nelle leggi serbata. Ma essendosi spenta la virtù, estinto l'amor del bene pubblico, la pubblica educazione trascurata, e quindi corrotto il costume, crebbero i delitti, che si moltiplicano sempre in ragion de' vizi. Quelle pene che arrestavano un tempo i più virtuosi cittadini, non potevano per certo i corrotti uomini contenere. Altro rimedio a' pubblici disordini non offrivasi allora, che di esacerbar le pene, poichè non volevasi o non potevasi adoperare il vero rimedio, ch' era quello di ristabilire l'antico sistema e richiamare i buoni costumi. Quindi il sangue, che espiava un tempo i più atroci delitti, si versò poi per punire i men gravi falli.

Senza di che, la crudeltà delle pene divenne un principio di legislazione criminale laddove il terrore doveva agghiacciare gli spiriti.

Con l'esacerbazion delle pene nacque ben anche la distinzione di quelle, secondo la diversa condizion de' cittadini. Per modo che la più mite pena non contemperavasi alla maggiore o minore atrocità del delitto, ma alla nobiltà o ignobilità del deliquente.

ra d' uopo dimostrare prima in quale guisa soddisfar si possa al ne *proprio* della legislazione criminale, e quale influenza la diversità del suolo produca nel modo giusto ed umano di conse-

Nel tempo medesimo che le pene più acerbe e gravi furono stabilite, più incerte ed arbitrarie divennero. O ciò sia accaduto perchè l'arbitrio giudiziario fu necessaria conseguenza dell' arbitrio politico, o sia per lo difetto di un esatto codice penale. Perciocchè, non essendo giammai state distinte esattamente dalle leggi le varie classi de' delitti e i varii gradi del dolo che possono concorrere nel delitto medesimo, deesi per necessità lasciare all' arbitrio del giudice la quantità della pena. Quindi, nella legge 16 ed in altre tre sotto il titolo del Digesto *de pœnis*, viene imposto a giudici di minorare o di accrescere le pene, secondo le circostanze diverse ivi memorate. *Sed hæc quatuor genera (delictorum) consideranda sunt septem modis, caussa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu.*

Presso di noi le pene più arbitrarie divennero, dappoichè si proporzionarono esse non solo al delitto, ma ben anche alle prove, commutandosi la tortura in pena straordinaria per l'arbitramento degli indizi.

La pena interamente cancella ed estingue il delitto, ed il reo che l'ha sofferta, ritorna innocente. Perciocchè, quanto egli oltrepassò la linea con la violenza, altrettanto ha retroceduto con la pena, onde si rimette nel giusto equilibrio. E quindi, per quel delitto per cui siasi una volta sofferta la pena, molestar non si può il cittadino. E così vien disposto dalle leggi 31 e 28 *ff. de pœnis*. In conseguenza il reo dalla pena purgato riprende i diritti tutti di cittadino. La sola pena della infamia è per sua natura perpetua, ed è per certo modo simile alla pena di morte. Perocchè, siccome questa estingue la vita naturale dell'uomo, così quella spegne la vita civile, la quale è riposta nella stima che la pubblica opinione, regolata dalla legge, ha del cittadino. Per la qual cosa colui che abbia un' infamante pena sofferta non può essere integrato negli onori che ha perduti. E ciò è conforme al responso di Papiniano nella legge I *ff. de decurion.* E la contraria opinione contra ogni ragione vien sostenuta dal Mattei nel capo I. al tit. 19 del 48 lib. del digesto. A meno che non abbia l' infamato con una lunga serie di virtuose operazioni riacquistata la buona opinione che per lo delitto avea perduta. Per le leggi romane tutti i pubblici delitti arrecano infamia, ma per i costumi presenti di Europa si fa distinzione anche tra' pubblici delitti infamanti e non infamanti.

La sola pena estingue il delitto, ma non la sola pena salva il delinquente. Le occasioni tutte che o tolgono o sospendono l'accusa, dette dilatorie o perentorie, arrecano, o per sempre, o a tempo, la salvezza del reo. La prescrizione del tempo si è l'una delle perentorie. Perciocchè, siccome nelle cause civili hanno le leggi la prescrizione del tempo introdotto, acciocchè la proprietà non fosse in un continuo ondeggiamento; del pari, perchè la sicurezza de'cittadini col timore delle perpetue accuse non fosse in perpetuo timore, venne stabilita eziandio ne' giudizii criminali la prescrizion del tempo, oltre del quale, per qualsiasi delitto, più non si possa proporre accusa. Oltredichè, la troppo

guirlo, ed indi passare, se stimavalo opportuno, all'utilità che trar si può dalla pena, mostrando però il *nesso* delle cose.

Ma contemplando, come ha fatto Filangieri, piuttosto il ritarda pena è un inutile esempio, e il lungo tempo ricovre in una oscura notte con la memoria del fallo la chiarezza delle prove.

Quindi per le leggi romane la più ampia prescrizione, detta di lunghissimo tempo, vien compressa dallo spazio di anni venti; trascorso il quale, per qualunque delitto, accusa o inquisizione, più muover non si può contro chicchessia: *L.* 12 *C. ad L. Corn. de fals.* Egli è vero che lo spazio di vent'anni, non già dal giorno del commesso delitto, ma ben dalla istituzion dell'accusa deesi contare, per la legge I. *ff. de jure Fisci*, o per la legge II. *ff. ad L. Jul. de adult.*, quando l'accusa o altro atto giudiziario interrompa il corso di venti anni.

Vi ha però dei delitti i quali vengono in più breve tempo prescritti. L'accusa di adulterio e di stupro, scorso il quinquennio, è prescritta dalle leggi 5 e 28 *del C. ad L. Jul, de adult.* La prescrizion del quinquennio, per la disposizion della legge 7 *ff. ad L. Jul. de pecul.*, abbraccia ben anche il delitto di peculato, cioè del furto del pubblico denaro. L'accusa di stellionato, cioè di frode in altrui danno commessa in un biennio; l'accusa d'ingiuria, dopo l'anno viene estinta.

Le anzidette sono prescrizioni perentorie, poichè estinguono totalmente il delitto. Ma vi è ben anche la prescrizion dilatoria, la quale soltanto assolve il reo dal giudizio. Ogni criminal giudizio dev'essere terminato tra lo spazio di due anni, oltre del quale termine il giudizio prorogar non si può, e l'accusato rimane dalla istanza assoluto; o dopo il decreto della liberazione in forma, il quale corrisponde con la formola del non *liquet*, e se trascorra il biennio, resta assoluto il reo dal presente giudizio, per la legge *ult. C. de custodia reor.*, o per la legge *ult. C. infra certum tempus.*

Per altri modi eziandio, secondo il romano e patrio dritto, si rimette al reo la pena. L'indulgenza del principe, o generale, o speciale, detta propriamente *grazia*, cancella ed abolisce l'accusa: *L. penult. C. de calumn.; L. penult. C. de præcibus imperatori offerendis; — L.* I. *de constit. principum.*

Se l'accusa non sia proposta ancora, l'effetto della indulgenza è di abolire interamente il delitto, per modo tale che non si possa nè dall'accusatore nè dal fisco in appresso proporre. Ma se mai siasi il delitto già dedotto, e però sia incominciato il giudizio, egli è necessario che l'accusato deduca in giudizio l'eccezione dell'indulto, onde venga il delitto abolito. Perciocchè, non facendone l'accusato la solenne dimanda, è da presupporsi che non ne voglia fare uso.

Il dotto interprete del dritto criminale, Antonio Mattei, sostiene che debbonsi con l'interpretazione restringer piuttosto cosiffatte indulgenze, come quelle che, accordando a' rei la impunità, incoraggiscono i loro simili al delitto. Quindi molte condizioni ricerca, perchè possa il reo goder dell'indulgenza. La prima si è la rimissione della parte offesa. Imperocchè non può l'individuo offeso esser involontariamente privato del diritto della personale difesa, donde quello di punire l'of-

cimento del danno, od un'ultronea percezione di *utile*, derivante una pena resa illusoria o inopportuna dalla diversità del suolo, i è uno *scambiare* il vero scopo.

sore deriva. Il principale oggetto della società si è quello di meglio iservare i diritti personali e reali di ciascuno.

In secondo luogo convien, secondo il Mattei, che una pubblica ca-ıne sia motivo di ogni indulgenza generale o particolare. Inoltre, lo sso giureconsulto è di avviso che, poichè certi delitti soltanto, e non i quelli che recidono i sociali legami, l'indulgenza abbraccia, dee il ıdice ristrettivamente interpretando il rescritto dell'indulgenza, esclu-re gli atroci delitti da gravi circostanze accompagnati, avvegnachè ın debbonsi ampliare le cose alla società nocive; e se le grazie, se-ındo l'avviso de' giureconsulti, si estendono, deesi intendere di quelle ıe giovano ad uno e non nuociono agli altri.

Perciocchè l'indulgenza estingue l'accusa e non il delitto; e l'in-ımia, necessaria conseguenza de'delitti infamanti, non si evita dall' in-ıultato reo. L'infamia è nella opinione degli uomini, e l'opinione di-ende dalla immutabile natura delle cose. E perciò l'indulgenza il reo he assolve infama: *quos absolvit, notat*, dice la legge.

L'indulgenza del principe si estende ben anche a coloro che sof-rono già la pena, e nel primo stato li restituisce. Tutto ciò che si è letto sinora della grazia, va detto altresì della restituzione di coloro he attualmente soddisfano la pena.

Colui che con la restituzione ha ripigliato già i diritti della citta-linanza, non perciò è rimesso negli onori, cioè nelle pubbliche cariche he esercitava dianzi. Perocchè le pubbliche cariche debbonsi confi-lare a coloro che hanno dato prova della loro virtù; ma a quelli che col delitto commesso hanno la pubblica fiducia perduto, non si possono rendere affatto, se prima non abbiano con le opere dimostrato che il delitto fu passeggero traviamento dell'animo, che non venne intera-mente corrotto. Quindi fa di mestieri che ciò sia dichiarato dalla pub-blica autorità con piena cognizione di causa. E però, eziandio per la disposizion del dritto romano, fa d'uopo che il reo, restituito nella città, espressamente col rescritto del principe sia rimesso negli onori, siccome il Mattei dimostra nel cap. 5 sul tit. 19 del Digesto, lib. 48.

E parimenti di uno special rescritto fa mestieri perchè il restituito sia rimesso nel possesso dei suoi beni; avvegnachè la confiscazione os-sia la pubblicazione dei beni, annoveravasi fra le pene presso i Romani, come si è detto di sopra. Anzichè ella erasi una esasperazione di ogni capital pena; e poichè veniva ogni reo condannato, per una necessaria conseguenza pubblicavansi i suoi beni, di modo tale che da' più cru-deli o da' varii despoti romani nella Storia Augusta rilevasi che fa-ceansi, per mezzo degli infami delatori, i più ricchi cittadini accusare, per impinguare l'erario della loro sostanza. Per la qual cosa, parecchi accusati prima della condanna uccidevansi per impedire la confiscazione de' beni, e con la morte loro allontanare la desolazione e la miseria dalla propria famiglia. Fa gloria a Giustiziano l'aver abolita con una sua Novella siffatte inique leggi, e di avere dalla nota delle pene can-

Nulla assomiglia di più alla penale economia quanto la *medicina* e la *chirurgia*. I delitti sono le malattie dei corpi politici. Volerle guarire senza toglierne le *cagioni* è mancanza di dovere, ed è opera perduta.

cellata la confiscazione de' beni. Imperciocchè una pena siffatta meno il reo punisce, che non desola la innocente ed infelice sua famiglia; alla quale senza fallo con tal pena si toglie quel diritto che tiene alla successione del capo della famiglia. Ben vero Giustiniano ne' soli delitti di Stato lasciò intatta la confiscazione de' beni. Essa però è ben anche adoperata contro i contumaci rei.

Ritornando noi ora al nostro proposito, poichè la confiscazion dei beni e la pena rimettere non si può che dalla facoltà legislativa, dal rescritto del principe soltanto si può il restituito reo rimettere nel possesso dei beni.

La *transazione* o sospende o estingue l'accusa; ella si è una convenzione tra il reo e l'accusatore nella incertezza della lite e dell'esito del giudizio, per la quale si obbliga il reo di fare, e l'accusatore di rimettere qualche cosa. L'origine di siffatte transazioni ripeter si dee dall'epoca della barbarie delle nazioni. Quando non erasi pienamente ancora stabilita la pubblica forza, ricorrevasi alla privata, e l'intestina guerra decideva delle controversie tutte; l'offesa era seguita dalla vendetta, e questa veniva sospesa o da una tregua ovvero dalla pace. La pace non si formava che con le transazioni tra l'offeso e l'offensore. Il primo incarico de' nascenti governi fu o di presedere alle transazioni, o di costringere le parti a convenirsi, forzando l'accusatore a rinunziare alla vendetta, e 'l reo ad accettare la pena. La legge decemvirale: *si quis membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto* si fu la legge di tutte le barbare nazioni che ritrovaronsi nel periodo stesso del vivere civile.

Nelle colte società rimasero eziandio le reliquie di siffatte barbariche transazioni. Il dritto romano le conservò. Il reo e l'accusatore transigevano tra loro. Il reo pagava certa somma, e l'accusatore desisteva dal giudizio. L'effetto della transazione era la liberazione del reo dal presente giudizio, il quale però rinnovar poteva non già l'accusatore medesimo, ma bene un altro che un nuovo giudizio avesse voluto istituire.

La legge permetteva soltanto la transazione al reo per certi delitti; la vietava sempre all'accusatore, e intanto la riconosceva per legittima in quei tali delitti, benchè fatta contro la disposizione della legge, avendo l'accusatore, il quale avea transatto, di già perduto il diritto di accusare. Perciocchè avrebbe mal vendicato il delitto chi per denaro erasi fatto corrompere.

Il reo pertanto, secondo la legge 18 *ff. de transact.*, potea transigere soltanto de'delitti che vengono puniti coll'ultimo supplicio, eccetto il solo adulterio.

Se per gli altri delitti avesse transatto, la transazione aveasi come confessione del delitto, *L. ult. ff. de prævaricat.*, perciocchè tacitamente confessa il delitto colui il quale palesa il timore del giudizio.

Dopo d'aver fatto di tutto per prevenirli, se rimane il ma-
ano, convien ricorrere al regime violento. Ma generalmente resta
eo a fare quando si abbia provveduto al regime salutare ordi-

a vien però scusato chi dal timore della morte, che turba anche i
ù forti, forzato viene a transigere, e per qualunque modo, secondo
parole della legge, redime il suo sangue. L'adulterio, benchè per le
ù recenti leggi, e soprattutto per la legge 30 *C. ad L. Jul. de adult.*
nisse punito con la morte, tuttavia venne eccettuato dalla regola. Pe-
ecchè la transazione in sì fatto delitto è una specie di lenocinio che
ercita il marito, e che la legge non dee permettere.

Ma se la transazione in certi casi giovava al reo, mai sempre nuo-
ra all'accusatore. Perciocchè, s'egli prima dell'accusa transigeva, per
legge Giulia ne veniva punito. Ella dichiarava rei coloro che aves-
ro preso danaro per accusare, ovvero per non accusare. Se poi dopo
accusa avesse transatto, inciampava nella pena del senato-consulto Tur-
illiano, che castigava i tergiversori, cioè coloro i quali desistevano
all'accusa. Il diritto di accusare era piuttosto un dovere del cittadino,
he si doveva interessare della pubblica sicurezza, da cui dipendeva la
ua *privata*. E perciò altro motivo ad intraprendere o tralasciar l'ac-
usa non doveva spronarlo che il pubblico bene.

Presso di noi il privato accusatore rimetter può, non già transigere
col reo. Il pubblico accusatore, cioè l'avvocato fiscale, transige e com-
one col reo, e la transazione vien poi confermata dalla sentenza del
giudice. E di siffatta transazione l'effetto non è soltanto la sospensione
dell'accusa e l'assoluzione dell'istanza, o sia del presente giudizio, ma
la totale estinzion del delitto. Perciocchè il reo soffre in parte la pena
che per mezzo della transazione accetta. Ben vero alla transazion del
fisco la remissione della parte offesa dee precedere. Perciocchè l'offeso
ha il diritto di chiedere che il giudizio nelle solenni forme adem-
pito sia.

La transazione si fa o in denaro o in pena corporale, e questa
propriamente dicesi nel fòro *concordia*. Imperciocchè si contenta il fisco
che il reo soffra una pena minore di quella stabilita dalla legge, per
la debolezza della pruova; e l'accusato accetta quella pena, incerto del-
l'esito del giudizio. Quindi si è che la transazione ha luogo quando
non sia certa e piena la prova: poichè allora, dovendo essere il reo
all'ordinaria pena condannato, non debbe transigere il fisco. Ma per
contrario, neppur dee transigere allora che deboli e vani indizii contro
l'accusato concorrono. Debbono almeno esser gl'indizii quelli che nel fòro
licono a tortura. E la ragione si è che non potendosi nel difetto di sì
atti indizii devenire neppure alla straordinaria pena, anzi non poten-
dosi senza essi continuare il giudizio, ingiusta sarebbe ogni qualsiasi
transazione.

Non è la transazione inutile nei criminali giudizii, soprattutto negli
tati ove per la pubblica corruzione è malagevole l'acquistare l'intera
rova. Quindi per la pubblica sicurezza, che dee esser sempre la norma

nario alla vita sociale. Ogni rimedio per lo contrario è vano quando è guastato il temperamento.

Io confesso, che mio malgrado vengo spinto tratto tratto ad

di tutte le civili operazioni, conviene talora transigere con l' indiziato reo, acciocchè i facinorosi non iscansino per in tutto la pena, e non si riempia lo Stato d' impuniti malfattori.

Altre cagioni eziandio annullano il giudizio e sospendono la pena. E sono queste la mancanza del diritto dell' accusatore, ovvero l' incusabilità del reo. Comecchè il diritto di accusare sia di ogni cittadino, e più che un diritto sia l'accusa un dovere di ogni individuo nella società, di cui dee la tranquillità per la propria sicurezza procurare, vien tuttavolta cotesto diritto limitato dalle leggi. Ma prima di proporre le modificazioni, convien distinguere secondo le leggi l' accusatore dal denunziante e dall'indice. L'accusatore, o per vendicar la propria ingiuria, o per lo zelo del pubblico bene, propone l' accusa; laddove il delatore, allettato dal lucro, denunzia un delitto, ovvero una ragione fiscale. L' indice è diverso ben anche dal denunziante; dacchè, mosso dalla speranza dell' impunità, manifesta al giudice un oscuro delitto, del quale egli sia consapevole e complice. Se l'oggetto qualifica e rende diversa l' azione istessa, l' onesta cagione che muove l' accusatore, e la turpe che anima il denunziante, distinguono dalla denuncia l'accusa. E di più, come non vi ha cosa più conducente all' osservanza delle leggi che l' accusa, dallo zelo del pubblico bene animata, così non vi è più pericoloso mezzo della denunzia. Nel tempo medesimo che si alletta il denunziante alla calunnia con la promessa del denaro, se gli somministra il mezzo di corrompere i testimonii con la divisione della preda.

Ma se le leggi invitano i cittadini all' accusa, e ne prescrivono, come si è detto, le condizioni, la primiera qualità dalle leggi richiesta nell' accusatore si è che e' fosse e cittadino, e di suo dritto, e nell' età legittima di accusare. Avvegnachè, essendo l' accusa, come si è detto, un dritto civile, non si possa esercitare da' forestieri, nè da'servi, che privi di libertà, son privi di cittadinanza, eccettochè nel caso che si additerà più appresso.

Egli è il vero che ogni uomo il quale nasca in una città di genitori originarii, ben anche di quella sia per natura cittadino; pur tuttavolta il cittadino adoprar non può i preziosi diritti che gli concede la nascita, se non abbia attinta l'età che prescrive la legge. Prima di quella adoprar non si può, potendone abusare. La ragione, moderatrice delle azioni umane, e però fonte della virtù, si sviluppa con la macchina, si dilata con la esperienza, si conferma cogli anni.

Quindi i giureconsulti romani, che, non già nell'autorità de'loro predecessori, o ne'fatti, come i nostri, ma ne'dettami della filosofia attinsero le regole del giusto, le varie funzioni de'cittadini assoggettarono alle diverse epoche dell' età. Perciocchè la vita divisero in varii periodi. A sette anni fissarono l'infanzia, dopo di che il cittadino alle leggi penali viene di ordinario sottoposto; a'quattordici stabilirono la pubertà; a'diciassette la pubblica vita del cittadino incominciava, onde e' potea sue dimande far in giudizio, con l'autorità però del curatore, com' è palese per la legge 4 ff.

ndicare qualche difetto in questo dotto scrittore, come in alcun altro. Se però è vero che l'errore, specialmente in materia di politica e di diritto, più da vicino e largamente nuoce, e molto più

le auctorit. præstita; a venti anni gli venne concesso ne' capitali giudizii far testimonianza; finalmente a venticinque anni l'uomo era compiuto, il cittadino diveniva maggiore, di tutt' i suoi diritti poteva a suo talento valersi, ed a tutte le cittadinesche funzioni veniva chiamato.

L'età dunque per accusare prefinita fu quella in cui potea il minore domandare in giudizio, vale a dire a diciasett' anni. Ma solo a' venticinque senza il curatore.

Ma non solamente certa età nell'accusatore veniva dalle leggi richiesta, ma ben anche, come nelle altre pubbliche cariche, probità di costumi; imperocchè del pari procurarono le leggi che non rimanessero impuniti i delitti, e che non fosse turbata la tranquillità degl' innocenti. Per la qual cosa i buoni cittadini invitavano ad accusare, ma allontanavano dai giudizii coloro i quali avrebbero potuto calunniare.

Quindi era vietato agl'infami di precare innanzi a'questori del maleficio il nome di chicchessia, per le leggi 4, *et* 8 *ff. de accusat.*, e per la legge 16 *C. qui accus. non pos.*; e per la medesima citata legge 4 non potevano accusare l'altrui delitto coloro che attualmente trovavansi incolpati di un misfatto; avvegnachè non sia giusto che possa a'cittadini recar pericolo colui la cui probità, o sia estinta nella opinione degli uomini, o sia almen sospetta. Per la medesima ragione chi una volta nel giudizio abbia fatto una falsa testimonianza, i sospetti di calunnia, i prevaricatori, che abbiano per corruzione o per debolezza abbandonata l' accusa, dall' accusare vengono rimossi, e dalla stessa allegata legge 4, e dalle leggi 7 e 9 *ff. de accusat*, e dalla legge 5 *ff. ad S. C. Turpillian.*, e dalla legge 20 *ff. de his qui notantur infamia.*

Alle donne, come alle altre pubbliche cariche, così venne vietato l'accesso ad accusare, o perchè sien facili a dolersi e pronte ad accusare, o perchè di più leggiero spirito, sia ciò per natura, sia per educazione; o perchè il pudore proprio del bel sesso vieti loro di mescolarsi ne' tumulti de' civili affari.

I poveri eziandio, de' quali il censo a cinquanta aurei non ascende, potendo la speranza del premio trarli ad insidiare la innocenza del cittadino, non possono proporre le pubbliche accuse: *L.* 10 *ff. de accusat.* Ma la misura della povertà e delle ricchezze varia secondo la nazionale opulenza, e secondo i costumi. Un ricco cittadino di Atene sarebbe stato un povero nella corte di Susa. E Catone il Censore, che ne' dì frugali di Roma erasi un agiato cittadino, a' tempi di Lucullo tra' poveri sarebbesi annoverato. Quindi le leggi dalle quali viene la ricchezza o la povertà prefinita, forza è che sien cangiate ogni secolo per lo meno per tanta la integrità si è che negli accusatori le romane leggi richiesero, che, avendo a'poveri ed alle donne permesso di testimoniare, vietarono a quelle di accusare. E per questa medesima ragione non permisero a'magistrati e a coloro che esercitassero impero poter esercitare accusa, temendo a ragione che il potere degli accusatori non influisse il dovere de' giudizii.

quando è munito d'autorità; se i doveri che ci stringono alla verità non ci permettono di lasciarne giacere infruttiferi i germi nelle menti de' leggitori; mi lusingo che otterrò perdono se ardi-

E similmente i militari alla vita de' nemici, e non a quella de' cittadini dovendo portar la guerra, dal tempio alla vendetta pubblica vennero respinti, per la legge 8 *ff. de accusat.*

Or, comecchè le annoverate persone non possono per la disposizione delle leggi accusare, ben si permette loro di farlo, quando a vendicar la propria ingiuria sorgessero. Perciocchè di niun uomo, sia servo, sia libero, sia cittadino o straniero, onesto o reo, impunemente si possono violare quei diritti che gli lascia la legge, e perciò li protegge.

Se però gli offesi abbiano una volta al reo rimessa l'ingiuria, non possono poi riprender l'accusa, come fu stabilito per le leggi 29 e 40 *ff. ad L. Jul. de adult.*, e per altre eziandio.

All' eccettuate persone lice ben anco negli eccettuati delitti far da accusatori. E cosiffatti delitti sono quei di maestà, di annona, di frodati dazii, della sospetta tutela: avvegnachè il pubblico grave pericolo che per tali delitti vien minacciato, faccia il privato trascurare, che da siffatti accusatori si teme.

Ma ritornando alla pubblica accusa, altre persone eziandio, oltre le annoverate di sopra, sono e debbono esser escluse da' criminali giudizii. I figli e i domestici non vengono ascoltati se portin l'accusa contro a' genitori e domestici; e per contrario, a questi ben anche si vieta di far lo stesso, lasciando loro soltanto l'azione civile; per le leggi 8, 11 *ff. de accusat.*; — 17, *et ult. C. de iis qui accus. non poss.*; — 5, *C. ad L. Corn. de falsis.* Sotto il nome delle persone domestiche comprendono i giureconsulti ben tutte quelle che la famiglia compongono. E tali per l'appunto sono il marito e la moglie, capi della famiglia, i fratelli sono la patria potestà; e presso gli antichi, i servi eziandio.

Ma ben anche a' fratelli usciti dalla famiglia, ne' gravi delitti, vietasi la vicendevole accusa dalla legge 12 *C. qui accus. non pos.* Anzichè, presso a noi, per lo rescritto dell'anno 1775, qualsiasi accusa per qualsiasi delitto del fratello contro al fratello, de' figli contro a' genitori ed a coloro che ci sono in luogo di quelli, è al contrario ben anco vietata; dichiarandosi nullo il processo, e il giudizio non fatto, per modo che deesi poi incominciar da principio dall'avvocato del fisco. E questo rescritto per modo tale restrinse l'accusa tra' stretti congiunti, che, laddove per la legge 14 del codice stesso vien loro permesso di vendicar le insidie fatte alla propria vita, ciò vietasi eziandio per quello.

Savie istituzioni! Le leggi hanno a procurare un bene senza cagionare un delitto maggiore; la società, più che guadagno, fa perdita nella pena del reo; non altrimenti che in quel luogo donde sia divelta una pianta nociva, una più pestifera vi si faccia allignare. Il violamento della natural affezione del sangue, mentre i legami della famiglia discioglie, il corpo sociale indebolisce.

Spenta la repubblica sotto gl'imperadori, rimasero le leggi; ma si estinse lo spirito della pubblica accusa. Presso di noi sotto Federico II si furono rinnovate le leggi della pubblica accusa. Ne faranno fede i

o talvolta assumere le parti di censore. Del resto io dichiaro, he spiacerebbemi se perciò in minima parte si derogasse alla stima l alla gratitudine dovuta alla memoria di un uomo che tentò di

toli 14 e 15 del secondo libro delle *Costituzioni del regno*, ove minacasi alla prevaricazione la pena. Il qual delitto esiste soltanto nel sieme della pubblica accusa. E più chiaramente è palese dalla Costituone VI, *Usurariorum*, lib. I, in cui dichiarasi pubblico il delitto di sura, ed a tutti se ne permette l'accusa. E par che eziandio in uno i capitoli del regno, e propriamente in quello che comincia: *Clandeinis homicidiis*, sotto il titolo *de pœna homicidii clandestini*, si scorga e sotto gli Angioini altresì non era all'intutto spento così fatto ditto. Nel seguito però del regno degli Angioini venne a poco a poco l estinguersi la pubblica accusa, per modo tale che per lo rito della urisprudenza venne permesso di accusare soltanto a colui che vendiasse la ingiuria sua o de' suoi. *Quod nullus admittatur ad accusanum unum de populo, nisi suam suorumque injuriam persequatur.* Ma el regno della Sicilia, come che dal capitolo del re Alfonso fu stabilito stesso, pure a chicchessia del popolo in pochi delitti fu lasciato il iritto di accusare.

Lo spirito dell' infame denunzia, che sotto i più scellerati imperaori romani avea fatto ritirare lo zelo de' pubblici accusatori; il goerno feudale, che, nell'Europa introdotto, ne avea bandita la pubblica norale, promovendo i principii fatali d'una barbara ed illegale indipenlenza; l' isolazione de' privati interessi, ed in conseguenza il trascuamento del pubblico, avvenuto nel regno degli Angioini, tutte queste agioni discreditarono prima, ed estinsero di poi col pubblico zelo la pubblica accusa.

Or non potendo più il privato dedurre in giudizio i pubblici delitti che nè a sè nè a coloro appartenessero che gli sono per legame di sangue congiunti; acciocchè non rimanessero invendicati i delitti i quali non abbiano lasciato chi li possa o voglia vendicare, l' inquisizione *ex officio* e la carica del fiscale venne stabilita nella moderna Europa. Or poichè della inquisizione si dice abbastanza nelle nostre *Considerazioni sul Processo Criminale*, parleremo qui della magistratura fiscale.

Il presidente di Montesquieu commenda molto la istituzione di cotesta magistratura, ma non so io se con molta ragione. Se vietarono le romane leggi, come si è detto di sopra, a'magistrati l'accusare, perchè non abusassero del loro potere nell' accusa, quanto è più terribile un magistrato per istituzione di accusatore? Ed un magistrato fornito di tanti vantaggi sopra l' accusato? Egli riunisce tutti i privilegi dei magistrati e tutta l' animosità dell' accusatore. Egli può far col suo silenzio tacere le leggi in favore di un reo protetto. Può esser l' organo della oppressione, e può, tacendo, accordar l' impunità. Ei non essendo che dell' evidente calunnia per le leggi punibile, sotto l' ombra dell' impunità più francamente può, se vuole, turbar l' altrui pace.

Per i costumi de' tribunali dell' Europa, come attesta Carpzovio nella *Quest.* 107 della 3.ª parte della *Prat. Crim.*, accusa l' avvocato fiscale soltanto ne' delitti ne' quali si procede *ex officio*, cioè in quelli

rendere assai più famigliare all'Italia una scienza da lei negletta, e mostrò un coraggio che poteva forse fra noi recare meraviglia, senza però essere ingiusto.

che vengono o con la relegazione o con pena maggiore espiati. E ciò venne altresì stabilito presso noi dal capitolo del regno *Temporum alternata*, nel quale il procedimento *ex officio* si permette quando la pena sia la morte o civile o naturale, o il troncamento di qualche membro del corpo, per cui la relegazione venne poi surrogata.

La ragione di tale stabilimento si è che i pubblici delitti che accusa il fiscale, come rappresentante de'pubblici accusatori, sono per lo meno con la relegazione puniti. Onde, ove la relegazione ha luogo, ivi deesi ascoltare il fiscale, eccetto che nel delitto di adulterio, il quale, benchè meriti relegazione o pena maggiore, non si può dedurre nel giudizio salvochè dal marito, dal padre, dal zio paterno e dal fratello dell'adultera, per la legge 30 *C. ad L. Jul. de adult.* dell' imperator Costantino.

Il solo marito può accusare l' adultera moglie. Ma se notorio sia l'adulterio, se prima venga dichiarato lenone il marito, si può allora *ex officio* procedere in siffatto adulterio. Veggasi de Rosa, nel cap. I, lib. I, della *Prat. Crimin.*

Quando poi all'accusa fiscale dassi luogo, alcun decreto non può nel giudizio darsi fuora, alcun atto non può farsi senza ch' ei pria si ascolti; e ciò vien disposto dalle Prammatiche 39 *de offic. Magistr. justi*, e 44 *de officio S. R. C.*

Ecco per qual modo la pubblica accusa presso di noi si fa. Ben vero però può il privato offeso concorrere insieme col fiscale nel dedurre in giudizio un pubblico delitto. E quando più querelanti concorrono all'accusa, non si fa, come presso i Romani, un preliminare giudizio di *divinazione* per iscegliere l'accusatore, ma ne vien dalla legge fissata la preferenza. La Prammatica 7 *de compos* preferisce nell'accusare i congiunti che sono nella successione *ab intestato* preferiti; comecchè per uso e la madre e la moglie dell'ucciso sieno eziandio con i più prossimi eredi insieme ascoltati.

Se dunque legittima non sia l'accusa, nè l'accusatore abbia diritto di accusare, si annulla il giudizio, e vien la pena sospesa.

Tutti coloro che sono incapaci di dolo, sono incapaci di accusa. Ma a nessuno che commetta delitto possono accordar le leggi la impunità; ma differiscono soltanto la pena, differendone l'accusa. Coloro che per cagion della repubblica sono assenti, non possono essere in giudizio chiamati, purchè non abbiano dolosamente cercata la carica, per la legge 12 *ff. de accusat.* Quindi per la costituzione del regno *Hostici exceptionem*, sotto il titolo 20 del 2.° libro, non lice accusar quelli che sono a forza arruolati sotto le insegne, e mentre che dimorano sotto quelle; e quindici di prima del partire e quindici di appresso del ritorno sono liberi dall'accusa, purchè il delitto non sia commesso dopo a denuncia della guerra o nel campo. Perciocchè allora il duce delarmi, secondo la militare disciplina, ivi stesso punisce quel delitto.

L'accusatore non può esser riaccusato anzichè sia compito il primo

CAPO VI.

Della vera norma, *onde scegliere le pene e graduare l'intensità delle pene.*

§ 454. Ho parlato dell'ingiustizia della pena *eccedente* (§ 400). Ma *quale* è la pena eccedente, e quale la moderata? quando è necessaria, e quando no? quale è il *criterio* per decidere? quale

giudizio; nè solo riaccusare nol può l'accusato stesso, ma neppure i suoi domestici possono accusar quello, per la costituzione *Si civiliter*, il titolo *de litis contestat*, e per la Prammatica I *de accusat*. Molte modificazioni però riceve l'anzidetta generale regola.

Primo: se l'accusato o il delitto stesso, o altro nato dal fonte medesimo, rinfacci all'accusatore, e sia l'una e l'altra accusa proposta quasi nel tempo stesso, per l'una e per l'altra nel giudizio medesimo si procede. E tal riaccusa è detta *antica teoria* dei giureconsulti; nè solo in tal caso vien la riaccusa per azione permessa, ma eziandio per eccezione, ed ha propriamente questa luogo presso di noi nel difensivo del reo.

In secondo: l'accusa di un delitto maggiore sospende quella di un minor delitto, per la legge 1.° del codice *de his qui accus. non pos.* Perciocchè nell'accusa, come nell'infermo, convien pria curare il più grave male, indi il più lieve; così interessa più la società di punire il delitto maggiore. Ma presso di noi essendovi l'avvocato fiscale, neppure in tal caso, vien udito l'accusato nel giudizio, avvegnachè il fiscale faccia ei da accusatore per lo nuovo delitto che abbia l'accusato commesso.

Per terzo: può l'accusato riaccusare per un delitto donde sia stato dopo l'accusa offeso, ed allora cammina di pari passo l'uno e l'altro giudizio, per la legge 19 *C. de his qui accus. non pos.*

Ma può finalmente esser accusato colui che per lo stesso delitto da altri lo fu, per la legge 62 *ff. de accusat.*

Un giudizio istituito contro un reo che non poteva essere accusato, è nullo: e cotesta dilatoria eccezione impedisce la pena.

Ogni grande Stato deve esser diviso in picciole parti: ogni parte dee avere i suoi giudici. Può quindi nascere controversia tra i giudici di que' tali territorii su la competenza del giudicare. Il giudizio fatto innanzi all'incompetente giudice è nullo per legge, gli atti ne sono insussistenti: così ben prescrive la legge; avvegnachè quel giudice che non abbia dalla legge l'impero per quella tale cagione, non altrimenti sia che un privato; onde gli atti suoi sien da aversi come fatti dall'uomo privato.

Or può avvenire che da'giudici di luoghi diversi si possa pretendere il diritto di giudicare il reo; dacchè sempre la persona del reo debba determinare il competente giudice. *L.* 5 *C. de jurisdictione omnium*

la *norma* per accoglier l'una e proscrivere l'altra? *Come* adoperare per giungere a tale cognizione e scelta?

Tentiamo di soddisfare a queste ricerche sommamente interessanti quella sorta di politica, che ama di rimovere il male dalla società, e ad un tempo stesso di rispettare i giusti confini della libertà dei popoli, fissando, se è fattibile, una volta per sempre, qualche cosa di certo fra i contrarii dispareri che dividono tutti i politici ed i juspubblicisti.

§ 455. Da che sono esistiti uomini uniti, e governi sulla terra, da che si sono fatte leggi, anche di un ordine superiore, si è sempre supposto che le pene, mercè il terrore che ispirano, *possano* prevenire la commissione del delitto.

Questo è un fatto luminoso ed incontrastabile: e questo è il *solo* (si noti bene), questo è il solo su del quale io tenterò di stabilire la gran teoria della vera norma, onde scegliere e proporzionare le pene ai delitti, della quale però in questo scritto non mi sforzerò di dimostrare che i *primi* principii. Io analizzerò le parti di questo fatto, ne paragonerò le circostanze, ne indicherò i rapporti, ne offrirò i risultati, e se riuscirò nel mio intento, mi lusingherò d'avere fermamente dimostrata la verità.

Un'osservazione qui cade prima in acconcio la quale si estende a tutta questa parte. È vero che qui non abbiamo avanti agli oc-

judicum: avvegnachè non possa punire il reo altri che quegli che su di lui esercita giurisdizione.

A più giudici può essere sottoposto il reo o per ragion di nascita, o per domicilio, o per delitto commesso in quel tale luogo, o per l'arresto del reo. A tutti deesi preferire il giudice del luogo ove il delitto venne commesso. *L. 7 ff. de custodia et exhibit. reor ; — L 20 ff. de judic.;* perciocchè dee la pena il reo a quella special società che offese col suo delitto, acciocchè, con l'esempio del castigo, arresti que' facinorosi che aveva allettati con l'esempio del misfatto. Se però nel confine di due territorii sia stato commesso il delitto, il più diligente giudice che sia più oltre andato nel procedimento, deesi preferire.

Ma se il giudice del luogo del commesso delitto trascuri di procedere contro al reo, ogni altro degli annoverati diverrà competente.

Il giudizio si annulla ben anche quando non venga serbato l'ordine e il rito del processo.

Ed ecco divisata la natura e la partizione de'delitti, ed i modi tutti per i quali o si estingue il delitto, ovvero si sospende la pena, annullandosi il giudizio.

Questi pensieri e teorie possono servire di guida a coloro che vogliansi accingere a redigere un codice criminale, od a fare commento a quello che esiste, che sarebbe ottimo lavoro, perchè inizierebbe nella conoscenza dei proprii doveri il popolo, e forse potrebbero essere scemati i delitti.

chi che la società *naturale* di eguali; nulladimeno io non attentommi così entro i di lei confini, se le riflessioni mie si potranno per egual modo adattare alle *civili* società, ch' io mi astenga dal farne l' applicazione. Tale riserva sembrerebbemi del tutto pedantesca e puerile. Fra la naturale e la civile società non avvi frammezzo che un semplice *aggiunto*, e non una trasformazione di cose: voglio dire non v'ha che un governo, ed i rapporti che ne nascono. Tutto il resto è *simile* ed eguale, ed esserlo deve. Infatti la forma del governo qualunque ella siasi o singolare o collettiva, viene istituita e mantenuta per vegliare all'esecuzione dell'*ordine sociale* di natura, cioè di quello che risulta dai rapporti reali delle cose, o, per parlare più esattamente, siccome ella è istituita a frenare i disordini delle passioni derivanti da un tal ordine (1), così ella propriamente non è un *assoluto* ed essenziale requisito di cui attesa la *natura* delle cose, l'umanità abbisogni onde costruire il piano della sociale aggregazione in sè medesimo, e armonizzarlo alla comune felicità; ma riveste soltanto il carattere di *rimedio* (2). Perciò i dettami di politica e di diritto competenti alla naturale società, dovranno per necessità verificarsi anche nella civile.

Laonde non dovrà recar meraviglia se talvolta io parlerò di leggi e di governi in questa parte. Allora il farò per estensione ed *identità* di rapporti. Quello che ne dirò, sarà tale in forza della *natura* stessa degli uomini collegati, e non dipendentemente dai tratti proprii e caratteristici del civile governo.

§ 456. Ripigliamo l'accennato fatto, o piuttosto annunciamone lo spirito. Il delitto è *oggetto* di pena, e colla pena *può* essere dalla società distornato.

Dunque la *ragione*, per cui la pena può allontanare il delitto, deve risiedere in ultima guisa, o sia risolversi nelle *determinazioni* delle *cagioni* che producono il delitto istesso.

Del resto se fra la pena e le cagioni del delitto non passassero que'*rapporti*, onde l'una sull'altra avere efficacia, come mai la pena potrebbe aver forza a contenere il delitto? O, per parlare più esatta-

(1) Vedi l'*Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico*, § 369.

(2) « Si contineri sua sponte intra fines, justitiæ possent genus humanum, tunc in pari omnium pietate, non supervacua modo sed injuste essent Imperia, quæ cives, jam sponte æquissimos, ad inutilem servitutem adigerent. Sed cum ex vitiis mortalium hæc felicitas sperari non possit, ea maxime forma regiminis ad naturam accedit, quæ homines vetat extra leges naturæ ipsius virtutisque exerrare », diceva Giovanni Barclai, ligio di mente e di cuore al governo monarchico, e patrocinatore zelante dello stesso. *In Argenide*, lib. I, pag. mihi 82, edit. venet. Franc. Baba, 1656.

mente, se la intimazione della pena non avesse forza *efficace* sulle *cagioni* che lo producono, come potrebbe prevenirlo? (§ 334, 335).

§ 457. L'*indole* adunque *punibile* del delitto, o sia quella qualità, per cui il delitto, può in *fatto* essere oggetto di pena, e la pena può essere adoperata come mezzo efficace a contenerlo, in ultima guisa consiste, in quella qualunque siasi determinazione ed attitudine, in virtù della quale può ricevere l'azione della pena, cedere a lei, e da lei essere, avanti che nasca, respinto e soffocato.

Incontanente spiegheremo in che consiste questa determinazione della quale ora ragioniamo. Qui mi contenterò d'accennare essere ella tale, che se col minacciare ed infliggere le pene ad agenti irragionevoli ed inanimati, fosse possibile di distornare i mali, che da essi derivare ci possono, la minaccia ed il supplizio si dovrebbero usare.

§ 458. Ciò posto, se dallo *stesso motivo* intrinseco, in virtù del quale si minaccia, ed irroga la pena, e si considera efficace a frenare i misfatti, o a dir meglio, se da quelle istesse determinazioni, e da quei rapporti, in virtù dei quali un delitto è un atto *in fatto* punibile, e la pena è una cosa conveniente ed opportuna a frenare gli uomini dal commetterlo, io dedurrò quale debb'esserne la vera norma onde poi adattarvi i canoni sovraenunciati di diritto riguardanti la specie e la misura delle pene, egli sarà *impossibile* che tale norma non sia la *vera*, e la misura che si scoprirà non sia *giusta*.

Se poi per l'altra parte dimostrerò non potervene essere verun'altra *diversa*, o almeno tale che possa produrre una diversa scelta e misura, io avrò dimostrato che la norma scoperta è altresì l'*unica*.

§ 459. Ora mi si dica per qual ragione si minaccia la pena, e qual effetto può ella produrre?

L'*effetto* essere non può, che l'ispirar *terrore* colla previsione di un dolore o fisico o morale, speciale o generale annesso al fatto contemplato dalla minaccia.

La *ragione* poi o il motivo egli è, affinchè allontani gli uomini dai misfatti (§ 395).

§ 460. Dunque si suppone: 1.° Che la pena minacciata *possa* incutere timore. 2.° Che questo timore incusso possa *allontanare* gli uomini dai misfatti.

Ma una minaccia può ella agire su di altro soggetto che su gli *animi*? Può ella produrre altro effetto, che quella impressione che deriva dalla *certezza*, o probabilità di un male ch'ella fa prevedere annesso ad un qualche atto proprio dell'essere minacciato, o ad un evento esterno qualunque, il qual male perciò ne riesca come la conseguenza?

§ 461. Me se l'essere, al quale s'intima la pena, 1.° fosse *incapace* di comprendere il senso di una tale minaccia, o non la comprendesse *di fatto*, egli è certo che non potrebbe mercè di lei astenersi da ciò che gli viene colla pena vietato.

2.° Ed anche compresone il senso, se ella non facesse su di lui *impressione* veruna, egli è certo che una spinta verso l'atto vietato quantunque *minima*, lo renderebbe infrattore della proibizione, e nulla la minaccia.

3.° E se ad onta di conoscere il senso del divieto, a fronte di presentire il male che gli sovrasta, e malgrado che il voler suo lo spingesse ad evitarlo, contuttociò s'egli *non potesse* dirigere le sue azioni in guisa da non incorrere nel divieto, la pena sarebbe del pari *frustranea*, nè mai otterrebbe il suo fine.

La minaccia adunque della pena suppone come fondamento, 1.° l'*intelligenza*, 2.° la *sensibilità*, 3.° la *libertà*, 4.° e sempre, qual fondamento, l'*imputabilità* del delitto, cioè ch'egli sia un atto *proprio* dell'ente, cui la pena viene intimata o inflitta. — Per dirlo in altri termini la pena suppone che il delitto sia *effetto* di un ente *senziente*, intelligente e libero.

L'*unione* delle predette cose è quella che in ogni sistema costituisce il fondamento della *moralità* dell'azione: poichè per essa l'uomo si rende *capace* di conformare le sue azioni alla legge, d'onde assume la denominazione di *agente morale*.

§ 462. Ciò non basta: la pena suppone altresì, che col *sottomettere* alle leggi della sua energia la cognizione, la sensibilità, e la volontà dell'uomo, si ottenga l'allontanamento di lui dal delitto.

Ecco perchè attesa la connessione delle cose, e per un rapporto *mediato*, nella legislazion criminale sono necessarie tutte le teorie della *colpa*, del *dolo*, del *caso*, e tutte le enumerazioni, e le specificazioni circa le persone capaci, o incapaci a delinquere, sulle quali si occupano i dottori.

Le leggi penali debbono richiederle nei delitti, perchè senza di esse le pene sarebbero *frustranee* (§ 461), e quindi inutili crudeltà.

I giureconsulti le debbono *verificare* nei delitti, perchè sono prescritte dalle leggi.

§ 463. Così veramente la pena desume dalla *natura* stessa delle cose l'*unico* potere efficace al fine ch'ella si propone. Infatti l'uomo in libertà è (come la sperienza il mostra) respinto, o trattenuto dal fare una data azione dall'*apprensione sola* del dolore, e degli inconvenienti spiacevoli preveduti come annessi all'azione stessa.

Quindi la ragione per cui si minaccia la pena, ha un fondamento *reale*, onde ripromettersi di ottenere il fine inteso.

§ 464. Altra conseguenza. La minaccia suppone che la cognizione, la sensibilità, la volontà sieno le *cagioni uniche* del delitto.

Non abbisogna questa conseguenza di prove ulteriori. Dall'*indole* stessa della minaccia, e dal di lei fine rilevasi, che questo è un *supposto*, senza il quale ella sarebbe irragionevole e frustranea.

Prego il leggitore a richiamar qui le idee ineluttabili dei paragrafi 460 e 461, ed a riflettere un istante. Come infatti, potrebbe il timore incusso allontanare dal delitto, se ne lasciasse libere le *cagioni*? — Ma se dall'altra parte *senza* la moralità (§ 462), tutta la forza della minaccia è frustranea (§ 461), e colla moralità può avere il suo effetto (§ 462, 463): se la minaccia non può agire che sulle *sole* facoltà ove risiede la moralità (§ 460), le quali appunto sono la sola intelligenza, sensibilità e libertà, come è noto, egli è chiaro, che le facoltà ed i modi costituenti la moralità stessa debbonsi nella teoria delle pene supporre essere *cagioni*, e cagioni *uniche* del delitto.

§ 465. Ciò posto, essendo certo che le prime ed uniche ragioni impellenti delle azioni degli uomini liberi sono i *motivi* che li determinano ad agire; perciò egli sarà d'uopo che la pena agisca contro di loro per correggere, o imprigionare il delitto nella sua sorgente.

Non v'ha dubbio che il timore non sia un agente *idoneo* a tal uopo. Tale è stato sempre riputato, e tale la sperienza e la ragione lo hanno dimostrato (§ 459, 460, 462).

§ 466. Ma se la pena non avesse forza *bastante* onde rendere *senza effetto* i motivi del delitto ella sarebbe *frustranea*, perchè la cagione avrebbe tuttavia la forza di effettuarlo, e quindi sarebbe *ingiusta* per i membri della società che hanno diritto d'essere *difesi*.

Se la pena avesse una forza *eccessiva*, o sia maggiore di quella che *abbisogna* a rendere senza effetto i motivi del delitto, o atteso un soverchio *grado d'intensità*, o atteso lo scambio, o un'altra *specie* di pena (la quale non essendo *relativa* alla natura de' motivi, fosse più nociva d'un'altra, la quale avendo tale relazione potesse con *minor danno* di chi la soffre, o della società, produrre l'effetto desiderato), tale pena sarebbe del pari *ingiusta*, perchè aggravante oltre il necessario per colui che la dovesse soffrire, o per altri aventi de' rapporti con esso (§ 400, 403).

§ 467. Dunque, affinchè la pena sia *giusta*, è assolutamente

d'uopo che ella sia assortita e proporzionata alla *specie* ed al *grado* di forza delle *cagioni* che spingono al delitto, cioè, ch'ella sia di tale natura ed intensità, che niun'altra *minore* possibile basti a respingere, e frenare i *motivi* determinanti gli animi degli individui sociali a commettere misfatti.

Infatti ben si vede, che in tal guisa la pena avrà tutti i requisiti di *sufficienza* a prevenire il delitto, e que' gradi di *moderazione*, onde non eccedere in intensità, e perciò sarà in ogni parte *utile* e *giusta* (§ 404).

§ 468. Dunque le *cagioni* determinanti al delitto, o per dirlo con un sol vocabolo, la *spinta* al delitto considerata nella sua vera e giusta indole, somministra la giusta e vera *norma* onde stabilire la specie ed il giusto grado di pena.

Ora veggiamo se l'accennata norma sia la *sola*.

CAPO VII.

Se la norma assegnata per iscegliere e graduare le pene sia l'unica.

§ 469. Qualunque altra regola di proporzione penale vi fosse, o assegnar si volesse, diversa da quella che abbiamo dimostrata, i *risultati* di lei dovrebbero necessariamente essere *simili* a quelli che ci furono somministrati dall'analisi precedente, o sia dovrebbe sempre additarci altre pene *simili*, ed *eguali* a quelle che determinate vengono dai *motivi* impellenti al delitto.

Imperocchè se le altre pene esibiteci altronde fossero più *deboli*, a caso *pari*, di quelle che suggerite vengono dalla considerazione della spinta al delitto, esse sarebbero *frustranee*, perchè le cagioni del delitto non sarebbero rese *inefficaci*; e quindi non verrebbe provveduto alla sicurezza e tranquillità sociale, e sarebbero del pari crudeli, perchè recherebbero un male privato senza produrre un bene pubblico, e senza ottenere l'unico fine che le autorizza (§ 395)

Se poi a caso *pari* fossero più dolorose e nocive, sarebbero *aggravanti* e *ingiuste*, perchè le cagioni del delitto, potendo essere rese *inefficaci* da un' altra pena *minore*, sarebbe superfluo, e quindi ingiusto l'infierire maggiormente contro di un uomo (§ 467).

§ 470. Dunque è forza, che le pene che additate ci fossero da una norma *diversa* dall'indicata, fossero *simili*, ed *eguali* a quelle che risultano dalla considerazione della spinta degli uomini verso il delitto.

§ 471. Ma, riassumo io, un' *altra norma* vi può ella essere? Notiamo che l'*unico* scopo delle pene debb' essere, non di vendicare, ma di *prevenire* il delitto (§ 401).

Dunque è d' uopo che esse dirigano la loro azione *unicamente* contro le *cagioni* produttrici del delitto (§ 335, 336, 338, 461, 462).

§ 472. Ora non evvi verun' altra cagione *veramente* produttrice del delitto, che i *motivi* di lui (§ 464), e ciò si sente da ognuno che pensa: poichè il delitto agli occhi di qualunque uomo, ma specialmente della podestà punitrice, essere non può che un atto libero, ingiusto e nocivo di un uomo.

Corretti questi motivi, perciò appunto il delitto è rotto e *corretto* nella stessa sua sorgente, nè può più sortire a turbare la società.

Dunque non vi può essere *altra* norma d' onde scegliere e fissare il genere ed il grado giusto delle pene, che la considerazione della spinta morale che porta al delitto.

§ 473. Non deve però confondersi la forza dei motivi *impellenti* al delitto colla forza *naturale* delle *passioni* umane. Quantunque le passioni e gl' impulsi al delitto riseggano nello stesso soggetto, quantunque vengano prodotte dalle medesime facoltà, la sensibilità e volontà umana (§ 464), e le une vengano messe in moto nell' effettuarsi delle altre, pure non può dirsi precisamente che la forza morale del delitto sia propriamente, ed universalmente la forza naturale delle passioni, considerando cioè detta forza dal canto delle *cagioni* che la svegliano e la dirigono, ma dessa è esattamente quella forza che le fa *deviare* dal giusto loro scopo, che io appellerò con altro vocabolo *malvagità*.

Basti per ora l' avere accennato questa distinzione importante, onde rettificare la nozione della spinta criminosa. Mi riserbo a dimostrarne la verità laddove io esaminerò i rapporti coll' *ordine* morale di natura. Là io studierommi di fissare il punto esatto, ove le tendenze dell' amor proprio si trasmutano in malvage. Quindi sarammi concesso di determinare la *quantità* generale della energia della spinta criminosa, e di instituire un' estimazione approssimativa su i gradi diversi di questa forza nelle *specie* diverse di delitti. Ma questa teoria vasta e sublime involge, come vedrassi, ne' suoi progressi tutte le vedute, le quali da un canto offrono alla politica principii giusti ed efficaci onde soddisfare ai giusti desiderii, talchè non restino che mali umori inevitabili, senza che venga snervata la pubblica sicurezza; e dall' altro canto addita regole immutabili, e chiarissime di giustizia, onde vengano punite quelle azioni sola-

mente le quali sono veramente delitto; escludendo tanto quelle che un esclusivo interesse di pochi assoggettò a divieto, quanto quelle che istituzioni stolte o barbare, o superstiziose, o ignoranti, o pregiudicate resero nocive, mercè un apparecchio di combinazioni ingiuste del pari che gravose. Determinare quindi esattamente e con limpida apparenza d' idee, quale *nozione* debbasi annettere al vocabolo di *spinta criminosa*, dipende dalla soluzione de' più grandi problemi della scienza del diritto naturale, sociale, e della politica criminale (*).

(*) Le vaghe teorie dei grandi trattatisti di criminale giurisprudenza non collimano forse tutte a considerare che in gran parte i delitti dipendono dall'indole dei governi, e da una certa trascuranza che serbano relativamente all' economia pubblica. Offrire mezzi di lavoro agli operai è modo di evitare in gran parte i delitti, proteggere ed ajutare il commercio è altro potentissimo mezzo d'accrescere i mezzi di sussistenza. Togliere quindi gli ostacoli che si oppongono al commercio; ma che diremo noi degli urti che gli si dovrebbero dare? Siccome la maggior parte di questi debbono esser piuttosto l' opera dell' amministrazione che delle leggi, io non farò altro che accennarli.

Se il commercio interno è la porta del commercio esterno, le prime cure del governo debbono essere rivolte nell' interno dello Stato. La costruzione delle strade e de' canali di comunicazione, facilitando il trasporto de' prodotti delle varie provincie di uno Stato, accelerando il traffico interno, e facilitando la comunicazione, sono il più grande urto che si possa dare al commercio ed all'industria. Avvicinate gli uomini, e voi li renderete industriosi ed attivi: separateli, e voi li renderete tanti selvaggi incapaci d' avere l' idea stessa della loro perfettibilità.

L' altro urto che l' amministrazione dovrebbe dare al commercio, è il buon regolamento della moneta. Quanto questo interessantissimo oggetto è stato trascurato da' governi, altrettanto ha richiamato le meditazioni degli scrittori economici del secolo.

Il cieco pedantismo di venerare gli errori stessi dell' antichità, ha fatto alle volte credere a' governi, che il valore delle monete poteva essere arbitrario; poteva dipendere soltanto dalla pubblica autorità. Questa massima erronea, adottata da Aristotile e da'romani giureconsulti istruiti nella scuola degli stoici, ha cagionato tante volte la rovina del commercio di molte nazioni d'Europa. Se essa fu indifferente per gli antichi popoli, essa è stata pur troppo funesta a' moderni. I nostri legislatori non han badato alla diversità de' tempi e alla differenza infinita delle circostanze derivata dalla diversità degl' interessi. Essi non si sono avveduti che un valore puramente legale dato da Licurgo alle sue monete di ferro, era opportuno agl'interessi di Sparta, l'istituzione della quale era di abborrire il commercio. Essi non si sono avveduti che la romana zecca, dando ad alcune monete di rame e di ferro fasciate di sottil foglia d' oro o d'argento, il valore de' due preziosi metalli, de' quali non ne avevano che la sola superficie; che Livio Druso

CAPO VIII.

Dell'azione delle forze impellenti al delitto, e delle repellenti della pena.

§ 474. Non interrompiamo il filo progressivo delle nostre idee. Se la sola spinta criminosa deve somministrarci la norma onde scegliere e proporzionare le pene (§ 472), egli è dunque necessario

nel suo tribunato, mescolando nella moneta d'argento un'ottava parte di rame, e che Antonio nel suo triumvirato mescolandovene altrettanta di ferro, non ebbero altro oggetto che di facilitare il commercio interno, che era il solo che i Romani conoscevano in quel tempo. La rovina che questo sistema avrebbe potuto cagionare al commercio esterno, non era valutata in Roma, perchè Roma non voleva in quei tempi commerciare cogli stranieri. Essa non conosceva che i suoi cittadini, i suoi confederati, i suoi sudditi. Il suo unico oggetto, il suo unico interesse era di estendere i limiti del suo impero, e di arricchire la patria e i figli della patria co'soli mezzi violenti della guerra. Ma non sono questi i nostri interessi. La moderna politica non può sicuramente considerare con l'istessa indifferenza il commercio esterno. Se questo è oggi il principale sostegno della prosperità delle nazioni, e se la moneta n'è il mezzo; se essa non solo è l'istrumento delle permute che si fanno tra i membri dell'istessa società che era il solo uso al quale era destinata in quei tempi in Roma ed in Sparta; ma è l'istrumento delle permute che si fanno tra le diverse nazioni, che non tutte dipendono dalla medesima autorità; supposto questo, chi non vede che il valore delle monete non può più oggi essere arbitrario, e che questo deve dipendere non solo dall'autorità che le conia, ma dal valore intrinseco dei metalli dei quali sono composte? Bisogna dunque fare ciò che infelicemente non si è fatto sempre, bisogna abbandonare interamente le idee degli antichi riguardo alla monetazione, bisogna seguire quelle de'moderni. Gli scritti luminosi che da alcuni anni a questa parte sono comparsi su questa teoria, l'impossibilità di svilupparla con quella brevità colla quale ho promesso di trattare tutti questi oggetti che riguardano più l'amministrazione che la legislazione mi obbligano a tacermi, ed a dirigere il lettore alle mani maestre che l'hanno maneggiata. Io non debbo uscire dall'Italia per trovarle. Il conte Carli, il celebre marchese Beccaria e l'abate Galliani, questo genio sublime, al quale come buon cittadino debbo tutta la gratitudine per l'onore che co'suoi talenti e co'suoi scritti ha recato alla mia patria; questi tre grandi uomini, oltre alcuni altri Italiani illustri, hanno con tanta esattezza, con tanta profondità e con tanto metodo maneggiata questa materia, che sarebbe da desiderarsi, che pel vantaggio universale del commercio, tutti i governi attignessero da queste fonti le istruzioni necessarie pel buon regolamento delle monete. Fidato dunque sul merito delle loro opere, io ri-

conoscerne intimamente la vera indole, e presentare le leggi colle quali viene risvegliata e posta in esercizio. Noi scopriremo in progresso, che questo esame diviene a noi necessario per soddisfare ad un tempo stesso ad altre mire importanti.

volgo lo sguardo alle truppe di mare. Questo è il gran soccorso che il governo deve prestare al commercio esterno.

Il mare, questa strada per la quale il negoziante fa passare le sue mercanzie, l'artiere l'opere delle sue mani, l'agricoltore i prodotti del suo terreno; il mare, questo territorio comune, sul quale tutte le nazioni hanno eguali diritti, ma che la preponderanza delle pene d'alcuni popoli cerca di renderlo il loro privato patrimonio; il mare finalmente, questo campo di battaglia, ove le nazioni a mano armata si disputano i beneficii del commercio e della navigazione, vuol essere difeso; e ciaschedun paese che ha la fortuna d'essere bagnato dalle sue acque, deve o rinunciare al suo commercio, o tenere su questo elemento alcune forze capaci a mantenere la polizia e la libertà generale, sola ed unica legge che una nazione deve dare al di fuori. Che si perdoni ad uno scrittore amico della pace d'indurre oggi le nazioni ad armarsi di vascelli. Non alla guerra, non alla discordia, ma al riposo della terra sono diretti i suoi voti. Egli vorrebbe vedere stabilito sull'impero del mare quell'equilibrio che conserva oggi la sicurezza del continente.

Ma si può forse sperare questo accrescimento di forze di mare senza la diminuzione di quelle di terra? La miseria de' popoli, lo stato presente delle finanze non dà a'governi altro partito che di scegliere o le une o le altre. Se il giogo che li opprime è molto superiore alle loro forze, come aggravarne il peso? Finchè dunque il sistema militare presente non sarà riformato, è inutile il progettare un accrescimento di forze marittime. Le spese che richiede il mantenimento d'una truppa di mercenarii sempre permanenti non è compatibile col mantenimento d'una flotta atta a garantire le spiagge d'una nazione, ed a far rispettare il suo nome da per tutto dove vi è mare. Io ho troppo dimostrato la inutilità e gli inconvenienti della perpetuità delle truppe di terra, ma chi può descrivere i vantaggi di quelle di mare?

Non volendo considerare la cosa che dal solo aspetto della forza, questo solo basterebbe per far cadere la scelta sulle seconde. Popoli, sopra quest' elemento solo le vostre forze possono esser trasportate lontano da voi senza rischiare di distruggersi. Se le vostre truppe di terra vogliono fare un'invasione ne'paesi stranieri, tutto le trattiene. Le montagne, i fiumi, la difficoltà delle strade, il difetto dei viveri e delle munizioni, l'intemperie del clima, tutto sconcerta i vostri progetti e moltiplica gl'inconvenienti. Sul mare al contrario, l'abitazione, l'artiglieria, i viveri, tutto cammina colle vostre truppe sopra un suolo unito. Più: i marinari sono naturalmente i migliori soldati del mondo. Avvezzi a disprezzare di continuo i pericoli della morte, induriti pel loro mestiere alla fatica ed all'ingiuria delle stagioni, essi temono meno l'aspetto dell'inimico, e non soccombono così facilmente alle fatiche ed agl'incomodi della guerra. La pace, non dispensandoli dal navigare, non

§ 475. Il delitto è un atto *libero* di un essere attivo intelligente (§ 461). — Ora, che cosa si distingue in lui? Quali ne sono le leggi?

ammollisce questi eroi nell' ozio delle guarnigioni. La loro sussistenza non è di peso al pubblico, perchè è compensata da' beneficii del commercio che garantiscono e promuovono. Finalmente, essendo potenti nel mare, voi sarete rispettati da per tutto; ma essendolo nella terra, voi non imporrete ordinariamente che a' vostri vicini.

Le strade dunque, i canali di comunicazione, il buon regolamento delle monete, una forza sufficiente sul mare, sono gli urti che ciaschedun governo dovrebbe dare al commercio. Egli non ha bisogno d'altri soccorsi. S' appartiene all' interesse privato il compir l' opera. Questa è una forza sempre viva che lo spinge di continuo, sempre che le cause esterne non gl' impediscano d' agire. Fra queste, il sistema de' dazii è la più forte. Osserviamo dunque più da vicino questo colosso mostruoso, che opprime nel tempo istesso col suo peso l' agricoltura, le arti e il commercio; e vediamo se senza impicciolirlo, si potrebbe rendere più proporzionato e meno pesante a' popoli sulla testa de' quali è appoggiato.

Dovunque vi è società, vi deve essere un corpo che la governi nell'interno, e che la difenda al di fuori. Questa doppia cura esige delle spese che debbono esser pagate dalla società che ne profitta. I membri dunque che la compongono, debbono sacrificare una porzione della loro proprietà per la conservazione dell' altra. È vero che vi sono state alcune nazioni e alcuni tempi, nei quali il governo ripeteva altronde la sua sussistenza. Una porzione del territorio della nazione era assegnata alle spese comuni del corpo politico. Ma questo sistema non poteva reggere.

Il governo non potendo invigilare sopra i suoi fondi, doveva affidarli tra le mani degli amministratori, i quali o li trascuravano, o se ne appropriavano le rendite. L' agricoltura e la popolazione dovevano essere egualmente molestate da questa riunione di molti fondi nelle istesse mani. I sacri diritti della proprietà istessa dovevano risentirsene. Siccome le confiscazioni sarebbero allora state l' unico istrumento per ingrandir l'erario del fisco; questa pena che punisce l'innocente insieme col reo, che punisce in tutta la sua posterità i delitti di un sol uomo; questa pena contraria alla natura ed alla giustizia, sarebbe divenuta più frequente che non lo era sotto il governo di Tiberio e de' tiranni di Roma. Finalmente il male irreparabile era nell' estensione di questo territorio. O il dominio del re era troppo grande in tempo di pace, o era insufficiente durante la guerra. Nell'uno e nell'altro caso la libertà della repubblica era oppressa. Nel primo lo era dal capo della nazione, nel secondo dagli stranieri. Questi disordini obbligarono i governi a ricorrere alle contribuzioni de'cittadini. Ed ecco l'origine semplicissima del diritto de' dazii. Vediamo ora la regola della ripartizione.

L' agricoltore che conduce un aratro, e il signore che vegeta tra le mura del suo palazzo, hanno un interesse comune nel buon ordine e nella sicurezza dello Stato, ma questo interesse non è uguale.

In tutte le azioni libere è riflettute dell'uomo si distinguono due parti; l'una la *deliberazione* dell'atto, e l'altra la di lui *esecuzione*.

Siccome il beneficio che raccoglie il primo della società è molto minore di quello che raccoglie il secondo; il prezzo col quale egli compra questo beneficio, deve essere anche minore. Le facoltà dunque di ciaschedun cittadino debbono decidere della parte che egli deve avere nella contribuzione pubblica, e questa deve essere la regola unica della ripartizione. Ma quale ne sarà la misura?

Non vi vuol molto a trovarla. La misura delle contribuzioni sono i bisogni dello Stato. Or quali sono questi bisogni? Popoli, non vi spaventate. Voi siete stati una volta avvezzi a confonderli colla favorita di un re, coll'ambizione di un conquistatore, colle speculazioni voraci d'un ministro, colla prodigalità d'un principe, coll'avidità dei cortigiani, col fasto e con tutti i vizii che qualche volta sogliono circondare i troni. Ma questi non erano i bisogni dello Stato, nel mentre che Tito, Trajano e Marco Aurelio regnavano in Roma. Se la perpetuità delle truppe, se questo sistema erroneo di tenere tante braccia innalzate sulla testa de'popoli sotto il pretesto di difenderli, si abolisse oggi nell'Europa, questa salutare riforma, unita alla moderazione presente de'principi che la governano, renderebbe molto ristretta la somma dei bisogni dello Stato. Questi non possono giammai sorpassare le forze del popolo che deve soddisfarli: essi non possono giammai condurlo alla miseria. Se per acquistare o per conservare la sua felicità, un popolo è obbligato a contribuire, quando il mezzo che deve impiegarvi lo rende infelice, allora manca il motivo della contribuzione; allora il bisogno dello Stato è chimerico; allora non vi è più diritto d'esigere, non vi è più ragione di pagare. I veri bisogni d'uno Stato sono dunque quelli che si possono soddisfare senza aggravare il popolo, senza impoverirlo.

Ma non basta che le contribuzioni siano proporzionate a'bisogni dello Stato, per ottenere che esse non siano di peso a'popoli che debbono pagarle. La nazione può essere oppressa nel tempo stesso che le contribuzioni sono moderate. L'indigenza del corpo politico e la miseria dello Stato possono andare unite ed essere entrambe l'effetto delle contribuzioni mal collocate. Tutto dipende dalla posizione de'dazii. I dazii sono come i pesi. Un uomo regge al peso di cento libbre sul dorso, e soccombe a quello d'una sola libbra sul naso. Dallo sviluppo di questo solo principio dipende tutta la cognizione della intrigata teoria delle finanze. Esaminiamo dunque la natura de'dazii. Per non perdermi in questo caos, io li distribuisco in due classi, in dazii *diretti* ed in dazii *indiretti*. Quasi tutta l'Europa è oppressa dagli ultimi. I primi non si ritrovano che ne' libri degli scrittori economici. Faccia Iddio che i sudori di questi cittadini benefici siano un giorno premiati colla sola moneta della quale essi sono avidi, *col bene pubblico*, che sarebbe il risultato dell'applicazione delle loro massime. Il progresso delle cognizioni utili è inseparabile da quello della prosperità delle nazioni. Ogni nuovo urto che si comunica al moto di questo

Dunque queste parti si distingueranno anche nel delitto. E tanto più si distingueranno in quanto che, se egli non è *esternato* non può *nuocere*, e quindi non può divenire oggetto di pena (§ 27, 309, 311).

corpo, è dunque un beneficio che si reca all' umanità. Sacerdote di questa deità, io mi fo un dovere di unire i miei sforzi a quelli di tanti grandi uomini che hanno prima di me maneggiata questa materia. Io parlerò prima de'dazii *indiretti*: mostrandone l'irregolarità e l'incoerenza, mi troverò più in istato di rassodare il gran sistema del dazio *diretto*.

Questi dazii sono o *reali* o *personali*. Essi possono cadere sulle persone o sulle cose. Gli uni e gli altri sono egualmente contrarii ai principii coi quali il legislatore deve dirigere la scelta delle imposizioni.

Cominciando da' dazii personali, io non veggo altro nella *capitazione*, che un suggello di servitù impresso sulla fronte degli uomini per tassare la loro testa, tassa necessariamente arbitraria che non può essere determinata nè da quello che il cittadino può dare allo Stato, nè da quello che può dargli in tutti i tempi. La ragione n'è evidente. O questa tassa è uguale in tutti i cittadini, o è relativa alla loro condizione ed alle loro facoltà. Nel primo caso la ripartizione è ingiusta, perchè il povero paga allo Stato quanto gli paga il ricco. Una porzione de' cittadini è oppressa dalla contribuzione, nel mentre che l'altra defrauda lo Stato di quel che gli deve.

Nel secondo caso la ripartizione deve esser necessariamente arbitraria. Se deve regolarsi da quello che ciaschedun cittadino può dare allo Stato, come indagarlo? Si fiderà forse sulle *rivele* che ne fa? Ma, per poter prestar fede alle sue assertive, bisognerebbe che vi fosse tra il monarca e il suddito una coscienza morale che stringesse l'uno all'altro col soccorso d'un reciproco amore del bene generale. Or Platone istesso non ebbe il coraggio di supporre questa confidenza e questa buona fede tra i cittadini e il governo della sua metafisica repubblica. Ricordiamoci di ciò che avvenne in Roma sotto il regno di Galerio. Molti sudditi dell'impero furono messi alla tortura per istrappare dalla loro bocc alo stato delle loro facoltà. Che se il governo non potendosi fidare sulle assertive del cittadino desse a' suoi incombenzati la cura di indagare lo stato delle sue fortune, se si desse a questi il diritto di penetrare fino nel santuario delle famiglie, nella casa del cittadino per sorprendere e palesare ciò che egli non vuole o non può rivelare; non sarebbe questo un attentato contro la tranquillità pubblica, una violenza irritante, un seminario di frodi e di oppressioni sempre aperto per gl'inquisitori del fisco? Il ricco aprendo la sua borsa sarebbe sicuro di nascondere le due terze parti delle sue rendite; ed il povero artiere, l'infelice agricoltore, sarebbero gli oppressi. La libertà civile del cittadino verrebbe ad esser violata in tutta la sua estensione. Tutte le idee morali del popolo sarebbero in pericolo, perchè continui esempii della forza pubblica esercitata con violenza sopra gl'innocenti le distruggerebbero. La diffidenza regnerebbe nella nazione, e il citta-

A suo luogo io ragionerò più a lungo di questa osservazione, d'onde soltanto possono trarre forza e giustizia tutti gli spedienti penali, onde *anticipatamente* reprimere la malvagità.

dino si vedrebbe condannato a nascondere con altrettanto mistero lo stato delle sue facoltà, che le infedeltà della sua compagna.

Ma supponiamo, ciò che io credo impossibile, che il governo potesse essere esattamente istruito delle facoltà di ciaschedun cittadino, e della parte che la situazione presente de' suoi affari gli permette di prendere nella contribuzione, a che gli gioverebbe questa cognizione? Le facoltà della maggior parte de' cittadini non debbono forse variare in ogni anno coi prodotti incerti e precarii dell' industria? Non si diminuiscono esse colla moltiplicazione dei figli, colla perdita delle forze derivata dalle malattie, dall' età, dal travaglio, e con tutte le vicende che il tempo arreca a tutto ciò che dipende dalla natura e dalla sorte? Il censo dunque dovrebbe per lo meno essere in ogni anno riveduto e riformato, e questa operazione non ne assorbirebbe forse la più gran parte del prodotto? Queste poche riflessioni, io credo che basteranno a persuaderci, che la tassa personale è di tutte le imposizioni la più arbitraria, la più irritante e la meno profittevole per lo Stato; e che una giusta e proporzionata ripartizione è una chimera, allorchè si tratta di *capitazione*. Noi non troveremo minori inconvenienti ne' dazii reali.

Questi sono imposti sulla consumazione e circolazione interna, sull' estrazione e sull' ammissione: essi abbracciano i generi di prima necessità e quelli di lusso, le mercanzie nazionali e le straniere, i prodotti del suolo e quelli dell' industria. Qual macchina complicata, nella quale le ruote che la compongono sono infinite, la loro forza incerta, il loro moto irregolare, e per conseguenza facile a consumarsi, ed a strascinare colla sua la rovina dell' agricoltura, dell' industria e della popolazione! Osservandoli nel generale, noi troveremmo che tutti questi dazii sono indeterminabili: dico indeterminabili, perchè non possono mai esser proporzionati al valore della mercanzia sulla quale cadono. Non si può negare che il prezzo di qualunque merce varia di continuo. L' ubertà o la sterilità d' una stagione fa scemare o crescere il prezzo de' prodotti del terreno, e facilitando o incarendo la sussistenza dell'artefice, fa anche scemare o crescere il prezzo delle manifatture. O bisognerebbe dunque fare in ogni anno nuove tariffe di dazii, ciò che sarebbe impossibile ad eseguirsi, o bisogna rischiare d'urtare in una sproporzione infinita tra il dazio che si esige e il valore della mercanzia sulla quale è imposto. In un anno il dazio assorbirà la ventesima del prezzo della merce, in un altr' anno una decima, in un altro una sesta, ecc. Quale irregolarità, quale incostanza, qual rischio!

Osservando quindi nel particolare, per persuadersi de' disordini dipendenti da ciascheduno di questi dazii, basta gittar gli occhi su i diversi oggetti su de' quali essi possono essere imposti. Se s' impongono sulla consumazione interna de' generi di prima necessità, essi debbono necessariamente esser perniciosi, mal ripartiti, ed insopportabili ad una

§ 476. Nel delitto adunque possiamo distinguere due parti; la prima *interna*, che appellare potremo parte *morale* del delitto, perchè opera delle facoltà morali dell'uomo (§ 464); e l'altra

porzione de' cittadini. Debbono esser perniciosi, perchè rendendo più cara la sussistenza, senza giovare all'agricoltura, la quale non guadagna niente in questo aumento del prezzo de' suoi prodotti, diminuiscono la popolazione, la quale, come si è dimostrato, si equilibra sempre colla maggiore o minore facilità che hanno i cittadini di provvedere alla loro sussistenza. Debbono esser mal ripartiti, perchè la consumazione di questi generi di prima necessità essendo comune, così al povero come al ricco, avverrà spessissimo che il misero artiere che ha dieci figli, pagherà più allo Stato di quello che gli paga un ricco cittadino che non ne ha che un solo. Debbono finalmente essere insopportabili ad una porzione de' cittadini, perchè non essendo l' indigenza stessa esclusa da questa contribuzione, il cittadino, che non sarebbe in istato di aver parte alcuna nelle contribuzioni, dovendola pagare come gli altri, deve toglierla dalla propria sussistenza. Se questa ricerca tre pani per giorno, deve contentarsi di non mangiare che due soli, per immolare il terzo al dazio che ne lo priva. Or non è questa un' ingiustizia manifesta?

Prima che vi fosse un codice di leggi nel mondo, l' uomo aveva il diritto di sussistere. L' ha egli forse perduto collo stabilimento delle leggi? Obbligare il popolo a pagare più di quel che deve, più di quel che può i frutti della terra, è l' istesso che rapirglieli. Questo è l'istesso che condannarlo all' indigenza, all' ozio, alla disperazione, ai delitti. Questo è l' istesso che privare le arti di tanti artieri, la popolazione di tante famiglie, l' agricoltura di tanti consumatori, la società finalmente di tanti cittadini utili per riempirla di ladri, di mendicanti e di oziosi. Questo avviene allorchè la tassa s' impone sulla consumazione de' generi necessarii alla vita. Che se si fa cadere sulla loro estrazione, il male diventa anche più grande. Io credo d' aver bastantemente dimostrata questa verità allorchè si è parlato della libertà del commercio dei prodotti del suolo. Tutto quello che indebolisce questa libertà, tutto quello che ne diminuisce lo smaltimento, nuoce, come si è provato, all' agricoltura. Niuno dubita che i dazii messi sulla loro estrazione producano questo effetto. Essi dunque nuocono all' agricoltura, e per conseguenza alla popolazione, al commercio, all' industria; in una parola essi fanno la rovina dello Stato. Da' dazii imposti, tanto sulla consumazione, quanto sull' estrazione de' generi necessarii alla vita, passando a quelli che s' impongono sulle merci meno necessarie, noi troveremo nuovi disordini e nuove ragioni per distruggere il sistema de' dazii indiretti.

Questi dazii possono essere imposti o sulla estrazione e circolazione interna delle mercanzie nazionali di questo genere, o sull'immissione delle straniere. Il colpo fatale che si reca all'industria co' primi è troppo evidente. Per quel che riguarda l'estrazione, niuno ignora che il venditore, e non il compratore, è quello che paga il dazio. Obbligato a misurare le sue richieste col prezzo corrente delle altre na-

esterna, che denominar potremo parte *fisica*, perchè opera della di lui facoltà fisica ed esecutrice.

§ 477. Esaminiamone la parte *interna*. Essa non sarà in ge-

zioni, egli non può alterarle a segno che lo straniero sia quello che paghi il dazio Ancorchè il dazio sia imposto sopra una mercanzia, della quale la nazione sia l'unica posseditrice, in maniera che, priva della concorrenza delle altre, essa possa darle quel prezzo che vuole; non per questo il dazio lascia d'esser pernicioso; poichè il venditore, volendo obbligare lo straniero a pagarlo, aumentandone il prezzo, vedrebbe diminuirsi le richieste e restringersene la consumazione, e lo Stato vedrebbe allora esaurita in parte una sorgente di ricchezze, della quale era l'unico proprietario. La Spagna ce ne offre una prova. La *barille* è una produzione unica di questa nazione. In niun altro paese ha potuto allignare. Il governo, affidato su quest'esclusiva, ne ha caricato l'estrazione d'un dazio che quasi eguaglia la metà del prezzo: lo straniero la compera a caro prezzo, e paga senza dubbio questo dazio; ma che n'è avvenuto? Da una parte la consumazione se n'è ristretta all'infinito, e dall'altra l'agricoltore, il quale non profitta *niente da* questo aumento di prezzo derivato dal diritto, del quale se n'è caricata l'estrazione, scoraggito al contrario dalla difficoltà dello smaltimento, ne ha quasi abbandonata la coltura. Ecco la maniera di privare una nazione d'un dono che la natura le ha fatto.

Non minore è il danno che si reca allorchè questi dazii s'impongono sulla circolazione interna di queste mercanzie. Qual cosa più ingiusta, più molesta per l'industria e pel commercio, che ogni membro dello Stato sia estraneo alle altre parti dell'istesso corpo? Che la stoffa; la tela fabbricata in una città debba pagare la gabella per passare in un altro luogo dello stesso dominio? Che il viaggiatore e il negoziante debbano esser fermati, esser visitati e tassati, in ogni passo che fanno? Che l'avarizia pallida ed inquieta, posta, per così dire, in sentinella sulle strade e sui fiumi, metta in contribuzione il commercio e il viaggiatore per quei paesi che non sono preziosi se non quando sono liberi? Tante braccia strappate all'agricoltura ed alle arti: tanti tribunali innalzati contro l'industria; tante dichiarazioni, tante visite, tante misure, tanti prezzi arbitrarii, tante vessazioni, tanti oltraggi, non sono forse tanti sostegni di servitù, tanti decreti di miseria? Il commercio interno, senza del quale non vi è nè agricoltura, nè arti, nè commercio esterno, deve necessariamente languire sotto il peso di queste imposizioni. L'evidenza di questa verità mi dispensa d'illustrarla. Io mi affretto ad urtare contro il pregiudizio quasi universale circa l'utilità de' dazii imposti sull'immissione delle mercanzie straniere.

Miseri ed inetti politici, questa è l'ancora sacra alla quale voi ricorrete tutte le volte che si tratta di protezione, di arti, e di manifatture! Voi credete che questo sia l'unico mezzo per innalzare l'industria nazionale sulle rovine dell'industria straniera, per impedire che il denaro esca dallo Stato, e per restringere la consumazione di tutto quello che non nasce, nè si manifattura nel paese, incarendone il prezzo! Ma non vedete voi tutta l'illusione de' vostri principii? Non sa-

nerale altro che un divisamento, una risoluzione, una *volizione* infine tendente a recare danno ingiusto ad altrui.

Ora la volizione o il *volere* è un atto di un essere senziente, per cui egli preferisce, fra più maniere di *essere*, quella ch'egli vede o giudica procurargli il *più* di beni, o il *meno* di mali.

§ 478. Ma perciò appunto che si sceglie o si vuole, si sceglie o si vuole qualche *cosa*.

1.° Dunque si suppone sempre sentito e cognito l'*oggetto* voluto, che dà *motivo* alla volizione.... Non è mestieri essere filosofo per comprendere che non si vuole senza *ragione* di volere.

E perciò la *perfezione* della volontà consisterà eternamente nella ragionevolezza dei motivi.

§ 479. 2.° Perciò appunto che si vuole sempre ciò che si

pete forse che allorchè si vende meno a voi, si comprerà meno da voi? Che il commercio non dà che in proporzione di quello che si riceve; che questo non è altro che una permuta di valore per valore, finalmente che una nazione, la quale si mettesse in istato di non comprar cosa alcuna dalle altre, e nel tempo istesso di vender loro tutto, vedrebbe dopo qualche tempo perire il suo commercio, le sue arti, le sue manifatture per la soverchia moltiplicazione del numerario, la quale incarendo all'infinito il prezzo, così de' generi come delle opere, non potrebbe sostenere la concorrenza delle altre nazioni, ne potrebbe impedire a' suoi cittadini stessi di preferire la consumazione de' generi e delle mercanzie straniere, le quali sarebbero loro vendute a minor prezzo che le nazionali, e di ritornare finalmente alla povertà per aver voluto arricchirsi?

Questi effetti della soverchia moltiplicazione del numerario si sono sperimentati nel Portogallo e nella Spagna, e si sarebbero anche sperimentati in Inghilterra se le sue guerre non fossero state tanti *salassi* opportuni alla *pletora*, della quale era minacciata.

Finalmente per non trascurare cosa alcuna in quest' analisi dei dazii indiretti, io voglio parlare d' un dazio il quale quantunque nell'apparenza sembri il più giusto ed il più proporzionato, è il più vizioso ed il più pernicioso alla sorgente comune delle ricchezze all'agricoltura. Questo è la decima su tutti i prodotti del terreno. Si è detto che i dazii, i quali non sono suscettibili d'una giusta ripartizione, sono sempre perniciosi ed ingiusti. Or quest' è il difetto della decima della quale si parla. Siccome questa non si fa cadere sul prodotto netto, ma sul prodotto totale del suolo, ne avverrà necessariamente che il proprietario d' un fondo sterile il quale, per raccorre cento, ha dovuto spendere cinquanta per la coltura, pagherà egualmente del proprietario d' un fondo fertile, il quale per raccorre l' istesso frutto, non ha dovuto spendervi che venti. Or qual ripartizione più ingiusta di questa? Qual mezzo più efficace per distruggere l' agricoltura? Regola generale; il tributo, che segue immediatamente l'accrescimento dell'industria o della coltura, è sempre distruttivo dell'agricoltura e dell'industria.

conosce apportare il più di *bene*, o il meno di *male* (§ 477), si suppone *sempre* che la volontà si appigli a ciò che all'uomo sembra *meglio*; cioè a quello che pare procurare il più di piacere ed il meno di dolore.

Questa tendenza costante è quella che altrimenti si appella *amor di sè stesso*. Di ciò parlerò più estesamente, e con qualche apparecchio e nerbo di osservazioni.

§ 480. Ma è certo che la volizione è un atto dell'anima umana. Dunque l'anima deve sentire l'oggetto della volizione. Dunque l'*oggetto*, o l'idea dell'oggetto, debb'essere presente all'intelletto, e muovere la volontà.

§ 481. Dunque è d'uopo supporre che il delinquente, 1.° abbia l'*idea* della azion criminosa e della *cosa* che coll'azione criminosa egli tende di procacciarsi, 2.° che elleno lo allettino alla *scelta*, in forza del piacere con cui solleticano la di lui morale sensibilità.

§ 482. 3.° E che perciò la di lui *determinazione* al delitto sia risultato della presenza dell'idea dell'azione criminosa, e dell'oggetto che con lei si vuole conseguire; e però in ultima analisi derivi dall'impressione loro *piacevole* preponderante sull'anima.

§ 483. Dunque la tendenza rea, o sia la *spinta* al delitto, è anch'essa *effetto* di più cagioni precedenti.

§ 484. Ora, se per una parte noi dobbiamo veramente salire alle *prime* sorgenti, a fine di scoprire la vera e precisa norma onde assortire e graduare le pene (§ 474); e per l'altra parte la spinta verso il delitto presa rigorosamente, cioè come effetto, non potrebbe *sola* offrirci tutte le leggi di connessione, e le cagioni prime per essere ella medesima una cosa *derivata* (§ 482).

Fa dunque d'uopo spingere le nostre ricerche più *oltre*: salire alle sorgenti, che sono le *idee* de' misfatti presentate agli animi umani, meditare su i loro *caratteri*, sulla loro *forza* piacevole impellente, sulle *leggi* colle quali agiscono, a fine di recarsi avanti le vedute primitive ed esatte di norma e di proporzione che rintracciamo: in breve è d'uopo volgere e fissare le nostre osservazioni su i *motivi* del delitto.

§ 485. Ogni notomia, che tentar piacesse di un'idea considerata rapporto alla *sensibilità*, non potrebbe somministrare all'occhio del filosofo che una distinzione mentale, io voglio dire, che non si potrebbe fare altra distinzione che quella che passa fra l'idea in *sè stessa* considerata come una semplice maniera di essere dell'anima per una parte, e la di lei *attività* piacevole o dolorosa per l'altra (*).

(*) Prima della sensazione tutto esiste per la natura, nulla per l'uomo. Colla sensazione tutto comincia per noi: il caos delle esistenze si

§ 486. Anche queste cose però sono realmente, e per necessità impastate, dirò così, in una *stessa* cosa semplicissima, cioè s' identificano in una maniera stessa di esistere dell' anima; non

districa, si rischiara a'nostri occhi, ed essa costituisce così la vera unità primitiva di cui componevasi tutta l'aritmetica della ragione.

La sensazione è adunque un fatto primitivo il quale suppone una facoltà corrispondente; e questa è la *sensibilità* o *facoltà di sentire*, la prima che si presenta all' occhio indagatore del filosofo nel teatro della coscienza, e quella che somministra i primi materiali all' intendimento.

Per ben determinare i caratteri della sensibilità, basterà esaminare la sensazione in sè stessa e nelle sue speciali prerogative.

La sensazione è un fatto interno, semplicissimo, indubitabile e indipendente da ogni altra cosa, della quale l' esperienza interiore e immediata della vita è la prova più sicura della sua influenza e della sua realtà. Come modo semplicissimo e per sè noto, la sensazione non può essere definita. Bensì per intendere il significato delle parole *sensazione ottica*, per esempio, *sensazione di odore*, *sapore*, *suono*, ec., bisogna avere la sensazione in sè, e vane tornerebbero tutte le parole per significare che cosa ella sia.

La sensazione è inoltre una verità eminentemente *luminosa* come fatto, eminentemente *incomprensibile* come fenomeno. Se non fosse luminosa come fatto non potrebbe spiegar le nozioni destinate a seguirla, nè potrebbe servir loro di prova e di principio di legame; se non fosse incomprensibile come fenomeno avrebbe avanti di sè qualche altra nozione che la spiegherebbe e cesserebbe allora d' essere un fatto primitivo, una verità primitiva e di una certezza incontrastabile.

Il lato incomprensibile della sensazione è la nostra ignoranza sul modo onde si effettua. Lo spirito più elevato non saprebbe renderne conto nè a sè stesso, nè agli altri: essa è un fenomeno della natura. Il suo lato luminoso è il saper chiaramente che si realizza in noi o mediante la rappresentazione delle forme degli oggetti esteriori, o mercè i fenomeni del piacere e del dolore.

Questi sono i due effetti inseparabili dall'esercizio della sensibilità, poichè accompagnano sempre l' azione sua, e ne costituiscono in certo modo gli essenziali e distintivi caratteri.

La facoltà di sentire è manifestamente connessa col sistema della nostra organizzazione, e sono i nervi in particolare gli organi destinati ad essere ministri del sentimento. Alcuni fatti indubitati ci convincono di questa verità. Se intercettasi, per esempio, la continuazione di un nervo tra la sua estremità e la sua origine colla legatura o col taglio, si osserva primieramente, che l'azione dei corpi esterni esercitata sulla parte del nervo intercettato, non è più avvertita, cioè non si sente; onde si deduce che i nervi sono gli organi della sensazione: si osserva in secondo luogo che si eccita un certo movimento nella parte intercettata finchè conserva qualche vitalità; onde si deduce che i nervi sono insieme gli organi pei quali si comunica il movimento ai muscoli, perciò, come osserva il Cabanis, i medesimi organi che trasmettono al-

essendo il piacere ed il dolore, che una *qualità* intimamente unita all'idea, o sia l'idea stessa in quanto è atta a *muovere* la sensibilità.

§ 487. Quindi, a parlare esattamente, il piacere ed il dolore

l'essere sensibile le sensibili impressioni, e ad ogni parte muscolare il movimento, sono insieme i ministri del sentimento e della vita.

I nervi confusi nella loro origine che sfugge da ogni osservazione anatomica, ad ogni più perfetto microscopio, sono formati della stessa sostanza della polpa cerebrale. Si vedono uscire in varii fasci dal cranio e dalla cavità vertebrale. I grossi tronchi contengono sotto un inviluppo comune tronchi più piccoli che a vicenda ne contengono dei minori, e così di seguito in guisa che non si può rinvenire un nervo, per quanto sia piccolo, che non ne contenga altri più delicati e più fini. Tutti questi nervi a guisa di sottilissimi fili vanno a distribuirsi nelle differenti parti del corpo umano, cosicchè ciascun punto senziente ha il suo filamento nervoso, pel quale comunica co'suoi analoghi e col centro cerebrale o colla sua origine.

I nervi diramati e sparsi sulla superficie esteriore del corpo, oltre agli *ufficii* comuni della sensibilità, servono ai particolari e rispettivi dell'organo o membro che investono; questi ufficii speciali classificati e distinti secondo le impressioni che recano all'organo centrale della sensibilità, costituiscono i cinque sensi del corpo animato; *vista* cioè, *udito, gusto, odorato* e *tatto*, i quali rigorosamente parlando non sono che altrettanti modi del tatto, riguardato come il sensorio universale; imperciocchè la vista, l'udito, il gusto, e l'odorato non si pongono in azione che per via di toccamenti più o meno sensibili, operati sulle nostre fibre nervee da lievissime ed invisibili particelle, che si distaccano dai corpi odorosi e saporosi, come pure dalle più sottili ancora della luce riflessa dalla superficie de' corpi, e da quelle dell'aria agitata per le vibrazioni de'corpi sonori, le quali impressioni da noi percepite distintamente, si appellano figure, colori, sapori, odori e suoni; per questi cinque organi, concorrendo sempre l'azione degli organi interni, acquistiamo tutte le idee che si riferiscono ai corpi, ed alle loro proprietà.

Cinque specie di sensazioni si distinguono adunque relativamente ai cinque sensi ed organi sopra enunziati, disposti a ricevere l'azione degli oggetti esterni, la varietà delle quali deve nascere certamente, 1.° Dalla diversa natura de' nervi, che secondo le osservazioni di Gall variano nella struttura, nel colore, nella forma, ecc. — 2.° Dalla diversità dell'apparecchio sensoriale. — 3.° Dalla corrispondenza tra l'estremità de'nervi sensoriali e la natura degli oggetti che devono farvi impressione, il che si osserva, per esempio, o tra la *mollezza* della retina e l'indefinita sottigliezza della luce.

Tutte le sensazioni non dipendono però dall'azione degli oggetti esteriori. Il dolore della fame e della sete, il bisogno di muoversi o di riposare, il sentimento della stanchezza e del vigore, le pulsazioni del cuore, le infinite pressioni de' visceri, tutte le affezioni di piacere o di dolore insomma, risultanti da certe disposizioni del nostro individuo e dalle passioni che lo modificano, hanno la loro sede nell'interno della

non pongono una diversità *specifica* nella *forma* delle idee, ma solamente una differenza di attrazione o di ripulsione, ed una distinzione di *gradi* nella maggiore o minore attività sulla sensibilità.

nostra macchina, senza che oggetto esterno le produca, e si riferiscono al *tutto* sparso per tutto il corpo. Da ciò segue adunque che vi sono due ordini di sensazioni, l'uno dipendente dall'azione degli oggetti esteriori, e forma ciò che chiamiamo *sensazioni esterne*, l'altro proveniente da mozioni interne ed inerenti al nostro individuo, che appunto per questa ragione diciamo *sensazioni interne*.

Quest' ultimo genere di sensazioni non essendo però ancor bene caratterizzato e distinto, non può neppur essere analizzato colla precisione che puossi usare riguardo alle sensazioni esterne. Bisogna quindi limitarsi a farne conto, per calcolare la loro influenza sulle altre sensazioni e sull' esercizio delle nostre facoltà, avvertendo solo che esse pure sono accompagnate da un certo sentimento congiunto ad ogni sensazione, il sentimento cioè del piacere e del dolore.

Le sensazioni tanto esterne che interne. 1.° Sono variabili con l'età, sesso, temperamento, clima e malattie. — 2.° La più forte sensazione fa ecclissar la più debole, e più spesso l'estingue. — 3.° Le sensazioni sono piacevoli o dolorose secondo la natura degli oggetti che agiscono sopra i nervi o il modo onde vi esercitano la loro azione, così che se questa è lieve e conveniente al naturale stato dell'uomo, la sensazione dicesi *piacevole*, e se l' impressione è gagliarda e violenta e al detto stato contraria, la corrispondente sensazione chiamasi *dolorosa*. Il celebre Gioja crede che vi sieno sensazioni indifferenti; ma noi pensiamo che talune ci appariscan tali solo perchè sono affievolite di forza, o per esser noi occupati di altri oggetti più interessanti, o perchè mediante una frequente riproduzione dell'impressione medesima ci sono divenute assai famigliari, ed è noto che effetto della ripetizione d' una serie di atti è la diminuzione di sensibilità. Ognuno poi conosce per esperienza cosa è piacere e cosa è dolore, ed un sentimento semplice si sente e non si definisce. Si sa però che una sensazione piacevole prolungata di troppo può convertirsi in dolorosa, come all'inverso una sensazione dolorosa, chiamando un afflusso di fluidi nella parte offesa, può cagionare un sentimento meccanico di piacere.

Noi conosciamo per esperienza in noi medesimi che abbiamo la facoltà di avvertire le impressioni fatte sopra gli organi del corpo nostro, la quale chiamasi *sensibilità;* la riconosciamo nei nostri simili per mezzo de' segni non equivoci che ce ne danno, e a noi si mostra più o meno chiaramente nelle altre specie d'animali a proporzione che hanno maggiori o minori mezzi di esprimerla; ma non la troviamo punto ne' vegetabili, e molto meno ne' minerali, come inclina a credere fra gli altri il signor di Tracy, perocchè e le piante e i minerali mancano assolutamente di nervi, che sono, come si è veduto, i soli ministri della sensibilità. Che se alcune piante in particolare, come la *sensitiva*, per esempio, si ritirano al tocco della mano o di altro corpo straniero, ciò non avviene perchè si modifichino con coscienza nell' impressione che ricevono, bensì per quella *contrattilità* che posseggono in grado

Ne volete una prova di sperienza? Aprite gli occhi sopra un piano coperto di neve su cui riflettano i raggi del sole. Per brev' ora voi ne sentirete piacere, indi passerete all'incomodo, al dolore. La *stessa* stessissima sensazione continuata è quella che vi fa provare questi due stati opposti.

§ 488. Perciò il piacere e il dolore presi quali cose aventi una *forma* e fisonomia, dirò così, o per dirlo altrimenti il *carattere* del piacere e del dolore, sono realmente tutt' uno col carattere dell' idea piacevole e dolorosa. Non è che l' idea stessa in quanto è piacevole e dolorosa.

§ 489. Ora le idee in sè stesse per le differenti loro forme, specie e qualità, tanto assolute quanto relative, si possono variare e moltiplicare, quanto possono variare e moltiplicare le maniere o semplici o complesse, colle quali la *facoltà* di percepire e di sentire può essere affetta e modificata.

Dunque la differenza de' loro *caratteri* formerà la differenza de' *motivi* determinanti la volontà.

§ 490. Quindi ne segue: 1.° che il carattere delle idee determinanti al delitto costituirà precisamente il *carattere* interno, o sia *morale* di lui. Fra queste idee determinanti farà la precipua comparsa l'*oggetto* che move ed alletta, e l'*atto* che si sceglie qual mezzo per conseguire l' oggetto istesso.

2.° Che l' attrattiva più o meno gagliarda di queste idee, e i

eminente, la quale è da alcuni appellata *sensibilità latente*, *sensibilità organica* o *sensibilità senza coscienza*, ben diversa dalla sensibilità propriamente detta, della quale noi ragioniamo.

E qui torna a proposito l' osservare che gl' indizii di un' impressione fatta sopra qualsiasi parte di un corpo animato, desunti soltanto dalla reazione organica dei muscoli tocchi ed offesi, non provano abbastanza che l' animale ne abbia il sentimento, ossia la percezione del dolore o del piacere; nè possiamo noi essere veramente certi che allora quando egli ci manifesta di percepirla. Ora con quali mezzi può mai il vegetabile o il minerale rendere altrui manifesto il sentimento che prova, come possiamo certificarcene noi medesimi? Concludiamo adunque che il sentire è proprio soltanto degli animali. E poichè un'impressione, un movimento qualunque operato e trasportato in qualsiasi parte del sistema sensitivo non è che una modificazione locale dell' organo o degli organi affetti, ragion vuole che il sentimento o la percezione della vita non sia semplicemente il risultato di una modificazione organica, o in altri termini che l' atto di accorgersi d'una impressione presupponga un agente entro di noi diverso dal nostro corpo, il quale denominiamo *principio animatore*, e più comunemente l' *io*, il *me* l' *anima*.

gradi maggiori o minori di lei, costituiranno la *forza morale* del delitto, e i *gradi* di essa forza.

§ 491. Ma quello che eccita i voleri e l'opera dell'uomo, non è propriamente la forma o il numero delle idee; ma bensì l'attività loro o piacevole o dolorosa: non altrimenti che quando un corpo prepondera in una bilancia, non lo fa atteso il colore, la figura, il volume, la durezza; ma bensì attesa la sola maggiore gravitazione.

Questa è parimenti una di quelle verità di sensibilità sperimentale cognite a chiunque rifletta al suo senso interiore. Chi però amasse di rinvenirne in sè stesso l'esempio e la prova, troverà che testimonii di ciò sono quei momenti, che appellansi d'*indifferenza* e di *apatia*, la quale veramente non è che relativa. Su essi l'anima è sovente subbietto di moltissime idee o semplici o complesse, e, quasi direi, di volumi e gruppi d'idee ad un sol tratto, eppur giace nell'inazione; mentre per lo contrario un'idea *sola*, un atomo, dirò così di un'idea, che la punga dolorosamente, o la solletichi piacevolmente, da sè *sola* la sveglia e la mette in motto infinitamente più che tutta intera la *somma* e la varietà di quelle che trapassarono nella svogliatezza.

§ 492. Devesi dunque affermare, che la *cagione* veramente efficace e proporzionata delle tendenze ed azioni umane sia *unicamente* l'attività piacevole o dolorosa delle idee.

E perciò crescendo e decrescendo detta attività, deve *di natura sua* crescere o decrescere l'*impeto* della tendenza, o sia della volontà ad amare o ad odiare, a desiderare o ad abborrire, a sperare od a temere, ad inseguire una data cosa o a fuggirla.

§ 493. Non osta a ciò, che l'attività piacevole o dolorosa delle idee venga spesse volte rattemperata da altre circostanze; e quindi gl'impulsi della volontà vengano rallentati, e l'azione esterna spesso repressa e divertita. Tutto questo forma una nuova prova della mia asserzione.

Infatti, se entro le idee reprimenti non fosse racchiusa una *naturale* energia *operante* sulla sensibilità e volontà umana; se il consenso di queste facoltà non piegasse a seconda, ed a proporzione delle forze delle idee suddette, come potrebbesi spiegare ed asserire, non dico soltanto, che esse abbiano efficacia a frenare o a rallentare gli altri precedenti impulsi, ma che nemmeno abbiano la facoltà di produrre un effetto qualunque? Perchè un corpo spinto da due forze giusta un certo angolo descrive la diagonale, ne segue perciò, che abbandonato, e sommesso all'impulso di una sola forza non moverebbesi giusta la semplicissima e rettissima di lei naturale

direzione? Anzi perciò appunto che di *natura sua* egli è necessitato a seguire la direzione retta di una sola forza, perciò stesso nel concorso di due, o più forze impellenti, egli descrive la direzione composta.

§ 494. Ma il cuor dell'uomo, per natural legge, gravita sempre verso il piacere. Nel dolore, tanto fisico quanto morale, le scosse, le agitazioni e gli sforzi della volontà che tendono a respingere il dolore istesso, fanno sentire, che lungi che la infelicità smentisca la prima ed *unica* tendenza dell'uomo verso del piacere, essa per lo contrario la manifesta in una guisa costante, vivace, universale. Dunque risulta, che la tendenza unica e perenne del cuore umano, non astretto da una dura ed insuperabile alternativa derivante da una situazione infelice, ma lasciato del tutto *libero* ad agire, si è il piacere ed il massimo piacere possibile, o reale o apparente, cioè la *felicità*. Dunque la *cagione* unica, universale ed invariabile delle volizioni, e degli atti liberi dell'uomo, è quello che da' filosofi appellasi *interesse*.

§ 495. Perciò, a parlare esattamente, l'interesse non è la *tendenza* o il desiderio del bene e della felicità. Tale desio va bensì *congiunto* coll'interesse, ma egli propriamente n'è l'*effetto*. Quest'effetto appellasi *amor proprio*, o della felicità.

Del pari per interesse, io non intendo il piacere o il dolore, considerati in *sè stessi*, cioè nella sola loro indole e natura intima, e disgiunti da ogni azione sulla sensibilità, e da ogni urto a determinare la volontà all'atto. Quanti piaceri e dolori rimangono inoperosi nel cuore umano! Sterili a produrre qualche atto o deliberazione, o perchè non possono superare l'inerzia dell'uomo, o perchè altri motivi giungono a colliderne l'attività, lasciano perciò l'uomo o nell'esitamento o nell'indolenza.

Bensì fra dette due cose sta quasi di *mezzo* l'interesse, il quale potrei definire, ogni idea o maniera di essere della sensibilità, *in quanto praticamente* move e spinge la volontà a qualche scelta o deliberazione. A dir breve, l'interesse non è altra cosa, fuorchè il *complesso* de' motivi tutti che sono sparsi sulla vita umana, in quanto vengono considerati non semplicemente come modi di essere dalla facoltà di sentire, non come immagini o come oggetti, scopo dei desiderii umani, ma bensì come *forze* impellenti l'umana attività al centro suo naturale, o sia de' *motivi* considerati rigorosamente *tali*.

§ 496. Dire che l'interesse tal quale qui lo consideriamo sia la stessa cosa dell'*utile*, che può derivare da una data cosa ed azione; e quindi nel caso nostro dell'utile che può trarsi dal delitto, sarebbe uno scambiare due cose connesse bensì, e relative,

ma fra loro *distintissime* e differenti. Ciò indurrebbe una differenza importante fra le regole di scelta, e di misura delle pene, che su di esse respettivamente fondar si volessero.

A parlar precisamente; l'uomo non è mosso più o meno ad agire a misura della *realità* dell'utile, cioè di quello, che le sue cagioni reali prese in sè stesse, e combinate colla natura e costituzione dell'uomo possono costantemente e veramente apportare di bene o di male: nè meno a proporzione che certi combinati rapporti fisico-morali possono specialmente appertare di utile agli *altri* suoi simili; nemmeno a proporzione che l'uomo stesso deliberante e delinquente lo conosce più o meno *chiaramente*, o semplicemente se lo può ripromettere con maggiore o minore *certezza*; ma bensì a proporzione, che la di lui idea solletica ed attrae con più o meno di forza la di lui sensibilità (1). Questa osservazione non è che uno sviluppo maggiore, una estensione, e conseguenza immediata di ciò che altrove colla scorta dell'esperienza abbiamo dimostrato (§ 491, 492).

§ 497. Quindi giudiziosamente osserva il Wollaston, che l'Estimazione *della felicità e dei piaceri degli uomini debb' essere regolata da ciò, che questa felicità e questi piaceri sono a riguardo delle persone, che gli risentono, o a proporzione de' pensieri o del sentimento che queste persone ne hanno. Questa estimazione non debb' essere regolata dal valore, che può loro essere aggiudicato dagli altri uomini che non hanno il diritto di giudicarne, che non possono esattamente sapere che cosa in sè medesimi siano questi piaceri e questa felicità, che usano di regole differenti per recarne il loro giudicio, che hanno una minore sensibilità, che ritrovansi in disposizioni diverse, e che il delitto infine ha riempiti di parzialità verso di sè medesimi. Quel principe, che usurpando ad un pover uomo la sola sua cara pecora, benchè egli possedesse gran copia di gregge, se avesse giudicato che la perdita di questa pecora non fosse niente più importante al povero che la perdita che egli stesso avesse potuto fare di una delle sue proprie: quel principe avrebbe certamente commesso un grave fallo di aritmetica morale, ed egli assai poco avrebbe intesa la dottrina delle proporzioni. La felicità di ognuno è un bene che gli appartiene in una guisa affatto propria, e la perdita che egli ne fa è proporzionata ai gradi della sua percezione, ed alla sua maniera di adattarsi a' suoi bisogni ed allo stato suo.*

(1) Veggasi l'*Introduzione allo studio del diritto pubblico universale* dell'autore § 199 al 204.

§ 498. Infatti, se il piacere e il dolore non sono, nè possono ssere altra cosa, che *sentimenti* o modi del sentimento (§ 486, 487, 88); se il sentimento è una cosa affatto *interiore*, e propria di ni anima; se egli è incomunicabile di natura sua perchè s'iden-ica con lei, e non è che l' anima stessa senziente o in quanto nte; se in natura non esistono realmente, nè possono esistere orchè *individui* singolari, e le specie ed i generi (pure astra-oni) realmente non esistono; egli è evidente, che l' addotta re-la onde valutare la vera quantità delle tendenze, o passioni degli mini, e perciò anche della spinta criminosa, nasce dall' indole l *essenza* stessa delle cose.

§ 499. Essa è, come vedesi, *universalissima*. Come è acconcia misurare la forza sollecitante delle *tentazioni* al delitto, può serlo del pari ad estimare, tanto la quantità sentimentale del anno derivante altrui dalla di lui commissione, o sia la quantità el tormento e dell' afflizione che il delinquente può recare altrui ol suo misfatto, quanto la dolcezza ed il rigor della *pena* relati-amente alla *sensibilità* del paziente.

Per ora bastar debbono queste verità di fatto individuale, le uali per altro servir non debbono fuorchè di *fondamento* e con-etti *comuni* e *generali* proprii alla penale economia (§ 337).

CAPO IX.

Connessione invariabile fra l' energia de' motivi, e le deliberazioni della volontà.

§ 500. Ogni uomo di buon senso ammette, che il *mobile* nico universale e costante delle azioni degli uomini, sia l' *amore ella felicità*.

Amare la sua felicità, egli è amare il proprio *meglio* o reale, apparente.

Amare, egli è *determinare* la sua volontà.

Dunque amare *sempre* il suo meglio, egli è determinarsi *sem-re* pel suo meglio.

Dunque l' anima, per naturale ed *infallibil legge*, sempre si determina per quello che a lei sembra il migliore o reale, o ap-rente.

§ 501. Questa è una verità di *sentimento* e di *pratica*, tanto certa, tanto chiara, e della quale gli uomini hanno una così in-tima *persuasione*, che a dispetto di tutte le sottigliezze di alcuni

chimerici speculativi, fu assunta come *base fondamentale* di tutte le umane istituzioni, e della loro pratica giornaliera.

Che più? la religione istessa fonda tutte le prove della sua *certezza*, e tutta la *forza* della sua *direzione*, su di questa grande verità.

In effetto, se entro certi motivi presentati agli uomini, non si supponesse racchiuso un *efficace* ed *infallibile potere*, onde determinare le loro volontà, ed arrestare le loro passioni, per dirigerli verso di un dato fine, e per correggerli, e ricondurli allorchè traviano; se fra l' attività dei motivi e le determinazioni della volontà, non si supponesse una certa e costante *connessione*; se quanto pare allo spirito il più *conforme* alla sana ragione, ed all' attuale suo interesse, non influisse così sulle sue deliberazioni; se l' uomo *contro* la veduta distinta, e la forza pressante del suo meglio o riagire, o rimanersi inattivo moralmente potesse, a che servirebbero le istruzioni, le insinuazioni, i consigli, le preghiere, le promesse, l' eloquenza, in somma *la parola*? Qual *frutto* riprometter si potrebbe dall' educazione, dalla morale, dalla legislazione, e fin anche dalla stessa religione?

§ 502. Quando taluno da noi vien pregato, consigliato, ovver persuaso a fare tale cosa, o ad astenersi da tal' altra, che altro si fa, se non rendere presenti alla di lui anima le idee degli avvantaggi, o svantaggi fisici o morali, della bellezza, o della turpitudine dell' azione da eseguirsi, o da tralasciarsi?

Ora si praticherebbe mai questo, se non si fosse persuasi mercè l' esperienza, che la considerazione del bene e del male può fare *efficace* impressione sull' umana sensibilità, e che può *certamente* muovere la volontà ad intraprendere o ad astenersi di una data azione?

Il commercio adunque giornaliero degli uomini, il giro degli affari tutti, l'arte stessa del dire, sono una confermazione luminosa e perpetua di questa verità.

§ 503. Inoltre, che altro fa l'*educazione*, se non se comunicare alle volontà degli allievi le prime spinte al vero, al bello, al giusto, onde far loro contrarre certe *abitudini*, rinforzarle, ed obbligare i cuori loro a rimanersi soggetti, ed in fine somministrar loro motivi o veri, o falsi, onde agire d' una data maniera? Allorchè un padre minaccia al suo figlio il castigo, o che gli promette un premio, non è egli convinto che queste cose agiscono sulla di lui volontà, in guisa da determinarlo a fare ciò ch' ei gli comanda?

§ 504. La *morale*, quella scienza che si occupa dei rapporti

che passano fra le impressioni, le volontà e le azioni umane, quale altro oggetto si propone dessa mai nelle sue lezioni, se non se di mostrare agli uomini, essere del loro *interesse*, ch' eglino reprimano le loro momentanee passioni, in vista di un bene assai più durevole e più vero di quello che la soddisfazione passeggiera de' loro desiderii può loro procurare? Egli è ben chiaro che essa sarebbe una *chimera*, nè sarebbe fornita di sicuri principii, se non poggiasse sulla cognizion de' motivi che *certamente* debbono influire sulle volontà umane, e determinare le loro operazioni.

§ 505. La *legislazione* che altro fa, se non se presentare agl' individui di una nazione i motivi ch' ella suppone necessarii, per determinarli a fare certe azioni, e ad astenersi da alcune altre? La *forza* della Sovranità non si risolve forse in ultima maniera nella *forza* di *questi motivi*? Egli è ben chiaro che il sovrano, che mercè le sue leggi spaventa il delitto, perciò appunto presume, che gli ostacoli politici ch' egli oppone alla malvagità, bastino per contenerla entro i limiti dell' ordine.

§ 506. Le promesse finalmente, e le minaccie della *religione* (tacendo di que' dogmi che riguardano la felicità, o la sciagura eterna degli uomini dipendente dal Reggitore assoluto ed irrestibile dei destini) non sono forse esse medesime fondate sull' idea de' possenti ed utili effetti che esse produr debbono negli animi de' credenti? (*)

(*) Poichè tutte le nostre idee hanno, come si è detto altrove, la loro origine in una *maniera di sentire*, chiaro è che anche l' idea di Dio non può altrimenti a noi derivare che da un sentimento dell' anima.

Pare quindi che dal sentimento della sua debolezza e della sua dipendenza l'uomo gradatamente s'innalzi all'idea della sovrana indipendenza e della potenza assoluta; che da quello della sua intelligenza e della sua ragione limitate e imperfette, arrivi egualmente per gradi all' idea di un' intelligenza perfetta, infinita.

Dalla contemplazione poi delle cose che esistono fuori di lui, e che a lui si annunziano come effetti, è indubitato che lo spirito naturalmente risale di causa in causa all' idea di una prima cagione, di un motore universale, dell' Ente necessario, di quell' essere infine che da sè stesso esiste, che in sè medesimo comprenda la ragione dell'esistenza di ogni altro, che è adorno di tutte le possibili perfezioni, e che noi denominiamo Dio.

L'idea adunque che ci formiamo di Dio proviene in origine da un *sentimento di rapporto*, e suppone la nozione di causa e di effetto, e gli argomenti che ne dimostrano l' esistenza hanno conseguentemente il loro principio colla causalità.

Per poco che ci ripieghiamo dentro di noi, o che rivolgiamo il

§ 507. Se la cosa fosse altrimenti, come assicurarsi della probità, della virtù e della condotta altrui? E quindi ove sarebbe la *sicurezza sociale*?

pensiero fuori di noi stessi, troviamo le prove più convincenti dell'esistenza dell'Esser Supremo. L'ordine, l'armonia, la meravigliosa bellezza dell'universo, la dimostrata impotenza nella materia d'essere pensante ed eterna, la struttura de' corpi organici, la natura delle intelligenze, il consenso di tutte le genti anco più rozze e barbare, sono altrettanti argomenti, i quali mettono fuor d'ogni dubbio la verità più amabile e insieme più consolante, cui l'insensato pirronismo e lo stolto ateismo tentano contendere al buon senso ed alla retta nostra ragione.

Per ordinare questi argomenti diretti a stabilire come incontrastabile il dogma dell'esistenza di un Dio, le scuole ne fanno tre classi. Nella prima comprendono gli argomenti così detti *metafisici*, nella seconda i *fisici*, e nella terza i *morali*.

Deducono gli argomenti *metafisici* dalla necessità di riconoscere che vi ha un *Essere increato* il quale esiste da sè stesso, ed è cagione dell'esistenza degli esseri contingenti, dalla costanza delle forme visibili di questi esseri, da quella de'caratteri rispettivamente improntati nelle forze che variamente agitano la materia, e da quella finalmente che risplende negli attributi specifici delle spirituali sostanze; derivano i *fisici* dalla cognizione delle cose stupende che presenta lo spettacolo dell'universo, dall'ordine mirabile che stringe gli esseri in armonia tra loro, e dalla regolare perpetua successione che li rinnova; e ricavano i *morali* dalla cognizione delle leggi che regolano le umane intelligenze, e specialmente dal consenso universale degli uomini di tutti i tempi e di tutti i climi.

Avendo combattuto nella cosmologia l'errore dell'eternità della materia, e provato che il mondo fu opera di una causa suprema e intelligente, separata e distinta dal mondo medesimo, la quale non ha avuto principio, non è misurata dal tempo, ed è la ragion delle cose che esistono nel tempo, note sotto varii nomi tratti dai suoi essenziali attributi, ma più comunemente per quello di Dio, non sarebbe necessario produrre altre prove dimostrative dell'esistenza di questo Essere; nulladimeno lasciando i fisici argomenti, che per quello che nella cosmologia medesima si è detto risultano bastantemente dichiarati, non vogliamo omettere di dare ai metafisici e morali quel maggiore sviluppo di cui ponno essere capaci; acciocchè sia meglio riconosciuta l'incontrastabilità del dogma che ci siamo accinti di sostenere, e perchè riesca più agevole il confutar gli errori degli atei che ricusano di riconoscerlo per fondato ed inconcusso.

Lasciando da un canto le dimostrazioni a *priori* che alcuni, e fra gli altri il Cartesio, ricavano dalla nozione di Dio, perchè con tale argomento non si potrebbe mai arrivare alla realtà dell'esistenza del primo degli esseri, ma solo restringerci nel circolo della mera possibilità, noi ci contenteremo di produrre quella a *posteriori* che dalla contingenza delle cose specialmente deducesi.

Ora se ci facciamo a considerare la natura di ciò che entra a co-

§ 508. Le Legislazioni, sì divina che umana, non sarebbero se un puro giuoco, una cosa del tutto *vana* e *superflua*, e che n gioverebbe che a mostrare o la follia, o la crudeltà dei le-

uire le materiali ed incorporee sostanze, non possiamo a meno di onoscere impresso, così nelle une come nelle altre, un carattere di ıtingenza, per cui potevano essere e non essere, od anche essere dise da quelle che sono, il qual carattere indubitabile si palesa meıte le vicende per cui passano tutte, sicchè cessano di essere ad ıi momento quello che furono. Noi vediamo che la caducità è un ributo inerente ad ogni corporea forma, e che dovrebbe pur essere oune a tutti gli spiriti, perchè sussiste egualmente per essi l'anzito carattere, che rilevasi dall'aver tutti un principio, un progresso, ı maturità, una decadenza che fa loro sentire l'intrinseca debolezza ıurale che li accompagna. Difatti le intellettuali e morali imperfeıni, quali l'ignoranza ed il vizio, l'errore e l'infelicità, come pure i n pochi misteri che perturbano gli ordinati progressi del nostro sare, provano all'evidenza i limiti della nostra natura, e chiaro dimoıano che la nostra esistenza non emana assolutamente da noi, ma sbene che tanto le spirituali sostanze come gli esseri corporei, i quali ıtti si presentano come meri effetti, reclamano l'influenza di una caıone estrinseca a loro, avente in sè medesima la ragione intrinseca ella propria esistenza e di quella di tutte le cose. Suppongono insomıa un ente necessario, illimitato nel suo potere, assolutamente perıtto nella sua natura e ne' suoi attributi, e vera fonte inesauribile dei ıondi attuali e possibili.

Scorrendo poi col pensiero pei due regni degli esseri organizzati, roviamo che mentre gl'individui che li costituiscono passano con deerminati periodi di sviluppo, di maturità e di decadenza in grembo ılla morte, le loro specie rimangono sempre le stesse. Le generazioni che si succedono riproducono la medesima forma, le medesime qualità distintive, i medesimi rapporti che le uniscono al generale sistema. Vi riscontriamo la stessa configurazione, collocazione, numero e nesso di parti, gli stessi usi ed ufficii di ciascuna, la stessa influenza rispettiva nell'armonia del tutto. Niuna alterazione negli elementi essenziali che le compongono, niuna deviazione dal fine cui sono naturalmente direttе, niuna diversità ne' processi di nutrizione, riproduzione, maniera di agire e di conservarsi. Gli organi della respirazione, della digestione, della nutrizione o assimilazione di parti, della secrezione e circolazione negli animali, e quelli che servono all'anima di mezzi a sentire, conformati costantemente nella medesima guisa negli individui delle medesime specie, ritengono inalterata la rispettiva loro collocazione, ufficio e rapporti nella differenza delle molteplici classi animali. Lo stesso fenomeno riscontrasi nella propagazione degli esseri vegetabili.

Un'eguale costanza o perpetua immutabilità di caratteri rilevasi in quegli agenti che presiedono a modificare la materia sotto l'impero di certe leggi da cui non declinano mai. Ogni forza ha un modo di agire suo proprio che rispettivamente la distingue dalle altre. L'attrazione chimica, per esempio, si spiega diversamente da quella che contiene

gislatori? Imperocchè, come affermare allora, ch' elleno fossero mezzi *acconci* ed *efficaci* al fine inteso dalle leggi stesse, che è di guidare l' umana volontà a certi fini: come non affermare che

nelle loro orbite i pianeti, e mentre questa li fa piegare ad un centro comune nel loro sistema, la forza projettile li stimola continuamente ad allontanarsene per la tangente delle loro elissi: dal che poi deriva quella concorde discordia che genera la vita e l'armonia dell'universo. Così la forza da cui emana l' eguaglianza degli angoli d'incidenza e di riflessione della luce, e quella che determina la varia refrangibilità dei suoi raggi offrono rispettivamente un carattere costante nel loro modo di agire e i loro effetti si mostrano sempre gli stessi. Diversa è parimente la maniera di prodursi delle forze magnetica, elettrica, elastica, ecc., imperocchè ciascuna di esse è vincolata da certe leggi determinate che particolarmente assicurano l' uniforme identità degli effetti loro proprii, che sono fonte ad un tempo per noi di vantaggi e di splendide meraviglie.

Per egual modo il *moto* tanto vantato dai materialisti per la varietà de'fenomeni che offre, e che è del tutto incomprensibile in sè medesimo al pari delle forze, si trova in una mera produzione di esse, cosicchè entra necessariamente nella stessa categoria, colla sola differenza, che è un effetto secondario per rapporto a loro.

Ove poi dal materiale universo si trasporti la riflessione alle spirituali sostanze, vediamo sussistere del pari in esse immutabili gli attributi che ne caratterizzano e ne distinguono le specie nella successiva generazione degli individui. Infatti l'uomo di tutti i tempi ritiene per la ragione la stessa superiorità sulle bestie: colla memoria e coll' immaginazione si associa alle generazioni che furono e ne contempla le azioni, malgrado che si giacciano ravvolte fra le tenebre di remoti secoli. Ogni specie di animali conserva la sua maniera di vivere colla stessa forma d'industria e colle medesime abitudini sensibili senza alterarle di un punto. Il piano di condotta che seguono è determinato dai loro bisogni e dai mezzi che la divina intelligenza ha messi in proporzione con quelli a cui corrisponde la qualità della loro industria. La costanza e limitazione de' bisogni e de' mezzi portano quelle delle loro azioni, che poi si ricopiano dalle generazioni successive con eguale facilità e successo.

Ora, poichè tanto le materiali come le incorporee sostanze hanno in sè un carattere di contingenza che assolutamente reclama un *Essere necessario* che le abbia determinate ad esistere, e la costanza delle forme corporee nella successione degli esseri organizzati, e l'eguale costanza delle forze a rinnovare la comparsa degli stessi fenomeni, e l' altra simile nella classe degli spiriti a riprodurre in generale le medesime operazioni sensibili, intellettuali e morali, non possono dedursi dall' influenza dell'azzardo o del caso, perocchè non hanno questi vocaboli un significato preciso e sono vuoti di senso, egli è forza riconoscere una *sapienza infinita* che seppe proporzionare i mezzi ai fini, far uscire l'ordine dal seno della discordia, e da perpetue vicende la diuturna rinnovazione di cose: bisogna pure confessare in lei quell'immenso potere

i premii non sieno allettativi vani, e le pene crudel tàirragionevoli, se esistesse nella natura stessa dell' uomo la cagione *costante*, la quale togliesse loro una certa connessione od influenza colle azioni umane?

che le trasse da sè, che è l'esistenza assoluta, e ad ogni istante con vigile provvidenza le crea di nuovo. All'appoggio di così fatti metafisici argomenti non possiamo per conseguenza a meno di proclamare l'esistenza di un Dio, e perciò Dio esiste.

Queste prove sono di più sorte; ma le più notabili fra esse sono quelle che si deducono dal consenso unanime di tutti i popoli, giacchè, per quanto attestano gli antichi e i moderni scrittori, niun popolo mai si rinvenne che non avesse qualche idea della divinità. Le più vetuste nazioni quali i Caldei, i Fenicii, gli Egizii, i Persiani, gl'Indiani, i Greci e i Romani tutti l'hanno concordemente riconosciuta. Ciò confermano ancora i monumenti di tutte le arti, nè v'ha d'uopo intertenerci a lungo per provar questo fatto. Aristotile che non era molto credulo, ne conviene, e Platone lo avea prima di lui dichiarato. Si sanno *inoltre da* tutti le parole di Plutarco: « Può accadere a' viaggiatori, girando la terra di trovare città senza fortificazioni, popoli immersi nell' ignoranza, non ancora soggetti ad alcuna legge positiva, e senza gusto veruno per le lettere; ma in nessuna parte essi incontrano uomini esistenti in società, i quali sieno privi di tempii e non adorino un Dio ». Lo stesso ripetono Cicerone e Seneca, il quale aggiunge a questo proposito che in materia d'opinione, il consentimento universale è per noi una prova di verità.

Egli è quindi un fatto provato che tutti i popoli antichi hanno creduto all' esistenza di un Dio.

Ma una verità che non è meno costante e che non si potrebbe revocare in dubbio si è, che anche tutti i popoli moderni del mondo intero riconoscono un Essere supremo.

I selvaggi dell' America, come i popoli civilizzati di quella contrada; le orde dell' Africa, come le nazioni bene ordinate d' Europa; i popoli più stupidi, come i più colti; i Cafri, i Tartari, gl' Indiani, i Lapponesi, tutti conoscono che vi ha un Dio, tutti sono compresi da quest' idea ed agiscono in conseguenza.

Gli storici ed i viaggiatori di buona fede attestano tutti la credenza generale del genere umano a questo riguardo. Laonde è un fatto indubitabile che dovunque e sempre si è creduto all' esistenza di una divinità, e che vi si crede tuttora.

E chi non vede infatti che questo accordo universale degli uomini, riguardo ad uno stesso oggetto, non può provenire che dalla natura stessa? Chi non vede che quest' accordo non può essere considerato che come l'espressione di un sentimento inerente alla stessa umana natura? da che, come dice Cicerone, è la natura stessa che parla quando si spiega coll' oracolo di tutti i popoli: *Omni in re, consensio omnium gentium lex naturæ putanda est.*

Il consenso unanime di tutti i popoli riguardo all' esistenza della divinità, prova adunque in una maniera invincibile che Dio esiste.

§ 509. Ove sarebbe la *certezza morale*, cosa che sì largamente e sì sovranamente influisce sull'ordine tutto morale, politico, e religioso? Ove ritrovare stabili *fondamenti* da credere ai

Del resto quando ancora riuscisse agl'increduli di trovare (come è stato detto degli abitanti delle Antille, del Brasile, del Canadà, e come si è pur detto degli Uroni, de' Surrichesi e degli Ottentotti) qualche selvaggio, il quale ignorasse l'esistenza di Dio, non perciò potrebbe inferirsi conseguenza alcuna contro di noi, giacchè se dal non essere uno o un altro individuo dell'umana specie capace di accozzare due idee e di combinarle tra loro non sarà permesso negare la ragione all'uomo; parimente dal non essere qualche selvaggio atto a trarre conseguenza veruna da ciò che vede, non ne segue che non sia naturale all'uomo il riconoscere la sapienza di un Dio che regge l'universo, e che perciò la credenza di un Dio non sia universale. Dunque Dio esiste, e gli atei che lo negano sono insensati.

Per distruggere queste difficoltà che gli avversarii propongono, forse a prova d'ingegno, e per sostenere opinioni che dai savii si giudicano lontane dal vero, molte cose si potrebbero dire, ma noi ci atterremo alle più importanti per non eccedere la brevità che ci siamo prescritta e dobbiamo osservare.

Diremo adunque primieramente che l'idea di Dio non è a noi derivata dal pregiudizio, perocchè i pregiudizii variano da nazione a nazione, da un tempo ad un altro, e malgrado ciò tutti gli uomini, comecchè di nazione, di costumi e di lingua diversi, sono d'accordo nel riconoscere l'esistenza di un supremo Fattore, e nel rendergli con qualche culto un omaggio di sè medesimi. E sotto questo riguardo svaniscono i dispareri, qui cessano le rivalità nazionali, qui tutti gli animi simpatizzano e si riuniscono. Imperocchè l'idea di un nume supremo impone un freno ai nostri desiderii, e ci obbliga a combattere le passioni medesime, rammentando che questo Essere è giudice integerrimo delle nostre azioni.

A chi pretende che l'idea della divinità sia a noi provenuta dall'ignoranza in cui siamo delle cause de' fenomeni della natura, risponderemo, che se tale difficoltà sussistesse, i Baconi, i Cartesi, i Galilei, i Vico, i Fénélon, i Clarke e tant'altri che sì innanzi erano nella cognizione de' naturali fenomeni, non sarebbero stati i primi a riconoscere l'esistenza di Dio ed a proclamarla nelle loro opere immortali. Noi non riconosciamo una divinità per la spiegazione de' fenomeni della natura, ma sibbene per l'origine degli oggetti che essa natura compongono, e delle leggi in virtù delle quali gli oggetti tutti conservano l'armonia del mondo. Quando tutti i secreti dell'universo si fossero svelati all'umano sapere, l'universo sarebbe ancora un arcano che non potrebbe spiegarsi se non ammettendo un Dio creatore e conservatore del mondo medesimo.

A quelli che con Lucrezio vogliono sostenere che atterriti gli uomini dalle grande calamità e dai terribili flagelli della natura, concepirono, nel timore ond'erano investiti, l'idea di una divinità cui si rivolsero come a nume tutelare per essere liberati, noi faremo riflettere

fatti passati? E quindi dove risolverebbonsi *le prove* della storia e della stessa religione?

Infatti, ammesso il principio, che quello che sembra il più

che prima di dire, *è Dio che tuona, che fulmina*, bisogna aver compreso che esiste: se gli uomini non avessero naturalmente avuto il sentimento dell'esistenza di Dio, se un tale sentimento non si fosse in essi fortificato mercè l'uso della ragione e colla contemplazione delle meraviglie della natura, egli è evidente che avrebbero attribuito al mero azzardo ciò che li spaventava o sarebbero rimasti in una sospensione di giudizio. Ma non hanno essi fatto nè l'una, nè l'altra di coteste cose, ed hanno per lo contrario riferito gli effetti a Dio, perchè la natura aveva loro rivelata la sua esistenza prima di atterrirli con funesti prodigi: dunque l'idea di un Dio animatore e rettore dell'universo non è nata dalle tremende calamità che non di rado affliggono gli uomini. Quello che abbiamo detto del timore può egualmente applicarsi alla riconoscenza: questi due sentimenti dell'anima suppongono ambedue la persuasione dell'esistenza di colui che si teme o a cui si vuol rendere grazie, anche innanzi che siasi nella circostanza urgente di ringraziare o di temere.

A coloro finalmente che affermano essere tale idea un trovato dell'astuta politica de' principi, basterà il far considerare, che se nelle memorie de' passati tempi si trovano accennati legislatori, i quali hanno ideato certi culti ed istituite certe cerimonie, e fatto conoscere alcune divinità particolari, di cui non erasi ancora udito parlare ne' loro paesi prima di essi, rappresentate da statue di amorevole o minaccioso aspetto; in nessuna storia per certo è indicato un solo legislatore dal quale i popoli abbiano ricevuto la prima nozione di un Dio. Prima di Minos, dice il Genovesi, i Cretesi avevano degli dei, degli altari, de' sacrificii: prima di Licurgo gli Spartani; prima di Solone gli Ateniesi; innanzi di Numa i Romani. E questo è il caso di ogni altra nazione. La religione adunque e l'idea di una divinità precedè tutti i legislatori, e sopra tali opinioni e credenze i legislatori stessi foggiarono le loro leggi. La storia inoltre ci parla di coloro che furono primi a lavorare la terra, a tentar le vie del mare, a piantare la vigna, ma niuno fa menzione di coloro che furono primi a credere l'Essere Supremo. Però invano si affaticano gl' increduli di persuadere che il pregiudizio, l'ignoranza, il timore, l'astuto magistero di chi ha interesse d'illudere, hanno trasfuso negli uomini la credenza della divinità, Dio esiste.

Si dà il nome di *ateismo* al sistema che nega l'esistenza di Dio: e si chiamano per conseguenza *atei* coloro che ricusano di riconoscerla.

Molti fra gli antichi sono stati posti nella classe degli atei, ma a torto: e sebbene sia stata da taluni ammessa l'esistenza di Dio, vengono nulladimeno detti atei, perchè insegnarono tali errori che non erano compatibili colla natura divina. Di quest'ordine furono quelli che difesero il sistema emanativo. Atei ancora vengono chiamati da alcuni gli stoici, perchè riguardavano Iddio come un'anima diffusa in tutto il

conforme alla ragione, o all'attuale interesse dell'uomo, non influisca efficacemente sulle determinazioni della di lui volontà, e non sia valevole a produrre *infallibilmente* l'effetto conforme e pro-

mondo; altri poi vennero qualificati atei o perchè disprezzavano la turba delle popolari divinità, o perchè volendo rendere ragione naturale delle cose colle loro cosmogonie, non facevano intervenirvi la divinità.

Con più fondamento si enumerano fra gli atei antichi i panteisti materiali della scuola jonica, i quali sostennero che tutto l'universo era Dio. Ne'tempi moderni poi rinnovarono l'ateismo. Tolando, l'autore del *Sistema della natura*, Lancellin, Dupuis, e tutti quelli che hanno ammesso il mondo eterno, senza riconoscere un ente superiore che abbia dato allo stesso l'esistenza.

Distinguesi ordinariamente l'ateismo in due specie, cioè: *teoretico* e *pratico*. Dicesi ateo teoretico colui che fondato su qualche sistema direttamente o indirettamente esclude l'idea della divinità: e appellasi ateo pratico chi opera in modo da far pensare, che, malgrado i rimorsi della coscienza, ei non crede all'esistenza di un Dio giudice e punitore de' traviamenti e dei delitti.

L'ateismo, da quanto sembra, ha per motivi l'orgoglio, l'infingardaggine e il delitto. *L'orgoglio*, perchè è assai lusinghiero per l'uomo, come osserva il Weiss, il credersi nel più alto grado degli esseri; l'*infingardaggine*, perchè è molto comodo il non essere obbligato a riflettere; il *delitto* infine, perchè rincora il non aver castigo veruno da temere. Vuolsi qui notare collo stesso inclito autore, che le più forti difficoltà degli atei teoretici che si dirigono sempre sulla forma delle prove, non mai sul fondo delle medesime, e che il più di sovente sono essi ridotti a non cambiare che la denominazione sostituendo la parola *natura* a quella di *Dio*. Qualunque sia però il nome che s'adopera a qualificar questa forza rettrice, è indifferente, quando essa dimostra il suo potere e la sua sapienza, che dovunque vivamente risplendono nell'immensità della creazione.

Per conoscere i vantaggi che dal teismo derivano all'uomo ed alla società, non dobbiamo far altro che contrapporre la sua dottrina a quella che presenta il sistema degli atei, sistema che dai più gravi filosofi, non eccettuati Voltaire e Rousseau, è stato dimostrato altrettanto pernicioso quanto falso ed assurdo.

La giusta idea di Dio compresa in quella di un essere onnipossente, libero, infinitamente saggio, buono, giusto e provvido, offre all'uomo il modello delle più belle virtù ch'ei non solo si sente inclinato d'amare, ma ancora di praticare, così per rispetto ed amore, come per obbedienza all'Esser supremo.

Il commercio che s'apre tra Dio e l'uomo diviene la norma più nobile e certa delle sue particolari affezioni e delle obbligazioni sociali; ed assicura nella più universale ed efficace maniera le regole della morale, indipendentemente da ogni vista di particolare utilità o piacere, o d'altro premio per parte degli uomini, e innalza l'uomo stesso al più alto grado di felicità di cui è capace.

porzionato alla natura e forza dei motivi, ammesso, dico, tale principio, sarebbe a me affatto libero il pensare, che molti uomini abbiano potuto mentire *gratuitamente* contro la testimonianza dei loro occhi, e contro quello ch'essi sapevano colla certezza maggiore.

Quindi è che il dogma dell'esistenza di Dio nel mentre che da un canto si mostra come il più fermo sostegno della morale, corrobora dall'altro l'edifizio della società; imperocchè giova eziandio a moderare e correggere i più secreti pensieri dell'uomo, ad impedire molti privati disordini, molti rei disegni perturbatori dell'ordine sociale, ed a frenare il delitto anche allora che le leggi non veggono il delinquente.

Insomma col sentimento della divinità tutto è grande, tutto è nobile, invincibile nella vita più travagliata: senza di esso tutto è debole, spiacevole ed amaro in seno alla stessa grandezza. Perciò chiunque combatte la credenza di un Dio non può meritare, nè il titolo di *filosofo*, nè quello di cittadino, imperocchè quand'anche tale credenza fosse incerta, quando non lo è, bisognerebbe pur sempre rispettarla pel ben essere dell'umanità, siccome uno de'principali freni del delitto, un incoraggimento alla virtù, e una consolazione nell'infortunio.

Tolgasi per poco dalla mente dell'uomo l'idea di un giudice infallibile che penetra il fondo de'cuori e calcola il giusto prezzo della virtù e del vizio, e allora le passioni di lui non hanno più ritegno alcuno; sono per esso termini insignificanti quello di *giuramento* e di *fede* ove il loro rispettivo valore collida collo sfogo de'suoi disordinati appetiti e col suo particolare vantaggio, si fa beffe dell'altrui facilità a deferire alla tremenda idea di chiamare Iddio a garante delle stabilite convenzioni o patti, e viola impunemente ogni promessa, nè teme ancora di farsi spergiuro. Per cotal guisa la terra diviene un campo di disordini, di prevaricazioni e di delitti, dove un nuovo Dionigi di Siracusa e un nuovo Falaride d'Agrigento agghiaccia col terrore i cuori, dove un altro Silla ed un altro Mario si bagnano con piacere nel sangue dei loro concittadini, o un Nerone novello ordina nella piena calma dell'animo l'uccisione della propria madre, dove infine passando la corruzione del cuore dal sovrano e da'suoi ministri nel corpo della nazione, si gettano in disprezzo le austere virtù degli Epaminonda e dei Focioni, dei Fabrizii e dei Curzii, e si realizza il *bellum omnium contra omnes* di Tommaso Hobbes, che rompe gli essenziali vincoli di società trasformandola in un attruppamento di belve insidiose e feroci.

Vuolsi anco notare che colui, che nel sistema dell'ateismo pone per base della sua condotta la *voluttà*, guarda con disprezzo gli amici della virtù, che ad essa sacrificano quei teneri e deliziosi affetti, cui egli esclusivamente blandisce in sè medesimo, e li taccia di superstiziosi, pregiudicati e ignoranti; che quegli per lo contrario il quale prende a norma il solo *interesse* non isconvolge meno l'ordine privato e pubblico; da che sostituisce alla filantropia l'egoismo, e confonde colle norme esclusive del privato interesse, quelle sacrosante della naturale equità e giustizia.

§ 510. Dal fin qui detto adunque, deve ammettersi come *assioma* certo ed universale, tanto in morale, quanto in legislazione, che *esiste una infallibile e costante connessione fra i motivi che sono presenti all' intendimento, e le derminazioni dell' umana volontà, e che queste determinazioni sono sempre relative e proporzionate alla specie, ed all' energia dei motivi medesimi.*

CAPO X.

Vedute preparatorie per determinare l' indole e i limiti della vera spinta criminosa. Leggi fondamentali dell' amor proprio.

§ 511. Delinquente è colui che *nuoce senza diritto* e con piena libertà al suo simile. Si prescinde nel caso della prepotente necessità inducente la ragione del necessario conflitto (§ 25, 137 al 141).

Il nuocere ingiustamente ad un suo simile, specialmente fra gli uomini dotati d'un certo grado di ragionevolezza, presuppone una *mala volontà* verso d'un loro simile. Questa mala volontà suppone *motivi;* e questi motivi suppongono interessi, inclinazioni nell' amor proprio degli uomini *nocive* al bene ed ai diritti comuni. Nell' ordine teoretico basta figurare che ciò sia *possibile*

Se nella dottrina dell' ateismo l'uomo non è spinto ad evitare il male e ad operare il bene che dal solo suo privato interesse o piacere, e se in questa dottrina il piacere o l'utile gli grida di non offendere alcuno, perchè a lui stesso non ne venga danno, nella dottrina di un Dio rimuneratore e vindice delle umane azioni, alla forza che le convenzioni ed i patti traggono dall' interesse reciproco, si aggiunge la forza che quelle e questi ricevono da una legge immutabile, che anteriore ad ogni umano trattato, obbliga all' osservanza de' patti medesimi, e ne punisce la violazione, sebbene questa possa restare impunita per parte degli uomini, anzi possa essere accompagnata dall' interesse del violatore dei patti stessi. Del resto una tal forza sotto l'unica molla dell'interesse o del piacere è sempre languida, inferma e labile, mentre nel piano di una provvidenza divina che si prende cura delle umane cose, il destino della virtù e del vizio si adempie universalmente e sicuramente col premio e col castigo serbati in un altr' ordine di esistenza, estendendo una tale retribuzione non solo alle azioni, ma ancora, come si disse, ai pensieri e ai desiderii dell' uomo.

La ragione adunque, che d' accordo colla sperienza de' secoli, ci fa conoscere i vantaggi inerenti all'atteismo, rende altresì manifesta l' assurdità e le triste conseguenze del sistema degli atei, cui in pari tempo dimostra contrario all'umana natura, e alla privata e pubblica felicità del genere umano.

per determinare che cosa prescriva il puro diritto; ma nell'ordine *pratico* conviene, per quanto si può, trovare come in *fatto* ordinario possa andare la cosa. Presentemente noi siamo costretti ad attenerci alle vedute le più *generali*. Volendo pertanto dir qualche cosa relativa ai fatti dell' ordine pratico riguardante le offese, siamo obbligati a consultare le prime leggi *naturali* di fatto dell' *amor proprio* nei loro rapporti fra uomo e uomo. Dico le prime leggi *naturali*, perchè tutto quello che è puramente *fatizio*, ed opera dell' ignoranza e dei falsi principii, non può costituir base d' una scienza di ordine naturale.

§ 512. Fino a che consideriamo l' amor proprio dell' uomo in una veduta *astratta* e *generale*, non troviamo verun lume il quale indichi dover esso avere una buona più che una rea direzione verso i suoi simili. L' uomo nasce colla sola *tendenza* ad essere felice. Questa tendenza si determina a norma delle circostanze, o, a dir meglio, a norma degli interessi inspiratigli dalle circostanze. Non si può dunque dire in *astratto* che il cuore umano sia *naturalmente* buono o cattivo; ma si deve nelle *circostanze* più speciali esterne ricercare se esistano abituali cagioni, in forza delle quali egli contrar possa o bontà o malvagità. Io ho spiegato altrove che cosa intenda con queste determinazioni (§ 473).

§ 513. Noi ora contempliamo l' amor proprio d' ogni uomo rispettivamente agli altri uomini. *Amare*, *odiare*, *essere indifferente* sono le tre posizioni possibili dei sentimenti che un uomo può vestire verso il suo simile. La quistione adunque riducesi a domandare: « Se in forza di *circostanze* naturali, e necessarie per « la politica, l'uomo sia portato ad amare, odiare, od essere in« differente per il suo simile: e fino a qual segno, per quali og« getti, e dentro a quali circostanze sia condotto a fare l' una o « l'altra cosa, o a vicenda, o in parte a concepire or l' uno or « l'altro sentimento ». Ognuno vede che noi non dobbiamo scrutinare minutamente la varietà e i casi speciali; ma attener ci dobbiamo a quelle vedute generali e costanti che sono di appartenenza della cosa pubblica, e dei primi fondamenti della scienza della cosa pubblica.

§ 514. Le prime *circostanze* comunicanti una certa direzione al cuor umano sono quelle che risultano dalla *costituzione* dell'essere fisico-morale dell'uomo. I bisogni, i piaceri, i dolori, gli appetiti determinati dalla organizzazione di lui sono le prime occasioni originanti le affezioni del suo cuore.

Senza molte dimostrazioni è manifesto ad ognuno che l'uomo nasce colla tendenza a *conservarsi*, e perciò a respingere ogni

nocumento. Ecco l'amore della conservazione, l'*odio* all'ingiuria, l'*impulso* alla difesa. La passione dell'ira è per legge naturale la salvaguardia dell'incolumità umana. Essa è necessaria e legittima quanto il suo oggetto (*).

(*) Non vi ha dubbio che non può esservi sentimento senza cooperazione del principio senziente; anzi il sentimento non è che l'atto del principio senziente. Ma gli argomenti che adduce Rosmini non fanno all'uopo. Ippocrate avvertì che quando vi ha due dolori disuguali, il maggiore oscura il minore; cosicchè talvolta questo non sia più sentito. Ne' casi di odontalgia il volgo, senza aver ricorso ai medici, si applica un vescicatorio dietro l'orecchio; in tal modo il dolore de' denti si allieva d'assai, e talfiata pur cessa, almeno sinchè dura intensa l'azione del vescicatorio. Ma ciò non dimostra la cooperazione del principio senziente, la quale, come testè diceva, è per sè patentissima; ma dà argomenti a due principii: 1.° Nel corpo vivente, quando avvi un lavorio, o, come dicesi, processo morboso in una parte, non si ordisce facilmente o congenera un altro processo morboso in altra; 2.° Quando l'anima è attenta ad una sensazione, è distratta da altre. Il corpo animato non può venire abbandonato dall'anima senza che cessi, non che d'essere animata, di vivere. Noi crediamo irrefragabile che l'anima non è la cagione efficiente della vita; ma frattanto non dubitiamo che senza la presenza dell'anima il corpo non può vivere. Altro è cagione efficiente o prossima, ed altro è condizione necessaria. Non ripeteremo più gli argomenti che dimostrano come la vita non proceda dall'anima come cagione efficiente. Qui per *natura* vuolsi intendere la natura degli animali; ossia l'ordine delle leggi da cui sono governati gli animali. Io non chiamerei istinti tutte le forze degli animali. Istinto importa tendenza ad agire: ora l'impressionabilità, in generale, la sensibilità, che è una specie od un modo d'impressionabilità sono forze originarie, e non importano tendenza ad operare. Qui pare che Rosmini per *istinto* voglia esprimere l'*impetum faciens* di Ippocrate. Il nome *istinto* sarebbe adattato, ma un tal significato riescirebbe affatto nuovo. Qualora si volesse introdurre, saremmo necessitati a mutare il nome dell'istinto, quale ora si diffinisce, od almeno converrebbe farne distinzione con un epiteto. La tendenza a conservare la vita, o, come Rosmini la chiama *istinto vitale*, è comune agli animali ed alle piante. Queste non provano sensazioni, e tuttavia l'esercizio di loro impressionabilità occorre nei fenomeni, i quali dimostrano che tendono a ciò che può conservarle in vita, e si allontanano dagli agenti nocivi. L'istinto sensuale o la tendenza a ricevere sensazioni si può riguardare come un modo dell'istinto vitale, ossia una maggiore estensione del medesimo. La natura diede alle piante un'impressionabilità non sensitiva: ed esse non cercano sensazioni. Gli animali sono capevoli di sensazioni, ed abbisognano di queste per conservarsi in vita: ricevettero di più la facoltà locomotiva; chè senza questa la sensitività sarebbe stata, non che inutile, tormentosa. Non sarebbe dolore vedere un oggetto che darebbe una sensazione dilettosa, se non vi

§ 515. *Nutrirsi*, *coprirsi* dalle ingiurie delle stagioni viene determinato dal *bisogno della fame*, e dalla *molesta sensazione* dell'atmosfera, e di tutto ciò che ci circonda. Da questo nasce

fosse la facoltà di procacciarsela? Non sarebbe un accrescere il dolore il provare il dolore, e non poterlo cessare? L'uomo ebbe di più la ragione, e può pur di essa valersi a conservare la vita. Dunque non vi ha due istinti diversi: l'istinto sensuale è pure istinto vitale. I nervi non si prolungano; od almeno siffatto prolungamento non è nè dimostrato da' fatti nè necessario a spiegare i fenomeni. Troviamo presso parecchi fisiologi che le papille si alzano per ravvicinarsi, o, meglio, applicarsi agli stimoli: ma non ne danno veruna dimostrazione. Che necessità vi ha mai di ammettere questo ravvicinamento? Basta pure che gli stimoli vengano a contatto delle papille, e ad impressionarle: quando lo stimolo è troppo forte, si fa afflusso di sangue: epperciò i vasi debbono dilatarsi: l'elevarsi sarebbe accidentale, morboso, de' vasi sanguigni e non de'nervi. L'azione de'nervi, tanto all'ambito del corpo per venire impressionati dagli agenti esterni, quanto nell'interno a provvedere a' visceri, tende infine sempre a conservare la vita, se si guardi all'uomo come animale; se poi si consideri come essere ragionevole, l'azione degli organi sensorii tende pure a somministrare all'anima materiali del pensiere. Se non che anche l'azione nervosa interna ha non poca parte in certe sensazioni, alcune delle quali modificano l'ingegno e le tendenze morali. Ha torto Boerhaave quando dice che senza stimoli l'animale dormirebbe sempre. Non vivrebbe, perchè gli stimoli sono una condizione necessaria alla vita. Ma ponendo quel grado di stimolo che è necessario al vivere, dico che non è necessario un nuovo stimolo, od un aumento di stimoli per cessare il sonno. La natura provvide che a certi intervalli si aumenti l'energia vitale ne' parenchimi o tessuti nutritivi, e perciò per antitesi intermetta l'azione sensoria; quell'aumento di energia ne'tessuti nutritivi tende a risarcire le perdite, tanto di materiali, quanto di forze; dappoichè si è fatto quel risarcimento, rintegrasi l'azione sensoria, e torna in conseguenza la veglia. La vita non è uno stato sforzato, siccome pretese Brown. Certo non può esservi vita senza l'azione di stimoli; ma di qui non segue che la vita sia uno stato sforzato. Vi ha fenomeni i quali dimostrano che la vita è attiva. Il crescere del corpo, le crisi delle malattie procedono secondo determinate leggi, senzachè se ne possano accusare gli stimoli. Sieno pure immutati gli stimoli: hanno luogo quegli effetti. Questo punto fu con irrepugnabili argomenti dimostrato dal mio veneratissimo precettore Canaveri. Piacque a parecchi ammettere un continuo conflitto fra la forza vitale e le forze fisiche e chimiche: fra essi citeremo Bichat e Medici. Io credo anzi che gli agenti esterni sieno ministri alla forza vitale per produrre e conservare la vita. Ma non ne conseguita che la vita sia uno stato sforzato. Altrimenti si potrebbe pur dire, come avverte giudiziosamente il sullodato Canaveri, che la *Divina Commedia* sarebbe stata un'opera sforzata, perchè Dante ebbe mestieri di penna, d'inchiostro, di carta per iscriverla. Gli stimoli

il *desiderio* di possedere gli oggetti atti a provvedere a questi bisogni; e quindi la brama del *dominio* delle cose godevoli. L'amor dei beni fisici è per sè legittimo, quanto quello della vita propria (§ 126 al 131).

impressionano i nervi. Questi concepiscono un qualche mutamento; dunque un qualche movimento, perchè movimento importa mutamento: ma un tal movimento non si può dire che sia traimento. È vero che que' tessuti i quali sotto l'azione degli stimoli concepiscono movimenti manifesti, si contraggono per poi risaltare e continuare per qualche tempo nell'avvicendamento di contrazioni e risalti: si potrebbe credere per analogia lo stesso de' nervi; ma in tal supposizione direi che i nervi per l'azione degli stimoli opportuni si contraggono, e non che sieno contratti. Sebbene a prima giunta queste due maniere di dire sembrino riuscire allo stesso, pure, se ben si consideri, sono affatto differenti. Il contrarsi indica attività; ed esser contratto importa passività. Tutti i tessuti sono impressionabili sotto l'influenza degli stimoli rispettivi: vi ha però questa differenza, che alcuni tessuti impressionati producono sensazione, ed altri no: alcuni muovonsi sotto l'imperio della volontà, ed altri no. Dunque l'operare dei nervi non è più un atto dell' istinto sensuale, che dell' istinto vitale. I nervi per la prolungata azione degli stimoli finiscono per cessare di operare, sinchè non abbiano risarcito quel principio per cui sono attivi, e il quale per la protratta azione si consuma. Ma questa cessazione di azione non si può dir ritrazione; si potrebbe appellare allentamento. Ritrazione ed allentamento non sono lo stesso: allentamento è un passare dall'azione all'inazione: ritrazione è un'azione seconda contraria alla prima. Da quel che dice Rosmini e' parrebbe che l'istinto sensuale sia contrario all'istinto vitale: il che non può essere; perchè gli organi sensorii sopravvegliano solleciti alla conservazione della vita. Non si può ammettere con Whytt particelle dell'anima nelle fibre irritabili: prima, perchè l'anima è spirito; poi, perchè vi sono parti irritabili o contrattili che non sono sotto l'imperio dell' anima. L'irritabilità non può venire riguardata come un effetto della sensitività, siccome si avvisò Le-Cat. Se per sensibilità si volesse intendere impressionabilità, si potrebbe ben dire che il movimento è l'effetto della sensitività. Bichat ammise due proprietà ne' tessuti; una per cui sono impressionabili dagli stimoli, l'altra per cui impressionati si muovono: chiamò la prima sensibilità, la seconda contrattilità. Divise tanto la sensibilità quanto la contrattilità in animale ed organica, secondochè sono sotto l'imperio dell'anima o no. Ma non vi ha necessità di distinguere la facoltà di muoversi da quella di essere impressionato. Il movimento è l'effetto dell' impressionabilità. Vi sono altre considerazioni da aggiungere: la sensibilità, propriamente parlando, è l' impressionabilità sensoria; l' impressionabilità non sensoria non può denominarsi sensibilità; perchè sarebbe lo stesso che dire sensibilità non sensibile. La sensibilità nel suo vero senso non è una proprietà distinta dall' impressionabilità non sensoria: non sono che due modi di una medesima

§ 516. L' amore fra i sessi è più o meno possente, ma sempre vittorioso in tutti i luoghi e in tutti i tempi: esso è un effetto dell' organizzazione. La riproduzione della specie, la conservazion della stirpe umana lo giustificano.

facoltà. Ho detto che il movimento è l' effetto dell' impressionabilità: ora dirò che l' essere il movimento volontario o no non importa due distinte facoltà, perchè possono pur essere due modi di movimento procedenti da una medesima facoltà. In somma, una sola è l' impressionabilità in essenza; i suoi effetti possono essere varii. Avvertasi di passaggio che l' impressionabilità fu detta da Brown incitabilità, e da altri eccitabilità, e il prodotto che ne segue dall'azione degli stimoli su' tessuti viventi venne appellato incitamento od eccitamento. Dunque vi ha una sola incitabilità; ma due modi di essa, detti incitabilità sensoria ed incitabilità non sensoria: vi ha due modi d' incitamento, cioè l' incitamento sensorio e l'incitamento non sensorio. L' incitabilità sensoria è la sensitività o sensibilità. Quando si dice semplicemente incitabilità, s' intende la non sensoria: tuttavia per esser più chiari diremo incitabilità organica o vitale; l' incitamento sensorio dicesi senso; l' incitamento motorio prodotto dall' anima nomasi movimento volontario; l' incitamento motorio non volontario appellasi movimento organico o vitale. Questi nomi non sono accurati, perchè tutti i tessuti sono organici e viventi: tuttavia si può seguir l'uso che stanziò que' significati. I movimenti non volontarii non sono prodotti dall' anima: tanto meno possono dedursi dall' anima i movimenti prodotti dall'azione degli stimoli ne'tessuti staccati dal corpo. L'irritabilità non differisce essenzialmente dalla sensitività. Il vocabolo *irritabilità* fu preso in varii significati. Glisson e Zimmermann intesero l' impressionabilità; Haller la forza motrice de' muscoli. Nel primo significato la sensibilità sarebbe un modo dell'irritabilità; nel secondo l'irritabilità e la sensibilità sarebbero due modi dell' impressionabilità. Non ignoro che Haller limitò la sensibilità a'nervi, come aveva limitato l' irritabilità a'muscoli: ma anche adottando per un momento la dottrina di lui, sarebbe pur sempre da dirsi che l' irritabilità non è essenzialmente diversa dalla sensibilità; sarebbero semplicemente due proprietà congeneri sedenti in due varii generi di tessuti. Rosmini, seguendo le orme di Haller, vuole che l'irritabilità e la sensibilità sieno due proprietà essenzialmente distinte tra loro: riflette che può esservi irritabilità senza sensibilità. Al che rispondo che se si parli di uno stesso tessuto, la sua proposizione è falsa; che se si parli di diversi tessuti, l' una può conservare le sue proprietà vitali, mentre nell'altra sono di già estinte. Se sono facoltà distinte, come mai la sensibilità aumenta l'irritabilità? Conviene ricorrere al principio di sopra stabilito: vi sono due modi d' impressionabilità: ma la forza è una sola. Nelle piante avvi irritabilità, e non vi sono nervi. Ma che? doveva forse la natura dare per elementi organici i nervi a tutti gli esseri organici? Oh come errano i nostri ragionamenti, quando vogliamo assoggettar la natura alle nostre preconcette opinioni! gli uni dissero: Gli animali hanno tessuti

§ 517. Il corpo umano è una macchina d'una organizzazione compostissima, le di cui suste da un *esercizio* oltre un certo segno protratto vengono *affaticate*, e le quali molta *quiete* rende

irritabili; questi tessuti hanno nervi: dunque l'irritabilità è da'nervi: abolita l'azione di detti nervi, cessa l'irritabilità; ed ecco un altro argomento il quale conferma che l'irritabilità procede da'nervi; ma le piante hanno parti irritabili; dunque hanno nervi. Altri per lo contrario dissero: Le piante sono irritabili, e non hanno nervi: dunque l'irritabilità non procede da' nervi: dunque negli animali i nervi non sono una condizione necessaria all'irritabilità: è vero che abolita l'azione de'nervi cessa l'irritabilità; ma conviene dire che la lesione non si limita a' nervi, oppure che senza l'azione de' nervi cessano quelle condizioni che sono necessarie all'irritabilità; senza che si possa dire che i nervi abbiano una influenza diretta ed immediata. Noi diremo che i nervi sono parte essenziale dell'organismo animale: che certi nervi sono ministri dell'anima ed altri no: che de'primi gli uni servono alla sensibilità, e gli altri alla motilità volontaria. I muscoli, che durante la vita sono soggetti all'anima, dappoichè sono staccati dal corpo, conservano la loro motilità, ma essa viene messa in azione da stimoli materiali, e non più dall'anima, chè non esiste nelle parti staccate. Anzi dirò di più: nello stato morboso talvolta i muscoli volontarii si cangiano in involontarii: di qui gli spasimi e le convulsioni. Si nega che il sentimento fondamentale sia in tutto il corpo, nello stato di sanità. E perchè ammettere senso dove non se ne ha conscienza? Qui prendo il vocabolo *conscienza* in un significato latissimo; ritengo come sinonimi *conscienza* e *sensazione*. Dico questo, perchè niuno mi opponga che gli animali sono destituti di conscienza, prendendo questa parola nel suo stretto significato. Il principio *Non si può agire dove non si è*, è affatto falso. Ne abbiamo un esempio nella gravitazione newtoniana. Quanto agli animali, osservo che hanno parti nelle quali non ci è senso nello stato di sanità. Ma come mai certe parti non sentono nello stato di sanità, e sentono nello stato morboso? Ciò dipende da che mutansi le condizioni de'nervi, cosicchè divengano atti a trasmettere al comune sensorio quelle impressioni che nello stato di sanità non trasmettevano. Succede tutto l'opposto ne'nervi che sentono in istato di sanità, e non sentono più nella paralisi. Abbiamo veduto che l'istinto sensuale non differisce dall'istinto vitale, perocchè i sensi ci avvertono di ciò che può esserci necessario o giocondo, di ciò che minaccia nocumento. I fenomeni vitali non sentiti e gl'imperati sono soggettivi come i sensitivi e i non imperati. Se Rosmini avesse detto che de'fenomeni occorrenti nella vita sensifera gli uni sono soggettivi e gli altri extra-oggettivi, di buon grado vi assentirei. I primi si riferirebbero al corpo umano, considerato in sè; i secondi al medesimo corpo, ma considerato nel suo ambito dove producono la loro azione gli stimoli. Non sarebbero due generi diversi di fenomeni, ma sarebbero due rispetti sotto i quali verrebbero contemplati. Non si può ammettere quello che Rosmini dice, ed era già stato detto da Bichat, che la vita sensitiva sia un eccesso di vita organica. Bichat nota come le parti le quali du-

inerti, e non eccitate a recar piacere all' uomo. Da ciò per una parte nasce il senso penoso della soverchia *fatica*, e il bisogno del riposo; e dall' altra il senso fastidioso *noja* ed il bisogno ad

rante lo stato di sanità non sentono, acquistano la sensibilità animale per l'infiammazione. Ma qui avvi un errore manifestissimo. Nello stato d'infiammazione si ha perturbazione: si ha senso, ma solo senso di dolore. Gli organi sensorii infiammati dolorano senza altrimenti acquistare un maggior grado di sensibilità. Così nell'oftalmia si ha intolleranza della luce, ma non una vista più squisita. Dal potersi riguardare i muscoli come espansioni nervose con alcunchè d'altro, e specialmente di fibrina, non ne segue che tutti i tessuti tendano a diventare sensorii. Il confronto non regge, perocchè non tutti i nervi sono sensorii. Il concetto di Bichat sulla sede delle passioni nel cuore, nel fegato, in altri visceri, e non nel cervello, non è conforme alla verità. Cuvier dà l'irritabilità a' nervi in quel senso che i nervi impressionati dagli stimoli si contraggono in un grado invisibile: ma per quanto si può con analogia congetturare, simigliante a quella che si scorge ne'muscoli. Non vedo alcuna necessità di distinguere i fenomeni soggettivi dagli extra-soggettivi nel senso che a questa denominazione dà Rosmini. Non può esservi principio senziente senza principio sentito, se si consideri il principio senziente nell' atto: ma se si consideri nella sola facoltà od attitudine, può esistere per sè. L' anima è capace di sentire, ma non ne viene in conseguenza che senta; affinchè senta è necessario che uno stimolo metta in atto la sua facoltà. Appositamente il nostro scrittore fa divario tra *senziente* e *sensifero:* gli organi sensorii, propriamente parlando, non sentono; l' anima è quella che sente; gli organi sensorii sono solamente di strumento all'anima nel sentire. Il corpo per essere sensifero dev' esser vivo. Non può esservi vita nell' animale senza la presenza dell'anima: ma l'anima non è per questo la cagione efficiente della vita. Dunque non è punto l' anima che informi il suo corpo, ed il renda sensifero; ma si è il principio vitale. Non si può dire che tutti gli atti del bambino sieno prodotti da sensazioni, tutti gli atti di lui sono prodotti da impressioni; ma non ogni impressione importa sensazione. Dunque non si può definir l' animale un essere individuo che sentendo opera; perocchè non tutte le operazioni degli animali sono prodotte da sensazioni. L' anima, il ripeteremo, non è il principio vitale: l' anima non esercita il suo imperio su tutte le parti, e quelle parti su cui ella non opera non sono morte. Soglionsi dire impropriamente morte le parti che nello stato di sanità sentono e si muovono sotto il comando della volontà, e nello stato morboso, o non sentono più, o più non si muovono per l' efficacia della volontà; ma non sono veramente morte: sono sol prive della vita animale o sensitiva. Non potendosi supporre vita in un animale senzachè l' anima alberghi in qualche sua parte, ne segue che tra l' anima ed il corpo vi esista uno strettissimo commercio. Le affezioni dell'anima possono essere cagione delle affezioni del corpo, e viceversa. Assai sovente la cagione e l' effetto si confondono talmente tra loro, che l'effetto diventa cagione: o, per dir meglio, il fisico ed il morale reagiscono successivamente l' uno

agire. Così esiste il bisogno e la tendenza in certi tempi ad agire, e in certi tempi a riposare. Fino a qui le inclinazioni sono conformi ai rapporti della conservazion necessaria; e però in sè sono *legittime*.

sull'altro, e l'altro sull'uno. Giacchè Rosmini sembra soddisfarsi della opinione di Tommasini sulla continuità de' nervi co' muscoli, od anzi sull'essere i muscoli espansioni nervose coll'addizione di frapposta fibrina, non dicasi che i nervi sono messi in moto e che comunicano questo moto a'muscoli; ma dicasi con Tommasini che il moto nel nervo semplice o separato è invisibile, e che diffuso nel nervo che si espande e riceve la fibrina, diventa manifesto. Non si può negare che i tessuti organici, dappoichè sono stati messi in movimento, tendono a preservare in questo movimento; ma una tale tendenza non l'appellerei nè attività spontanea, nè inerzia. Non attività spontanea, perchè vi fu un impulso al movimento. Il vocabolo *inerzia* veramente in fisica esprime la tendenza de' corpi a perseverare nel medesimo stato, di quiete se quieti, di movimento se mossi. Ma per lo più inerzia esprime inattività. Del resto, se si volesse seguire il linguaggio de'fisici, converrebbe sempre avvertire che si parla d'inerzia col movimento. E qui vuolsi sapere come non pochi sieno d'avviso che tutte le fibre, anzi tutti gli atomi, ne' corpi viventi sieno in continuo movimento. Questo non è nè dimostrato, nè dimostrabile. Ma qualora si volesse ammettere, si potrebbe notare che continua è l'azione di alcuni stimoli; ora di più, ora di meno. Tornando alla tendenza che hanno i nostri tessuti a perseverare nel movimeuto, dappoichè questo fu prodotto dagli stimoli, Darwin la tenne in gran conto, dove disse che l'abitudine al moto si può riguardare come stimolo; e veramente produce lo stesso effetto. Questo è il gran principio dell'assuefazione, o, come pur dicesi, abitudine. Tanta ne è la possanza, che ne venne il dire esser dessa una seconda natura. Dappoichè l'anima non è il principio vitale, ne segue che la tendenza a rinnovare i movimenti e a perseverare ne'medesimi, quando si parla di movimenti involontarii, non dipende per nulla dall'anima. I medici ammettono una forza conservatrice ed una forza medicatrice. Molti non ammettono che una sola forza, la quale è ad un tempo e conservatrice e medicatrice: cioè tende a conservare la sanità; e quando è stata perturbata, a rintegrarla. Questa dottrina è antichissima: si trova diggià nelle opere d'Ippocrate. Alcuni a' dì nostri non ebbero vergogna di ridersi di forza conservatrice, di forza medicatrice, di crisi, anzi pure d'Ippocrate. Fra cotestoro è duro ed increscioso di dover collocare un Rasori. Ma gli uomini, sieno pur grandi, non cessano per questo di pagare un tributo alla frale umanità con cadere in gravissimi abbagli. Noi confesseremo che la dottrina di quel divino fu confermata dalla severa osservazione de'seguaci del vero. Le forze perturbatrici non sono nel corpo vivente, ma bensì nelle cagioni morbose. I sensi sopravvegliano alla conservazione del corpo: nè so rendermi capace che Rosmini gli accagioni di azione perturbatrice. Nello stato morboso possiamo ammettere un conflitto tra le cagioni morbose e la forza medicatrice: ma l'anima non ci entra per nulla; il che è tanto

§ 518. In tutta questa enumerazione non abbiamo contemplato se non che rapporti puramente *personali* di ogni individuo, ne' quali altro non veggiamo che gli appetiti determinati dalla

più manifesto se si parli di malattie independenti da cagioni morali. Qui non parlo de' sintomi relativi allo spirito; perocchè questi dipendono sempre dallo stato del fisico: dico sempre nello stato morboso, perocchè nello stato di sanità le passioni possono essere independenti dal corpo, od almeno producenti un mutamento nel corpo, primarie e tuttor soggette all'imperio della ragione. L'essere riottose non importa che non sieno suddite: sono suddite ribelli. Vo' dire che conviene far differenza tra il dolore d' un febbricitante, di un pazzo, e quello dello stato che dicesi pur delirio per similitudine; ma è una perturbazione dell' anima non prodotta da uno stato del corpo. Gli amanti diconsi pazzi, ma non ammettonsi a' manicomii; le passioni sono esclusive all' ente ragionevole. È vero che gli animali fanno certe azioni che pajono indicare passioni: ma si noti che sono comuni a tutti gli animali della medesima specie: è dunque un effetto dell' istinto. E poichè non ammettiamo una propria intelligenza a spiegare quelle loro azioni con cui provvedono a' loro bisogni e a quelli de' loro parti, così non dobbiamo nemmanco attribuir loro passioni per ispiegare quelle azioni che nell' uomo procedono dalle passioni. Non è lo stesso de' patemi; perocchè anche gli animali possono essere e lieti e tristi; letizia però e tristezza tutta corporea, cioè dipendente dallo stato del corpo. Un cibo grato li fa saltellare: le battiture li fanno dare in urla. Ma qui debbo prevenire un'obbiezione che mi si potrebbe fare contro il negar le passioni agli animali. Questi si rattristano nella morte de' loro padroni: dunque hanno passioni. In questa fattispecie non possono nè soffrire nè temere battiture. Noi leggiamo il caso di un leone che si conficcò una spina in una zampa, e fuune liberato da un uomo che, preso da pietà, ne la strappò senza altrimenti pensare al pericolo di esserne sbranato: ora essendo stato, dopo lungo tempo, condannato ad essere straziato dalle fiere, ed essendo stato prima preso il leone, e messo in quel circo dove avrebbe dovuto farsi pasto di quello sventurato, gli si avventò contro; ma mentre era in sul punto di abbrancarlo, il riconobbe, e a vece di offenderlo si mise a leccarlo. In questo caso e' sembra che si debba attribuire al leone un sentimento di dovere; cosicchè ricordandosi del benefizio ricevuto, credesse doverne rimeritare il benefattore. Ma con tutto questo non attribuirei passioni agli animali, perocchè que' fatti si possono facilmente spiegare indipendentemente dall' influenza delle passioni. Gli animali hanno memoria: conservano cioè le immagini e tracce delle percezioni: essi pure associano le percezioni. Con questi due principii noi possiamo spiegare que' fenomeni. Il cane riceve il cibo dal suo padrone; la percezione del cibo si associa con la percezione del padrone: dunque allorquando cessi di apparire il padrone, il cane dee rattristarsi, non già perchè quello sia morto, ma perchè nol vede più: infatti si allontani da casa; il cane si mostrerà egualmente tristo. Così pure il leone provava dolore: strappata la spina, non ebbe più dolore: cessazione di dolore è piacere; dunque

naturale costituzione dell' essere umano, e per sè medesimi conformi all'ordine puramente individuale dell' uomo. Fin qui non iscorgiamo nulla che abbia una relazione o amica o nemica fra più uomini.

la percezione del piacere si associò alla percezione di chi aveva strappato la spina: quando il leone rivide quell'uomo, si rinnovò la percezione del piacere provato nell' estrazione della spina: dunque mostrò il medesimo stato di letizia. Niuno attribuirà mai agli animali o l'amore, o l' ambizione, o l' avarizia. Ma non confondasi l' amore appetito con l'amore affetto; nè la tendenza istintiva a precedere nel corso con l'ambizione; nè l' accumulare che fanno certe specie il cibo opportuno con l'avarizia: sono cose troppo diverse. Al tutto, passione importa la previdenza d' un fine, anche remoto: or questa previdenza non può essere che nell' ente intelligente. La golosità è appetito, e non passione; la tristezza è patema, e non passione; così pur dicasi dello spavento. L'eccitamento nervoso è doppio: l' uno è locale, l' altro diffusivo o generale. Il che non è sol proprio dei nervi senzienti, ma è comune ai nervi che proveggono alla vita organica o vegetativa. Proviamolo nei due ordini di nervi: negli animali cioè e negli organici. Tu vedi un oggetto; ne provi un tal diletto, che ti senti come un fremito in tutto il corpo. La vista è circoscritta all'apparato visorio: il senso di vigoria in tutto il corpo non è punto vista, ma un eccitamento di diversa natura; e si manifesta per un senso o di vigore o di debolezza. Ma come mai questo senso non è sempre di vigoria? Questa differenza dipende da un fatto, o, per dir meglio, è svelata da un fatto, ed è il seguente. L' eccitamento prodotto in una parte ora diffonde il suo influsso per modo, che tutto il corpo provi un senso di energia; ed altre volte l' azione aumentata in una parte fa che altre, ed anche tutto il corpo, tranne quella medesima parte, divengano meno attive e pressochè inattive; cosicchè sembrano affievolite. Il primo effetto, come abbiamo veduto, chiamasi di diffusione: ora avvertiremo che il secondo nomasi di antitesi. I due effetti, siccome è facile ad argomentare, non possono coesistere; ma si succedono tra loro. Giacchè siamo a parlare della vita animale, ossia di relazione, proporrò due specie che le appartengono. Quando l'eccitamento è accresciuto nel comune sensorio, talvolta i sensi esterni sono renduti più attivi: ed in altri casi succede tutto il contrario. Quando altri fissa l' occhio in un oggetto, l'incitamento incomincia ad aumentarsi nel comune sensorio, poi in tutto l' apparato visorio. In una forte contenzione di mente, e perciò in un accresciuto eccitamento del comune sensorio, che è immediato strumento dell' anima, i sensi esterni si porgono inattivi. Sin qui non si parlò dell' effetto morale, ma semplicemente del corporeo. Ora se si voglia esaminare quel primo, si noti che l' eccitamento diffusivo può essere diversissimo secondochè l' anima provò piacere o dolore. Siavi appeso alle pareti di un salone un quadro che rappresenti Alessandro Magno: sianvi tre ordini di persone: sienvi guerrieri, filosofi, volgari. I primi proveranno diletto, e si sentiranno una subita inusata vigoria in tutto il corpo: i secondi proveranno dispetto, e il loro stato generale sarà come di abbattimento: i terzi, quanto all' effetto generale, non saranno

Rimane dunque a discutere ancora come, e fino a qual segno l'uomo possa essere naturalmente portato a giovare o a nuocere, o a non curare il suo simile.

punto commossi. Ma tornando al fisico, avvi un effetto provato dal fatto, e sin qui non ispiegato con veruna forza di raziocinio. La sensitività varia di grado e di modo ne' diversi soggetti. Se si trattasse di sola differenza di grado, sarebbe facile a spiegare; si direbbe che l'azione degli stimoli non è assoluta, ma relativa al grado d'impressionabilità; che perciò quello stimolo che impressiona moderatamente Tizio gagliardo è intollerabile per Mevio delicato e fornito di squisita sensitività. Ma ben altra è la bisogna per quello che ragguarda al modo dell'impressionabilità. L'uno trova gusto nel dolce, un secondo nell'amaro, un terzo nell' agro, sebbene il grado dello stimolo non sia mutato. In questi scherzi della sensibilità ve ne ha uno che merita una speciale considerazione de' medici, i quali l'hanno designato con un proprio nome, dicendolo idiosincrasia. Alcuni non possono sopportare un dato stimolo, per esempio, un dato cibo, una data bevanda, senza che se ne possa accusare una cagione comune ad un certo numero di persone. Vi ha tali che non possono sopportare il latte: eppure trincansi e ritrincansi di vini generosi. Veramente questo fenomeno può ben essere assoggettato alla mentovata legge del modo d'impressionabilità: l'unica differenza è nell'essere più maraviglioso. E questo basti della vita animale. Ora diciamo della vita organica. Nel tempo della digestione l'eccitamento del ventricolo in parte è locale, o circoscritto al viscere, e in parte si diffonde. Risultamento dell'eccitamento locale si è la mutazione degli alimenti: l'eccitamento diffusivo si appalesa per un accrescimento di energia, o per uno stato di torpore. Se si ingolli vino, si ha tosto in tutto il corpo un aumento di vigoria, solchè non si ecceda di troppo. Se si faccia uso di cibi, si ha in prima un senso di debolezza o torpore generale per antitesi; e dopo compito il lavorio del ventricolo, ne sorge un aumento di energia generale. Ho detto del vino che produce energia generale, solchè non si ecceda di troppo. Ragion vuole che spieghi l'apposta condizione. Egli è un fatto che quando l'eccitamento è soverchio, le azioni della vita sono rallentate. Questo stato, che mentisce debolezza, ne è ben diverso: suolsi da' medici chiamare oppressione di forze: così è degli ubbriachi. Rosmini fa divario tra senso del sapore e senso alimentare. Sarebbe meglio dir senso del gusto, chè il sapore si riferisce alle potenze che impressionano il gusto, o, per esser più esatti, alla proprietà che hanno certi corpi di mettere in atto il senso del gustare. Del resto non ignoro che uomini sommi, come un Redi, scambiano *gusto* e *sapore*: sovente in questo elegantissimo scrittore si trova questo dire: *Al giudizio del sapore*. Non saprei che intenda Rosmini per senso alimentare: forse intende quell'eccitamento generale che è prodotto dall'eccitamento gustatorio, ossia eccitamento diffuso; perocchè osserva che il senso del gusto può apportar piacere, mentre ne conseguita nocumento nel ventricolo e nelle altre parti del corpo. Ma un tal senso non si può giustamente chiamare alimentare; sia perchè non è esclusivo agli alimenti, e sia perchè non dipende per nulla dalla facoltà nutritiva, ma

§ 519. Datemi un essere che non ami e non possa amare che sè stesso, e gli altri che per sè stesso. Se questo ente avesse in proprio potere tutti i mezzi onde soddisfare a'suoi desiderii, ed essere sgombro da ogni dolore e da ogni pena, senza che vi venisse mescolato alcun suo simile, egli è troppo chiaro che non potrebbe avere *motivo* alcuno nè ad amare, nè ad odiare un suo simile. Amare e odiare sono due affezioni della volontà. La volontà non agisce che in conseguenza della spinta dei motivi. Ogni motivo porta seco un interesse, o sia una cagione di piacere o di dolore, un desiderio di un bene o l' avversione ad un male. Un tal essere dunque che avesse in suo potere *tutti i mezzi* delle proprie soddisfazioni, non potrebbe nè amare, nè odiare il suo simile.

§ 520. Ma l' uomo *abbisogna* del suo simile, ed a vicenda

procede unicamente dal sapore. Sul che non vuolsi ommettere un' osservazione fatta da'fisiologi, ed è che se si parli de'cibi che ci somministra la natura, quelli che hanno un grato sapore, sono salubri e viceversa; la quale riflessione è specialmente presentata dall' immortale Haller. Il venire l'idrofobia prodotta dal potere dell'immaginazione fu ed è tuttavia sentenza di alcuni patologi: ma l' opinione contraria mi sembra più conforme ad un severo raziocinio. È egli verisimile che sola l'immaginazione sia bastevole ad ingenerare un contagio? Più ancora: è egli credibile che il contagio diggià ingenerato venga neutralizzato e distrutto dalla sola fantasia? Mi si dirà che i fatti provano quell' origine dell' idrofobia. Ed io rispondo che si è confusa l'idrofobia nervosa, cioè non contagiosa, coll' idrofobia contagiosa, che è la rabie. *Idrofobia*, esprime *avversione dell' acqua*, e, in un senso più lato, a qualsiasi liquido: or quest' avversione non costituisce l' essenza delle rabie, perocchè in certi casi si vide senza rabie, ed in altri casi, sebben rari, si vide rabie senza quell'avversione. Confesso che la catelessi spesso è cagionata dallo spavento: e di qui traggo argomento che anche l'idrofobia venne prodotta da patemi d' animo, o da cagioni fisiche independentemente dal contagio. Si aggiunga che sovente queste ed altre simili malattie nervose vennero guarite dallo spavento: anzi quella stessa malattia, *motivo* ed *impulso*, suonano lo stesso: così pure *impulso* ed *istinto*. Non direi che gli impulsi riduconsi ad istinti: direi che sono voci sinonime. Tuttavia ne venne l' uso di dare il nome distinto agli impulsi independenti dalla ragione. Sebbene non va taciuto che talvolta si attribuisce l'istinto alla ragione: così dicesi che istinto della ragione si è di cercare il vero. Se noi volessimo seguitare il primo significato, non si potrebbe più dire che certi istinti sono destati da noi. Non sarebbe meglio dire che gl' istinti in origine non dipendono punto da noi, ma che la ragione può accrescerli, ossia dar loro una maggior forza? Così, ad esempio, l' anima nostra tende a Dio, e vi tende per istinto: l'intelligenza, contemplando la grandezza di Dio, cresce a smisuranza quella tendenza istintiva.

le soddisfazioni ed i bisogni si collegano. Niun uomo può essere così forte e così attento in tutti i tempi, e in tutti i luoghi da poter costantemente ed abitualmente far servire *a forza* molti suoi simili a sè medesimo. Su gli stessi bruti, che egli sottomette al proprio dominio, è costretto ad usare dell' impero dell' *abitudine*. L'uomo dunque, anche prescidendo da un positivo affetto di amicizia, è tenuto a cattivarsi la *benevolenza* degli altri suoi simili per farli concorrere al proprio bene. Ecco un primo vincolo totalmente *personale* dell' interesse umano fra uomo e uomo, non per *nuocere*, ma per *giovare*. L' *abitudine* può contribuire a rinforzare assaissimo questo vincolo. L'abitudine ha un possente impero.

§ 521. Ciò non è ancor tutto. Se poniam mente ai bisogni personali dell' uomo sovraccennati, noi dobbiamo concedere ch'essi sono veramente imperiosi, talchè non è sperabile che prima che sieno soddisfatti l' uomo pensi ad altrui; ma dobbiamo pur concedere che essi sono *limitati*, nè per esser soddisfatti esigono un tempo assorbente allorchè gli oggetti ne sieno preparati. Questa è una verità notoria che ha dato luogo al sistema di rigore dei politici puramente moralisti. Può dunque all' uomo rimaner grande spazio ad agire a pro del suo simile.

§ 522. Qui è dove la natura ha spiegato la sua provvidenza per preparare nel cuor umano gl' impulsi degli affetti virtuosi senza smentire l' unità del principio dell' amor proprio. Cessa, è vero, il bisogno puramente materiale, ma sottentrano per legge della *costituzione* umana altri *morali bisogni* più o meno attivi, secondo le circostanze, e di una veramente *comune* utilità fra gli uomini.

§ 523. Sottentra alla vista delle sventure, dei dolori e delle indigenze altrui la *compassione*, la quale, recando nello spettatore e nell' uditore per un' associazione di idee analoghe un senso di pena, spinge a soccorrere l' afflitto, il bisognoso, l' oppresso per sollevare sè medesimo dall' ambascia. L' *ospitalità* religiosamente praticata in tutto il globo terraqueo fra le nazioni tutte antiche e moderne *non corrotte*, è effetto di questo sentimento.

§ 524. Sottentra all' aspetto o alla rimembranza dell' ingiuria altrui un senso d' ira inspirato dalle idee dell' ingiuria, il qual senso eccita a praticare una comune vendetta, ch' io appello *convendetta*, onde sfogare l' ira concepita, riducendo all' uguaglianza ingiustamente violata.

§ 525. Sottentra all'aggradevole sensazione d'un atto benefico fatto a noi o ad altri, al racconto o alla rimembranza di un tal atto un senso aggradevole, o diretto, o riflettuto, o attuale, o ri-

cordato, il quale viene rispettivamente chiamato col nome di *gratitudine*, di *congratulazione*, e per un' associazion naturale d' idee, quand' abbia di mira l' autor solo del beneficio, è un titolo di *benevolenza*.

§ 526. Così gli annoverati sentimenti, ed altri molti da questi derivati, per una naturale e felice reazione riproducono, variano ed accoppiano in mille modi tutti i fenomeni della virtuosa sensibilità. Essi poi illuminati e diretti dalla cognizion delle persone a cui si debbono riferire, eccitati giusta l' importanza dei casi, moderati entro i confini che aver debbono per esser più che possibil sia utile *ai più*, assumono in *complesso* il nome di *umanità*, di *carità* del genere umano, di *filantropia*, ec.

§ 527. Tutti questi sentimenti riescono più o meno *attivi*, più o meno *durevoli* a proporzione che le cagioni loro sono più o meno forti e durevoli. A proporzione che le società sono più picciole, più imperfette, più rozze, esse sono più lontane dalla norma dell' ordine civile, e più ignoranti su i mezzi *teoretici* onde arrivarvi. Ma a proporzione hanno fantasia più robusta e passioni più forti; e però in tutte le affezioni virtuose puramente *naturali* avranno più energia, e saranno più grandi i loro sforzi e più risoluti i loro atti.

§ 528. Gl' impulsi dell' interesse sociale e delle affezioni virtuose operanti per un puro senso *sperimentale* ed abituale tengono luogo di tutta la *scienza* della giustizia pubblica e privata prima che la ragione sia illuminata dalla cognizion dei principii. Essi dettano allo spirito i giudicii, al cuore gl' impulsi, alla mano gli atti. Questa è quella ch' io appello la *moralità del cuore*. I suoi fondamenti stanno nella costituzion naturale dell' uman genere: le sue leggi sono quelle medesime de' suoi bisogni: la sua misura è quella del naturale sviluppamento delle facoltà umane.

§ 529. Per questa via la natura spinge a bel bello le nazioni alla vera vita civile. Anzi non si potrebbe nemmen comprendere come gli uomini senza questi fondamenti e quest' impulsi puramente naturali sieno accostati a qualche cosa di buono, di utile e di veramente morale *prima* della scoperta della scienza e dell'arte; e come la più parte dei sentimenti di morale sociale ridotti a dogmi universalmente ricevuti fino dalla più alta antichità, e presso anche le barbare nazioni, abbiano avuto un senso di verità e di bontà che non è comune agli altri rami delle umane cognizioni. Così si scorge una *parte* delle tracce e delle molle del regime nella fortuna, o sia della natura abbandonata a sè sola, per condur gli uomini al viver civile.

§ 530. Se nella costituzione e nell' economia delle umane facoltà si trovano le *preordinazioni*, in conseguenza delle quali schiuder devono le affezioni poco fa accennate; se dall'altra parte i poteri limitati d'ogni uomo, i bisogni e le abitudini lo legano in uno stato di convenienza coll' altr'uomo, egli è dunque manifesto che nell' ordine delle cose e nella costituzion della natura, lungi che esistano rapporti *originarii* e primitivi, per i quali l'uomo si vegga spinto a *nuocere* all' altr' uomo, esistono per lo contrario cagioni effettive, per le quali egli debba essere *animato* a giovare, e *trattenuto* dal nuocere senza necessità, o senza un motivo puramente *avventizio superiore* agli ostacoli interni che la natura e le circostanze oppongono all' offesa del nostro simile.

§ 531. Si può dunque affermare che l' uomo è *naturalmente amico* e non nemico dell' altr' uomo. E quando divien *nemico*, ciò si fu per cagioni non originariamente predisposte nelle costituzioni e nell' economia delle naturali facoltà di lui, ma per ragioni puramente *esterne avventizie*, e spesso puramente artificiali ed accidentali. Tutte le dottrine sul senso morale, sul lume naturale per conoscere la bontà o la malvagità degli atti compresi nella morale della natura, su i rimorsi, su l' inescusabile ignoranza, su la malizia intorno a certi oggetti; il divulgato motto di Giovenale *Nemo repente fit turpissimus;* perfino il detto di Machiavello: « Che gli uomini per lo più non sanno essere nè del « tutto buoni, nè del tutto tristi » tutto riposa su questa supposizione.

§ 532. Da ciò s'incomincia a ricavare un lume per la teoria dell' ordine pratico della *sicurezza* e della difesa ne' suoi rapporti fra uomo e uomo.

CAPO XI.

Dell' energia indefinita, e della disordinata dell' amor proprio.

§ 533. Il nuocere ad altri ingiustamente, o sia *senza* una prepotente ed inevitabile necessità, non solo può derivare da amicizia, ma anche dall' unico sentimento d' *intemperanza* morale; vale a dire da un sentimento il quale *oltre* la misura delle indispensabili indigenze è animato da un interesse *indefinito*, e però da una brama a procacciar vantaggio senza aver riguardo al danno altrui. Tutto ciò avvenir deve *naturalmente* se l'amor proprio

dell' uomo è per natura suscettibile d'aspirare senza *eccezione* ad ogni *genere* di utilità, e senza una determinata *misura*. Ora l'indole generale e costante dell' amor proprio umano non è forse questa? E come dunque l'uomo in generale non riuscirà naturalmente malvagio e nocivo all'altr'uomo, posto che *naturalmente* è portato ad essere *intemperante*?

§ 534. A ciò rispondo: qual è la causa che nell' ordin delle cose può render *vizioso* l' uno delle passioni naturali? La loro *forza*, oppure la loro *storta* direzione? La temperanza morale, o sia la *moderazione* consiste forse nel non avere che *quel solo grado* di passione che basta per esser probi e contenuti; o non piuttosto nell' usar del *potere* entro i limiti delle armoniche transazioni dell' ordin morale? Un certo *eccesso* di energia nella *potenza* delle passioni non è forse necessario per dar vita e movimento all' ordine progressivo e variato del mondo morale? L' effetto che risultar ne deve non consiste forse in una moderata e scambievole *compressione* di quest' eccesso, anzichè nella mancanza positiva d' una dilatante elasticità? Ognuno tentando d' allargare la sfera rispettiva di azione, ma non potendolo fare fino al segno dell' assoluta soddisfazione e quiete del suo amor proprio, non è forse spinto da un movimento alternativo e composto dei desderii eccitati e della moderata soddisfazione? Il valor sommo di quell' aurea *mediocrità*, la quale nelle cose pubblicate è la base, e dirò quasi la pietra filosofica della politica, non risulta forse da uno stato in cui si verifica la moderata compressione della quale io parlo?

§ 535. Fingiamo che l' universo sia fabbricato come lo figurò Cartesio. Tutte le orbite dei pianeti sieno altrettanti vortici i quali colla loro corrente trascinino gli stessi pianeti in giro. Il moto vorticoso è realmente un effetto di due forze. Figuriamoci per un momento che il vortice non incontrasse intorno a sè una compressione moderata; che ne avverrebbe? Egli smisuratamente dilaterebbe la sua sfera fino al punto in cui esaurirebbe le sue forze, e tutto porrebbesi in un mortale riposo. Ma se all' opposto nel formare un vortice la natura non avesse attribuita a lui se non quella quantità di forza espansiva o centrifuga, la quale bastasse assolutamente a dilatare il suo volume all' ampiezza ch' egli in mezzo ad altri vortici occupar doveva, talchè tolti gli altri tutti non avesse potuto allargare oltre la sua sfera, che ne sarebbe avvenuto? Riposo, morte. All' ordine pertanto animato della natura era indispensabile che nella forza motrice d' ogni vortice esistesse un *eccesso*, dirò così, di forza, il quale venendo a transazione colla contraria forza comprimente, mercè un incessante e scambievole

conato di espansione e di costrizione, producesse l'effetto medio della rotazione perenne (*).

(*) Descartes vuol soggiogare la natura col suo metodo geometrico; ma Vico si ricorda del sorite degli stoici, e vede cadere sotto la falce di questo metodo l'erudizione, le lingue, la storia, le arti, l'avvenire. Le vostre matematiche, egli dice, escono dai loro confini per soffocarci, esse si falsificano in un metodo per distruggere l'induzione, la congettura potente che scopre le grandi verità, il genio che non balena se non a traverso le induzioni. Il metodo matematico disponga le verità già scoperte, bandisca il disordine, ma non porti il suo brancolare casuale nelle ricerche, non venga a far abortire il genio, ed adornarlo di una magnifica impotenza, a sostituire l'immobilità geometrica al progresso, l'ordine al corso delle induzioni. Descartes attribuisce le sue scoperte al metodo; ma ciò è falso, egli le deve al suo genio, egli inganna, egli cela il secreto del suo genio per rendere impotenti i suoi discepoli, per tiranneggiare lungamente i deboli che si lasceranno evirare. Che cosa ha prodotto questo gran metodo? erano forse matematici, critici, ragionatori da sorite gli uomini grandi che hanno scoperto l'America, la stampa, la bussola?

Bando all'autorità, all'erudizione! — ma non è forse la tradizione che vi spinge le lingue, l'erudizione che vi ajutano colla loro topica? non è forse il genio de' sommi che vi inspira? Descartes può ben isolarsi col suo geometrismo, abolire il passato, distruggere le opere degli antichi; ma l'induzione s'intravede sotto la sua meditazione arida, razionale; egli affetta l'indipendenza della ragione, ed egli stesso non è grande, se non perchè ha meditato i suoi predecessori. Chi vuol seguire Descartes, imiti il suo esempio e non i suoi consigli; egli è un tiranno, vuol persuadere agli altri l'onnipotenza della loro ragione solitaria, allettarli ad abbandonare le dure fatiche dello studio per mantenerli nella schiavitù finchè obbediranno.

Ecco la confutazione che Vico espose in una lunga orazione, facendo il confronto tra il metodo degli studii presso gli antichi e presso i moderni: da vero cinquecentista egli volgeva tutte le sue simpatie verso gli antichi, apprezzava le invenzioni dell'Europa moderna, ma avrebbe voluto aggregarle all'antico, rinnovare il passato; — così egli apprezzava le Università, vaste combinazioni delle divisioni del lavoro scientifico; ma desiderava sempre in esse l'unità e la coerenza di quei filosofi antichi, che come Platone riassumevano da soli tutto lo scibile: egli apprezzava la stampa; ma questa moltiplicazione di pessimi libri, questa folla di scritti che mette l'istruzione in balía del caso, che può cambiare le convinzioni ad ogni istante, gli dispiaceva altissimamente; avrebbe voluto combinare colla stampa le letture scarse, attente, le convinzioni irremovibili create dal manoscritto. In generale nella sua orazione s'intravede quell'affezione dell'antico, quel profondo disgusto che il classicismo inspirava per le masse moderne, per le attualità europee: il dotto educato da Cicerone, preoccupato di una forma convenzionale, di un lavoro da gabinetto, non può collegarsi alla massa; gli sembra di trasportare nelle vie il suo gabinetto, di arrischiare la sua

Ecco un'imperfetta immagine dell' economia delle passioni nell' ordine pubblico delle civili società. O conviene condannar l' uomo ad essere di condizion pari, ed anzi deteriore di quella

forma elegante e sapientemente calcolata, di esporla all' urto, al capriccio, all' ignoranza del popolo: il popolo non ispira confidenza se non a chi ha trovato nel popolo le sue passioni, la sua spontaneità, il suo pensiero, la sua lingua, la sua forma. — L' orazione di Vico fu letta all' Università di Napoli; Scioppo gliene aveva suggerito la divisione fondamentale, forse Huet e Leibnitz l' avevano soccorsa nell' opposizione a Descartes.

Il pubblico di Vico uscì dalla scuola noncurante, come doveva esserlo all' impressione di ogni prolusione di Università; alcuni dotti fecero al professore i soliti complimenti di uso; i pochi Cartesiani rimasero nelle lor convinzioni: ma Vico non si arrestava; dal metodo risaliva quasi contemporaneamente al sistema del suo antagonista, lo afferrava nell'istante in cui dopo di aver chiusi i libri, sparse d' incertezza tutte le percezioni, negata la verità dell'universo, esce dal dubbio e dalla sua ragione isolata colla fiaccola della scienza: *Cogito, ergo sum*: ecco la luce onde vien creata la filosofia di Descartes. — Ma il pensiero non è che una percezione: voi volete la verità e non i fenomeni, la verità e non le percezioni, e la coscienza del pensiero non vi slancia fuori della sfera delle percezioni. Dall' evidenza del pensiero non deriva che la certezza del pensiero, l' esistenza del fenomeno del pensiero gli scettici non hanno mai negato la percezione, il pensiero fenomenale; essi negano la ragione dell' esistenza, la dimostrazione geometrica dell' esistenza, la causa del pensiero; e questa rimane ancora incognita dopo di avere accertato il pensiero. Il vostro dubbio sì sapiente, il vostro metodo sì potente non ha creato che una verità volgare: voi avete accertata l' esistenza del pensiero di cui nessuno dubitava, e ignorate ancora la causa della esistenza che è il punto cardinale della scienza; voi siete ancora nella folla, la vostra coscienza non vi trasporta fuori delle vostre percezioni, essa vi confonde con tutti fenomeni; voi potete essere il sogno di una divinità, certamente voi siete sempre un mistero. L' *evidenza* è una percezione fisica, è l' evidenza del senso, e vi ha lasciato nella fisica; voi siete Epicurei, potete essere sapienti come Epicuro in fisica; fabbricate mondi cogli atomi che si aggirano a caso nel vuoto dell' universo o coi vortici; fate esperienze fisiche, ma non immischiatevi di metafisica; questa non si contenta dei sensi e della percezione, cerca le cause, non si limita a ragionare sulle esistenze, sui fenomeni; cerca le cagioni, le origini.

Quest' accusa di epicureismo contro il filosofo che dubitava dell' esistenza della materia e lanciavasi arditamente nello spiritualismo, sembra strana: ma Vico non si smarrisce; dice che Descartes voleva detronizzare Aristotile, che voleva regnare nei chiostri, nelle scuole, e che a questo fine aveva combinato il suo sistema colle teorie di Platone. Sì, lo spiritualismo di Descartes è magnifico, ma Platone s'intravede a traverso il suo edifizio di geometria e di fisica, e Descartes nel fondo è un epicureo geometra; il perchè il suo *Trattato delle passioni*

delle bestie e delle piante, o è forza accordargli un' indefinita energia d'amor proprio onde giugnere a quello stato che il ben essere di lui nel vario e progressivo ordine delle cose, e specialmente delle società, importa. In natura non esistono che individui umani, od una sola specie di tali individui. Ma in natura esistono, ed esister debbono *varie società* in diversi luoghi, in diversi tempi e in diverse contingenze. Ora, se comprendendo tutte queste circostanze e i rapporti che ne nascono sotto d'un concetto generale, non è possibile alla mente umana il determinare un dato confine di urgenze interessanti; e però non è possibile di fissare una determinata *misura* di *energia* operante dalla parte dell' uomo onde porsi ad un utile equilibrio colle diverse circostanze: egli è dunque perciò stesso impossibile che la scienza umana possa determinare un *limite certo*, *costante ed universale* all' amor proprio dell'uman genere in relazione alla sua giusta felicità. Nello stesso tempo però si sente che la specie umana abbisogna d' una *indefinita* energia onde far fronte alle varie urgenze alle quali deve andar soggetta in questa terra.

§ 536. Per sentire più chiaramente la verità di questa osservazione prendiamo in considerazione un fatto noto nel quale tutte le società della terra devono rassomigliarsi, e questo si è il corso del loro incivilimento e dei progressi loro, e i periodi diversi della loro moralità, o sia della loro capacità ad agire a norma delle cognizioni dell' ordine di ragione. Varie sono le circostanze nelle quali le nazioni trovar si debbono in questa terra per effettuare l' opera del proprio incivilimento, e varie le urgenze alle quali necessariamente debbono andar soggette. Varie pertanto sono le *difficoltà* che dal concorso delle circostanze incontrar debbono per la felice loro conservazione.

§ 537. Ma queste difficoltà assai più si moltiplicano e rendonsi più gravi ne' *primi* periodi dell' incivilimento. Si ricerca dunque dalla parte dell' uomo una proporzionale *energia* e *costanza* di sforzi per superare tali difficoltà, e per conservare ed inoltrare le società nal cammino dell' ordine voluto dalla natura.

§ 538. Ora, che sarebbe del genere umano se la natura non lo avesse renduto capace che di quella sola *misura* di forza mo-

serve più alla medicina che alla morale; il perchè egli si perde nei sofismi cercando la sede dell' anima nel corpo; è per questa ragione che lascia sempre un mistero sull' unione dell' anima col corpo, un abisso tra la materia e lo spirito, e che in fine dà per ultimo risultamento un'alta contraddizione tra le due sostanze.

rale, o sia d' *amor proprio*, la quale in uno stato più sviluppat ed equilibrato di più basta per effettuare l' ordine della pubblic felicità? Vittima della mala fortuna non mai avrebbe sacrificat per sempre la sorte del genere umano al *disordine*, compagn inseparabile di uno Stato in cui le cose non si trovino equilibrate

§ 539. A fine dunque di provvedere convenientemente all situazione cui l' uomo è posto nel sistema dell'universo, era ne cessario che la natura nello stabilire la *potenza fondamentale* del l' amor proprio umano largheggiasse *al di là* della misura necessaria per avere atti d' una moderazione puramente spontanea, così che lo stesso uomo potesse ora riagire con sorprendente energia, ed ora far uso d' un' instancabile pertinacia, la quale di confine in confine tendesse ad allargare le sue potenze e i suoi godimenti.

§ 540. Ma limitato essendo il potere esecutivo dell'uomo, ed operando *in mezzo* ad altri uomini, nel che intendo di comprendere anche le relazioni fra società e società, ed essendo in tutti simultanea l'espansione, risultar ne deve una *compressione* armonica per ognuno; e quindi la misura del *potere* riuscendo *inferiore* a quella del *desiderio*, ed il desiderio incessantemente stimolando il potere per giugnere alla sua soddisfazione, nascere ne doveva un tal conato perpetuo di azione e reazione, che facesse camminare il genere umano per mezzo a perpetue transazioni, cioè giusta quella media direzione, alla quale sta raccomandato l' ordine e il ben essere de' più.

§ 541. La moderazione tanto necessaria in tutte le umane faccende per fare il giusto e il bene comune, non consiste nella *limitazion* delle *cognizioni* e delle affezioni interne; ma bensì in quell' equa *compression di potere*, la quale derivando non da una diminuzione di energia interna di forze morali, ma bensì dal collegamento dell' interesse particolare col generale, produce nell'universale degli Stati politici quell' *eccitamento* vivificante, in cui desiderii alternativamente provocati e soddisfatti prevengono o una accidiosa inerzia o una indifferenza rovinosa agli Stati, o una sfrenata espansione del potere dei pochi, irritante senza discrezione la sofferenza dei molti, da cui deriva una sorda e perpetua guerra di corruzione e di miseria, foriera delle rivoluzioni degli Stati.

§ 542. Tutto in natura vien diretto da una medesima legge Quest' aria che respiriamo ha una certa forza espansiva, la quale nell' atmosfera che ci circonda vien compressa fino ad un dato segno. Ogni volume particolare di lei senza questa compressione occuperebbe uno spazio assai maggiore di quello ch' essa attualmente abbraccia, come lo prova l' esperienza nel fare il voto. Ma

nello stato compresso in cui si trova nell'atmosfera libera, costringe la fiamma in una data figura, serve alla respirazione degli animali, di veicolo e di elemento chimico dei vegetabili, ed avvicenda le varie e salutari meteore: dovechè all'opposto abbandonata ad una espansione la quale esaurisse la potenza sua dilatante, non solo contribuir non potrebbe a tutti questi effetti, ma cagionerebbe un universale disordine, la ruina e la morte.

§ 543. Per lo che non si deve confondere la forza indefinita e progressiva dell'amor proprio umano coll'intemperanza morale, o sia colla nociva e criminosa *cupidigia*. L'*intemperanza* nell'ordine sociale non è precisamente la capacità indefinita dell'amor proprio; ma bensì l'abuso, la *mala direzione* di codesta capacità. Quest'abuso e questa mala direzione risultano non dal desiderio indefinito, ma dall'*opera* di fatto *indefinita* in cui si fa *ingiuria* al terzo. Essa per conseguenza si può definire: « L'*esercizio* « *pratico* del potere indefinito dell'amor proprio in quanto è *of-* « *fensivo* dei diritti altrui, o sia in quanto è ingiurioso e viola la « comune giustizia ». Un uomo il quale con un felice ingegno, con un incessante lavoro, con una provvida economia, e con una dichiarata *buona fede* e credito commerciale prosegue senza fine a cumular ricchezze, sorpassa certamente i bisogni reali della sua sussistenza. Se l'amor proprio dell'uomo avesse un *limite determinato*, come quello delle bestie, arrivato a un certo punto si arresterebbe. Ma perchè progredisce *indefinitamente*, si potrà egli tacciare un tal uomo di *far ingiuria* al suo simile? No certamente: anzi il suo simile a lui recherebbe ingiuria se pretendesse o di arrestare gl'innocenti progressi di lui, o tentasse di spogliarlo.

Per la qual cosa io lo ripeto, non convien confondere l'illimitata capacità dell'amor proprio dell'uomo coll'ingiuriosa cupidigia.

CAPO XII.

Obbiezione. Risposta prima.

§ 544. Quest'osservazione, taluno mi può opporre, è buona per una speculazion *metafisica* in cui solamente si tratti di definire gli attributi logici d'una cosa, ma non toglie che in pratica l'illimitata capacità dell'amor proprio non debba *naturalmente* andar congiunta ad un'*ingiuriosa* avidità. La natura stessa delle cose ci conduce a pronunciare che la forza indefinita dell'amor

proprio e la morale intemperanza sieno in *pratica* la stessa cosa. Cercate voi quali sieno gli oggetti del desiderio? Io vi rispondo che sono *tutte quelle cose* che si conoscono utili, unicamente perchè sono *utili*. Ora fra queste cose hannovi i *beni* e i servigi *altrui*.

Cercate voi quali sieno le sue leggi? Voi trovate che gli affetti *virtuosi* non si possono *generalmente* esercitare se non sopravanza, dirò così, nel cuore umano una porzione di sentimento dopo di aver pensato a sè medesimo. Un uomo in fatti nel mentre che trovasi occupato fortemente del proprio bene, non si può prestare all' altrui. Quegli che combatte coi flutti può egli esser mosso ad accorrere alle grida degli altri naufraganti? Dunque le affezioni virtuose esigono che nel cuore umano v' abbiano certi intervalli di tranquillità dalle forti passioni puramente personali.

Ma le passioni *fattizie* usurpano nel cuore umano *quella parte* di sensibilità che l' uomo impiegar dovrebbe a pro de' suoi simili; e incominciando dal renderlo freddo e duro egoista, finiscono col renderlo *ingiusto* e scellerato. Ecco l' origine, i progressi e i gradi della corruzion sociale.

Ora le *passioni fattizie* che cosa altro sono che la medesima capacità de' desiderii umani spinta *al di là* della reale *necessità* della natura e dei bisogni degli uomini e delle società? E questo non è forse un modo di essere essenziale della smisurata capacità dell' amor proprio, ed inseparabile da lei? Dunque l' intemperanza morale in senso di vero vizio sociale viene in pratica naturalmente *immedesimata* coll' indefinita energia dell' amor proprio.

§ 545. Prima di rispondere categoricamente a questa obbiezione sianmi permessi alcuni schiarimenti. Se i beni e i servigi altrui o non fossero *utili* ad un dato uomo, o da lui non fossero stimati come utili, potrebbero essi formare *oggetto* de' suoi *desiderii*? È manifesto che no. Se anche essendo in sè stessi, e venendo da lui giudicati come utili, vedesse poi essergli o *impossibile* il conseguirli o di dovere incontrar nell' ottenerli, tali difficoltà e pene, che l' *interesse* a *desistere* dal ricercarli prevalesse in lui all' interesse di *tentare* di procacciarli, avverrebbe mai ch'egli rivolgesse a loro le sue cure? Nemmen questo potrebbe accadere.

§ 546. In forza del primo dato ne deriva dunque che l' intemperanza sociale non inchiude per sua natura un *animo* infenso, una formale inimicizia, una brama naturale nell' uomo a nuocere all' altr' uomo per il piacere diretto di nuocere; ma che per sua *natura* ed essenza involge il desiderio di godere l' utilità derivante dalle fortune e dai servigi altrui; e per una maniera *solamente*

indiretta ricerca il nocumento e l'ingiuria. Non si deve dunque *per principio* confondere l'intemperanza colla *malvagità* propriamente detta, quand'anche piacesse di confondere l'intemperanza colla forza indefinita dell'amor proprio. Per la teoria della sicurezza e per tutti i rapporti della cosa pubblica questa distinzione è infinitamente interessante, ed anzi assolutamente decisiva.

§ 547. In forza poi del secondo dato si manifesta che, posto un determinato ordine di cose, nel quale l'*usurpazion* de' beni e della libertà altrui sia renduta o impossibile, o di tal condizione, che l'interesse a rispettare *prevalga* all'interesse ad offendere, ne verrà necessariamente che l'intemperanza, supposta anche *come naturale* al cuore umano, si renderà senza effetto, e rimarrà anzi *corretta* nelle sue medesime sorgenti.

§ 548. Per lo che concedendo anche per falsa ipotesi che la forza indefinita dell'amor proprio si dovesse confondere coll'intemperanza; con tutto ciò non ne deriverebbe come necessaria conseguenza che nelle civili società si debba stabilire come principio fondamentale pratico che gli uomini in ogni specie di governo e in ogni tempo sieno naturalmente cattivi ed usurpatori; e che però sia d'uopo di resistere sempre con rimedii *diretti*; e di fare che il braccio del governo rattenga, dirò così, il braccio dei privati. Ma all'opposto pronunciar si dovrebbe che gli uomini sono esseri, ai quali quando dall'ordine delle cose stabilite venga dato di prevedere che coll'usurpare i diritti altrui possono fare il proprio *utile*, non avranno scrupolo di tentarlo. Ora l'ordine delle cose può esser tale, che operando anticipatamente su gl'interessi, *prevengasi* lo scoppio dell'intemperanza. Allora l'amministrazion d'uno Stato non abbisogna delle vie dirette; ma solo abbisogna di conservar le basi fondamentali dell'ordine stabilito, e di piegarne le forme a norma dei dettami della superiore necessità della natura.

Ciò non è ancor tutto. Altro è che esista un'energia indefinita, ed altro è che dessa sia di fatto *stimolata* indefinitamente dalla stessa natura. È noto che i reali bisogni naturali sono pochi e ristretti. Dunque l'azione naturale degli stimoli abituali e costanti è limitata sì rispetto all'intensità, che alla specie. Dunque l'intemperanza non può essere che *fattizia* ed accidentale. Indefinita è la forza dell'atmosfera, ma i turbini non sono abituali.

§ 549. Questi schiarimenti potrebbero forse bastare per determinar le prime vedute pratiche della *politica* tutelare sì nell'interno che nell'esterno delle società. Ma imperfetta è ancora la prospettiva *generale* delle cose; e però soggiungo alcune osservazioni dirette sull'obbiezione sopra esposta.